

# *Denunciare per scegliere*

Matrimoni e unioni illecite  
nella diocesi di Catania (1380-1580)

---

Fabrizio Titone



Federico II University Press



fedOA Press



Università degli Studi di Napoli Federico II  
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche



Fabrizio Titone

# Denunciare per scegliere

Matrimoni e unioni illecite nella diocesi di Catania (1380-1580)

Federico II University Press



fedOA Press

Denunciare per scegliere : matrimoni e unioni illecite nella diocesi di Catania (1380-1580) /  
Fabrizio Titone. – Napoli : FedOAPress, 2024. – 464 p. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche,  
archeologiche e storico-artistiche ; 51).

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-245-8

DOI: 10.6093/978-88-6887-245-8

ISSN: 2532-4608

In copertina: *La fontana della giovinezza* (1380 circa), in Ferdinando Bologna, *Il soffitto della Sala Magna dello Steri di Palermo e la cultura feudale siciliana nell'autunno del Medioevo*, Palermo, Flaccovio Editore, 1975, p. 137.

#### *Comitato scientifico*

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Maria Barbuto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Bizzarini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Daniela Luigia Caglioti (Università degli Studi di Napoli Federico II), Carmela Capaldi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Cattaneo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanna Cigliano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Luigi Musella (Università degli Studi di Napoli Federico II), Alessandro Naso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Osanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Pacciarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Claudio Pizzorusso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), Umberto Roberto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2024 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”  
Piazza Bellini 59-60  
80138 Napoli, Italy  
<http://www.fedoapress.unina.it/>  
Published in Italy  
Prima edizione: settembre 2024

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

# Indice

<i>Ringraziamenti</i>	9
<i>Abbreviazioni</i>	11
<i>Nota su attori e convenuti, sull'identificazione dei luoghi, dei fogli, della datazione e delle designazioni</i>	15
<i>Il sistema monetario</i>	17
<i>Cronologia</i>	19
<i>Introduzione</i>	21
Archivi e fonti	33
<i>I. La diocesi</i>	47
1. Il territorio e le fonti economiche	47
2. Le amministrazioni locali	54
3. I valori demografici	57
<i>II. Indagini e verdetti</i>	63
1. Il tribunale vescovile e gli ufficiali ecclesiastici	63
2. I testimoni	71
3. Le spese processuali e il valore dei salari	83
4. Attori e convenuti	88
5. Una lettura incrociata	104
<i>III. Rivendicare il consenso</i>	121
1. La legislazione	121
2. Dalle Assise di Ariano agli statuti della regina Maria	130
3. Tra tutela e autonomia	138
4. Rifugiarsi nel monastero e fuggire dal monastero	146
5. Liberarsi dalla sopraffazione	153
6. Il volgare siciliano	163
7. <i>Semper dissensit</i>	165
<i>IV. I soggetti coinvolti</i>	177
1. Il contesto socio-politico	177
2. Esponenti del patriziato e cause matrimoniali	183
3. Salariate, salariati, notai e artigiani	190

<i>V. I riti del matrimonio</i>	199
1. Alcune osservazioni terminologiche	199
2. Le tradizioni giuridico-consuetudinarie	205
3. La <i>fantasia</i> di Antonio e il <i>misseri</i>	207
4. Solennizzazioni <i>in facie ecclesie</i> e <i>traditio</i>	214
5. I costi dei riti e l'intervento ecclesiastico	221
<i>VI. Tra indisciplina e tentativi di disciplinamento</i>	233
1. Relazioni illecite e politiche di controllo sociale	233
2. Una terra di passaggio	246
3. Concubinato ecclesiastico	253
4. <i>Murmurationes in vilipendium ordinis clericalis</i>	264
5. I monasteri femminili	271
<i>VII. Garanzie e obblighi</i>	279
1. Le sentenze del tribunale sui beni dotali	279
2. I manuali dei confessori	286
3. <i>Maritalis affectio</i>	290
4. Quando ci si univa in matrimonio: il dibattito storiografico	296
5. L'età in cui si contraevano gli <i>sponsalia per verba de futuro</i>	300
6. L'età in cui si contraevano gli <i>sponsalia per verba de praesenti</i>	304
7. Consuetudini e <i>riveli</i>	318
8. Una proposta interpretativa: a) Rapporti di <i>indipendenza</i>	321
9. b) Ecologia, economia e forme di controllo	327
<i>VIII. Partecipare alla vita della comunità</i>	341
1. L'intreccio tra pubblico e privato	341
2. La circolazione di informazioni	347
3. Sapere di un processo, sapere di un verdetto	350
4. Paola di Gracia <i>v.</i> Nicola lu Maxilutu	355
5. Le confraternite laiche	363
6. Individuo e società	368
<i>Una nota conclusiva</i>	387
<i>Fonti</i>	393
Fonti manoscritte	393
Fonti edite	396
<i>Bibliografia</i>	399
<i>Indice dei nomi e dei toponimi</i>	433

*Ad Aneta come promesso  
A Sylvaine, Ombretta e Séverine  
per essersi ricordate*





## Ringraziamenti

Ho avuto la possibilità di confrontarmi con diversi colleghi, che mi hanno permesso di chiarire gli obiettivi di questo studio. Sono particolarmente grato a David d'Avray e a Giovanni Romeo, tanto generosi quanto severi, e ad Adolfo Longhitano per avere sempre risposto alle mie numerose domande. Inoltre, Gaetano Zito mi ha permesso di avere accesso ai fondi dell'Archivio Diocesano di Catania; Francesco Pisciotta e Riccardo Magistri hanno discusso con me numerosi documenti dell'Archivio Diocesano di Patti. Francesco Senatore e Chris Wickham mi hanno dato preziosi suggerimenti. Mi sono inoltre avvalso dei consigli di Henri Bresc, Gianluca Bocchetti a cui devo anche un'attenta revisione delle bozze, Josep M. Martí i Bonet, Charles Dalli, Tomás de Montagut i Estragués, Charles Donahue Jr., Martin Ingram, José Ángel Lema Pueyo, Augusto Marinelli, Francesco Migliorino, Giovanni Minnucci, Rafael Narbona Vizcaino, Paul Oldfield, Pere Verdés Pijuan, Giovanni Vitolo, Natalie Zemon Davis. Ho consultato le riproduzioni digitali dei testi di Pietro Geremia realizzate dall'Archivio storico dell'Università degli Studi di Catania. I miei tre soggiorni a Oxford durante i *Trinity terms* come *visiting fellow* nei College Corpus Christi, St John e St Catherine, in cui ho avuto l'opportunità di dialogare con John Watts, Hannah Skoda e Gervase Rosser, e i diversi periodi di ricerca nella University Library di Cambridge, si sono rivelati di grande importanza nel corso del mio lavoro. Ho trovato pieno appoggio nei colleghi della biblioteca della Universidad del País Vasco, che mi hanno sempre aiutato a recuperare quelle fonti di cui improvvisamente scoprivo l'esistenza. La S. F. Flaccovio Editore mi ha concesso il permesso di riprodurre l'immagine di copertina e Nicolas Cuozzo, con la sua impeccabile foto, ne ha reso possibile una resa del tutto fedele. Questo lavoro è risultato delle attività finanziate da tre progetti di ricerca, uno del Gobierno vasco (*Sociedades, Procesos, Culturas siglos VIII a XVIII*, IT1465-22) e due del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (*Beyond the Exercise of a Public Office: Political Recognition*

*Denunciare per scegliere*

*According to Disciplined Dissent in Later Medieval Europe, HAR2017-85639-P e Violencia y transformaciones sociales en el nordeste de la Corona de Castilla, PID2021-124356NB-100).*

## Abbreviazioni

AAV: Archivio Apostolico Vaticano

- CC, RD: *Congregazione del Concilio, Relationes Dioecesium*
- CVR, Pos: *Congregazione dei Vescovi e Regolari, Positiones*
- CVR, RE: *Congregazione dei Vescovi e Regolari, Registra Episcoporum*

ACA, RC: Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona, *Registros de la Real Cancillería*

ACAg, P: Archivio Capitolare di Agrigento, *Pergamene*

ACP, AC: Archivio Capitolare di Patti, *Atti di Curia*, Carpetta 3

ADB: Arxiu Diocesà di Barcellona

- P: *Processos*
- RCo: *Registra Communium*
- RV: *Registra Verbalium*

AHPB, A: Arxiu Històric de Protocols di Barcellona, *Anònims segle XV*, 88/13

ASC: Archivio di Stato di Catania

- AC: *Notarile di Randazzo*, Andreas Cariola<sup>1</sup>
- AM: *Notarile primo versamento*, Antonio de Merlino
- AP: *Notarile primo versamento*, Andrea Passitano
- EC: *Notarile primo versamento*, Ercole Collo
- GC: *Notarile primo versamento*, Giacomo Collo
- IM: *Notarile di Randazzo*, Iacobus Marotta
- JaP: *Notarile di Randazzo*, Iacobus Pidone
- JP: *Notarile di Randazzo*, Joannes Piduni
- LP: *Notarile primo versamento*, Luigi Passitano
- MM: *Notarile di Randazzo*, Manfridus Marotta
- NA: *Notarile di Randazzo*, Nicolaus de Augusta
- NF: *Notarile primo versamento*, Nicolò Francaviglia
- PC: *Notarile primo versamento*, Pietro Covello
- PM: *Notarile di Randazzo*, Petrus Marotta
- PP: *Notarile di Caltagirone*, Pietro Pellegrino
- VC: *Notarile primo versamento*, Virenno Collo
- VL: *Notarile di Randazzo*, Vincentius de Luna
- VS: *Notarile primo versamento*, Vincenzo Spampinato

<sup>1</sup> La forma latina dei nomi di alcuni notai corrisponde a quanto riportato nell'inventario del notarile di Randazzo.

*Denunciare per scegliere*

ASCC, AG: Archivio Storico del Comune di Catania, *registri di Matteo Gaudio degli atti dei giurati*

ASCVM, GD: Archivio Storico, Curia Vescovile di Mazara del Vallo, *Governo della diocesi*, anni 1508-12, armadio 37, palchetto 1, posizione n. 3, reg. 1

ASDA, AV: Archivio Storico Diocesano di Agrigento, *Atti dei Vescovi*

ASDB, Geremia, VII.40350: Archivio Storico della provincia S. Domenico in Italia, Sede di Bologna, Pietro Geremia, VII.40350, primo dei *Libelli*

ASDC: Archivio Storico Diocesano di Catania

- AGC: *Atti giudiziari, carcerati, atti criminali: miscellanea*, secc. XV-XVIII, carpetta 3, fascicolo 2<sup>2</sup>

- Ca, reg. 2: *Registri Canonici, Cattedrale, matrimoni*, 2, cd 11, n. progressivo 4

- Ca, regg. 7-9: *Registri Canonici, Cattedrale, matrimoni*, 7-9, cd 11, n. progressivo 1

- Ca, regg. 14-16: *Registri Canonici, Cattedrale, matrimoni*, 14-16, cd 11, n. progressivo 8

- Co, reg. 41: *Registri Canonici, Collegiata, battesimi*, 41, cd 14, n. progressivo 1 e n. progressivo 2<sup>3</sup>

- M: *Matrimoni*, carpetta 1, sec. XV-1590<sup>4</sup>

- S: *Sententiae* (carpetta 1, dal reg. 1; carpetta 2 dal reg. 15)<sup>5</sup>

- TA: *Tutt'Atti*

- VP: *Visite Pastorali* (carpetta 1 dal reg. 1; carpetta 2 dal reg. 17; carpetta 3 dal reg. 23)

ASDP: Archivio Storico Diocesano di Palermo

- SC: *Parrocchia di Santa Croce*

- SG: *Parrocchia di San Giacomo La Marina*

- SGT: *Parrocchia di San Giovanni dei Tartari in San Nicolò da Tolentino*

- SM: *Parrocchia di Santa Margherita*

ASDPt: Archivio Storico Diocesano di Patti

- MCV.S., 01: *Magna Corte Vescovile, Suppliche*, CA 01, 1548-1566, Carpetta VI a, n. 2323

- CV.TE, DA 01: *Cancelleria Vescovile, Tribunale Ecclesiastico*, DA 01, 1529-1598

- CV.MDSL, DG 01; DG 02; DG 03; DG 04; DG 04bis; DG 05; DG 06; DG 07: *Cancelleria Vescovile, Matrimoni Dispense Stati Liberi*, DG 01, 1548-1574; DG 02, 1575-1578; DG 03, 1579-1583; DG 04, 1584; DG 04bis, 1584; DG 05, 1585-1587; DG 06, 1587-1595; DG 07, 1596-1597

<sup>2</sup> Il fondo AGC consiste solo di carte sciolte. Gli atti si distinguono, quando sono disponibili, in base alla data, che peraltro in genere è parziale, e in base ai nomi dei soggetti coinvolti.

<sup>3</sup> Con riferimento a ASDC, Ca e ASDC, Co, va segnalato un disordine cronologico: ad esempio i documenti dei regg. 14-16 sono anteriori ai regg. 7-9.

<sup>4</sup> Il fondo M consiste solo di carte sciolte; in questo caso riporto la numerazione dei fogli risultato di un mio conteggio. Gli atti si distinguono in base alla data e ai nomi dei soggetti coinvolti.

<sup>5</sup> In ASDC, S, reg. 3 gli anni non risultano mai segnalati se non per aggiunte posteriori; li ho però identificati per la corrispondenza di alcune registrazioni ripetute, ma con la data completa, in ASDC, TA, reg. 2; ho così appurato che gli anni annotati successivamente in S, reg. 3 sono errati, e che quest'ultimo cronologicamente è anteriore a S, reg. 2.

## Abbreviazioni

- ASDTp: Archivio Storico Diocesano di Trapani
- ASDTp, CVM, PMSL: *Curia vescovile di Mazara del Vallo*, sezione cancelleria, serie *Pratiche Matrimoniali e Stati liberi*, n. 1 e n. 2.<sup>6</sup>
  - ASDTp, S.L.: *Archivio Parrocchiale di San Lorenzo, Libri dei Coniugati*
  - ASDTp, S.N.: *Archivio Parrocchiale di San Nicola, Libri dei Coniugati*
  - ASDTp, S.P.: *Archivio Parrocchiale di San Pietro, Libri dei Coniugati*
- ASNa: Archivio di Stato di Napoli
- Archivi dei notai del XV secolo*
- NM: Nicola Della Morte
- Archivi dei notai del XVI secolo*
- AC: Antonino Castaldo
  - AT: Alessandro Trotta
- ASP: Archivio di Stato di Palermo
- CR: *Conservatoria di Registro*
  - PR: *Protonotaro del Regno*
  - RC: *Real Cancelleria*
- ASPV, AMP: Archivio storico del Patriarcato di Venezia, *Curia patriarcale di Venezia. Sezione antica, Actorum, mandatorum, praeceptorum*, busta 1; reg. 3.
- ASTp: Archivio di Stato di Trapani, *atti notarili, Trapani*
- GN: Giovanni De Nuris
  - NS: Nicolò Scarcella
  - SN: Salvatore Noto
- BCP, C: Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, *Consuetudines terre Platee*
- BDP: Biblioteca dei Domenicani di Palermo
- Geremia, s.c.: Pietro Geremia, senza collocazione, terzo dei *Libelli*
  - Geremia, *Sermones Aurei*: Pietro Geremia, *Sermones Aurei*, Giacomo Britannico, Brescia, 1502
- Constitutiones Sinodales: Constitutiones Sinodales edite a Reverendissimo domino Don Arnaldo Albertino Iuris utriusque doctore.... Hoc opusculum Constitutionum Synodaliū Episcopatus pactensis, apud Regnum Sicilie citerioris impressum fuit in hac felici urbe panormitana, industria Nobilium Iohannis Mathei de Mayda, Antonini de Nay, et Pisani de Blasio, MDXXXVIII.*
- X: *Liber extra*, in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di Aemilius Friedberg, 2 voll., Leipzig, B. Tauchnitz, 1879, ristampa Graz, Akademische Druck, 1959, vol. 2

## Altre abbreviazioni utilizzate

- a.: attore  
abb.: abbandona  
ac.: accettata  
app.: appello  
a.s.: appena superata

<sup>6</sup> Il fondo delle pratiche matrimoniali è formato da carte sciolte, differenziate in fascicoli.

*Denunciare per scegliere*

cap., capp.: capitolo/*capitulum*, capitoli/*capitula*

cons.: consuetudine

f.: femminile

fol., fols.: foglio, fogli

solen.: solennizzazione

ind.: indizione

indag.: indagine

lett.: lettera

m.: maschile

n.: numero

po.: pontificato

reg., regg.: registro, registri

rich.: richiesta

ricong.: ricongiungimento

ri.: rifiutata

s.c.: senza collocazione

si con.: si concede

*v.: versus*

vol., voll.: volume, volumi

## *Nota su attori e convenuti, sull'identificazione dei luoghi, dei fogli, della datazione e delle designazioni*

Nel caso di riferimenti generali a quanti presentavano una istanza o erano chiamati a rispondere, uso i termini di attore e di convenuto, indipendentemente dal genere. Quest'ultimo tuttavia è sempre specificato per indicazioni individuali, quando mi riferisco alle cause dei processi e quando quantifico le differenze tra le iniziative che coinvolgono donne e quelle relative agli uomini.

Per *civitas* si deve intendere una località che era una sede vescovile e in cui i residenti si differenziavano tra *cives* e *habitatores*, privi del privilegio della cittadinanza. Nella *terra*, cioè in un centro urbano o rurale privo di vescovado, tutti i residenti erano identificati come *habitatores*. Il termine *universitas*, o comunità legalmente riconosciuta, può quindi essere utilizzato sia per la *civitas* sia per la *terra*.

Quando cito un documento, la città considerata è Catania, a meno che non dia un'informazione differente nel testo o in nota, per lo più tra parentesi.

Nelle note segnalo i nomi dei protagonisti dei processi nel caso di dati rilevanti sulla provenienza sociale o per permettere di individuare il documento se nel medesimo foglio compaiono più sentenze con identica data.

Indico la numerazione delle carte tra parentesi quadre se è il frutto di un mio conteggio; per un fondo (ACP, AC) si è anche inclusa tra parentesi tonde quella, che appare in casi sporadici senza alcun ordine di successione dei fogli.

Nei registi e nelle trascrizioni di Matteo Gaudio degli atti dei giurati (*iurati*) di Catania, la numerazione dei fogli è generalmente presente, in caso contrario la segnalo tra parentesi quadre. Le note di Gaudio si sono successivamente conservate in carpette numerate in maniera corrispondente ai volumi degli atti dei giurati; i volumi terzo, settimo, nono e undicesimo sono ciascuno suddivisi in due carpette ma la numerazione dei fogli è progressiva. Non si conservano i registi per i volumi quinto e ventinovesimo.

Nella documentazione siciliana tardomedievale è frequente che i cognomi siano preceduti da nessi *de*, *di*, *li*, *di li* o *di lu*, che però nel corso del tempo possono



essere omessi. Li ho segnalati, a eccezione di quei nessi che nelle fonti secondarie è prassi eliminare.

Per la maggioranza delle fonti considerate l'anno cominciava il 25 marzo, *ab incarnatione Domini* secondo lo stile fiorentino; nelle note riporto anche l'anno secondo lo stile moderno dal primo gennaio, mentre nel testo ho indicato sempre lo stile moderno. L'indizione corrente era la costantinopolitana, che cominciava il primo settembre per concludersi il 31 agosto; la includo se riportata. Uso le parentesi quadre se la datazione non è specificata ma è stato possibile ricostruirla; le parentesi tonde in caso di incertezze nella lettura della data o delle trascrizioni o dei titoli identificativi di una persona.

Con riferimento al resto dei casi, luoghi, anni di governo, ecc., il ricorso alle parentesi tonde segue l'ordinario uso grammaticale.

Per i processi che si protraevano per più anni, cito l'ultima data riportata.

In linea di massima ho preferito trascrivere i titoli che rinviano a una possibile condizione di preminenza, dato che non sempre è chiara la relazione con uno status di prestigio (*nobilis, honorabilis*) o non sempre è possibile definirla in termini generali (*dominus/a, magnificus/a*). Invece, in base a diversi riscontri che consentono di appurare una corrispondenza con determinate attività lavorative, ho tradotto nella maggioranza dei casi le qualifiche professionali (che generalmente precedono il nome) di *legum doctor*/giurista, *magister*/artigiano e di *notarius*/notaio.

## *Il sistema monetario*

La moneta di conto in Sicilia era l'*onza* ed è frequente riscontrare la specificazione aurea, probabilmente perché in età sveva i tarì, sottomultipli dell'*onza*, erano conati in oro. I pochi documenti in cui invece si legge di argento, m'inducono a ritenere che quando non è segnalato si sottintenda d'oro. 30 tarì corrispondevano a un'*onza*, un tarì a 20 *grana* e un *granum* a sei *denarii*. Lo scudo equivaleva a 12 tarì. L'*onza* e le sue frazioni costituivano i riferimenti costanti nelle transazioni nella Sicilia bassomedievale, mentre le monete ordinariamente coniate e circolanti erano il *carlino* in argento, 60 *carlini* costituivano un'*onza*, e il *pichulo*/*piccolo* prevalentemente in rame, dal valore molto limitato in base alla quantità di argento. Negli anni Trenta del Quattrocento il *pichulo* equivaleva a un quarto di *denarius* a Palermo, poco doveva differire nelle altre città e fu coniato interamente in rame dai primi del Cinquecento.

Le operazioni commerciali registravano nel mercato la compresenza di numerose monete forestiere, tra cui il ducato veneto e il fiorino di Firenze, entrambi d'oro. Nei primi del Quattrocento sia un ducato sia un fiorino valevano quasi sei tarì. Il rapporto tra oro e argento non registrò variazioni significative lungo il Quattrocento, quando il primo valeva da circa nove a 11 volte di più. In Sicilia non si conì una moneta aurea sino alla riforma monetaria del 1460-61 con la coniazione dell'*augustale* (nome poco dopo sostituito con quello di reale). La riforma, che fu completata nel 1466, non fece venir meno il sistema monetario descritto.<sup>1</sup>

Rispetto alle altre unità di misura qui considerate, per i tessuti si usava la canna (= 2.06 metri circa), invece la salma per i cereali e per gli altri prodotti agricoli equivaleva nella Sicilia orientale a 3,3 ettolitri, a 2,75 in quella occidentale. Il tumulo corrispondeva a un sedicesimo di una salma.

<sup>1</sup> Carmelo Trasselli, *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, ristampa a cura di Saverio Di Bella - Giovanna Motta, Cosenza, Luigi Pellegrini, 1993, pp. 65-77. Orazio Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna*, Palermo, Palumbo, 1983, p. 15.



## *Cronologia*

- 1091 fondazione con il conte Ruggero I dell'abbazia di Sant'Agata a Catania affidata all'abate bretone Ansgerio/Angerio.
- 1128 all'omonimo figlio del conte, Ruggero II conte di Sicilia, Onorio III concede l'investitura come ducato oltre che dell'isola anche dei domini peninsulari normanni di Calabria e di Puglia.
- 1130 durante lo scisma apertosi nella Chiesa, Anacleto II eleva il dominio di Ruggero a regno e lo stesso anno lo incorona a Palermo come re di Sicilia.
- 1194 Enrico VI, figlio dell'imperatore Federico I e marito di Costanza d'Altavilla figlia di Ruggero II, è incoronato re di Sicilia.
- 1250 muore Federico II.
- 1266 sconfitta di Manfredi per opera di Carlo d'Angiò. Durante la dominazione angioina e nel secolo seguente si insediano nell'isola gli ordini mendicanti dei francescani, domenicani, agostiniani e carmelitani.
- 1282 rivolta dei Vespri e assunzione della corona siciliana da parte del re d'Aragona Pietro III. Il papa francese Martino IV infligge l'interdetto alla Sicilia, come reazione all'incorporazione dell'isola da parte di Pietro III e alla perdita dei diritti feudali della Chiesa. I successori di Pietro III, Alfonso III e Giacomo II appoggiano una strategia politica che mira all'accordo con il papato e con il sovrano angioino che controlla la parte continentale del regno.
- 1295 trattato di Anagni, Giacomo II cede a papa Bonifacio VIII l'isola, in cambio dell'investitura papale di Sardegna e Corsica.
- 1296 il fratello di Giacomo, Federico, viene proclamato re di Sicilia come Federico III (1296-1337), la corona siciliana si rende autonoma da quella di Barcellona.
- 1302 la pace di Caltabellotta tra Carlo di Valois, come rappresentante di Carlo II d'Angiò, e Federico III, stabilisce il rientro dell'isola sotto la

- dominazione angioina dopo la morte del re di Sicilia. Bonifacio VIII ritira l'interdetto.
- 1321 Gregorio XXII rinnova l'interdetto.
- 1372 con la pace di Aversa gli Angioini rinunciano alla Sicilia; rimozione dell'interdetto da parte di Gregorio XI.
- 1377-1392 alla morte di Federico IV segue l'affermazione del governo dei vicari.
- 1336-1380 regno di Pietro IV d'Aragona, il sovrano decide di promuovere il recupero dei territori precedentemente controllati da Barcellona. Il suo secondogenito Martino, duca di Montblanc, porta avanti questo progetto attraverso il figlio Martino.
- 1378-1417 scisma d'Occidente.
- 1391 matrimonio tra il giovane Martino e la cugina Maria figlia di Federico IV, grazie alla dispensa elargita da Clemente XI.
- 1392 dall'incoronazione di Martino I come re di Sicilia segue la sostituzione di vescovi di obbedienza romana con altri di obbedienza avignonese.
- 1409 il trono isolano passa al padre Martino, re d'Aragona dal 1395, che muore nel 1410.
- 1412 diviene re d'Aragona Ferdinando I, della casa castigliana dei Trastámara, che assume il titolo di re di Sicilia e si afferma gradualmente nell'isola il governo dei viceré. A questi ultimi sarebbe spettato dare esecuzione ai provvedimenti regi.
- 1443-1451 il domenicano Pietro Geremia predica nella città di Catania.
- 1449-1450; 1451-1473 vescovati di Arias de Avalos e di Guglielmo Bellomo, prime attestazioni di visite pastorali nella diocesi e indurimento dei controlli contro relazioni illecite.
- 1537-1568 vescovato di Nicola Maria Caracciolo.
- 1545-1563 concilio di Trento.

## Introduzione

Questo libro è dedicato alla storia del matrimonio e, più in generale, delle relazioni sentimentali finite dinanzi al giudizio della Chiesa nella Sicilia basso-medievale e della prima età moderna. Ho cercato di chiarire sia il grado di autonomia nel diritto di scelta dei protagonisti coinvolti, sia le modalità e gli effetti degli interventi delle autorità ecclesiastiche chiamate in causa. Ho indagato i fattori sociali, economici e politici che influenzarono la regolamentazione di questi ambiti. La diocesi catanese costituisce il territorio di riferimento e la città di Catania l'area di approfondimento, a cui gran parte delle fonti rinvia. Una prospettiva comparativa con altri contesti dell'isola, e più in generale italiani ed europei, caratterizza l'intera analisi.

Al centro dell'indagine figurano perciò storie di ogni genere, che riflettono processi di ampia portata. Per altri territori europei numerose ricerche hanno permesso un arricchimento interpretativo sull'affermazione, spesso tormentata, del vincolo matrimoniale, sugli scarti tra teoria e prassi, sulle tensioni tra espressioni di autonomia e di imposizioni, sul ruolo delle istituzioni preposte a valutarne i conflitti. Secondo la normativa canonica, stabilita alla fine del XII secolo, il matrimonio è un sacramento, risultato di una scelta consensuale, e costituisce un impegno destinato a durare tutta la vita. Si tratta dunque di un legame che produce connessioni e tensioni tra individuo, famiglia e società. Ho provato a porre l'accento su tali dinamiche, che permettono di spiegare gli effetti di determinate riconfigurazioni degli equilibri di potere e i tempi di affermazione del modello matrimoniale voluto dalla Chiesa.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sulla questione basti il rimando alle stimolanti ricerche di Christopher Brooke, *The Medieval Idea of Marriage*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1991. Stanley Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice: Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 2000. Daniela Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001. Emlyn Eisenach, *Husbands, Wives, and Concubines: Marriage, Family, and Social*

Accertare la capacità e i limiti del protagonismo degli individui coinvolti costituisce un aspetto centrale del presente studio e per conseguirlo ho voluto rendere conto della complessità che caratterizza le realtà qui in esame. La ricerca ha tratto un innegabile beneficio dal dibattito storiografico e in particolare dall'interesse verso forme di dissenso. Ho cercato di approfondire un approccio da un punto di vista non sempre valorizzato: l'attenzione ai diversi fattori che ebbero importanza per le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi coinvolti in decisioni fondamentali per la loro vita. Da qui la mia scelta di guardare al territorio, ai cambiamenti socio-politici, alle strategie dei vescovi e dei loro ufficiali, dunque a documentazione distinta per cogliere prospettive correlate.

La struttura del libro è stata definita con gradualità, in diretto rapporto con lo studio degli atti del tribunale vescovile: per la comprensione degli stessi, e dei cambiamenti che si osservano nelle istanze degli interessati e nelle decisioni dei giudici, è stato imprescindibile comprendere chi fossero i soggetti coinvolti e le aspirazioni che li contraddistinguevano. Ho quindi considerato le pratiche sociali, le forme di interazione e di condivisione di esperienze, in quanto chiavi interpretative delle cause e degli effetti degli atti processuali: un approccio integrativo permette spesso di accertare le risorse di riferimento per chi era coinvolto.<sup>2</sup> L'intento di proporre una ricostruzione densa mi ha spinto ad approfondire anche aspetti solo apparentemente estranei al mio obiettivo principale ma in realtà a questo relazionati: dal conseguimento del diritto di voto degli artigiani nel consiglio cittadino di Catania alla durata dell'apprendistato, dalle prediche del domenicano Pietro Geremia alla caratterizzazione sociale di vie e contrade. Lo stesso vale per i movimenti di persone provocati dalle fiere e dalle attività agricole, ecc. Ignorare questi aspetti avrebbe comportato decontestualizzare la ricostruzione delle tensioni legate ai matrimoni e alle relazioni illecite. Ho così deciso di considerare le seguenti prospettive: 1) quella economica, perché mi ha permesso di conoscere le fonti di sussistenza, le attività lavorative e i salari. 2)

*Order in Sixteenth-Century Verona*, Kirksville, Truman State University Press, 2004. Shannon McSheffrey, *Marriage, Sex, and Civic Culture in Late Medieval London*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006.

<sup>2</sup> Cf. Gervase Rosser, *Crafts, Guilds and the Negotiation of Work in the Medieval Town*, in «Past and Present», 154, 1, 1997, pp. 3-31; Id., *The Art of Solidarity in the Middle Ages*, Oxford, Oxford University Press, 2015. Sul concetto di esperienza alla base della formazione di pratiche sociali rinvio a Renata Ago - Angiolina Arru, *Premessa*, in «Quaderni Storici», 27, 79 (1), 1992, pp. 5-10.

Quella istituzionale e legislativa, relativa agli ufficiali preposti a giudicare, perché mi ha consentito di identificare le convergenze tra le norme ecclesiastiche e regie, lette in contrapposizione alla prassi. 3) Quella sociale, che mi ha reso possibile ricostruire i mutevoli equilibri delle rappresentanze di governo, le connessioni con le pressioni ecclesiastiche, i canali attraverso cui le informazioni circolavano e le politiche repressive s'imponevano.

Una volta posti in correlazione questi ambiti ho potuto ricostruire sia le opzioni degli attori, in prevalenza donne ma anche uomini, nel difendere i diritti violati, sia le diverse ragioni del graduale decrescere, da metà Quattrocento circa, di istanze di annullamento matrimoniale. Quanto alla famiglia patriarcale in Sicilia, non nego la sua esistenza, ma ho più di un dubbio sull'ampiezza della sua egemonia. Si considerino in proposito la capacità di reazione di ragazze e di donne, il prevalente sistema ereditario rigorosamente bilaterale senza distinzione di genere, la latente tensione tra potere ecclesiastico e potere temporale, che lasciava margini in favore di chi presentava le istanze presso il tribunale diocesano. Il contesto socio-politico cui faccio riferimento indica, parallelamente a una riconfigurazione degli equilibri di governo, un controllo più stringente sulla prole e una politica ecclesiastica meno incline alla mediazione, di cui si ha un riflesso nel drastico declino di denunce già citato. Questa flessione non avvenne improvvisamente: svariati fattori e in parte una gradualità dei mutamenti caratterizzarono le dinamiche che qui si considerano, sia quando esse favorirono iniziative autonome, sia quando le limitarono.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Cf. in ambito antropologico i rilevanti studi di Yunxiang Yan, *The Individualization of Chinese Society*, London-New York, Berg, 2009, pp. 57-178, 273-294, con riferimento agli aspetti che hanno reso possibile una maggiore autonomia della prole, la capacità di questa di promuovere delle mutazioni e un indebolimento del modello patriarcale. L'autore, tra l'altro, evidenzia anche l'*agency* dei figli maschi e le restrizioni che le giovani donne non ancora hanno superato, pp. 150-151, «nevertheless, girl power as a social phenomenon is still on the rise», p. 152. Si veda anche Rosario Montoya, *Women's Sexuality, Knowledge, and Agency in Rural Nicaragua*, in *Gender's Place: Feminist Anthropologies of Latin America*, a cura di Rosario Montoya - Lessie Jo Frazier - Janise Hurtig, New York, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 65-88, l'autrice non nega chiari limiti nei risultati raggiunti dalle donne, ma nello stesso tempo ravvisa il possibile inizio di una più profonda messa in discussione degli equilibri di genere. Invece, su un pieno accoglimento da parte delle donne delle differenze di genere, come moralmente corrette e naturali, rinvio a Kristi Anne Stølen, *The Power of Gender Discourses in a Multi-Ethnic Community in Rural Argentina*, in *Machos, Mistresses, Madonnas: Contesting the Power of Latin American Gender Imagery*, a cura di Marit Melhuus - Kristi A. Stølen, London, Verso, 1996, pp. 159-183.



È opportuno a questo punto richiamare nelle linee generali il dibattito storiografico, che ha costituito uno stimolo alla scrittura di questo libro.

Diverse indagini hanno ritenuto l'istituto del matrimonio testimonianza di una condizione di subordinazione femminile. Jean Gaudemet ha visto in uno dei riti più frequenti, quello dei coniugi che si stringono la mano destra, l'evidenziazione del passaggio della donna all'autorità del marito più che il simbolo dell'unione.<sup>4</sup> È nota, inoltre, l'interpretazione che Christiane Klapisch-Zuber ha dato dei comportamenti del patriziato fiorentino: la sposa era oggetto di scambio delle alleanze. La stessa pratica di vestire le mogli, seguita a Firenze dai mariti, era un contro dono che non puntava a valorizzare la sposa, ma aveva il fine di rompere la temporanea superiorità iniziale del donatore, che aveva garantito la dote, nei riguardi del donatario. Una situazione di oppressione e di controllo avrebbe contraddistinto anche la condizione delle vedove.<sup>5</sup> Judith Bennett ha peraltro acutamente osservato come la presenza di donne che accettavano una sottomissione in cambio di alcuni margini di azione, dato che le condizioni non erano così intollerabili da portare ad aperte ribellioni, era in parte un elemento di forza del patriarcato e ne favoriva il mantenimento.<sup>6</sup> Si è evidenziata una pervasività del sistema patriarcale riscontrabile in ambito legislativo, nei testi religiosi, nel sistema delle consuetudini, tale da non consentire scenari diversi, a parte iniziative isolate in controtendenza rispetto al sistema legislativo.<sup>7</sup> Dunque, un ordine che fa della donna, nell'Europa medievale, un oggetto e non un soggetto, sino a ravvisarvi il fondamento degli equilibri so-

<sup>4</sup> Jean Gaudemet, *Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit*, Paris, Cerf, 1987, p. 228. Invece, Harriet M. Sonde De Torrens, *Representation of Marriage: Iconographical Origins and Trends*, in *A Cultural History of Marriage in the Medieval Age*, a cura di Joanne M. Ferraro - Frederik Pedersen, London-New York, Bloomsbury, 2020, pp. 147-165, in particolare 161-165, ritiene a livello figurativo la *dextrarum iunctio* simbolo della legittimità del legame. Secondo Lombardi, *Matrimoni*, pp. 197-210, i riti nuziali confermano il ruolo passivo attribuito alla donna.

<sup>5</sup> Christiane Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 153-191.

<sup>6</sup> Judith M. Bennett, *History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism*, Manchester, Manchester University Press, 2006, pp. 10, 56-60, 72-79.

<sup>7</sup> Sandy Bardsley, *Women's Roles in the Middle Ages*, Westport, Conn. London, Greenwood Press, 2007, pp. 104, 129-154. Con riferimento all'Inghilterra, la studiosa, però, ravvisa maggiori margini d'azione dati dal sistema legislativo nella fase che va dalla carestia del 1310 agli anni immediatamente successivi alla peste nera; Ead., *Venomous Tongues: Speech and Gender in Late Medieval England*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006, pp. 38, 70-77.

cio-economici successivi.<sup>8</sup> In questo contesto il matrimonio era un modello sociale imperante, che comportava sistematicamente un passaggio dalla tutela del padre a quella del coniuge.<sup>9</sup>

In merito a questa pervasività nutro alcune riserve. Lo studio di Sara Butler sul “divorzio” (da non intendere, come spiegherò nel cap. III, nel senso moderno) nell’Inghilterra medievale non è contrapposto a queste ricerche, ma mi pare non ne confermi la presunta uniformità. La studiosa evidenzia sia che «the officials of the Church awarded even adulterous or abusive wives maintenance... In general, divorced wives found strong allies in both the royal and ecclesiastical courts», sia che «divorcing wives actively defied social norms to choose their own fates... these wives were active participants, shaping their lives in a world that denied their legal (and often real) existence».<sup>10</sup> Credo che sarebbe stato opportuno spiegare questa contraddizione, che testimonia la complessità della realtà in esame, di cui il ricco e stimolante dibattito sulla storia di genere può a volte non cogliere le diverse sfumature. La scelta di Sandy Bardsley di richiamare la *thirteenth-century Sicilian law* (cioè la costituzione 21 del *Liber Augustalis* di Federico II del 1231), che prevedeva la pena di morte contro chi violentava le prostitute, come testimonianza di una realtà in cui questo crimine accadeva con frequenza, lascia perplessi per la mancanza di un’analisi approfondita.<sup>11</sup> Carol Lansing, nel suo

<sup>8</sup> Michelle M. Sauer, *Gender in Medieval Culture*, London-New Delhi, Bloomsbury, 2015, pp. 15, 91, 138-142. Per un ulteriore confronto rinvio a Beatrice Pasciuta, *La costruzione giuridica del genere*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 95, 1, 2022, pp. 1-21. Di questo saggio sorprende l’assenza di riferimenti al vivace dibattito storiografico a parte sporadiche indicazioni.

<sup>9</sup> Isabelle Chabot, «Sola, donna, non girar mai». *Le solitudini femminili nel Tre-Quattrocento*, in «Memoria. Rivista di storia delle donne», 18, 1986, pp. 7-24.

<sup>10</sup> Sara M. Butler, *Divorce in Medieval England: from One to Two Persons in Law*, New York - London, Routledge, 2013, pp. 105, 149.

<sup>11</sup> Sandy Bardsley, *Women’s Roles*, p. 11, «the very existence of such law – and the fact that prostitutes were mentioned separately from other women - suggests that rape of prostitutes was a problem in medieval Sicily». Per il testo della costituzione si veda *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien: nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts*, herausgegeben und übersetzt von Conrad Hermann, Thea von der Lieck-Buyken und Wolfgang Wagner, Böhlau, Köln, 1973, Liber I, tit. XXI, p. 32. Già nelle Assise di Ariano, promulgate da Ruggero II probabilmente nel 1140, si proibisce genericamente violenza contro le prostitute. *Le Assise di Ariano. Testo critico*, traduzione e note a cura di Ortensio Zecchino, Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1984, p. 50 (codice vaticano), p. 84 (codice cassinese). Rinvio all’analisi di Enrico Mazzaresse Fardella, *La condizione giuridica della donna nel «Liber Augustalis»*, in «Archivio Storico Siciliano», XXI-XXII, 1995-1996, pp. 31-44. Philippa Byrne, *Lascivious Crimes and Legitimate Proofs: Women and the Juridical Transformation of Norman and Staufeu Sicily*,

studio sulle espressioni di dolore a Orvieto, cita un passaggio della *Rhetorica antiqua* di Boncompagno da Signa relativo alla reazione scomposta di una vedova (*captiva* nel testo) che piange il marito deceduto. Il termine *captiva*, che, come evidenzia la stessa Lansing, corrisponde a vedova, è da lei tradotto *literally* come *evil woman*.<sup>12</sup> Questa scelta è consona alla tesi di una forma di stigmatizzazione e di controllo della natura femminile, ma non rende il significato della parola che discende dal latino *capere* e indica una limitazione propria della condizione di vedova o, come è noto in contesti distinti, di quella dei cristiani catturati e ridotti in schiavitù. Non so quanto questi esempi siano marginali o invece espressione di un appiattimento prospettico, un rischio già segnalato in ambito antropologico da Leela Dube.<sup>13</sup> Il rischio è ancora più significativo nel caso di studiose che hanno opportunamente sostenuto l'importanza di una ricostruzione storiografica che, per parafrasare Giulia Calvi, permetta di conseguire una narrazione più piena, più densa, più estesa.<sup>14</sup> Questo sforzo di lettura esaustivo invece caratterizza, ad esempio, la convincente e prudente analisi di Shannon McSheffrey sul doppio standard per donne e uomini in ambito sessuale: l'esistenza di differenze di genere non implica un codice morale del tutto asimmetrico.<sup>15</sup>

Le posizioni citate si prestano a ulteriori osservazioni. La forza evocativa e suggestiva dei simbolismi del rituale della "sottomissione" va controbilanciata

in *Women and Violence in the Late Medieval Mediterranean, ca. 1100-1500*, a cura di Lidia L. Zanetti Domingues - Lorenzo Caravaggi - Giulia M. Paoletti, London-New York, Routledge, 2022, pp. 121-133, in un breve contributo sui crimini contro le donne o perpetrate dalle donne nella legislazione di Ruggero II e di Federico II, fa riferimento alla prostituzione, p. 125, ma non menziona la pena prevista per chi si macchiava di violenza contro chi la esercitava. In generale, l'autrice sostiene che la normativa promossa dal primo offrì maggiore flessibilità ed eccezioni a favore delle donne.

<sup>12</sup> Carol Lansing, *Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2008, pp. 157-158.

<sup>13</sup> Leela Dube, *Anthropological Exploration in Gender: Intersecting Field*, New Delhi, Sage, 2001, pp. 53-4, 87-118. Anche Jill Dubisch, *Gender, Kinship, and Religion: "Reconstructing" the Anthropology of Greece*, in *Contested Identities: Gender and Kinship in Modern Greece*, a cura di Peter Loizos-Evthymios Papataxiarchis, Princeton N.J., Princeton University Press, 1991, pp. 29-46, sulla necessità di superare un approccio androcentrico negli studi delle strutture sociali.

<sup>14</sup> Giulia Calvi, *Chiavi di lettura*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di Giulia Calvi, Roma, Viella, 2004, pp. VII-XXXI.

<sup>15</sup> McSheffrey, *Marriage*, pp. 164-189 e la bibliografia citata in nota 35. Ead., *Men and Masculinity in Late Medieval London Civic Culture: Governance, Patriarchy and Reputation*, in *Contested Identities and Multiple Masculinities: Men in the Medieval West*, a cura di Jacqueline Murray, New York, Garland, 1999, pp. 243-78, in particolare 257-267.

con la possibile variabilità dello stesso, che non testimonia necessariamente una subordinazione femminile. Come indicherò, ho riscontrato nella documentazione un solo caso di rito che implica una chiara sottomissione della sposa. Con riferimento a un'invariabile condizione di controllo sulle vedove, questa è una generalizzazione che non tiene conto di realtà diverse, tra cui è possibile riscontrare la presenza non isolata di vedove che godevano di un'ampia autonomia.<sup>16</sup> Un'enfasi sulla marginalizzazione delle donne può incorrere nell'errore di ritenere inesistente un riconoscimento sociale del loro ruolo. Vale la pena evidenziare il rischio di dare per scontato che gli uomini fossero sempre liberi di decidere, visto che il ricorso all'alleanza matrimoniale da parte della famiglia poteva andare contro le scelte individuali indipendentemente dal genere. Di una solida tradizione di studi ricordo che Gérard Delille ha evidenziato, per le regioni della Campania e della Puglia in età moderna, il ruolo dell'alleanza tra i gruppi familiari, considerando in particolare la nobiltà, rispetto a cui la funzione dell'individuo rimaneva marginale nelle politiche matrimoniali offerte dallo sviluppo dei lignaggi.<sup>17</sup>

Diverse indagini hanno rivelato una tensione tra forme di tutela e affermazioni non isolate del diritto di scelta in un contesto patriarcale. Come è noto Stanley Chojnacki, nella sua ricerca su Venezia, ha messo in luce l'abilità delle donne di agire autonomamente e di influenzare gli equilibri familiari.<sup>18</sup> Per questa città, Cecilia Cristellon ha anche evidenziato sia la capacità dei giudici del tribunale patriarcale di ascoltare e di mediare, pur in una strategia di controllo dell'istituto matrimo-

<sup>16</sup> Cécile Béghin-Le Gourrière, *Le tentation du veuvage. Patrimoine, gestion et travail des veuves dans les villes du Bas-Languedoc aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, in *La famille, les femmes et le quotidien (XIV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*. Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber et rassemblés par Isabelle Chabot, Jérôme Hayez et Didier Lett, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, pp. 163-180. María del Carmen García Herrero, *Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV*, vol. 2, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1990, vol. 1, pp. 317-377. Si è sostenuto che la vedovanza è l'unica fase di una possibile prima espressione libera, si veda Joel T. Rosenthal, *Fifteenth-Century Widows and Widowhood: Bereavement, Reintegration, and Life Choices*, in *Wife and Widow in Medieval England*, a cura di Sue Sheridan Walker, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993, pp. 33-58; più chiaro il saggio di Barbara A. Hanawalt, *Remarriage as an Option for Urban and Rural Widows in Late Medieval England*, in *Wife and Widow*, pp. 141-164.

<sup>17</sup> Gérard Delille, *Famille et propriété dans le royaume de Naples (XV<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle)*, Rome-Paris, École Française de Rome, 1985, ad esempio pp. 37-50.

<sup>18</sup> Stanley Chojnacki, *Patrician Women in Early Renaissance Venice*, pp. 115-131, *Dowries and Kinsmen*, pp. 132-152, *The Power of Love: Wives and Husbands*, pp. 153-168 in *Women and Men*. Si veda anche Thomas Kuehn, *Person and Gender in the Laws*, in *Gender and Society in Renaissance Italy*, a cura di Judith C. Brown - Robert C. Davis, London-New York, Longman, 1998, pp. 87-106.

niale, sia le iniziative femminili in grado di usare in modo consapevole il diritto. Questa intraprendenza era possibile nonostante le prevalenti condizioni negative per le spose o promesse spose; tra l'altro Cristellon sostiene, in base ai dialoghi tra i giudici e le donne nel corso delle cause matrimoniali, che la cultura ecclesiastica avrebbe gravato solo loro della sussistenza del matrimonio e della coesione della famiglia.<sup>19</sup> Quest'ultima interpretazione potrebbe essere riconsiderata in base alla tipologia delle fonti esaminate, in cui generalmente a presentare le denunce erano donne o ragazze. Dana Wessel Lightfoot ha proposto l'efficace definizione di *constrained agency*, o intraprendenza limitata, dunque un protagonismo che si affermava malgrado un contesto che ne limitava l'espressione. La studiosa ha concentrato la sua attenzione su artigiane, domestiche e lavoratrici della terra, quindi su donne di condizione sociale modesta, che, anche in forza di una rapida immissione nel mercato de lavoro, riuscivano a ritagliarsi margini per una scelta autonoma in ambito matrimoniale.<sup>20</sup> Parrebbe che il basso Medioevo non corrisponda a un contesto necessariamente desolante per l'universo femminile: era possibile anche in circostanze ordinarie quell'inversione di ruoli identificata in età moderna in testi letterari e in feste popolari, che poteva promuovere forme di resistenza al dominio maschile.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Cecilia Cristellon, *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 2010, il riferimento alla tesi citata a p. 261. Sulla capacità femminile si veda anche Joanne M. Ferraro, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, Oxford, Oxford University Press 2001. Sulla volontà delle donne di familiarizzarsi con la cultura giuridica rinvio a Marie A. Kelleher, *The Measure of Woman: Law and Female Identity in the Crown of Aragon*, Philadelphia-Oxford, University of Pennsylvania Press, 2010. Inoltre, Sara McDougall, *Women and Gender in Canon Law*, in *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, a cura di Judith M. Bennett - Ruth Mazo Karras, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 163-178. L'autrice, per confronti processuali sull'ambito matrimoniale, nota: «if gender loomed large in these proceedings, it was also open to extensive manipulation and interpretation», p. 176.

<sup>20</sup> Dana Wessel Lightfoot, *The Projects of Marriage: Spousal Choice, Dowries, and Domestic Service in Early Fifteenth-Century Valencia*, in «Viator», 40, 1, 2009, pp. 333-53. Ead., *Women, Dowries and Agency: Marriage in Fifteenth-Century Valencia*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2013, in particolare pp. 6-8, 151-191, «labouring-status wives cannot be described as attempting to resist and change patriarchy, but they can be seen as manoeuvring within the structures of it for their own advantages», p. 7. La storica fa anche riferimento a donne abbienti in grado di agire in difformità alle pressioni delle famiglie, si veda Ead., *Patrician Widows and Remarriage in Late Medieval Valencia*, in *Worth and Repute: Valuing Gender in Late Medieval and Early Modern Europe*, a cura di Kim Kippen - Lori Woods, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2011, pp. 213-230.

<sup>21</sup> Natalie Zemon Davis, *Women on Top*, in Ead., *Society and Culture in Early Modern France: Eight Essays*, London, Duckworth, 1975 (1<sup>a</sup> 1965), pp. 124-151.

Un'ulteriore difficoltà di lettura è ravvisabile in una tendenza a generalizzare i risultati di determinati casi di studio e periodi, una tendenza particolarmente frequente in relazione all'ambito mediterraneo, in cui risulta applicata l'interpretazione dei codici di onore e di vergogna, corrispondenti a un'invariabile tutela maschile sulla donna valutata secondo la condotta sessuale. Anche contributi che ravvisano forme di controllo in altri contesti, come quello inglese, sostengono una specificità (in realtà più asserita che adeguatamente documentata) per l'area mediterranea.<sup>22</sup> Studi di antropologia hanno insistito sulla presenza di uno Stato debole, come elemento centrale in un processo che porta a forme di controllo sulla donna, depositaria dell'onore della famiglia e limitata nelle sue interazioni, con un ruolo in ambito riproduttivo, ma non economico, o comunque marginale.<sup>23</sup> Dunque, contesti culturali in cui la famiglia emergerebbe come l'ambito relazionale predominante se non unico.<sup>24</sup> Per le donne sposate i margini di autonomia sono collegati alle attività lavorative dei mariti che li allontanano da casa.<sup>25</sup> Possibili variazioni e limiti a questo controllo non sconfessano il paradigma generale.<sup>26</sup>

Va aggiunto che la tesi di un'unità culturale mediterranea è stata messa in

<sup>22</sup> James A. Sharpe, *Defamation and Sexual Slander in Early Modern England: the Church Courts at York*, Borthwick Papers, no. 58, York, 1980, pp. 3, 8-11, 15-30, in particolare 18, 23. Laura Gowing, *Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London*, Oxford, Clarendon Press, 1996, con riferimento all'area mediterranea si veda p. 113. Anche Sarah Rees Jones, *Public and Private Space and Gender in Medieval Europe*, in *The Oxford Handbook*, pp. 254-255.

<sup>23</sup> Qui basti il rinvio a Jean Schneider, *La vigilanza delle vergini*, Palermo, La Luna, 1987, il volume raccoglie tre articoli: uno relativo all'area mediterranea (pp. 13-61) di cui è autrice Jean Schneider e altri due (pp. 65-190) relativi a Sambuca (nel testo Villamaura) paese dell'entroterra occidentale, caso applicato senza dimostrazione alla Sicilia, scritti dai coniugi Schneider. Questi tre studi erano stati originariamente pubblicati rispettivamente in «Ethnology», 1971; «Journal of Family History», 1984; *Beyond the Myths of Culture: Essays in Cultural Materialism*, 1980. Si veda anche Anton Blok, *Rams and Billy-Goats: a Key to the Mediterranean Code of Honour*, in «Man», 16, 3, 1981, pp. 434-436.

<sup>24</sup> Julian A. Pitt-Rivers, *The People of the Sierra*, Second edition, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1971 (1<sup>a</sup> 1954), pp. 84-89, 98-121. Id., *Honour and Social Status in Andalusia*, in *The Fate of Shechem or the Politics of Sex: Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, a cura di Julian A. Pitt-Rivers, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, pp. 20-24.

<sup>25</sup> Jack Goody, *The European Family: An Historico-Anthropological Essay*, Oxford, Blackwell, 2000, pp. 92-93, 113-114, con riferimento alla Sardegna e alla Corsica in età moderna.

<sup>26</sup> Nancy Lindisfarne, *Variant Masculinities, Variant Virginites: Rethinking 'Honour and Shame'*, in *Dislocating masculinity: Comparative Ethnographies*, a cura di Andrea Cornwall - Nancy Lindisfarne, London, Routledge, 1994, pp. 82-96.

discussione ora per il suo carattere aprioristico (*circular reasoning*),<sup>27</sup> ora perché riflette l'ideologia della famiglia enfattizzata sia dalla Chiesa cattolica sia dagli Stati fascisti al potere, quando furono pubblicati i primi studi sulle società mediterranee. Si è notato, ad esempio, che i rapporti uomo-donna mutano secondo le negoziazioni che si realizzano nell'ambito familiare e nel luogo di residenza.<sup>28</sup> Tra gli storici alcuni contributi hanno messo in discussione un ruolo passivo delle donne,<sup>29</sup> l'associazione tra onore femminile e castità e la segregazione delle donne dalla vista pubblica.<sup>30</sup> Non mi soffermo ulteriormente su un tema che avrò modo di considerare, su cui appare necessaria una precisa contestualizzazione, più che un'automatica applicazione delle categorie citate, come è stato opportunamente segnalato da Peregrine Horden e Nicholas Purcell, che però mantengono l'idea di descrivere quest'area in modo unitario (precisando che questa unità va intesa in termini relativi e non assoluti).<sup>31</sup> Il rischio credo risieda nel rincorrere categorie generali, anche in studi che propongono letture estranee a una differenziazione

<sup>27</sup> Michael Herzfeld, *Honour and Shame: Problems in the Comparative Analysis of Moral Systems*, in «Man», 15, 2, 1980, pp. 339-351. Id., «As in Your Own House»: *Hospitality, Ethnography, and the Stereotype of Mediterranean society*, in *Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean*, a cura di David D. Gilmore, Washington D.C., American Anthropological Association, 1987, pp. 75-89. Id., *The Horns of the Mediterraneanist Dilemma*, in «American Ethnologist», 11, 3, 1984, pp. 439-454 in cui tra l'altro critica la lettura di Anton Blok, pp. 443-446. Vedi anche João de Pina-Cabral, *The Mediterranean as a Category of Regional Comparison: a Comparative View*, in «Current Anthropology», 30, 3, 1989, pp. 399-406.

<sup>28</sup> Sally Cole, *Women of the Praia: Work and Lives in a Portuguese Coastal Community*, Princeton N.J., Princeton University Press, 1991, pp. 77-107.

<sup>29</sup> Yossef Rapoport, *Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2005, pp. 51-88. Id., *Women and Gender in Mamluk Society: an Overview*, in «Mamluk Studies Review», 11, 2, 2007, pp. 1-47. Wessell Lightfoot, *Women*.

<sup>30</sup> Allyson M. Poska, *Women and Authority in Early Modern Spain: The Peasants of Galicia*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2005, pp. 75-111. Ead., *Elusive Virtue: Rethinking the Role of Female Chastity in Early Modern Spain*, in «Journal of Early Modern History», 8, 1-2, 2004, pp. 135-146. Nicola Pizzolato, *Ordinarie trasgressioni. Adulterio e concubinato, dal vicinato al tribunale (diocesi di Monreale, 1590-1680)*, in «Quaderni Storici», 42, 124 (1), 2007, pp. 231-259. Ma si veda anche Id. «Con gran pericolo della vita»: *lo stupro nella diocesi di Monreale (1590-1680)*, in *Famiglie. Circolazione di beni, circuito di affetti in età moderna*, a cura di Renata Ago - Benedetta Borello, Roma, Viella, 2008, pp. 241-283, qui l'autore sostiene un'associazione tra verginità e onore, osserva però il riconoscimento sociale della legittimità di relazioni sessuali prematrimoniali nel caso di una promessa di unirsi in matrimonio.

<sup>31</sup> Peregrine Horden - Nicholas Purcell, *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*, Oxford-Malden, Ma, Blackwell, 2000, pp. 485-523. Ma si veda Francesco Benigno, *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Roma, Viella, 2013, pp. 221-244, in particolare 230-233.

tra nord e sud Europa.<sup>32</sup> L'analisi archivistica su campioni più ricchi di dati a livello locale può offrire scenari diversi da quelli ipotizzati.

Meritano ora alcune osservazioni le ricerche dedicate alla Sicilia per il periodo che qui analizzo. Sono pochi gli studi disponibili e in maggioranza riguardano questi temi solo in modo indiretto. Carlo Alberto Garufi ha scritto sulla legislazione regia normanna e aragonese in ambito matrimoniale e si è anche soffermato su alcuni documenti relativi ai riti per l'espletamento delle unioni.<sup>33</sup> Henri Bresc ha esaminato la capacità della donna di rendersi economicamente autonoma e le pratiche sociali caratterizzate da mentalità contrastanti, ora libere ora accondiscendenti a forme di sorveglianza sulla castità femminile.<sup>34</sup> Lo studioso ha proposto delle prime osservazioni sulle rotture matrimoniali, anche se su un campione ridotto di casi prevalentemente relativo a Palermo. Sempre per questa città Elena Sapienza ha scritto un saggio sui processi matrimoniali.<sup>35</sup> Va aggiunto che sia Bresc, sia altri storici hanno considerato della famiglia soprattutto i rapporti successori e il tema della dote.<sup>36</sup> D'altro canto per le comunità ebraiche alcuni contributi hanno evidenziato la frequenza del divorzio e la capacità delle donne di ottenerlo.<sup>37</sup>

Nel caso di Catania, la straordinaria capacità di studio di Matteo Gaudio non ha

<sup>32</sup> Michelle Armstrong-Partida - Susan McDonough, *Singlewomen in the Late Medieval Mediterranean*, in «Past & Present», 259, 1, 2023, pp. 3-42.

<sup>33</sup> Carlo Alberto Garufi, *Ricerche sugli usi nuziali del Medioevo siciliano*, Palermo, Il Vespro, 1980 (1<sup>a</sup>, 1896), pp. 28-38. Id., *Il matrimonio «per verba de futuro» di un Siciliano studente leggi in Bologna nel 1349*, in «Il Circolo Giuridico», XXXVIII, 1897, pp. 62-72, 160-173, 200-204.

<sup>34</sup> Henri Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicilie 1300-1450*, 2 voll., Rome-Palermo, Accademia di Scienze, lettere e arti di Palermo & École Française de Rome, 1986, pp. 687-708, in particolare 702-708; la sua lettura consente un avanzamento rispetto alla ricerca di Carmelo Trasselli, *Siciliani fra Quattrocento e Cinquecento*, Messina, Intilla, 1981, pp. 33-52. Il saggio di Trasselli, che si conclude a p. 66, era stato pubblicato nel 1973 in «Annales», E.S.C., 1, pp. 226-246.

<sup>35</sup> Elena Sapienza, *I processi matrimoniali della curia arcivescovile di Palermo (1399-1410)*, in «Mediterranea ricerche storiche», 37, 2016, pp. 203-230. L'autrice non fa riferimento al contributo di Bresc.

<sup>36</sup> Su Bresc si veda *supra* la nota 34. Andrea Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino, G. Giappichelli, 1994, pp. 100-125. Ennio I. Mineo, *Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Roma, Donzelli, 2001, pp. 77-86, 119-155, 213-221.

<sup>37</sup> Shlomo Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi: Storia degli Ebrei in Sicilia*, Roma, Viella, 2011, pp. 429-432. Bresc, *Un monde*, pp. 686-687. Id., *Arabes de langue, Juifs de religion: l'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, Paris, Bouchene, 2001, pp. 161-165. Anche Annamaria Precopi Lombardo, *La condizione femminile nelle comunità ebraiche di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», XXIV, IV, 1998, pp. 108-112. Angela Scandaliato, *Judaica mi-*



riguardato l'ambito del matrimonio, a parte un riferimento marginale.<sup>38</sup> Adolfo Longhitano e Giacomo Pace hanno scritto della composizione e del ruolo del tribunale episcopale e degli ufficiali foranei; ma non in relazione ai temi che qui si indagano.<sup>39</sup> Patrizia Sardina accenna all'attività della curia vescovile in ambito matrimoniale;<sup>40</sup> Silvana Raffaele, in merito alla diocesi catanese, ha evidenziato la ricchezza da fine Cinquecento delle registrazioni delle chiese sacramentali sui matrimoni secondo le disposizioni tridentine.<sup>41</sup> Infine, per l'età moderna, contiamo su indagini relative all'attività dei tribunali ecclesiastici e alla sessualità,<sup>42</sup> alla dote, alla composizione della famiglia e alla residenza della coppia<sup>43</sup> e, più limitatamente, all'età in cui ci si sposava.<sup>44</sup>

*nor sicula. Indagini sugli ebrei di Sicilia nel Medioevo e quattro studi in collaborazione con Maria Gerardi*, Firenze, La Giuntina, 2006, pp. 203-206, 387-388, 398, 423-340.

<sup>38</sup> Matteo Gaudio, *La schiavitù domestica in Sicilia dopo i Normanni. Legislazione, dottrina, formule*, Catania, Giuseppe Maimone, 1992 (1ª, 1926), pp. 65-67.

<sup>39</sup> Adolfo Longhitano, *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il concilio di Trento*, seconda edizione riveduta e accresciuta, Troina, Grasifer, 2017 (1ª 1977), pp. 78-85. Giacomo Pace, *Giuristi e apparati di Curia a Catania nel Quattrocento*, in *Chiesa e società in Sicilia: I secoli XII-XVI*, a cura di Gaetano Zito, Atti del II convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania, 25-27 novembre 1993, Torino, Società Editrice Internazionale, 1995, pp. 67-90.

<sup>40</sup> Patrizia Sardina, *Tra l'Etna e il mare: vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini 1282/1410*, Messina, Sicania, 1995, pp. 321-322.

<sup>41</sup> Silvana Raffaele, *Famiglie e senza famiglia. Strutture familiari e dinamiche sociali nella Sicilia moderna*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, pp. 45-53. L'autrice utilizza il termine di chiese parrocchiali, che però, come indicherò (pp. 116-117), è impreciso.

<sup>42</sup> Maria Sofia Messana, *Rito ordinario e rito sommario nei tribunali ecclesiastici in Sicilia*, in *Storia e arte nella scrittura: l'Archivio Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007)*, a cura di Giovanni Travagliato, Atti del convegno internazionale di studi, Palermo Palazzo Arcivescovile - Palazzo Alliata di Villafranca, 9-10 novembre 2007, Santa Flavia, Centro Studi Aurora Onlus, 2008, pp. 111-140. Ead., *Bigami in Sicilia di fronte all'Inquisizione spagnola e al tribunale diocesano della Visita (1550-1750)*, in *Famiglie. Circolazione*, pp. 217-240. Pizzolato, «Con gran pericolo della vita», pp. 241-283. Id., *Ordinarie*, pp. 231-259. Id., «Lo diavolo mi ingannao». *La sodomia nelle campagne siciliane (1572-1664)*, in «Quaderni Storici», 41, 122 (2), 2006, pp. 449-480. Si vedano anche Francesco Renda, *L'Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone*, Palermo, Sellerio, 1997. Giovanna Fiume, *Del Santo Uffizio in Sicilia e delle sue carceri*, Roma, Viella, 2021.

<sup>43</sup> Silvana Raffaele, *Dinamiche demografiche e struttura della famiglia nella Sicilia del Sei-Settecento*, Catania, Cooperativa Universitaria Libreria Catanese, 1985. Ead., *Famiglie*. Per una fase più avanzata rinvio a Francesco Benigno, *Ultra Pharum. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Roma, Donzelli, 2001, pp. 141-203. Ida Fazio, *Alla greca grecanica. Donne, famiglie e proprietà nella Sicilia rurale (XVIII-XIX secolo)*, Messina, Gelka, 2000; Ead., *La Signora dell'oro*, Palermo, La Luna, 1987, pp. 7-23.

<sup>44</sup> Gino Longhitano, *Bronte: una crescita*, in *Studi di demografia storica siciliana (sec. XVIII)*, a cura di Gino Longhitano - Domenico Ligresti - Silvana Raffaele - Mario Grillo - Rosario

Dunque, il presente studio è il primo di questo tipo per la diocesi di Catania e in generale per la Sicilia; per questa ragione ne sono innegabili alcuni limiti. Ne preciso almeno tre. La definizione del tema ha comportato un incremento delle diverse fonti da considerare e la contestuale necessità di non compromettere l'integrazione tra le diverse parti. Rispetto a una prima stesura ho così deciso di limitare l'analisi dei contratti dotali agli aspetti utili a comprendere l'importanza attribuita alla dote e alle sentenze. Non ho approfondito la tipologia dei beni assegnati e le ragioni delle loro scelte da parte delle famiglie. Ho inoltre escluso il tema della residenza delle coppie: un'indagine su questi aspetti costituisce una ricerca a sé, che presenterò in altra sede. Infine, i richiami ad atti processuali relativi a persone residenti nella città di Barcellona o ad indagini vescovili in questa diocesi non hanno una finalità di lettura esaustiva della documentazione; mi sono limitato a evidenziare delle corrispondenze con casi esaminati per la diocesi catanese.

### *Archivi e fonti*

Riguardo all'arco cronologico considerato va precisato che la documentazione medievale in buona parte è andata distrutta. Per l'archivio diocesano i fondi arrivati sino a noi non sono anteriori alla fine del Trecento. Numerosi disastri naturali hanno colpito Catania e il suo territorio e in generale ampie parti della Sicilia orientale. Tra gli eventi più devastanti ricordo l'eruzione dell'Etna nel 1669 e, ancor più disastroso, il terremoto del 1693: la città fu particolarmente colpita e perse il 60% della popolazione.<sup>45</sup> La netta cesura documentaria rende pressoché impossibile ricostruire la consistenza dei fondi anteriormente agli anni Ottanta del Trecento, da quando cioè si sono preservati in maniera più omogenea.<sup>46</sup> Per la

Nicotra, Catania, Società di storia patria per la Sicilia orientale, 1979, pp. 61-88, questo è uno studio che consiste unicamente in dati. Per l'Ottocento rinvio a Fazio, *Alla greca*, pp. 163-180, 193-195.

<sup>45</sup> Domenico Ligresti, *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806)*, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 129-132. Giuseppe Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'unità d'Italia*, in *Storia d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, vol. 16, Torino, UTET, 1989, pp. 352-360.

<sup>46</sup> Devo però precisare che si riferiscono anche a una epoca precedente, a partire dall'età normanna, le pergamene dell'Archivio Capitolare: non ho studiato questo fondo e posso limitarmi

fase meno documentata alcune dinamiche politiche indebolirono il ruolo guida della gerarchia ecclesiastica. Mi riferisco sia agli interdetti, a cui fu sottoposta l'isola dal 1282 lungo il Trecento (essi non consentirono la prestazione dei servizi religiosi e contribuirono a rendere la Chiesa siciliana autonoma da Avignone, sede papale dal 1305),<sup>47</sup> sia, come si vedrà, alla presenza di gruppi dissidenti stigmatizzati dal papa. Inoltre, la produzione documentaria è molto limitata in tutta la Sicilia durante l'età dei vicari (1377-1392), quando i capi delle famiglie eminenti, i conti Artale I Alagona, Manfredi III Chiaromonte, Francesco II Ventimiglia, Guglielmo Peralta, assunsero il controllo dell'isola.<sup>48</sup> È possibile che la scritturazione fosse ridotta nei territori signorili o anche che con la restaurazione regia, durante il regno di Martino I (1392-1409), si fosse decisa una strategia di *damnatio memoriae*.<sup>49</sup>

Quest'ultima ipotesi non va però enfatizzata. Infatti, la documentazione più

a segnalare che i registi disponibili (non per tutte ma per la maggioranza delle pergamene) non riguardano il tema del matrimonio per i secoli qui in esame.

<sup>47</sup> Ángel Fábrega Grau, *Actitud de Pedro III el Grande de Aragón ante la propia deposición fulminada por Martín IV*, in *Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII*, Studi presentati alla sezione storica del congresso della Pontificia Università Gregoriana, 13-17 ottobre 1953, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1954, pp. 161-180. Johannes Vincke, *El entredicho de 1283-1295 y su importancia en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los países de la Corona de Aragón*, in «Investigación y Progreso», 5, 1931, pp. 77-79. Illuminato Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282/1376*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 262-264. Salvatore Fodale, *Stato e Chiesa: dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, in *Storia della Sicilia*, Palermo, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, vol. 3, pp. 591-593.

<sup>48</sup> Sui fondi delle amministrazioni signorili nell'isola si vedano *Il cartulario della famiglia Alagona di Sicilia. Documenti 1337-1386*, a cura di Antonino Giuffrida, Palermo-São Paulo, Ila Palma, 1978. *Il Tabulario Belmonte*, a cura di Enrico Mazzaresse Fardella, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, II, XXX, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1983. *Il Tabulario delle pergamene della casa dei principi Moncada di Paternò, Vol. 1: 1194-1342*, a cura di Enrico Mazzaresse Fardella - Beatrice Pasciuta, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, I, XXVI, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 2011. «Il caternu» dell'abate Angelo Senisio, *l'amministrazione del Monastero di San Martino delle Scale dal 1371 al 1381*, a cura di Gaetana Maria Rinaldi, 2 voll., Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1989.

<sup>49</sup> In merito alle vicende politiche trecentesche rinvio a Vincenzo D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo, Manfredi, 1963. Peri, *La Sicilia*. Ruggero Moscati, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini (Appunti e documenti, 1396-1408)*, Messina, Ditta d'Amico, 1954. Pietro Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, Liguori, 1991. Antonino Marrone, *Il regno di Federico IV di Sicilia dalla maggiore età all'autonomia politica (1361-1367)*, in «Mediterranea ricerche storiche», 15, 2009, pp. 27-86.

antica conservata nell'archivio diocesano risale al domenicano Simone del Pozzo, vescovo della città dal 1378, che diede vita a un'efficace organizzazione delle relazioni con i fedeli. Nell'attribuire a lui una significativa regolamentazione del governo della diocesi non voglio sostenere che non fosse l'esito di un processo graduale. Egli promosse infatti il consolidamento di una politica già documentabile al tempo del suo predecessore, il benedettino Marziale (1355-1376), che si era distinto nell'impegno pastorale.<sup>50</sup> Non era stato sempre così: basti pensare che il vescovo francescano Geraldo Oddone (1342-1348), che fu dedito soprattutto al servizio della Curia romana, affidò il governo della sede a vicari e raggiunse la città solo nel 1347.<sup>51</sup>

Sul governo di del Pozzo credo sia necessario richiamare le tensioni di quegli anni, che aiutano a spiegare lo sforzo della massima autorità vescovile di essere riconosciuta come punto di riferimento dalla società laica. Va ricordata la fase di crisi economica e sociale che fece seguito alla peste nera a metà del Trecento, che anche a Catania ebbe effetti particolarmente gravi, come documenta un'anonima cronaca del tempo, la *Historia Sicula* (a cui più volte mi riferirò), attribuita tradizionalmente, ma in maniera erronea, a Michele da Piazza.<sup>52</sup> Sull'identità

<sup>50</sup> Sulle iniziative di Marziale si vedano ASDC, TA, reg. 1, fol. 1v, 1372, il mese del provvedimento non è più leggibile. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 40, 62-63. Gina Fasoli, *Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392)* (1ª 1954), in *Scritti di storia medievale*, a cura di Francesca Bocchi - Antonio Carile - Antonio Ivan Pini, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1974, p. 395. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee*, in *Quaderni-Mediterranea - Ricerche Storiche*, 3, 2006, p. 10. Maria Luisa Gangemi, *San Benedetto di Catania. Il monastero e la città nel Medioevo*, Messina, Sicania, pp. 66-67, 70-73.

<sup>51</sup> Francesco Costa, *Geraldo Oddone, O. Min., Ministro Generale, Patriarchia d'Antiochia e Vescovo di Catania (1342-1348)*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Catania*, a cura di Nicoletta Grisanti, Palermo, Biblioteca Franciscana, Officina di Studi Medievali, 2008, pp. 80-87.

<sup>52</sup> La prima edizione con il titolo di *Historia Sicula* in Rosario Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, Panormi, Ex Regio Typographeo, 2 voll., 1791-92, vol. 1, pp. 509-580; vol. 2, pp. 1-106. Sull'opera si vedano le osservazioni di Francesco Bruni, *La cultura e la prosa volgare nel '300 e nel '400*, in *Storia della Sicilia*, a cura di Rosario Romeo, Napoli, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1985, vol. 4, pp. 216, 218, 224. Lo studio è stato quindi pubblicato da Antonino Giuffrida con il titolo Michele da Piazza, «Cronaca», Palermo-São Paulo, Palma, 1980 (nel cap. 29, pp. 86-87, 1348, vi si riferisce dell'alta mortalità in città e dell'ansia tra gli abitanti di confessarsi e di fare testamento). In merito al possibile autore, rinvio a Salvatore Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina, G. D'Anna, 1963. Si veda in particolare *Acta Curie Felicis Urbis Panormi. Registri di Lettere (1340-48)*, vol. 7, Palermo, Municipio di Palermo, 2007, a cura di Laura Sciascia, pp.

dell'autore il dibattito rimane aperto; è inequivocabile il suo sostegno alla famiglia Alagona di origine catalana, insediatasi in Sicilia dopo il Vespro con Blasco detto il Vecchio. Si tratta di un testo caratterizzato da una marcata sensibilità religiosa, che riguarda principalmente la conflittualità tra i grandi feudatari e i loro mutevoli rapporti con il re, con numerosi riferimenti a Catania e alle zone vicine per il periodo che va dal 1337 al 1361.

Inoltre, nel contesto dello scisma d'Occidente (1378-1417), i vicari, in contrapposizione alla politica filoavignonese della casa regnante d'Aragona, potevano contare sul pieno appoggio del papa di Roma. Artale Alagona, che dal 1377 controllava buona parte della Sicilia orientale, da Patti a Siracusa,<sup>53</sup> ebbe dal vescovo sostegno contro la casa regia d'Aragona. Testimonianza di questa alleanza fu la predica del vescovo nel marzo del 1392 contro i sovrani scismatici. Pochi mesi dopo la città di Catania si ribellò a opera di Artale *iunior*, figlio di Manfredi (fratello di Artale I), e la rivolta si estese ai luoghi vicini, anche se i focolai furono spenti nello stesso anno. All'affermazione regia fece seguito il processo per fellonia nel luglio del 1392 a del Pozzo, che però avrebbe mantenuto la carica fino al 1394, quando Martino I ne ordinò la deposizione.<sup>54</sup>

Dunque furono diversi i fattori che resero la parte finale del Trecento particolarmente tesa. In quegli anni difficili la massima autorità spirituale cittadina sembra conseguire un crescente riconoscimento della popolazione. Uno dei due maggiori fondi disponibili per l'età bassomedievale e i secoli seguenti è identificato con il termine *Tutt'Atti* e raccoglie una serie continua dal 1387, anche se conserva un isolato documento del 1372. Di questo fondo ho esaminato 54 registri, tra la fine del Trecento e la metà del Cinquecento. Essi riguardano in

XXVII-XXIX: Sciascia ipotizza che l'autore sia l'abate benedettino del monastero catanese di S. Nicolò l'Arena, Giacomo de Soris. Infine, rinvio al riepilogo di Salvatore Fodale, *Michele da Piazza*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 74, 2010, [https://www.treccani.it/enciclopedia/michele-da-piazza\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/michele-da-piazza_(Dizionario-Biografico)/).

<sup>53</sup> Giuffrida, *Il cartulario*, pp. 16-22. Vincenzo D'Alessandro - Pietro Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 433-434.

<sup>54</sup> Raffaele Starrabba, *Processo di fellonia contro frate Simone del Pozzo vescovo di Catania (1392)*, in «Archivio Storico Siciliano», I, II, 1873, pp. 174-200, 399-442. Bruni, *La cultura*, pp. 227-229, 238-239. Corrado Dollo, *Cultura del Quattrocento in Sicilia alle origini del Sycolorum Gymnasium*, in «Rinascimento», 39, 1999, pp. 265-266. Sui discendenti di Artale I o *senior*, si veda *infra* p. 68 nota 40.

particolare l'erezione di altari fondati da singoli o da famiglie per la celebrazione di messe di suffragio (prevalentemente a Catania). In questi documenti sembra rispecchiarsi il persistere dell'insicurezza scaturita dalla peste nera e, successivamente, la conflittualità sociale di fine Trecento. Erano aspetti colti in pieno da Simone del Pozzo nell'assemblea diocesana, forse riunita poco prima del 1389, soprattutto attraverso la regolamentazione delle messe associate agli altari *de requie*. Di questo sinodo si conservano solo notizie indirette.<sup>55</sup> Del Pozzo moriva dieci anni dopo circa e ancora nel 1425 era una figura di riferimento nella cura pastorale.<sup>56</sup> La serie *Tutt'Atti* comprende anche indagini relative a unioni matrimoniali, principalmente in merito a richieste di annullamento, provvedimenti disciplinari contro costumi illeciti e, dalla metà del Quattrocento, scritture riguardanti visite pastorali.

La più incisiva presenza vescovile ebbe un riflesso evidente nelle attività giudiziarie della curia catanese, preservate almeno in parte nell'altro dei due principali fondi su cui si basa questo studio, denominato *Sententiae*: ha inizio nel 1384 e contiene per l'appunto verdetti del tribunale vescovile relativi a svariati ambiti, tra cui quello familiare. Ho esaminato 24 registri sino agli anni Settanta del Cinquecento. Non mi è stato possibile accertare quando si cominciarono a redigere *Tutt'Atti* e *Sententiae*, ma la loro parziale coincidenza cronologica, così come la connessione con una politica vescovile improntata alla cura pastorale che si delinea più chiaramente nella stessa fase in cui i due fondi iniziano a essere disponibili, rende plausibile l'ipotesi che entrambi risalgano proprio alla fine del XIV secolo. Purtroppo non ho potuto accertare se tutti i giudizi annotati corrispondano sempre a processi. Anche se alcune delle decisioni conservate potrebbero essere state adottate senza lo svolgimento di una vera e propria procedura formale, mi sembra sostenibile, per la maggioranza dei casi, che fossero l'esito di un regolare *iter* giudiziario. Non mancano, a sostegno di questa ipotesi, riferimenti ad atti processuali e talvolta ai testimoni, e corrispondenze con casi in cui si sono conservati i fascicoli dei dibattimenti. Di solito però queste informazioni sono molto ridotte e mancano per la fine del Trecento. Si tratta di un limite rilevante in quanto proprio in quegli anni si concentra il maggior numero

<sup>55</sup> Il sinodo è ricordato nella revoca di un altare *de requie*, ASDC, TA, reg. 1, fol. 63r, 10 dicembre 1389, XIII ind. (si noti che il documento risulta cassato). Salvatore Fodale, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia, 1: Il duca di Montblanc e l'Episcopato tra Roma e Avignone, 1392-1396*, Palermo, Edigrafica Sud Europea, 1979, pp. 81-82.

<sup>56</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 113r, 9 aprile 1425, III ind.

di verdetti. Inoltre, siccome l'azione del tribunale vescovile poteva avere come possibile esito il ritiro dell'istanza di divorzio, è verosimile che non sia nota l'esistenza di numerosi confronti che avevano avuto luogo.<sup>57</sup>

Dai primi del Quattrocento il fondo *Tutt'Atti* include deposizioni dei testimoni e interventi della curia vescovile per espletare le indagini, che permettono di arricchire i dati ridotti ricavabili dalle sentenze. Quando sono disponibili solo queste ultime, senza il riepilogo del dibattimento, non sempre è possibile accertare chi avesse promosso l'iniziativa giudiziaria.<sup>58</sup> L'intervento decisamente prevalente nella presentazione delle istanze da parte di donne, rende inequivocabile un ruolo femminile preminente nell'interazione con la corte vescovile e nel coinvolgimento della stessa in una regolamentazione delle politiche matrimoniali.<sup>59</sup>

La fase di riferimento conclusiva della ricerca è fine del Cinquecento, in cui sono evidenti i contraccolpi del concilio di Trento (1545-1563). In proposito ho riscontrato elementi di approfondimento nel fondo, conservato presso l'Archivio Apostolico Vaticano, della congregazione romana dei Vescovi e Regolari, istituita negli anni della Controriforma, con competenze molto vaste sul governo delle istituzioni ecclesiastiche.<sup>60</sup> Il celebre decreto *Tametsi*, emanato nel 1563, inaugurò un controllo per molti aspetti inedito della Chiesa sulla materia matrimoniale, stabilendo che i parroci avrebbero consacrato le nozze, che dunque non sarebbero state soltanto garantite dalla Chiesa, ma amministrare e annotate, come le nascite e le morti, in appositi registri.<sup>61</sup> Inoltre, il decreto stabilì che

<sup>57</sup> Cf. Daniela Lombardi, *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di Silvana Seidel Menchi - Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 590-595.

<sup>58</sup> Cf. Sara Butler, *Runaway Wives: Husband Desertion in Medieval England*, in «Journal of Social History», 40, 2, 2006, p. 339, sul carattere depistante delle fonti e la difficoltà di potere identificare chi abbandona chi. Si veda anche Eisenach, *Husbands*, p. 49.

<sup>59</sup> Invece, Cristellon, *La carità*, p. 38, ha segnalato che a Venezia l'iniziativa femminile si delinea come reazione a una prevalente iniziativa giudiziaria maschile in risposta, a propria volta, ad azioni extragiudiziarie delle donne.

<sup>60</sup> Su questo dicastero si veda Niccolò del Re, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, terza edizione nuovamente rifatta e aggiornata, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970, pp. 330-336. In particolare rinvio al giudizio critico di Giovanni Romeo, *Confessione dei peccati e confessori nell'Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, in «Studi storici: rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci», 51, 4, 2010, pp. 970-975, 993-998.

<sup>61</sup> Per il testo del decreto *Tametsi* si veda *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, a cura dell'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, curantibus Josepho Alberigo - Josepho A. Dossetti -

ai matrimoni assistessero almeno due testimoni e confermò l'obbligatorietà dei bandi (le cosiddette pubblicazioni) prima del matrimonio, necessari soprattutto per prevenire possibili impedimenti e combattere la bigamia. Per ordine del sovrano Filippo II, i decreti del concilio furono promulgati in Sicilia dal viceré Medinaceli il 18 dicembre del 1564.<sup>62</sup> Il termine *ad quem* adottato trova una sua giustificazione in un cambio inequivocabile della documentazione archivistica conservata. D'altro canto questa scelta contiene un carattere in parte approssimativo, perché già prima del concilio sono identificabili cambiamenti nella politica ecclesiastica relativa ai matrimoni, così come i primi tentativi, peraltro ben poco efficaci, di contenere costumi illeciti nel clero.<sup>63</sup> Come avrò modo di evidenziare, il decreto *Tametsi* fu anche frutto di una riflessione, ben precedente la critica protestante, sull'assenza del carattere pubblico delle unioni informali che permetteva di negare l'esistenza delle relazioni.<sup>64</sup>

Perikle-P. Joannou - Claudio Leonardi - Paolo Prodi, Freiburg im Breisgau, Herder, 1962, pp. 731-733. In generale sul concilio di Trento il dibattito storiografico è davvero vasto (e da me conosciuto solo in parte); qui mi limito a rinviare in particolare ai contributi di Romeo, Mancino e Firpo riportati nella nota 63. Inoltre si vedano Gabriella Zarri, *Le mariage tridentin. Les doutes des évêques et la Sacrée Congrégation du concile*, in *Couples et justice IV<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle*, a cura di Claude Gauvard - Alessandro Stella, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, pp. 99-122, che fa anche riferimento a interessanti quesiti sollevati dai vescovi sino a fine Seicento sull'applicazione delle nuove norme. John Bossy, *Christianity in the West 1400-1700*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1985, p. 25. Lombardi, *Matrimoni*, pp. 99-126. Sara McDougall, *Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012, in particolare pp. 135-142. Adriano Prosperi, *Il concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001. Mentre sul ruolo dei teologi cattolici sulla scia di Trento, si veda Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2010.

<sup>62</sup> *Il messale gallicano di Messina*. Missale secundum consuetudinem Gallicorum et Messanensis Ecclesie della Biblioteca Agatina del Seminario di Catania (1499), Edizione anastatica, introduzione e appendice a cura di Pietro Sorci - Gaetano Zito, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, p. XXII.

<sup>63</sup> Il progetto di rinnovamento religioso delineato dal concilio di Trento incontrò seri ostacoli nella repressione dei crimini del clero. Rinvio al rigoroso studio di Michele Mancino - Giovanni Romeo, *Clero criminale: l'onore della chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013. Gli autori dedicano il primo capitolo alla fase pretridentina. Inoltre, Romeo, *Confessione*, pp. 967-1002. Molto utile anche la ricerca di Massimo Firpo, *Riforma Cattolica e concilio di Trento. Storia o mito storiografico?*, Roma, Viella, 2022, che peraltro include un dettagliato esame del dibattito storiografico.

<sup>64</sup> Merry E. Wiesner, *Having Her Own Smoke: Employment and Independence for Singlewomen in Germany, 1400-1750*, in *Singlewomen*, pp. 195-196.



Gli interventi del tribunale vescovile (che identificherò alternativamente come tribunale spirituale o curia spirituale) e degli ufficiali foranei costituiscono uno dei principali temi di questa analisi. Nonostante l'inevitabile filtro dei rappresentanti delle istituzioni che ascoltavano e registravano le deposizioni, un esame incrociato delle fonti mi ha permesso di cogliere esperienze, aspettative, frustrazioni o successi delle persone coinvolte. Nella tabella 1 (pp. 92-93) ho segnalato gli ambiti prevalenti di richieste e di indagini, complessivamente 484 casi per gli anni 1380-1580 relativi a promesse di matrimoni e matrimoni, così come ad azioni di controllo su relazioni illecite, per laici ed ecclesiastici, e ad accertamenti dello stato civile di chi chiedeva di sposarsi. In relazione all'ultima decade, 1570-80, non ho considerato necessario raccogliere in modo sistematico tutti i casi, in particolare con riferimento alle relazioni concubinarie o alle dispense di matrimonio rilasciate dalla Sede Apostolica attraverso l'ufficio della Penitenzieria a coppie di consanguinei o di affini (i parenti della o del coniuge). Anche la parentela spirituale, relativa cioè ai legami scaturiti dal battesimo (padrino e madrina, noti come compari), era oggetto di divieto a unirsi in matrimonio; tuttavia non ho riscontrato dispense in cui è esplicitamente richiamata.<sup>65</sup> Soffermarmi sulla maggioranza di queste informazioni mi è sembrato sufficiente per ricostruire le strategie delle autorità e la loro evoluzione.

Gradualmente nel Quattrocento l'organizzazione dell'archivio divenne più complessa, sia in relazione agli ufficiali addetti alla registrazione, sia per le materie da rubricare. I dati sui confronti tra le parti, così come le motivazioni del rigetto o dell'accoglimento delle istanze, a volte sono più ricchi rispetto agli anni precedenti. Anche quando sono disponibili unicamente le sentenze, vero e proprio riepilogo del dibattimento, in linea con la prassi dei tribunali dell'epoca, generalmente ci sono anche cenni alle deposizioni dei testimoni e alle modalità del rito matrimoniale.<sup>66</sup> Inoltre, dai primi del Cinquecento sono disponibili tre ulteriori fondi: *Atti giudiziari, carcerati, atti criminali; Matrimoni* (una serie relativa prevalentemente a dichiarazioni su uomini per accertarne la condizione di celibato o di vedovanza) e *Visite Pastorali*. Dal 1570 all'incirca, infine, si conservano i registri dei battesimi e dei matrimoni.

<sup>65</sup> Cf. Ludwig Schmutge, *Le dispense matrimoniali della Penitenzieria apostolica*, in *I tribunali*, pp. 253-267.

<sup>66</sup> Oltre che in ASDC, S, ho individuato alcuni di questi dati anche nei fondi ASDC, TA; M; e VP. Cf. Charles Donahue Jr., *Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments About Marriage in Five Courts*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 384-385 che nota la peculiarità delle registrazioni non brevi nel tribunale di Cambrai.

Ulteriori fonti hanno permesso di integrare aspetti relativi alla politica matrimoniale, all'organizzazione familiare, così come all'organizzazione socio-politica dei gruppi cittadini. La documentazione notarile si è preservata per Catania medievale solo per gli anni 1415-16, 1424-25 e 1435-36 e l'ho integrata con i ricchi registri relativi alla prima metà del Cinquecento. Ho ampliato l'indagine a due centri prossimi a Catania: a Paternò, ma solo per la prima metà del XVI secolo, visto che non si conservano atti per i periodi precedenti, e a Randazzo nella diocesi messinese da metà Quattrocento. Una scelta comparativa giustificata oltre che da fattori economici e istituzionali, anche dall'adozione da parte di Paternò nel 1405 e da parte di Randazzo nel 1466 del sistema delle consuetudini, o norme di diritto privato, vigenti a Catania.<sup>67</sup> La documentazione notarile ha permesso sia di avere conferma di informazioni di tipo economico e di chiarire l'uso terminologico relativo ai passaggi della promessa, del matrimonio, sia in particolare di studiare i contratti dotali (ne ho esaminati 105) e di approfondire il tema dell'età in cui ci si sposava, anche se lo spoglio di 95 registri ha dato pochi riscontri.

Con riferimento, invece, all'amministrazione cittadina catanese, purtroppo gli atti della curia dei giurati, tra i maggiori ufficiali elettivi, e il *Liber Privilegorum* sono andati distrutti a causa di un incendio doloso il 14 dicembre del 1944, parrebbe dovuto alla protesta a Catania contro la temuta chiamata alle armi. Questo vuoto è compensato parzialmente da una serie di trascrizioni e di registi realizzati negli anni precedenti da Carmine Fontana per i documenti relativi a ebrei,<sup>68</sup> da Michele Catalano Tirrito<sup>69</sup> e da Fedele Marletta.<sup>70</sup> In particolare sono

<sup>67</sup> Si veda pp. 279-280. Mineo, *Nobiltà*, p. 85, sostiene che per Randazzo non rimangono testi consuetudinari.

<sup>68</sup> Carmine Fontana, *Gli Ebrei in Catania nel secolo XV*, 1900, ora disponibile on-line <http://www3.lex.unict.it/speciale/tesifontana.pdf>. Lo studio di Fontana è preceduto da alcuni commenti di Giuseppe Speciale, che ha avuto cura di rendere disponibile questa ricerca e che precisa la data dell'incendio. La facilità di lettura dell'impeccabile studio di Fontana, relativo al periodo 1413-1495, è resa possibile dall'ordine d'esposizione e dalla chiarezza sia delle trascrizioni di 607 atti sia dei rimandi alle fonti.

<sup>69</sup> Michele Catalano Tirrito, *Di alcuni documenti inediti riguardanti la storia del malcostume in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», I, II-III, 1904, pp. 341-354; Id., *I più antichi capitoli di Catania (1392)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», VI, I, 1909, pp. 252-255.

<sup>70</sup> Fedele Marletta, *Un'ambasceria del Quattrocento*, in «Bollettino Storico Catanese», 34, 1938, pp. 119-127; Id., *La costituzione e le prime vicende delle maestranze di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, 1905, pp. 88-103; II, II, 1905, pp. 224-233.

fondamentali i dettagliati regesti e, anche se meno numerose, le trascrizioni di Matteo Gaudioso tratte dai 40 volumi dal 1413 al 1500; lo stesso studioso ha inoltre realizzato alcuni regesti per gli anni Venti del Cinquecento.<sup>71</sup>

Infine mi sono avvalso di un testo anonimo, la *Cronaca siciliana*, per gli anni 1515-1574, che include argomenti politici, economici, naturali, religiosi, ecc., con riferimento a Catania, alla Sicilia e anche ad altri territori. In merito all'autore si è sostenuta l'ipotesi, tutta da verificare, che fosse un monaco del monastero benedettino di San Nicolò l'Arena di Catania.<sup>72</sup>

L'adozione di una prospettiva comparativa con altre realtà diocesane, dell'isola e non, mi ha permesso di identificare significative corrispondenze, ma in alcuni casi difformità, che hanno costituito uno stimolo ad approfondire l'indagine. Per la Sicilia, uno studio di questo tipo è fortemente limitato dalla disponibilità delle fonti, generalmente pervenuteci solo per una fase tarda.<sup>73</sup> Ho considerato i registri parrocchiali palermitani dal 1486, anno a cui risalgono i primi documenti, alla fine del Cinquecento.<sup>74</sup> Per la diocesi di Patti a nord-est dell'isola e di

<sup>71</sup> ASCC, AG. Gaudioso per il Cinquecento usa la denominazione di Atti del Senato. Altre trascrizioni sono state realizzate da Gaetano Verdirame, *Un saggio dei più antichi capitoli concessi da re Alfonso d'Aragona alla città di Catania*, in *Studi storici e giuridici dedicati e offerti a Federico Ciccaglione nella ricorrenza del XXV anniversario del suo insegnamento*, 2 voll., Catania, Cav. Niccolò Giannotta, 1909, vol. 1, pp. 456-464. Si veda anche Antonio Petino, *Aspetti e momenti di politica granaria a Catania ed in Sicilia nel Quattrocento*, in «Studi di economia e statistica della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania», I, II, 1952, pp. 5-83. Petino aveva studiato la documentazione dell'Archivio ma non riporta trascrizioni o regesti.

<sup>72</sup> *Cronaca siciliana del secolo XVI*, a cura di Vincenzo Epifanio - Alberto Gulli, Palermo, Virzi, 1902, pp. I-VI. Isidoro La Lumia aveva attribuito la cronaca a un Antonio de Merlino in base a un riferimento indiretto di cui non si è trovato riscontro. Anche Longhitano, *La parrocchia*, p. 89 nota 7, p. 296 nota 4, fa sua questa attribuzione. A Catania dai primi del Cinquecento sino a metà del secolo è attivo il notaio Antonio de Merlino ma ho potuto verificare che la sua grafia non corrisponde a quella del manoscritto.

<sup>73</sup> Solo nella fase conclusiva del mio progetto sono riuscito ad avere accesso ai fondi, disponibili da metà Quattrocento circa, della diocesi di Mazara, ma non mi è stato possibile portare a termine la ricerca.

<sup>74</sup> Si deve a Ligresti un pionieristico raffronto di dati parrocchiali su scala regionale. Lo studioso afferma in modo erroneo che queste fonti sono reperibili a tratti da metà del Cinquecento, ma in modo più significativo solo nel Seicento; e su Palermo accenna ai battesimi e alle sepolture nel XVI secolo in base a Francesco Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo*, Palermo, Virzi, 1892, p. 209. Lo studio di Maggiore Perni, però, non approfondisce la questione della disponibilità di registri delle parrocchie. Lo stesso Ligresti segnala che consiste nell'elenco «completo di tutti i dati demografici tratti dalla documentazione esistente nei manoscritti delle biblioteche palermitane»; Ligresti, *Dinamiche*, pp. 18-19 per la citazione, 146-167. Per

Agrigento a sud-ovest ho esaminato la documentazione dell'archivio diocesano conservata dal secolo XVI.<sup>75</sup> Per le fasi precedenti, per Patti, è nota la distruzione di documentazione durante l'attacco dei turchi nel 1544.<sup>76</sup>

Il ricco dibattito storiografico che ha come tema la famiglia, e in particolare il matrimonio, mi ha permesso di ampliare la comparazione a numerose altre realtà su cui sono disponibili studi illuminanti. Inoltre, per la diocesi di Barcellona ho consultato diversi fondi relativi al Trecento e al Quattrocento, in particolare la serie *Processos*.<sup>77</sup> Si tratta di una realtà che costituisce un termine di confronto importante, dati i legami istituzionali ed economici tra la Sicilia e la Catalogna. Nonostante la separazione della corona siciliana da quella aragonese nel 1296,<sup>78</sup> anche durante il Trecento i rapporti con la Catalogna influenzarono il sistema politico dell'isola: come prospettato da Blasco Alagona il Vecchio la monarchia andava modellata sul «forum Aragonum et consuetudines moresque Catalonie».<sup>79</sup>

un confronto con altre diocesi rinvio a Delille, *Famille*, p. 90: i registri delle parrocchie a Salerno riportano descrizioni precise delle composizioni familiari dai primi del Seicento.

<sup>75</sup> Sono molto ricchi, e hanno inizio dall'età normanna, gli archivi capitolari di queste due sedi. In merito a quello di Agrigento citerò alcune pergamene attinenti ai temi qui in esame.

<sup>76</sup> Riccardo Magistri, *Viaggio a Patti nel tempo e nello spazio. I. Vicende storiche istituzioni e servizi*, Patti, Mosca, 2015, pp. 42-45, in base a testimonianze riportate in un processo del 1555, osserva che i turchi dieci anni prima avevano disperso molti documenti della corte vescovile e avevano distrutto tra l'altro casse che vi si conservavano, p. 44.

<sup>77</sup> Su questo fondo si vedano i registi inclusi in Josep M. Martí i Bonet - Fèlix Miquel i Mascort - Leandre Niqui i Puigvert, *Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona*, vol. 1, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984, pp. 185-186, 189-336; e il saggio di Yolanda Serrano Seoane, *El sistema penal del tribunal eclesiàstic de la diòcesis de Barcelona en la Baja Edad Media. Primera parte. Estudio y Segunda parte. Documentos*, in «Clío & Crimen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango», 3, 2006, pp. 334-428, 430-508; con alcuni riferimenti all'ambito matrimoniale, pp. 399-402. Più numerose e approfondite, invece, le indagini sulla ricca serie (in generale per la Catalogna) relativa alle visite pastorali, Martí i Bonet - Miquel i Mascort - Niqui i Puigvert, *Processos*, pp. 9-162. Josep M. Martí i Bonet - Leandro Niqui, *Glossa a Ponç de Gualba. Visites Pastorales (1303-1330)*, Barcelona, Bubok Publishing, 2017. Christian Guilleré, *Les visites pastorales en Tarraconaise à la fin de moyen-âge (XIV-XV siècle). L'exemple du diocèse de Gérone*, in «Melanges de la Casa de Velázquez», 19, 1983, pp. 125-167. Le visite costituiscono la base della dettagliata ricerca di Michelle Armstrong Partida, *Defiant Priests: Domestic Unions, Violence and Clerical Masculinity in Fourteenth-Century Catalunya*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2017.

<sup>78</sup> Si veda p. 19.

<sup>79</sup> Vincenzo D'Alessandro, *Immigrazione e società urbana in Sicilia (secoli XII-XVI). Momenti e aspetti*, in *Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII-XVI*, a cura di Giovanni Petti Balbi, Napoli, Liguori, 2001, p. 178.

E ancora, si pensi al caso emblematico del matrimonio del 1361 tra Costanza, figlia di Pietro IV d'Aragona, e Federico IV re di Sicilia (1360-1377).<sup>80</sup> Questi legami evidentemente si intensificarono nel secolo seguente con l'affermazione del vicereame quale parte integrante della corona aragonese. Lo documenta bene il numero consistente di vescovi iberici assegnati a diocesi dell'isola, anche se, per quanto riguarda Catania, essi furono generalmente assenti.<sup>81</sup> Senza dimenticare la proiezione commerciale di assoluto rilievo di Barcellona in area mediterranea dal tardo Medioevo e una popolazione maggiore di quella catanese, sono identificabili delle corrispondenze non marginali tra le due città. Mi riferisco a una significativa mobilità sociale in particolare per il flusso di immigrati in entrata in cerca di lavoro e, quasi contemporaneamente verso metà Quattrocento, alla pressione di gruppi esterni all'élite per conseguire un ruolo al governo e influenzarne la politica economica.<sup>82</sup>

Passo ora a descrivere l'organizzazione degli argomenti degli otto capitoli di questo volume. Ho scelto di procedere attraverso una progressiva contestualizzazione, che mi ha permesso di dare conto delle complessità delle realtà esaminate e delle diverse tipologie di fonti utilizzate. I primi due capitoli delineano gli ambiti principali su cui si costruisce il libro. Ho ritenuto ineludibile considerare gli aspetti caratteristici dell'area studiata concentrandomi sulla ricchezza produttiva del territorio (alla base delle relazioni commerciali e della mobilità), sulle organizzazioni amministrative e sui valori demografici. Questa analisi ha reso possibile un'iniziale approssimazione a figure socio-professionali centrali nell'intero studio. Nel secondo capitolo ho approfondito il policentrismo nell'esercizio del potere concentrandomi sulle tipologie di indagine praticate dal tribunale vescovile e sui soggetti che decidevano di denunciare. Mi sono inoltre soffermato sul tribunale e sulle relazioni con gli ufficiali foranei, sulle modalità dell'iter giudiziario e sui costi delle cause matrimo-

<sup>80</sup> Sulla politica di Federico IV e l'influenza aragonese rinvio a Marrone, *Il regno*, pp. 27-86.

<sup>81</sup> Ligresti, *Sicilia aperta*, pp. 193-194; Id., *Catania dalla conquista dell'autonomia alla fine del regno di Carlo V*, in *Catania. L'identità urbana dall'antichità al Settecento*, a cura di Lina Scalisi, Catania, Domenico Sanfilippo, 2009, p. 142, segnala che dal 1486 al 1508 vescovi spagnoli ebbero assegnata la cattedra catanese, non si recarono però mai in città affidando la sede a un vicario.

<sup>82</sup> Carmen Batlle Gallart, *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV*, 2 voll., Barcelona, Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 1973; Ead., *El govern municipal a la Baixa Edat Mitjana*, in *El govern de les ciutats catalanes*, a cura di Isabel Rodà, Barcelona, La Magrana, 1985, pp. 61-81. Sulla demografia ed economia di Barcellona si veda *infra* pp. 72-73.

niali. Ho esaminato poi le tipologie di denuncia e gli attori coinvolti, per concludere con un'analisi della variazione dei casi esaminati dai giudici. A questo punto mi è stato possibile avanzare le prime riserve sulle teorizzazioni di una supposta specificità mediterranea in relazione al matrimonio. Nel terzo capitolo, una volta considerata la legislazione in ambito matrimoniale, sono entrato *in medias res*, esaminando alcuni casi espliciti di difesa del diritto al consenso anteriori al declino delle denunce presentate al tribunale. Proprio la tensione tra le forme di controllo e il loro rifiuto mi ha permesso di cogliere il forte rilievo delle resistenze alle imposizioni.

Nel quarto capitolo ho esaminato il contesto socio-politico di Catania e, in correlazione con questo tema, l'evoluzione dei rapporti tra tribunale vescovile e attori. Sono così ritornato sulla questione del declino delle denunce, approfondito anche in base al diverso ruolo delle famiglie nelle scelte matrimoniali, secondo lo status, e alla influenza delle prediche di Pietro Geremia. Nel quinto capitolo ho studiato le diverse identificazioni dei passaggi che precedevano e sancivano i matrimoni, confrontandole con le consuetudini, con la prassi e con le strategie elaborate dalle autorità ecclesiastiche per ottenere un controllo sulle nozze. Nel sesto capitolo ho approfondito la presenza di relazioni sentimentali non accettate dalla Chiesa, che sono una testimonianza della complessità della società siciliana. Ho scelto, quindi, di ampliare l'analisi agli ecclesiastici che violavano il voto di castità, svolgevano male l'attività pastorale o erano obbligati a scegliere la vita religiosa. La presenza di un clero non all'altezza del suo ruolo aiuta a spiegare le gravi difficoltà incontrate dalla Chiesa nel contrastare le relazioni illecite.

Nel settimo capitolo ho evidenziato gli sforzi compiuti dalle autorità ecclesiastiche per promuovere nella vita matrimoniale l'affermazione dei diritti e dei doveri a cui la coppia era tenuta, a differenza delle relazioni non ammesse. Discuto, quindi, i comportamenti proibiti denunciati dal coniuge o dalla coniuge. Nella seconda parte ho esaminato la questione del rispetto dell'età legale in vigore per le promesse e per i matrimoni e ho cercato di ricostruire l'età in cui questi due passaggi avvenivano e di offrirne un'interpretazione adeguata. L'ottavo e ultimo capitolo si sviluppa sulla base di quanto considerato ed è dedicato alle diverse modalità di partecipazione alla vita della comunità, anche da parte delle persone umili. Queste forme di condivisione e di circolazione delle informazioni permettevano di comprendere le opzioni nei confronti processuali e le forme di negoziazione possibili. Sono così potuto tornare sul controverso problema delle forme di controllo della donna in ambito mediterraneo e sulla loro complessità. Nella nota conclusiva ho quindi evidenziato la tensione tra i fattori propizi all'autonomia individuale e quelli che concorrevano a limitarla.



## *I. La diocesi*

Identificare i fattori che ebbero un ruolo nell'organizzazione familiare e nella relativa politica delle autorità ecclesiastiche implica una contestualizzazione delle risorse, delle amministrazioni e del popolamento. Il presente capitolo esplora i contesti in cui vissero i protagonisti di questo studio: ne presenterò prima la morfologia, l'economia del territorio, i collegamenti all'interno della diocesi e nelle zone prossime, i fattori di richiamo per gli immigrati; poi l'organizzazione dei governi locali e i valori demografici.

### *1. Il territorio e le fonti economiche*

Una figura di riferimento è quella del conte normanno Ruggero I artefice con il fratello Roberto il Guiscardo della conquista dell'isola dai musulmani: nel 1091 fondò l'abbazia di Sant'Agata a Catania, che affidò all'abate bretone Ansgerio/Angerio reso anche signore della città. Quindi, Urbano II nel 1092 elevò l'abate alla dignità di vescovo: la sua scelta era fatta evidentemente in vista del ripristino della diocesi compiuta dal conte il mese successivo, come parte della riorganizzazione nell'isola dopo più di due secoli di dominio musulmano.<sup>1</sup> Nella concessione si specificano alcune delle località, quali Aci, Paternò, Adernò, Sant'Anastasia, Iudica (Castel di Iudica), Centorbi/Centuripe, Castrogiovanni (Enna), con i territori pertinenti, particolarmente ampi nel caso di quest'ultima.<sup>2</sup> L'atto del 1092 non riporta un elenco

<sup>1</sup> Non è facile stabilire la data esatta in cui si verificò la definitiva separazione dell'ufficio di abate da quello del vescovo; secondo Gaetano Zito, *Catania, in Storia delle Chiese di Sicilia*, a cura di Id., Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2009, p. 364, avvenne verso la fine del secolo XII.

<sup>2</sup> Rocco Pirri, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, a cura di Antonio Mongitore - Vito Maria Amico, 2 voll., Panormi, apud haeredes Petri Coppulae, 1733, vol. 1, p. 525. Matteo Gaudio, *La questione demaniale in Catania e nei "casali" del Bosco etneo. Il vescovo barone*, Ca-





completo dei luoghi abitati ma solo di quelli che servono a distinguere determinate zone. Aidone, Assoro, Calascibetta, Piazza (Piazza Armerina), Regalbuto, San Filippo d'Agira, non appaiono nelle fondazioni delle altre diocesi<sup>3</sup> e, come indicherò, risultano in provvedimenti del governo vescovile catanese nel basso Medioevo. Il dominio temporale episcopale subì un ridimensionamento in età sveva, dato che nel 1239 la città fu reintegrata al demanio, anche se il vescovo mantenne prerogative giurisdizionali e fiscali sul territorio. Tale situazione avrebbe dato origine a tensioni con le autorità cittadine, in un confronto spesso incerto, che non impedì a Catania di conseguire gradualmente una riduzione delle citate prerogative.<sup>4</sup>

tania, Libreria Musumeci, 1971, pp. VI-VII, 7, 9. Julia Becker, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Roma, Viella, 2013, pp. 92-96, 114-116. Lynn Townsend White Jr., *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Cambridge MA, The Medieval Academy of America, 1938, pp. 105-117. Graham A. Loud, *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 313. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 21-22 e nota 30.

<sup>3</sup> D'Alessandro-Corrao, *Geografia*, pp. 402-408.

<sup>4</sup> Gaudio, *La questione*, pp. 3-63, 91, 114-131. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 30-31. Domenico Ligresti, *Catania e i suoi casali*, Catania, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, 1995, pp. 45-46.

Va premesso che dall'età musulmana ragioni amministrative e differenze morfologiche erano alla base della distinzione del territorio dell'isola in tre Valli, approssimativamente delimitati dai fiumi Salso e Simeto; questa differenziazione avrebbe costituito un punto di riferimento nei secoli seguenti. Il Vallo di Mazara corrisponde alla parte occidentale, il Val Demone comprende le catene montuose settentrionali della parte centro-orientale, il Vallo di Noto l'area restante prevalentemente piana o collinare come in quello di Mazara. Il territorio diocesano, che comprende parte del Val Demone e in particolare del Vallo di Noto, si dirama da Catania confinando verso nord con la diocesi messinese, a sud con la diocesi di Siracusa, a occidente con quella agrigentina. La delimitazione dei confini indicati può variare nell'attribuzione ai Valli di alcune realtà urbane o rurali. Limitandomi a quelle che considererò maggiormente, secondo Bresc Catania, Aci, Paternò e Regalbuto si situano nel Val Demone, mentre, per Epstein, di queste solo Aci afferiva a quel Vallo. Invece, risulta pacifica la correlazione a quello di Noto di Aidone, Assoro, Calascibetta, Castrogiovanni, Lentini (nella diocesi siracusana), Piazza.

L'ambiente evidentemente condiziona le società, in particolare quando l'agricoltura è un fattore predominante.<sup>5</sup> La morfologia del territorio circostante Catania si contraddistingue per la grande *piana*/pianura, la quale dalle pendici del vulcano dell'Etna si estende a sud-ovest, in cui oltre la predominante cerealicoltura fiorivano l'arboricoltura e i vigneti, e per l'imponente area vulcanica, ricca di legna e vigneti.<sup>6</sup> In proposito va segnalato che da Ruggero I in avanti le fondazioni monastiche si fecero più numerose nell'isola<sup>7</sup> ed ebbero un ruolo nella messa a coltura del terreno, ad esempio proprio nell'area etnea, oltre che nella

<sup>5</sup> Cf. Graham A. Loud, *The Social World of the Abbey of Cava, c. 1020-1300*, Woodbridge, The Boydell Press, 2021, pp. 131-163.

<sup>6</sup> Petino, *Aspetti*, pp. 11-83. Ligresti, *Catania dalla conquista*, p. 134. Antonio Patané, *L'oro rosso dell'Etna. Storia e etnoantropologia della vitivinicoltura orientale etnea (secoli XIV-XXI)*, Giarre, Litografia Bracchi, 2019, pp. 24-30.

<sup>7</sup> White Jr., *Latin Monasticism*. In merito alla presenza del monachesimo greco sopravvissuto agli arabi rinvio a Alberto Varvaro, *Lingua e storia della Sicilia (Dalle guerre puniche alla conquista normanna)*, vol. 1, Palermo, Sellerio, 1981, pp. 145-157. Vera Charlotte von Falkenhausen, *Il monachesimo greco in Sicilia*, in *La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee*, Atti del Sesto Convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Catania-Pantalica-Ispica, 7-12 settembre 1981, a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Galatina, Congedo, 1986, pp. 135-174.

restaurazione religiosa come a Catania e a Paternò e nelle aree circostanti.<sup>8</sup> Gli abitati vicini alle mura di Catania erano comunemente indicati come i vigneti della città.<sup>9</sup>

Il Vallo di Noto si caratterizza per differenti risorse naturali. Nel basso Medioevo vi si diffusero l'agricoltura intensiva, l'allevamento del bestiame e la piccola proprietà contadina. Nella parte più occidentale del vallo, in cui le località maggiori erano Castrogiovanni e Piazza, il paesaggio è collinare e il terreno più difficilmente coltivabile. Nei Valli di Noto e Demone, dalle capacità diversificate e con significative interrelazioni economiche, era rilevante anche la produzione del vino.<sup>10</sup> L'importanza dell'area trova un'ulteriore conferma in Randazzo, ubicata sul versante settentrionale dell'Etna. In parte dell'età normanna e soprattutto nei secoli successivi, poggiò la sua forza economica sulla viticoltura, sull'allevamento e sull'artigianato distinguendosi nella produzione della seta e dei panni. Le sue fiere, intitolate a San Giovanni Battista e a Santa Maria, erano principalmente di bestiame ma anche di tessuti ed ebbero una funzione significativa per il bacino montano dei Nebrodi a settentrione del centro e in generale per il Val Demone.<sup>11</sup> Erano numerosi gli itinerari che si dipartivano da Randazzo attraverso i Nebrodi. Già attestati in età bizantina si consolidarono in età normanna con le fondazioni monastiche e facilitarono le relazioni economiche negli anni successivi.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Antonio Mursia, *L'intervento dell'élite normanna e dell'ordine benedettino nell'ambito della ri-cristianizzazione latina dell'area simetino-etnea tra XI e XII secolo*, in *Ora et labora. L'incidenza benedettina nell'area simetino-etnea. Documenti e monumenti*, Roma, Edizioni Efesto, 2015, pp. 99-100, 111-113. Mimmo Chisari - Giulio Doria, *Chiese medievali a Paternò: Santa Maria della Scala, San Nicolò trans flumen Paternionis*, in *Mediae Aetatis Vestigia Terrae Paternionis*, a cura di Barbara Cavallaro - Mimmo Chisari - Alfio Mirena, Caltanissetta, Lussografica, 2022, pp. 83-99. Adolfo Longhitano, *Gli ordini religiosi a Catania nel '400*, in «Synaxis», 11, 1993, p. 183; Id., *La parrocchia*, pp. 19-20.

<sup>9</sup> AAV, CC, RD, busta 207A, fol. 8r, marzo 1596, «triginta fere oppida seu loca circa, et prope muros civitatis cathaniensis vulgariter nuncupata li vigne di Catania».

<sup>10</sup> Stephan R. Epstein, *An Island for Itself: Economic Development and Social Change in Late Medieval Sicily*, New York, Cambridge University Press, 1992 (Torino, Einaudi, 1996), pp. 26-33, 162-182. Ligresti, *Dinamiche*, p. 78. Sardina, *Tra l'Etna*, pp. 50-51.

<sup>11</sup> Domenico Ventura, *Randazzo e il suo territorio tra medioevo e prima età moderna*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1991, pp. 26-36, 191-417. Epstein, *An Island*, p. 110, elenca le fiere di San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista e dell'Assunzione.

<sup>12</sup> Lucia Arcifa, *Viabilità e politica stradale in Sicilia (sec. XI-XIII)*, in *Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e Architettura*, a cura di Carmela Angela Di Stefano - Antonio Cadei, Palermo, Arnaldo, 1995, pp. 28, 31.

Riguardo al territorio della diocesi catanese va specificato che per i secoli qui in esame sono numerosi i collegamenti da Catania verso ad esempio la *piana*, Aci, Lentini e Paternò, che a sua volta fu un'area di snodo con itinerari per Lentini, Siracusa, Piazza e Castrogiovanni. L'assenza di rilievi montuosi significativi, con la notevole eccezione dell'ampia area dell'Etna, lascia supporre che gli spostamenti non fossero particolarmente impervi. Va però evidenziato che, come è documentato per la fine del Duecento e ancora a fine Quattrocento, le strade potevano però essere in condizioni mediocri, perché strette e sassose, sia quelle dell'area etnea, sia quelle che collegavano Catania ad Aci e a Paternò (esisteva peraltro un percorso pedemontano, che si raccordava alla costa). Inoltre, i collegamenti costieri si svilupparono a partire dall'età sveva e in maniera più significativa in età bassomedievale, in corrispondenza degli interessi della famiglia Alagona.<sup>13</sup> Vanno inoltre considerate le condizioni climatiche, a fine Cinquecento il vescovo Giovanni Corriero non poté completare la visita della diocesi per l'eccessivo caldo estivo e non riuscì a terminarla entro l'anno per il molto freddo nei paesi dell'Etna.<sup>14</sup> Negli anni anteriori non doveva essere diverso.

Dalla fine del XIV secolo, il potere regio riconobbe esenzioni fiscali a numerose comunità, anche per effetto e influenza della forza produttiva locale e della pressione delle amministrazioni per consolidarla. Questa politica che, prevalentemente con Martino I e con Alfonso V (1416-1458), ebbe nelle istituzioni delle fiere un'ulteriore espressione, promosse un'integrazione giurisdizionale del territorio attraverso una riduzione delle imposizioni, che tra l'altro favorì un richiamo di lavoratori stagionali.<sup>15</sup> Ricordo per la Sicilia orientale, oltre alle menzionate di Randazzo, quelle di Catania che coincidevano con le feste di Sant'Agata a febbraio e ad agosto (ma quest'ultima risulta documentata già nel 1380), di Castrogiovanni, di Lentini, di Messina, di Piazza, di Tindari. Vi si commerciavano principalmente tessuti, bestiame, ma in quelle catanesi oltre a tessuti si vende-

<sup>13</sup> Matteo Gaudio, *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo: Feudi, casali, castelli, baroni dal XIII al XV secolo*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», I, I-III, 1925, p. 42. Arcifa, *Viabilità*, pp. 28-29; Ead., *La città nel Medioevo: sviluppo urbano e dominio territoriale*, in *Catania. L'identità*, pp. 84-86, 95-96, 101-103. Sardina, *Tra l'Etna*, p. 34. Mimmo Chisari - Alfio Mirena - Giuseppe Barbagiovanni, *La Chiesa e l'Ospedale della Commenda dei Cavalieri di San Giovanni Gerosolimitano di Paternò*, in *Mediae Aetatis Vestigia*, pp. 101-103.

<sup>14</sup> Longhitano, *Le relazioni*, p. 59.

<sup>15</sup> Stephan R. Epstein, *Freedom and Growth: The Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750*, London-New York, Routledge-LSE, 2000, pp. 52-58, sostiene la tesi della formazione di una «jurisdictional integration of a territory: technically a form of customs union», pp. 58-59.

vano anche spezie, oggetti preziosi in oro e in argento.<sup>16</sup> Tra i mercanti presenti, i genovesi e messinesi disponevano di logge. Un'ordinanza del XV secolo, che delimita la zona franca «al tempo della fiera della madonna Sant'Agata», segnala che essa durava dodici giorni e occupava la piazza principale, ma si estendeva oltre, verso la chiesa di Santa Maria dell'Elemosina.<sup>17</sup> Inoltre, dal tardo Trecento i domini signorili erano ridotti. Questi sviluppi garantirono all'indomani della peste nera condizioni favorevoli al commercio, e quindi alle offerte di lavoro, beneficiando tra l'altro i contadini.<sup>18</sup> Non necessariamente i dati menzionati sono testimonianza di relazioni commerciali su scala regionale o internazionale, giacché potevano limitarsi all'interno del Vallo o fra questo e le zone prossime.<sup>19</sup> Le testimonianze vanno oltre le fiere, ad esempio un console dei catanesi era presente a Messina, dove aveva giurisdizione sui commercianti suoi concittadini, e notificava i provvedimenti fiscali adottati a Catania.<sup>20</sup>

L'economia catanese poggiava anche sulla vitivinicoltura, sviluppata almeno da metà Trecento con un significativo coinvolgimento degli Alagona. In questo ambito investivano membri del patriziato, mentre transazioni anche modeste di terreni coinvolgevano esponenti di diverso rango sociale.<sup>21</sup> Ricordo, inoltre, la coltivazione dell'ulivo e l'attività della pesca. Mancava però una cala naturale e per questa ragione la città non conseguì un ruolo nei traffici a lunga distanza, tra

<sup>16</sup> Epstein, *An Island*, pp. 95-123; Id., *Freedom*, pp. 73-88. Matteo Gaudio, *Genesi e aspetti della "nobiltà civica" in Catania nel secolo XV*, in «Bollettino Storico Catanese», XIX, I-III, p. 52.

<sup>17</sup> Gaudio, *La questione*, pp. 18-19, 30, 58, 63. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 301-302 nota 25.

<sup>18</sup> Cf. Epstein, *Freedom*, pp. 57-58.

<sup>19</sup> Epstein, *An Island*, p. 118, «in eastern Sicily, trade in home and imported goods linked Messina to Catania, Catania to Castrogiovanni and Lentini, Lentini to Randazzo, Randazzo to Tindari, Nicosia to Messina, and Messina to Tindari».

<sup>20</sup> ASCC, AG, vol. 11, fols. 1v-2r, 14 ottobre [1447], XI ind.

<sup>21</sup> Gaudio, *Genesi*, p. 49. Sardina, *Tra l'Etna*, pp. 186, 188. Domenico Ventura, *Città e campagne di Sicilia. Catania nell'età della transizione (secoli XIV-XVI)*, Acireale-Roma, Bonanno, 2006, pp. 54-55, 112. Patané, *L'oro*, pp. 31-64, 68, segnala che i proprietari di vigne e produttori di vino (*vinitores*) si sarebbero schierati con Artale Alagona contro il re Martino, pp. 46-48, 79. La definizione che propongo di *vinitores* non esclude differenze come la possibile presenza tra loro di braccianti; un dato su cui ritornerò in seguito. Va evidenziato che questa alleanza non esclude tensioni con l'Alagona in una fase anteriore, come attestato nel 1356, anche se la condizione ordinaria risulta essere quella della fedeltà; rinvio a Michele da Piazza, «Cronaca», pp. 300-301. Sulla presenza di vigne nel contesto cittadino; si veda anche ASDC, TA, reg. 4, fol. 4rv, 2 marzo 1440/1441, IV ind.; fols. 9v-10r, 8 marzo 1440/1441, IV ind.; reg. 7, fol. 43r, 14 ottobre 1452, I ind.; reg. 8, fol. 75v, 19 luglio [1460], VIII ind.

l'altro per l'inadeguatezza dell'ampliamento del porto deciso negli anni Quaranta del XV secolo. Si noti anche che la devastante colata lavica del 1669, che arrivò sino al castello Ursino e alla spiaggia, non formò, contrariamente alle speranze dei cittadini, un argine di rocce da utilizzare come molo.<sup>22</sup>

Tra le attività che avevano un ruolo importante rientra l'artigianato, che ha un peso predominante tra i soggetti cui accennerò nei prossimi capitoli. La citata presenza di una forza lavoro a basso costo favorì gli investimenti e la specializzazione, di cui le corporazioni furono un'espressione. Stephan Epstein ne ha messo in luce la rilevanza in particolare per la parte orientale dell'isola, in contrapposizione a letture che hanno sostenuto una debolezza della manifattura in Sicilia.<sup>23</sup> A Catania tanto il ruolo economico crescente degli artigiani nel basso Medioevo, quanto l'importante presenza di immigrati si spiegano tra l'altro per il controllo della città sul *districtus* circostante, che permise un'influenza sulla gestione economica delle risorse a favore del centro urbano e un contesto favorevole a chi scelse di stabilizzarsi. L'estensione del distretto su cui il governo locale esercitò un controllo e i diritti che vi poteva vantare variarono nel corso del tempo. La fase di maggiore consolidamento è attestata tra gli anni Trenta e Cinquanta del Quattrocento e resta viva almeno in parte negli anni seguenti. Il grado di influenza politica era significativo, quando non scaturivano tensioni con il vescovo, sui casali o villaggi rurali aperti circostanti.<sup>24</sup> Essi rientrarono nella sfera territoriale interessata da provvedimenti di natura diversa, come i divieti di accesso di forestieri durante periodi di peste,<sup>25</sup> o come quelli relativi al prezzo di vendita del frumento stabilito dagli ufficiali catanesi.<sup>26</sup> In alcuni periodi l'influenza di Catania andò ben al di là dei suoi casali. Secondo il governo locale nel 1438 gli abitanti di Adernò, Troina, San Filippo d'Agira e Nicosia

<sup>22</sup> Gaudioso, *La questione*, pp. 28-29. Ligresti, *Catania dalla conquista*, p. 134. Giuseppe Pagnano, *Il porto di Catania dal 1669 al 1784*, in *Il porto di Catania. Storia e prospettive*, a cura di Antonio Coco - Enrico Iachello, Siracusa, Lombardi, 2003, p. 83. Lina Scalisi, *Tra distruzioni e rinascite: il primato di Catania (secoli XVI-XVIII)*, in *Catania. L'identità*, pp. 187-188, 208-210.

<sup>23</sup> Epstein, *An Island*, pp. 182-210.

<sup>24</sup> Gaudioso, *La questione*, pp. 91-92, propone una lista di questi casali, probabilmente non esaustiva. Epstein, *An Island*, pp. 53 e nota 33, 129-130. Petino, *Aspetti*, p. 33 nota 1. Sulle realtà dei casali cf. per il XIII secolo e con riferimento ad altre aree della Sicilia orientale, le osservazioni di Sandro Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014, pp. 396-404.

<sup>25</sup> ASCC, AG, vol. 11, fol. 24r, 12 dicembre 1447, XI ind.

<sup>26</sup> ASCC, AG, vol. 11, fol. 22rv, 12 dicembre [1448], XII ind., si decise il medesimo della città.

(quest'ultima nella diocesi di Messina) erano tenuti ad andare in sua difesa in caso di necessità.<sup>27</sup> Nel 1462 una sua delibera stabilì che Adernò, Assoro, *Callurra*, Paternò, San Filippo d'Agira, Regalbuto potessero esportare frumento solo a Catania.<sup>28</sup> Le relazioni economiche erano significative, se è vero che nel 1477 la città etnea, per riprendersi da una fase di difficoltà economiche, decise di tassare i catanesi proprietari di vigneti ad Aci e a Paternò.<sup>29</sup>

## 2. *Le amministrazioni locali*

Un tema strettamente legato a quanto considerato è quello delle amministrazioni locali, che furono in grado di soddisfare le richieste economiche regie e nello stesso tempo di ampliare gli ambiti sotto proprio controllo. Nel modello di governo era prevista una distinzione tra ufficiali regi ed elettivi. In merito ai primi, la giurisdizione criminale era di pertinenza del capitano coadiuvato da un giudice, generalmente un giurista, e da un notaio addetto agli atti. Un vicesegretario gestiva le entrate regie (mentre nelle città maggiori operava un secreto), invece il castellano era preposto alla custodia della fortezza e prigione su cui va fatta una precisazione per la città di Catania. Nel castello Ursino, eretto nel 1239 per scopi difensivi, risiedettero i sovrani aragonesi nel Trecento, sino al trasferimento, deciso nel 1366 da Federico IV, a Messina. Il castello Ursino tornò a essere sede regia con Martino I, anche se non è chiaro se allora e precedentemente fosse adibito anche a prigione. Tale funzione è documentata nel Quattrocento, e sembrerebbe diventata esclusiva da fine Cinquecento.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> ASCC, AG, vol. 6, fol. 11r, 25 maggio 1438.

<sup>28</sup> Petino, *Aspetti*, p. 33 e nota 1. Ma a fine Quattrocento Aci si rifiutò di concorrere all'acquisto di frumento per Catania; ASCC, AG, vol. 36, fol. 2r, 5 gennaio 1494/1495, XIII ind. Secondo il governo catanese Aci faceva parte del suo distretto già nel 1422; vol. 11, fol. 3r.

<sup>29</sup> ASP, CR, 61, fol. 1v, 6 giugno 1477, X ind.

<sup>30</sup> Matteo Gaudioso, *Il Castello Ursino nella vita pubblica catanese del sec. XV*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 40, 1936, pp. 202-222, riferisce dell'arresto di un monaco, membro della famiglia Paternò, incarcerato nel castello. Vincenzo Casagrandi, *Il Castello Ursino di Catania nel secolo XVIII (da nuovi documenti)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, I, 1905, pp. 203-215, cita un documento del 1640 nel quale si accenna, «da che vi è memoria d' homo», dell'esistenza delle pubbliche carceri nel castello. Id., *La fondazione del Castello Ursino di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», IV, I, 1907, pp. 109-115. Salvatore Nicolosi, *Castello Ursino*, in *Enciclopedia di Catania*, Catania, Tringale, 1987, vol. 1, pp. 141-142, indica che divenne

La maggioranza delle magistrature elettive era decisa annualmente. Gli organigrammi locali non sono identici ovunque a causa di più fattori tra cui differenze economiche, presenza maggiore o minore di famiglie eminenti, in parte variazioni demografiche. Alcune magistrature erano comunque attive con prerogative simili in ogni governo. Le principali responsabilità amministrative erano di pertinenza della curia dei giurati, con un ruolo del tutto centrale nella politica economica, e della curia dei giudici responsabili della giurisdizione civile. A Catania il *patricius* coordinava i giudici, di cui uno era un giurista, così come il preposto alla magistratura di appello attiva dal 1423. Generalmente, sia la curia dei giurati sia la curia civile avevano un notaio preposto alla registrazione degli atti.

Il tesoriere si occupava della gestione degli introiti non di pertinenza regia, a Catania divenne elettivo solo dal 1442. I *magistri excumbiarum* erano responsabili della guardia e gli acatapani dei controlli dei pesi e delle misure. La struttura del governo catanese è uno delle più complesse in Sicilia principalmente per la presenza di un significativo numero di giuristi e di *militēs*, su cui mi soffermerò in seguito, e dello *Studium* inaugurato nel 1445. La complessità delle magistrature era dovuta anche alla necessità di gestire la presenza del fiume e i problemi igienici connessi, così come di gestire la produzione vinicola. Dalla metà del secolo tra gli eletti risultano anche i riformatori dello studio, il *magister operae*, il *magister mondiciae*, addetti rispettivamente al controllo dell'attività universitaria, di alcune opere pubbliche e della pulizia. Inoltre, vanno ricordati il procuratore del molo (responsabile della costruzione di quest'ultimo) e infine gli *statuti* preposti all'imbottatura del vino.<sup>31</sup> Va

prigione da fine Cinquecento. Ho erroneamente scritto che il castello si trasformò in prigione già dopo la morte nel 1409 di Martino I, si veda Fabrizio Titone, *Knowledge and Agency in Catania in the later Middle Ages*, in *Disciplined Dissent in Western Europe, 1200-1600: Political Action between Submission and Defiance*, a cura di Fabrizio Titone, Turnhout, Brepols, 2022, p. 281.

<sup>31</sup> Gaudioso, *Genesis*, p. 53 nota 2, in merito al riformatore [sic] dello Studio, al procuratore del molo e agli statuti segnala che già in una fase anteriore a metà del secolo erano scelti o eletti da magistrati civici con l'aggiunta di altri nobili. Si veda inoltre Id., *Il Castello*, pp. 210-222. Probabilmente nei primi anni il riformatore era uno solo ma successivamente erano due, rinvio a Ligresti, *Catania e i suoi casali*, pp. 141-185. Inoltre sulle magistrature cittadine si veda Fabrizio Titone, *Conflicto y negociación: el populus en Catania y su participación política en el siglo XV*, in *La ciudad medieval: Nuevas aproximaciones*, a cura di Francisco Ruiz Gómez - Ángela Muñoz Fernández, Cádiz, Universidad de Cádiz, Editorial UCA, 2020, pp. 215-252, in particolare 220-221. Per una comparazione sui governi locali segnalo gli studi di Lucia Sorrenti, *Le istituzioni comunali di Troina nell'età aragonese*, in «Archivio Storico Siciliano», 4, IV, 1978, pp. 111-167. Aldelaide Baviera Albanese, *Studio Introduttivo*, in *Acta Curie felicitis urbis Panormi. Re-*



segnalata la presenza del consiglio, la cui composizione era determinata dagli equilibri politici esistenti: generalmente affiancava i giurati nella determinazione dei prezzi dei generi alimentari e nella politica economica non ordinaria; interveniva inoltre nelle operazioni elettorali.<sup>32</sup>

Parlare di istituzioni implica fare riferimento sia all'introduzione nell'isola dopo il Vespro della Camera reginale (venne abrogata nel 1536), sia alla politica regia di alienazioni di centri abitati in particolare nel regno di Alfonso V. La Camera fu istituita secondo consuetudini e norme giuridiche iberiche e consisteva nell'appannaggio delle regine su proprietà del demanio regio, a cui tornavano alla loro morte. Gli ufficiali, per lo più catalani, dipendevano dalla curia della regina, e le cariche di governo differivano solo marginalmente da quelle degli altri centri demaniali.<sup>33</sup> Si trattò principalmente di realtà della Sicilia centro-orientale, in particolare Siracusa e Lentini, entrambe nella diocesi siracusana, che fecero parte della Camera per lunghi periodi. Per quanto riguarda la circoscrizione vescovile catanese, nella prima metà del XV secolo ne fecero parte, anche se non in modo continuo, San Filippo d'Agira e Paternò.

Come si è accennato alcuni paesi della diocesi erano sotto controllo feudale, tra cui Adernò, più precisamente l'intera contea di Adernò, che dal 1356 divenne parte della signoria dei Moncada, eminente famiglia di origine catalana presente in Sicilia in seguito al Vespro. Persero la contea anni dopo a causa delle tensioni con Artale Alagona, per riottenerla dal sovrano Martino nel 1399. Alfonso V poté fare ricorso a un vasto demanio grazie alle riacquisizioni a opera di Martino I. Anche Paternò divenne feudale, il sovrano nel 1432 la cedette a Nicolò Speciale e da metà del secolo fu incorporata nei domini dei Moncada, di cui avrebbe

*gistri di lettere (1321-1326)*, a cura di Lia Citarda - Adelaide Baviera Albanese - Giuseppe Bosco, vol. 3, Palermo, Municipio di Palermo, 1984, pp. XV-LXVIII. Ennio I. Mineo, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Atti del convegno di studi, Palermo 27-30 novembre 1996, a cura di Massimo Ganci - Vincenzo D'Alessandro - Rosa Guccione Scaglione, Palermo, «Archivio Storico Siciliano», 4, 23, 1997, pp. 117-149.

<sup>32</sup> Sulle procedure di designazione dei candidati rinvio, con riferimento a Catania, a *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia*, a cura di Salvatore Giambruno - Luigi Genuardi, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, serie II, X, Palermo, Boccone Del Povero, 1918, pp. 172-173, 14 marzo 1443/1444, VII ind. Gaudioso, *Il castello*, pp. 210-211 e nota 1.

<sup>33</sup> Giuseppe Michele Agnello, *Città e istituzioni della Camera delle regine aragonesi in Sicilia*, in *Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV*, a cura di Biagio Saitta, Roma, Viella, 2006, pp. 343-354. Marrone, *Il regno*, pp. 42-44.

continuato a fare parte, così come la contea di Adernò, in età moderna. Infine, il sovrano vendette Aci negli anni Venti e Trenta rispettivamente a Ferran Vasquez Porrado e a Bernardo Platamone.<sup>34</sup> Complessivamente il controllo signorile fu limitato e la maggioranza dei luoghi più popolati della diocesi rimase demaniale, come nel resto dell'isola.

### 3. I valori demografici

Sarebbe metodologicamente discutibile un riepilogo del quadro istituzionale senza proporre un'analisi demografica. Una volta considerati i dati relativi in generale all'isola, potrà proporre una più chiara valutazione di quelli relativi alla diocesi di Catania. I contributi di Illuminato Peri, Henri Bresc e Stephan Epstein propongono stime diverse per la fine del Duecento, indicando rispettivamente una popolazione dell'isola di circa 600.000, 400.000 e oltre 800.000 abitanti.<sup>35</sup> Gli approcci metodologici distinti e la frammentarietà della documentazione sono alla base delle differenze di calcolo, d'altro canto le lacune delle fonti rendono improbabile l'elaborazione di nuovi dati. Il contributo di Peri è il più persuasivo per gli scarti demografici individuati in una prospettiva di lunga durata. La sua analisi è stata però o ignorata o richiamata approssimativamente, senza che si notasse che per la fine del Duecento poggia su fonti diverse rispetto a quelle utilizzate dagli

<sup>34</sup> Bresc, *Un monde*, pp. 856-857. Domenico Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Catania, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, 1992, pp. 51-52; Id., *I Moncada nel sistema nobiliare sovranazionale italo-spagnolo ed europeo*, in *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, a cura di Lina Scalisi, Catania, Domenico Sanfilippo, 2006, pp. 208-217. Gaetano Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò*, Catania, Francesco Galati, 1905, pp. 213-214, richiama i tentativi nella prima metà del Cinquecento della popolazione di Paternò di ottenere il riscatto. Inoltre, Savasta indica le cariche di governo esistenti in questo paese quando faceva parte della camera reginale, pp. 403-408, in particolare 404-405. Cf. Fabio D'Angelo, *La capitale di uno stato feudale. Caltanissetta nei secoli XVI e XVII*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Catania, ciclo XXV, triennio 2009-2012, pp. 90-91, <https://tinyurl.com/yryhhdfj>, fa riferimento, riguardo al governo a Caltanissetta, altro dominio dei Moncada, al ruolo del consiglio e al richiamo nei primi del Cinquecento da parte di questo paese al sistema elettivo presente a Paternò.

<sup>35</sup> Illuminato Peri, *Uomini, città e campagne dall'XI al XIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 242-251, in particolare 246-247; Id., *Restaurazione e pacifico stato in Sicilia 1377-1501*, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 79; Id., *La Sicilia*, pp. 242, 246. Bresc, *Un monde*, pp. 59-77. Epstein, *An Island*, pp. 33-72.

altri studiosi.<sup>36</sup> Epstein ha sostenuto una significativa espansione demografica; il fatto che, come si è affermato, questa lettura non è stata contestata nel merito,<sup>37</sup> non implica una sua utilizzazione acritica. A breve ritornerò su questi aspetti.

Per i secoli XIV-XVI, invece, le differenze non sono significative. Peri computa 240.000-300.000 abitanti nel 1374-76, un calcolo vicino a quello degli altri due studiosi.<sup>38</sup> Le stime di Bresc e di Epstein sono simili sia per gli anni Trenta del Quattrocento, quando ebbe inizio la ripresa demografica, sia per gli anni Settanta quando si consolidò. Nella prima fase la popolazione contava circa 300.000 unità, mentre negli anni Settanta 400.000/500.000.<sup>39</sup> Per questo periodo, a parte alcune eccezioni, Peri non offre calcoli dettagliati e colloca l'inizio della ripresa dal 1434-1439.<sup>40</sup> Sia Bresc sia Epstein, che su questo aspetto è più esplicito, attribuiscono nel Quattrocento una media di 4-5 persone per fuoco senza variazioni. Va però notato che Bresc fa riferimento solo alla prima metà del secolo.<sup>41</sup> Il mantenimento della medesima composizione del gruppo familiare appare discutibile in una lettura di lunga durata; si considerino, ad esempio, i numerosi casi di peste lungo il Quattrocento. È diverso l'approccio di Peri: sottolinea una variazione nella composizione del fuoco, che a fine Trecento sarebbe di quattro persone, aumenterebbe probabilmente a 4-5 a metà Quattrocento, ma si attesterebbe a 4,32 negli anni Settanta, con riferimento a Palermo. Simili le stime per Catania nella stessa fase, dove però per i primi del Cinquecento indica una composizione media del fuoco di 5,10.<sup>42</sup> Il quadro documentario muta dal principio del XVI

<sup>36</sup> Giuseppe Petralia, *La nuova Sicilia tardomedievale: un commento al libro di Epstein*, in «Rivista d'Historia Medieval», 5, 1994, p. 142. Pietro Corrao - Ennio I. Mineo, *Pensare la Sicilia medievale*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di Pietro Corrao - Ennio I. Mineo, Roma, Viella, 2009, p. 21 nota 31.

<sup>37</sup> Ivi, p. 21 nota 31.

<sup>38</sup> Peri, *La Sicilia*, pp. 235-246. Bresc, *Un monde*, pp. 68-70. Epstein, *An Island*, pp. 55-59.

<sup>39</sup> Epstein, *An Island*, pp. 58, 60, per gli anni Trenta del Quattrocento propone la stima di circa 350.000 o di un quinto superiore.

<sup>40</sup> Peri, *Restaurazione*, pp. 66-69.

<sup>41</sup> Per Bresc la media è desumibile dal confronto tra i fuochi che attribuisce a Corleone, 500, e la popolazione che deduce di 2.250-2.500 abitanti; Bresc, *Un monde*, p. 64 e Id., *Un marché rural: Corleone en Sicile. 1375-1402*, in «Anuario de Estudios Medievales», 24, 1994, p. 377 n. 15. Epstein, *An Island*, p. 50.

<sup>42</sup> Peri, *La Sicilia*, pp. 241-242, 245; Id., *Restaurazione*, pp. 66-67, 78-79, 82-83. Per un approccio simile si veda Batlle Gallart, *La crisis*, vol. 1, p. 81. Invece, Miguel Ángel Ladero Quesada, *España a finales de la Edad Media. 1. Población. Economía*, Madrid, Dykinson, 2017, pp. 71-76, sostiene una composizione invariabile per la fase che va da metà Trecento a fine Cinquecento.

secolo per le ricche informazioni dei censimenti di fuochi e del patrimonio, *riveli generali di beni e di anime*. Ai primi del Cinquecento la popolazione in Sicilia contò circa 570.000 abitanti e la fase espansiva avrebbe raggiunto il suo apice nei primi del Seicento.<sup>43</sup>

Con riferimento alla diocesi catanese non si sono rilevate significative incongruenze, con la vistosa eccezione di Catania per la fine del XIV secolo. Premetto che Castrogiovanni e Piazza erano tra le realtà più popolate, ciascuna con una consistenza demografica intorno ai 5.000 abitanti per fine Trecento. Secondo Epstein era ben maggiore quella catanese, in base all'imposizione che pagò per la *subvencio* del 1373. Lo studioso desume che i fuochi fossero 3.000/3.500 anche se considera possibile il numero di 4.000, ovvero approssimativamente 18.000 abitanti, dato che anche per questi anni attribuisce al fuoco una media di 4-5 persone. Nota che questa città costituirebbe un caso unico per avere aumentato la popolazione in rapporto al tardo Duecento con a «spectacular expansion followed by an equally rapid decline after 1400».<sup>44</sup>

Peri e Bresc non si pronunciano in merito alla realtà catanese per questi anni. Colpita duramente dalla peste del 1348,<sup>45</sup> nei due decenni seguenti, secondo la lettura menzionata, avrebbe registrato la maggiore crescita nell'isola. A questa fase seguì una profonda riduzione nei primi del Quattrocento (ma non sono note stime precise), come nel resto dell'isola, tuttavia, per questa città sarebbe stata più significativa che altrove. La rilevanza della flessione del numero di abitanti catanesi era tale che in una fase di ripresa, negli anni Trenta del XV secolo, non superò i 1.500 fuochi,<sup>46</sup> cioè ancora meno della metà del 1373. La crescita indi-

<sup>43</sup> Ligresti, *Dinamiche*, pp. 11-16, 25-29, 50-52, 170-173, tra l'altro pone in evidenza la variabilità della composizione del fuoco.

<sup>44</sup> Epstein, *An Island*, p. 57 e nota 52, l'imposizione era di 200 *onze*, la citazione a p. 74. Deduco la composizione del fuoco dalla seguente indicazione: nel 1374-76 la Sicilia contava circa 77.000 fuochi, cioè meno di 350.000 abitanti; ivi, p. 58 (invece nella traduzione italiana, p. 55, si indicano circa 70.000 fuochi). Sul declino si consideri il provvedimento di re Martino del 1404 per la costruzione di 12 galee: per fronteggiare le numerose incursioni dei barbari infedeli, Catania con le *terre* a lei vicine avrebbe dovuto finanziare una galea, così come altri centri. Mentre, a conferma di una maggiore consistenza demografica, Messina e Palermo, ognuna con le *terre* vicine, due galee ciascuna. ASP, RC, reg. 41, fols. 223r-224r, 232rv, 234rv, 2-5 maggio 1404, XII ind.

<sup>45</sup> Michele da Piazza, «*Cronaca*», cap. 29, pp. 86-87.

<sup>46</sup> Bresc, *Un monde*, p. 61. Epstein, *An Island*, p. 44. Per la fase anteriore, con riferimento al pagamento della colletta del 1420-21, dovuta per il matrimonio della sorella di Alfonso V, è

cata già dai primi anni Settanta del Trecento potrebbe spiegarsi ipotizzando un flusso migratorio rilevante per la presenza negli anni precedenti della corte regia e per il ruolo politico di Artale Alagona. La regina Maria nel 1377 fu posta sotto la sua tutela ma nel 1379 venne rapita da esponenti del partito filocatalano. In generale Epstein sostiene lungo il Trecento un massiccio trasferimento della popolazione urbana dalla Sicilia occidentale e centrale a quella orientale.<sup>47</sup> Questi dati ad ogni modo non consentono di spiegare il citato incremento della popolazione che sarebbe documentato intorno al 1370 a Catania.

Per tornare al contributo pagato per la *subvencio*, mi pare non si possa escludere che fosse il risultato di una dichiarazione del numero di abitanti manipolata dagli Alagona, più interessati a dare un'immagine di forza che intimoriti dall'aggravio economico. A metà Trecento Francesco Petrarca scriveva dell'isola che era un vulcano in ebollizione in preda a fiammate d'odio, mentre nell'*Historia Sicula* a metà Trecento Artale Alagona è definito *Christi angelus* e Catania *protectrix atque caput* del regno di Sicilia. È proprio la prospettiva a favore degli Alagona dell'autore che sembra confermare l'interpretazione che propongo.<sup>48</sup> Tale manipolazione del contributo dovuto può aiutare ad andare oltre l'inverosimile affermazione di un'espansione spettacolare e di un repentino declino: le fluttuazioni demografiche sussistevano ma a un livello più contenuto, come confermato dal consumo di frumento nella seconda metà del Quattrocento. È stato calcolato che, in fasi di raccolto normale, nella prima metà Quattrocento il catanese, da intendersi come zona urbana e i casali, producesse annualmente 18.000 salme di grano e complessivamente la popolazione ne consumasse circa 12 mila salme secondo gli atti dei giurati.<sup>49</sup> Mentre a fine Quattrocento, in un memoriale diretto al viceré, la sola città sosteneva di avere bisogno di 18 mila salme.<sup>50</sup> In proposito va considerato il rapporto tra risorse e popolazione che, limitandomi al caso di

nota una lista di «terre» del Val di Noto con i fuochi e le tasse corrispondenti rese; Catania non è inclusa. ASP, CR, 1061 bis, fols. 76r-78v.

<sup>47</sup> Epstein, *An Island*, pp. 58-59, 70. Invece Trasselli ipotizza che verso il 1370 i flussi migratori all'interno dell'isola andavano da est a ovest come effetto del periodo di instabilità e di conflitti; Carmelo Trasselli, *Ricerche sulla popolazione della Sicilia nel XV secolo*, in «Atti della Accademia di scienze lettere e arti di Palermo», XV, 1954-55, p. 214. Devo aggiungere che è verosimile una perdita minore della popolazione nei più sicuri centri principali.

<sup>48</sup> Michele da Piazza, «*Cronaca*», pp. 327, 343. Il riferimento ai commenti di Petrarca in Bruni, *La cultura*, p. 185.

<sup>49</sup> Petino, *Aspetti*, p. 35.

<sup>50</sup> Ivi, p. 33 nota 1. ASCC, AG, vol. 35, fol. 3v, luglio-agosto 1493, XI ind.

Catania, sembra mantenersi equilibrato a parte fasi molto brevi, documentate ad esempio da politiche che assicuravano la reintroduzione in città di frumento che stava per essere esportato, o in denunce di *tratte* cioè licenze per la sua esportazione.<sup>51</sup> Il generale mantenimento di un equilibrio era probabilmente dovuto a una crescita demografica contenuta e a un controllo sulla redistribuzione di risorse del *districtus*. Non ho riscontrato dati indicativi d'una pressione demografica tale da indurre, nella società, timore di un'insufficienza delle risorse con necessità di controllo della fertilità mediante il disciplinamento delle relazioni sessuali extra coniugali. In merito a questo aspetto vanno considerati ulteriori fattori, a cominciare dal ruolo e dal carisma di religiosi promotori di un maggiore rigorismo da metà Quattrocento.<sup>52</sup> Si tratta di temi su cui tornerò nel corso della mia analisi.

Si è detto dell'improbabile invariabilità della composizione del fuoco; i dati che qui si segnalano mantengono comunque un valore orientativo. Come si è accennato, verso l'inizio del Quattrocento si verificò una significativa flessione in tutta l'isola;<sup>53</sup> la popolazione tornò a crescere a metà Quattrocento e Catania contava (stima per l'anno 1464) intorno ai 9.000 residenti e ai 12.000 alla fine del XV secolo (dati simili a quelli di Castrogiovanni e di Piazza).<sup>54</sup> Valori simili si riscontrano a Randazzo, che richiamerò spesso in questo studio, anche se apparteneva alla diocesi di Messina.<sup>55</sup> Tra i centri della diocesi catanese di consistenza

<sup>51</sup> ASCC, AG, vol. 16, fol. 15r, 8 agosto 1460, VIII ind.; fols. 21v-22r, 4 agosto 1460, VIII ind.

<sup>52</sup> Sui diversi fattori da considerare cf. le osservazioni metodologiche, anche se riferite a un contesto diverso, di Martin Ingram, *Carnal Knowledge: Regulating Sex in England, 1470-1600*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 23-29.

<sup>53</sup> Bresc, *Un monde*, pp. 70-71.

<sup>54</sup> Ho già segnalato che Peri non offre calcoli dettagliati per questa fase. Bresc indica stime demografiche sino al 1439 ed Epstein si spinge sino alla fine del XV secolo; per le seguenti stime non distinguo tra i due studiosi nel caso di differenze marginali (Bresc *Un monde*, pp. 61-3, 65; Epstein, *An Island*, pp. 44-48). Catania conta da 3.000 a 4.000 fuochi nel 1370, 1.500 nel 1439, 2.076 nel 1464, mentre 2.247 nel 1478 e 2.850 nel 1497. Quest'ultimo dato è confermato da Peri, *Restaurazione*, p. 82, per la presenza di 2.798 fuochi nei primi del Cinquecento. Castrogiovanni annovera circa 1.050 fuochi nel 1376; mentre 1.200 nel 1439 secondo Epstein e 950 secondo Bresc. Invece 1.938 fuochi nel 1464 e quindi 2.076 nel 1478 e 2.745 nel 1497. Piazza conta circa 1.542 fuochi nel 1376, una media che si mantiene secondo Epstein nel 1439 ma Bresc sostiene un declino con 1.110 fuochi. Quindi, 2.306 fuochi nel 1464, 2.560 nel 1478 e 3.105 nel 1497. La cifra proposta da Gaudioso per Catania a metà Quattrocento di una popolazione di 25.000 persone non è accoglibile, è più immaginata che provata; Matteo Gaudioso, *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, Catania, Niccolò Giannotta, 1974, p. 87.

<sup>55</sup> 1.100 fuochi nel 1376, 950 per Bresc e 1.200 per Epstein nel 1439, 1.961 fuochi nel 1464, 2.160 nel 1478 e 2.730 nel 1479.

demografica bassa o medio-bassa segnalò Aci, Assoro, Calascibetta, Paternò, San Filippo d'Agira, con una popolazione da 1.000-1.300 a oltre 3.500 residenti.<sup>56</sup> Così come c'erano paesi di poche anime, ad esempio Aidone, che però da meno di cento abitanti a fine Trecento lievitò sino a 1.000 a fine Quattrocento.<sup>57</sup> Ai primi del Cinquecento, infine, ricordo le stime intorno ai 15.000 abitanti per Catania, ai 11.500 per Castrogiovanni, ai 10.600 per Piazza, ai 7.000 per San Filippo d'Agira, infine ai 7.000/8.000 per Randazzo.<sup>58</sup> In generale in Sicilia si registrò un graduale aumento negli anni seguenti, anche se con differenze tra i centri dovute probabilmente, per quelli del Vallo di Noto, al devastante terremoto nel siracusano del 1542.<sup>59</sup> Un aumento che proseguì lungo il XVI secolo, ma con dei rallentamenti che si registrarono nei periodi di crisi negli anni 1575-6 e all'inizio degli Ottanta.<sup>60</sup>

Dunque, le principali caratteristiche identificate del territorio diocesano possono così sintetizzarsi: diverse fonti produttive, un'economia agricola estensiva e intensiva, l'assenza di rilievi montuosi con l'eccezione dell'Etna. La relativa facilità di raggiungere i diversi paesi era almeno in parte compromessa da strade in condizioni mediocri e, come evidenziato dal vescovo Corrionero, dalle condizioni climatiche. Tra le ulteriori caratteristiche, la graduale (ma contenuta) crescita della popolazione e la spiccata autonomia dei governi locali. L'analisi di quest'ultimo aspetto va approfondita, soprattutto in considerazione del policentrismo che contraddistingueva l'esercizio del potere.

<sup>56</sup> Aci annovera 300 fuochi nel 1439, 290 nel 1464, 403 nel 1478, 480 nel 1497. Assoro 200 fuochi nel 1376, 375 per Epstein e 250 per Bresc nel 1439, 411 nel 1464, 580 nel 1478, 690 nel 1497. Calascibetta 515 fuochi nel 1376, 435 secondo Epstein e 320 secondo Bresc nel 1439, 530 nel 1464, 580 nel 1478, 720 nel 1497. Paternò conta 830 fuochi nel 1374-76, 300 secondo Epstein mentre per Bresc 250 nel 1439; quindi 440 fuochi nel 1464, 572 nel 1478, 690 nel 1497. San Filippo d'Agira 627 fuochi nel 1376 e 375 nel 1439 ma per Bresc 300 fuochi.

<sup>57</sup> Secondo Epstein, Aidone conta 17 fuochi nel 1376, 180 nel 1439 (mentre per Bresc 120), 109 nel 1464, 151 nel 1478, 225 nel 1497.

<sup>58</sup> Ligresti, *Dinamiche*, pp. 78, 89.

<sup>59</sup> Ivi, pp. 104-105.

<sup>60</sup> Ivi, pp. 108-114.

## II. Indagini e verdetti

Questo capitolo analizza l'organigramma e le modalità di intervento del tribunale episcopale con sede a Catania, preposto ai processi matrimoniali e in generale all'ambito spirituale, che operava in coordinazione con gli ufficiali foranei. L'analisi quindi si amplia all'espletamento delle indagini e ai costi approssimativi richiesti alle parti chiamate in causa. I paragrafi finali riguardano le tipologie di denunce presentate e i fattori alla base della variazione delle stesse. La prospettiva di lungo periodo adottata rende possibile cogliere diversi aspetti che in modo successivo o convergente ebbero un ruolo nella citata variazione.

### 1. *Il tribunale vescovile e gli ufficiali ecclesiastici*

Il tribunale era formato da un vicario generale, spesso un giurista, dal giudice, prevalentemente anche in questo caso un esperto di diritto responsabile dell'esame della causa, e dal «maestro notaio» preposto alla registrazione delle deposizioni dei testimoni e degli atti; il giudice e il notaio erano in maggioranza laici. Spesso i giuristi catanesi (laici) ricoprivano a rotazione cariche nel foro spirituale e in quelli secolari.<sup>1</sup> A Palermo tra i registri della curia civile si conservano atti del foro arcivescovile, probabilmente risultato della circolazione degli operatori di giustizia tra le due giurisdizioni.<sup>2</sup> Non ho riscontrato casi simili per

<sup>1</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 1rv, [1405]; reg. 13, fols. 41v-42v, 19 gennaio 1478/1479, XII ind. Inoltre si veda Longhitano, *La parrocchia*, pp. 78-85. Pace, *Giuristi*, pp. 67-90. Per una comparazione con alcuni casi europei rinvio a *Les officialités dans l'Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne*, a cura di Véronique Beaulande-Barraud - Martine Charageat, Actes du colloque international organisé par le Centre d'études et de recherches en histoire culturelle, Troyes, 27-29 mai 2010, Turnhout, Brepols, 2014. Si veda anche il volume *Couples*.

<sup>2</sup> Sapienza, *I processi*, pp. 205, 208.



Catania, ma, come ho precisato, i fondi dell'amministrazione cittadina sono andati distrutti, anche se rimangono delle trascrizioni e dei registri.

Non mancavano variazioni nel tribunale, ad esempio con la presenza di due giudici<sup>3</sup> o con un intervento esclusivo del vicario.<sup>4</sup> Il giudice esercitava ordinariamente su delega del vicario o a volte per incarico del vescovo,<sup>5</sup> e aveva già un ruolo centrale nelle sentenze, decise in base alla sua opinione.<sup>6</sup> Nella maggioranza dei casi era il vicario, più raramente il giudice, a leggere il verdetto dinanzi a testimoni, ecclesiastici o laici.<sup>7</sup> Il contesto mutava per grado di solennità e flessibilità dei procedimenti e lo stesso vescovo poteva pronunciare la sentenza.<sup>8</sup> Nei casi in cui il vicario rivestiva la funzione di delegato apostolico a volte comunicava il verdetto nel palazzo vescovile (*in aula episcopali*).<sup>9</sup> A Catania la possibile presenza di più vicari generali oltre a un vicevicario degli stessi si spiega con la necessità di controllare le zone dell'ampia diocesi.<sup>10</sup>

In merito al «maestro notaio», il titolo evidenzia la specializzazione del ruolo e la possibile collaborazione di un altro o più notai, così come risulta per i colleghi attivi nel governo cittadino.<sup>11</sup> Nel 1420 il vescovo domenicano Giovanni Podio/de Podionucis provò a estendere le sue prerogative in diversi campi, e sostenne tra l'altro di avere il diritto di nominare il notaio, ma la città si contrappose a queste iniziative.<sup>12</sup> Negli anni seguenti parrebbe che si raggiunse un compromesso:

<sup>3</sup> ASDC, S, reg. 4, fol. 11v, 26 ottobre [1442], VI ind., si tratta dei giuristi Blasco Santo Angelo e Giovanni Sabia.

<sup>4</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v, 5 novembre 1425, IV ind.

<sup>5</sup> ASDC, S, reg. 6, fol. 11v, 4 agosto 1457, V ind.

<sup>6</sup> ASDC, S, reg. 2, fols. 46v-47r, 12 dicembre [1432], XI ind. Cf., per la corte ecclesiastica di Barcellona, il ruolo del giudice giurista sia nei processi di primo grado sia di appello; ad esempio ADB, P, 5, (2 agosto) 1352; 489, 12 giugno 1425; 856, 30 agosto 1442; 977, 13 marzo 1449. In ambito non continentale, nelle corti ecclesiastiche inglesi di York e di Ely, i commissari generali o nominati per casi specifici affiancano il giudice capo del vescovo; si veda Donahue Jr., *Law*, p. 10.

<sup>7</sup> ASDC, S, reg. 5, fol. 5v, 26 novembre 1447, XI ind. (in questo caso non si citano testimoni); reg. 7, fol. 43v, 9 ottobre 1475, IX ind.

<sup>8</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 47r, 17 dicembre [1432], XI ind.

<sup>9</sup> ASDC, S, reg. 9, fols. 16r-18r, 25 giugno 1518, VI ind.

<sup>10</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 26v-27r, 16-17 maggio 1471, IV ind. Rinaldo de Terranova, uno dei vicari generali, opera con Francesco Valguarnera, altro vicario attivo nella diocesi, in indagini ad Assoro; fol. 93v, 2 aprile [1473], VI ind., i vicari generali Costanzo priore di Sant'Antonino d'Urbe e Iaimo Paternò (Paternione), abate del monastero di San Filippo d'Agira, nominano Francesco de Iacco vicevicario di Catania in loro assenza e in loro presenza.

<sup>11</sup> ASCC, AG, vol. 22, fol. 2v [1476].

<sup>12</sup> Gaudioso, *La questione*, pp. 14-16.

era competenza del vicario e di un giurista sottoporre a esame il notaio, che era poi nominato dal vescovo e poteva esercitare in tutta la circoscrizione.<sup>13</sup> D'altro canto gli ufficiali cittadini erano autorizzati a promuovere il candidato all'ufficio pubblico di notaio della città e della diocesi, anche se al loro intervento seguiva la conferma da parte del vescovo e del vicario.<sup>14</sup>

Silvana Seidel Menchi ha segnalato l'assenza in Italia di un notaio attivo unicamente nella curia dei tribunali ecclesiastici, che si servivano di chi svolgeva la professione in diverse istituzioni. Questa circostanza spiegherebbe la dispersione della documentazione notarile.<sup>15</sup> Per l'area qui in esame emerge una possibile differenza. Ho indicato l'esiguità della documentazione notarile per il XV secolo, ma fonti dell'archivio diocesano fanno riferimento a svariati professionisti, non corrispondenti ai «maestri notai» del tribunale vescovile. Per questi ultimi è comunque a volte attestato che potessero operare anche al di fuori del tribunale: Antonio Scamacca, ad esempio, era notaio pubblico e maestro notaio della curia.<sup>16</sup>

Infine, ai *monterii* o ai *servientes* spettava convocare le parti e riferire loro l'esito di una sentenza, se non erano presenti alla sua lettura.<sup>17</sup> Durante il processo la convocazione poteva ripetersi, anche perché il preposto alla difesa (*advocatus*) del convenuto o dell'attore in alcuni casi presentava l'appello.<sup>18</sup> Ho riscontrato due soli casi in cui il nome del difensore e l'identificazione socio-professionale sono specificati, rispettivamente un notaio, Pietro di Minichito, e un giurista Simone Vinichitu.<sup>19</sup>

L'appello era abitualmente responsabilità della *magna curia episcopalis*,<sup>20</sup> che poteva essere coordinata dallo stesso vicario generale o da un altro ecclesiastico da lui individuato. Toccava abitualmente al vicario la designazione di un giurista

<sup>13</sup> ASDC, TA, reg. 6, fol. 29r, 23 settembre 1449, XIII ind.

<sup>14</sup> ASDC, TA, reg. 13, fols. 100r-101r, 13 luglio 1479, XII ind.

<sup>15</sup> Silvana Seidel Menchi, *Notes introductives. Les officialités françaises et italiennes: comparaisons et contrastes*, in *Les officialités*, pp. 26-27. Si veda anche, per Padova e Venezia, Ermanno Orlando, *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma, Viella, 2010, pp. 33-34.

<sup>16</sup> ASDC, TA, reg. 3, fols. 2r-3r, 1 giugno 1420, XIII ind.

<sup>17</sup> ASDC, S, reg. 5, fol. 4v, 21 febbraio 14[47], X ind. ASDC, TA, reg. 7, fol. 95r, 19 febbraio 1453/1454, II ind. (le deposizioni dei testimoni sono rese ad Augusta). ASDC, S, reg. 7, fol. 22r, 12 ottobre 1473, VII ind.

<sup>18</sup> ASDC, S, reg. 3, fol. 19v, 14 novembre [1409]; reg. 7, fols. 11v-12r, 24 e 26 ottobre 1472, VI ind.

<sup>19</sup> ASDC, S, reg. 4, fol. 11v, 14 novembre [1442], reg. 7, fols. 11v-12r, 24 ottobre 1472, VI ind.

<sup>20</sup> ASDC, TA, reg. 13, fol. 2v, 8 agosto 1478, XI ind.

responsabile del verdetto. La principale differenza rispetto alla curia di primo grado consisteva nel giudice preposto.<sup>21</sup> L'intervento vicariale di coordinazione non è sempre evidente: ci sono casi in cui il ruolo del giudice-giurista era preminente se non unico nella decisione della sentenza.<sup>22</sup>

La distinzione che ho proposto tra tribunale/curia episcopalis e magna curia episcopalis, per il primo e per il secondo grado, non era sistematica e credo si debba considerare semplicemente orientativa. La magna curia a volte era l'istituzione coinvolta dal principio dell'inchiesta<sup>23</sup> o a volte interveniva nei due gradi (posta la variazione del giudice).<sup>24</sup> Nei casi in cui i dati sono molto limitati, non ho ritenuto sufficiente la sola indicazione di magna curia per stabilire che sia un appello, dato che quest'ultima poteva decidere anche nel primo giudizio.<sup>25</sup> Ho considerato non essere un primo grado quando si precisa che la parte era appellante. Nella diocesi catanese era ammesso un ulteriore ricorso e il responsabile era un altro giurista; ma non è una scelta comune, almeno nei processi relativi a promesse matrimoniali o a matrimoni.<sup>26</sup> Va aggiunto che dal 1182 la diocesi di Catania era suffraganea di quella metropolitana di Monreale, non ho però riscontrato interventi dei giudici monreali per i residenti nella prima per i secoli qui in esame.<sup>27</sup>

Era ammessa un'altra possibilità di appello, legata al diritto di intervento del potere temporale. Da fine Quattrocento il principale tribunale regio, la magna regia curia, poteva avocare la sentenza, nonostante i due appelli, se così era richiesto dalla parte che si riteneva lesa.<sup>28</sup> Non ho individuato uno scenario simile per le sentenze matrimoniali, neanche nel secolo seguente quando, dai primi del Cinquecento, l'autorità regia avrebbe rivendicato con più forza il suo diritto

<sup>21</sup> ASDC, TA, reg. 15, fol. 78v, 25 giugno 1488, VI ind.

<sup>22</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 1v, 25 settembre [1423], II ind.

<sup>23</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 82r, 22 febbraio 1472/1473, VI ind., l'intervento segue la denuncia di un ecclesiastico del furto di un breviario.

<sup>24</sup> ASDC, S, reg. 16, fols. 58v-59r, 22 agosto 1556, XIV ind.

<sup>25</sup> ASDC, TA, reg. 13, fol. 27rv, 7 dicembre 1478, XII ind., il tribunale interviene in merito a una coppia di Adernò.

<sup>26</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 41r, 8 marzo [1431], IX ind.; reg. 12, fol. 5r, 5 novembre 1541, V ind.

<sup>27</sup> Va precisato che la documentazione catanese presente nell'archivio monreale è prevalentemente d'età moderna, <http://www.archiviomonreale.sicilia.it/ricerca.phtml>. Sul passaggio del 1182 si veda Pirri, *Sicilia sacra*, vol. 1, pp. 451-460 e Giuseppe Schirò, *Monreale*, in *Storia delle Chiese*, 2009, p. 529. Catania provò a opporsi all'essere sede suffraganea; sulle sue istanze, rigettate definitivamente dal tribunale della Rota nel 1602, rinvio a Longhitano, *La parrocchia*, p. 24 nota 36.

<sup>28</sup> Pace, *Giuristi*, pp. 73-76.

di intervento nelle cause ecclesiastiche. Il testo *De regia Monarchia* del giurista Giovan Luca Barberi nel 1508 e il *Liber Regiae Monarchiae* del viceré Juan de Vega, a metà del XVI secolo, affermano l'esistenza di questo diritto, rivendicato in base al presupposto dell'ininterrotto esercizio dell'Apostolica Legazia. Urbano II concesse il privilegio dell'Apostolica Legazia al conte Ruggero nel 1098: esso contemplava la rinuncia del papa alla nomina di legati apostolici senza avere prima consultato il conte.<sup>29</sup>

Era fluida la trasmissione di informazioni tra il tribunale episcopale e l'ufficiale o gli ufficiali ecclesiastici degli altri paesi della diocesi: in questi ultimi era principalmente l'arciprete, in alcuni casi identificato come vicario e nominato dal vicario generale con sede a Catania. La nomina aveva il fine di assicurare la presenza di un ufficiale superiore in grado di amministrare materie attinenti all'ambito spirituale.<sup>30</sup> L'arciprete/vicario poteva essere affiancato da un giudice, detto anche assessore o luogotenente.<sup>31</sup>

Non mancano difformità sui soggetti a cui il vescovo o i suoi rappresentanti potevano rivolgersi.<sup>32</sup> Il vicario generale o il vescovo richiedevano al responsabile delegato, spesso in base all'istanza dell'attore che poteva rivolgersi direttamente al tribunale vescovile, la realizzazione delle inchieste di primo o di secondo grado o l'esecuzione di un provvedimento.<sup>33</sup> In base alle prerogative previste nella no-

<sup>29</sup> Inoltre, il conte poteva limitare la partecipazione siciliana ai concili trattenendo i vescovi e gli abbatì che avesse voluto. Si veda Salvatore Fodale, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1991; Id., *Stato*, pp. 577-600. Gateano Zito, *Sicilia*, in *Storia delle Chiese*, pp. 57-67. Scalisi, *Il controllo*, pp. 17-22.

<sup>30</sup> ASDC, TA, reg. 15, fol. 7rv, 21 settembre 1487, VI ind., nomina di Giovanni Crapara come vicario a Paternò. ASDC, VP, reg. 5, fols. 8v-9r, 27 ottobre 1513, II ind., nomina di Antonio Marturanno come vicario e arciprete a San Filippo d'Agira.

<sup>31</sup> Il paese di riferimento è Paternò: ASDC, TA, reg. 4, fol. 54v, 11 febbraio 1443/1444, VII ind., qui si specifica la nomina *in officio archipresbiterato* da parte del vescovo; reg. 13, fol. 13rv, 23 settembre 1478, XII ind.; reg. 14, fol. 91rv, 16 settembre 1482, I ind.

<sup>32</sup> ASDC, TA, reg. 7, fols. 56v-57r, 13 marzo [1453], I ind. (Castrogiovanni), priore e giudice; reg. 11, fol. 11rv, 6 marzo 1470/1471, IV ind. (Piazza), giudice e notaio; fol. 15r, 23 marzo 1470/1471, IV ind. (Piazza), vicario.

<sup>33</sup> Nei seguenti casi l'arciprete è l'interlocutore: ASDC, TA, reg. 13, fol. 2v, 8 agosto 1478, XI ind. (San Filippo d'Agira), il vicario generale fa riferimento alla *curia archipresbiteratus*; fol. 8v, 12 settembre 1478, XII ind. (Regalbutò); fol. 12rv, 14 settembre 1478, XII ind. (Paternò); fol. 13rv, 23 settembre 1478, XII ind. (Paternò); fol. 27rv, 7 dicembre 1478, XII ind. (Adernò); fol. 88rv, 3 maggio 1479, XII ind. (San Marco d'Alunzio). Invece, in questo caso, ASDC, VP, reg. 14, fols. 8v-9r, 8 ottobre 1528, II ind., il tribunale vescovile si rivolge al vicario di Pietrapercia.

mina nel 1429 di un arciprete a Paternò, il vicario generale di fatto lo designava suo vice: così avrebbe potuto dare inizio a un processo nel paese.<sup>34</sup> Anche altrove gli ufficiali ecclesiastici sembrano potere agire autonomamente nelle indagini di primo grado emettendo pure la sentenza.<sup>35</sup> Sono però diversi i casi in cui, conclusa l'indagine a livello periferico, il tribunale vescovile o direttamente il vescovo potevano richiedere la trasmissione degli atti e procedere con il verdetto.<sup>36</sup> Anche negli altri paesi della diocesi era compito dei *servientes* e dei *monterii* convocare le parti e riferire loro la sentenza, se erano assenti alla sua lettura.<sup>37</sup>

Va inoltre evidenziato che le parti coinvolte dovevano rivolgersi alla Sede Apostolica per ottenere dispense matrimoniali per relazioni di parentela che non consentivano alle coppie d'unirsi in matrimonio; come ho indicato la competenza era della Penitenzieria. Generalmente era compito del vicario generale della sede catanese, in qualità di giudice delegato da Roma, far applicare la sentenza. In maggioranza esponenti di famiglie eminenti chiedevano tali dispense. Approfondirò in seguito questo tema su cui ora mi limito a evidenziare i principali elementi procedurali. Nel 1457 Blasco Alagona e Elisabetta Cruyllas, nonostante il grado di consanguineità, ottenevano di unirsi in matrimonio.<sup>38</sup> I Cruyllas/Cruilles erano nobili di origine catalana baroni di Chadra, Francofonte e Calatabiano; territori situati nella Sicilia orientale.<sup>39</sup> A proposito degli Alagona, senza potere escludere in termini assoluti un caso di omonimia con l'eminente famiglia trecentesca, va detto che non ci sono elementi per sostenere la loro scomparsa senza eredi.<sup>40</sup> È possibile che sia Blasco sia Manfre Allagona [sic], attivo pochi

<sup>34</sup> Longhitano, *La parrocchia*, p. 80 e nota 52.

<sup>35</sup> ASDC, TA, reg. 7, fols. 56v-57r, 13 marzo [1453], I ind. (Castrogiovanni).

<sup>36</sup> ASDC, TA, reg. 7, fols. 103v-104r, 13 giugno 1454, II ind., richiesta al vicepriore di Castrogiovanni; fol. 106r, 3 luglio 1454, II ind., richiesta all'arciprete di Paternò; reg. 13, fol. 27rv, 7 dicembre 1478, XII ind., richiesta all'arciprete di Adernò; reg. 17, fol. 54rv, 27 aprile 1492, X ind., richiesta al vicario di Castrogiovanni.

<sup>37</sup> ASDC, TA, reg. 7, fols. 24v-25r, 24 marzo [1452], XV ind. (Adernò); reg. 11, fol. 15r, 23 marzo 1470/1471, IV ind. (Piazza); reg. 14, fol. 46r, 25 ottobre 1481, XV ind. (Paternò).

<sup>38</sup> ASDC, S, reg. 6, fol. 8rv, 28 aprile 1457, V ind.

<sup>39</sup> Matteo Gaudio, *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo: Le baronie di Chadra e Francofonte*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, III, 1926, pp. 227-394; Id., *Genesi*, pp. 39, 54.

<sup>40</sup> Artale I o *senior*, morì nel 1389 lasciando due figli maschi naturali e legittimati e una figlia, a lui successe il fratello Manfredi, che aveva due figli Giacomo e Artale *iunior*. Il fallimento della pace tra quest'ultimo con Martino duca di Montblanch lo obbligò all'esilio e fu causa dell'incarcerazione sia di suo padre, che probabilmente morì in prigione, sia del fratello Giacomo. Di

anni prima nel governo cittadino, ne fossero discendenti.<sup>41</sup> Il vescovo Guglielmo Bellomo (1451-1473), siracusano e del clero secolare, una volta verificate le informazioni contenute nella bolla apostolica, anche attraverso l'ascolto dei testimoni, confermava il permesso di matrimonio.<sup>42</sup> Di verifiche di quel tipo rimangono tracce in altre realtà.<sup>43</sup> In merito a queste dispense, dai primi del Cinquecento è possibile riscontrare l'intervento dei rappresentanti del re: concessa l'autorizzazione dalla Penitenzieria Apostolica, i viceré, direttamente o attraverso un proprio rappresentante, ne richiedevano l'esecuzione e quindi il vicario e delegato apostolico completava l'*iter* con la lettura della sentenza.<sup>44</sup> Ciò corrisponde alla pressione regia sui fori ecclesiastici, che invece in una fase successiva parrebbe venir meno o farsi più rada, probabilmente per effetto della politica tridentina, più attenta alla tutela del ruolo della Chiesa.<sup>45</sup>

Con riferimento a Palermo in età moderna, Maria Sofia Messina ha differenziato il tribunale vescovile ordinario che, secondo il diritto canonico, giudicava con pubblicità del giudizio e delle testimonianze, onere della prova all'attore, e il

Giacomo non è chiaro se avesse ottenuto la liberazione, né sono note le sorti di ulteriori parenti, Maciotta e Blasco. L'ultima testimonianza su Artale *iunior* vivo ed esule risale al 1419. Si veda Salvatore Fodale, *Il conte e il segretario. L'ultimo Artale Alagona e il giurista Stefano Migliarisi: due storie incrociate*, in *Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, a cura del Centro di studi tardoantichi e medievali di Altomonte, 3 voll., Soveria Mannelli, Rubettino, vol. 1, 1989, pp. 443-460. Marrone, *Il regno*, p. 46.

<sup>41</sup> ASCC, AG, vol. 4, fols. 15r-16r, 2 giugno 1436, XIV ind. Una presenza maggiore degli Alagona al governo cittadino risulta nel Cinquecento, si veda Ligresti, *Catania e i suoi casali*, pp. 172-3, 177.

<sup>42</sup> Ligresti, *Catania dalla conquista*, p. 153, indica che il papa consacra Guglielmo Bellomo nel 1470 pur operando dal 1454. Ho, però, potuto appurare che già dai primi del 1451 è vescovo, si veda ASDC, TA, reg. 7, fols. 2v-3r, 11 marzo 1450/1451, XIV ind.; fols. 8v-9r, 16 ottobre 1451, XV ind.; fol. 56rv, 9 marzo 1452/1453, I ind.

<sup>43</sup> Nella diocesi di Barcellona, è il caso, ad esempio, del matrimonio tra il *nobilis miles* Antonio de Luna e Eleonora de Cervilione *cubicularia et familiaris* della regina d'Aragona Iolanda. Il papa Martino V concede alla coppia la licenza di non separarsi nonostante il quarto grado di consanguineità. Quindi, a Barcellona i commissari deputati dalla sede vescovile, dopo avere ascoltato le parti, confermano il permesso. ADB, P, 483, 12 dicembre 1424. Sulla diocesi di Girona si veda Wolfgang P. Müller, *Marriage Litigation in the Western Church, 1215-1517*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, p. 170, l'accertamento degli ufficiali del luogo aveva come obiettivo «to rule out that the Penitentiary had been coaxed into producing a false or “surreptitious” letter misrepresenting the exact nature of the defect to be remedied».

<sup>44</sup> Ad esempio ASDC, S, reg. 9, fols. 18v-20r, 3 luglio 1518, VI ind.; reg. 10, fols. 6r-7r, 1530; reg. 14, fols. 18v-20v, 9 gennaio 1551, IX ind.

<sup>45</sup> ASDC, S, reg. 24, anni 1569-1570, ad esempio si vedano i fogli 4r-5v, 6v-7v, 11v-13r, 14r-16v, 26r-27r, 76v-78r.

tribunale che operava durante le visite pastorali, che ricorreva al più rapido e semplificato rito sommario. Con questo ultimo non si producevano incartamenti, ma si scriveva la sola sentenza e nel dibattimento non comparivano gli avvocati, che anzi potevano essere del tutto assenti. Questa procedura permetteva il conseguimento del verdetto in tempi rapidi, dato che l'interesse non era ricostruire la verità ma sanare il conflitto. Messana evidenzia che vi ricorrevano per lo più attori e convenuti di condizioni sociali medio-basse, che per ragioni economiche non potevano rivolgersi a un avvocato.<sup>46</sup>

Non ho trovato indicazioni utili a escludere il possibile ricorso al rito sommario anche nella diocesi catanese. La documentazione, non di rado esigua, non permette sempre di risalire al procedimento utilizzato. Quando è possibile accertare il rito impiegato, quello ordinario era diffuso. La corte vescovile nella scelta tra una procedura semplificata e una più articolata poteva preferire quest'ultima anche per una pressione dal basso. Ad esempio, nel 1470 nel piccolo paese di Assoro si scoprì che una coppia, Dinolfu e Garita Blancaczu, era unita illegittimamente a causa di un legame di parentela. Su indicazione di Guglielmo Bellomo, il vicario generale affidò le indagini esclusivamente al notaio giudice (*notarius iudex*), senza permettere ad altri di interferire. Una scelta adottata in seguito a richieste di esponenti locali laici a conoscenza del caso e vicini al vescovo, il quale li identificava come *domestichi nostri et magnifici*.<sup>47</sup>

L'intervento dell'autorità vescovile poteva essere diverso. Si consideri la richiesta dello stesso Bellomo nel 1471 diretta sia a Rinaldo de Terranova vicario generale, sia al notaio Giovanni Collitortis, giudice della curia episcopale a Castrogiovanni.<sup>48</sup> La presenza di Terranova conferma uno dei numerosi casi in cui un rappresentante del tribunale vescovile si reca in un paese della diocesi per coordinare le indagini. Il vescovo stabilì l'interruzione del processo, avviato dallo stesso vicario generale e dal giudice, in relazione alla richiesta di scioglimento di un matrimonio tra il *venerabilis frater* (probabilmente un chierico coniugato) Antonio de Matruna e Bartolomea figlia dell'artigiano Simone de Nida.<sup>49</sup> Il padre di Bartolomea l'aveva rappresentata nel contratto matrimoniale e successivamente ne aveva chiesto lo

<sup>46</sup> Messana, *Rito*, pp. 111-123, sull'assenza di avvocati per ragioni economiche p. 115.

<sup>47</sup> ASDC, TA, reg. 11, fols. 6v-7r, 31 dicembre 1470, IV ind.

<sup>48</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 29rv, 27 maggio 1471, IV ind.

<sup>49</sup> I chierici coniugati (si vedano anche le pp. 253-254, 261-262) erano uomini che, pur appartenendo all'ordine clericale per aver ricevuto la tonsura o anche gli ordini minori, potevano contrarre matrimonio.

scioglimento, per certe ragioni non specificate nella fonte ed esposte al giudice di Castrogiovanni. Il vescovo, che lo riteneva un caso non ordinario, affermava che «simili cause matrimoniali e cause ardue e molto pregiudiziali si devono trattare e discutere dinanzi a noi e solo da noi devono essere decise e terminate». <sup>50</sup> Precisò infine che presto sarebbe andato a Castrogiovanni e avrebbe potuto prendere visione anche delle testimonianze rilasciate nel luogo dove il matrimonio era stato contratto. Una decisione che corrisponde a una generale politica ecclesiastica di cautela e di riservatezza nell'uso degli strumenti investigativi e repressivi, in particolare se erano coinvolti membri del clero, secolare e regolare. <sup>51</sup>

La possibilità per gli ufficiali dei paesi della diocesi di concludere l'indagine ed emettere la sentenza ha delle significative conseguenze riguardo ai fondi disponibili. Nei casi in cui non era stato necessario per il tribunale catanese avocare gli atti, e dunque i procedimenti erano completati nello stesso luogo, si riduce la possibilità di conoscere il numero dei processi realizzati nei paesi della diocesi. A Catania ad ogni modo si concentra il maggior numero delle cause matrimoniali, perché sede del tribunale episcopale. A questo aspetto va aggiunta la maggiore percentuale di immigrati, i quali, liberi dalle pressioni familiari, potevano rendersi più facilmente autonomi nelle scelte matrimoniali ed erano spesso al centro di indagini in quanto sospettati di bigamia. <sup>52</sup> Inoltre, in ambito urbano erano maggiori le risorse economiche e quindi le possibilità per chi decideva di ricorrere al tribunale spirituale di affrontare i costi processuali. Così come è ipotizzabile che la presenza della sede vescovile a Catania incrementasse politiche di controllo sociale. <sup>53</sup>

## 2. I testimoni

Va premesso che sono molto limitati i dati sugli elementi procedurali, non escludo perciò che fossero possibili percorsi legali differenti da quelli documentati. Nelle

<sup>50</sup> «Simili causi matrimoniali et causi ardui et multu preiudiciali si digianu tractari et discutiri dannanti di nui et solum per nui providirisi et terminarisi».

<sup>51</sup> Cf. per la fase posttridentina Giovanni Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra chiesa e inquisizione Napoli 1563-1656*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 12-13, 53.

<sup>52</sup> Sulla diffusione della bigamia tra gli immigrati rinvio a Bresc, *Un monde*, pp. 697-701. Mes-sana, *Bigami*, pp. 230-231, 234-240. Si vedano anche *infra* le pp. 242-246.

<sup>53</sup> Per un altro contesto cf. Sarah M. Butler, *The Language of Abuse: Marital Violence in Later Medieval England*, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 165-166.



indagini, e quindi nella decisione dei giudici, poteva essere fondamentale il ruolo dei testimoni. Non dovevano essere più di 40 ma la media era ben minore da due sino a venti. Potevano indicarli sia l'attore, sia il convenuto. Il notaio presiedeva e registrava, con i nomi e cognomi di ciascuno «il giuramento realizzato con il tocco delle Sacre Scritture», un atto che sembra conferire un valore sacro alla deposizione.<sup>54</sup> Le testimonianze sui diversi punti detti *capitula*, indicati da chi chiedeva giustizia, erano rese note alle parti interessate.<sup>55</sup> Ciò non escludeva modifiche nelle domande da parte del giudice in base ai singoli contesti e alle risposte ricevute, ad esempio sulla fama evocata nelle deposizioni e sul grado di conflittualità tra le parti.

Come indicato, la documentazione per la diocesi catanese è particolarmente frammentaria e lacunosa, ma non irrilevante. Essa permette, inoltre, confronti con le cause matrimoniali esaminate dal tribunale vescovile di Barcellona, in particolare per il Quattrocento: gli atti conservati sono 103, ma alcuni riguardano stessi soggetti per liti che si protraevano nel tempo. La maggioranza dei documenti che ho considerato è relativa a persone residenti in questa città. La mia analisi approfondisce aspetti procedurali, non vanno però trascurate le differenze socio-economiche e demografiche con la situazione di Catania. La città di Barcellona divenne dal XIII secolo uno dei maggiori centri commerciali mediterranei per importazione ed esportazione a lunga distanza. Questi traffici causarono dal XIV secolo un'espansione dell'attività artigianale, soprattutto nell'ambito manifatturiero, e un arrivo consistente di immigrati specializzati.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> ASDC, TA, reg. 11, fols. 114v-115r, 18/21 maggio 1473, VI ind., «tactis corporaliter scripturis de veritate dicendo». Cf., per Venezia, Gianni Buganza, *Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII)*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur - Agostino Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1991, p. 134.

<sup>55</sup> ASDC, TA, reg. 7, fol. 95r, 19 febbraio 1453/1454, II ind. e fol. 95rv, 22 febbraio 1453/1454, II ind. (Augusta). In questo caso si fa riferimento solo alle argomentazioni prodotte dall'attore, reg. 11, fols. 170r-171v, 172v-173r 5/8 ottobre 1473, VII ind. (Calascibetta e Castrogiovanni); il medesimo caso in ASDC, S, reg. 7, fol. 24rv, 1473, tra le due registrazioni risulta una differenza solo nel nome proprio, Poncio Caprera e Pietro Caprera.

<sup>56</sup> Rinvio alle eccellenti sintesi di Gaspar Feliu i Monfort, *Activitats econòmiques*, in *Història de Barcelona. Vol. 2. La formació de la Barcelona medieval*, a cura di Jaume Sobrequés y Callicó, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1992, pp. 209-270 e di Antoni Riera i Melis - Gaspar Feliu i Monfort, *Activitats econòmiques*, in *Història de Barcelona. Vol. 3. La ciutat consolidada, segles XIV-XV*, a cura di Jaume Sobrequés y Callicó, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1992, pp. 139-272, che tra l'altro si sofferma sul declino del commercio dalla seconda metà del Quattrocento. Con riferimento alla proiezione commerciale catalana, basti il rinvio a Mario Del

La popolazione contava 6.500-7.000 fuochi a metà del Trecento, 4.000 nel 1477, quindi 5.749 nel 1497 e 6.400 nel 1515, cioè non meno di 30.000 abitanti, secondo Miguel Ángel Ladero Quesada.<sup>57</sup> Dunque, nel Quattrocento e nei primi del Cinquecento gli abitanti erano il doppio di quelli presenti a Catania.

Nel tribunale vescovile di Barcellona, la procedura abituale prevedeva che l'attore presentasse una serie di *capitula*, detti anche *articolilarticuli*, a cui il convenuto poteva replicare con controdeduzioni e relativi *articuli*; non sempre era necessaria la presenza di testimoni.<sup>58</sup> Questi ultimi erano spesso indicati dall'attore,<sup>59</sup> ma potevano essere presentati da entrambe le parti.<sup>60</sup> Inoltre, mentre in questo tribunale è frequente la registrazione delle domande del giudice, insieme alle testimonianze, non era così a Catania, anche se i quesiti sono facilmente desumibili in base alle risposte. Un confronto tra le due corti vescovili rivela un dato scontato quale la ripetitività dei temi. In effetti buona parte delle possibili domande erano note al convocato già prima di deporre, un dato non marginale per il fatto che poteva incrementare la diffusione di voci sull'organizzazione del confronto processuale.

Si tratta di un ambito su cui tra gli altri è intervenuto autorevolmente Jean-Claude Maire Vigueur, con riferimento ad alcune realtà dell'Italia centrale nel XIII secolo. Lo studioso ha sostenuto l'impossibilità di riscontrare elementi di spontaneità nelle risposte, in quanto il teste conosceva i punti su cui era chiamato a esprimersi. Maire Vigueur ha anche sottolineato l'abilità dei giudici di raccogliere informazioni su fatti ormai lontani nel tempo o molto specifici.<sup>61</sup> A partire dai suoi rilievi credo che sia possibile proporre una lettura in parte diversa

Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli, L'arte tipografica, 1972. María Teresa Ferrer Mallol, *El comerç català a la baixa edat mitjana*, in «Catalan Historical Review», 5, 2012, pp. 159-193.

<sup>57</sup> Ladero Quesada, *España*, pp. 71, 97. Batlle, *La crisis*, p. 81.

<sup>58</sup> ADB, P, 41, 29 ottobre 1403; 93, 27 aprile 1406; 187, 15 dicembre 1411.

<sup>59</sup> ADB, P, 225-6, 13 gennaio 1415; 489, 12 giugno 1425; 669, 31 marzo 1433.

<sup>60</sup> ADB, P, 1418, anno 1479; 1601, 26 gennaio 1489. Cf. David d'Avray, *Papacy, Monarchy and Marriage, 860-1600*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 86-93, che fa riferimento a casi di processi basati su un procedimento di raccolta delle prove da entrambe le parti che giovava al rigore di quanto sostenuto.

<sup>61</sup> Jean-Claude Maire Vigueur, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, pp. 105-123, sull'abilità del giudice p. 114. Si veda anche Luigi Provero, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. 165-171.

della ripetitività dei quesiti. Spesso è possibile rintracciare nelle testimonianze una costruzione narrativa e persuasiva. A volte i dichiaranti presentavano versioni dei fatti diverse rispetto alle aspettative di attori, convenuti e giudici.<sup>62</sup>

Nei processi del tribunale barcellonese chi deponendo poteva dichiarare di non essere in grado di rispondere a ogni domanda perché non ricordava o non ricordava tutto: ciò non sembra indebolire la credibilità del teste.<sup>63</sup> Inoltre, i testimoni non sempre accettavano con facilità di deporre. Andò così in un processo del 1416, quando la curia vescovile, avendoli attesi senza esito, decise di mandare propri rappresentanti nelle case dei convocati, per raccogliere le deposizioni.<sup>64</sup> Nel 1429 un medesimo testimone replicò di non sapere alcunché riguardo ad alcune domande, mentre su altre rispose parzialmente, precisando di sapere solo qualcosa.<sup>65</sup> La dichiarazione, peraltro, anche se limitata ad alcuni elementi, si caratterizza per uno sforzo di ricostruzione credibile dei fatti. Un caso di risposta parziale è attestato, ma in una fase più tarda, anche in una testimonianza resa a Patti, in Sicilia («disse tanto di sapere come di no»)<sup>66</sup>.

La possibile riluttanza a presentarsi è ascrivibile a più fattori, tra cui il grado di responsabilizzazione rispetto ai coniugi e al quartiere. La dichiarazione costituiva un episodio unico per il tribunale, ma non per i deponenti nei luoghi in cui vivevano e lavoravano. Quanto affermato poteva avere conseguenze significative negli eventi successivi relativi alla coppia, tanto che Michael Rocke ha evidenziato per Firenze la tendenza tra i vicini a fare direttamente pressioni su chi scoprivano colpevole di sodomia più che denunciarli, anche se le accuse anonime erano frequenti.<sup>67</sup>

L'abilità del giudice, colta da Maire Vigueur, nell'ottenere dati anche su eventi lontani nel tempo o molto specifici, contribuiva a dare vita a elementi spontanei nelle risposte, alla costruzione di una narrativa, così come a devia-

<sup>62</sup> Cf. Susan Alice McDonough, *Witnesses, Neighbors, and Community in Late Medieval Marseille*, New York, Palgrave MacMillan, 2013, pp. 46-51.

<sup>63</sup> ADB, P, 266, 13 marzo 1416, si vedano i fogli 3r, 13r.

<sup>64</sup> ADB, P, 265.

<sup>65</sup> ADB, P, 571, 23 giugno, 1429, deposizione di Ruggero de Capellades, fol. 2r.

<sup>66</sup> ASDPt, CV,TE, DA 01, 21 febbraio 1550, deposizione di Domenica Buozarza: «*dixit tantum scire comu ki no*». Nonostante l'indicazione del 1550 annotata successivamente per identificare gli atti, le deposizioni sono rese l'11 settembre 1553, XII ind.

<sup>67</sup> Michael Rocke, *Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 21, 49, fa riferimento all'accogliamento nella legislazione di denunce anonime, p. 84.

zioni rispetto ai quesiti. Si considerino le dichiarazioni in un processo a Barcellona nel 1427, dopo l'intervento in corte di Gabriel Olivet volto a dimostrare l'esistenza del matrimonio tra sua figlia Caterina e Giovanni di cui non si specifica il cognome. I sei testi, tra cui tre artigiani, davano una forte credibilità al quadro probatorio in merito al luogo dove erano avvenuti gli *sponsalia per verba de praesenti*, nella casa della sposa in *carrer de la Corrobia*, alle persone che avevano assistito, alle abitudini degli sposi negli anni seguenti e all'armonia tra le parti.<sup>68</sup> Ciò che colpisce sono i dettagli resi per fugare qualsiasi sospetto di imposizione e corrispondenti alla specificità delle domande. Queste ultime, in un altro confronto processuale, riguardavano anche i vestiti indossati dagli *sponsi* durante il matrimonio.<sup>69</sup> Questa tipologia di interrogatorio trova riscontro anche altrove. È il caso di Venezia, nel 1425, nel corso di un processo sulla supposta esistenza del matrimonio tra il *lombardus* Antonino di Alexandria e Linibagra Ianuense. Tra le domande figurano quelle sulla statura e l'età di Antonino, oltre che sul luogo in cui il matrimonio si era realizzato. Alla risposta «in una casa» seguirono le domande su quale parte di essa, sulla data del matrimonio, sui vestiti indossati da Antonino.<sup>70</sup>

La difficoltà su quanto i testimoni dovevano dichiarare mutava in base alle circostanze, dovendo a volte pronunciarsi sull'espressione del consenso, a volte sulla condizione di celibato o di vedovanza, ecc. La ricostruzione nel dettaglio di ricordi e di rimandi dava forza alla dichiarazione. In un caso ben più tardo, nel 1527, registrato alla curia vescovile di Catania, riguardo allo stato civile di Giovanni Maza, alias Gamba di Lingno, un teste siracusano, Giovanni de Zisa, allora residente a Catania, ricordava un incontro avvenuto tre settimane prima a Siracusa durante la festa di Sant'Alfio. A un siracusano che gli chiedeva del così detto Giovanni Gamba di Lingno e se era sposato, rispose di sapere da suo cognato che l'uomo si trovava a Catania e che sua moglie era morta.<sup>71</sup> Ci viene così offerta una breve descrizione di un incontro casuale durante una festa religiosa, in cui i due conoscenti diedero vita a un dialogo riferendosi a una persona a

<sup>68</sup> ADB, P, 534, 21 giugno 1427.

<sup>69</sup> ADB, P, 267, 1416, si veda al foglio 18r la deposizione della *domina* Vera, moglie di Pietro Plasencia, sul presunto matrimonio tra Antonia, figlia di Giacomo Bertrano, e Tommaso Marzella *scriptor*. L'ordine dei fogli non è preciso, con un'impaginazione scorretta alla fine del registro.

<sup>70</sup> ASPV, AMP, reg. 3, anni 1425-26, fols. 5v-6r, 9r-12v, 23v-24v, 20 luglio 1425.

<sup>71</sup> ASDC, M, [fol. 40r], 29 marzo 1526/1527, XIV ind.

entrambi nota. Erano dettagli importanti, che rendevano verosimile la testimonianza. Giovanni de Zisa specificava, pur approssimativamente, sia quale era la fonte delle sue informazioni sia come si ricordava.

Alcune deposizioni rese a Patti nel 1550 sono degne di nota.<sup>72</sup> Sui valori demografici che ho individuato più prossimi a questa data, agli inizi del Cinquecento la città contava 957 fuochi mentre avrebbe perso il 12% della popolazione a fine del secolo.<sup>73</sup> Le dichiarazioni riguardano la supposta minore età di un fratello e di una sorella, Nicola e Rossella Iuffre, nel momento in cui avevano contratti i rispettivi *sponsalia*. Alcuni testi ricostruivano l'evento della promessa, così come l'età dei protagonisti, con riferimento a particolari della propria vita privata, quali in un caso la madre deceduta da nove anni ma ancora in vita durante gli *sponsalia* e in un altro la medesima età tra la propria figlia e quella di Nicola/Cola. Il padre di Nicola e di Rossella ricordava la fuga nell'isola di Lipari nel gennaio del 1539, durante i disordini causati dagli spagnoli e la nascita della figlia il mese dopo.<sup>74</sup> Il richiamo a elementi anche privati appare una modalità non isolata nella ricostruzione del ricordo.<sup>75</sup>

In un processo nei primi del Cinquecento a Catania che contrapponeva Blanca di Laturri a Antonio Miranda (lei dichiarava che entrambi avevano espresso il consenso al matrimonio), colpisce la fretta di ottenere la convocazione della parte convenuta senza che fosse ancora passato un mese dal rito.<sup>76</sup> Un dato che sottintende la scelta di accelerare le deposizioni, certo più dettagliate rispetto a un episodio accaduto poco tempo prima e questi erano aspetti di particolare rilievo per i giudici e per gli attori. Al contrario, eventuali scelte attendiste di questi ultimi non trovavano una chiara giustificazione né nel tribunale né nel contesto sociale di riferimento, in altri termini indebolivano le denunce.

È possibile ampliare l'analisi a un ulteriore aspetto: in base al diritto canonico il testimone doveva essere persona degna di fiducia e avere un'obiettiva conoscenza

<sup>72</sup> ASDPt, CV,TE, DA 01, 21 febbraio 1550.

<sup>73</sup> Ligresti, *Dinamiche*, pp. 91, 110.

<sup>74</sup> La testimonianza resa dal padre Antonio (il 12 novembre 1553, XII ind.) indica come data di nascita febbraio 1538/1539, XII ind. Le altre testimonianze citate sono di Domenica Buozarza e di Caterinella di Ridino.

<sup>75</sup> ASDA, AV, reg. 1546-1547, fol. 3rv, 1 settembre 1547, VI ind., deposizione dinanzi al vicario generale della diocesi di Agrigento dell'artigiano Francesco Salcedo di Toledo, *toletanis*: conosce Calogera della *terra* di Burgio da 20 anni, una conoscenza resa possibile attraverso il marito che è un suo amico spagnolo.

<sup>76</sup> Si vedano le pp. 207-214.

za dei fatti per essere credibile.<sup>77</sup> In un processo celebrato nel 1411 a Barcellona, iniziato per istanza di Clara figlia di Giovanni Ponte, il procuratore (*procurator*) di lei affermava che i suoi testimoni avevano rilasciato deposizioni più chiare rispetto alla controparte.<sup>78</sup> Sempre da questa città provengono esempi di soggetti convocati perché avevano avuto la possibilità di informarsi sulla relazione o perché sapevano per via diretta ad esempio dello scambio del consenso.<sup>79</sup> In effetti dimostrare di conoscere da tempo la persona in questione dava forza alla dichiarazione, dato che i convocati potevano sapere di episodi ricorrenti come chiamarsi moglie e marito, vivere insieme e dunque trattarsi da moglie e da marito, avere figli.<sup>80</sup> D'altro canto la conoscenza indiretta era possibile attraverso le notizie dei vicini, le voci che circolavano nel micro-cosmo formato anche da amici e dai familiari.

Una testimonianza indiretta non era rifiutata a priori. Si tratta di aspetti riscontrabili a Catania nel 1422, quando si stabilì che il matrimonio tra Nictu de Pisano e Ilaria de Tantarella era valido. Nictu aveva provato ad andare in appello ma non era stato ammesso perché «sia lui sia i testi confermarono, che l'aveva conosciuta carnalmente».<sup>81</sup> Conferme che lasciano immaginare le confidenze di Ilaria a persone a lei vicine durante la relazione matrimoniale, o, come è stato

<sup>77</sup> Charles Donahue, Jr., *Proof by Witnesses in the Church Courts of Medieval England: An Imperfect Reception of the Learned Law*, in *On the Laws and Customs of England: Essays in Honor of Samuel E. Thorne*, a cura di Morris S. Arnold - Thomas A. Green - Sally Scully - Stephen White, Chapel Hill, North Carolina University Press, 1981, p. 131. Gowing, *Domestic Dangers*, p. 50. L'importanza attribuita alla credibilità del teste era cosa nota tanto da suscitare tentativi di manipolazione da parte della difesa. Si veda al riguardo Buganza, *Il potere*, p. 133.

<sup>78</sup> ADB, P, 187, 15 dicembre 1411, si veda il foglio [47r], per Giovanni Ponte si aggiunge che era *portarius gubernatoris Cathalonie*.

<sup>79</sup> ADB, P, 266, 13 marzo 1416, si veda la deposizione del *discretus* prete Bartolomeo Muntaner di Barcellona, in particolare fol. 25r, che aveva più volte chiesto sul matrimonio a Aldonca, figlia di Antonio de Cases chirurgo (*chirurgicus*). 380, 13 novembre 1421, sui presunti *sponsalia per verba de praesenti*, Pietro Cavaldà barbiere (*barberius*) *civis* di Barcellona risponde al giudice «che non sapeva ma di avere udito dire molte volte a Costanza d'essere sposata ad Asbert Battle alias Baysa», «super II capitulo fuit interrogatus et dixit que non sapies sino que ha hoyt dir a la dicta Constancia moltes et diverses vagades quo lo dit Asbert Battle alias Baysa era son sposat», fol. 15r.

<sup>80</sup> ADB, P, 680, 30 luglio 1434.

<sup>81</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 2r, [1422], «Nictus confessus et per testes constat quod corrupit eandem Ylariam». Per un confronto rinvio al classico Gene Brucker, *Giovanni and Lusanna: Love and Marriage in Renaissance Florence*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1986, che però esamina un processo relativo a una coppia proveniente da settori sociali diversi, mentre nelle sentenze che ho esaminato sussiste per lo più una contiguità sociale dei litiganti.

riscontrato nella città di Saragozza in Aragona, che terzi avessero notato la coppia in momenti di intimità, ad esempio, abbracciati come marito e moglie.<sup>82</sup>

È possibile approfondire il tema dell'attendibilità del testimone. Com'è noto il IV concilio lateranense (canone 52) per stabilire il grado di consanguineità e di affinità prevedeva tra l'altro, per i deponenti, l'obbligo di dichiarare sotto giuramento di non essere spinti da motivi di odio, di timore, di amore o di interesse. Sempre sulle deposizioni in merito al grado di parentela, il canonista Enrico da Susa, *Hostiensis* (1210-1271), specifica che doveva esservi più di un testimone, che dovevano essere tutti di buona reputazione e avrebbero dovuto apprendere dell'impedimento da parte di anziani (*antiquioribus*), anche loro di buona reputazione, e prima della causa legale.<sup>83</sup>

Il ruolo e le responsabilità del querelante ritornano frequentemente nel diritto canonico.<sup>84</sup> Si tratta di aspetti riscontrabili anche in altri ambiti, come in una petizione presentata dalla *universitas* (così si indicava una comunità giuridicamente riconosciuta) di Piazza nel 1491 al viceré Ugo Moncada. Aveva come obiettivi che il giudice del capitano si assicurasse che i querelanti fossero persone degne e che realizzassero il giuramento di non calunniare: «supplica l'*universitas* [e cioè Piazza] che il giudice del capitano nelle accuse che si propongono in detta corte, primo deve sapere se gli accusatori sono persone legittime e che possano realizzare il giuramento di calunnia».<sup>85</sup> Era frequente il timore di una dichiarazione non obiettiva, per cui chi era chiamato dal foro vescovile a esprimersi in merito all'esistenza di un legame matrimoniale doveva rispondere se quanto affermato fosse influenzato da odio, amore, perché indotto, ecc.<sup>86</sup>

<sup>82</sup> García Herrero, *Las mujeres*, vol. I, pp. 233-234.

<sup>83</sup> David d'Avray, *Medieval Marriage: Symbolism & society*, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 107-108.

<sup>84</sup> Si veda, con riferimento al XIII secolo, James A. Brundage, *Proof in Canonical Criminal Law*, in «Continuity and Change», 11, 3, 1996, pp. 329-339.

<sup>85</sup> «Item supplica la decta universita che lo Iudice dello capitano in le accusatione si proponino in decta corte primo se debia conoscere se le accusatore sono persone legitime et che pozano recipiri iuramento calumnie», in BCP, C, fol. 183; tale impegno aveva il fine di provare la buona fede delle parti in causa e il loro convincimento che vi erano buoni motivi per procedere con l'accusa. Il viceré risponde di rispettare la normativa vigente. La petizione fa parte di un articolato testo di richieste, riportate nei fogli 177-187, formulate il 5 dicembre 1491, XV ind. Quindi, il viceré dà l'esecutoria il 31 marzo del 1492, fol. 187, e quanto stabilito risulta in vigore ancora nel 1512, si veda fol. 188.

<sup>86</sup> Questi dati sono riscontrabili in diversi contesti. Ad esempio, per Barcellona ADB, P, 489, 12 giugno 1425, fols. 6r, 10v, 14v, 19r, 21v, 24v. Per Venezia, rinvio a Cristellon, *La carità*, pp.

Per un riscontro si consideri un intervento di poco precedente del vescovo Guglielmo Bellomo in un processo celebrato nel 1471 ad Assoro dal notaio Giovanni Mucicato, giudice della curia vescovile e in tale causa commissario deputato dal Bellomo. Mucicato aveva stabilito l'esistenza di un grado di consanguineità tra Adinolfo di Brancuchu e Garita de Parisi. Il vescovo non accettò i risultati del processo perché legati a dichiarazioni *de auditu et de relacione*, cioè quanto i testimoni avevano sentito dire e non una conoscenza diretta.<sup>87</sup> Egli richiedeva perciò una nuova indagine per ascoltare chi sosteneva l'esistenza di un impedimento e, nel caso fosse legato solo alla fama, per accertare se provenisse «da persone nemiche, malevole e ingiuste».<sup>88</sup> Un atteggiamento dunque prudente volto a valutare possibili tensioni tra le parti coinvolte.<sup>89</sup>

Non si trattava evidentemente solo della curia vescovile. Rispetto ai casi di calunnia dettati «da ira e collera», per una fase più tarda è documentato che la città di Catania, per ovviare all'ingiustizia che si commetteva a carico di chi «marciva in carcere ingiustamente» chiedeva al viceré la prerogativa per i responsabili della giurisdizione penale di procedere alla scarcerazione nel caso di accuse calunniose. Il viceré stabilì che chi accusava doveva produrre le informazioni e trasmetterle a lui o al principale tribunale regio entro quindici giorni, in caso contrario il capitano o il suo giudice avrebbero proceduto alla scarcerazione.<sup>90</sup>

Va precisato che le testimonianze rese *de auditu et de relacione* corrispondeva-

109-110. In età moderna il corpo normativo (*fueros*) di Biscaglia, parte del Paese Basco, ammonisce su calunnie di coabitazione avanzate in mala fede; si veda Renato Barahona, *Sex Crimes, Honour, and the Law in Early Modern Spain: Vizcaya, 1528-1735*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2003, pp. 111-112.

<sup>87</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 21v, 23 aprile 1471, IV ind.

<sup>88</sup> «Ab inimicis seu a malivolis et personis iniquis». Per spunti di riflessione sulla fama e sul ruolo dei testimoni rinvio a Antonella Bettoni, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni Storici», 41, 121 (1), 2006, pp. 13-38.

<sup>89</sup> Cf. le osservazioni di Chris Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, a cura di Antonio C. Sennis, Roma, Viella, 2000, pp. 345-346, sui testimoni non ascoltati acriticamente. Sull'inimicizia come elemento debilitante delle accuse rinvio a Lorenzo Tanzini, *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma, Viella, 2020, pp. 127-132.

<sup>90</sup> Giuseppina Nicolosi Grassi - Adolfo Longhitano, *Catania e la sua Università nei secoli XV-XVII: il codice "Studiorum Constitutiones ac Privilegia" del capitolo della Cattedrale*, Roma, Il Cigno, 2002, pp. 155-156, l'anno era il 1522. Sulle detenzioni ingiuste l'espressione utilizzata è «macerati di carceri».



no alla prassi dell'epoca.<sup>91</sup> Chris Wickham evidenzia come le corti medievali, nel caso in cui non potevano ricorrere a una prova scritta, si regolavano su ciò che era noto a livello locale secondo una triplice distinzione. La conoscenza poteva essere *per visum*, cioè diretta, *per auditum*, in base a ciò che si era semplicemente ascoltato (la prova più debole, cui peraltro si ricorreva ordinariamente), e infine *publica fama*, cioè legata a ciò che era noto a tutti e quindi socialmente affidabile. Chi era preposto al giudizio doveva stabilire in base a cosa la conoscenza si fosse formata.

Posso ora tornare al riesame voluto dal vescovo Bellomo. Non rifiutò affermazioni note attraverso la fama, elemento guida delle deposizioni dell'epoca (in particolare nelle visite vescovili) e delle modalità processuali secondo il diritto canonico da circa i primi del XIII secolo,<sup>92</sup> anche se volle appurare su chi e su quali elementi essa si fondava. La delicatezza della causa in esame orientò la corte vescovile a un atteggiamento di cautela. Dovevano essere frequenti le tensioni per quanto concerne matrimoni e supposte o reali relazioni di parentela. Se l'esistenza dell'impedimento si basava su voci ne andava indagata l'attendibilità, stabilì quindi di levare la scomunica che era stata comminata alla coppia. La scelta di richiedere un'indagine e di annullare la scomunica conferma la fedeltà del prelato a un principio della dottrina canonica: in caso di dubbi e in assenza di una prova chiara il tribunale avrebbe optato in favore del matrimonio.<sup>93</sup>

Questa scelta giudiziaria non sembrerebbe influenzare solo le autorità preposte a giudicare. In proposito penso alle risposte date anni dopo da una coppia a Patti nel respingere l'accusa di un'unione informale. Il frate Cola Cornito, priore e luogotenente del vicario vescovile, informato della relazione tra Minichella Labuxa e, *so innamorato*, Francesco Cinturillo, andò a casa di Minichella dove li scoprì a letto. Voleva incarcerarli ma non procedette, dato che essi dichiararono «noi stiamo come marito e moglie e lo giurarono».<sup>94</sup> Non mi pare però che le circostanze offrirono alla coppia alternative diverse.

<sup>91</sup> Chris Wickham, *Gossip and Resistance Among the Medieval Peasantry*, in «Past & Present», 160, 1, 1998, p. 4. L'autore approfondisce questi temi in *Legge*, ad esempio pp. 132-162, sulla pubblica fama anche pp. 455-460; posto che si tratta di aspetti richiamati in diverse occasioni nello studio.

<sup>92</sup> James A. Brundage, *Medieval Canon Law*, London-New York, Longman, 1995, pp. 94-95, 140, 147.

<sup>93</sup> Mia Korpiola, *Between Betrothal and Bedding: Marriage Formation in Sweden 1200-1600*, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. 126.

<sup>94</sup> ACP, AC, fol. [251v], 6 maggio 1546, IV ind., «nui stamo comu marito et mugleri et dectili lu iuramento».

In generale, la necessità di garantire la correttezza delle dichiarazioni rese in giudizio spiega un atteggiamento di cautela degli ufficiali preposti riguardo ai testimoni se imparentati con le parti in causa. Questo fu forse il caso della comunicazione trasmessa nel 1473 dal vicario generale di Catania all'arciprete di Randazzo. In essa si segnala che tra i testi indicati dalla parte convenuta vi erano dei suoi consanguinei: non li escludeva, ma sembra richiedere al destinatario un'attenzione maggiore e l'obbligo di far prestare giuramento. In questo caso le indagini coinvolgevano l'ecclesiastico di Randazzo (nella diocesi di Messina), un aspetto che si spiega per la mobilità che aveva caratterizzato i soggetti implicati nel processo.<sup>95</sup> È altrettanto indicativo, però, che in un processo celebrato a Catania nel 1507 la sorella dell'attore, che sapeva (come confermato dagli altri presenti) dell'espressione del consenso, un aspetto cruciale del processo, non risulta tra i testimoni.<sup>96</sup> Nel tribunale diocesano di Barcellona tra le domande rivolte a questi ultimi poteva rientrare quella sulla parentela di consanguineità o spirituale (*de parentela et affinitate*). È probabile che obiettivo di quell'accertamento fosse il rifiuto di dare validità alla deposizione o almeno una particolare cautela nel valutarla, in caso di una risposta affermativa.<sup>97</sup> A Marsiglia i legami familiari facevano venir meno il valore delle deposizioni, genitori e figli non potevano testimoniare l'uno in merito all'altro.<sup>98</sup>

È possibile approfondire l'importanza di una dichiarazione informata. Un buon esempio è un caso catanese di fine Quattrocento: al centro del procedimento è la legittimità della relazione da cui era nato Gerardo di Blasio. Su istanza di quest'ultimo (aspetto del tutto atipico tra gli atti che ho esaminato) i testi erano chiamati a confermare che Antonio di Blasio e Tucia di Prorecta, detta di Messina, «erano legittimi marito e moglie e così si tenevano, chiamavano e trattavano e abitavano nella città di Catania».<sup>99</sup> Un teste sosteneva che «chiamavano, trattavano e tenevano Gerardo come loro caro figlio legittimo e naturale», un altro che la coppia viveva nella stessa casa e che lui era loro vicino da trent'anni.<sup>100</sup> Non diver-

<sup>95</sup> ASDC, TA, reg. 11, fols. 114v-115r, 18/21 maggio 1473, VI ind.

<sup>96</sup> ASDC, AGC, 29 luglio, X ind. [1507], Blanca di Laturri *v.* Antonio Miranda.

<sup>97</sup> ADB, P, 503, fol. 16r, 5 novembre 1425; 680, fol. [11r], 30 luglio 1434.

<sup>98</sup> McDonough, *Witnesses*, p. 32.

<sup>99</sup> ASDC, AGC, 20 ottobre, XII ind., non si indica l'anno, la grafia m'induce a ritenere che il documento risalga alla fine del Quattrocento; «fuerunt legitimi maritus et uxor sic se tenentes vocantes et tractantes et habitantes in civitate Cathanie».

<sup>100</sup> «Vocabant tractabant et tenebant Gerardum in eorum carum filium legitimum et naturalem».

samente, nel 1503, l'artigiano Giovanni lu Faru di Catania dichiarò, a proposito di Agata e Domenico de Licandro: «si trattano, tengono e si chiamano marito e moglie e stanno e abitano insieme come marito e moglie».<sup>101</sup> Tutti, in totale tre artigiani, di cui due vicini di casa della coppia, confermavano che Domenico era andato a Palermo. Uno di loro sapeva anche che mantenevano i contatti: la moglie diceva che Domenico sempre mandava a dire di volere venire ma, aggiungeva, non lo faceva mai. Tra l'altro, uno dei tre testimoni non era un vicino di casa: la coppia era nota insomma non solo in un delimitato ambito territoriale, la strada, il quartiere, ma anche tra chi esercitava lo stesso mestiere. Dunque, confermavano la coabitazione e le abitudini della coppia, elementi frequenti di prova dei legami nelle dichiarazioni del tempo, e l'esistenza di un figlio che a detta di due deponenti era stato battezzato, e la circostanza che il fratello di Domenico chiamava Agata cognata. In generale, la condivisione dello spazio domestico in maniera continua era un elemento fondamentale per appurare l'esistenza dell'unione.<sup>102</sup>

La possibilità di arricchire il quadro probatorio poteva essere risultato di notizie apprese casualmente o a seguito di contatti protrattisi per un tempo significativo. Secondo le consuetudini di Catania, i rapporti di parentela si provavano in base all'atteggiamento, *tenuta*, alla fama, *vocacione*, ai rapporti reciproci, *tractacione*.<sup>103</sup> Aspetti cui si riferivano l'artigiano Giovanni lu Faru di Catania su Agata e su Domenico, o i testimoni su Antonio di Blasio e Tucia di Prorecta. Anche nella diocesi di Patti essere *tenuti et reputati* costituiva un elemento a sostegno dell'esistenza di legami parentali.<sup>104</sup> Similmente nelle carte processuali aragonesi *tenidos, reputados, nombrados* costituivano i tre elementi che formavano la fama.<sup>105</sup> Il vedere, l'ascoltare, il riferire e il diffondere informazioni caratterizzavano le relazioni degli individui, quindi avevano un ruolo importante nel determinare il funzionamento e l'esito delle decisioni della corte vescovile.

In merito alla possibile sovrapposizione di conoscenza diretta e indiretta, ri-

<sup>101</sup> ASDC, M, fol. [7rv], 18 luglio 1503, VI ind., «*tractarisi tenirisi et chamarisi maritu et mugleri standu et habitandu insembli comu mariti et mugleri*».

<sup>102</sup> ASDC, TA, reg. 27, fols. 123v-124r, 14 luglio 1515, III ind. (Paternò). Cf. Benedetta Borello, *Lo spazio di un matrimonio: cose e contese tra marito e moglie (secc. XVII-XVIII)*, in «Quaderni Storici», 41, 121 (1), 2006, pp. 69-99.

<sup>103</sup> Vito La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, Alberto Reber, 1900 (rist. an. a cura di Andrea Romano, Messina, Intilla, 1993), p. 147.

<sup>104</sup> ASDPt, CV.MDSL, DG 03, fol. [1r], 10 giugno 1579.

<sup>105</sup> Martine Charageat, *La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 76-77.

sultano chiarificatrici una serie di deposizioni registrate dalla *magna curia episcopalis* di Catania nel 1549 nel confronto processuale tra un artigiano, Guglielmo Castronovo, e un ecclesiastico, il reverendo Giovanni Guirrerio esponente di una eminente famiglia cittadina. Non sono note le ragioni del confronto, ma i testimoni erano convocati su richiesta del Castronovo, anche se la maggioranza delle deposizioni riguarda altri soggetti, tra cui l'artigiano Pietro La Matina e Michele Chirmigliaro. Quest'ultimo era presentato come uomo virtuoso, di buona fama e di buona coscienza, abituato a fare l'elemosina e ad assistere alla messa. I deponenti precisavano che il loro era un convincimento consolidato.<sup>106</sup>

Infine, tra coloro che potevano essere convocati vi erano ufficiali cittadini, che conoscevano la coppia ed erano persone note, considerate attendibili.<sup>107</sup> Anche amici e colleghi potevano deporre a un processo, in particolare quando si trattava di immigrati che dichiaravano il proprio stato civile. Nel 1521, in seguito alla richiesta dell'artigiano Antonino Xiglano di Santa Lucia del distretto di Catania, si ascoltò Andrea Ficarra di Santa Lucia, del distretto di Messina, amico e vicino di Antonino. Depose anche Giovanni di Santa Lucia del distretto di Messina, parente di Antonino. Entrambi confermarono che l'uomo era celibe.<sup>108</sup> In un caso Santa Lucia è erroneamente associata a Catania. È interessante la presenza di un familiare, che come indicato non era sempre ammesso a Catania.

### 3. Le spese processuali e il valore dei salari

I costi per appurare lo stato civile dovevano essere davvero minimi, soprattutto se i testimoni erano residenti nella città, anche se non era così per altre tipologie di indagini. Sulle spese dei processi matrimoniali (e delle promesse) non mi è possibile proporre conclusioni definitive. Ho reperito poche indicazioni, che però possono avere un valore orientativo e permettono di affermare che esse erano un impegno oneroso ma sostenibile, e non erano responsabilità dell'attore (che nella maggioranza dei casi era femminile come chiarirò) se i giudici appoggiavano la

<sup>106</sup> ASDC, M, fols. [97r-105v], 31 agosto 1549, VII ind., ad esempio le deposizioni dell'*honorabilis* Bernardo Garvagno, dell'*honorabilis* artigiano Nicola de Rinina e dell'*honorabilis* Tommaso de Insinga. Sul ruolo dei Guirrerio nel tribunale vescovile e nel governo cittadino si veda, ma con riferimento al Quattrocento, Pace, *Giuristi*, pp. 68-89.

<sup>107</sup> ASDC, M, fol. [13r], 12 maggio [1517], V ind.

<sup>108</sup> ASDC, M, fol. [37r], 6 novembre 1521, X ind.

sua istanza. Nel 1454 il vescovo di Catania stabilì che un convenuto le rimborsasse all'attore che le aveva anticipate, dopo che quest'ultimo aveva ottenuto una sentenza favorevole. L'urgenza dell'intervento indica che i versamenti stabiliti dalla curia vescovile non erano stati irrisori.<sup>109</sup> La responsabilità economica del convenuto è confermata anni dopo, quando al momento di chiedere l'appello l'interessato realizzò il pagamento dello *ius processus* di primo grado.<sup>110</sup> In un ulteriore caso si specifica quanto reso in parte (*pro complemento*), consistente in tre tarì e 10 *grana* per una sentenza di primo grado.<sup>111</sup> In una fase più tarda, nel 1556, la parte citata in un giudizio di appello perse il confronto e pagò 10 *grana*: una somma, dunque, decisamente inferiore alla precedente che, credo, si spieghi per un verdetto in secondo grado raggiunto più rapidamente.<sup>112</sup>

È nota l'analisi di Daniel Lord Smail per Marsiglia nel tardo Medioevo in merito all'espansione delle attività dei tribunali nel basso Medioevo. Lo studioso ha potuto accertare che donne e uomini comuni erano pronti a corrispondere spese legali onerose in rapporto ai loro salari.<sup>113</sup> Anche nella diocesi catanese era un impegno economico non indifferente, come si può dedurre dal confronto tra i limitati dati segnalati e l'entità dei salari, con riferimento in particolare ai soggetti non facoltosi che sono quelli richiamati più spesso negli atti del tribunale vescovile. Senza escludere oscillazioni in base alla difficoltà del dibattimento, volendo ipotizzare una media di quattro tarì per un processo di primo grado (ho indicato tre tarì per una parte delle spese), essa poteva corrispondere in alcuni casi all'intera paga mensile o alla sua metà per artigiani o braccianti agricoli. Verso gli anni Venti del Quattrocento, a Catania un campione di alcune retribuzioni mensili rivela che un macellaio riceveva 14 tarì, un calzolaio tre tarì e mezzo, un conciatore 10 tarì più vitto, un sarto tra i due e sei tarì.<sup>114</sup> Queste indicazioni non riflettono salari omogenei per ciascuna "categoria professionale", dato che la domanda e presenza di mano d'opera poteva variare, e sono pertanto approssimative.

<sup>109</sup> ASDC, TA, reg. 7, fols. 103v-104r, 13 giugno 1454, II ind., processo svolto a Castrogiovanni ma la sentenza è emanata a Catania.

<sup>110</sup> Questo dato risulta in tre procedimenti distinti: ASDC, S, reg. 7, fols. 11v-12r, 24 ottobre 1472, VI ind.; reg. 15, fols. 10v-11v, 15 dicembre 1551; reg. 20, fols. 24r-25v, 10 marzo 1564/1565, VIII ind.

<sup>111</sup> ASDC, S, reg. 7, fol. 42v, 7 ottobre 1475, IX ind.

<sup>112</sup> ASDC, S, reg. 17, fols. 27v-28v, 12/18 dicembre 1556, XV ind.

<sup>113</sup> Daniel Lord Smail, *The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003, pp. 68-71.

<sup>114</sup> Ventura, *Città*, p. 153.

## II. Indagini e verdetti

Nel 1435 la paga a giornata dei *mastri* muratori, intagliatori e i carpentieri (*mastri muraturi et intagliaturi e i mastri di axa*) che andavano a servizio d'altri era di un tarì e 10 *grana*. Nel tempo delle vendemmie il guadagno cresceva per i carpentieri fino a un tarì e 15 *grana*. Quelli che erano identificati genericamente come operai (*manuali*) ricevevano, verosimilmente a giornata, 15 *grana*, ben cinque dei quali erano però riservati a chi li alloggiava. Il compenso dei fabbri per affilare strumenti era di 15 *grana* per *rotolo* (800 grammi), per la realizzazione di altri lavori poteva scendere a otto *grana*.<sup>115</sup> In una fase di maggiore richiesta di mano d'opera, come durante la raccolta, Antonio Cristaldo di Aci avrebbe lavorato nella masseria di Baldo Muxumarra proprietario di vigne e produttore di vino (*vinitor*) per 16 tarì al mese con vitto.<sup>116</sup> In una fase più avanzata, il compenso dei braccianti oscillava tra otto e 10 tarì al mese, oltre che companatico o un tumulo, cioè 17.15 litri, di frumento e del vino.<sup>117</sup>

Non ho dati sui salari dei maestri artigiani rinomati, ad esempio nel campo dell'oreficeria e dell'argenteria e per coloro che godevano di una reputazione particolare nel loro contesto professionale. Mi riferisco a chi riusciva a entrare a far parte della rete di persone vicine al vescovo e così beneficiava di una condizione giuridica privilegiata, i *familiares et domestici*. Era il caso di fine Trecento di Nicola Monfocu carpentiere (*carpentarius*) o di Giovanni di Sanginisio, farmacista (*aromatarius*), che riceveva il privilegio d'esibire lo stemma vescovile nella sua bottega.<sup>118</sup> I *familiares et domestici*, pur essendo laici, avevano il diritto di essere giudicati solo dalla curia vescovile, sia in ambito civile sia in ambito criminale: era un privilegio rivendicato con fermezza dal vescovo.<sup>119</sup>

<sup>115</sup> Marletta, *La costituzione*, pp. 97-98, i salari sono riportati in due provvedimenti del governo locale trascritti da Marletta che annota come date 14 dicembre 1425, XIII ind. e 19 gennaio 1435, XIII ind. La prima indicazione deve essere errata non corrispondendo alla tredicesima indizione (si noti che il documento in cui riporta come anno 1425 è preceduto da un altro datato 1435).

<sup>116</sup> ASC, NF, reg. 13917, fol. 16rv, 14 maggio [1415], VIII ind. Anche Antonio Cristaldo, il contadino preposto alla raccolta, è identificato come *vinitor*; questo credo si spieghi perché l'atto notarile identifica così una affinità professionale tra l'agricoltore di vigneti e il proprietario di vigne.

<sup>117</sup> ASC, VS, reg. 14525, fol. 148v, 27 novembre [1505], IX ind., fols. 240r, 26 gennaio [1506], IX ind., per il vino l'unità di misura che si legge è la quartara, cioè litri 9.08, ma non mi è chiaro quante quartare si indicano. Su queste misure si veda Ventura, *Città*, p. 10.

<sup>118</sup> ASDC, TA, reg. 1 fol. 11v, 20 marzo 1387/1388, XI ind.; reg. 6, fol. 22rv, 22 luglio 1449, XII ind.

<sup>119</sup> ASDC, TA, reg. 7, fols. 8v-9r, 16 ottobre 1451, XV ind. Ciò non impedisce agli ufficiali temporali di intervenire nei casi di crimini per i quali è prevista la pena capitale; fol. 134rv, 23 gennaio [1455], III ind.

Una condizione decisamente umile era quella del garzone, di cui approfondirò le attività che poteva svolgere: i suoi compensi dipendevano dai contratti negoziati con il datore di lavoro. Giovanni Lombardo, orfano del sarto (*sutor*) Giovanni Lombardo, per i suoi servizi a Ricco Daucioso a Catania riceveva per un anno sei fiorini d'oro (un fiorino equivaleva a quasi sei tari) al mese con vitto. È ipotizzabile che anche Daucioso fosse un sarto e che l'orfano Giovanni avesse cominciato ad apprendere la stessa professione attraverso il padre.<sup>120</sup> L'età del lavoratore doveva essere un fattore importante per decidere il compenso: nel caso probabilmente di un ragazzino, la madre concordava con un artigiano il suo diritto di disciplinarlo e il compenso in vitto e vesti.<sup>121</sup> Sarebbe rimasto a servizio quattro anni. Se non era minorenni le condizioni erano diverse, un contratto, sempre presso un sarto, stabiliva per l'impiegato per il primo anno otto fiorini e per il secondo sei.<sup>122</sup> Il compenso poteva essere maggiore, come per un garzone di 14 anni che riceveva al mese cinque tari più vitto e alloggio ma con l'obbligo di seguire il maestro anche fuori Catania.<sup>123</sup> Si tratta di una retribuzione non comune per questa figura lavorativa.

Sono limitate le informazioni sui salari delle donne e non ne ho rilevate per Catania. In base a sei casi relativi a serve (*famule*) a Randazzo e a uno a Paternò, alcuni accordi prevedevano la concessione di alloggio e cibo,<sup>124</sup> le informazioni disponibili a volte riguardano la dote. A Randazzo l'artigiano Matteo Cina intervenne con la moglie Garita a favore della loro serva Garita orfana di Giovanni di Castrogiovanni, dotandola con una *domus terranea*, e cioè solo con il piano terra, e altri beni tra cui due materassi, capi di biancheria, una lucerna, ecc., e due giovenchi di tre anni (la media del prezzo di vendita di un giovenco era di un'onza).<sup>125</sup> Dell'immobile dato a Garita non è noto il suo valore, che dipendeva

<sup>120</sup> ASC, NF, reg. 13917, fol. 12r, 7 maggio [1415], VIII ind.

<sup>121</sup> ASC, NF, reg. 13917, fol. 77v, 6 aprile [1416], IX ind.

<sup>122</sup> ASC, NF, reg. 13917, fols. 102v-103r, 25 maggio [1416], IX ind.

<sup>123</sup> Ventura, *Città*, p. 153. A Randazzo il compenso del garzone era tra 15 e 24 tari l'anno, si veda Ventura, *Randazzo*, p. 456.

<sup>124</sup> ASC, NA, reg. 15, fol. 193rv, 14 gennaio 1491, IX ind., il salario dell'immigrata Garita, da Ucria al vicino paese di Randazzo, vedova dell'artigiano Giovanni Calmagio consisteva in vitto, alloggio, vestiti e in supporto in caso di infermità, irrisorio il compenso economico di tre fiorini dati in anticipo per i dieci anni di lavoro pattuiti; su questo documento si veda anche p. 271. Per lo stesso secolo si veda Ventura, *Randazzo*, pp. 456-457, in un caso il compenso era in denaro, in un ulteriore una ragazzina dodicenne, che sarebbe rimasta a servizio otto anni, sarebbe stata istruita e avrebbe ricevuto una modesta dote in vesti e un'onza.

<sup>125</sup> ASC, PM, reg. 5, fols. 17v-18r, 18 settembre [1455]. Ventura, *Randazzo*, p. 378.

specialmente dalle sue condizioni (peraltro Garita su di esso avrebbe dovuto pagare tre tari l'anno): possedere una casa infatti non era necessariamente indice di ricchezza. Maurice Aymard nel suo studio su Gangi, paese della Sicilia centrale, ha riscontrato con più frequenza immobili nel caso di doti modeste: 74 delle 99 donne povere possedevano una casa che era spesso una *casuncula*.<sup>126</sup> Sempre a Randazzo la *nobilis* Ianna, vedova del *nobilis* Thomeo Cunbalu, in quegli anni un Cunbalu, Marco, era l'ufficiale regio preposto alla riscossione delle imposte, diede sei onze, oltre ad alcuni oggetti tra cui due materassi, delle lenzuola e tovaglie, alla sua serva Giovanna e al suo sposo il *discretus* Antonino Dimitra.<sup>127</sup> Non ci sono dati che indicano la conclusione del rapporto di lavoro a causa del matrimonio: Minica Pirrone entra a servizio alcuni mesi dopo essersi sposata e il datore di lavoro si impegna a pagarle la dote una volta conclusi nove anni di servizio.<sup>128</sup> A Paternò, il *nobilis* Bartolo Gambarella, per i servizi a lui prestati da Francesca, le diede in dote onze 25 *in rauba* e onze 6 *in pecunia* (mi soffermerò in seguito su questa registrazione).<sup>129</sup> Con *rauba* ci si riferiva a vestiario o a oggetti per la casa.

Invece, in merito a tre domestici a Randazzo uno riceveva il compenso di due onze e per due era *ad meritum*, sembrerebbe cioè in base al loro impegno.<sup>130</sup> Persone giovani senza differenza di genere in molte regioni europee preindustriali potevano trovare impiego a domicilio, nei campi, nelle botteghe e generalmente risiedevano nella casa dei datori di lavoro, riuscendo così a compensare i loro modesti guadagni.<sup>131</sup> Non mancavano abusi nei loro confronti da parte dei datori di lavoro, ma c'erano anche norme per prevenirli/punirli ed è anche documentata la nascita di legami affettivi tra loro e in particolare le lavoratrici domestiche. Le doti già menzionate ne sono una testimonianza, anche se ciò non esclude una

<sup>126</sup> Maurice Aymard, *Un bourg de Sicile entre XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècle: Gangi*, in *Conjoncture économique structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse*, Paris-La Haye, Mouton, 1974, pp. 361-364.

<sup>127</sup> ASC, VL, reg. 63, fol. 13rv, 13 ottobre 1507, XI ind. Su Marco Combalu/Cunbalu, si veda ASC, JaP, reg. 87, fol. 55v, 15 novembre 1512, I ind.

<sup>128</sup> Si vedano le pp. 332-333.

<sup>129</sup> ASC, EC, reg. 6315, fol. 87rv, 9 marzo 1532/1533, VI ind.

<sup>130</sup> Ventura, *Randazzo*, pp. 456-457.

<sup>131</sup> Judith M. Bennett - Amy M. Froide, *A Singular Past*, in *Singlewomen*, pp. 8-9. Nello stesso volume Wiesner, *Having*, pp. 202-203. Invece, Maryanne Kowaleski, *Singlewomen in Medieval and Early Modern Europe*, in *Singlewomen*, p. 50, sostiene una presenza meno numerosa di *female servants* in generale nell'Europa del Mediterraneo basandosi su fonti relative a Firenze, su cui segnala però letture contrastanti, e a Verona.



possibile condizione economica di svantaggio delle lavoratrici rispetto ai lavoratori domestici.<sup>132</sup>

In base a questi dati e alle informazioni isolate su una parte dei costi, ora parziali ora completi per un grado del processo, la spesa prevedibile e onerosa non scoraggiava la decisione di affrontarlo e verosimilmente la possibilità di ricevere aiuto economico da terzi. Una scelta di questo tipo poteva trovare una motivazione ulteriore nei contratti notarili. Essi prevedevano, in caso di dissoluzione dei matrimoni e in assenza di figli, la restituzione della dote e precisavano talora che questi sviluppi dovevano essere vissuti in modo armonioso.<sup>133</sup>

#### 4. *Attori e convenuti*

Nella diocesi catanese l'accordo prematrimoniale era generalmente indicato con il termine *sponsalia* o *sponsalicia*, a volte associato all'espressione *per verba de futuro*. Invece, l'unione vera e propria – l'espressione del consenso – era qualificata prevalentemente con il termine *matrimonium*, a volte associato all'espressione *per verba de praesenti*.<sup>134</sup> Nei contratti dotali si incontra talvolta la formula *in contemplacione matrimonii contracti per verba de praesenti*.<sup>135</sup>

Rispetto alle denunce presentate per ottenere l'annullamento della promessa o del matrimonio o la separazione *quoad thorum* che faceva venir meno l'obbligo del debito coniugale, o al contrario per ottenere il ricongiungimento (si veda ta-

<sup>132</sup> Cf. per la Castiglia, Dillgard, *Daughters*, pp. 179-180. In particolare, per Venezia in età moderna, rinvio a Dennis Romano, *The Regulation of Domestic Service in Renaissance Venice*, in «The Sixteenth Century Journal», 22, 4, 1991, pp. 664, 666-668, 671-674; Id., *Housecraft and Statecraft: Domestic Service in Renaissance Venice, 1400-1600*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1996, pp. 206-207.

<sup>133</sup> Si veda ad esempio, ASC, NF, reg. 13917, fols. 40v-41v, 15 novembre [1415], IX ind., si specifica inoltre che la moglie deve restituire i beni di pertinenza del marito; fols. 43r-44r, 8 gennaio [1416], IX ind.; reg. 13918 bis, fols. 56v-58r, 9 febbraio 1435/1436, XIV ind., non si indica la necessità dell'assenza dei figli per il ritorno della dote. Per Randazzo, ASC, PM, reg. 5, fols. 4v-5r, 7 settembre [1455]; fols. 17v-18r, 18 settembre [1455].

<sup>134</sup> Esempi di *sponsalia per verba de futuro*: ASDC, S, reg. 3, fol. 6r, 22 gennaio [1406], XIV ind.; fol. 7r, 17 marzo e 29 marzo [1406]. Esempi di *matrimonium per verba de praesenti*: S, reg. 2, fols. 27v-28r, 15 ottobre [1428], VII ind.; fol. 34r, 4 novembre [1429], VIII ind.; fol. 44r, 8 aprile [1432], X ind.

<sup>135</sup> Ad esempio, ASC, NF, reg. 13917, fols. 40v-41v, 25 novembre [1415], IX ind.; fols. 43r-44r, 8 gennaio [1416], IX ind.

bella 1), sono molte meno quelle di cui ho potuto identificare le cause (tabelle 2, 3, 4, 5): in totale 105 per l'arco temporale studiato.<sup>136</sup> Nonostante questo limite, è inequivocabile nella maggioranza delle iniziative l'obiettivo di chi le promuove: dimostrare l'assenza di validità del legame. Le istanze di questo tipo, per la promessa o per il matrimonio, poggiavano principalmente sull'asserita mancanza del consenso e sulla minore età; in esse, inoltre, un dato costante è la netta prevalenza di donne tra gli attori, il che segnala sia una maggiore tendenza a iniziative contro la loro volontà, sia la loro tenacia ad affermarla. È maggiore l'equilibrio di genere per quanto riguarda gli abbandoni del legame o il rifiuto di vivere insieme, motivati prevalentemente da contrasti economici e offese.

Va notato che diversi verdetti di ristabilimento della relazione precisavano delle garanzie dovute dal coniuge/attore: dunque i giudici, pur decidendo in favore del ricongiungimento, non ignoravano alcuni aspetti di quanto dichiarato da chi si era allontanato. Sono più numerose, infine, le donne che, in prevalenza per abusi subiti, chiedevano la separazione *quoad thorum*.

È opportuno precisare che in questo paragrafo ho preferito includere sporadici riferimenti alle fonti, dato che avrò modo di approfondire la natura e lo sviluppo di processi adesso richiamati genericamente.

Chiarite le principali motivazioni delle istanze presentate, passo a considerare le loro variazioni nel corso del tempo e qui mi limito a segnalarne gli aspetti principali; ulteriori, come possibili ricorsi (di rado peraltro accompagnati dalle decisioni dei giudici), saranno discussi più avanti. Per gli anni 1384-1395 si contano 35 denunce femminili e sette maschili, volte a ottenere gli scioglimenti di promesse, tutte accolte a eccezione di una; mentre sono rispettivamente 36 e 10 quelle che puntano all'annullamento di matrimoni: con esito favorevole 29 (ma per cinque delle rimanenti non è noto il verdetto) e sette. Risalgono a fine Trecento gli unici due casi relativi a ebrei, entrambi consistono in domande di dissoluzione del matrimonio: la prima chiesta dalla coniuge e respinta dai giudici (non sono noti altri dati)<sup>137</sup> e la seconda, motivata da un supposto adulterio della moglie, si chiuse con l'assoluzione della donna.<sup>138</sup> Gli ebrei, come risulta anche in altre realtà dell'isola, pur obbligati a rivolgersi ai giudici spirituali della loro comunità, si appellavano

<sup>136</sup> Il calcolo di 105 riguarda solo le somme delle voci nelle tabelle relative alle istanze presentate e non le somme per le ulteriori voci.

<sup>137</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 34v, 29 gennaio [1392], XV ind.

<sup>138</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 35v, 11 marzo [1392], XV ind.

alle autorità cristiane, nella maggioranza dei casi civili, quando i loro magistrati non accordavano attenzione alle dichiarazioni presentate.<sup>139</sup>

Per la prima metà del Quattrocento le istanze sono invece 11 femminili, una maschile e due avanzate da coppie (per scioglimento di promesse), tutte accolte dal tribunale; 28 e sette (per matrimoni) di cui con esito positivo 21 e sei.

Nella seconda metà del secolo, sono solamente tre, tutte femminili, le denunce volte a ottenere l'annullamento di promesse ma non è noto il risultato; mentre 17 iniziative femminili (12 concesse, mentre per le rimanenti la sentenza non è nota), otto maschili (cinque accolte, una rifiutata e per due il verdetto è ignoto) e una di una coppia (sentenza favorevole) l'annullamento dei matrimoni.

Per la prima metà del Cinquecento otto donne, sei uomini e una coppia chiedono lo scioglimento delle rispettive promesse (per tre casi il risultato non è noto, negli altri invece è positivo per l'attore); mentre nove, quattro e una coppia dei rispettivi matrimoni: solo una domanda femminile risulta rifiutata e per due processi manca il verdetto.

Nel trentennio finale preso in esame, 1551-1580, cinque donne, due uomini e due coppie denunciano, sempre con esito favorevole, l'assenza di validità di promesse; quattro istanze femminili e tre maschili puntano (tre e due positivamente) a dimostrare la nullità dei rispettivi matrimoni.

In generale, poi, il numero di separazioni *quoad thorum* è ridotto e conferma lo squilibrio di genere citato. La separazione *quoad mensam*, che permetteva di non vivere nella stessa casa, non è esplicitamente indicata, se non in due sentenze, per processi voluti ora dalla coniuge, ora dal coniuge: le coppie non avrebbero convissuto.<sup>140</sup>

Invece, con riferimento alle istanze di ripristino della coabitazione o di riconoscimento dell'unione, sussiste un equilibrio di genere. Per gli anni 1384-1395, sono sei le petizioni volute dalle mogli, tutte con esito favorevole a eccezione d'una. Delle cinque avanzate dai mariti solo una fu respinta dal tri-

<sup>139</sup> Bartolomeo Lagumina - Giuseppe Lagumina, *Codice diplomatico dei giudei di Sicilia*, Palermo, Società di Storia Patria, 1885, vol. 2, pp. 4-6. Scandaliato, *Judaica*, pp. 127-128, 387-388. Precopi Lombardo, *La condizione*, pp. 107-112.

<sup>140</sup> ASDC, S, reg. 3, fol. 3v, 25 settembre [1405], Enrico di (...glafoglio) v. Isabella; reg. 2, fol. 10r, 6 marzo [1425] III ind., Margherita v. l'artigiano Giovanni Palmirio alias di la Spitalera. Cf. Donahue, *Law*, p. 535, con riferimento a Parigi, nota che la separazione *quoad thorum* è molto più difficile da ottenere di quella dei beni. Inoltre, sulle separazioni *a mensa et thoro*, si veda anche Richard H. Helmholz, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1974, pp. 100-107.

bunale. Per la prima metà del Quattrocento sono nove le istanze femminili, tutte accolte. Nove anche quelle maschili, sette delle quali accettate. Riguardo a questa tipologia di casi sono un buon esempio le registrazioni della seconda metà del XV secolo. Le denunce femminili furono tre tutte con esito positivo; quattro le maschili, di cui due non furono accettate dal tribunale. Segnalo sia la scelta (non isolata come vedremo) di una moglie di chiedere ai giudici di obbligare il marito al rispetto della *maritalis affectio* e di impegni economici;<sup>141</sup> sia quella del coniuge di reagire, chiedendo l'appello, alla sentenza che lo obbligava a convivere con la moglie.<sup>142</sup>

Inoltre, un verdetto favorevole al marito riguarda un ambito fonte di frequenti tensioni: il pagamento della dote. In questo caso le resistenze della moglie avevano come obiettivo ottenere tempo per rendere la dote e per questa ragione la donna decideva di ricorrere in appello contro il ripristino della coabitazione. Il vescovo concesse alla ricorrente un anno di tempo.<sup>143</sup> Negli anni seguenti sono molto rare le istanze di questo tipo.

Per l'intero arco cronologico considerato, nei casi in cui il tribunale stabilì il ripristino della coabitazione prevede una responsabilizzazione del convenuto attraverso alcuni obblighi quali il giuramento o la fideiussione (cioè garanzia), a volte accoppiati.

A differenza delle fasi precedenti, nel XVI secolo gli ambiti di indagine riguardano per lo più la verifica dello stato civile dei ricorrenti e le dispense matrimoniali per legami di consanguineità o di parentela spirituale. Nella prima metà del Cinquecento ho conteggiato 18 casi di interventi per appurare le condizioni di celibato e dare licenza di sposarsi, mentre sono 29 le istanze di coppie, che in quanto consanguinei o affini non avrebbero potuto sposarsi e chiedevano, ottenendolo, il riconoscimento della validità del matrimonio. Per gli anni 1551-1580 le verifiche sul celibato sono 62; mentre in 23 casi il tribunale decise i ricorsi di coppie unite o intenzionate a sposarsi, nonostante che il legame parentale non lo permettesse, consentendo loro di sposarsi. Un caso isolato, infine, è quello di una

<sup>141</sup> ASDC, TA, reg. 7, fol. 11v, 3 marzo [1451], XIV ind., Tucia *v.* Thomeo di Massamuto (Paternò).

<sup>142</sup> ASDC, S, reg. 7, fols. 11v-12r, 24 ottobre 1472, VI ind., Caterina figlia di Antonio di Madio di Regalbuto *v.* l'artigiano Giovanni di Dannio dello stesso paese; non ho riscontrato riferimenti sul risultato dell'appello.

<sup>143</sup> ASDC, TA, reg. 7, fols. 56v-57r, 13 marzo [1453], I ind., Faxe figlia di Fulco di Lutilaru di Castrogiovanni, il marito è Thanchio Riccubeni.

richiesta di dispensa per gli *sponsalia per verba de futuro*: la coppia li aveva già contratti ma, ricevuta l'autorizzazione, li contraeva di nuovo.<sup>144</sup>

TABELLA 1: *Ambiti prevalenti di indagine*

In questo diagramma sono annotate le tipologie di intervento del tribunale vescovile di Catania arrivate fino a noi, divise per periodi. Sotto la voce *Istanze* sono stati inseriti tutti i tipi di procedimento attivati dalle parti interessate; sotto la voce *Indagini* gli interventi disposti d'ufficio dal tribunale vescovile.

	1384- 1395	1400- 1450	1451- 1500	1501- 1550	1551- 1580
ISTANZE					
di annullamenti di promesse	42	14	3	15	9
di annullamenti di matrimoni	46	35	26	14	7
di separazione <i>quoad thorum</i>	8	8	4	1	
di ricongiungimento	11	18	8	2	1
di riconoscimento del matrimonio nonostante legami di consanguineità o di affinità		1	3	29	23
di annullamento non meglio classificabili	3	1	4	1	2
di realizzazione del matrimonio per legittimare i figli		1			
INDAGINI					
nei confronti di coppie unite nonostante legami di consanguineità o di affinità. <sup>145</sup>				6	
relative a relazioni adulterine <sup>146</sup>				4	3

<sup>144</sup> ASDC, S, reg. 21, fols. 16r-19r, 26 gennaio 1565/1566, IX ind., il *magnificus* Raimondello de Bonayuto e la *magnifica* Agatuccia de Bonayuto.

<sup>145</sup> Un'indagine estesa a tutti coloro in questa condizione a Catania e una a Castrogiovanni.

<sup>146</sup> Si tratta di indagini indipendenti da denunce per adulterio del coniuge o della coniuge. Mentre ho incluso le denunce per questo crimine nelle tabelle 4 e 5.

## II. Indagini e verdetti

	1384- 1395	1400- 1450	1451- 1500	1501- 1550	1551- 1580
per appurare la condizione di celibato		2	5	18	62
per appurare l'esistenza del matrimonio e, in alcuni casi, della legittimità dei figli				5	5
su laiche e laici che vivono in concubinato			1	4	6
su tutte le laiche e i laici che vivono in concubinato a Piazza e a Catania			2		
su ecclesiastici che vivono in concubinato		1		7	4
su tutti gli ecclesiastici che vivono in concubinato in alcuni centri <sup>147</sup>		3	3	3	

Nelle seguenti tabelle non si sono inclusi i casi parzialmente classificabili a causa di informazioni eccessivamente generiche, che ad esempio non permettono di stabilire se si tratti di una promessa o di un matrimonio.

In merito agli episodi di solennizzazione del matrimonio, generalmente indicati nella documentazione con il termine *desponsatio*, mi riferisco a quelli in cui le coppie formalizzavano il consenso presso la chiesa.<sup>148</sup>

Per gli appelli specifico l'esito se è noto. Riguardo alle abbreviazioni, ribadisco che a. corrisponde ad attore a cui segue l'indicazione del genere; a.s. sta per appena superata, abb. per abbandona; ac. per accettata; app. per appello; si con. per si concede; indag. per indagine; rich. per richiesta; ricong. per ricongiungimento; ri. per rifiutata; solen. per solennizzazione; v. per *versus*.

<sup>147</sup> A Castrogiovanni, a Catania, a Paternò, a Piazza, a San Filippo d'Agira due volte, nell'intera diocesi, fase di riferimento 1400-1450. Ad Assoro, a Castrogiovanni, a Piazza, a Regalbuto, a San Filippo d'Agira due volte, fase di riferimento 1501-1550.

<sup>148</sup> Si vedano le pp. 214-221.

*Denunciare per scegliere*

TABELLA 2: Cause relative a istanze di annullamento di sponsalia per verba de futuro

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>A.F.</i>	<i>A.M.</i>	<i>A. Coppia</i>	<i>Ac.</i>	<i>Indag. in corso</i>
Fine XIV sec.	Assenza del consenso <sup>149</sup>	1			1	
	Minore età <sup>150</sup>	1			1	
	Bigamia <sup>151</sup>	1			1	
Prima metà del XV sec.	Minore età a.s., per forza e paura <sup>152</sup>	1			1	
	Minore età a.s., non consumato <sup>153</sup>	1			1	
	Minore età, assenza del consenso <sup>154</sup>	1			1	
	Minore età a.s., assenza del consenso <sup>155</sup>	2			2	
	Per forza e paura <sup>156</sup>		1		1	
	Assenza del consenso <sup>157</sup>	1			1	

<sup>149</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 161rv, 20 agosto 1391, XIV ind. (Lentini), Barbara di Collorito.

<sup>150</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 39v, 22 marzo [1393], I ind., Agata figlia di Guglielmo di Mistarioso *v.* Nicola de Galati.

<sup>151</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 46r, 1 aprile 1395, III ind., Rosella figlia di Lucia vedova di Antonio di Ramundo, *v.* Nardo Sunatore messinese (non si può escludere che si tratti di *sponsalia per verba de praesenti*).

<sup>152</sup> ASDC, S, reg. 2, fols. 4v-5r, 28 gennaio [1424], Rosa orfana di Guglielmo Cavalli *v.* Bartolomeo di Messina. Traduco le indicazioni *exeunte minore etate* con minore età appena superata e *per vim et metum* con per forza e per paura.

<sup>153</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 8v, 9 ottobre [1424], III ind., Giovanna figlia di Antonio Furnari *v.* Pietro de Bucheri.

<sup>154</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 32v, 30 agosto [1429], Beatrice figlia di Andrea de Abinanti di Calascibetta *v.* Pietro Calabrese.

<sup>155</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 29v, 24 gennaio [1429], VII ind., Bartolomea figlia di Bartolomeo di Ianniys di San Filippo d'Agira *v.* Pietro Nuchilla; fol. 34r, 4 novembre [1429], VIII ind., Garita orfana di Riccardo Paupalo *v.* Roberto Luvechu.

<sup>156</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 10v, 29 luglio 1407, XV ind., Filippo Zappulla *v.* Andriolo Regio e sua figlia Adriana; Filippo denuncia, inoltre, che al momento degli *sponsalia* lei aveva quattro anni.

<sup>157</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v, 5 novembre 1425, IV ind., Betta figlia dell'artigiano Antonio Guagliardi *v.* Giovanni di Benedicta.

## II. Indagini e verdetti

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>A.F.</i>	<i>A.M.</i>	<i>A. Coppia</i>	<i>Ac.</i>	<i>Indag. in corso</i>
Seconda metà del XV sec.	Disinteresse verso il promesso sposo, non vissero insieme <sup>158</sup>	1				1
Prima metà del XVI sec.	Minore età <sup>159</sup>	2			2	
	Matrimonio non contratto, assenza del consenso <sup>160</sup>			1	1	
	Minore età, assenza del consenso, legame di parentela <sup>161</sup>	1				1
	Minore età, assenza della copula <sup>162</sup>		2			2
	Matrimonio non contratto <sup>163</sup>	2	1			3
Seconda metà del XVI sec.	Matrimonio non contratto <sup>164</sup>	2			2	
<i>Totale</i>		17	4	1	18	4

<sup>158</sup> ASDC, TA, reg. 18, fols. 74v-75r, 4 giugno 1493, XI ind. (Paternò), Antonia de Stilla *v.* Martino di lu Rizu, lei al momento degli *sponsalia* aveva otto anni e compiuti 11-12 anni esprime il suo rifiuto.

<sup>159</sup> ASDC, VP, reg. 10, fol. 6r, 29 ottobre 1522, XI ind., Antonia de Romi figlia di Vincenzo de Romi *v.* Vincenzo de Vira, per entrambi si indica minore età. ASDC, TA, reg. 35, fol. 102rv, 6 aprile 1525, XIII ind., Diana de Chiaramonte di Paternò *v.* Pixi.

<sup>160</sup> ASDC, VP, reg. 14, fol. 30r, 24 ottobre [1528], Giuliano de Linugio e Flore de Mingonno.

<sup>161</sup> ASDC, VP, reg. 14, fol. 53v, 7 novembre [1528], istanza di Silvestra orfana di Thome la Paxuta, si specifica che lei aveva nove anni, un'età qui ritenuta minore.

<sup>162</sup> ASDC, TA, reg. 23, fol. 302v, 9 agosto 1511, XIV ind. (Paternò), Angelo Pappalardo *v.* Perna de Salito de Stefano; reg. 46, fol. 262rv, 19 agosto 1539, XII ind., (Castania), Mariano de Tarsia di Adernò *v.* Giovanna figlia di Nardo de Randazzo di Castania, per Mariano e Giovanna si specifica minore età. Il toponimo *Castanie* può riferirsi a Castanea delle Furie, alle porte di Messina, o a Castania, sui Nebrodi. Propendo però per la prima località, che sicuramente apparteneva alla diocesi di Messina: nel documento il vicario catanese si rivolge all'arciprete della *terra* di Castania della diocesi messinese.

<sup>163</sup> ASDC, S, reg. 8, fols. 2v-3r, 23 maggio 1517, V ind., Antonella de Savoca *v.* Gilio de Girgin-tano; fol. 7v, Agatuccia Gravagno *v.* Giovannello lu Iardo (la donna chiede anche la restituzione della dote che però non è menzionata nel verdetto). ASDC, TA, reg. 50, fols. 111v-112r, 16 febbraio 1544/1545, III ind. (Calascibetta), Paolo de Aidino *v.* Raimundo de (Perltili).

<sup>164</sup> ASDC, S, reg. 14, fol. 14r, 12 febbraio 1550/1551, IX ind., Eleonora Lapunta di Castrogiovanni *v.* Pietro lamporcaro di Calascibetta; reg. 17, fols. 41v-42r, 25 febbraio 1556/1557, XV ind., Antonio Tenebra di Castrogiovanni *v.* Filippa Cipulla.



*Denunciare per scegliere*

TABELLA 3: *Cause relative ad abbandono della relazione matrimoniale o del rifiuto di iniziarla*

A meno che non sia indicato diversamente, nelle note di questa tabella gli attori chiedono il ricongiungimento o il riconoscimento dell'esistenza del matrimonio.

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>Lei abb.</i>	<i>Lui abb.</i>	<i>Corte rifiuta rich. di ricong.</i>	<i>Indag. in corso o esito non noto</i>	<i>Si stabilisce ricong./ esistenza matrimonio</i>	<i>App.</i>
Fine XIV sec.	Offese <sup>165</sup>	1				1 (garanzie)	1
	Contrasti economici, offese <sup>166</sup>	1				1 (garanzie)	
	Mancata solen. matrimonio <sup>167</sup>		1			1 (garanzie)	
	Mancata solen. ma- trimonio, contrasti economici <sup>168</sup>		1			1 (garanzie)	
	Contrasti economici <sup>169</sup>		1			1 (garanzie)	

<sup>165</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 25v, 14 settembre [1390], XIV ind., Rinaldo Cudisci *v.* Filippa; la sentenza stabilisce, inoltre, l'obbligo per il marito di dare una garanzia, con idonea fideiussione, di non offendere la moglie e di trattarla con affetto maritale. Non è chiaro se è la coniuge o il coniuge a ricorrere in appello.

<sup>166</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 29v, 21 aprile [1391], XIV ind., l'artigiano Aloisio di Bonoacurso *v.* Margherita; la sentenza, inoltre, stabilisce l'obbligo del marito, con idonea cauzione, di garantire un uso corretto della dote e di trattare bene la moglie; nella sentenza si richiama la *maritalis affectio*.

<sup>167</sup> ASDC, S, reg. 1, fols. 33v, 20 ottobre [1391], XV ind., Antonia de Minardo *v.* Bernardo carpentiere (*carpinterus*); il verdetto ordina la solennizzazione del matrimonio (in questo caso si legge *quod dictum matrimonium nubat in Christo*) e il dovere del marito di rispettare la moglie.

<sup>168</sup> ASDC, S, reg. 1, fols. 38v, 26 ottobre [1392], I ind., Giovanni Car Migliani (*phisicus*) *v.* Stefano de Carobene e *dominam* Antonia sua figlia; il tribunale stabilisce l'obbligo per Stefano di dare la dote al genero e per Giovanni di formalizzare il matrimonio (*desponsare in facie ecclesie*).

<sup>169</sup> ASDC, S, reg. 1, fols. 44v-45r, 16 dicembre [1394], III ind., Flora de Atrona *v.* Nicola Carbone, il verdetto stabilisce, tra l'altro, l'obbligo del marito di rendere il debito coniugale e di recuperare quanto ha male amministrato della dote.

## II. Indagini e verdetti

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>Lei abb.</i>	<i>Lui abb.</i>	<i>Corte rifiuta rich. di ricong.</i>	<i>Indag. in corso o esito non noto</i>	<i>Si stabilisce ricong./ esistenza matrimonio</i>	<i>App.</i>
Prima metà del XV sec.	Bigamia <sup>170</sup>		1			1	1
	Offese <sup>171</sup>	1	1			2 (garanzie)	1
	Contrasti economici, offese <sup>172</sup>	3	1			4 (garanzie)	1
	Matrimonio non contratto <sup>173</sup>		1			1	1

<sup>170</sup> ASDC, S, reg. 3, fol. 19v, 14 novembre [1409, II ind.], Costanza di Calabria *v.* l'artigiano Giovanni, si dichiara non valido il suo secondo matrimonio. Non è del tutto chiaro quale sia l'originaria istanza di Costanza e neanche chi presenti appello, ma propendo per ritenere che sia Giovanni.

<sup>171</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 7r, 6 settembre [1424], III ind., Margherita figlia di Perruchio de la Porta *v.* Ruggero de la Bemintendi: il verdetto, nello stabilire il ricongiungimento, prevede da parte del coniuge l'obbligo, data idonea e sufficiente fideiussione, di non offendere la moglie e di trattarla con affetto maritale; fol. 41r, 21 febbraio [1431], IX ind., Michele Benases *v.* Chicca, si intima al marito di non offenderla; lei presenta appello.

<sup>172</sup> Le seguenti quattro sentenze stabiliscono garanzie economiche e tutte richiamano i mariti al rispetto delle mogli, facendo anche riferimento, ad eccezione del primo caso, all'affetto maritale: ASDC, S, reg. 2, fols. 21v-22r, 1 dicembre [1427], Imperuchia *v.* Antonio Cathaturi; fol. 41r, 8 marzo [1431], IX ind., Margherita moglie di Manfredi di Favaroli di Piazza *v.* il medesimo Manfredi, appello del marito contro il ricongiungimento ma non è noto l'esito. Si noti che Margherita aveva ottenuto il verdetto favorevole in appello (non si è conservata la registrazione del primo grado); fol. 44r, 8 aprile [1432], X ind., Antonia de Belloffore *v.* il notaio Giovanni de Posa: qui si stabilisce, inoltre, che lui deve ricevere la dote e che deve procedere alla solennizzazione del matrimonio (*disponere in faciem ecclesie*); reg. 5, fol. 4v, 21 febbraio [1447], X ind., Giovanni di Lupalazu *v.* Agata.

<sup>173</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 31rv, 27 maggio [1429], VII ind., Antonia figlia di Giovanni Caputi *v.* Perrello Scamatta, il verdetto determina, tra l'altro, che «tutti i necessari alimenti» devono andare a favore di Antonia e del figlio della coppia. Il marito presenta appello.

*Denunciare per scegliere*

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>Lei abb.</i>	<i>Lui abb.</i>	<i>Corte rifiuta rich. di ricong.</i>	<i>Indag. in corso o esito non noto</i>	<i>Si stabilisce ricong./ esistenza matrimonio</i>	<i>App.</i>
Seconda metà del XV sec.	Matrimonio non contratto <sup>174</sup>	2	4	3	2	1	1
	Contrasti economici <sup>175</sup>	1	2			3	
Prima metà XVI sec.	Assenza del coniu- ge <sup>176</sup>	1			1		
Seconda metà del XVI sec.	Matrimonio non contratto <sup>177</sup>		1			1 (garanzie)	1
<i>Totale</i>		<i>10</i>	<i>14</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>18</i>	<i>7</i>

<sup>174</sup> ASDC, S, reg. 6, fol. 4rv, 14 febbraio 1456/1457, V ind., Thomea (il cognome è illeggibile) *v.* l'artigiano Nucio de Pellegrino. Il tribunale stabilisce che il matrimonio non è stato contratto a differenza di quanto sostiene lei; reg. 7, fols. 11v-12r, 24 ottobre 1472, VI ind., Caterina figlia di Antonio di Madio di Regalbuto *v.* l'artigiano Giovanni di Dannio di Regalbuto: qui si chiede la solennizzazione del matrimonio (*in faciem ecclesie dispensare*); lui presenta appello; fol. 20rv, (1) agosto 1473, VI ind., l'artigiano Pietro de Guarnero *v.* l'*honorabilem* Garita di Maza, il tribunale non accoglie la petizione di Pietro che sostiene l'esistenza del matrimonio; fol. 24rv, 1473, il *dominus* Pietro di Crapera *v.* la *nobiliem* Pina di Lapaxunta (Castrogiovanni), il verdetto nega l'esistenza del legame dichiarato da Pietro. Per i seguenti processi, su matrimoni negati dalle parti maschili, le indagini risultano non concluse: ASDC, AGC, 29 luglio, X ind., [1507], Blanca di Laturri *v.* Antonio Miranda. ASDC, TA, reg. 13, fol. 10v, 14 settembre [1478], XII ind. (Calascibetta), Chitate *v.* Giacomo, in questo caso non è chiaramente esplicitato che sia stata lei ad avviare la causa.

<sup>175</sup> ASDC, TA, reg. 7, fol. 11v, 3 marzo [1451], XIV ind. (Paternò), Tucia moglie di Thomeo di Massamuto *v.* Thomeo. Qui non posso escludere ulteriori cause alla base dei contrasti: il verdetto determina, tra l'altro, l'obbligo del marito di trattarla con affetto maritale; fols. 56v-57r, 13 marzo [1453], I ind. (Castrogiovanni), Faxe figlia di Fulco di Lutilaru *v.* Thanchio Riccubeni, in questo caso si tratta di un verdetto d'appello. Nel processo di primo grado, avviato da lui, si era stabilito l'obbligo di ricongiungimento. Nel processo di secondo grado la moglie ottiene una dilazione per il pagamento della dote. ASDC, M, fols. [52r-53r, 61r], settembre-dicembre 1578, VII ind., Agata Lamaltisa e Aragona *v.* Fabrizio de Aragona, il marito si rifiuta di dare gli alimenti per non avere ricevuto la dote e vuole divorziare. Il verdetto a favore della moglie stabilisce che Fabrizio deve darle gli alimenti.

<sup>176</sup> ASDC, TA, reg. 27, fols. 123v-124r, 14 luglio 1515, III ind. (Paternò), Pietro de Vallino di Bronte *v.* Raimonda Caradia di Paternò. Rispetto a una richiesta di divorzio presentata da Raimonda, Pietro chiede di potersi riunire a sua moglie dopo essersi assentato alcuni anni.

<sup>177</sup> ASDC, S, reg. 17, fols. 27v-28v, 12 dicembre 1556, XV ind., Serafina Lanza Fulco *v.* l'artigiano Pietro Fulco, Serafina oltre al riconoscimento del matrimonio chiede di essere trattata con affetto maritale. È un verdetto di secondo grado (non si è conservato quello di primo grado). Quindi, Pietro ricorre all'appello.

## II. Indagini e verdetti

TABELLA 4: Cause relative a istanze di separazione quoad thorum

Epoca	Causa	A.F.	A.M.	Ac.	Ri.	Indag. in corso
Fine XIV sec.	Offese <sup>178</sup>	2		1 (garanzie)	1 (garanzie)	
Prima metà del XV sec.	Adulterio <sup>179</sup>		1	1		
	Maltrattamento <sup>180</sup>	1			1 (garanzie)	
	Contrasti economici <sup>181</sup>	1		1		
Seconda metà XV sec.	Sevizie <sup>182</sup>	1				1
<i>Totale</i>		5	1	3	2	1

TABELLA 5: Cause relative a istanze di annullamento di sponsalia per verba de praesenti/matrimonium per verba de praesenti

Nella voce per forza e paura ho incluso anche casi indicati solo come imposizioni per paura.

Epoca	Causa	A. F.	A. M.	Terzi	Ac.	Ri.	Si con. quoad thorum	App.	Indag. in corso
Fine XIV sec.	Matrimonio non contratto <sup>183</sup>	1				1		1	
	Per paura <sup>184</sup>	1					1	1	

<sup>178</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 32r, 1 ottobre 1391, XV ind., Pina de Crayna *v.* Paolo de Lucleri(ci), si stabilisce per lui l'obbligo di giurare di non offenderla; fol. 38r, 29 ottobre [1392], I ind., (non si riporta il nome) moglie dell'artigiano Guidoni Tatreni *v.* Guidoni. Non è chiara la causa della istanza di separazione, ma sono evidenti i dissidi nella coppia, il verdetto dispone, infatti, il ricongiungimento della moglie al marito. Quest'ultimo doveva dare idonea fideiussione di non offenderla e di trattarla secondo la *maritalis affectio*.

<sup>179</sup> ASDC, S, reg. 3, fol. 18v, 31 luglio [1409], II ind., Angelo, farmacista (*apotecarius*), *v.* Sicilia.

<sup>180</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 24v, 7 maggio [1428], VI ind., Caterina moglie di Andrea di Ferranti *v.* Andrea, si prevede per lui l'obbligo del giuramento con cauzione di trattarla bene.

<sup>181</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 35v, 9 gennaio [1430], VIII ind., Pina moglie di Vinchio di Bono *v.* Vinchio, il verdetto richiede a lui di restituire la dote. Probabilmente i contrasti economici erano uno dei fattori alla base dell'istanza di Pina.

<sup>182</sup> ASDC, TA, reg. 13, fol. 27rv, 7 dicembre 1478, XII ind. (Adernò), Isabella moglie di Giovanni di li Cetelli *v.* Giovanni.

<sup>183</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 6r, 4 novembre [1385], Agata de Capu Ruga di Paternò *v.* Andrea Prochinaci. Sebbene la causa dell'istanza non sia esplicitata è facilmente deducibile. La madre di Agata ricorre all'appello.

<sup>184</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 30v, [1391], Agata moglie dell'artigiano Nicto di Gambodeanco *v.* il

*Denunciare per scegliere*

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>A. F.</i>	<i>A. M.</i>	<i>Terzi</i>	<i>Ac.</i>	<i>Ri.</i>	<i>Si con. quoad thorum</i>	<i>App.</i>	<i>Indag. in corso</i>
Fine XIV sec.	Bigamia <sup>185</sup>	1	2		3				
	Adulterio <sup>186</sup>		1			1			
Prima metà del XV sec.	Minore età a.s., assenza del consenso <sup>187</sup>	2	1		3				
	Minore età a.s. <sup>188</sup>	1			1				
	Assenza del consenso <sup>189</sup>	4			4			1	

medesimo artigiano: si stabilisce che l'uomo restituisca la dote ad Agata. Considero probabile che fosse stata Agata a presentare un'istanza di annullamento, altrimenti il procedimento nel riepilogo iniziale sarebbe stato classificato come separazione *quoad thorum* come nei casi riportati nella tabella 4. Non è specificato chi ricorre all'appello, probabilmente Nicto.

<sup>185</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 18r, 9 aprile [1389], XII ind., Antonio Calabrese *v.* Alderisa de Sagio di Castrogiovanni; fol. 18v, 29 giugno [1389], XII ind., Allegra orfana di Nicola di Leontino *v.* Giovanni Cacelanu; fol. 30r, 21 luglio [1391], XIV ind., Giacomo de Calabria *v.* Giovanna Mila di Calabria (si specifica il paese, ma non sono in grado di leggerlo).

<sup>186</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 35v, 11 marzo [1392], XV ind., Biclaro *iudeus v.* Rosa *iudeam* di Paternò, che è assolta dalla accusa. Considero implicita la istanza di annullamento, che non è specificata nel riepilogo del caso e nel verdetto.

<sup>187</sup> ASDC, S, reg. 3, fol. 14r, [1407], Mannella figlia di Ruggero di Ramecta *v.* Nicola Tundo; fol. 14r, 10 aprile [1426], IV ind., Corrado Tudisco fabbricante di lanterne (*lanternarius*) *v.* Agata de Gemmillu, Corrado dichiara che lei ha appena superato la minore età e che mai ha acconsentito al matrimonio; fol. 20v, 10 aprile [1427] (Piazza), Suriana orfana di Stefano di Cuniglo *v.* Minocta di la Cayula.

<sup>188</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 4v, 12 gennaio [1424], Giovanna figlia di Bella di Santo Filippo *v.* Giacomo de Camaco di Taranto.

<sup>189</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 13r, [1407], Pina Russa *v.* Thomeo di Catania. ASDC, S, reg. 3, fol. 17r, 15 febbraio [1408, I ind.], a dare vita inizialmente all'istanza è l'artigiano Thomeo Barbatunsore *v.* Sicilia di Arcadio (si indica il luogo di provenienza ma non sono in grado di leggerlo) e Deademma sua figlia. La denuncia è relativa a contrasti sulla dote, ma Sicilia e Deademma sono assolte da questa accusa. Inoltre, il verdetto stabilisce l'annullamento del matrimonio contratto dalle due donne a nome di Aloisia (nipote e figlia rispettivamente di Sicilia e di Deademma) per assenza del consenso di Aloisia. ASDC, S, reg. 2, fols. 27v-28r, 15 ottobre [1428], VII ind., Ricca figlia di Filippo Tosti *vinitor* della contrada Trecastagni *v.* Antonio di Gallo (che esercitava lo stesso mestiere) di Aci. Neanche Antonio aveva dato il suo assenso; fol. 33v, 12 ottobre [1429], VIII ind., Perna figlia di Bullella, che è moglie di Nicola Pichuli, *v.* Antonio Pitusyu. Il convenuto presenta appello.

## II. Indagini e verdetti

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>A. F.</i>	<i>A. M.</i>	<i>Terzi</i>	<i>Ac.</i>	<i>Ri.</i>	<i>Si con. quoad thorum</i>	<i>App.</i>	<i>Indag. in corso</i>
Prima metà del XV sec.	Sevizie <sup>190</sup>	1				1 (garanzie)			
	Frigidità e impotenza <sup>191</sup>	3			2	1			
	Contrasti economici, offese <sup>192</sup>	2				2 (garanzie)			
	Per forza e paura, minore età <sup>193</sup>	1			1				
	Per forza e paura <sup>194</sup>	2	1		3				
	Matrimonio non contratto <sup>195</sup>	1				1			

<sup>190</sup> ASDC, S, reg. 4, fols. 1v-2r, 1 luglio [1440], III ind., Garita vedova di Antonio di Calvagno artigiano *v.* Giovanni di Caldararo. Si decide che lei possa vivere altrove.

<sup>191</sup> ASDC, S, reg. 2, fols. 44v-45r, 15 ottobre [1432], Francesca moglie di Nicola Mussumeni di Piazza *v.* Nicola; qui si segnala solo impotenza; fol. 46v, 28 novembre [1432], XI ind., Isabella di Pinnisi *v.* Giovanni de Thumasello; reg. 5, fol. 24r [1448], Garita figlia dell'artigiano Rinaldo *v.* Gabriele, il tribunale non accoglie l'istanza, dato che i due avevano vissuto per un certo periodo insieme; richiede, però, al marito di darle gli alimenti e di non offenderla. Come spiegare il rifiuto? La circostanza che i due avevano vissuto per un po' insieme induce probabilmente il giudice a dubitare dell'impotenza di Giovanni. Di solito, invece, quando essa è accertata, il matrimonio è annullato, come se mai fosse stato vissuto. Si veda d'Avray, *Medieval Marriage*, pp. 187-188.

<sup>192</sup> Si tratta di processi di appello (non si conservano le sentenze di primo grado): ASDC, S, reg. 2, fol. 1v, 25 settembre, 1424, II ind., Chica orfana di Nicola de Castiglione (Castellionis) *v.* Pietro de Scarlata; fol. 63v, 9 dicembre, anno imprecisabile, Agata Batindi *v.* Nicola Ballonu. In entrambi i casi si stabiliscono alcune garanzie: nel primo quella di assicurare gli alimenti, il debito coniugale e una cauzione di non offendere; nel secondo un'ideale fideiussione di non offendere la moglie, di trattarla con affetto maritale e di darle gli alimenti.

<sup>193</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 1r, 30 aprile 1405, XIII ind., Marzullo Scarpa *v.* Allegrancia figlia di Ruggero di la Mocta; in ASDC, S, reg. 3, fol. 4v, si chiarisce che Marzullo è l'attore.

<sup>194</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 6v [1406], Caterina orfana di Ruggero di Mistretta e di Lucia *v.* Giacomo di Murella. ASDC, S, reg. 3, fol. 15r, 7 aprile [1407], XV ind., contessa di Paxia *v.* Guglielmo di Minardo; reg. 2, fol. 9r, 15 novembre [1424], Antonio de Regio *v.* Antonia figlia di Floris Cinnari.

<sup>195</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 10r, 21 aprile 1407, XV ind., Margherita orfana di Nicola Zumbi *v.* Benedetto Calabrese *sacerdotem*.

*Denunciare per scegliere*

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>A. F.</i>	<i>A. M.</i>	<i>Terzi</i>	<i>Ac.</i>	<i>Ri.</i>	<i>Si con. quoad thorum</i>	<i>App.</i>	<i>Indag. in corso</i>
Prima metà del XV sec.	Bigamia <sup>196</sup>		1		1				
	Lei è monaca <sup>197</sup>	1			1				
Seconda metà del XV sec.	Minore età, «mai contenta» <sup>198</sup>	1							1
	Per forza e paura <sup>199</sup>	6	1		4	2	1		1
	Mancato rispetto del contratto, assenza del vincolo <sup>200</sup>	1			1				
	Adulterio <sup>201</sup>	1	1						2

<sup>196</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 10r, 6 marzo [1425], III ind., Calzarandu Apullu *v.* Scarlata di Siracusa.

<sup>197</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 35r, 10 novembre [1429], VIII ind., Grazia di Lumonacu *v.* Antonio di la Mocta.

<sup>198</sup> ASDC, TA, reg. 18, fol. 68v-69r, 18 maggio 1493, XI ind. (Paternò), Paola orfana di Ianna Venturu *v.* Blasio di Catania.

<sup>199</sup> Se non si indica diversamente l'istanza è accolta. ASDC, S, reg. 6, fol. 16rv, 16 nov. 1457, VI ind., Mattea di Ste(cartà mancante) *v.* Zaccaria de Abramo; fol. 20rv, 30 gennaio 1457/1458, VI ind., Violante (segue m, il resto manca per un'abrasione del foglio) figlia dell'artigiano Corrado di Catania *v.* l'artigiano (Gaspere) di Chirmigliaru; reg. 7, fol. 22r, 12 ottobre 1473, VII ind., Tucia de Liucio *v.* Giuliano de Maichimo, qui si segnala che il matrimonio non si è realizzato liberamente; fol. 43v, 9 ottobre 1475, IX ind., Caterina orfana del *nobilis* Giovanni dili Test(i) di Paternò *v.* Antonio Carasi. Per i seguenti tre processi la data di riferimento è la seconda metà del Quattrocento, ma per il secondo l'anno è probabilmente il 1507: (il registro ASDC, AGC non riporta la numerazione dei fogli, si veda *supra*, abbreviazioni, p. 12 nota 2) il notaio Paolo de Cosentino *v.* Antonia orfana di Enrico de Anastasio; va precisato che in primo grado il tribunale aveva richiesto a Paolo di *disponere* Antonia, quindi in secondo grado lo esenta dall'obbligo coniugale. Paola di Gracia *v.* Nicola lu Maxilutu, 27 agosto, VI ind. L'istanza di Paola inizialmente è rifiutata, ma successivamente si riapre il processo, mancano però indicazioni sulla sua conclusione. Infine, Caterina, madre di Thure, *v.* Antonio Marchano: lei dichiara, inoltre, che l'imposizione ci fu quando Thure aveva sette anni. Il tribunale annulla il matrimonio.

<sup>200</sup> ASDC, TA, reg. 12, fols. 14r-16r, 26 aprile 1476, IX ind., Altabella di Filippo de Perdicario di Palermo *v.* Pietro Rizzari.

<sup>201</sup> ASDC, TA, reg. 17, fol. 53r, 13 aprile [1492], X ind., Ianna Biscusu *v.* Giovanni Luysi Biscusu. Ritengo implicita la istanza di annullamento, anche se non è specificata dal vicario nel provvedimento relativo alle indagini; fol. 54rv, 27 aprile 1492, X ind. (Castrogiovanni), Alberto Coppula *v.* Margherita.

II. Indagini e verdetti

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>A. F.</i>	<i>A. M.</i>	<i>Terzi</i>	<i>Ac.</i>	<i>Ri.</i>	<i>Si con. quoad thorum</i>	<i>App.</i>	<i>Indag. in corso</i>
Seconda metà del XV sec.	Bigamia <sup>202</sup>	1		1	1				1
	Lei sceglie di prendere i voti <sup>203</sup>		1		1				
	Matrimonio non contratto <sup>204</sup>	1	1						2
Prima, metà del XVI sec.	Minore età, parentela <sup>205</sup>	1				1			
	Minore età, non consumato <sup>206</sup>	1			1				
	Matrimonio non contratto <sup>207</sup>	2			2				

<sup>202</sup> ASDC, TA, reg. 7, fol. 96rv, 4 marzo 1453, II ind. (Trapani, Lentini), Caterina orfana di Nicola di Milacio *v.* Pino di Lia, l'ufficiale ecclesiastico di Trapani deve ancora pronunciarsi sulle informazioni accettate dal vicario di Catania che confermano il caso di bigamia; reg. 13, fol. 88rv, 3 maggio 1479, XII ind. (San Marco d'Alunzio), l'artigiano Guglielmo di Bellomo, padre di Pina, *v.* Bartolomeo Inserra.

<sup>203</sup> ASDC, TA, reg. 13, fol. 93r, 7 giugno 1479, XII ind. (Nicosia), Ruggero Subtasancti *v.* Agata, figlia di Giovanni di Ioppu, «vergine e incorrotta volle prendere i voti», «virgini et incorrupta voluit nubere in domino».

<sup>204</sup> ASDC, TA, reg. 15, fol. 93rv, 12 ottobre 1488, VII ind. (Adernò), Antonia e Antonina dela Czingnota madre e figlia *v. dominum comitem* Giovanni de Leonti; reg. 16, fol. 130v, 10 dicembre 1490, IX ind., Giuliano Lulli della diocesi di Agrigento *v.* Giacomella Lubrundu di Licata.

<sup>205</sup> ASDC, VP, reg. 12, fol. 9r, 24 aprile 1526, XIV ind. (Rayhalbuti), la *nobilis* Sicilia figlia di Antonina e orfana del *nobilis* Stefano lo Episcopo di Rayhalbuti *v.* Giovanni (Filippo) Stantanello; il convenuto sostiene l'avvenuta consumazione del matrimonio, ma la corte non accoglie l'istanza. Rayhalbuti/Rayhallauti probabilmente corrisponde a Regalbuto (cf. VP, reg. 10, fols. 31v-32r e reg. 11, senza numerazione, 31 ottobre 1523, XII ind., in cui si legge Rayalbuti e Rayarbuto) più che al feudo Rahalmeni, data la sua marginalità. Il feudo è citato nel 1408 con riferimento alla baronia di Francofonte (a sud di Catania), si veda Matteo Gaudio, *Per la storia...: Feudi*, pp. 62-63, 70; Id., *Per la storia...: Le baronie*, pp. 282-283

<sup>206</sup> ASDC, TA, reg. 29, fols. 18rv, 5 aprile 1516, V ind., Iannella Caudiera *v.* Francesco Spata, verdetto emanato dalla curia arcivescovile di Palermo: il vicario locale lo comunica al suo omologo catanese per rendergli noto il diritto di Francesco, che evidentemente risiede a Catania, di unirsi in matrimonio a un'altra persona.

<sup>207</sup> ASDC, VP, reg. 5, fol. 1rv, 20 ottobre [1513], II ind. (Paternò, Catania), Agata orfana di Geronimo di Stilla *v.* Filippo Greco. Il convenuto conferma quanto sostenuto da Agata. ASDC, S, reg. 12, fol. 7rv, 15 novembre 1541, XV ind. (Aci), Garita Chaffari figlia di Marco *v.* Pietro Camarella figlio di Giovanni di Stefano.



*Denunciare per scegliere*

<i>Epoca</i>	<i>Causa</i>	<i>A. F.</i>	<i>A. M.</i>	<i>Terzi</i>	<i>Ac.</i>	<i>Ri.</i>	<i>Si con. quoad thorum</i>	<i>App.</i>	<i>Indag. in corso</i>
Prima, metà del XVI sec.	Bigamia <sup>208</sup>	1							1
	Impotenza <sup>209</sup>	2			2				
	Parentela <sup>210</sup>		1		1				
Seconda metà del XVI sec.	Bigamia <sup>211</sup>		1		1				
	Matrimonio non contratto <sup>212</sup>		1		1				
<i>Totale</i>		39	13	1	35	9	2	3	8

Queste tabelle costituiscono un passaggio necessario nella progressiva contestualizzazione che vado realizzando. Nel corso dell'analisi (capp. III, V, VIII) avrò modo di approfondire casi di istanze di annullamento di promesse e di matrimoni, con particolare riferimento alla presa di coscienza delle imposizioni subite e alle modalità di risposta delle parti in causa. Intendo ora soffermarmi sulle ragioni del declino di denunce.

### 5. Una lettura incrociata

Le analisi quantitative costituiscono un aspetto imprescindibile nella prospettiva di lunga durata del presente studio. Esse consentono di individuare sia tendenze comuni o distinzioni tra i soggetti richiedenti, sia possibili mo-

<sup>208</sup> ASDC, TA, reg. 24, fols. 24v-25r, 27 ottobre 1511, XV ind., Stefano Iunta di Adernò interviene in difesa della figlia *v.* Giampietro di Xacca di Bitonto.

<sup>209</sup> ASDC, M, fol. [34rv], 8 giugno [1518] (Calascibetta), Bella *v.* Giovanni di Palermo. ASDC, TA, reg. 47, fol. 173rv, 30 luglio 1540, XIII ind. (Adernò), Alessandra di Catania *v.* Alfonso de Lixandrello.

<sup>210</sup> ASDC, VP, reg. 8, fol. 39v, 15 maggio 1520, VIII ind., Bernardo Laspina di Rayhallauti *v.* Filippa di Corleone, vedova di Nicola Lamanna, sentenza pronunciata ad Adernò.

<sup>211</sup> ASDC, S, reg. 17, fols. 8v-9r, 10 ottobre 1556, XV ind., Giovanni Martines *v. magnificam* Isabella de Muchia. Giovanni sostiene, inoltre, di non avere contratto il matrimonio con quest'ultima.

<sup>212</sup> ASDC, S, reg. 19, fols. 54v-55r, 4 agosto 1564, VII ind., l'*honorabilis* artigiano Antonio Ruso *v.* Agata de Marsala. Qui il verdetto, pur riconoscendo che il matrimonio non si è realizzato, stabilisce «la legittimità della prole procreata dal matrimonio tra i detti Ruso e Marsala», «salva legitimate prolis susceptae ex dicto matrimonio contracto inter dictos de Ruso et de Marsala».

difiche dovute a evoluzioni del contesto economico e politico. Il ricorso e il valore attribuibile ad analisi di questo tipo continuano a essere oggetto di interpretazioni diverse. Con riferimento alle corti ecclesiastiche inglesi, Martin Ingram evidenzia la difficoltà di proporre dati statistici adeguati sugli interventi in materia matrimoniale. Secondo Ingram devono essere integrati con le indicazioni demografiche e con le attività dei tribunali che operavano in più ambiti giurisdizionali.<sup>213</sup> Le riflessioni dello studioso sono in sintonia con il contributo di Christopher Brooke sul matrimonio in età medievale. Pur evidenziando la rilevanza di ricostruzioni quantitative, Brooke nota come siano insufficienti per chiarire la struttura sociale, il contesto familiare e le circostanze personali. È necessario collegarle all'organizzazione sociale, alle attitudini e alle ambizioni del tempo.<sup>214</sup> In un ambito diverso, in riferimento alle ricerche sulla criminalità in Inghilterra in età moderna, James Sharpe ha sostenuto la necessità di dati di questo tipo, anche se offrono un'immagine imperfetta della natura del reato.<sup>215</sup> È simile la posizione di Mario Sbriccoli, secondo il quale questi documenti sono «utili come qualificatori dell'analisi storica, ma assai pericolosi se assunti come sola o principale base di essa».<sup>216</sup>

Charles Donahue Jr. è invece tra i maggiori sostenitori della importanza delle fonti prodotte dalle corti ecclesiastiche medievali e del ricorso a dati statistici per indagare le interazioni tra diritto e società; ha così proposto audaci differenziazioni che applica ad ampi territori.<sup>217</sup> Lo studioso ha segnalato una maggiore

<sup>213</sup> Martin Ingram, *Spousals Litigation in the English Ecclesiastical Courts c. 1350-c. 1460*, in *Marriage and Society: Studies in the Social History of Marriage*, a cura di Brian Outhwaite, London, Europe Publications Limited, 1981, pp. 42-44.

<sup>214</sup> Brooke, *The Medieval Idea*, pp. 11-19.

<sup>215</sup> James A. Sharpe, *Crime in Early Modern England 1550-1750*, London-New York, Longman, second edition 1999 (1<sup>a</sup> 1984), in particolare pp. 60-101 sull'uso delle fonti. Cf. la rilevanza data all'analisi quantitativa da Samuel Cohn Jr., *Sex and Violence on the Periphery: The Territorial State in Early Renaissance Florence*, in Id., *Women in the Streets: Essays on Sex and Power in Renaissance Italy*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1996, specificatamente pp. 105-107, 125-136. Anche, nello stesso volume, Id., *Women in the Streets, Women in the Courts, in Early Renaissance Florence*, pp. 16-38.

<sup>216</sup> Mario Sbriccoli, "Deterior est condicio foeminarum". *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti*, pp. 74-81.

<sup>217</sup> Charles Donahue Jr., *Female Plaintiffs in Marriage Cases in the Court of York in the Later Middle Ages: What Can we Learn From the Numbers?*, in *Wife and Widow*, pp. 183-213; Id., *Law*, pp. 64-216, in particolare 73-80. Sulla ricchezza e sui limiti delle fonti relative alla conflittualità matrimoniale cf. Charageat, *La délinquance*.

presenza in area inglese di interventi giudiziari in materia di *sponsalia per verba de praesenti* senza solennizzazioni o cerimonie. Donahue evidenzia sia un numero maggiore di interventi delle corti ecclesiastiche nell'area franco-belga relativi a *sponsalia per verba de futuro*, sia una presenza minore di matrimoni informali. Nel caso inglese pesa il sistema ereditario, riflesso di una cultura individualistica che privilegiando un erede non rendeva necessario il controllo dei genitori sui matrimoni dei figli che non ereditavano. Inoltre, la legge inglese tendeva a mantenere distinte le proprietà del marito e della moglie, e perciò era più semplice per la coppia separarsi senza ricorrere al tribunale ecclesiastico.

In area franco-belga il sistema ereditario, secondo l'autore riflesso di una cultura comunitaria, favoriva una divisione uguale tra la prole. Le conseguenze erano un significativo controllo dei genitori sui matrimoni dei figli e delle figlie e sulle modalità scelte a garanzia della proprietà apportata. Questi aspetti spiegano un numero limitato di matrimoni informali e un numero maggiore di interventi della corte ecclesiastica rispetto a *sponsalia per verba de futuro* realizzati senza il consenso familiare. Essi spiegano anche una più rapida affermazione dei rapporti gerarchici nella società e del controllo dei genitori sulle scelte matrimoniali dei figli.<sup>218</sup>

Donahue conclude con una proposta di lettura per l'area mediterranea. Riguardo a essa evidenzia interventi giudiziari in ambito matrimoniale meno frequenti che in nord Europa. Punto di riferimento per lui sono i dati raccolti da Cecilia Cristellon su Venezia, dove il numero di processi per preteso matrimonio è ben minore rispetto a Parigi (nord Europa).<sup>219</sup> Venezia è utilizzata da Donahue come modello per l'intero sud Europa, considerato così in modo indifferenziato. Secondo lui, inoltre, il ridotto numero di processi si spiega con varie ragioni. Ecco: 1) un'età al matrimonio più avanzata per gli uomini in ambito urbano. 2) Una maggiore presenza di doti rispetto al nord, dove prevaleva il diritto della moglie a un terzo delle terre se il marito veniva a mancare prima di lei (*dower*). 3) Una comune proprietà relativamente agli acquisti. 4) Una significativa tradizione notarile, che riduceva la percentuale di casi in cui si disputava l'esistenza dell'unione, in un contesto in cui i genitori esercitavano una forte influenza sulle scelte matrimoniali.<sup>220</sup> Osservo però al riguardo che appare discutibile attribuire

<sup>218</sup> Donahue Jr., *Law*, pp. 521-622, in particolare 559-561, 598-622.

<sup>219</sup> Cecilia Cristellon, *I processi matrimoniali veneziani (1420-1545)*, in *I tribunali*, pp. 101-121.

<sup>220</sup> Donahue Jr., *Law*, pp. 622-632. Questo studio va integrato con Id., *What Causes Fundamental Legal Ideas? Marital Property in England and France in the Thirteenth Century*, in «Michigan Law Review», 78, 1, 1979, pp. 59-88.

un valore assoluto alle percentuali disponibili e proporre generalizzazioni su un campione limitato di dati. La comparazione di Donahue, pertanto, non è esente da alcune difficoltà e può essere accolta solo come proposta da verificare, come lo stesso studioso segnala.

Questa prudenza non caratterizza la lettura di Wolfgang Müller, che propone in termini più netti una differenziazione tra Nord e Sud (cioè la penisola iberica, il sud della Francia e il Mediterraneo), in base a un campione di dati più ampio, e conferma per quest'ultima area una presenza ben minore di cause matrimoniali decise dai tribunali ecclesiastici.<sup>221</sup> Secondo Müller, numeri così diversi si giustificano in particolare per il ricorso delle corti ecclesiastiche locali del Nord a un procedimento penitenziale, basato prevalentemente su ammissioni personali: «less than legal tools» per verificare l'esistenza del matrimonio.<sup>222</sup> Per il Sud la cultura notarile, che spiega con l'importanza attribuita alla dote, implicava un forte controllo delle famiglie e poneva in secondo piano il ruolo dei preti. L'autore conferma il predominante controllo dei parenti anche in Castiglia, dove però sarebbe stata più incisiva l'influenza della cultura orale. Inoltre, per diversi territori iberici lo studioso segnala una debole penetrazione del modello ecclesiastico matrimoniale anche per il radicamento di relazioni illecite. Non si chiarisce però per queste ultime (in cui l'importanza della dote viene meno) come possa essere predominante il controllo dei genitori sulle coppie.

Müller cita i casi di richieste di dissoluzione dei matrimoni da parte di donne nei tribunali spirituali della penisola italiana per negare che siano testimonianza di *agency*. Egli sostiene, infatti, ma non è chiaro in base a quali fonti, sia che le cause matrimoniali erano volute e gestite dai padri, sia che erano le famiglie a decidere i matrimoni dei figli.<sup>223</sup> Sempre con riferimento all'Italia, Müller evidenzia un'indifferenza nei confronti del diritto canonico che, per evitare accuse di clandestinità, imponeva alle coppie di unirsi dinanzi al parroco o a chi da lui scelto (Venezia costituisce per lui un caso paradigmatico). Ritiene che il coinvolgimento del clero fosse debole nella realizzazione dei matrimoni a differenza di quello dei notai.<sup>224</sup> Va, però, aggiunto che il diritto canonico non impone tale obbligo (questo evidentemente non esclude che a livello locale i sinodi potessero

<sup>221</sup> Müller, *Marriage*, sulla differenziazione territoriale si veda p. 5.

<sup>222</sup> Ivi, p. 6.

<sup>223</sup> Ivi, pp. 132-134.

<sup>224</sup> Ivi, pp. 144-149.

stabilirlo) e che sono davvero numerose, direi inquantificabili, le espressioni del consenso rese in luoghi non sacri e dinanzi a laici in Europa. Inoltre, nonostante che la sua ricerca poggi in modo esclusivo su dati statistici e che tra i principali temi affrontati rientri il ruolo dei notai in merito all'ambito matrimoniale e la presenza di relazioni illecite, si ignora per Barcellona una fonte importante come il *Llibre d'Esposalles*, disponibile dal 1451. Nel *Llibre* figurano i nominativi delle coppie, la tassa resa per contribuire alle opere per la cattedrale, e il nome della chiesa in cui furono celebrate le nozze.<sup>225</sup> Inoltre, un'analisi per il Quattrocento delle cause matrimoniali barcelonesi arrivate fino a noi (e citate da Müller unicamente per osservare che sono poche), avrebbe permesso un approfondimento degli interventi delle autorità ecclesiastiche, degli attori e delle loro famiglie.<sup>226</sup>

Con queste osservazioni non intendo negare delle corrispondenze (secondo le differenziazioni sostenute dallo studioso) con la realtà della diocesi catanese in cui il numero di casi di istanze di annullamento e di richieste di ricongiungimento è decisamente inferiore alle stesse percentuali veneziane. Penso però che lo schematismo delle ricerche menzionate non sia applicabile in termini così netti. Tra le cause di un numero di istanze minore credo rientri un crescente controllo dei genitori, favorito anche dalla prassi prevalente di distribuire in parti uguali i beni tra figlie e figli, e dal consolidato ricorso alla dote.<sup>227</sup> Ho infatti riscontrato per Catania, per Paternò e per Randazzo, contratti dotali (ma non atti matrimoniali) in previsione degli *sponsalia per verba de praesenti*. Non ho trovato peraltro elementi per sostenere che in quella cultura notarile si esprimesse una concezione del matrimonio indifferente agli insegnamenti della Chiesa, né che il notaio, più che il tribunale spirituale, fosse l'ufficiale a cui le parti interessate si rivolgevano per risolvere le dispute matrimoniali.<sup>228</sup> È raro che il contratto dotale non includa la clausola della solennizzazione del matrimonio *in facie ecclesie*. Inoltre, le clausole di ritorno della dote per dissoluzione della relazione, o per morte del coniuge, non possono ritenersi espressione di una concezione indifferente alla normativa canonica, dato che anche essa prevedeva, in casi ben precisi che rendevano l'unio-

<sup>225</sup> Josep Baucells i Reig, *Esposalles de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona*, in «Arxiu, Butlletí del Servei d'Arxiu», 35, 2001, pp. 1-2. Esteve Canyameres i Ramoneda, *El fons d'esposalles de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona: qüestions i reflexions d'un usuari*, in «Armoria», 20, 2021, pp. 33-53.

<sup>226</sup> Müller, *Marriage*, 152-153, 179-180, indica un totale di 99 processi, p. 152; la mia stima è di poche unità diversa (103).

<sup>227</sup> Si vedano le pp. 144, 218-221, 279-286.

<sup>228</sup> Müller, *Marriage*, pp. 145-146, 177-178, 216-217.

ne invalida (su cui mi soffermo nel terzo capitolo), la possibilità di divorzio. Solo due coppie, come si vedrà, risolsero autonomamente presso un notaio accuse di adulterio. Ho anche ritrovato il caso di un notaio che nel paese di Cammarata (a nord di Agrigento) aveva ratificato il divorzio di un matrimonio. Per questo intervento il vescovo decise l'incarcerazione del professionista, ma successivamente lo perdonò, in base al fatto che aveva figli e che si mostrava cosciente dell'errore commesso. Il vescovo, inoltre, stabilì di rendere noto ai fedeli, durante la messa nella chiesa maggiore del paese, che era «proibito ad ogni notaio intromettersi in atti di questa natura di pertinenza solo del vescovo e del suo vicario».<sup>229</sup> Questo episodio potrebbe essere la spia di pratiche notarili più diffuse, ma la mancanza di prove non consente di affermarlo.

L'analisi però può essere allargata a ulteriori fattori, che qui analizzo secondo un ordine cronologico.

A prima vista, ad esempio, sembra poco indicativa la diffusione in Sicilia di correnti di dissidenza religiosa, come per la presenza, dal 1304, del catalano Arnaldo da Villanova (1238-1311) vicino alle idee gioachimite e agli ideali delle correnti spiritualiste e pauperiste dell'ordine francescano. Negli anni seguenti gruppi dissidenti o anche eterodossi cercarono protezione nell'isola.<sup>230</sup> Nel 1372, quando con la pace di Aversa<sup>231</sup> si concluse la lunga fase degli interdetti, papa

<sup>229</sup> ASDA, AV, reg. 1547-1548, fol. 18v, 20 aprile 1548, VI ind., «prohibito ad ogniono notaro intromectirisi affari acti disimili matrimonii et di tali cognitioni specta solamenti ali episcopo et suo vicario». Il vescovo notifica la sua decisione al vicario di Cammarata. Cf. per l'ambito iberico Federico R. Aznar Gil, *La institución matrimonial en la Hispania cristiana bajo-medieval (1215-1563)*, Salamanca, Universidad Pontificia Salamanca, Caja Salamanca, 1989, pp. 339-340, cita le norme dei sinodi di Segovia del 1472 e di Salamanca del 1497 contro le carte di divorzio concesse dai notai alle coppie.

<sup>230</sup> Bruni, *La cultura*, pp. 190-199. Per un approfondimento del pensiero di Arnaldo si vedano Raoul Manselli, *Religiosità di Arnaldo de Villanova*, in «Bulettno Istituto Italiano Muratoriano per il Medioevo», 63, 1951, pp. 1-100. Clifford R. Backman, *Arnau de Vilanova and the Franciscan Spirituals in Sicily*, in «Franciscan Studies», 50, 1990, pp. 3-29; Id., *The reception of Arnau de Vilanova's Religious Ideas*, in *Christendom and Its Discontents: Exclusion, Persecution and Rebellion, 1000-1500*, a cura di Scott L. Waugh - Pieter D. Diehl, Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 112-131, secondo cui lui abbandonava il profetismo per avvicinarsi agli Spirituali, p. 116. Josep Perarnau, *Profetismo gioachimita catalano da Arnau de Vilanova a Vicent Ferrer*, in *Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e Cinquecento*, a cura di Gian Luca Potestà, Atti del III Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, S. Giovanni in Fiore, 17-21 settembre 1989, Genova, Marietti, 1991, pp. 401-414, ritiene che Arnaldo sia proclamatore di una escatologia più o meno imminente, ma per ragioni diverse da quelle del gioachimismo.

<sup>231</sup> Si veda p. 20.

Gregorio XI (po. 1371-1378) espresse riprovazione contro le folle che visitavano e veneravano le ceneri di fraticelli legati a sette condannate dalla Chiesa, erigendo in loro onore chiese e cappelle.<sup>232</sup> La presenza di dissidenti e il ricorso agli interdetti possono aver dissuasato settori della società civile dal riconoscere un ruolo guida alla gerarchia ecclesiastica e limitato perciò l'attività del tribunale vescovile. Settori della società civile ostili o indifferenti agli insegnamenti della Chiesa e inclini a forme di relazioni più libere come il concubinato poterono rafforzarsi nelle proprie convinzioni in questo contesto. Peraltro, in Sicilia il movimento della riforma cominciò ai primi del Quattrocento e nella diocesi di Catania a metà del secolo. Riprenderò a breve questi temi.

Per gli anni seguenti è possibile ampliare l'analisi utilizzando come elementi guida i vuoti documentari e le fasi di crisi nelle interazioni tra la società laica e le autorità ecclesistiche. Della serie *Sententiae*, mancano scritture per i periodi 1396-1422, 1448-1456, 1476-1515, 1520-1528. Il carattere ricorrente di queste lacune rende plausibile l'ipotesi di una perdita della documentazione più che quella di ripetute fasi di inattività del tribunale, di cui peraltro rimangono tracce del suo operato per alcuni di questi anni, ad esempio per i primi del Quattrocento, nel fondo *Tutt'Atti*. Verosimilmente, inoltre, numerosi casi discussi e decisi nei diversi paesi della diocesi non vennero registrati presso l'archivio vescovile.

Per l'arco cronologico che considero, il primo elemento di forte differenziazione riguarda un numero maggiore di registrazioni di sentenze dal 1384 sino a fine Trecento; negli anni seguenti la riduzione di verdetti è inequivocabile, anche se essi rimangono relativamente numerosi sino alla fine degli anni Trenta del XV secolo. Inoltre, a parte poche eccezioni, mancano registrazioni delle deposizioni da fine Trecento sino a metà Quattrocento circa. Un'assenza che può spiegarsi con l'interesse minore del tribunale vescovile per la loro conservazione, a differenza dei verdetti. Dunque, è possibile che si siano persi soprattutto i fascicoli relativi a dibattimenti in cui le parti decidevano di abbandonare il confronto. Non può escludersi, peraltro, che questi aspetti della conservazione delle fonti riflettano elementi procedurali; come ho accennato, Messina sostiene un ricorso al più rapido rito sommario in particolare tra persone umili. Ho però segnalato che un'associazione di questo tipo non era per nulla sistematica. D'altro canto riferirsi solo a elementi procedurali può essere semplicistico. Non va ignorata la prolungata fase di delicati equilibri politici come concausa dell'interesse per la

<sup>232</sup> Bruni, *La cultura*, pp. 231-232. Backman, *Arnau de Vilanova*, pp. 20-26.

conservazione dei verdetti, soprattutto da fine Trecento. Potrebbe aver influito su di essa l'esigenza del vescovo Simone del Pozzo di affermare il suo ruolo di riferimento. L'impronta data al fondo documentario probabilmente ne condizionò il suo consolidamento negli anni successivi.<sup>233</sup>

Con riferimento alle corti vescovili e in particolare a quelle di Cambrai, Donahue nota che l'importanza attribuita alle registrazioni dei giudizi conclusivi risiedeva nel principio che un caso, una volta concluso, non poteva essere riaperto tra le due parti.<sup>234</sup> Esso non era sempre applicato in materia matrimoniale, ma l'esistenza di una decisione definitiva rendeva ben più difficile aprire di nuovo il caso. Lo studioso segnala anche l'importanza di preservare e di trasmettere alle future generazioni la nozione del tribunale come incarnazione dell'imposizione del ruolo della legge.<sup>235</sup>

In Sicilia, l'introduzione dello scisma d'Occidente nel 1392 e la sostituzione di vescovi di obbedienza romana con altri di obbedienza avignonese (a Catania il catalano Pietro Serra avrebbe rimpiazzato del Pozzo) segnarono un profondo cambiamento. Probabilmente l'assenza della documentazione è anche da collegare a una possibile riorganizzazione del governo vescovile e dell'archivio. Inoltre il vuoto documentario dal 1396 al 1422 può essere espressione di difficoltà tra la società laica e le autorità ecclesiastica. Verso il 1420, ad esempio, la città criticò il vescovo Giovanni Podio per la decisione d'estendere le prerogative giurisdizionali.<sup>236</sup> Il drastico declino negli anni successivi dei procedimenti giudiziari (con riferimento a promesse e a matrimoni) va relazionato anche alle tensioni che si aggravarono quando influenti membri della curia vescovile furono oggetto di critiche durissime. Nel 1438 il consiglio cittadino si rivolse al viceré per chiedere l'incarcerazione del vicario vescovile, Onofrio de Flore, colpevole di simonia e di altri crimini: era entrato nel monastero femminile benedettino di San Giuliano a Catania, dove aveva compiuto seri crimini (*enormia*). L'accusa di simonia investì anche Simone Pesce, laico, laureato in diritto canonico e civile, ex vicario della curia vescovile e fratello del vescovo Giovanni Pesce (già frate minore conventuale). Gli ambasciatori della città fecero notare che proprio in quanto parente del prelado favoriva gli ecclesiastici a danno dei laici e doveva essere affiancato da

<sup>233</sup> Si vedano le pp. 36-38.

<sup>234</sup> Donahue Jr., *Law*, pp. 383-386.

<sup>235</sup> Non era però un equilibrio di scritturazione scontato, si consideri il caso del tribunale vescovile di Saragozza, dove le sentenze sono state conservate raramente, Charageat, *La délinquance*.

<sup>236</sup> Gaudioso, *La questione*, pp. 22-23.



un terzo, per assicurare imparzialità al foro vescovile.<sup>237</sup> L'intervento del viceré rese possibile la nomina di un nuovo vicario, Giovanni Scarfillito, ma Onofrio de Flore riuscì a mantenere la carica.<sup>238</sup> I contrasti continuarono a crescere allargandosi al campo dell'assistenza: Giovanni Pesce entrò in conflitto con le autorità cittadine per avere rifiutato il contributo vescovile previsto per l'ospedale di San Marco. Nel 1447 il papa Eugenio IV lo sostituì con Giovanni de Primis.<sup>239</sup>

Ad aggravare una situazione di incertezza e pessimismo fu poi la peste, che afflisse la città nel 1437-1438. Secondo il governo locale «non bastano i vivi a seppellire i morti». L'evento forse fu utilizzato dalla Chiesa locale e a livello familiare per intimorire e scoraggiare azioni di rifiuto di imposizioni matrimoniali.<sup>240</sup>

È inequivocabile la crisi di fiducia tra settori cittadini e alcune autorità ecclesiastiche, tra cui i preposti al tribunale vescovile. Il contesto cambiò pochi anni dopo, con il domenicano Pietro Geremia (1399-1452). In contatto con l'ambiente riformatore domenicano, prima a Bologna, poi nel convento di Fiesole, vicario del movimento dell'Osservanza dei domenicani in Sicilia, da Palermo si trasferì nel 1443 a Catania dove promosse la riforma dell'Osservanza, che si contraddistingue per il fermo richiamo al rispetto della regola nelle sue prescrizioni originarie e allo spirito di obbedienza alle autorità ecclesiastiche. In Sicilia nel XV secolo parrebbe che fra gli ordini mendicanti solo i francescani e i domenicani parteci-

<sup>237</sup> ASCC, AG, vol. 7, fols. 9r, senza data; 12r, 21 ottobre 1438, II ind. *Capitoli*, pp. 162-163, 1 aprile 1439, II ind.

<sup>238</sup> ASCC, AG, vol. 7, fol. 7r, 2 novembre 1438, II ind. in questo caso si specifica anche il cognome Flore.

<sup>239</sup> Gaudioso, *La questione*, pp. 26-27. Ligresti, *Sicilia aperta*, pp. 191-192; Id., *Catania dalla conquista*, p. 153. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 46, 56-58. Dollo, *Cultura*, p. 234 nota 15, p. 250 nota 52, ipotizza ragioni politiche alla base dell'opposizione contro il vescovo Pesce. Inoltre sul vescovo e sul fratello Simone rinvio a Adolfo Longhitano, *Pietro Geremia riformatore: la società, le istituzioni e lo Studium nella Catania del '400*, in *La memoria ritrovata. Pietro Geremia e le carte della storia*, a cura di Francesco Migliorino - Lisania Giordano, Catania, Giuseppe Maimone, 2006, pp. 205-221. Pace, *Giuristi*, pp. 69-71, 77-79, Simone era vicario nel 1437 e giudice successivamente.

<sup>240</sup> Gaudioso, *La comunità*, pp. 102, 144, indica che già nel giugno del 1437 i principali ufficiali cittadini denunciano uno spopolamento in città. ASCC, AG, vol. 6, fol. 7rv, 29 ottobre 1437, I ind.; fols. 9v-10r, 24 marzo 1438, I ind. Ancora nel mese d'ottobre del 1438 il consiglio cittadino discute in merito alla realizzazione della guardia per la peste, vol. 7, fol. 12r. Per gli anni seguenti non sono noti episodi altrettanto gravi, probabilmente anche grazie a politiche preventive: vol. 11, fol. 6r, gennaio [1448], peste a Siracusa, Catania si prepara contro il contagio; vol. 19, fol. 4v, [1467] bando per evitare contatti con forestieri per timore della peste. Gaudioso, *La comunità*, p. 85 nota 5, nel 1480 turni di guardia per minacce di incursioni turche e per la peste.

passero a questo movimento. Tre figure, tutte poi beatificate, ebbero un ruolo di primo piano: nella prima metà del secolo il francescano Matteo di Agrigento (c. 1380/90-1450), «socio e discepolo di San Bernardino da Siena», già noto per la sua predicazione nel regno di Aragona e molto attivo anche nell'isola, in cui fondò numerosi conventi e a Catania quello di Santa Maria di Gesù nel 1442; quindi Geremia e uno dei suoi collaboratori, Bernardo Scammacca (1430-1487).<sup>241</sup>

In breve tempo il celebre domenicano assunse un ruolo guida in città: già nella processione del 1444, per fermare l'eruzione dell'Etna, gli fu affidato il compito di esporre il velo della martire Sant'Agata, protettrice della città, che riuscì a fermare la lava.<sup>242</sup> Su questo aspetto va aperta una parentesi per evidenziare la diffusione della fama della martire, su cui mi limito a richiamare l'impulso dato da Gregorio Magno e in età normanna, quando le reliquie rientrarono a Catania, la vicina presenza del porto crociato di Messina.<sup>243</sup> Nei secoli seguenti

<sup>241</sup> Filippo Rotolo, *Il Beato Matteo d'Agrigento e la Provincia francescana di Sicilia nella prima metà del sec. XV*, Palermo, Biblioteca Franciscana, 1996, pp. 81-224. Dollo, *Cultura*, pp. 227-292. Vincenzo Romano, *Il domenicano palermitano Pietro Geremia (1399-1452) nello sviluppo della cultura europea del XV secolo*, Palermo, Provincia Regionale di Palermo, Biblioteca dei Domenicani di Palermo, 2002, pp. 53-175. Longhitano, *Gli ordini*, pp. 180-181, 200-224, in particolare 209-224; Id., *Pietro Geremia*, pp. 210-221. Inoltre Bruni, *La cultura*, pp. 246-252, sulla relazione tra movimento dell'osservanza e un particolare filone della letteratura religiosa. Cf. Gabriella Zarri, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 46-63.

<sup>242</sup> Tommaso Fazello, *De rebus siculis*, Panormi, 1558, p. 60. Un testimone oculare dell'esposizione del velo, il domenicano Pietro Ranzano, racconta che la lava si diresse verso la città ma quando vide venirsi incontro il velo volse altrove il suo percorso e si estinse dopo venti giorni. Si veda Adolfo Longhitano, *Sant'Agata li Battiati: all'origine della parrocchia e del comune*, in *Sant'Agata li Battiati. Storia, iconografia, devozioni*, a cura di Carmelo Signorello, Catania, Arca, 2002, p. 22.

<sup>243</sup> Le reliquie risultano assenti da Catania per la maggioranza del secolo XI e un quarto del secolo XII, tradizionalmente si attribuisce al generale bizantino Giorgio Maniace il loro trasferimento a Costantinopoli, parrebbe che rientrassero a Catania nel 1126. Si veda Giuseppe Scalia, *La traslazione del corpo di S. Agata e il suo valore storico*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 23-24, 1928, pp. 38-157. Paul Oldfield, *The Medieval Cult of St Agatha of Catania and the Consolidation of Christian Sicily*, in «Journal of Ecclesiastical History», 62, 3, 2011, pp. 439-456; Id., *Sanctity and Pilgrimage in Medieval Southern Italy, 1000-1200*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, lo studioso qui approfondisce la crescita della notorietà della santa anche fuori Catania e l'importanza del pellegrinaggio sia in questa città sia in relazione agli altri centri di culto in Italia meridionale, pp. 153-164, 226-273, in particolare 253-255. Inoltre, Gina Fasoli, *Su la diffusione del culto di S. Agata nell'Italia del Nord*, in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», V, IV, 1952, pp. 10-17. Gaetano Zito, *Santa Agata nuovi documenti medievali*

quel culto nei suoi confronti si sarebbe radicato a Catania.<sup>244</sup> L'influenza di Geremia a Catania va collegata anche allo *Studium* inaugurato nel 1445. Per la sua istituzione avrebbero mediato Nicola Tedeschi (1386-1445), docente di diritto canonico e a Palermo arcivescovo dal 1435, e Geremia: il primo con il sovrano, il secondo con papa Eugenio IV.<sup>245</sup> Il frate domenicano nel 1445 vi tenne la proloquio inaugurale,<sup>246</sup> mentre nel 1451, su invito dei catanesi, predicò l'avvento e la successiva quaresima. I suoi sermoni, che chiamavano «a confrontarsi con il destino dell'uomo, la perdizione o la salvezza», ebbero una forte eco nella città, anche grazie alla carica morale degli esempi proposti.<sup>247</sup> Un contesto ben distante dai gravi crimini attribuiti al vicario vescovile.

L'istanza riformatrice di cui si fece portavoce è tra l'altro testimoniata dai 27 sermoni che scrisse sul peccato<sup>248</sup> e da altri scritti, i *Libelli*, «un'opera non formalizzata, che non è pubblicata perché non è finita», relativi anche all'adulterio e a un'estesa analisi del matrimonio, che consistono in dotti compendi delle opinioni dei canonisti.<sup>249</sup>

*a Catania: un lacerto di pergamena e un sigillo plumbeo*, in *Una santa, una città: Agata e Catania in nuove fonti medievali*, a cura di Gaetano Zito - Gianluca M. Millesoli - Giovan Giuseppe Mellusi, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2015, pp. 1-39.

<sup>244</sup> Oltre agli studi indicati nella nota precedente, si veda con riferimento al Trecento Ligresti, *Catania dalla conquista*, p. 141. Michele da Piazza, «*Cronaca*», a pp. 60-61, Sant'Agata è indicata come protettrice dell'intera isola, ma nel resto dei riferimenti è generalmente associata a Catania, ad esempio pp. 82-83, 95, 106. Per l'età moderna rinvio a Scalisi, *Tra distruzioni*, pp. 193-198.

<sup>245</sup> Bruni, *La cultura*, p. 241. Dollo, *Cultura*, p. 228 e nota 1, pp. 232, 253-254 e nota 64. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 47-51; Id., *La facoltà di Medicina e l'Università di Catania*, in *La facoltà di medicina e l'Università di Catania*, a cura di Antonio Coco - Adolfo Longhitano - Silvana Raffaele, Firenze, Giunti, 2000, p. 23. Id., *Francescani e Studium di Catania (secc. XV-XVII)*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Catania*, pp. 111-127. Manlio Bellomo, *Modelli di Università in trasformazione: lo "Studium Siciliae Generale" di Catania tra medioevo ed età moderna*, in *Chiesa e società*, pp. 103-121.

<sup>246</sup> Lisania Giordano, *Sapientia biblica e inaugurazione dello Studium. Pietro Geremia agli studenti catanesi*, in *Città e vita cittadina*, pp. 719-726.

<sup>247</sup> Dollo, *Cultura*, pp. 241-243, 246-249, 258-261. Dei testi raccolti in *La memoria*, si vedano i contributi di Marcello Marin, *I Sermones in Adventum di Pietro Geremia: omiletica ed esegesi*, pp. 61-74, la citazione a p. 74; Vincenzo Romano, *Rileggendo il sermone di Pietro Geremia "In lode delle scienze"*, pp. 133-163; Gateano Zito, *La predicazione sui santi siciliani nel Sanctuarium di Pietro Geremia*, pp. 181-199, che evidenzia il ricorso a *exempla* a pp. 191-192.

<sup>248</sup> BDP, Geremia, *Sermones Aurei*, si veda *Quadragesimale de peccato Petri Hieremie* nel primo tomo.

<sup>249</sup> ASDB, Geremia, VII.40350, l'analisi dell'adulterio, fols. 12r-16r, fa parte del primo *Libello* che contiene le voci da *Abbas a Doctor*. BDP, Geremia, s.c.; l'analisi sul matrimonio, fols. 58r-221v, include anche riferimenti sull'adulterio e fa parte del terzo *Libello* che contiene le voci da *Legatum*

La riforma che egli promosse ebbe un riflesso anche nella richiesta presentata nel 1446 dai rappresentanti degli artigiani, insieme ai giurati ed esponenti dell'élite economica e altri *cives* dell'istituzione di una scuola per i chierici, per assicurare loro una formazione idonea. La scuola non fu realizzata probabilmente per l'azione di contrasto dei monaci della cattedrale, preoccupati di perdere le rendite del priorato, che sarebbero state utilizzate per la nuova istituzione.<sup>250</sup> In proposito ricordo che dalla rifondazione della diocesi di Catania (1092), con l'annessione dell'abbazia di Sant'Agata alla cattedrale il capitolo dei canonici fu costituito dai monaci benedettini fino al 1568.<sup>251</sup>

La presenza di Geremia s'inseriva in una fase di profondi cambiamenti del confronto politico. Nel 1435 le corporazioni di artigiani conseguirono il diritto di partecipazione al consiglio generale, contrastato a lungo dall'élite e poi confermato dal sovrano Giovanni II nel 1460 a favore di uno schieramento formato, tra gli altri, di artigiani e umili *populares*.<sup>252</sup> Avrò modo di soffermarmi sul loro ruolo di governo, che a mio avviso ebbe ricadute in ambito familiare. L'incisiva presenza del religioso in città (1443-1451) e l'essere oggetto di venerazione prima e dopo la sua morte,<sup>253</sup> erano tra le possibili cause sia di un graduale abbandono da parte della curia vescovile di una politica improntata a una maggiore moderazione (o in altri termini più aperta) rispetto alle denunce di unioni invalide; sia di un aumento di provvedimenti da metà del Quattrocento in avanti contro unioni illecite e contro i numerosi ecclesiastici indifferenti ai voti prestati. Inoltre, l'aumento di processi

a *Praesumptio*. Sull'identificazione del primo e del terzo si veda Francesco Migliorino, *La parola e le pieghe della scrittura. I Libelli di Pietro Geremia*, in *La memoria*, pp. 77-79, la citazione a p. 83. Lo studioso in merito al foglio iniziale dello scritto sul matrimonio indica il 48r ma si tratta del 58r. Dei testi di Geremia ho utilizzato le copie digitali realizzate per iniziativa dell'Università degli Studi di Catania, ho però voluto prendere visione del manoscritto che si conserva presso la biblioteca dei domenicani Palermo e che si contraddistingue (come già indicato da Migliorino) per essere foderato da stoffa rossa. Quest'aspetto ha permesso al bibliotecario di ritrovarlo tra gli scaffali: con grande sollievo di tutti non era stato smarrito ma lasciato fuori posto.

<sup>250</sup> Longhitano, *La parrocchia*, pp. 54-56.

<sup>251</sup> Il 1568 è la data della bolla di Pio V di soppressione dell'abbazia di Sant'Agata. In realtà sembra che i vescovi abbiano atteso la morte di tutti i monaci per costituire il nuovo capitolo formato da sacerdoti secolari; si veda Adolfo Longhitano, *Il vescovo di Catania Antonio Faraone (1530-1572)*, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2019, pp. 57-59.

<sup>252</sup> Si vedano le pp. 181-182.

<sup>253</sup> Guglielmo Policastro, *Catania prima del 1693*, Catania, Società Editrice Internazionale, 1952, p. 30, nel 1451 Geremia decide di lasciare Catania e tornare a Palermo perché malato, per impedirlo si organizzarono turni di guardia.

in corso privi di indicazioni sul loro esito, in particolare dalla seconda metà del XV secolo, indica con ogni probabilità una tendenza alla rinuncia delle parti al confronto: un'altra conferma indiretta del fatto che il tribunale era meno incline a forme di mediazione. Ulteriori segnali di controlli più rigorosi sono il significativo aumento dal principio del XVI secolo di dispense relative al grado di consanguineità e di deposizioni volte a confermare per i forestieri la condizione di celibe.

Infine, va menzionato un esercizio pastorale non sempre efficace. A Catania non vi erano parrocchie, il vescovo era unico parroco mentre i canonici ed alcuni cappellani erano delegati a esercitare la cura delle anime nella cattedrale e in alcune chiese sacramentali. A metà Cinquecento, per intervento prima del viceré Juan de Vega (1547-1557), quindi del vescovo Nicola Maria Caracciolo (1537-1568), napoletano, appartenente al clero secolare, si provò a instaurare un'organizzazione parrocchiale. Caracciolo denunciò gravi omissioni nell'amministrazione dei sacramenti, ma la riforma fallì per le resistenze della maggioranza del consiglio cittadino, dei canonici della cattedrale, i quali non avrebbero mantenuto un ruolo centrale di riferimento, nonché degli stessi fedeli, che temevano nuovi oneri e di perdere la «libertà» di scelta della chiesa di riferimento.<sup>254</sup> Anche in altri luoghi della diocesi sussistevano simili problemi nell'attività pastorale, come il vescovo denunciò a Piazza, dove cercò invano di istituire le parrocchie.<sup>255</sup> Nel 1583 il vicario Matteo Saminati/Samminiati, a cui era stato affidato *ad interim* il governo della Chiesa di Catania durante il controverso episcopato di Vincenzo Cutelli (nominato nel 1576 e rimosso nel 1589), segnalò il fallimento del progetto di Caracciolo (che secondo Saminati rischiò la propria vita nel tentativo di realizzarlo)

<sup>254</sup> Longhitano, *La parrocchia*, pp. 62-64, 146-160, già, negli anni precedenti alla proposta di Juan de Vega si era provato a instaurare le parrocchie, *ivi*, p. 148. Scalisi, *Tra distruzioni*, pp. 187-188. Massimo Firpo considera l'arenarsi del progetto di Caracciolo una delle testimonianze in Italia del fallimento dell'applicazione del concilio di Trento; Firpo, *Riforma*, pp. 167-200, in merito a Caracciolo p. 198. Quando negli anni Ottanta il vescovo catanese Vincenzo Cutelli riprende per la città di Catania il tema della cura delle anime subisce l'opposizione delle oligarchie civili ed ecclesiastiche. Si veda Longhitano, *Oligarchie*, pp. 293-310.

<sup>255</sup> Longhitano, *La parrocchia*, pp. 161-176. Lo studioso riporta inoltre alcuni interessanti giudizi sul vescovo formulati quando era in vita e negli anni successivi, p. 89 e nota 7. Cf. per altri contesti Giovanni Romeo, *L'isola ribelle. Procida nelle tempeste della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2020, pp. 23-25, 52-53; anche *Id.*, *Amori*, p. 32. Lo studioso nota che l'ampliamento della rete parrocchiale a Napoli a fine Cinquecento avviene tra mille difficoltà; lo stesso problema si ripresenta successivamente in tutta la diocesi. A Dubrovnik, il legato di Carlo Borromeo durante la visita apostolica del 1573-4 si scontra con una dura opposizione all'istituzione delle parrocchie, ai controlli sui matrimoni e sull'immoralità del clero, ecc.

per assicurare una migliore amministrazione dei sacramenti. Il vicario generale notava uno stato di confusione e l'impossibilità di sapere chi durante la Pasqua si fosse comunicato.<sup>256</sup>

D'altro canto sarebbe semplicistico ritenere che in assenza di sacerdoti motivati e debitamente istruiti l'istituzione parrocchiale avrebbe potuto avere un'efficace ruolo nella vita religiosa dei laici. Nicola Maria Caracciolo stigmatizzò la mancanza di un servizio pastorale anche a Paternò, dove però riuscì a imporre, così come ad Assoro, Calascibetta, Regalbuto, ecc., l'istituzione della *comunità* per risolvere un'attività dei sacerdoti poco incisiva. Grazie a essa riunì i sacerdoti in una corporazione in un determinato luogo, per impegnarli attivamente e in modo collegiale nella cura delle anime. Inoltre, con questa istituzione assicurò loro un sostentamento dalle distribuzioni provenienti da un patrimonio costituito da beni e offerte di natura diversa e così eliminò la piaga delle cappellanie date in affitto. Ogni *comunità* ebbe uno statuto; in base a quello di Paternò, il più esplicito e preciso, è chiara l'insistenza per un corretto esercizio pastorale (celebrazione delle messe, cura delle esequie, recita e canto degli uffici divini). Longhitano considera questa riforma la più riuscita di Caracciolo «per i risultati positivi che ottenne nella formazione del clero e nella cura delle anime».<sup>257</sup> Se è indiscutibile lo sforzo vescovile nella cura pastorale, la riforma citata appare poco attenta al problema della formazione. Il vescovo era ben consapevole delle carenze nel clero e avrebbe cercato di porvi rimedio anche appoggiandosi, come evidenziato dallo stesso Longhitano, ai gesuiti.<sup>258</sup> Per anticipare un tema che considererò nel VI capitolo, la presenza rilevante di membri del clero non all'altezza del loro compito e con frequenza coinvolti in relazioni sentimentali non poteva che indebolire la spinta della Chiesa per ottenere un consolidamento del matrimonio secondo i principi da lei propugnati.<sup>259</sup>

<sup>256</sup> AAV, CVR, Pos, 1583, A-C, i fogli non sono numerati, il riferimento al Caracciolo nelle carte con data 4 novembre 1583. Quanto affermato da Saminati fa parte delle istruzioni per Michele Xiquot che gli sarebbe succeduto; questi fu uno dei vicari a cui fu affidata la diocesi prima della nomina nel 1589 del nuovo vescovo Giovanni Corrionero. Si veda Longhitano, *La parrocchia*, pp. 211-215, 221.

<sup>257</sup> Longhitano, *La parrocchia*, 176-191, 233-238, la citazione a p. 191; la progressiva trasformazione delle *comunità* in collegiate nei secoli XVII-XVIII, comportò evidenti problemi nel privilegiare forme esteriori di culto a scapito della responsabilità pastorale.

<sup>258</sup> Inoltre sul ruolo dei gesuiti si veda p. 269.

<sup>259</sup> Sulle responsabilità del clero nelle inosservanze delle norme della Chiesa anche con riferimento al matrimonio, rinvio a Firpo, *Riforma*, pp. 139-200.

L'organigramma della curia vescovile, la presenza di giudici graduati in diritto, la *gravitas* assicurata dall'intervento della massima autorità spirituale, infine il sistema degli appelli testimoniano una efficace capacità di intervento o, volendo mutare l'ordine di prospettiva, una efficace capacità del tribunale di rispondere a una pressione dal basso. I rapporti del tribunale diocesano con gli ufficiali foranei dimostrano una consolidata coordinazione e colpisce, pur non costituendo la norma, l'autonomia decisionale a volte attribuita all'arciprete o ad altri responsabili. In realtà ogni caso poteva differire nelle modalità di indagine in base ai soggetti implicati, alla possibilità per il vescovo di recarsi personalmente laddove si era avviato il processo o di demandare questo compito a un suo vicario.

I dati noti sugli elementi procedurali consentono di trarre conclusioni su aspetti di tutto rilievo a partire dalla delicatezza del ruolo del testimone, dalla sua ricostruzione del ricordo, dalla necessità di rispondere in modo persuasivo, dai suoi rapporti più o meno diretti con le persone coinvolte, da come sapesse: casualmente, ad esempio, perché vicino di casa, o per avere ricevuto confidenze. L'attendibilità di chi era chiamato a deporre e la necessità di prevenire calunnie erano aspetti ben noti ai giudici, tanto da prediligere cautela nell'accoglimento delle dichiarazioni, in particolare se da parte di familiari. Ancora riguardo all'attendibilità, sia le consuetudini sia le modalità di indagine rivelano l'importanza attribuita alle interazioni e alla reputazione, che, in base a questi primi dati, risulta definirsi in modo graduale.

Rivolgersi al tribunale aveva un costo oneroso, come risulta una volta posti a confronto i pochi dati noti di quanto reso per i processi e i salari di lavoratori che rientrano tra le figure maggiormente coinvolte come attori o convenuti. Un costo che non sembra scoraggiasse l'attore probabilmente convinto della correttezza di quanto dichiarato e che sarebbe toccato alla controparte perdente rendere il denaro.

Si sono, quindi, identificate le cause note che hanno permesso di avanzare alcune indicazioni preliminari, che si verificheranno nel corso dell'analisi, in merito alle istanze presentate e alle differenze di genere: se il tribunale non accettava l'annullamento di una relazione ritenuta insostenibile, poteva però intervenire per sanare questa condizione d'abuso stabilendo delle garanzie (tema che avrò modo di approfondire considerando la *maritalis affectio* nel VII capitolo). In particolare mi sono soffermato sul numero di denunce presentato, in termini assoluti ben minore rispetto a quanto noto per altre diocesi, soprattutto del Nord Europa, numero che altresì rivela un chiaro declino da metà circa del XV secolo. La ricostruzione proposta, e che avrò modo di sviluppare, rivela una diversificazione di cause. La prolungata fase di interdetti per quasi l'intero Trecento e la presenza

di correnti di dissidenza rende del tutto verosimile immaginare una difficoltà nella società laica di riconoscere un ruolo guida alla gerarchia ecclesiastica; che sembrerebbe ritornare negli anni successivi per ragioni diverse date dagli evidenti contrasti a Catania tra il vescovo Giovanni Podio e la città; e ancora per gli abusi di alti ufficiali ecclesiastici. In questo contesto si affermò il movimento della riforma dell'osservanza con la presenza in città di Pietro Geremia, fortemente impegnato nell'attività di predicazione con un richiamo al tema della salvezza. Dalla presenza di quest'ultimo divenne netto il declino di denunce per ottenere l'annullamento della promessa matrimoniale o del matrimonio e aumentarono gli interventi vescovili contro ecclesiastici colpevoli di abusi. La presenza di sacerdoti non all'altezza del governo pastorale è l'ultimo dato considerato nella mia analisi: ipotizzo una correlazione tra costoro e coppie unite in modo indipendente dal modello matrimoniale propugnato dalla Chiesa. Sia quest'ultimo tema sia l'influenza di Geremia meritano un approfondimento. Prima però intendo considerare alcuni confronti processuali, con particolare riferimento alla fase anteriore all'arrivo di Geremia, per valutare le modalità di presa di coscienza di abusi e delle reazioni a questi.





### *III. Rivendicare il consenso*

Il dibattito storiografico ha evidenziato il travolgente effetto della normativa canonica che sanciva il diritto di rifiutare imposizioni su chi sposare. La prima parte di questo capitolo riguarda la legislazione canonica e civile sul matrimonio, per identificare le opportunità e i limiti ammessi per chi si rivolgeva al tribunale vescovile. A questa lettura segue l'analisi dell'influenza di una tradizione longobarda e della presenza di usi, anche indipendentemente da questa tradizione, che favorivano forme di controllo sulla donna e alimentavano una tensione tra scelte autonome e limitazioni della libertà individuale. Quindi prendo in esame casi emblematici in difesa della prerogativa del diritto al consenso, dato che la sua esistenza non ne implicava un'automatica affermazione. In base ad alcuni casi identifico la possibile indifferenza dei genitori alla volontà dei figli, le condizioni che rendevano possibili un rifiuto delle imposizioni, la capacità di chi denunciava di dimostrare la coerenza della propria scelta e il valore di decisioni libere come fonte di armonia per la famiglia e non solo.

#### *1. La legislazione*

Va ora considerato il ruolo fondamentale di Alessandro III, papa dal 1159 al 1181. Sviluppando un principio del diritto romano classico di cui rimasero tracce nell'alto Medioevo,<sup>1</sup> il pontefice stabilì negli anni Sessanta del XII secolo

<sup>1</sup> James A. Brundage, *Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago-London, The University Chicago Press, 1987, pp. 331-337. Diane Owen Hughes, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, a cura di Michela De Giorgio - Christiane Klapisch Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 18-20. Philip L. Reynolds, *Marrying and its Documentation in Pre-Modern Europe: Consent, Celebration, and Property*, in *To Have and to Hold: Marrying and its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, a cura di Philip L. Reynolds - John Witte

che l'elemento sufficiente per la realizzazione del matrimonio era l'espressione libera del consenso, possibile dall'età legale/puberale dei 12 anni per lei e dei 14 per lui: si sanciva così l'esistenza di un legame indissolubile.<sup>2</sup> Dunque, ad Alessandro III si deve la norma destinata a rimanere vincolante nei secoli seguenti; quindi nel concilio di Trento si aggiunse l'obbligo di coniugarsi dinanzi a un prete e almeno a due testimoni.<sup>3</sup> Come evidenzia d'Avray, «marriage was for life, but it must be entered freely».<sup>4</sup> L'annullamento, generalmente indicato con i termini *dissolucio* o *divortium*, era ammesso unicamente per i seguenti impedimenti: assenza del consenso, mancato raggiungimento dell'età legale, un vincolo precedente, impotenza permanente, un rapporto di parentela proibito, la protratta assenza del coniuge o della coniuge tale da rendere la sua morte presumibile (ma già dalla fine del XII secolo il diritto canonico richiese prova della morte del/della coniuge).<sup>5</sup> Per il matrimonio non consumato era ammessa

Jr., Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 4-5. Ermanno Orlando, *Matrimoni medievali. Sposarsi in Italia nei secoli XII-XVI*, Roma, Viella, 2023, pp. 23-24, evidenzia la perdita di efficacia del principio romanistico. Sulle fasi precedenti all'età medievale rinvio a Gaudemet, *Le mariage*, pp. 163-165, 173-174, 197. Matthew Perry, *State and Law*, in *A Cultural History of Marriage in Antiquity*, a cura di Karen Klaiber Hersch, London-New York, Bloomsbury Academic, 2020, pp. 59-76, con riferimento alla prima legislazione romana è necessario il consenso dei padri degli sposi ma dalla tarda Repubblica anche quello di questi ultimi. Dalla tarda antichità emerge una tendenza a dare per scontato quello della sposa, pp. 72, 74.

<sup>2</sup> Helmholz, *Marriage*, p. 98. Brooke, *The Medieval Idea*, pp. 137-138, indica gli anni Sessanta del XII secolo per la definizione del matrimonio da parte di Alessandro III; ma si noti che Elisabeth van Houts, *Married Life in the Middle Ages, 900-1300*, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 8, indica l'anno c. 1180. Trevor Dean, *Fathers and Daughters: Marriage Laws and Marriage Disputes in Bologna and Italy, 1200-1500*, in *Marriage in Italy, 1300-1650*, a cura di Trevor Dean - Kate J. P. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 101, a Bologna nel tardo Medioevo se si indica l'età delle ragazze rapite è sempre 13 o 14 anni, quando cioè possono contrarre matrimonio. Gli stessi limiti d'età nella legislazione romana, si veda Perry, *State*, p. 72.

<sup>3</sup> Adhémar Esmein, *Le mariage en droit canonique*, 2 voll., Paris, librairie du Recueil Sirey, 1891, vol. 1, pp. 236-267. Brundage, *Law*, pp. 332-341, 562-565. John Witte Jr., *From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition*, Louisville, Westminster John Knox Press, 1997, pp. 36-41. Zarri, *Le mariage tridentin*, pp. 99-122.

<sup>4</sup> D'Avray, *Medieval Marriage*, p. 128.

<sup>5</sup> Brundage, *Law*, pp. 333-334. D'Avray, *Medieval Marriage*, pp. 124-130, 187-188, la citazione a p. 128. Orlando, *Matrimoni*, p. 30. Sull'obbligo di dimostrare la morte del coniuge si veda Sara McDougall, *Women Before the Officiality of Troyes in the Fifteenth Century*, in *Les officialités*, pp. 300-302. McDougall, *Bigamy*, p. 30. Marongiu, *Matrimonio e famiglia*, pp. 86-93. In particolare rinvio a X 4.1.19 e 4.21.2 (ricorro alla forma moderna per la citazione delle decretali). La prassi rivela una certa flessibilità sulla prova del decesso dovuta dalla moglie: un tribunale spirituale della

la possibilità di dissoluzione anche nel caso uno dei due componenti fosse entrato in un ordine religioso.<sup>6</sup>

Si poteva ricorrere al termine *divorcium* anche per separazioni che facevano venir meno l'obbligo coniugale. Esse erano concesse in caso di abusi fisici o economici che non permettevano il mantenimento della relazione.

Com'è noto, l'adozione del principio consensualistico fu il frutto di una riflessione che aveva trovato in Pietro Lombardo, *Libri IV Sententiarum*, ca. 1150, il suo principale sostenitore. Dalla fine del XII secolo esso prevalse sulla distinzione di Graziano nel *Decretum*, ca. 1140, tra *coniugium initiatum*, dato dal consenso, e *coniugium ratum*, contraddistinto dalla consumazione che rendeva il matrimonio indissolubile.<sup>7</sup> Va precisato che lo stesso Graziano si era mostrato favorevole all'idea che il consenso tra i contraenti fosse alla base di un vero matrimonio.<sup>8</sup> L'importanza attribuita alla consumazione non sarebbe venuta meno a livello teologico e a livello sociale.<sup>9</sup> L'atto sessuale tra chi aveva espresso il consenso *sponsalia per verba de praesenti*, marcava il compimento del matrimonio così come la sua natura contrattuale ed escludeva la possibilità di dissoluzione.

Il connubio poteva essere preceduto da una promessa, *sponsalia per verba de futuro*, possibile dai sette anni senza distinzione di genere. Gli *sponsi* avrebbero

Germania del sud non la richiese nel consentire alle mogli di coniugi assenti di risposarsi; come indicato da Christina Deutsch citata da McDougall, *Women and Gender*, p. 165 e nota 9.

<sup>6</sup> D'Avray, *Medieval Marriage*, pp. 186-187. Lo studioso cita ulteriori possibilità dal XV secolo per matrimoni non consumati, pp. 190-199, tra questi un caso con Martino V (1417-1431) in cui il marito scopre che la moglie è incinta e che non è lui il padre, pp. 195-196.

<sup>7</sup> Luigi Nuzzo, *Il matrimonio clandestino nella dottrina canonistica del basso Medioevo*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 64, 1998, pp. 351-396. Diego Quagliani, *Graziano in Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 59, 2002, [https://www.treccani.it/enciclopedia/graziano\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/graziano_%28Dizionario-Biografico%29/).

<sup>8</sup> Diane Owen Hughes, *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of Family History», 3, 3, 1978, p. 284.

<sup>9</sup> Giuliano Marchetto, *Diritto sul corpo e «servitù coniugale» nella dottrina canonistica pretridentina*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXXIV, 2008, pp. 89-112. D'Avray, *Medieval Marriage*, pp. 168-199. Claude Gauvard, *Avant-propos*, in Martine Charageat, *La délinquance*, p. 9. Julius Kirshner, *Maritus Lucretur Dotem Uxoribus sue Premortue in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 77, 1991, pp. 111-155, sostiene la formazione di una *communis opinio* per influenza dal basso, secondo cui il marito ottiene la dote della moglie deceduta se il matrimonio è stato consumato. Sull'interpretazione di Kirshner cf. le persuasive osservazioni critiche di Charles Donahue Jr., *Was There a Change in Marriage Law in the Late Middle Ages*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 6, 1995, pp. 49-80.

potuto separarsi una volta raggiunta l'età sufficiente per il matrimonio, nel caso che la relazione non fosse stata consumata. Una decretale di Alessandro III indicava che il rapporto sessuale anticipava il tempo della pubertà.<sup>10</sup> Innocenzo III confermò questo aspetto adottando l'interpretazione formulata dal canonista Ugucione (1130-1210): la promessa seguita da una relazione sessuale aveva valore di matrimonio. Gregorio IX (po. 1227-1241) affermò quella norma definitivamente e in modo più marcato.<sup>11</sup>

Da diverse fonti risulta che il compimento dei sette anni indicava l'inizio di una fase rilevante nello sviluppo di una persona: la fine dell'infanzia secondo il diritto romano almeno dai primi del V secolo dopo Cristo; da quando una persona era cosciente dei principi religiosi tanto da implicare una sua responsabilità rispetto alla legge, secondo alcuni giuristi musulmani in al-Andalus nel X secolo; la fase dell'esistenza dopo la quale la promessa di matrimonio era possibile secondo Tommaso d'Aquino (1225/6-1274).<sup>12</sup> Gli interventi legislativi citati vanno anche collegati al movimento di riforma nei secoli XI-principio del XII. Esso mirò non solo a un rinnovamento morale dei chierici, ma anche a una maggiore autonomia del governo spirituale rispetto al secolare.<sup>13</sup>

Silvana Seidel Menchi considera un momento di audacia intellettuale la scelta della Chiesa di fondare il matrimonio sul mutuo consenso,<sup>14</sup> un'affer-

<sup>10</sup> Giuliano Marchetto, *Matrimoni incerti tra dottrina e prassi. Un «consilium sapientis iudiciale» di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Manchi - Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 99. Si veda anche, Esmein, *Le mariage*, pp. 211-216. Jean Dauvillier, *Le mariage dans le droit classique de l'Église depuis le décret de Gratien (1140) jusqu'à la mort de Clément V (1314)*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1933, pp. 46-48, 140-141.

<sup>11</sup> Dauvillier, *Le mariage*, pp. 56-63. James Brundage, *Concubinage and Marriage in Medieval Canon Law*, in «Journal of Medieval History», 1, 1975, pp. 8-9.

<sup>12</sup> Ragnhild Johnsrud Zоргati, *Pluralism in the Middle Ages: Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia*, New York - London, Routledge, 2012, pp. 52-55, 58. D'Auvray, *Medieval Marriage*, p. 106, che cita il *supplementum* alla *summa theologica*.

<sup>13</sup> Ruth Mazo Karras, *Unmarriages: Women, Men, and Sexual Unions in the Middle Ages*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012, pp. 45-46. Charles Donahue Jr., *The Policy of Alexander the Third's Consent Theory of Marriage*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di Stephan Kuttner, Toronto 21-25 August 1972, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1976, pp. 251-281.

<sup>14</sup> Riflessione citata da Ermanno Orlando, *Il matrimonio delle beffe. Unioni finte, simulate, per gioco. Padova e Venezia, fine secolo XIV-inizi secolo XVI*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di Diego Quaglioni - Silvana Seidel Menchi, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 232-233.

mazione difficilmente contestabile dato che così si rompeva, almeno in teoria, il controllo delle famiglie. Va aggiunto che l'affermazione di questo principio era possibile anche grazie alla determinazione delle persone coinvolte. Ad ogni modo costumi consolidati non vennero meno con l'enunciazione della normativa. Una riforma, secondo Jack Goody, ispirata da intenti egemonici della Chiesa. Lo studioso ritiene che gli impedimenti matrimoniali stabiliti a partire dal IV secolo per determinati gradi di consanguineità e affinità, su cui a breve dirò, risposero a una strategia finalizzata a indebolire i legami tra parenti biologici e spirituali, per incrementare il controllo ecclesiastico sulla popolazione e la possibilità di acquisire lasciti testamentari.<sup>15</sup> Sono state però avanzate interpretazioni ben diverse. Karl Ubl, in una fondamentale ricerca sull'incesto, ha tra l'altro evidenziato politiche a favore dell'esogamia, sia nella Chiesa sia in ambito temporale dall'alto Medioevo. Il loro fine fu quello di promuovere un'integrazione e riconciliazione della società, per favorire legami tra famiglie di territori diversi. Quest'ultimo obiettivo spiega la radicalizzazione sui gradi proibiti dall'XI secolo. Nello stesso tempo il ruolo del papa nell'accordare dispense per matrimoni tra parenti rafforzava il suo monopolio sul matrimonio e sulla sessualità.<sup>16</sup> Inoltre, la politica della Chiesa in favore del riconoscimento delle unioni, in particolare se vi erano figli, non si sarebbe attuata se l'interesse era quello di ridurre il numero di possibili eredi.<sup>17</sup>

Il diritto di scelta rese possibili almeno in teoria margini di libertà per l'individuo prima impensabili.<sup>18</sup> Anche chi come Lawrence Stone, per l'Inghilterra in età moderna, riconduce la rigidità legislativa sulle richieste di istanze di divorzio

<sup>15</sup> Goody, *The European*, pp. 10-14, 26-31.

<sup>16</sup> Karl Ubl, *Inzestverbot und Gesetzgebung: Die Konstruktion eines Verbrechens (300–1100)*, New York, De Gruyter, 2008, in particolare pp. 211-216, 287-290, 473-476, 484-498. David d'Avray, *Review article: Kinship and Religion in the Early Middle Ages*, in «Early Medieval Europe», 20, 2, 2012, pp. 195-212.

<sup>17</sup> Karras, *Unmarragies*, p. 52. Si vedano anche le osservazioni di Line Cecilie Engh, *Religion: Theology, Symbolism, and Sacrament in Medieval Marriage*, in *A Cultural History of Marriage in the Medieval Age*, pp. 45-46.

<sup>18</sup> Charles Donahue Jr., *The Canon Law and the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages*, in «Journal of Family History», 8, 2, 1983, pp. 144-158. Michael M. Sheehan, *The Formation and Stability of Marriage in Fourteenth-Century England: Evidence of an Ely Register*, in Id, *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe: Collected Studies*, a cura di James K. Farge, *Introduction* di Joel T. Rosenthal, Cardiff, University of Wales Press, 1996, pp. 38-76, sostiene che erano le esigenze degli individui, non gli interessi familiari, a pesare di più nelle unioni matrimoniali.

a leggi immutate dal tardo Medioevo, ritiene che Alessandro III non si sarebbe aspettato che dall'affermazione del principio del consenso sarebbe seguito un tale volume di richieste di annullamento.<sup>19</sup> Il papa non prevede una cerimonia ecclesiastica per il matrimonio (del resto neppure il Lateranense IV, nel 1215, si interessò della questione). Forse vi rinunciò perché temeva che questa innovazione sortisse un effetto opposto rispetto a quello desiderato, compromettendo la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio invece di rafforzarla.<sup>20</sup> D'altra parte, proprio l'assenza del sacerdote nel rito ritardò il processo di controllo ecclesiastico sul matrimonio, anche perché la normativa non assicurò la pubblicità delle unioni. D'Avray ipotizza la difficoltà di dare applicazione a una regola di questo tipo, e sottolinea l'incertezza tra le autorità ecclesiastiche che un concilio potesse subordinare la validità del matrimonio all'intervento di un sacerdote.<sup>21</sup>

Nel Lateranense IV si fa riferimento alla benedizione come *laudabilis consuetudo*, ma la sua mancanza comunque non comportava l'invalidità dell'unione.<sup>22</sup> Di particolare rilievo sono le misure volte a contrastare le unioni clandestine, ritenute tali anche se formalizzate pubblicamente e con testimoni ma in un luogo in cui i contraenti erano sconosciuti.<sup>23</sup> La modalità da seguire per assicurare la pubblicità del matrimonio prevedeva che si doveva darne notizia attraverso i

<sup>19</sup> Lawrence Stone, *Road to Divorce: England 1530-1987*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1992, p. 26, «he could not have dreamed of the flood of litigation which this would unleash upon the church courts of Europe in the late Middle Ages and later still in England».

<sup>20</sup> Gaudemet, *Le mariage*, p. 231. Donahue Jr., *The Policy*, pp. 251-281; Id., *The Canon Law*, pp. 144-158. Nuzzo, *Il matrimonio*, pp. 355-369.

<sup>21</sup> David d'Avray, *Authentication of Marital Status: a Thirteenth Century English Royal Annulment Process and Late Medieval Case from the Papal Penitentiary*, in «English Historical Review», CXX, 488, 2005, p. 989. Id., *Marriage Ceremonies and the Church in Italy After 1215*, in *Marriage in Italy*, pp. 107-115.

<sup>22</sup> Giuseppe Salvioli, *La benedizione nuziale fino al concilio di Trento specialmente in riguardo alla pratica e alla dottrina italiana dal secolo XIII al XVI*, in «Archivio Giuridico», LIII, 1894, pp. 173-197, il riferimento alla *laudabilis consuetudo* a p. 190. In Inghilterra parrebbe più accentuato il ruolo del prete e della benedizione, si veda Helmholz, *Marriage*, p. 27, gli esempi che propone (nota 10) riguardano il Quattrocento, questa non era comunque la regola, pp. 29-31. Id., *Marriage Contracts in Medieval England*, in *To Have and to Hold*, pp. 266-267 qui segnala l'assenza di riferimenti all'istituzione ecclesiastica in contratti tra le famiglie, p. 270. La produzione storiografica sul IV concilio lateranense è molto vasta e nel corso della mia analisi farò riferimento ad alcuni studi, ora mi limito a rinviare a *Lateran IV: Theology and Care of Souls*, a cura di Clare Monagle - Neslihan Şenocak, Turnhout, Brepols, 2022.

<sup>23</sup> Pier Virginio Aimone Braidà, *The Disposition of the Fourth Lateran Council*, in *Lateran IV*, p. 148 nota 27, cita Johannes Teutonicus: «tertio modo cum fit ubi contrahens ignotus est».

bandi, comunemente realizzati in chiesa in tre domeniche successive, per appurare l'esistenza di impedimenti.<sup>24</sup> Nello stesso tempo però non si dichiararono nulle le unioni che non rispettavano queste condizioni, posto che non vi fossero impedimenti.<sup>25</sup> Come premesso nel 1215 non si stabilì l'obbligo della celebrazione liturgica per i nubendi,<sup>26</sup> che va distinta dall'obbligo dei parroci di verificare l'esistenza degli impedimenti.<sup>27</sup> Così il canone 51: «stabiliamo che i matrimoni da contrarre saranno annunciati nelle chiese dai sacerdoti, stabilito un termine entro il quale chi vorrà e avrà motivo opponga un legittimo impedimento».<sup>28</sup> Ruth Mazo Karras, con uno studio dedicato all'arcidiaconato di Parigi, ha associato le nozze clandestine all'assenza di solennizzazioni e ha evidenziato che

<sup>24</sup> Nuzzo, *Il matrimonio*, pp. 386-390. Sheehan, *The formation*, p. 45. Beatrice Gottlieb, *The Meaning of Clandestine Marriage*, in *Family and Sexuality in French History*, a cura di Robert Wheaton - Tamara K. Hareven, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1980, pp. 49-83, in un esempio proposto l'accusa ai promessi sposi è quella di non avere coinvolto dei testimoni; p. 58. Cf. Antonio Marongiu, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec. VII-I-XIII)*, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1976, pp. 42-43, in merito a una tradizione nei precetti ecclesiastici, almeno dal IV secolo con S. Ambrogio, per la pubblicità dell'unione.

<sup>25</sup> Brundage, *Law*, pp. 361-364. Gaudemet, *Le mariage*, pp. 232-237. Federico R. Aznar Gil, *El consentimiento paterno o familiar para el matrimonio en la legislación eclesiástica ibérica bajomedieval (ss. XII-XVI)*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 6, 1995, p. 134.

<sup>26</sup> Orlando, *Matrimoni*, pp. 48-49, sostiene l'obbligo della celebrazione liturgica e pubblica. Mi limito a indicare che tra gli studi a cui rinvia, che dovrebbero supportare questa affermazione, tra cui un'edizione di fonti che include il testo del concilio sul matrimonio, non rientra l'obbligo da lui citato. Si veda *Love, Marriage and Family in the Middle Ages: A Reader*, a cura di Jacqueline Murray, Peterborough, University of Toronto Press, 2001, pp. 202-205. Michele Maccarrone, *Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio nella dottrina di Innocenzo III*, in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di Roberto Lambertini, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1995, pp. 108-110. D'Avray, *Marriage ceremonies*, pp. 107-115. Id., *Lateran IV and Marriage: What Lateran IV did not do about Marriage?*, in *The Fourth Lateran Council: Institutional Reform and Spiritual Renewal: Proceedings of the Conference Marking the Eight Hundredth Anniversary of the Council*, organized by the Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Rome, 15-17 October 2015, a cura di Gert Melville - Johannes Helmrath, Affalterbach, Didymos-Verlag, 2017, pp. 137-142.

<sup>27</sup> Aznar Gil, *La institución*, pp. 174-255. Aznar Gil cade nell'equivoco che nel 1215 si stabilì la necessità della realizzazione del matrimonio dinanzi al parroco, pp. 181, 189-190. L'autore invece opportunamente segnala che a livello locale è riscontrabile una pressione ecclesiastica, anche attraverso i sinodi, per imporre l'espressione del consenso presso la chiesa o la celebrazione liturgica per i nubendi, con il fine di evitare i matrimoni clandestini.

<sup>28</sup> «Statuimus ut cum matrimonia fuerint contrahenda, in ecclesiis per presbyteros publice proponantur, competenti termino præfinito, ut infra illum qui voluerit et valuerit legitimum impedimentum opponat». Si veda *Conciliorum*, p. 234.



esse potevano essere punite con un'ammenda, ma erano comunque considerate valide.<sup>29</sup> Mia Korpiola ha segnalato l'insistenza delle autorità ecclesiastiche sulla pubblicità dell'unione e il ricorso a sanzioni per chi ricorreva ai bandi scorrettamente per ostacolare o ritardare un matrimonio.<sup>30</sup>

Inoltre, il concilio intervenne in merito al carattere esogamico delle relazioni, sviluppando interpretazioni che erano state formulate in tempi lontani. Già Agostino di Ippona (354-430) si era espresso contro il matrimonio tra parenti. Gradualmente i divieti riguardarono non solo i consanguinei, ma anche gli affini. Il divieto si riferì anche ai parenti spirituali creati dai legami del battesimo e della cresima, generalmente indicati come compari. Il *comparaggio* riguardava per lo più persone di simile condizione sociale e poteva dar vita a un rapporto di reciproco appoggio.<sup>31</sup> Innocenzo III individuò nella proibizione di matrimoni sino al settimo grado, dall'XI secolo, una delle cause delle unioni clandestine, a cui si ricorreva per superare il divieto di nozze. Questo principio poteva essere usato anche strumentalmente, per garantirsi la possibilità di utilizzare successivamente il citato impedimento per fare annullare l'unione. Quindi, il papa ridusse i gradi esclusi dal matrimonio dal settimo al quarto, sia per la consanguineità, sia per l'affinità, mentre dal concilio di Trento l'impedimento per quest'ultima si limitò al secondo grado.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Karras, *Unmarriages*, pp. 57, 194-201. Inoltre rinvio a Helmholtz, *Marriage*, pp. 26-31, ritiene che la maggioranza delle coppie intendesse ricevere la benedizione di un prete in una fase successiva all'accordo privato, pp. 29-30. Cf. Witte Jr., *From Sacrament*, pp. 33 e nota 70. Shannon McSheffrey, *Place, Space and Situation: Public and Private in the Making of Marriage in Late-Medieval London*, in «Speculum», 79, 4, 2004, pp. 960-990, per Londra nel tardo Medioevo, ha proposto in modo convincente una profonda riconsiderazione della lettura che collega la clandestinità dell'unione agli spazi domestici. La presenza di testimoni preserva la dimensione pubblica di luoghi quali le taverne o le case, ma il carattere pubblico può consolidarsi anche con una formalizzazione nella chiesa. Per una fase precedente, sulla possibile informalità dei luoghi, si veda van Houts, *Married Life*, p. 77.

<sup>30</sup> Korpiola, *Between*, pp. 122-127.

<sup>31</sup> Bresc, *Un monde*, pp. 695-697. Marzio Barbagli, *Matrimonio* in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, 1996, [http://www.treccani.it/enciclopedia/matrimonio\\_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/matrimonio_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/). Guido Alfani, *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Venezia, Marsilio, 2006. Vincent Gourdon, *Les élites et le parrainage en France, des debuts de l'époque moderne au XIX<sup>e</sup> siècle*, in *Le concept d'élites en Europe de l'Antiquité à nos jours*, a cura di Laurent Coste - Stéphane Minvielle - Françoise-Charles Mougél, Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2014, pp. 367-388. Cf. *Las Siete Partidas*, a cura di Gonzalo Martínez Díez, 2 vol., Valladolid, Lex Nova, 1988, in particolare il settimo titolo della *Quarta Partida* nel secondo volume.

<sup>32</sup> D'Avray, *Medieval Marriage*, pp. 104-105. Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek, *Incestuous, in Love, Marriage, and Family Ties in the Later Middle Ages*, a cura di Isabel Davis -

Tra gli interventi decisi nel Lateranense IV va anche richiamato l'obbligo della confessione sacramentale almeno una volta l'anno: una decisione che fu il risultato di un'elaborazione graduale, a cui Innocenzo III diede una forma istituzionale.<sup>33</sup> A partire dal XII secolo, attraverso i manuali dei confessori e i sermoni, si diffuse fra i sacerdoti sia una valorizzazione dell'individuo, che si volle rendere autonomo dal controllo dei gruppi familiari, sia un'attenzione al loro diritto di scelta così come alla pubblicità dell'atto del matrimonio.<sup>34</sup> La pratica della confessione ha dato origine a opinioni contrastanti sul possibile controllo sociale che la Chiesa intendeva esercitare attraverso la sua diffusione.<sup>35</sup> In ogni caso, l'enfasi su una strategia di questo tipo non escludeva il ruolo del prete che riconciliava il penitente con la Chiesa.<sup>36</sup> Questo sacramento caratterizzato dalla

Miriam Müller - Sarah Rees Jones, Turnhout, Brepols, p. 78. Piero Pellegrino, *L'impedimento di affinità nel matrimonio canonico (Can. 1092 C.I.C. e Can. 809 § 1, § 2 C.C.E.O.)*, in «Ius Canonicum», 43, 85, 2003, pp. 227-228.

<sup>33</sup> Joseph Goering, *The Scholastic Turn (1100-1500): Penitential Theology and Law in the Schools*, in *A New History of Penance*, a cura di Abigail Firey, Leiden-Boston, Brill, 2008, pp. 226-227. Quest'obbligo rese maggiormente urgente il problema della preparazione dei preti, si veda Aimone Braida, *The Disposition*, pp. 148-152.

<sup>34</sup> Rinvio alle osservazioni di Michael M. Sheehan, *Choice of Marriage Partner in the Middle Ages: Development and Mode of Application of a Theory of Marriage*, in Id., *Marriage*, pp. 103-117; i testi dei manuali dei confessori da lui citati ebbero diffusione anche in Italia. Per la Sicilia, si veda *Regole, costituzioni, confessioni e rituali*, a cura di Francesco Branciforti, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1953, pp. XXI-XXII, 123-183, 229-235. Henri Bresc, *Livre et société en Sicile (1299-1499)*, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1971, p. 54, identifica dieci summe dei confessori; va precisato che le fonti utilizzate riguardano solo parzialmente la Sicilia orientale, pp. 14-16.

<sup>35</sup> Ricordo i noti contributi sia di Thomas Tentler, che ritiene che la confessione e la letteratura associata avessero un fine di controllo sociale, sia di Leonard Boyle, che sostiene, invece, che il fine dei testi per la confessione (*summae confessorum*) fosse quello di educare il clero. Thomas N. Tentler, *The Summa for Confessor as an Instrument of Social Control*, in *The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion*, a cura di Charles Trinkaus - Heiko A. Oberman, Leiden-Boston, Brill, 1974, pp. 103-125. Leonard Boyle, *The Summa for Confessors as a Genre, and its Religious Intent*, in *The Pursuit*, pp. 126-130. Tentler, *Response and retractatio*, in *The Pursuit*, pp. 131-137; Id., *Sin and Confession on the Eve of the Reformation*, Princeton N.J., Princeton University Press, 1977.

<sup>36</sup> Donald Weinstein, *The Prophet as Physician of Souls: Savonarola's Manual for Confessors*, (1<sup>a</sup> 1998), in *Society and Individual in Renaissance Florence*, a cura di William J. Connell, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2002, pp. 241-260. Anche, Luciano Bertazzo, *Giudice medico ostetrico. Aspetti e funzioni del confessore nei sermoni antoniani*, in «Il Santo. Rivista francescana di storia, dottrina e arte», LIV, 2014, in particolare pp. 297-301. Thomas M. Izbicki, *Sin and Pastoral Care*, in *The Routledge History of Medieval Christianity 1050-1500*, a cura di Robert N. Swanson, London and New York, Routledge, 2015, pp. 147-

finalità inclusiva della penitenza e dell'espiazione, ebbe tra l'altro un'influenza indiretta sul *modus operandi* delle corti ecclesiastiche. Queste connessioni sono a volte documentate dalle deposizioni rese nei tribunali vescovili nel corso delle cause matrimoniali. Cecilia Cristellon ha evidenziato il ruolo del giudice come mediatore nel processo matrimoniale, con interrogatori che si modulano su quelli della confessione, per le indagini delle intenzioni, per gli appelli alla coscienza, per gli ammonimenti. Spesso, non va dimenticato, il giudice svolgeva funzioni pastorali: una tendenza che spiega l'approccio indicato.<sup>37</sup>

Dunque, con Alessandro III e con Innocenzo III si definisce la visione del matrimonio stabilita dalla Chiesa, che avrebbe caratterizzato i secoli seguenti sino al concilio di Trento.

## 2. *Dalle Assise di Ariano agli statuti della regina Maria*

Il contesto dell'Italia meridionale offre degli elementi di approfondimento, in particolare per la normativa regia che promosse il riconoscimento del ruolo ecclesiastico e il carattere pubblico del matrimonio. In proposito è necessario guardare a una fase anteriore all'intervento di Alessandro III e fare riferimento a Ruggero II. Nel 1139 Innocenzo II riconobbe il titolo regio di Ruggero sulla Sicilia, che mantenne il controllo sugli altri territori della penisola con i titoli tradizionali di principe di Capua e duca di Puglia. Probabilmente nel 1140 ad Ariano (sul luogo e la data i pareri non sono uniformi) il sovrano promulgò un corpo di leggi, che ebbe valore in tutto il meridione della penisola dalla linea del Garigliano alla Sicilia. L'originalità delle assise risiede nell'eliminazione di norme della tradizione,

158. Per numerosi esempi di manuali per confessori in cui si sottolinea un approccio mite rinvio a Jean Delumeau, *L'aveu et le pardon. Les difficultés de la confession XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, Mesnil-sur-l'Estrée, Fayard, 1990, pp. 25-39. Anche Robert N. Swanson, *Religion and Devotion in Europe, c. 1215- c. 1515*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, che propende per un carattere della confessione non persecutorio per il fedele, pp. 31-62. Si veda anche *A New History*. Miriam Turrini, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991, segnala un passaggio dal Lateranense IV, in cui si enfatizza il ruolo del confessore come medico, al concilio Trento che insiste sul ruolo del confessore come giudice ma misericordioso, pp. 189-212.

<sup>37</sup> Cecilia Cristellon, *L'ufficio del giudice: mediazione, inquisizione, confessione nei processi matrimoniali veneziani, 1420-1532*, in «Rivista Storica Italiana», 115, 3, 2003, pp. 851-898. Inoltre si veda *infra* pp. 153-162, 166-173.

se erano in evidente contrasto con le nuove, che si applicavano a tutti i soggetti liberi.<sup>38</sup> Un'eco di questa politica si riscontra nel privilegio del vescovo Aiello di Catania del 1168: nella sua diocesi «latini, greci, giudei e saraceni ciascuno sia giudicato secondo la sua legge».<sup>39</sup>

Intendo soffermarmi sull'unica assisa essenzialmente privatistica, *De coniugiis legitimis celebrandis*. Essa stabiliva, contro le cattive consuetudini, la necessità della confermazione sacramentale del matrimonio, da parte del sacerdote, per assicurare eredi legittimi. Mi limito a richiamare il passaggio in cui si afferma che «È certamente assurdo in base alla tradizione, ripugnante in base ai principi dei sacri canoni ed inaudito per orecchie cristiane volere contrarre matrimonio, procreare una legittima discendenza, creare un'indissolubile comunione di vita, senza chiedere il favore e la grazia di Dio sugli sposi nel luogo delle nozze e dare vita, come dice l'apostolo, soltanto in Cristo e nella Chiesa al sacramento da confermare attraverso il ministero dei sacerdoti».<sup>40</sup> Con l'eccezione delle vedove,

<sup>38</sup> Mario Caravale, *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di Ortensio Zecchino, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 3-20. Hermann Dilcher, *Il significato delle Assise di Ariano per l'Italia meridionale e l'Europa*, in *Alle origini*, pp. 21-53. Mario Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 353-359. La disposizione citata è nell'assisa *De legum interpretatione*, in *Le Assise*, p. 26. Si veda anche Garufi, *Il matrimonio*, pp. 66-69. Inoltre, Carocci, *Signorie*, p. 133 e in particolare Hubert Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano fra Oriente e Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (1ª 1997), pp. 172-188, che esprime incertezze sulla data e sul luogo di emanazione delle Assise, p. 173. Sul dominio normanno Mario Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano, Giuffrè, 1984. *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di León-Robert Ménager*, a cura di Errico Cuozzo - Jean-Marie Martin, Roma-Bari, Laterza, 1998. Donald Matthew, *The Norman Kingdom of Sicily*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

<sup>39</sup> Varvaro, *Lingua*, pp. 135, 161-162 in cui si riporta la citazione. Lo studioso ricorda la lettura di Illuminato Peri che considera questo provvedimento una deroga all'uso normale, invece Varvaro lo ritiene conferma di una tolleranza giuridica generale.

<sup>40</sup> «... Absurdum quippe moribus repugnans sacrorum canonum institutis, christianis auri-bus inauditum est, matrimonium velle contrahere, legitimam sobolem procreare, indivisibile vite consortium alligare, nec dei favorem et gratiam nuptis nuptiarum in stabulis querere, et tantum in Christo et ecclesia ut dicit apostulus sacramentum confirmandum per sacerdotum ministerium creare...»; in *Le Assise di Ariano*, pp. 46-47; in merito a *nuptis* il curatore specifica, p. 48, trattarsi di una lettura estremamente incerta. Ritengo, invece, che sia *ipsis*; in proposito evidenzio che si legge *in ipsi* e *ipsis* rispettivamente in Marongiu, *Matrimonio*, p. 76 e in Gian Savino Pene Vidari, «Assise», *consuetudini, statuti: note comparative*, in *Alle origini*, pp. 206-207. Altre differenze delle trascrizioni di Marongiu e di Pene Vidari riguardano la punteggiatura.

solo coloro che si recavano alla soglia della chiesa per la benedizione, a cui seguiva l'imposizione dell'anello, avrebbero potuto destinare i propri beni in eredità e conservare la dote.

Rispetto a questo intervento va evidenziato che il diritto canonico avrebbe sancito il valore sacramentale del matrimonio negli anni Sessanta del XII secolo. Merita dunque una riflessione ulteriore l'intervento del sovrano. Già Donahue ha precisato che la riforma di Alessandro III non venne dal nulla, ma fu una scelta maturata lentamente e dovuta soprattutto alle riflessioni di canonisti.<sup>41</sup> Non si può escludere peraltro che la decisione del 1140 faccia parte dello stesso percorso culminato nelle decretali di Alessandro III, anche se bisognerebbe accertare quali fattori possano aver spinto il sovrano in questa direzione. Va, però, precisato che questa possibile convergenza non significa coincidenza. Infatti, il simbolismo difeso dal sovrano non può ritenersi espressione di una difesa del principio del consenso: in questa fase non mancano interventi regi tesi a garantire alleanze matrimoniali secondo principi politici.<sup>42</sup> Peraltro, nell'assisa manca un esplicito riferimento al consenso e ciò indicherebbe, secondo Elisabeth van Houts, che il fine principale del sovrano era garantirsi un possibile controllo sulle eredità e proprietà dell'aristocrazia in caso di mancato rispetto della legge.<sup>43</sup> Su questa norma Marongiu ha sostenuto un'influenza della prassi bizantina in Italia meridionale. Inoltre, secondo lo studioso essa testimonia la scelta del sovrano normanno di difendere la Chiesa cattolica, dalla quale erano già arrivate espressioni a favore del carattere sacro del matrimonio. L'esclusione delle vedove dall'osservanza dell'obbligo della benedizione rifletterebbe una semplificazione rituale tipica delle seconde nozze.<sup>44</sup>

Il ruolo di difensore della Chiesa va chiarito e ho già citato il privilegio di legato apostolico concesso dal papa Urbano II al conte Ruggero nel 1098. Garufi,

<sup>41</sup> Donahue Jr., *The Policy*, pp. 251-281.

<sup>42</sup> Mineo, *Nobiltà*, pp. 23-24 e Carocci, *Signorie*, pp. 168-169, per quanto riguarda forme di sorveglianza dei sovrani normanni, a partire da Ruggero II, sui matrimoni delle orfane dei nobili.

<sup>43</sup> Elisabeth van Houts, *King Roger II's Legislation on the Celebration of Marriage*, in *Rethinking Norman Italy: Studies in Honour of Graham Loud*, a cura di Joanna H. Drell - Paul Oldfield, Manchester, Manchester University Press, 2021, pp. 212-226.

<sup>44</sup> Marongiu, *Matrimonio*, pp. 74-80; Id., *Byzantine, Norman, Swabian and Later Institutions in Southern Italy*, with a preface by Giovanni Cassandro, London, Variorum, 1972, capitolo XIV, pp. 1-30. Meno utile lo studio di Pietro Vaccari, *La celebrazione del matrimonio in una assisa di Ruggero II*, in VII centenario della morte di Ruggero II, Atti del convegno internazionale di studi ruggeriani, 21-25 aprile 1954, vol. 1, Palermo, Boccone del Povero, 1955, pp. 205-211.

con riferimento a una fase successiva, ha permesso un approfondimento a partire da un'indicazione del cronista Falcone Beneventano, che muore dopo il 1154. Nel 1140 il sovrano, poco prima di legiferare, mandò presso il papa Innocenzo II degli ambasciatori per trattare su diversi aspetti (*de multis, variisque negotiis*); questa informazione induce Garufi a dedurre che volesse accordarsi sulla redazione delle leggi. In particolare lo studioso sostiene una possibile influenza dei vescovi della corte di Ruggero, in maggioranza franchi, e nota che in quel periodo la scuola gallicana guardava a Ugo di San Vittore (ca. 1096-1141) e all'importanza che questi dava al consenso. Inoltre, gli ottimi rapporti tra Innocenzo II e Bernardo Chiaravalle rendono ipotizzabile un'influenza della scuola gallicana sul papa. Dunque, un'ispirazione occidentale come è stato sostenuto anche da Francesco Schupfer,<sup>45</sup> tuttavia non mancano interpretazioni diverse.<sup>46</sup> In merito alla benedizione del matrimonio, Hermann Dilcher non esclude un possibile ruolo del diritto bizantino, ma segnala che anche le norme canoniche la richiedevano e ipotizza che fossero note negli ambienti della corte di Ruggero.<sup>47</sup>

Una conferma di quanto fu sancito nel 1140 viene pochi anni dopo dalla legge *De maritandis ordinibus*, che prevede la celebrazione e la benedizione degli *sponsalia* e del *matrimonium*, «due atti solenni e necessari alle *iuxtae nuptiae*». Garufi, precisando che si tratta della XXII delle *Constitutiones Regni Siciliae*, sostiene che l'avesse emanata il re normanno Guglielmo I (1154-1166).<sup>48</sup> Per tornare all'assisa di Ruggero, essa non impone una forma unica di matrimonio:

<sup>45</sup> Garufi, *Il matrimonio*, pp. 63-69 (il riferimento a Schupfer è a p. 63); si evidenzia anche che all'iniziale contrapposizione di Ruggero II al papa Innocenzo II seguì una relazione cordiale, tanto da indurre Bernardo di Chiaravalle a lodare il sovrano, pp. 65, 68. Sul cronista rinvio a Graham A. Loud, *The Genesis and the Context of the Chronicle of Falco of Benevento*, in *Anglo-Norman Studies 15, Proceedings of the Battle Conference, 1992*, a cura di Marjorie Chibnall, Woodbridge, The Boydell Press, 1993, pp. 177-198, che segnala, a p. 189, tra le fonti di Falcone Beneventano una romana o curiale. In merito all'interpretazione di Ugo di San Vittore sul matrimonio, si vedano Félix Vernet, *Hugues de Saint-Victor*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, VII, 1922, pp. 282-283. Paul Rorem, *Hugh of Saint Victor*, New York, Oxford University Press, 2009, pp. 105-107.

<sup>46</sup> Oltre alla posizione già citata di Marongiu, si veda Van Houts, *King*, pp. 216-217, che accoglie la lettura di un'ascendenza del modello imperiale bizantino su Ruggero.

<sup>47</sup> Dilcher, *Il significato*, pp. 34-37, 48.

<sup>48</sup> Garufi, *Ricerche*, pp. 28-33, in particolare 29-30 e nota 1. Id., *Il matrimonio*, pp. 69-70. Ma Mazzaresse Fardella, *La condizione*, p. 34 nota 11, evidenzia che le *inscriptiones* «rex Guillelmus» che precedono il testo di alcune costituzioni riportate nel *Liber Augustalis*, non specificano mai a quale dei due sovrani normanni di tale nome si faccia riferimento.

come è stato evidenziato da Gian Savino Pene Vidari, vi si stabilisce una necessità ma non l'invalidità del matrimonio (posta l'inefficacia successoria) per chi seguiva usi diversi e sono sì previste sanzioni pesanti ma solo patrimoniali. Lo studioso collega gli usi diversi alla persistenza di consuetudini matrimoniali di tradizione germanica.<sup>49</sup> In Sicilia, peraltro, lo sforzo interpretativo cui diede espressione Ruggero II poté trovare un'ulteriore ragione in una politica di contrasto all'influenza islamica. Per l'epoca normanno-sveva, Bresc evidenzia nei legislatori la preoccupazione di marcare una discontinuità rispetto alla precedente dominazione musulmana e all'acculturazione che ne era seguita. Romualdo Guarna arcivescovo di Salerno e autore di una cronaca, morto nel 1181, fa riferimento a un'aggressiva politica di cristianizzazione da parte sia di Ruggero II sia di Guglielmo II (1166-1189).<sup>50</sup>

Conferme di queste attenzioni sono riscontrabili in età sveva. Federico II intervenne nell'ambito della giustizia con un monumento legislativo noto come *Liber Augustalis*, comprensivo della regolamentazione emanata dopo il 1231, abrogò le disposizioni anteriori, tra cui anche le leggi normanne, molte delle quali però furono recepite. In merito alle promesse matrimoniali e alle nozze si legge: «Decretiamo che con la presente legge sia imposto a tutti coloro che vogliono contrarre matrimonio, a tutti gli uomini del Nostro regno e specialmente ai nobili, che dopo la celebrazione degli *sponsalia* con la dovuta solennità e la benedizione sacerdotale, il matrimonio deve essere celebrato solennemente e pubblicamente...».<sup>51</sup> Furono confermate le sanzioni contro i contravventori, anche se non erano applicabili ai matrimoni già contratti.

<sup>49</sup> Pene Vidari, «Assise», pp. 205-216, in particolare 208, 213-215.

<sup>50</sup> Henri Bresc, *Mudejars des pays de la couronne d'Aragon et Sarrasins de la Sicile Normande: le problème de l'acculturation*, in *X Congreso de Historia de la Corona de Aragon: Jaime I y su época*, Zaragoza 1975, vol. 3, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 52-55. Sulle relazioni tra i governanti normanni e i musulmani si veda Hiroshi Takayama, *Religious Tolerance in Norman Sicily? The Case of Muslims*, in *Puer Apuliae: Mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, a cura di Errico Cuozzo - Vincent Déroche - Annick Peters-Custot - Vivient Prigent, Paris, Centre de recherché d'histoire et civilisation de Byzance, 2008, pp. 623-636, sostiene la presenza di fenomeni di coesistenza e d'esclusione. Chris Wickham, *The Donkey & the Boat: Reinterpreting the Mediterranean Economy, 950-1180*, Oxford, Oxford University Press, 2023, p. 216, richiama il massacro, citato da Ugo Falcando, da parte dei *lombardi* (su cui si veda *infra* pp. 138-146) di musulmani nel 1161.

<sup>51</sup> «Sancimus lege praesenti omnibus volentibus contrahere matrimonium necessitatem imponi, universis hominibus regni Nostri et nobilibus maxime, post sponsalia celebrata solemnitate debita et sacerdotali benedictione praemissis matrimonium solemniter et publice celebrari...»;

Quindi, provvedimenti relativi al tema che qui si analizza sono disponibili per una epoca ben successiva. In età aragonese, parte della legislazione di Federico III si prefigge di controllare possibili fonti di disordini durante i rituali di passaggio, le nozze e i funerali, e di contrastare pratiche non cristiane nel caso dei funerali. Riguardo al matrimonio il sovrano emanò nel primo Trecento la disposizione sulle celebrazioni dei matrimoni (*de solemnitatibus nuptiarum*). In essa non indicò la benedizione e la presenza di sacerdoti ma richiamò il passaggio in chiesa, consentì festeggiamenti senza limiti durante il giorno mentre vietò di notte sia lo svolgimento, sia la partecipazione a esse, con o senza ceri, in quella che sembrerebbe una norma ideata per prevenire disordini. Diede però maggiore libertà alle vedove, che si sarebbero potute recare in chiesa per sposarsi in ore notturne. Era forse una forma di attenzione per chi si trovava in un'età più matura ed era meno incline con i gruppi parentali a eccessi. I conviventi erano ammessi per una giornata con i parenti di primo e di secondo grado così come con quanti venivano da fuori.<sup>52</sup>

Si noti che anche a Corleone si vietò «l'uso consolidato tra gli abitanti» di portare un cero alla sposa che si recava in chiesa per la benedizione: questo provvedimento fa parte di norme redatte nella prima metà del Trecento. Ad esse seguirono revisioni e integrazioni, fino alla approvazione finale di Alfonso V nel 1439.<sup>53</sup> Il provvedimento è da ricondurre al tentativo di limitare esuberanze durante le celebrazioni. Nello stesso senso va letta probabilmente la proibizione nel medesimo luogo agli stranieri di intromettersi nelle feste di nozze; vi si specifica tra l'altro il divieto di suonare nella fase in cui la sposa era condotta alla chiesa o ne ritornava.<sup>54</sup>

in *Die Konstitutionen Friedrichs II*, Liber III, tit. XXII, p. 274. Marongiu, *La forma*, pp. 25-26. Mazzaresse Fardella, *La condizione*, p. 35. Pene Vidari, «Assise», pp. 212-213. Sul *Liber Augustalis* in generale si vedano le osservazioni di Francesco Calasso, *Medioevo del diritto. I. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 441-443 e di Caravale, *Ordinamenti*, pp. 421-424.

<sup>52</sup> *Capitula regni Siciliae*, a cura di Francesco M. Testa, Panormi, Excudebat Angelus Felicella, 1741, vol. 1, capp. XCVIII-XCVIII, pp. 92-93; sui funerali capp. C-CIV, pp. 93-95. In merito alla data non è chiaro se la settima indizione si riferisca al 1308-9 o al 1323-4.

<sup>53</sup> Raffaele Starrabba - Luigi Tirrito, *Assise e consuetudini di Corleone*, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, II, II, Palermo, Michele Amenta, pp. 50-51, assisa 87, *observatio erat apud antiquos habitatores*.

<sup>54</sup> Ivi, *Assise*, pp. 67-68, assisa 117. Va segnalato che per entrambe le norme non segue l'usuale indicazione di "confermata" bensì *vacat*; parrebbe cioè mancare il pronunciamento del sovrano.



Quello che emerge è un quadro molto gioioso nei festeggiamenti dei connubi, che erano ad esempio tra gli eventi più festosi nella vita degli ebrei di Sicilia e non solo.<sup>55</sup> Le conferme sono numerose. Per metà Trecento la cronaca già richiamata fa riferimento al ricorso a diversi strumenti musicali per i matrimoni tra le eminenti famiglie dei Rosso e dei Chiaromonte, così come dei Chiaromonte e dei Palizzi.<sup>56</sup> Un ulteriore riscontro, ma a livello figurativo, è nel magnifico soffitto ligneo della Sala Magna dello Steri di Palermo, completato nel 1380, con le raffigurazioni del matrimonio tra Paride ed Elena dinanzi a una chiesa. Nella raffigurazione campeggia un'animata processione, in cui la musica, con strumenti a fiato e a corda, ha un ruolo centrale.<sup>57</sup>

Nel 1383 gli statuti della regina Maria, che si riferiscono a una norma della città di Messina dello stesso anno, confermarono il limite massimo di una sola giornata per solennità nuziali. Vietarono anche l'uso, da parte delle donne, di usare ricche vesti, corone, bracciali, spille per gli *sponsalia*, sia per gli incontri dedicati alla stima della dote, sia quando si recavano in chiesa per la benedizione. Anche in questo caso va citato Garufi che ha studiato questa fonte e ha sostenuto la prassi, per la città di Messina, di tre atti solenni che dovevano essere benedetti quali il giuramento di contrarre il matrimonio, il matrimonio propriamente detto e il ringraziamento a Dio.<sup>58</sup> Altre testimonianze indicano usi ben distinti, indifferenti a un intervento ecclesiastico. Un buon esempio è quanto riportato dal sinodo di Messina del 1392, relativamente a coloro che avevano ricevuto gli ordini minori, per i quali non era previsto il celibato: «vogliamo e stabiliamo che nessuno di qualsiasi grado e condizione osi sposarsi in casa sotto pena della scomunica e della privazione indicata precedentemente [cioè la privazione del beneficio]».<sup>59</sup>

<sup>55</sup> Simonsohn, *Tra Scilla*, p. 429.

<sup>56</sup> Michele da Piazza, «Cronaca», pp. 152-153.

<sup>57</sup> Licia Buttà, *Immaginare il potere. Il soffitto dipinto della sala magna di palazzo Steri e la cultura letteraria e artistica a Palermo nel Trecento*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2022, pp. 69-71, 196-197. Mi soffermo più avanti sul soffitto dello Steri, alle pp. 335, 377. Sulle feste associate al matrimonio cf. Salvatore Salomone Marino, *Le pompe nuziali e il corredo delle donne siciliane nei secoli XIV, XV e XVI*, in «Archivio Storico Siciliano», I, 1876, pp. 211-213. Antoniu Marongiu, *Nozze proibite comunione dei beni e consuetudine canonica (a proposito di un documento del 1568)*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, a cura di Id., Padova, Cedam, 1975, p. 168. García Herrero, *Las mujeres*, vol. 1, pp. 234-239 e, per Barcellona, ADB, P, 503, 5 novembre 1425.

<sup>58</sup> Garufi, *Ricerche*, pp. 54-55.

<sup>59</sup> Francesco Guglielmo Savagnone, *Concili e sinodi di Sicilia*, Palermo, Stabilimento tipo-litografico dell'Impresa generale d'affissione e pubblicità, 1910, appendice p. II, «item volumus et

Dunque, emerge una convergenza laica ed ecclesiastica a favore di un ruolo di coordinamento della Chiesa dei matrimoni, che ha nell'intervento di Ruggero II una prima promozione. Sono numerose le tracce che rivelano il mantenimento di una pressione di questo tipo nell'esercizio di controllo sul rito matrimoniale, ma sarebbe depistante sostenere uno sviluppo lineare di questa politica. A sostegno di questo convincimento ho già segnalato alcune indicazioni relative in particolare al Trecento e non ne mancano per gli anni successivi.

È evidente nella diocesi catanese la pressione del tribunale vescovile, lo provano soprattutto le frequenti richieste di solennizzare il matrimonio *in facie ecclesie* o *in faciem ecclesie*. Proprio questa insistenza lascia perplessi sull'efficacia dei relativi richiami.<sup>60</sup> D'altra parte, le fonti notarili rivelano una prassi parzialmente diversa: l'espressione del consenso avveniva in spazi non sacri (considero questi temi nel cap. V). Ma è necessario fare ulteriori precisazioni. Al di là della diocesi catanese, le fonti cronologicamente più prossime agli anni che ho considerato sono i registri parrocchiali palermitani relativi ai battesimi, all'espressione del consenso o alla solennizzazione del matrimonio, al conferimento degli oli santi, alle sepolture. Sono annotati tra l'altro i pagamenti effettuati per la celebrazione dei riti matrimoniali, cioè l'*inguaggiamento*/consenso e gli *sponsalia*/solennizzazione (le forme verbali possono essere *inguaiari* e *spusari*). Per la fase pretridentina nei rari casi in cui si specificano i luoghi di formulazione del consenso, questi erano una casa, un cortile, una via (*ruga*).<sup>61</sup> Va evidenziato che l'inclusione tra le registrazioni parrocchiali del versamento economico per entrambi i passaggi rende probabile l'intervento di un sacerdote, indipendentemente dal carattere profano o sacro della sede. Quanto emerge conferma la pressione ecclesiastica già citata e, nonostante una lenta affermazione di un

*mandamus quod nullus cuiuscumque gradus et condicionis audeat se in domo desponsare sub pena excommunicationis et pena superius expressa».*

<sup>60</sup> Con riferimento ad altre realtà dell'isola, nel 1552 il sinodo di Siracusa stabilì che i parroci non dovevano impartire la benedizione oltre al sesto mese dalle nozze e non potevano farlo in luoghi profani. Nel 1554 il sinodo di Monreale non concesse più di un mese di tempo per la benedizione in chiesa. Si veda Giuseppe Pitrè, *Usi e costumi credenze e pregiudizi*, 4 voll., Palermo, Pedone Lauriel, 1889, vol. 2, pp. 68-70.

<sup>61</sup> ASDP, SG, reg. 1, fol. 15r, 18 febbraio 1487, V ind., in una casa; nello stesso foglio 15r con data 25 febbraio, in una casa; reg. 2, fol. 1r, 12 settembre 1490, IX ind., in un cortile; fol. 2r, 26 settembre 1490, IX ind., in una strada. Per il seguente caso, invece, il riferimento al luogo non credo indichi dove si era realizzata il rito, ma aiuti a identificare la persona citata: ivi, reg. 1, fol. 3v, 6 dicembre 1486, V ind., Ianella che sta nel cortile di Apichella.

ruolo di coordinamento della Chiesa, spiega, come avrò modo di evidenziare, la rapida implementazione delle direttive tridentine in ambito matrimoniale. Su tale affermazione e sulla variabilità terminologica citata mi soffermerò nel quinto capitolo.

### 3. *Tra tutela e autonomia*

Prima di considerare alcuni casi relativi a rifiuti di imposizioni è necessario proporre una riflessione sul riconoscimento della capacità giuridica delle donne. Patricia Skinner ha evidenziato che nel XII secolo nei territori dell'Italia meridionale legati a una tradizione giuridica germanica o longobarda la donna non poteva presentarsi in tribunale autonomamente. Non fu così dove la tradizione romano-bizantina fu prevalente.<sup>62</sup> In Sicilia il prolungato controllo bizantino si mantenne dal 535 sino a parte del IX secolo, prima cioè che dall'anno 827 avessero inizio le prime conquiste dei musulmani (la presenza bizantina non sarebbe però scomparsa del tutto). Va evidenziato che in età normanno-sveva si registrò l'arrivo consistente di gruppi di cristiani latini, soprattutto nel XII e XIII secolo, incluse migrazioni di *lombardi*, termine con cui si identificarono gruppi provenienti dall'Italia centro-settentrionale. Questi movimenti furono favoriti dalla presenza degli Aleramici in Sicilia, attestata prima dal matrimonio (c. 1089) tra la contessa Adelaide con il conte Ruggero, quindi dal matrimonio, nei primi del XII secolo circa, tra una figlia dello stesso e il conte Enrico.<sup>63</sup> I domini feudali aleramici nel nord della penisola erano nel Monferrato, corrispondente a parte del Piemonte meridionale, e nella Liguria occidentale. La presenza oggi in diversi luoghi dell'isola di un dialetto «chiaramente settentrionale o, come si dice, galloitalico», prova che la colonizzazione non fu un fenomeno demografico trascurabile. Le maggiori corrispondenze linguistiche sono proprio con le aree settentrionali indicate, anche se tra le zone d'origine

<sup>62</sup> Patricia Skinner, *Disputes and Disparity: Women at Court in Medieval Southern Italy*, in «Reading Medieval Studies», XXII, 1996, pp. 85-105.

<sup>63</sup> Sulla signoria aleramica rinvio a Francesco Barone, *Ipotesi di scenario per la genesi della signoria aleramica su Paternò*, in *Mediae Aetatis Vestigia*, pp. 65-73, 2022. Id., *Il tema aleramico tra erudizione e storiografia di interesse siciliano (secoli XVI-XX)*, in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di Silvia Dacciati - Lorenzo Tanzini, Roma, Viella, 2014, pp. 181-201.

del movimento migratorio si è identificata pure l'Emilia occidentale.<sup>64</sup> Una migrazione mantenutasi in modo continuato per circa due secoli e, come è stato notato da Bresc, l'esistenza di un diritto particolare avrebbe favorito la specificità del gruppo.<sup>65</sup> Si stabilirono in numerosi luoghi del Val Demone e del Vallo di Noto (ma non a Catania). Basti ricordare qui Aidone, Nicosia, Novara, Paternò, Patti, Piazza, Polizzi, Randazzo, San Fratello, Sperlinga. Per quanto riguarda il Vallo di Mazara spicca la loro presenza a Corleone, successiva alla deportazione voluta da Federico II di musulmani a Lucera tra il 1223 e 1240. La colonia stabilitasi a Salemi verso il 1390 conferma il loro prolungato insediamento nell'isola.

In base alla mia analisi la correlazione proposta da Skinner risulta meno sistematica. Una tradizione longobarda sembrerebbe pesare come elemento limitante nei confronti dell'autonomia femminile, ma non fu una situazione invariabile. D'altro canto, forme di controllo furono presenti anche in contesti, come quello catanese, in cui non è possibile sostenere una presenza di questo tipo. Va segnalato che sia Ruggero II sia Federico II intervennero a favore di donne lese nei propri diritti a causa della loro *simplicitas*, con particolare riferimento a coloro che vivevano secondo il diritto franco o longobardo ed erano sottoposte a tutela del procuratore o mundoaldo che potevano essere negligenti o fraudolenti. Inoltre, Federico II concesse loro di comparire in giudizio attraverso procuratori da esse stesse scelti in cause criminali e capitali, ma le proibì di presentarsi alla curia regia o dinanzi ad altri ufficiali. Garantì, inoltre, in

<sup>64</sup> Varvaro, *Lingua*, pp. 115, 185-196, la citazione a p. 186, ricorda che Gerhard Rohlfs ha identificato somiglianze lessicali con quelle presenti nelle aree del Monferrato e della Liguria occidentale. Salvatore C. Trovato, *Parole galloitaliche in Sicilia*, Palermo, Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2018, pp. 7-39, segnala per quasi tutte le parole studiate una corrispondenza precisa con l'entroterra ligure, particolarmente di Savona, e con l'alto Monferrato, p. 38. Inoltre, si noti che a livello linguistico diversi termini rinviano ad attività lavorative mercantili, artigianali, agricole e domestiche, pp. 35, 41-49. Si veda anche Francesco Barone, *Nuove riflessioni sulle matrici ligure di Caltagirone: l'ipotesi savonese*, in *Lingua e storia a Caltagirone*, a cura di Salvatore Menza, Palermo, Centro di studi filologici linguistici siciliani, 2021, pp. 33-68.

<sup>65</sup> Bresc, *Un Monde*, pp. 594-600; Id., *La formazione del popolo siciliano*, in *Tre millenni di storia linguistica della Sicilia*, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Palermo, 25-27 marzo 1983), a cura di Adriana Quattordio Moreschini, Pisa, Giardini, 1985, pp. 246-247, 250-256. Barone, *Il tema aleramico*, pp. 198-200. Un saggio tanto affascinante quanto ancora pienamente valido è quello di Illuminato Peri, *La questione delle colonie lombarde in Sicilia*, in «Bollettino Storico-bibliografico subalpino», 67, 1959, pp. 253-280.

favore di *debiles*, non solo donne, l'assegnazione gratuita da parte della curia di avvocati e altri privilegi.<sup>66</sup>

Le *enclaves* culturali lombarde non furono impermeabili ad altri influssi, come si può verificare per i secoli qui in esame a Paternò e a Randazzo, in cui si registrò una loro presenza significativa. A Randazzo ancora nel Cinquecento nel quartiere di San Martino si parlava «quasi alla lombarda».<sup>67</sup> Questi paesi rivelano peraltro una netta tendenza a liberarsi delle rispettive tradizioni e ad adottare le consuetudini di Catania. Tali evoluzioni riflettono sia un'influenza catanese in contesti di alta mobilità, sia una complessa stratificazione d'usi deducibile anche dalla documentazione notarile. Penso a contratti redatti a Catania, a Paternò e a Randazzo, in maggioranza in relazione a doti e più raramente ad assunzioni di una domestica o ad atti di emancipazione dei genitori a favore dei figli. Per soggetti di condizione socio-economica variabile, probabilmente salariati, artigiani, esponenti dell'élite terriera, è attestato un controllo sulla donna che dotava o che assumeva o che, con il marito, emancipava. Era presente alla redazione dell'atto «per consenso e volontà di», «con licenza di», perché «autorizzata da» un uomo o più d'uno, a volte identificato come procuratore e su cui a volte si annota che era «da lei eletto»; questa nomina si riscontra maggiormente nel caso di vedove. Ad esempio, nel 1489 a Randazzo «Caterina donna, moglie, vedova di Federico Calimeri abitatore di Randazzo... nel presente contratto dotale con autorità, parola, consenso e volontà e potestà di Nicola Bonpagni e Giuliano Abbati generi della stessa Caterina e presenti in qualità di suoi procuratori in questo [contratto], eletti e costituiti dalla stessa Caterina, la autorizzano, le consentono e le permettono di fare il presente contratto».<sup>68</sup> L'intervento maschile è riscontrabile, anche se non sistematicamente, sia nel caso di vedove, ora con un parente, come il cugino, il genero, il figlio, ora con un

<sup>66</sup> Mazzaresse Fardella, *La condizione*, pp. 33-34.

<sup>67</sup> Ventura, *Randazzo*, p. 62, che cita l'autore cinquecentesco Antonio Filoteo degli Omodei. In merito a divergenze rispetto a tradizioni longobarde cf. il caso di Salerno analizzato in Marongiu, *Matrimonio*, pp. 163-165.

<sup>68</sup> ASC, NA, reg. 14, fols. 90r-92v, 17 gennaio 1488/1489, VII ind., «*Catherina mulier vidua et uxor quondam Friderici Calimeri habitator Randacii... in praesenti contractu doctali cum auctoritate parabola consensu et voluntate ac potestate Nicolai Bonpagni et Iuliani di lu Abbati generum ipsius Catherine presencium suorum ad hoc procuratorum per ipsam Catherinam electorum et constitutorum ipsamque auctorizantium et consencencium volencium et permitencium ipsam Catherinam facere presentem contractum*».

terzo come un sacerdote, ecc.,<sup>69</sup> sia nel caso di donne coniugate che partecipano autorizzate dal coniuge.<sup>70</sup>

A Randazzo il marito della donna poteva essere identificato nello stesso tempo, anche se sporadicamente, come *procurator*, *administrator et mundualdus*, designato dalla moglie. A sua volta lui la autorizzava a prendere parte all'atto.<sup>71</sup> Il *mundualdus* era anche presente a Corleone, ma i suoi interventi col passare del tempo divennero sporadici.<sup>72</sup> Sull'istituto del *mundualdus* si è sostenuta una derivazione longobarda per Firenze e per il suo territorio nel Quattrocento e in Puglia nei secoli XII-XIV,<sup>73</sup>

<sup>69</sup> Per Randazzo: ASC, NA, reg. 14, fols. 154v-157r, 23 marzo 1488/1489, VII ind.; reg. 15, fol. 193rv, 14 gennaio [1491], IX ind., si tratta di un contratto di lavoro; reg. 17, fols. 108r-112r, 9 novembre 1494, XIII ind.; reg. 19, fols. 81v-82r, 29 ottobre 1497, I ind. Per Catania: ASC, VS, reg. 14527, fols. 134v-135v, 24 gennaio [1512], XV ind. ASC, AM, reg. 13827, fols. 136r-137v, 19 gennaio 1519/1520, VIII ind., in questo atto dotale un consigliere (*consultor*) rappresenta la donna e un procuratore (*procurator*) l'uomo; fols. 321v-322v, 24 luglio 1520, VIII ind. ASC, GC, reg. 13710, fols. 217v-218v, 29 giugno 1522, X ind.; reg. 13714 (carpetta ott. 1535- ago. 1536), fol. 72rv, 16 ottobre 1535, IX ind. Per Paternò: ASC, EC, reg. 6311, fol. 72rv, 26 novembre [1500]. ASC, VC, reg. 6312, fols. 182v-183r, 5 aprile [1506]. ASC, AP, reg. 6247, fols. 169r-170r, 7 giugno 1523, XI ind.

<sup>70</sup> Per Randazzo: ASC, NA, reg. 16, fols. 336r-338r, 16 giugno 1494, XII ind. ASC, VL, reg. 62, fol. 5r, 29 gennaio [1507], si tratta di un'emancipazione. Per Catania: ASC, VS, reg. 14526, fols. 292v-293v, 6 maggio 1510/1511, XIV ind.; reg. 14528 (carpetta gen. 1512-ago. 1513), fols. 297v-298v, 11 febbraio 1512/1513, I ind. ASC, AM, reg. 13818, fol. 111rv, 20 maggio [1514], II ind.; reg. 13825, fols. 253r-254r, 1 luglio 1518, VI ind. Per Paternò: ASC, AP, reg. 6241, fol. 198rv, 13 febbraio [1507]. ASC, VC, reg. 15394, fols. 129v-130r, 2 gennaio [1508]. ASC, AP, reg. 6242, fol. 120r, 5 aprile [1511]; fol. 150v, 30 giugno [1511]. ASC, LP, reg. 14344, fols. 78r-80r, gennaio [1521], qui il marito è procuratore e consigliere della moglie.

<sup>71</sup> ASC, NA, reg. 14, fols. 196r, 198r, 12 maggio 1489, VII ind.; fols. 245v-246v, 8 luglio [1489], VII ind.; ASC, JP, reg. 20, fol. 80rv, 11 febbraio [1489], VII ind., procuratore e mundualdo.

<sup>72</sup> *Le pergamene del Monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1763)*, a cura di Nicoletta Arcadipane - Silvana Balletta - Liboria Miceli, Palermo, Ila Palma, 1991, n. 34, pp. 34-35 (anno 1302); n. 38, p. 36 (1303); n. 56, p. 41 (1306); n. 67, p. 44 (1308); n. 78, p. 47 (1311); n. 91, p. 50 (1316); n. 111, p. 55 (1321); n. 121, p. 57 (1322). Henri Bresc, *Corleone nel Due, Tre, e Quattrocento: il quadro generale*, in *Corleone e la sua storia (sec. XIII-XVIII)*, 2018 [https://www.comune.corleone.pa.it/file%20da%20scaricare/libro%20ct\\_libro%20ct.pdf](https://www.comune.corleone.pa.it/file%20da%20scaricare/libro%20ct_libro%20ct.pdf).

<sup>73</sup> Secondo Thomas Kuehn, *Law, Family, & Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, The University Chicago Press, 1991, pp. 212-237, «the appointment of a mundualdus for a woman was decidedly quotidian», p. 212; segnala inoltre che in alcune circostanze la nomina veniva meno, pp. 230-231. Patrizia Mainoni, *I mundualdi nella Puglia medievale: alcuni quesiti dalla lettura dei documenti (sec. XII-XIV)*, in *Medioevo per Enrico Pispisa*, a cura di Luciano Catalioto - Pasquale Corsi - Errico Cuozzo - Gerardo Sangermano - Salvatore Tramontana - Benedetto Vetere, Messina, Centro internazionale di studi umanistici, 2015, pp. 211-242.

e per la Sicilia nel tardo Medioevo.<sup>74</sup> Per la Puglia, Patrizia Mainoni ha collegato la continuità della presenza dei *mundualdi* agli interessi economici che fecero capo alle donne sposate, per la dote fornita dal padre e il *morgincap* e il *meffio* assicurati dal marito. Le prospettive adottate da Thomas Kuehn per Firenze e da Mainoni per la Puglia sono distinte, rispettivamente di storia del diritto e di storia di genere, ma le letture convergono sui limiti imposti ai soggetti femminili da un contesto fortemente propenso a dare rilievo al ruolo maschile. In proposito Kuehn ricorre al termine di «ideologia».<sup>75</sup> Già Marongiu aveva preso le distanze da interpretazioni che sostengono che il *mundualdo* era il *dominus* della moglie e in generale aveva segnalato per la Puglia dal XIII secolo la sensibilissima attenuazione del *mundio*, «una potestà sempre più teorica e sempre meno gravosa».<sup>76</sup> Una realtà cioè simile a quella di Pisa studiata da Chris Wickham e a quella già citata di Corleone e anche ad altri contesti come a breve dirò.<sup>77</sup>

Ampliando l'analisi ad altre tipologie di fonti, tra cui richieste di annullamento del matrimonio, nei seguenti esempi relativi a Catania è possibile riscontrare la presenza di un procuratore, a volte un parente, nelle istanze femminili.<sup>78</sup> Allo stesso modo, sempre con riferimento a soggetti di provenienza sociale diversa, ma in maggioranza per esponenti dell'élite economica e/o politica, a volte un procuratore era presente in disposizioni testamentarie *pro anima* sia della

<sup>74</sup> Bresc, *Un monde*, p. 598. Inoltre, Id., *Corleone*, aggiunge che era anche diffuso nel diritto comune siciliano. Secondo Romano, *Famiglia*, pp. 92-99, in particolare 97, è marginale l'influenza del diritto longobardo in Sicilia. Invece, in merito al *mundio*, segnalo che Gaudio, *La schiavitù*, p. 13, sostiene che insieme ad altri istituti sopravvisse al grande lavoro scientifico romanistico. In proposito per una comparazione un buon esempio è quello di Lucca, si veda Wickham, *Legge*, pp. 94-104.

<sup>75</sup> Kuehn, *Law*, p. 226. Mainoni, *I mundoaldi*, pp. 213-214, 219. Anche Patricia Skinner, *Gender and Poverty in Medieval Community*, in *Medieval Women in their Communities*, a cura di Diane Watt, Cardiff, University of Wales Press, 1997, pp. 208-209.

<sup>76</sup> Con riferimento al territorio pugliese, i riferimenti sul *mundio* sono molto frequenti in tutto lo studio di Marongiu, *Matrimonio*, si vedano le pp. 31, 50-54, 60, 107-108, 112-114, 123, 154, 213, 263-266, 276, la citazione a p. 279. Si noti la critica alla lettura di Francesco Schupfer a p. 112 nota 3, che sostiene un potere di correzione manuale da parte del marito longobardo.

<sup>77</sup> Wickham, *Legge*, pp. 209-210, con riferimento all'esenzione stabilita da una legge del 1156 per le donne dai 25 anni in su di avere un *mundualdo*. L'esenzione fu estesa negli anni seguenti finché il *mundualdo* scomparve del tutto per ricezione del diritto romano.

<sup>78</sup> ASDC, S, reg. 7, fol. 24rv, 1473; reg. 8, fols. 2v-3r, 23 maggio 1517, V ind., Pietro de Savoca procuratore di Antonella de Savoca v. Giulio de Girgintano; fol. 7v, 31 luglio 1517, V ind., Francesco Gravagno procuratore e amministratore (*procurator et curator*), fratello di Agatuccia Gravagno, v. Giovannello lu Iardo; reg. 19, fol. 52rv, 26 luglio 1564, VII ind.

donna,<sup>79</sup> sia dell'uomo,<sup>80</sup> sia di entrambi gli sposi.<sup>81</sup> Poteva accadere che la stessa madre, come nel caso della *domina* Beatrice Ansalone, fosse *procuratrix* del figlio.<sup>82</sup> Si tratta cioè di una presenza che non sembra riflettere *tout court* forme di dominazione maschile, potendo anche indicare una delega nell'espletamento di un servizio. L'intervento di un «guardiano» giuridico non era sistematico. Le donne di distinta provenienza sociale, ma anche in questo caso erano più numerose quelle abbienti, cioè coloro che potevano intraprendere maggiori iniziative economiche, poterono avere un ruolo del tutto autonomo. In proposito ho riscontrato dati più ricchi per Catania, in misura minore per Randazzo e per altri luoghi, come ho già segnalato per denunce relative a promesse o a matrimoni, ma anche al momento di decidere sulla dote, per la realizzazione di una remissione (era il caso a Catania di Tuce Laguayra che perdonava due uomini di un'aggressione verbale e altro non specificato), come coniugata<sup>83</sup> o come vedova.<sup>84</sup> Un ruolo autonomo femminile è ravvisabile anche nella scelta del sacerdote o monaco preposto all'altare *de requie* della propria famiglia,<sup>85</sup> nella cessione di

<sup>79</sup> ASDC, TA, reg. 8, fols. 175v-176r, 3 dicembre 1464, XIII ind.; fol. 199v, 20 gennaio [1466], XIV ind.; fol. 201v, 15 febbraio 1465/1466, XIV ind.

<sup>80</sup> ASDC, TA, reg. 14, fols. 44v-45r, 24 ottobre 1481, XV ind.; fol. 45v, 29 ottobre 1481, XV ind.

<sup>81</sup> ASDC, TA, reg. 5, fol. 36r, 27 ottobre [1444], VIII ind.

<sup>82</sup> ASDC, TA, reg. 14, fols. 13v-14v, 4 giugno 1481, XIV ind., un atto relativo alla nomina del prete preposto all'altare *de requie* della famiglia Ansalone. Per esempi di donne procuratrici rinvio a Patrizia Sardina, *Tutrici procuratrici e testimoni nella Sicilia medievale (secoli XIV-XV)*, in «Studi di storia medievale e di diplomatica. Nuova serie», VII, Università degli Studi di Milano, Milano University Press, 2023, pp. 106-108.

<sup>83</sup> ASC, NF, reg. 13917, fols. 40v-41v, 25 novembre [1416], IX ind.; fols. 43r-44r, 8 gennaio [1416], IX ind. ASC, AM, reg. 13818, fols. 151r-152r, 11 dicembre 1513, II ind.; reg. 13825, fols. 262r-263r, 20 luglio 1518, VI ind. Per Randazzo: ASC, MM, reg. 4, fols. 15r-16r e fols. 16v-17r, in entrambi i casi 24 gennaio 1452/1453. ASC, PM, reg. 5, fols. 4v-5r, 7 settembre [1455]; fols. 17v-18r, 18 settembre [1455].

<sup>84</sup> ASC, AM, reg. 13824, fol. 192rv, 24 dicembre 1514, III ind.; fol. 198rv, 8 gennaio 1514/1515, III ind.; reg. 13825, fols. 229v-230v, 26 maggio 1518, VI ind.; reg. 13827, fols. 172v-174v, 5 febbraio 1519/1520, VIII ind. ASC, GC, reg. 15257, fols. 43r-44v, 25 giugno [1520], VIII ind.; reg. 13710, fol. 205rv, 19 aprile 1522, X ind., qui si riporta la remissione di Tuce Laguayra.

<sup>85</sup> I seguenti esempi relativi a disposizioni testamentarie su altari *de requie* riguardano vedove ad eccezione del secondo. ASDC, TA, reg. 1, fols. 156v-157r, 9 giugno 1391, XIV ind.; reg. 3, fol. 113r, 9 aprile 1425, III ind.; reg. 8, fol. 75v, 19 luglio [1460], VIII ind., questo atto include un'indicazione isolata su un ruolo limitato della donna a cui è morto il marito: l'*honorabilis* Betta «non potendo comparire dinanzi al reverendissimo episcopopo catanese perché vedova», «non valens comparere coram reverendissimo domino episcopopo cathaniensi quia vidua est», sta-



terreni, di case per il sostentamento del sacerdote o, indipendentemente da questo tipo di spese, nella vendita di beni immobili.<sup>86</sup>

La possibile presenza di un procuratore o di un mundualdo credo rifletta più aspetti contestuali che la persistenza di fattori giuridico-culturali che lo resero imprescindibile. Queste considerazioni sono confermate dalla presenza di soggetti femminili che agirono autonomamente in ambiti in cui può essere anche documentato il caso contrario. Il progressivo rarefarsi della presenza del mundualdo segnalata già da Marongiu per la Puglia e da Bresc per Corleone, o comunque una presenza intermittente per i contesti a cui mi riferisco, mi pare che si spieghi per vari fattori. Questi erano in Sicilia un sistema consuetudinario, confermato dalle fonti notarili e dai confronti processuali, che favorì sia sistemi di controlli da parte della coniuge sul marito, in relazione all'uso che faceva della dote, sia un diffuso sistema ereditario detto *mos latinorum*.<sup>87</sup> Quest'ultimo regime stabilì per i figli e per le figlie una quota fissa sul patrimonio, così come il diritto della sposa, senza che fosse necessario un mundoaldo a sua difesa, di riottenere quanto apportato in caso di vedovanza e di rottura del matrimonio posta l'assenza di figli. Analoghe garanzie tutelavano la famiglia d'origine, nella eventualità di una figlia morta senza discendenti, per riottenere i beni a lei assegnati all'atto del matrimonio. Tra gli ulteriori fattori rientrano un'attiva presenza femminile nell'ambito lavorativo. Si pensi anche al sistema del credito in cui le donne potevano avere un ruolo, che risulta difficilmente conciliabile con un intervento maschile di controllo,<sup>88</sup> e si pensi all'indebolimento della figura del *pater familias* in contesti in cui erano numerose le orfane in età precoce.<sup>89</sup> Volendo adottare una metafora cara ai microstorici, questi aspetti spiegano la presenza di interstizi tali da rendere possibili azioni autonome e un consolidamento della capacità giuridica nonostante non mancassero i fattori che la limitavano.

bili direttamente dinanzi al maestro notaio della curia episcopale chi dovesse essere il sacerdote preposto all'altare. Sempre con riferimento al reg. 8: fols. 108v-109r, 4 maggio 1462, X ind.; 124rv, 18 novembre 1462, XI ind; fol. 199r, 14 gennaio [1466]; reg. 10, fols. 66v-67v, 23 agosto 1470, III ind.; reg. 13, fol. 80r, 27 marzo [1479], XII ind.

<sup>86</sup> Si veda p. 194 nota 77.

<sup>87</sup> Su questi aspetti rinvio alle pp. 279-286.

<sup>88</sup> Diversamente in Puglia, si veda Mainoni, *I mundualdi*, p. 218.

<sup>89</sup> Sul credito e in genere le attività lavorative mi soffermo alle pp. 190-197; invece, faccio riferimento a figlie e figli orfani alle pp. 303-304, 308-318.

D'altro canto, guardando a un ulteriore centro, le consuetudini palermitane, di cui non si conosce la data di redazione anche se Genuardi la colloca tra il 1270 e il 1278, esse stabilirono, per rispetto della pudicizia, il divieto per le donne di recarsi presso il tribunale e il divieto di obbligarle.<sup>90</sup> Se avessero dovuto difendersi o presentare denunce si sarebbero avvalse di terzi. Le loro eventuali deposizioni erano ammesse limitatamente a casi relativi a contesti prevalentemente femminili e sarebbero state rese nelle loro case.<sup>91</sup> La prassi era però diversa e la attività giudiziaria a Palermo non indica rilevanti differenze nella capacità di agire tra donne e uomini.<sup>92</sup>

Mancano indicazioni simili nelle consuetudini catanesi, ma una breve norma per un'altra comunità della diocesi, Piazza, conferma stringenti limiti alle deposizioni delle donne.<sup>93</sup> Inoltre, nei primi del Cinquecento, proprio l'*universitas* di Piazza chiese e ottenne dal viceré che, nel caso di denunce da presentare presso la corte del capitano, il notaio si recasse ad ascoltare «i querelanti *infimi* o donne che non potevano o perché non era onesto comparire in corte».<sup>94</sup> Il divieto di recarsi in tribunale, riguarda con ogni probabilità solo i poveri ed è stato spiegato con la loro minore attendibilità, per la loro dipendenza da altri. Il non essere onesto probabilmente riguarda solo le donne e si spiega per ragioni di decoro e di controllo. A ciò va aggiunto che il diritto canonico prevedeva restrizioni sulla presenza di donne nel tribunale, a meno che non fossero direttamente coinvolte

<sup>90</sup> Luigi Genuardi, *La formazione delle Consuetudini di Palermo*, in «Archivio storico siciliano», XXXI, 1906, pp. 476-481; vennero riscritte nel 1329, si veda Mineo, *Nobiltà*, p. 77 nota 1.

<sup>91</sup> La Mantia, *Antiche*, consuetudini 12 e 14, pp. 175-176.

<sup>92</sup> Si veda Beatrice Pasciuta, Beatrice, In regia curia civiliter convenire. *Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino, G. Giappichelli, 2003, pp. 235-239. Sardina, *Tutrici*, pp. 108-113.

<sup>93</sup> La Mantia, *Antiche*, consuetudine 43, p. 302.

<sup>94</sup> «... si fusiro personi infimi oy donni non potessero o(y) non fussi onesto comparere in corte», in BCP, C, fol. 308, 26 marzo 1523, XI ind. La data è indicata nel foglio 311. Per una fase anteriore, un breve riferimento in Ennio I. Mineo, *Stato, ordini, distinzione sociale*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia 1350-1520*, a cura di Andrea Gamberini - Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, p. 299, sul divieto nel *Liber Augustalis* (II, 32) per i *rustici*, *villici* e in generale chi di *umilis conditionis* di testimoniare contro conti, baroni e *militēs*. Per altri contesti cf. Giacomo Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 211-217. Anche Bardsley, *Women's Roles*, p. 133, che cita Lucca nel Quattrocento dove era considerato inopportuno per le donne di alto status presentarsi in tribunale e così stare vicino a uomini. Sulla dipendenza inoltre rinvio a Ian Forrest, *Trustworthy Men: How the Inequality and Faith Made the Medieval Church*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2018, pp. 108, 116.

nella causa, in caso di necessità il notaio avrebbe raccolto le testimonianze nel loro domicilio.<sup>95</sup> In merito a Piazza è possibile che il contesto della corte del capitano esponesse le donne a maggiori rischi: il dato è infatti in netto contrasto con la significativa presenza femminile presso il foro vescovile a Catania e presso i vicari foranei della diocesi. Come indicato per altri contesti la prassi poteva essere distinta dalla teoria. Non si può peraltro escludere, seppur limitatamente alla curia del capitano, uno strascico culturale di provenienza lombarda limitativo dell'autonomia femminile.<sup>96</sup>

#### 4. *Rifugiarsi nel monastero e fuggire dal monastero*

Quali erano le scelte adottate in caso di imposizioni? Per rispondere a questa domanda intendo esaminare alcuni casi relativi alle pratiche prematrimoniali che rinviano con forza al principio del consenso. Sofferinarsi su questa fase di passaggio permette di chiarire il grado di libertà dei promessi sposi, l'influenza diretta o indiretta di terzi, e quindi, nel confronto presso il tribunale vescovile, sia il ruolo di attori e convenuti, sia le scelte dei giudici. Alcuni episodi di rifiuto di promesse di matrimonio rivelano in modo drammatico il fine perseguito dai soggetti coinvolti e cioè ritornare a essere protagonisti del proprio destino. Gli ufficiali della diocesi catanese operavano nella maggioranza dei casi in seguito a denunce di parte, raramente di propria iniziativa (*ex officio*). Va precisato che a volte le due tipologie di intervento non sono distinguibili e talvolta sono documentate nello stesso caso (come in alcuni episodi seguiti dal vescovo Bellomo). L'intervento autonomo riguardava soprattutto indagini su comportamenti illeciti di sacerdoti, a cominciare dal concubinato, ma poteva anche essere disposto in altre circostanze.

Una indagine condotta a Lentini nella diocesi di Siracusa nel 1391, proprio nell'ultimo anno del governo dei vicari, offre spunti di rilievo. Il frate Andrea di Pace di Sciacca e altri frati avviarono il 2 maggio nel monastero di Santa Chiara di Lentini un'indagine su Barbara di Collorito dello stesso paese. Il ruolo di Andrea di Pace non lascia dubbi sull'importanza del caso: era membro dell'ordine dei predicatori, maestro di teologia, ministro provinciale dei Minori di Sicilia e vicario

<sup>95</sup> Tanzini, *Una Chiesa*, p. 252.

<sup>96</sup> Cf. Skinner, *Disputes*, p. 88.

del priore generale nell'isola.<sup>97</sup> I frati dubitavano che Barbara fosse davvero una monaca. La necessità di appurare lo *status* di una persona religiosa non era rara. Penso alla vita tormentata di Grazia di Lumonacu, nel 1429 chiese e ottenne dal tribunale vescovile di Catania l'annullamento del matrimonio con Antonio di la Mocta, perché era monaca già da quattro anni.<sup>98</sup> In un altro contesto, a Tarrasa in Catalogna a fine Quattrocento, una suora decise di lasciare il monastero di Santa Maddalena di Puigbarral per sposarsi con l'uomo di cui si era infatuata, anche se scelse successivamente di ritornare alla condizione religiosa. La decisione comportò un esame da parte del tribunale, per appurare il precedente *status*.<sup>99</sup> Si ricorse alla testimonianza di laici, e alcuni confermarono che era una suora perché l'avevano vista indossare un velo nero o nel monastero o fuori per le strade di Barcellona.

Su Barbara mancano riferimenti sulla sua famiglia e non è da escludere che la sua scelta non corrispondesse alle direttive dei parenti, l'intervento dei frati seguì voci in merito a lei ma la sua condotta non fu reticente, al contrario rese noto, nel monastero, la sua decisione di non accettare né il promesso marito né la vita monacale.<sup>100</sup> Riuscì a ottenere un appoggio determinante per conseguire il suo obiettivo, dimostrando un carattere deciso nel rifiuto d'obbedire che ha una curiosa corrispondenza nel suo stesso cognome, in siciliano *colloritu* significa collo dritto.<sup>101</sup>

Non si manifestò tra le monache un atteggiamento ostile nei suoi confronti, né da parte sua alcuna ansia di sposarsi o di dimostrare di volerlo fare, accennan-

<sup>97</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 161rv.

<sup>98</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 35r, 10 novembre [1429], VIII ind.

<sup>99</sup> Si trattava di Aldoina Bertrana, figlia di Pere Bertrana *cavaller* di Girona, monaca da alcuni anni, che per amore sposò il *magnificus* Rafael Gil *miles*; ADB, P, 1787, (marzo) 1493. Lo stato del registro è pessimo: sul riferimento alle motivazioni del matrimonio si legge *per alguna*, segue una parola mancante e *de amor*, [fol. 25v]. Anche la sentenza, in un foglio separato, è in cattivo stato. Sembra però che il vicario le abbia concesso la separazione e l'autorizzazione a tornare al monastero.

<sup>100</sup> Per un altro contesto, cf. le osservazioni di Guido Ruggiero, *Getting a Head in the Renaissance: Mementos of Lost Love in Boccaccio and Beyond*, in «Renaissance Quarterly», LXVII, 4, 2014, pp. 1165-1190.

<sup>101</sup> Sulla correlazione tra soprannome e cognome cf. Bresc, *Un monde*, p. 687 e nota 439. Ancora sui fattori che determinavano nomi e cognomi si veda Henri Bresc - Annliese Nef, *Les Mozarabes de Sicile (1100-1300)*, in *Cavalieri alla conquista del sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, a cura di Errico Cuozzo - Jean Marie Martin, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 139-144. Infine, la serrata analisi di Patricia Skinner, "And Her Name Was...?" *Gender and Naming in Medieval Southern Italy*, in «Medieval People», 20, 1, 1999, pp. 23-49.

do, ad esempio, a un suo interesse per un altro uomo. La necessità per Barbara di un intervento istituzionale per lasciare il monastero può essere stata all'origine dell'inchiesta. Le deposizioni di sei monache, tra cui le badesse dei monasteri di Santa Chiara e di Santa Trinità, già monaca a Santa Chiara, furono unanimi: Barbara viveva in quella residenza non per vocazione ma «per il timore dello sposo che non voleva; perché in fuga dallo sposo».<sup>102</sup> Considero più probabile che si tratti del tentativo di imposizione non di un matrimonio ma di una promessa.<sup>103</sup> La sua presenza risale ormai a non pochi anni, almeno tre, considerando che il maestro giustiziere *magnificus potens dominus* Artale Alagona, che aveva scelto per lei il luogo, morì nel febbraio del 1389.<sup>104</sup> In base alle deposizioni non era in discussione la pressione violenta da parte del promesso sposo, tale da legittimare la scelta di Barbara di rifiutarlo. Nel giro di uno o due mesi dall'arrivo ricevette l'ordinazione ma in modo strumentale. Come dichiarò la badessa, il rito servì solo a documentare fittiziamente uno *status* monacale, necessario a salvaguardare la sua incolumità. Durante la vestizione però non le furono tagliati i capelli e neanche in seguito, probabilmente perché lei non lo permise.<sup>105</sup> La scelta dei voti rappresenta un'unione tra Cristo e la religiosa, è dunque significativo che si fingesse il rito di consacrazione. L'aspetto più interessante della vigorosa difesa della sua decisione di mantenere la propria condizione laicale è nella combattiva difesa della sua scelta: «affermò varie volte io non sono monaca e non intendo esserlo», tanto da non avere mai indossato l'abito dell'ordine di Santa Chiara.<sup>106</sup> Un contesto, dunque, diverso dall'imposizione dei voti, in seguito a violenze psicologiche e fisiche, di giovani uomini e donne.<sup>107</sup>

L'antropologa Francesca Sbardella, attraverso un periodo di permanenza in due monasteri di clausura carmelitani in Francia, ha colto la forza del gruppo che agisce da collante, la rilevanza della condivisione di una esperienza come

<sup>102</sup> «Timore sponsi quem nolebat; racione fugiendi sponsum».

<sup>103</sup> Si vedano le pp. 199-204.

<sup>104</sup> Fodale, *Il conte*, p. 442.

<sup>105</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 161r.

<sup>106</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 161r, «reclamavit et dixit multociens ego non sum monialis nec intendo esse».

<sup>107</sup> Si veda Anne Jacobson Schutte, *By Force and Fear: Taking and Breaking Monastic Vows in Early Modern Europe*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2011, p. 236, alcuni durante la cerimonia dell'ordinazione ne ripetevano la formula in maniera incomprensibile o non riuscivano a parlare colti da crisi di pianto.

mutuo appoggio.<sup>108</sup> Nella descrizione del suo graduale inserimento ha notato un punto di incontro, alla base della costruzione di un rapporto tra lei e le suore. Ha osservato il riconoscimento di una difficoltà condivisa: per lei nella fatica di gestire il rito di postulante dell'orazione, per loro nel doversi confrontare nel corso degli anni con chi incontra difficoltà a realizzare il percorso di preghiera e, più in generale, di meditazione. L'intesa evidenziata da Sbardella è rintracciabile, in un contesto ben più drammatico, nella solidarietà di genere per la violenza subita da Barbara. Ottenere aiuto all'interno del monastero non costituì però un caso ordinario tra le donne forzate a risiedervi, dopo aver preso in maniera obbligata i voti. Vi fu anche chi ebbe bisogno di un appoggio esterno per fuggire, rispetto a un'istituzione indifferente alla violenza perpetrata.<sup>109</sup> Nel caso della donna siciliana, la badessa e le consorelle sembrano dimostrare una familiarità con simili forme di soprusi, probabilmente subiti anche da alcune di esse. Un manuale per la confessione, redatto nel secondo o terzo decennio del Quattrocento (ma forse anche in data anteriore) e appartenente a terziari francescani, include la domanda ai genitori se avessero obbligato la figlia a prendere i voti.<sup>110</sup> Un dato che trova conferma in indagini, condotte a Piazza su indicazione del vicario generale, per appurare se un'ordinazione fosse stata imposta.<sup>111</sup>

Che vicende drammatiche di questo tipo fossero comuni lo fa credere anche il fatto che i monasteri femminili non erano luoghi isolati e privi di contatti con l'esterno. A volte le notizie dei processi matrimoniali circolavano in questi contesti, perché lì i giudici potevano confinare le donne interessate durante lo svolgimento delle cause.<sup>112</sup> In età tardomedievale, nella diocesi catanese, i bandi

<sup>108</sup> Francesca Sbardella, *Abitare il silenzio: un'antropologa in clausura*, Roma, Viella, 2015, pp. 82-83.

<sup>109</sup> Cf. Francesca Medioli, *To Take or not to Take the Veil: Selected Italian Case Histories, the Renaissance and After*, in *Women in Italian Renaissance Culture and Society*, a cura di Letizia Panizza, Oxford, European Humanities Research Centre, 2000, pp. 122-137.

<sup>110</sup> Branciforti, *Regole*, pp. 162, 174; sull'affermazione di Branciforti che il testo «appartenne certamente ai terziari francescani», p. XXII, ritengo nel senso che era da loro conservato.

<sup>111</sup> Si veda p. 273.

<sup>112</sup> Ad esempio ASDC, TA, reg. 7, fols. 24v-25r, 24 marzo [1452], XV ind. (l'indagine è avviata ad Aderò, quindi è avocata dalla curia episcopale/*magna curia* di Catania); reg. 12, fol. 12rv, 22 aprile 1476, IX ind. (San Filippo d'Agira, la donna viene trasferita in un monastero a Paternò). Per un confronto Stanley Chojnacki, *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi - Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 371-416 (il riferimento all'ingresso nel monastero a p. 375).

per limitare l'accesso solo a chi era autorizzato, e in determinate ore, colpiscono per l'urgenza con cui venivano proposti, così come per la platealità dell'annuncio, ispirata all'intento di rompere con costumi diffusi e radicati.<sup>113</sup> Come è noto, Bonifacio VIII nel 1298 introdusse la clausura, ma si registrò una sua applicazione, tra mille resistenze, solo a partire dal concilio di Trento.<sup>114</sup> Ad ogni modo dopo Trento questi luoghi non si chiusero all'esterno.<sup>115</sup>

Sarebbe peraltro discutibile ritenere quegli istituti come strutture sistematicamente repressive, anche se valutazioni di questo tipo sono legittime, quando agli abusi delle famiglie delle future suore si unì l'insensibilità dell'istituzione. Secondo James Scott in ambiti repressivi coloro che soffrono le medesime umiliazioni e subordinazioni hanno un comune interesse a sviluppare una reazione in nome della dignità e della giustizia.<sup>116</sup> Sono numerose le indicazioni che rive-

<sup>113</sup> ASDC, TA, reg. 6, fol. 57rv, 29 gennaio 1449/1450, XIII ind.; reg. 13, fols. 56v-57r, 18 gennaio 1479, XII ind. ASDC, VP, reg. 10, fol. 5v, 26 giugno 1525, XIII ind. (Piazza).

<sup>114</sup> Zarri, *Recinti*, pp. 100-124. Francesca Medioli, *An Unequal Law: the Enforcement of Clausura Before and After the Council of Trent*, in *Women in Renaissance and Early Modern Europe*, a cura di Christine Meek, Dublin, Four Court Press, 2000, pp. 136-152. Più in generale, Mancino - Romeo, *Clero*, p. 58-59, 100, pur evidenziando reazioni molto ostili delle religiose alle ispezioni, notano un'applicazione più rigorosa delle norme del concilio di Trento nei monasteri femminili, anche se «non si contano i decreti dei visitatori emanati in ossequio alle istruzioni avute, poi cancellati o annacquati a Roma, a seguito dei ricorsi ricevuti», p. 59.

<sup>115</sup> Ad esempio si veda per quelli di Napoli AAV, CVR, RE, 6, fol. 102v, 25 luglio 1581. Qui la congregazione dei Vescovi e Regolari identifica nella presenza di donne secolari, coniugate o vedove, una fonte di scandali. Per la stessa città, con riferimento al monastero di San Ligorio (Liguorio), ivi, 21, fol. 6v, 8 gennaio, 1591. D'altro canto, per un altro contesto, le monache possono opporsi alla presenza di donne laiche, ivi, 14, fol. 78v, 3 luglio 1587 (Santa Chiara e San Salvatore a Messina). Non vengono meno i casi di mogli condotte in questi luoghi per proteggerle dalle violenze dei mariti o in generale dei parenti o, invece, in attesa del ritorno del coniuge andato in un altro paese. Si veda ivi, 9, fol. 13r, 8 febbraio 1585 (monastero di Santa Chiara a Messina); 10, fol. 54v, 4 febbraio 1586 (monastero della Consolazione a Napoli); fol. 71r, (18) febbraio 1586 (San Gregorio a Messina); 14, fol. 37rv, 30 gennaio 1587 (monastero non specificato a Napoli); in quest'ultimo caso il marito dopo la realizzazione del matrimonio deve recarsi in Spagna. Gradualmente, nel rispetto della clausura, emerge una pressione per istituire luoghi separati in cui accogliere laiche; ivi, 14, fol. 35r, 16 gennaio 1587 (Palermo); 21, fol. 116v, 6 maggio 1591 (Messina). In merito ai monasteri maschili cf. l'intervento della stessa congregazione nel 1582 diretto al vescovo [sic] di Palermo: quest'ultimo è autorizzato a togliere la scomunica alle donne entrate «nei chiostrì di frati» e a comminare loro una pena alternativa. Identica decisione viene adottata per i frati che avevano permesso loro di accedere; ivi, 7, fol. 139v, 22 ottobre 1582.

<sup>116</sup> James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven-London, Yale University Press, 1990, pp. 111-115.

lano il contrario per diversi monasteri.<sup>117</sup> È celebre la testimonianza della veneziana Arcangela Tarabotti, al secolo Elena Cassandra (1604-1652). Monaca nel monastero benedettino di Sant'Anna in Castello, nel suo scritto stigmatizza gli interessi economici dei padri indifferenti alla felicità delle figlie, che costringono alla vita monastica. Per le tante donne prive di vocazione si tratta di vere e proprie carceri; i riti imposti sono cerimonie funebri. Le monache, prive di qualsiasi atteggiamento solidale, sorridono alla novizia solo all'inizio, perché solo interessate alla dote.<sup>118</sup>

Barbara ricevette invece piena solidarietà durante la sua permanenza e durante l'indagine, probabilmente anche da parte chi avrebbe voluto lasciare il monastero. È però opportuno evitare una lettura eccessivamente idealizzata dell'appoggio ricevuto. Giocò a suo favore il possibile disinteresse nei suoi confronti del gruppo parentale d'origine, che avrebbe reso più complesso ottenere l'ascolto delle monache.<sup>119</sup> Peraltro, anche se non è possibile appurare che il fine di Artale Alagona fosse assicurare una libertà di scelta rispetto all'ordinazione, il ruolo politico suo, e in seguito del fratello Manfredi che poco dopo la sua morte divenne maestro giustiziere, assicurò a Barbara una protezione rispetto a terzi. Gli elementi che la favorirono furono la coerenza della scelta, l'intervento in suo favore dell'Alagona, l'appoggio delle monache.

Conclusi i lavori il 20 agosto il vescovo di Catania e nunzio apostolico Simone del Pozzo e il vescovo di Malta Antonio Vulponno/Vulpone decisero congiuntamente il verdetto. Sull'intervento di del Pozzo e di Vulponno devo chiarire alcuni

<sup>117</sup> Le condizioni di malessere tra le monache possono riguardare aspetti diversi. Ad esempio a Palermo due monache insieme chiedono il trasferimento dal monastero di Santa Maria di Montevergini in un altro «che ha più stretto» (dove si sentivano più sicure?). Quindi, la congregazione dei Vescovi e Regolari si rivolge all'arcivescovo di Palermo per indagare «se ci è cosa alcuna occulta» alla base della petizione, AAV, CVR, RE, 1, fol. 212r, [22 gennaio] 1575. Nel 1579 l'arcivescovo di Palermo deve decidere sul trasferimento di suor Carmela Dragotto dal monastero di Sant'Antonio, per fuggire la «mala compagnia di quelle monache carmelitane», a quello di San Domenico, ivi, 4, fol. 95r, 10 ottobre 1579. Gli abusi possono riguardare anche chi non ha preso i voti. L'arcivescovo di Palermo nel 1582 ottiene per le sue tre nipoti, residenti come educande (*per educationi*) nel monastero di San Gregorio di Messina, il trasferimento a un'altra istituzione a causa dei maltrattamenti lamentati, ivi, 7, fol. 89r, 3 luglio 1582.

<sup>118</sup> Francesca Medioli, *L'«Inferno monacale» di Arcangela Tarabotti*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990, i temi che ho indicato si ripetono lungo il testo, si vedano ad esempio le pagine 27-33, 37-61, 67-70, 89-93, 152.

<sup>119</sup> Era il caso di tre monache nel monastero di San Bernardino ai Monti a Roma, capitato nel 1711; si veda Schutte, *By Force*, pp. 61-67, 90-91.



aspetti. È ipotizzabile che in quella fase la sede episcopale di Siracusa fosse guidata dal vicario e, anche se non ho riscontrato casi simili, non posso escludere la necessità di un avallo vescovile con l'intervento dei titolari delle due diocesi confinanti. C'erano peraltro solidi legami tra le autorità religiose delle due sedi, dato che il responsabile della diocesi maltese spesso risiedeva in Sicilia e di solito si faceva rappresentare dal vicario generale (va detto però che dal XV secolo aumentarono le visite vescovili a Malta).<sup>120</sup> Va, in particolare, tenuto presente il ruolo di del Pozzo: la carica di nunzio apostolico gli conferiva il diritto di esercitare anche al di fuori dei confini della diocesi. Quanto a Vulponno, era cittadino catanese, era stato arcidiacono di Catania e i giurati gli donarono una torre della città;<sup>121</sup> sono aspetti che spiegano una familiarità e una possibile collaborazione tra i due prelati.

Ricevuta la decisione dei vescovi, Andrea di Pace la dichiarò libera "dal giogo" del monastero: poteva andare via e decidere ciò che avrebbe voluto fare.<sup>122</sup> Non sembra casuale, inoltre, il riferimento nella sentenza al giogo: un'espressione che rivela in modo esplicito come le stesse autorità ecclesiastiche conoscessero bene l'asprezza della vita monastica, almeno con riferimento a coloro che non l'avevano scelta liberamente.

La stessa atmosfera si avverte anche in una vicenda più tarda, capitata a Chiusa Sclafani nella diocesi agrigentina nel 1511. Al centro figura l'iniziativa di Caterinella, orfana di Antonio Lamassaria, che denunciò gli *sponsalicia* contratti da minorenni per volere della madre a sua insaputa, quindi da lei mai accettati. Lo stesso promesso sposo, l'*honorabilis* Mundo Choffu, confermò che si era mostrata contraria.<sup>123</sup> Le autorità ecclesiastiche decisero di farla risiedere in un monastero, sembra solo durante le indagini; infine il vicario, a un'ulteriore sua richiesta di procedere con il processo, acconsentì e, dopo sei mesi di permanenza, stabilì che Caterinella si dovesse scarcerare dal monastero e che potesse ritornare a casa della madre.

Sono diverse le testimonianze su donne relegate temporalmente in residenze religiose. Si consideri anche il caso preso in esame nel 1583 dalla congregazione dei Vescovi e Regolari relativo a Arnaldo di Patti e Laura Mesola, che avevano

<sup>120</sup> Anthony Luttrell, *Approaches to Medieval Malta*, in Id., *The Making of Christian Malta: From the Early Middle Ages to 1530*, Aldershot, Ashgate, 2002, pp. 61-62. Mario Buhagiar, *The Christianisation of Malta: Catacombs, Cult Centres and Churches in Malta to 1530*, Oxford, Archaeopress, 2007, pp. 120-121.

<sup>121</sup> Longhitano, *La parrocchia*, p. 316 nota 82. Sardina, *Tra l'Etna*, pp. 72, 243.

<sup>122</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 161v.

<sup>123</sup> ASDA, AV, reg. 1510-1521, fols. 19v-20r, 22 marzo 1510/1511, XIV ind.

ottenuto la dispensa dalla Santa Sede per unirsi in matrimonio.<sup>124</sup> La maggiore autorità spirituale di Palermo, l'arcivescovo, decise però di opporsi al matrimonio e di indurre Laura, che si trovava a Messina, a sposarsi con suo nipote (non si specifica il nome). L'arcivescovo, tramite il vicario di Messina, ottenne che Laura fosse prelevata con la forza dal monastero, dove risiedeva temporalmente, e condotta in un altro nonostante le proteste delle monache e della stessa donna. La congregazione impose il rispetto della volontà della coppia.

Il rifiuto della condizione monastica da parte di Barbara non permette di chiarire se il suo desiderio fosse quello di sposarsi o di mantenere una condizione nubile. È evidente però che utilizzò appieno il suo diritto di scelta, appellandosi al dovere della Chiesa di proteggere i propri figli e denunciando il sopruso subito. Queste indicazioni non sembrano confermare che la sola condizione onorabile per la donna fosse legata all'alternativa tra vita monacale o matrimonio.<sup>125</sup> È una questione sulla quale tornerò più avanti.

### 5. *Liberarsi dalla sopraffazione*

Le voci su Barbara, la sua capacità di reazione, l'indagine, l'intervento vescovile in suo favore, compendiano alcune delle questioni che intendo approfondire in questo libro. Certo, il confronto nel contesto di uno spazio religioso non è comune tra i documenti pervenuti, che in maggioranza riguardano contrapposizioni vissute al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Avere un'idea, anche se approssimativa, del luogo in cui attori e convenuti si recavano può chiarire quanto da loro vissuto. Generalmente non è specificato dove si trovasse il tribunale vescovile a Catania,<sup>126</sup> in un caso il vicario lesse la sentenza nell'archivio della curia episcopale, ma in un altro la lesse *in eius camera*.<sup>127</sup> L'archivio era la sede di riferimento per ottenere conferma di concessioni di diversa natura o per l'esibizione di documenti. Era un luogo in cui sacerdoti e laici «comparivano» per

<sup>124</sup> AAV, CVR, RE, 8, fol. 95v, 25 marzo 1583. Sulla congregazione dei Vescovi e Regolari si veda p. 38.

<sup>125</sup> Cf. Julius Kirshner, *Pursuing Honor while Avoiding Sin: The Monte delle Doti of Florence*, in «Quaderni di Studi Senesi», 41, 1978, pp. 1-82. Zarri, *Recinti*, pp. 453-480.

<sup>126</sup> Ad esempio, ASDC, TA, reg. 2, fol. 10v, 29 luglio 1407, XV ind.; reg. 3, fols. 2r-3r, 1 giugno 1420, XIII ind.

<sup>127</sup> ASDC, S, reg. 5, fol. 5v, 26 novembre 1447, XI ind.; reg. 7, fol. 43v, 9 ottobre 1475, IX ind.

rendere una dichiarazione.<sup>128</sup> Probabilmente si trovava a lato della cattedrale: una descrizione di metà Seicento indica che tra gli edifici della piazza maggiore vi era la curia vescovile.<sup>129</sup> Della cattedrale normanna, voluta dal conte Ruggero e aperta al culto nel 1094, rimangono le tre massicce alte absidi, con un paramento murario in pietra vulcanica e alle loro sommità il passaggio per la ronda di guardia.<sup>130</sup> L'architettura imponente e austera sembra emanare un senso di comando, passare a lato di questa costruzione lascia immaginare l'impressione di rigore che essa suscitò in chi doveva andare nel tribunale vescovile per chiedere aiuto, per ottenere giustizia.

Se le pressioni che gravavano sulla coppia non svanirono per intervento dei legislatori, la normativa rese possibile un percorso anche se spesso sofferto per rifiutarle. Tra le tante occasioni di ricorso alla giustizia ecclesiastica i nodi legati alla promessa di matrimonio erano uno dei passaggi più delicati: l'età giovanile, la soggezione all'autorità paterna e la mancanza di esperienza rendevano difficili quelle iniziative. Non posso negare per alcuni verdetti un grado di incertezza, se cioè la corte prendesse in esame una promessa o un matrimonio, premetto che, a differenza della documentazione palermitana, nella maggioranza delle registrazioni per la diocesi catanese generalmente con il termine unicamente di *sponsalia* si sottintendeva *per verba de futuro*. Una sentenza del 1407 offre alcuni dati di rilievo sulla violenza delle imposizioni subite dai giovani e sulle loro reazioni. Il caso era stato aperto dalla denuncia di Filippo Zappulla in merito agli *sponsalia* contratti tra lui e Adriana, figlia di Andriolo Regio, per volontà dei rispettivi genitori.<sup>131</sup> Al momento della promessa lui era «adolescente» e lei aveva quattro anni, anche se non è chiaro quanto tempo dopo Filippo Zappulla si fosse rivolto al tribunale. Affermò che mai avevano dato il loro consenso e che le violenze subite non avevano fatto venire meno il loro rifiuto: «nonostante i colpi a loro inferti con le mani e con le fruste da

<sup>128</sup> ASDC, TA, reg. 8, fol. 75r, 11 luglio [1460], VIII ind.; fol. 80v, 18 agosto [1460], VIII ind.; reg. 9, fol. 22v, 17 dicembre 1468, II ind.

<sup>129</sup> Vincenzo Casagrandi, *La piazza maggiore di Catania medioevale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, 1905, p. 360.

<sup>130</sup> Longhitano, *La parrocchia*, p. 19. Tancredi Bella, 'Ecclesia munita, intra moenia', in Giuseppe Barone, *Storia mondiale della Sicilia*, Roma-Bari, Laterza, 2018, pp. 123-127. Id., *La cattedrale medioevale di Catania. Un cantiere normanno nella contea di Sicilia*, Milano, Franco Angeli, 2023, pp. 58-59, 91-92.

<sup>131</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 10v, 29 luglio 1407, XV ind.

parenti e consanguinei». <sup>132</sup> Andriolo Regio e Adriana erano i convenuti, ma non risulta una opposizione della giovane alla richiesta dell'annullamento. Il vicario Tommaso Asmari considerò gli *sponsalia* nulli perché contratti per forza e paura (*per vim et metum*), un verdetto per il quale si avvale del parere del giudice del tribunale, il *dominus* Giovanni Ansalone, laureato in diritto civile e canonico. Non ho reperito indicazioni utili sui Regio, ma è noto che gli Zappulla erano una famiglia di mercanti di grano. Affermatasi nel Quattrocento come parte di un nuovo *milieu* cittadino in ascesa sociale, riuscirono ad avere una presenza, anche se non con frequenza, nelle principali cariche elettive. <sup>133</sup> Gli aspetti di maggiore interesse di questo caso riguardano la violenza esercitata contro Filippo e Adriana, i possibili interessi economici in gioco, il rifiuto di Filippo di sfruttare la debolezza della giovane età di lei, ma anche quello, parrebbe di entrambi, rispetto all'imposizione subita.

Gli interessi in gioco negli accordi matrimoniali potevano essere diversi, come dimostra a Catania la remissione, nel febbraio del 1403, della famiglia de lu Presti a favore di Aloisio Manfrido colpevole dell'omicidio di Bartolomeo de lu Presti. L'accordo prevedeva il matrimonio, entro il mese di ottobre del 1403, di Gregorio, figlio di Aloisio, con Margherita, figlia di Bartolomeo. Nulla si sa dello stato emotivo di Margherita rispetto a questa decisione ma è immaginabile l'ulteriore violenza che dovette subire. <sup>134</sup>

Come per Filippo Zappulla e Adriana, in maggioranza le richieste di invalidamento di promesse denunciano una sopraffazione, che poteva avvenire in diversi momenti della vita, anche se per lo più in minore età. Per una fase successiva, in base agli atti del tribunale vescovile di Patti, alcune richieste di annullamento di *sponsalia per verba de futuro* precisano che lo scambio delle promesse era avvenuto quattro, cinque o 13 anni prima, quando le spose avevano sette, nove, tre o quattro anni. Esse affermarono di aver negato il proprio consenso non appena erano venute a conoscenza di quanto era successo. Invece, per i convenuti,

<sup>132</sup> «Non obstantibus mani[bu]s et verberibus eis illatis per eos parentes et consanguineos». Per una fase precedente, si veda la denuncia di matrimonio imposto con la violenza fisica presentata da Costanza figlia del tintore (*tintor*) Giovanni di Milocca al tribunale vescovile di Agrigento; ACAg, P, pergamena 76, 23 novembre 1332, I ind.

<sup>133</sup> Gaudioso, *Genesi*, pp. 50, 59, 62, 66. Ligresti, *Catania e i suoi casali*, 48, 176-177, 180.

<sup>134</sup> ASP, PR, reg. 15, fol. 121v, l'atto notarile della remissione tra le due famiglie riporta come data 2 febbraio 1402/1403, XI ind.; seguito, il 10 settembre 1403, XII ind., dal provvedimento regio di perdono di Aloisio a condizione della realizzazione del matrimonio.

o si accenna genericamente a una loro minore età o non si danno indicazioni.<sup>135</sup> Dichiarazioni non dissimili da quella di una sposa veneziana tredicenne che si sfogava con il vicario per la fretta del padre di farla sposare, mentre sarebbe stato meglio aspettare che avesse compiuto 20 anni.<sup>136</sup>

È possibile approfondire l'analisi attraverso una denuncia presentata da Betta, figlia dell'artigiano Antonio Guagliardi *iunior civis* di Catania, che rivela aspetti comuni ad altri casi. Mi riferisco al ricorso alla dottrina consensualistica, alla decisione di presentarsi autonomamente in tribunale, senza o con un avvocato, all'enfasi della coerenza della propria decisione, al richiamo al proprio diritto di scelta come una condizione normale e non straordinaria. Nel 1425 Betta si recò da sola presso il foro vescovile per richiedere l'annullamento della promessa (*sponsalia per verba de futuro*), e seguì a ruota la convocazione del promesso sposo, Giovanni di Benedicta.<sup>137</sup> Il vicario, il domenicano Pietro Chaberti, a cui si era rivolta direttamente la stessa giovane, prese in esame la denuncia. In base alle modalità seguite da Chaberti, e alla comparazione con altri casi, è possibile affermare che il tribunale vescovile procedesse secondo una certa flessibilità, che consentiva caso per caso lo snellimento procedurale e l'eventuale coinvolgimento dei testimoni. Una uniformità di opinioni tra attore e convenuto semplificava l'intervento dei preposti all'indagine. La minore età era un aspetto sistematicamente denunciato a sostegno delle richieste di annullamento, anche se l'assenza di qualsiasi riferimento alla questione da parte di Betta lascia credere che fosse maggiorenne al momento della promessa. Rifiutò di accettare quanto era stato deciso inizialmente a sua insaputa dai genitori. Essi, circa due anni prima, avevano stabilito con i parenti di Giovanni di Benedicta una promessa di matrimonio a nome dei figli, i quali entro quattro mesi avrebbero dovuto mettere per iscritto un'espressione del consenso e infine procedere alla solennizzazione del matrimonio (*matrimonii solemnna*).<sup>138</sup>

<sup>135</sup> ASDPt, CV,TE, DA 01: 20 novembre 1548, Caterinella Catanisi *v.* Giovannello Salicuba, lei aveva sette anni; 6 agosto 1549, Marsilia Manuelli *v.* Aloisio Spiritu, lei aveva nove anni e per lui si indica che era minore; 28 luglio 1550, Bernardina Mucharello *v.* Francesco Aurento calabrese (*de partibus Calabriae*). Il tribunale su Bernardina riferiva di un'età di tre o quattro anni, anche se per alcuni testimoni ne aveva tra i cinque e i sei; per lui si annota soltanto che era minore.

<sup>136</sup> Cristellon, *L'ufficio*, p. 875, la dichiarazione avviene nel 1504.

<sup>137</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v, 5 novembre 1425, IV ind.

<sup>138</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v. Cf. Giovanni Minnucci, *Vicende matrimoniali in una sentenza del vescovo di Alatri del 29 aprile 1251*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, in «Medioevo e Umanesimo», 78, 1991, pp. 67-91.

Secondo la tradizione giurisprudenziale l'accordo orale consensuale era sufficiente ad accertare il vincolo matrimoniale,<sup>139</sup> mentre la pressione per ottenere dai giovani un giuramento firmato suggerisce il tentativo di evitare una ritrat-tazione. In base alla documentazione notarile per Catania, per Paternò e per Randazzo, i contratti dotali si realizzavano in vista del matrimonio da contrarre ma il giuramento firmato non era una prassi ricorrente, come invece risulta ad esempio a Firenze con il ricorso alla formalizzazione presso il notaio per gli *sponsalia per verba de futuro* tra le facoltose famiglie di mercanti del tardo Trecento.<sup>140</sup> Le famiglie Guagliardi e Benedicta non puntarono solo a un impegno ma anche a una solennizzazione presso la chiesa. Quest'ultimo passaggio avrebbe reso più complesso per le parti interessate o per terzi sostenere che il consenso era stato estorto o negare l'esistenza del matrimonio. È probabile che proprio la ricerca da parte dei parenti di un coinvolgimento delle autorità ecclesiastiche avesse indotto Betta a denunciare l'abuso.

Oggetto del tentativo di manipolazione furono sia Betta sia Giovanni, così come gli autori del tentativo di forzatura erano i familiari d'entrambi. Lei inizialmente citò suo padre e gli *affines*, ma in seguito fece riferimento ai genitori d'entrambi. Dunque non solo questi ultimi ma anche altri componenti delle famiglie esercitarono una forte pressione nella fase prematrimoniale. I parenti della o del coniuge potevano avere un ruolo rilevante nell'organizzazione delle reti familiari e dei sistemi di alleanze: se ne ha riprova anche nella conflittualità politica e nella formazione di gruppi contrapposti, come è documentato ad esempio a Piazza a metà Quattrocento.<sup>141</sup>

Gli *sponsalia per verba de futuro* e gli *sponsalia per verba de praesenti*, implicavano spesso una frequentazione di durata variabile, tra le famiglie. Inoltre, ovviamente, le interazioni tra il ragazzo e la ragazza, o tra uomo e donna, potevano realizzarsi anche prima e indipendentemente dallo scambio di una promessa. Non ho riscontrato però riferimenti a un sensale, il quale a Palermo, stando ad Antonino Giuffrida, aveva il compito di favorire i contatti tra le parti.<sup>142</sup> La

<sup>139</sup> Per una comparazione rinvio a Orlando, *Il matrimonio delle beffe*, pp. 236, 243, 247.

<sup>140</sup> Osvaldo Cavallar - Julius Kirshner, *Making and Breaking Betrothal Contracts ('Sponsalia') in Late Trecento Florence*, in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, 5 voll., a cura di Orazio Condorelli, Roma, Il Cigno, 2004, vol. 1, pp. 395-452.

<sup>141</sup> BCP, C, fols. 92-93.

<sup>142</sup> Il sensale, concluso il matrimonio, aveva diritto all'1% sull'ammontare della dote. Giuffrida sostiene che ciò corrispondeva a una consuetudine ma non è chiaro il numero di casi del suo cam-

querela di Betta evoca il processo di formazione della coppia, che sin dalla prima fase si caratterizzava per il suo carattere pubblico e coinvolgeva quantomeno le famiglie. I promessi sposi potevano vivere la fase prematrimoniale come un periodo di mutuo riconoscimento, nella possibilità di accettarsi o di non procedere oltre. Sarebbe azzardato individuare pratiche universalmente accettate sul grado di consuetudine che si sviluppava tra le famiglie, come sul livello di intimità tra i giovani con il permesso dei rispettivi genitori. Ogni caso va riferito al contesto socio-culturale di provenienza e al grado di dipendenza, affettivo, economico, psicologico dei protagonisti rispetto alle famiglie.

Sono davvero pochi i dati che gettano luce sulle forme di frequentazione. Contratti dotali redatti a Napoli alla fine del Quattrocento e negli anni successivi includono riferimenti generici a colloqui-accordi tra i promessi sposi, anche con il coinvolgimento di consanguinei e amici, sul matrimonio da contrarre.<sup>143</sup> È documentato a fine Cinquecento che nella città di Gerace, in Calabria, era prassi recarsi a casa delle promesse spose «per contrattare il matrimonio». Non si precisa altro sui passaggi precedenti.<sup>144</sup> Più esplicita una fonte ben più tarda: il sinodo di Malta del 1703 decise di estirpare «l'origine dei mali» limitando le frequentazioni dei promessi sposi.<sup>145</sup> È probabile che Betta e Giovanni si fossero incontrati più volte ed è certo, come anche lo stesso Giovanni diceva al vicario, che lei aveva

pione, dato che propone un solo esempio per fine Quattrocento. Antonino Giuffrida, *La giustizia nel Medioevo Siciliano*, Palermo, U. Manfredi, 1975, pp. 86-87. Cf. quanto riportato da Luigi Pagano, *I capitoli dei sensali di Catania dell'anno 1439. Note ed appunti per la storia della mediazione in Sicilia*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 25, 1929, pp. 1-39, per la città di Palermo (pp. 17-18) nota che il diritto del sensale era fissato in maniera proporzionale all'importanza dei contratti e corrisposto in ragione della metà da ciascuna parte; invece (p. 31) a Messina, ma dal 1696, vigeva il principio dell'1% sulla dote, con un massimo di 30 onze. Per altri contesti, sui mediatori rinvio a Orlando, *Matrimoni medievali*, pp. 91-103.

<sup>143</sup> Ad esempio ASNa, NM, scheda 3, reg. 1, fol. 83Rv, 28 marzo [1471], IV ind.; reg. 2, fol. 128Nrv, 10 dicembre [1473], VII ind.; AC, scheda 65, reg. 3, fol. 15r, 25 settembre 1543, II ind. Anche a Napoli l'indizione in uso era generalmente quella greca, come in Sicilia dal primo settembre al 31 agosto.

<sup>144</sup> AAV, CVR, RE, 5, fol. 47v, 10 maggio 1580.

<sup>145</sup> Cleto Corrain - Pierluigi Zampini, *Documenti etnografici e folkloristici nei sinodi diocesani della Sicilia della Sardegna della Corsica*, in «Palestra del Clero», Rovigo, Istituto Padano di Arti Grafiche, 1967, pp. 26-27, il sinodo vietò agli sposi contatti anteriori alla celebrazione del matrimonio *per verba de praesenti*, se non tre volte per conversare alla presenza dei genitori o di due altri parenti e per non oltre un'ora. La pena della scomunica era prevista per i fidanzati che dormivano insieme. In merito al limite dell'ora non è chiaro se, come suppongo, per ogni incontro o complessivamente per i tre.

dimostrato disinteresse nei suoi confronti. Ciò che li indusse a reagire rinvia alla presa di coscienza dell'indifferenza dei rispettivi genitori ai loro desideri, al crescente carattere pubblico del legame e all'importanza di affermare la propria volontà prima della espressione del consenso. Questi elementi vanno senz'altro associati a un ulteriore dato: avevano un'età che giuridicamente consentiva loro di contrarre matrimonio e da qui scaturiva l'urgenza di affermare ufficialmente le proprie effettive intenzioni.

Dichiarare ciò che si provava, non nascondere l'infelicità erano strumenti per non lasciarsi influenzare dalla paura e per non continuare con una relazione non voluta. Il timore era proprio ciò che poteva indurre a contrarre un matrimonio che non si voleva, come a Barcellona confidò nei primi del Quattrocento Aldonca, figlia di Antonio de Cases chirurgo (*chirurgicus*), a una sua amica.<sup>146</sup> Abbiamo altri esempi di confidenze tra donne. A metà dello stesso secolo, ancora a Barcellona, Isabella figlia di Miquel Johan rivelò alla sua amica Antonia figlia di Pietro Lopito artigiano del cuoio (*corregerius*), a cui era unita da una grande amicizia e da molte confidenze segrete, che si sposava ma in realtà era già unita in matrimonio a un altro uomo.<sup>147</sup> In ammissioni di questo tipo si ravvisa una distinzione di genere, come probabile riflesso di una più facile comprensione per difficoltà condivise, possibile espressione, per parafrasare Barbara Rosenwein, di *emotional communities* o *subcommunities* cioè gruppi che condividono valori, sentimenti e modi di esprimerli.<sup>148</sup> A Catania, in una fase più tarda nei primi del Cinquecento, l'*honorabilis* Antonina Vinturino testimoniò di conoscere sia Antonella sia i suoi genitori e di avere saputo da lei delle loro pressioni perché si sposasse. Lei però le aveva confidato «io non voglio sposarmi».<sup>149</sup> Allo stesso modo nel 1548, a Patti, nel processo che seguì la denuncia di Caterinella Catanisi, relativa a *sponsalia per verba de futuro* imposti, una testimone, Magna de Russo, depose che

<sup>146</sup> ADB, P, 265, 1416, fol. [15v].

<sup>147</sup> ADB, P, 1294, 1468, fol. [4v].

<sup>148</sup> Barbara Rosenwein, *Generations of Feeling: A History of Emotions, 600-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

<sup>149</sup> ASDC, M, fol. [83rv], 11 settembre [1523], XII ind., «io non voglu maritari». Cf. Elizabeth S. Cohen -Thomas V. Cohen, *Camilla the Go-Between: the Politics of Gender in a Roman Household (1559)*, in «Continuity and Change», 4, 1, 1989, pp. 53-77, per un caso di solidarietà di genere, tra una padrona e una serva. Sara Mendelson-Patricia Crawford, *Women in Early Modern England 1550-1720*, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 231-242, per legami d'amicizia femminile e della loro formazione.



«un giorno domandai alla detta Caterinella e la detta Caterinella le rispose non lo voglio al detto Salicula». <sup>150</sup>

Per tornare a Betta, dimostra una profonda convinzione nel rifiuto dell'imposizione, nel perseverare in questa decisione, ammise «che preferirebbe scegliere di morire piuttosto che prendere Giovanni come marito». <sup>151</sup> La chiarezza della sua scelta non lasciò margini per diverse opzioni. Il suo aperto dissenso verso i genitori prese forma attraverso i canali istituzionali e le garanzie previste dal diritto canonico. Quell'insistere sull'essersi negata svela non solo un lungo stato di tensione con i genitori, ma anche una inequivocabile determinazione e la volontà di non potere essere accusata di ipocrisia o di attendismo. Il suo fu un chiaro segnale al suo circuito familiare e oltre a questo, la sua linea difensiva poggiava anche sul diritto canonico e sugli spazi che il contesto sociale le offriva. Giovanni di Benedicta non reagì passivamente e decise di chiedere il parere di un esperto in legge, da cui seppe di non avere alcun diritto di unirsi in matrimonio con Betta e ciò lo indusse a non contrapporsi a lei. Una volta convocato dal vicario, confermò che non era stato realizzato nessun consenso e nessun giuramento, che Betta mai aveva mostrato di essere contenta di lui e viceversa di lei. Si assolvevano perciò reciprocamente dalla promessa decisa per loro dai rispettivi genitori. Dunque, Giovanni, pur agendo indotto da Betta, rivela come il rifiuto reciproco era la linea scelta per ottenere l'annullamento. <sup>152</sup>

Emerge una decisione in cui, pur in un contesto di opposizione alle scelte parentali, si puntò a preservare l'armonia tra le parti. Dichiararsi reciprocamente liberi era anche un messaggio al tribunale vescovile, mirato ad attenuare le tensioni per non provocare una rottura con le famiglie. Si trattava di agire con prudenza, per evitare che la mancata formalizzazione di un'alleanza divenisse fonte di dissidi. Forse era pure un mezzo per incrementare una politica di apertura del tribunale e rendere più accettabile le sue decisioni nei loro circuiti familiari; il richiamo di Giovanni alla conferma del giurista a cui si era rivolto mi pare vada anche letto in questo senso.

<sup>150</sup> ASDPt, CV,TE, DA 01, 20 novembre 1548, [fols. 15v-16r]: «uno iorno domandao a la dicta Caterinella et dicta Caterinella li sespusi eu non lu voglu a dicto Iohanelo Salicula». Negli altri riferimenti della registrazione si legge Salicuba.

<sup>151</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v, «quod pocius eligeret mori quam eundem Iohannem in virum capere». Per una dichiarazione dello stesso tipo si veda ASDC, AGC, Paola figlia di Andrea di Gracia *v.* Nicola lu Maxilutu; il processo risale probabilmente alla seconda metà del Quattrocento.

<sup>152</sup> Poteva, inoltre, accadere di procedere congiuntamente sin dall'inizio: Pietro de Ayona e Tucia di Faylla nel 1457 ottengono l'annullamento del matrimonio, che il tribunale vescovile dichiara non era stato contratto; ASDC, S, reg. 6, fol. 11v, 4 agosto 1457, V ind.

L'influenza parentale e sociale era un problema costante e diffuso rispetto a cui il principio del consenso, pur non essendo pienamente risolutore, era un fondamentale elemento di contrasto. Per Betta e Giovanni si arrivò al confronto legale e parrebbe che i familiari desistessero dal loro piano una volta appreso il verdetto. I due evidenziarono con la loro decisione sia la funzione dell'unione come fonte di armonia, se entrambi le parti volevano unirsi in matrimonio, sia le modalità di un dissenso che ho definito in altra sede disciplinato: utilizzarono i margini offerti dalla legislazione non dimenticando le esigenze familiari ma proponendo un'alternativa a queste.<sup>153</sup> Se un'unione fondata su una scelta dei parenti poteva essere funzionale agli equilibri sociali, imporla con violenza poteva costituire un rischio per questi ultimi.

Alcuni anni prima, nel 1405, la corte vescovile di Catania aveva annullato un matrimonio tra Marzullo Scarpa e Allegrancia figlia di Ruggero di la Mocta, perché era stato imposto con la forza e la paura. Quell'unione sin dall'inizio era risultata inaccettabile a entrambi, sino a indurre l'uno a odiare l'altro.<sup>154</sup> Il vicario propose a Betta e a Giovanni un ripensamento ed è possibile che avesse sollecitato una reciproca assoluzione, infatti nella sentenza la considerò sufficiente per annullare gli *sponsalia*: «considerando inoltre che secondo le norme canoniche gli *sponsalia* si sciolgono se gli sposi si assolvono reciprocamente».<sup>155</sup> Essi avevano diritto così di sposarsi con chi avessero voluto.<sup>156</sup> La reciprocità, in effetti, consentiva l'annullamento degli *sponsalia per verba de futuro*, come ricorda anche il canonista Giovanni d'Andrea (c. 1270-1348) nella *Summa de sponsalibus et matrimonio*.<sup>157</sup>

<sup>153</sup> Fabrizio Titone, *Gaining Political Recognition in Western Europe, 1200-1600*, in *Disciplined Dissent in Western Europe*, pp. 7-47.

<sup>154</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 1r, 30 aprile 1405, XIII ind., *una pars alteram odio capitali ferebat*; documento registrato anche in ASDC, S, reg. 3, fol. 4v.

<sup>155</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v, «*considerantes eciam quod secundum iura canonica sponsalia solvuntur si sponsi mutuo se absolvant*».

<sup>156</sup> Osservo anche che in alcuni centri castigliani, nella delicata fase politica della conquista dei territori sotto dominazione musulmana, si riconobbe il diritto del vescovo a intervenire per riconciliare le coppie separatesi volontariamente. Si veda Heath Dillard, *Daughters of the Reconquest: Women in Castilian Town Society, 1100-1300*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 31, 93. Dillard evidenzia anche la rilevanza del matrimonio per estendere la cerchia di alleanze tra i piccoli circuiti sociali delle comunità della Castiglia.

<sup>157</sup> Bodleian Library, Laud Misc. 49, il riferimento all'assoluzione reciproca costituisce il terzo dei casi ammessi: «*dissolvuntur sponsalia de futuro in multis casibus... cum mutuo se absolvent*», fol. 73v.

Donahue, in uno studio sulla ricezione del diritto canonico nelle corti vescovili inglesi, nota in merito ai giudici e facendo riferimento in generale ai tribunali ecclesiastici e non solo inglesi, che non erano tenuti a motivare le loro decisioni e che, se ciò accadeva, lo facevano citando il rispetto del diritto.<sup>158</sup> Nel confronto che considero vi è un richiamo preciso alla legislazione di riferimento – l’assoluzione reciproca nota e rispettata da Betta e da Giovanni – e non è da escludere che essi stessi avessero richiamato quella regola, che comunque avevano utilizzato.

Il contesto catanese di quegli anni era una vera e propria arena politica, in cui il mondo artigianale puntò a un accrescimento dei propri diritti e della visibilità politica, mentre il patriziato ne contrastò le ambizioni. In una realtà fortemente polarizzata l’alleanza dovette essere un elemento di forte rilievo. L’intervento dell’ufficiale ecclesiastico, anche se non corrispondeva ai piani dei genitori, era fonte di garanzia dell’armonia tra le parti coinvolte, individui e famiglie. Anche per una promessa era molto preciso l’esame dei soggetti coinvolti e va notato il tentativo del vicario di mediare provando a fare ricredere i giovani. Stando a lui il confronto sarebbe stato più complesso, e probabilmente l’esito meno scontato, se una delle parti si fosse opposta all’annullamento.

L’apertura della corte nei confronti delle/dei richiedenti trova conferma in altri contesti. Penso, per riprendere un aspetto che ho già accennato, alla corte patriarcale veneziana nel Quattrocento. Si è messa in evidenza nei suoi giudici la tendenza ad operare come confessori, pronti all’ascolto e alla comprensione, attenti a offrire spazi, non necessariamente contemplati dalla normativa, per concedere la separazione.<sup>159</sup> La negoziazione del vicario a Catania lascia immaginare l’esistenza di altri casi simili a quello di Betta. L’attenzione alla sensibilità dei giovani va forse ricondotta alla ricerca di promuovere la fiducia tra i laici nell’istituzione ecclesiastica, unita a una strategia di controllo sociale.

<sup>158</sup> Donahue Jr., *Proofs*, pp. 142-143, «they would have been unlikely to justify their decisions on the basis of anything but “the law”».

<sup>159</sup> Cecilia Cristellon, *Il giudice come confessore (Venezia 1420-1545)*, in *Les officialités*, pp. 311-324. Ead., *La sposa in convento (Padova e Venezia 1455-1458)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 140-146. Inoltre Chojnacki, *Il divorzio di Cateruzza*, pp. 371-416, che ha sostenuto la tendenza della corte patriarcale nel tardo Medioevo di preservare i matrimoni ma anche una sensibilità del tribunale alle caratteristiche sociali, comportamentali e personali dei singoli matrimoni e delle donne che cercarono di mettervi fine. Si è, inoltre, notato che la politica della corte patriarcale sembra mutare dalla fase posttridentina, quando utilizzò ogni mezzo per evitare gli annullamenti dei matrimoni; Daniela Hacke, *Women, Sex and Marriage in Early Modern Venice*, Aldershot, Ashgate, pp. 48-52.

6. *Il volgare siciliano*

Per tornare alla registrazione del confronto tra Betta e Giovanni e fra entrambi e il vicario, è importante sottolineare che i brani relativi allo stato emotivo dei protagonisti non sono tradotti in latino, ma trascritti in siciliano. Si tratta di una scelta linguistica a mio avviso non occasionale. Di lì a poco ci si orientò in Sicilia per lasciare le deposizioni, nelle cause di maggiore rilievo, nello stesso linguaggio in cui erano rese. Fu Alfonso V che nel 1433 stabilì, sia per le cause civili da cento onze in su sia per le criminali che prevedevano la pena capitale, di deportazione o di mutilazione, una registrazione precisa delle dichiarazioni: «le parole reali dei testimoni siano registrate *in vulgari*, come gli stessi testimoni depongono». <sup>160</sup> Il sovrano fa riferimento al volgare siciliano, per la cui formazione Varvaro ritiene l'età normanna una fase fondamentale con l'integrazione di gruppi eterogenei sul piano etnico, religioso o linguistico, che condusse a un superamento di divergenze linguistiche. <sup>161</sup> È documentato nel basso Medioevo una chiara compresenza di volgare siciliano e di latino. Si pensi ad esempio al già citato processo per fellonia nel luglio del 1392 contro il vescovo Simone del Pozzo, in cui si denunciò la sua predica in volgare contro i sovrani. <sup>162</sup> In base ad altri capi di accusa il vescovo ricorse però al latino durante una processione. Mi pare che nel primo caso l'importanza dell'evento e la gravità delle affermazioni, che impressionarono lo stesso Artale Alagona, lo avessero indotto a scegliere la lingua più comprensibile per tutti. Invece, il verbale fu redatto, probabilmente

<sup>160</sup> *Capitula regni*, vol. 1, cap. XI, p. 210, 23 dicembre 1433, XII ind., *verba substantialia testium productorum in vulgari sermoni annotentur, prout ipsi testes deponunt*. Cf. le osservazioni di Carol Lansing sulle caratteristiche e sui limiti delle deposizioni nei processi a Bologna; Ead., *Concubines, Lovers, Prostitutes: Infamy and Female Identity in Medieval Bologna*, in *Beyond Florence: The Contours of Medieval and Early Modern Italy*, a cura di Paula Findlen - Michelle M. Fontaine - Duane J. Osheim, Stanford, Stanford University Press, 2003, pp. 89-91.

<sup>161</sup> Varvaro, *Lingua*, pp. 116, 212-220. Id., *La situazione linguistica nell'estrema Italia meridionale e in Sicilia*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo*, Atti del convegno tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 12 al 16 novembre 1979, 2 voll., Roma, Herder Editrice e Libreria, 1981, vol. 1, pp. 311-320, tra l'altro lo studioso segnala l'impossibilità di concepire la distribuzione delle varietà linguistiche come la giustapposizione di aree compatte, ivi, p. 315. Id., *Naissance de la langue sicilienne*, in *Palermes 1070-1492. Mosaïque de peuples, nation rebelle: la naissance violente de l'identité sicilienne*, a cura di Henri Bresc - Geneviève Bresc-Bautier, Paris, Autrement, 1993, pp. 146-151.

<sup>162</sup> Si veda p. 34.

da un catalano, per lo più in latino ma con passi in volgare che riflettono il parlato informale.<sup>163</sup>

In quegli anni e ancor più nel Quattrocento, il volgare siciliano ebbe una presenza significativa, come attestato dalla maggioranza delle petizioni formulate da città o paesi al sovrano o al viceré, in generale dai bandi dei governi locali, dalle delibere dei consigli cittadini; fonti diverse che segnalano la sua diffusione a livello scritto e orale.<sup>164</sup> L'autore della *Historia Sicula*, che scrive prevalentemente in latino, usa espressioni *in vulgari*, che identifica per l'appunto con questa lingua; a volte fa lo stesso per espressioni che indica come note in volgare che però scrive in latino, evidentemente perché così da lui assimilate o filtrate.<sup>165</sup> Non costituì però una presenza linguistica esclusiva, come è testimoniato dalle numerose testimonianze in latino e in catalano. Inoltre, l'arabo era utilizzato ma, rispetto ai secoli precedenti, solo a Pantelleria e a Malta e nelle comunità ebraiche, mentre il greco mantenne una presenza nella zona nord-orientale, anche se in generale era limitato all'ambito liturgico. Ciascuna delle lingue menzionate, come ricorda Francesco Bruni, era usata «per la comunicazione sia orale che scritta; solo lingua delle scritture è invece il provenzale; non va dimenticato infine l'ebraico».<sup>166</sup>

Per riprendere l'indicazione del sovrano, pure negli atti processuali della corte vescovile catanese le testimonianze non sono tradotte in latino anche se non sono escludibili delle modifiche. In proposito va citato nuovamente Varvaro che nota, rispetto all'orale, «una più o meno rilevante e vistosa messa a punto da parte di colui che redige per scritto».<sup>167</sup> Nel caso in esame siamo dinanzi a un riepilogo del dibattimento, in cui solo alcune parti risultano non tradotte. Si tratta delle affermazioni che evidenziano una condizione che rendeva impossibile l'unione.

<sup>163</sup> Rinvio allo splendido saggio di Alberto Varvaro, *Dallo scritto al parlato: la predica di fra' Simone del Pozzo (1392)*, in «*Medioevo Romanzo*», VIII, 3, 1981-1983, pp. 321-337. Starrabba, *Processo*, pp. 174-200, 399-442, per gli atti di accusa indicati si veda p. 187.

<sup>164</sup> *Capitoli*. Inoltre, ASCC, AG, vol. 1, fol. 2v, 28 dicembre 1414, VIII ind.; vol. 4, fols. 3v-4v, 1 settembre 1435, XIV ind.; vol. 8, fol. 1v, 10 febbraio [1441], IV ind.; vol. 12, fol. 5r, 19 settembre 1449, XIII ind.; vol. 17, fol. 7rv, 3 agosto 1462, X ind.; vol. 18, fol. 5rv, 23 novembre 1463, XII ind.; vol. 35, fol. 21rv, 2 settembre 1493, XII ind. Titone, *Knowledge*, p. 276.

<sup>165</sup> Michele da Piazza, «*Cronaca*», ad esempio pp. 86, 129, 201.

<sup>166</sup> Bruni, *La cultura*, pp. 202-211, 218-222, 235-240, la citazione a p. 211. Alberto Varvaro, *Note per la storia degli usi linguistici in Sicilia*, in «*Lingua Nostra*», XXXVIII, 1-2, 1977, pp. 1-3. Id., *Lingua*, pp. 167-174. Bresc, *Arabes*, pp. 41-51.

<sup>167</sup> Varvaro, *Dallo scritto*, p. 322.

Così Giovanni: «lei non fu mai contenta di me né io di lei, né lei mi volle e io neanche la voglio»; l'aggettivo *contenta*, il non volersi, esprimevano una condizione emotiva che coincideva con la libera scelta dei due negata dai familiari.<sup>168</sup>

L'identificazione del sentimento di convincimento con l'aggettivo *contenta* ritorna in altri contesti.<sup>169</sup> Per una realtà distinta, quella di Londra in età moderna, le riflessioni di Laura Gowing sono in parte applicabili al nostro caso: il passaggio dal linguaggio parlato dei litiganti e dei testimoni alle registrazioni scritte con uno stile proprio rese quelle affermazioni difficilmente comprensibili fuori dalla corte. D'altro canto ciò non esclude a volte la riproposizione di frasi e parole originarie.<sup>170</sup> Nel caso in esame la decisione di trascrivere in siciliano alcune dichiarazioni, che peraltro lasciò simbolicamente ai deponenti un ruolo guida, mi pare riveli la scelta del preposto alla registrazione e del vicario di evidenziare una piena attenzione rispetto alle testimonianze, e così contribuire a promuovere fiducia nell'azione mediatrice del tribunale.<sup>171</sup> L'attenzione mostrata verso i giovani si compiva anche nella scelta di non alterare quanto dichiarato con un freddo linguaggio burocratico e in latino. Una scelta che probabilmente ebbe una eco nel *milieu* di Betta e di Giovanni.

## 7. Semper dissensit

Alcuni dati considerati indicano la convinzione degli attori e dei testimoni che un consenso libero era possibile quando si raggiungeva l'età prevista dalla normativa. È possibile approfondire questa correlazione a partire da due cause dibattute nel 1429, una relativa a Beatrice figlia di Andrea de Abinanti e una

<sup>168</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v, «illa non fu may contenta de mi ne eu de illa, ne illa volii ammi et eu mancu voglu ad illa».

<sup>169</sup> ASDPt, CVTE, DA 01, 20 novembre 1548, fol. [3r], parte attrice e parte convenuta di Tripi, il tribunale vescovile di Patti prende in esame il caso. Per Verona e Venezia, Eisenach, *Husbands*, pp. 63, 80 nota 93..

<sup>170</sup> Gowing, *Domestic Dangers*, pp. 45-48, «it transposes the spoken language into statements which can be virtually incoherent outside the court», p. 45; «the formulaic phrases of the clerical style mingle with words and phrases that look as if they were remembered, and recorded, in their original detail», pp. 47-48.

<sup>171</sup> Sulla rilevanza di un approccio sociolinguistico nella ricostruzione storica rinvio all'analisi di Jean-Philippe Genet e alla bibliografia citata; Id., *L'historien et les langages de la société politique*, in *The Languages of Political Society: Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di Andrea Gamberini - Jean-Philippe Genet - Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2011, pp. 23-33.

relativa a Garita figlia di Riccardo Paupalo.<sup>172</sup> Per Beatrice, di Calascibetta, i suoi genitori avevano contratto gli *sponsalia* a suo nome con Pietro Calabrese, probabilmente un immigrato. Quindi, il tribunale si espresse così: «è stabilito dalla curia che nel tempo in cui furono contratti gli *sponsalia* Beatrice era minorenni e compiuti i 12 anni si oppose e mai acconsentì ma sempre dissentì e dissentente. Si decide che gli *sponsalia* sono nulli e di nessuna efficacia o valore e si dà licenza a ciascuno, alla sposa e allo sposo, di unirsi legittimamente in matrimonio *in Domino* [con chi vogliono]». <sup>173</sup> Il rifiuto costante, prima e dopo il compimento dei 12 anni, le diede una posizione di forza nel confronto processuale. Era consapevole di ciò che desiderava nonostante la sua giovane età, che però non va enfatizzata, in considerazione, oltre che della legislazione, del divario con parametri odierni sui tempi di aspettativa della vita. <sup>174</sup>

Non è noto per Beatrice se nonostante l'imposizione della promessa avesse una relazione con un altro uomo. Era così invece per Garita. Doveva essere di Catania, perché in caso contrario nelle registrazioni se ne sarebbe segnalato il luogo di nascita, ed era orfana di padre quando si rivolse al tribunale. La sua denuncia presenta indicazioni diverse da quelle sinora analizzate sulla reazione adottata nel rifiuto di una possibile unione. Già da tempo aveva agito in piena contrapposizione agli *sponsalia* realizzati a nove anni o circa; sin d'allora aveva affermato il suo rifiuto della relazione con Roberto Luvechu. L'indicazione di una minore età appena superata fa pensare che si trattasse di *sponsalia per verba de futuro*, ammessi dai sette anni. <sup>175</sup> Un ulteriore dato che mi orienta a favore di questa ipotesi è che per Garita si definisce *matrimonium per verba de praesenti*

<sup>172</sup> Rispettivamente ASDC, S, reg. 2, fol. 32v, 30 agosto [1429] e fol. 34r, 4 novembre [1429], VIII ind.

<sup>173</sup> «Constito curie quod tempore contractorum dictorum sponsalium eadem Beatrix erat in minori etate et cum effecta fuit etatis annorum duodecim statim contradixit et numquam consensit set semper et de praesenti dissensit et dissentit. Id circo provisum est quod dicta sponsalia declarentur nulla et nullius efficacie seu valoris et nichilominus detur licencia unicumque tam dictae actrici sponsae cum quo quam dicto sponso cum qua matrimonium in Domino legitime contrahendi». ASDC, S, reg. 2, fol. 32v.

<sup>174</sup> Si consideri la romana Caterina Vizzani, morta a Siena nel 1743, che dai 14 anni si finse uomo per potere corteggiare le donne e che, in base alle testimonianze dei suoi datori di lavoro, aveva solo il difetto di amarle troppo. Quando aveva 14 anni confidò a un'amica di essersi innamorata di lei. Marzio Barbagli, *Storia di Caterina che per ott'anni vestì abiti da uomo*, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 7-32, 132.

<sup>175</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 34r, «exeunte in minori etate videlicet etatis annorum novem vel circa».

quello che contrasse successivamente. Il dato anagrafico fa pensare a un'influenza della parte richiedente sulla scelta del giudice nel valutare le pressioni familiari, tanto da ottenere un'interpretazione più flessibile dei principi normativi.<sup>176</sup> È stata messa in luce una certa flessibilità nel diritto canonico ma in senso inverso e per le unioni matrimoniali, come retrodatare l'età di sei mesi, nel caso la ragazza avesse raggiunto la pubertà.<sup>177</sup>

Come ho indicato la legislazione non obbligò a rispettare una promessa ove non fosse seguita la consumazione, ma era comunque necessario l'intervento della corte vescovile per valutare il caso e stabilire se procedere con l'annullamento. In questo episodio il rifiuto e la scelta di agire autonomamente si giustificano come reazione a un'imposizione. La capacità di reagire non era un aspetto scontato ma possibile in base al contesto: poteva offrire sostegno una figura di appoggio, ma poteva essere utile anche la morte di chi aveva avuto un ruolo nell'accordo matrimoniale. Roberto, che non sembra comparisse in corte, era rappresentato dall'artigiano Giovanni Luvechu, un dato che permette di scorgere l'origine sociale della famiglia del promesso marito. Garita raggiunta l'età perfetta (che corrispondeva ai 18 anni) contrasse il matrimonio con Giovanni de Pardo prima di richiedere l'annullamento da parte del tribunale vescovile. Dunque, ricorse successivamente a quest'ultimo dimostrando piena consapevolezza delle sue azioni e dei suoi intenti.

È innegabile che esistesse un controllo delle famiglie sulle relazioni della prole, ma è problematico ritenere che desse sempre vita a indifferenza rispetto ai desideri dei figli, e soprattutto sostenere un sistematico atteggiamento succube della coppia.<sup>178</sup> Stanley Chojnacki, con studi per molti aspetti pionieristici, ha anche

<sup>176</sup> A livello antropologico cf., per l'ambito legislativo islamico, le osservazioni di David Powers commentate da Fernanda Pirie, *The Anthropology of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 99-101.

<sup>177</sup> Ermanno Orlando, *Pubertà e matrimonio nella Padova di metà Quattrocento*, in *I tribunali*, pp. 388-390, particolarmente la nota 50.

<sup>178</sup> Thomas Kuehn, *Contracting Marriage in Renaissance Florence*, in *To Have and to Hold*, pp. 390-411, in particolare 410-411, rispetto alla tesi che un'aristocratizzazione dell'élite a Firenze nel tardo medioevo avesse portato a un interesse per le alleanze a discapito degli affetti, suggerisce di non considerare insuperabile la distanza tra la richiesta ecclesiastica del mutuo consenso e gli interessi familiari. Invece, Lorenzo Fabbri, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 91-117, ritiene l'individuo subordinato alle scelte familiari, in particolare tra gli strati sociali superiori. Per una opinione in parte diversa, relativa a un altro contesto, rinvio a Shannon McSheffrey, *"I Will Never Have None Ayenst my*



contribuito a evidenziare che in un contesto tendenzialmente patriarcale è possibile individuare iniziative femminili autonome, scelte indipendenti, capacità di influenzare gli equilibri familiari e sociali.<sup>179</sup> Inoltre, ha sostenuto l'importanza di considerare l'evoluzione del ruolo della moglie nel corso del tempo, ha scritto di *uxorial cycle*, con fasi ben diverse sia per aspettative, sia per capacità di accrescere i propri margini di autonomia.<sup>180</sup> A partire dalla sua proposta credo si debba guardare alla persona e non solo alla moglie. Mi sembra altrettanto importante considerare le mutazioni che interessano la ragazza o la donna prima del matrimonio, determinanti nelle sue reazioni rispetto al promesso sposo. In Garita è evidente il trasporto emotivo verso Giovanni, così come l'appoggio che le fornì e fece venir meno una condizione di isolamento.

I legami tra individui possono prevalere, ieri come oggi, sui progetti e sulle alleanze dei gruppi familiari. Giovanni non fu probabilmente l'unica persona di riferimento e di supporto. Il gruppo familiare non va immaginato come monoliticamente indifferente ai desideri dei giovani. Non è escludibile che lei avesse trovato ascolto e appoggio in alcuni dei parenti e anche al di là della famiglia. Mi sono soffermato su alcune confidenze di donne fatte ad amiche sull'imposizione di un legame. Con Garita l'espressione di dissenso prese forma gradualmente: lei riuscì a frequentare un altro uomo e a consolidare la relazione sino al matrimonio. La sua scelta di rivolgersi al tribunale rivela inoltre una precisa conoscenza del diritto canonico e dei margini di successo della sua scelta. La corte vescovile accolse l'istanza, dichiarando nulli gli *sponsalia* e legittimo il matrimonio e stabili di fare seguire ad esso, già realizzato *per verba de praesenti*, una solennizzazione *in faciem ecclesie*.<sup>181</sup> Un verdetto che rivela un punto di incontro tra l'esigenza ecclesiastica di assumere un ruolo più definito rispetto alla celebrazione dell'unione e l'esigenza della donna di ottenere un appoggio istituzionale.

Per Beatrice e per Garita si ripropone quanto si è già osservato per Betta

*Faders Will*": *Consent and the Making of Marriage in the Late Medieval Diocese of London*, in *Women, Marriage, and Family in Medieval Christendom*, a cura di Constance M. Rousseau - Joel T. Rosenthal, Kalamazoo, Western Medieval Institute Publications, 1998, pp. 153-174. Non mancano coppie che scelsero in piena autonomia, anche se la maggioranza realizzò il matrimonio dopo avere consultato una terza parte, familiari, datore di lavoro, amici, e a volte solo dopo avere ottenuto il permesso.

<sup>179</sup> Impostazione che caratterizza l'intera raccolta dei saggi di Chojnacki in *Women and Men*.

<sup>180</sup> Stanley Chojnacki, *The Power of Love: Wives and Husbands*, in *Women and Men*, p. 128. Si veda anche McSheffrey, *Men*, pp. 243-278.

<sup>181</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 34r.

Guagliardi: uno stato di tensione vissuto per lungo tempo, in cui non si percepì come insormontabile la pressione della famiglia d'origine, il rituale di passaggio del matrimonio poteva essere vissuto come la realizzazione di una scelta liberatrice dalla doppia tutela del padre e dell'uomo che le era stato imposto. Non mi pare marginale che in maggioranza le prese di posizione delle donne contro le direttrici familiari non furono violente, perché scelte di questo tipo avrebbero potuto essere intese come un attacco diretto all'ordine sociale. La decisione di evitare un'azione violenta dovette aumentare la possibilità di ottenere un giudizio favorevole – un esito peraltro non scontato.<sup>182</sup> Le deposizioni dovevano caratterizzarsi per momenti drammatici, capaci di influenzare i componenti del tribunale chiamati a decidere. A questi aspetti fa pensare un'espressione comune nei verdetti di annullamento: «detto matrimonio se può essere detto matrimonio».<sup>183</sup> Un vincolo risultato della paura o di un consenso espresso da minorenni e poi rifiutato (senza che la relazione fosse stata consumata) era nullo, quando si verificavano queste condizioni anche in unioni realizzate da tempo, la distanza temporale non pregiudicava il diritto allo scioglimento. I toni netti delle sentenze di dissoluzione del matrimonio (*divorciari in totum, in totum divorcetur*) sembrano riflettere il tormentato e graduale percorso di oggettivazione della violenza subita dalla parte richiedente.<sup>184</sup>

È possibile ampliare l'analisi. Le promesse concordate dai genitori potevano essere conseguenza di una frequentazione delle parti, in quanto vicine di casa o per ragioni professionali. Spesso l'ambito lavorativo era il medesimo, come per proprietari di vigne e produttori di vino in territori vicini, quali la contrada [sic] di Trecastagni alle pendici dell'Etna e, a circa 10 km di distanza, il territorio di Aci presso la costa. In quello che sembra il risultato di mutue obbligazioni per rapporti di lavoro, Filippo Tosti, *vinitor* di Trecastagni, contrasse gli *sponsalia* a

<sup>182</sup> Ad esempio ASDC, S, reg. 1, fol. 45r, gennaio 26, 1394/1395, III ind., Nicola (nome utilizzato anche per donne) de Rizuto non poteva ottenere l'annullamento perché aveva contratto gli *sponsalia* con Antonio de Nicastro in età puberale.

<sup>183</sup> «Dictum matrimonium si matrimonium dici potest», si veda ad esempio ASDC, TA, reg. 2, fol. 1r, 30 aprile 1405, XIII ind, Marzullo Scarpa *v.* Allegrancia figlia di Ruggero di la Mocta; fol. 14r, [1407], Mannella figlia di Ruggero di Ramecta *v.* Nicola Tundo. ASDC, S, reg. 7, fol. 22r, 12 ottobre 1473, VII ind., Tucia de Liucio *v.* Giuliano de Maichimo.

<sup>184</sup> Ad esempio, ASDC, S, reg. 7, fols. 18v-19r, 6 giugno 1473, VI ind., Garita de Tifonna *v.* Giovanni Noyalu; fol. 35r, [1474], Ianna Castarella *v.* Giovanni Traina.

nome della figlia Ricca con Antonio di Gallo di Aci, anche lui *vinitor*.<sup>185</sup> Si tratta di uno dei numerosi casi già ampiamente citati in cui il termine *sponsalia*, con riferimento alla promessa, non era seguito dalla specificazione *per verba de futuro*. Il verdetto per questo processo risale al 1428, non si sa però quanti anni prima si fosse realizzato l'accordo tra le famiglie. I contatti lavorativi erano probabilmente alla base di un progetto matrimoniale ideato per rinforzare i legami economici tra i due gruppi parentali e, si può ipotizzare, come conseguenza per l'appunto di una consuetudine e forse di una stretta amicizia tra il padre di Ricca e Antonio di Gallo.

Questo legame dovette rendere più facile l'intesa in merito ai beni dotali e ai tempi di consegna, più in generale agli accordi futuri, per richiamare il rilievo avanzato da Gérard Delille sulla differenza dei prezzi e dei valori nelle transazioni terriere, più convenienti se realizzati tra parenti ma meno se tra estranei.<sup>186</sup> Il valore dei terreni poteva evidentemente variare per l'estensione e per altri fattori come una proprietà piena o parziale. Ciò non toglie che l'importanza del commercio del vino fosse un dato indiscutibile così come la produttività dei terreni dell'Etna e delle sue pendici, in particolare per la parte orientale e meridionale, non solo grazie alla composizione vulcanica, ma anche per il clima, più mite per la vicinanza del mare. Si noti che quella dei *vigneri* o *vingueri*, cioè *vinitores*, era la prima nel 1435 nella lista delle corporazioni e nel 1461 nell'ordine di processione per le celebrazioni agatine.<sup>187</sup> Nel caso in esame la ricerca di un'intesa tra famiglie impegnate nelle stesse attività lascia supporre una condizione economica in crescita o la volontà di conseguirla.

L'autorità paterna non ebbe alcuna efficacia: la figlia ignorò la relazione con Antonio, rispetto a cui mai aveva dato il suo consenso, e contrasse il *matrimonium per verba de praesenti* con Nicola Curasia, anche lui *vinitor*. Per

<sup>185</sup> ASDC, S, reg. 2, fols. 27v-28r, 15 ottobre [1428], VII ind. È molto rara la qualifica professionale per lavoratori in ambito agricolo e questo dato ritengo sia indicativo di una distinzione tra il *vinitor* e il bracciante. Sulla coincidenza tra *vinitor* e proprietario di una o più vigne, che in più casi risulta essere anche proprietario degli strumenti per produrre vino, si vedano i dati raccolti da Patanè, *L'oro*, pp. 46-48. Patanè evidenzia anche le possibili significative variazioni di valore dei terreni posseduti, ora 5-6 onze, ora 40. Questa coincidenza non è sistematica, si veda *infra* p. 85, nota 116.

<sup>186</sup> Delille, *Famille*, pp. 151-152, con riferimento a Manduria, un villaggio della Puglia nel Cinquecento, che conferma dinamiche simili in Campania sul «trattarsi da consanguineo e trattarsi da stranieri».

<sup>187</sup> Marletta, *La costituzione*, pp. 97, 101.

i contesti qui in esame non dovettero mancare alle donne opportunità per conoscere un altro uomo e consolidare i contatti, in particolare tra persone di status simile. In proposito vanno considerati, oltre alle relazioni professionali, i flussi migratori interni ed esterni alla diocesi, la presenza delle fiere, così come la cultura del pellegrinaggio legato alle reliquie di Sant'Agata, che resero i contatti, il conoscersi, elementi comuni nella vita quotidiana. Ricca era probabilmente coinvolta nelle attività lavorative dei suoi familiari e in contatto con i *vinitores* con cui la sua famiglia commerciava. Come ricorda Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Bourdieu, per il villaggio di Béarn negli anni 1900-1960, ha evidenziato una possibile coincidenza tra i desideri dei singoli e gli imperativi sociali del matrimonio. Le Roy Ladurie, senza sminuire l'incidenza di nozze decise da famiglie e amici che non tenevano molto in conto i sentimenti degli interessati, nota per il contesto rurale di Montaillou in età medievale che la capacità di unirsi a chi si amava era possibile anche se più per gli uomini e che una maggiore mobilità geografica dava maggiori opportunità di incontri.<sup>188</sup> Anche per i contesti qui in esame gli uomini vivevano una maggiore mobilità, ma questo non esclude la capacità delle donne di trovare opportunità di incontri.

Ricca non ebbe difficoltà nel dichiarare che il matrimonio con Nicola, contratto tra maggiorenni, era stato consumato.<sup>189</sup> Attraverso quella ammissione lei e il marito Nicola vollero contrastare eventuali deposizioni di terzi, strumentalmente disponibili a negare l'esistenza del loro legame. Non ebbero alcun timore nei confronti delle autorità diocesane e del proprio contesto sociale. Le deposizioni con cui il tribunale vescovile dovette confrontarsi erano talmente radicali nel proporre il rifiuto degli *sponsalia*, e nell'ammissione che il matrimonio si era realizzato in contrasto con le direttive familiari, da non lasciare margini all'interpretazione. Si compì una rottura rispetto alle decisioni delle famiglie, che non portò a un isolamento dei due giovani, ma alla realizzazione di un'unione voluta. Un ulteriore aspetto di rilievo proviene dalla deposizione di Antonio di Gallo,

<sup>188</sup> Emmanuel Le Roy Ladurie, *Montaillou, village occitan de 1294 à 1324*, Paris, Gallimard, 1975, pp. 268-278. Cf. Pitt-Rivers, *The People*, pp. 25-26, con riferimento al paese rurale di Grazalema in Andalusia a metà del Novecento, gli uomini, più liberi di muoversi, e in generale chi viveva condizioni migliori e poteva lavorare autonomamente, avevano maggiori possibilità di incontrare e sposare donne di altri luoghi vicini.

<sup>189</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 27v, «contractum inter maiores per verba de praesenti et exinde per carnis copulam consumatum».

anche lui una volta maggiorenne sempre dissentì agli *sponsalia* contratti precedentemente.<sup>190</sup> Nel momento in cui avrebbe dovuto dare il suo consenso ruppe definitivamente con l'imposizione. L'unione tra Ricca e Nicola fu riconosciuta come pienamente valida e anche Antonio fu dichiarato libero di sposare chi avesse voluto, per la corte era rilevante avallare un matrimonio desiderato e nello stesso tempo mostrarsi aperta alle istanze degli attori.

Anche ragazzi e uomini, pur in misura più circoscritta rispetto alle donne, potevano essere oggetto di imposizioni. Nel 1424 in merito ad Antonio de Regio, attore, e ad Antonia figlia di Floris Cinnari, convenuta, la sentenza stabilì che il matrimonio era stato contratto «per forza e per paura», lo dichiarò nullo e diede loro il diritto di risposarsi.<sup>191</sup> Invece, quanto alla causa di annullamento del matrimonio avviata, ancora nel 1424, da Corrado Tudisco, un fabbricante di lanterne (*lanternarius*) nei confronti di Agata de Gemmillu, la motivazione prescelta da lui per ottenerlo fu la giovane età di Agata.<sup>192</sup> Corrado dichiarò inoltre che lei «dissentì sempre» (*continuo dissensit*), un'affermazione che indica l'impossibilità di vivere la relazione in armonia. In un contesto in cui la forzatura è evocata indirettamente, Agata era minorenni, prevalse la volontà della giovane di cui di fatto si fece portavoce Corrado. Questi aspetti determinarono il verdetto: il matrimonio era annullato ed entrambi avrebbero potuto sposare chi avessero voluto. La denuncia di Filippo Zappulla già considerata e quelle di Antonio de Regio e Corrado Tudisco, quest'ultimo membro dello stratificato mondo artigianale catanese, non rappresentano i primi casi in cui degli uomini irrompono nelle registrazioni della curia nella veste di attori. Sono attestati da quando la documentazione è disponibile, da fine Trecento.<sup>193</sup> Il caso di Corrado rivela modalità insolite: facendo suo il rifiuto di Agata diede forza alla richiesta dell'annullamento. Si possono avanzare delle ipotesi sulle ragioni di questa scelta. La sua bottega di lavoro era probabilmente adiacente alla sua casa o ubicata al suo

<sup>190</sup> «Prefatoque Antonio exeunte in minori etate et postquam factus fuit maior semper dissensit».

<sup>191</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 9r, 15 novembre [1424].

<sup>192</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 14r, 10 aprile [1424].

<sup>193</sup> Alcuni esempi di attori maschili che ottengono l'annullamento della relazione sono in ASDC, S, reg. 1, fol. 3r, 19 febbraio [1384], VIII ind., Giuliano de Yaimo *v.* Bartolomea serva del *magnificus* Blasco Barresi; fol. 26v, 28 dicembre [1390], XIV ind., Marciso de Perfecto di Castrogiovanni *habitor* di Alcamo *v.* Sirena di Angelo di Castrogiovanni. Per un caso diverso, un verdetto favorevole alla richiesta del marito di ritorno della moglie alla coabitazione, si veda fol. 29v, 21 aprile [1390], XIV ind., l'artigiano Aloisio di Bonoacurso *v.* Margherita.

interno; forse le tensioni con la moglie erano note anche ad altri, e ciò alimentò in Corrado una condizione di disagio insostenibile. Non citò la verginità, e neanche lo fecero gli altri denunciati menzionati. Non era necessario presentare ai giudici altri elementi utili a dare credibilità alla richiesta, e d'altro canto la corte episcopale non chiese nulla in proposito.

In base alle sentenze della corte del Patriarca di Venezia, Joanne Ferraro nota come la determinazione emotiva nel rifiutare una scelta imposta era un elemento di forza nelle deposizioni delle donne, le aiutava a ottenere ascolto da parte delle istituzioni.<sup>194</sup> Se la coincidenza tra determinazione e persuasività è pienamente condivisibile, una distinzione di genere così marcata non trova pieno riscontro nel contesto qui in esame. In base a quanto considerato, alcuni interventi maschili contro forme di imposizioni rivelano una simile determinazione emotiva. Mi sono soffermato finora soprattutto sulle promesse, ma gli invalidamenti di matrimoni non furono meno numerosi, come si è indicato nel secondo capitolo e ora con i casi di Antonio e di Corrado. Benché la documentazione a noi pervenuta abbia come oggetto prevalentemente richieste di dissoluzione, tuttavia i rapporti tra coppie non furono unioni invariabilmente infelici. I casi di Beatrice, Garita, Ricca, Antonio, Corrado indicano come in un contesto di crisi non si ritenne impossibile impegnarsi per vivere una relazione felice, che sembrò essere la condizione naturale a cui aspirare.

Il principio del diritto al consenso fu risultato di una elaborazione graduale, che trovò il suo compimento con Alessandro III e che diede spazio alla variabile dei sentimenti. Al contempo divenne sempre più urgente l'esigenza della Chiesa di svolgere un ruolo di coordinamento nella gestione dei matrimoni, favorito dalle stesse autorità laiche. Dalle prime informazioni discusse in questo capitolo non è possibile sostenere una rapida affermazione di questo ruolo di coordinamento, ma, come avrò modo di segnalare, si posero le basi per un suo graduale consolidamento. Va, inoltre, evidenziato che i limiti per ottenere l'annullamento ora della promessa ora del matrimonio erano ben precisi, ma costituivano delle possibilità concrete di riscatto e di affermazione della propria volontà. L'autonomia rivendicata dagli attori, giovani e non, era il segno delle limitazioni proprie di un contesto patriarcale, e rende ancora più significativo il loro impegno nella difesa del diritto al consenso. Tali limitazioni in Sicilia assumevano una defini-

<sup>194</sup> Ferraro, *Marriage*, pp. 56-67.

zione maggiore per la donna e davano vita a una tensione per la sua volontà di agire senza condizionamenti e forme di controllo. I genitori erano un possibile freno alle aspirazioni dei figli e diversi casi di giovani donne e di giovani uomini rivelano una tenacia difesa del diritto di scelta, di unirsi a chi si amava o semplicemente di rifiutare chi non si desiderava.

Per Catania e il suo territorio sia le donne sia gli uomini sembrano beneficiare delle opportunità di incontri. Per i casi qui esaminati non sono in grado di stabilire la possibilità di movimento per le donne al di fuori della città o paese in cui risiedevano ma, da queste prime informazioni, è evidente una loro capacità di conoscere e stabilire contatti o, in altri termini, di avvalersi dei movimenti di persone che attraversavano quei luoghi. Inoltre, queste prime informazioni non confermano una correlazione tra reputazione delle donne e verginità/castità, mentre c'era un preciso riconoscimento sociale della coerenza e della autonomia delle loro scelte.<sup>195</sup>

In celebri contributi di antropologia dedicati a contesti pastorali e realtà agricole mediterranee, Jean Schneider ha notato che gruppi sociali medi, tra cui gli artigiani, sono tra i più interessati a restringere il campo di interazione delle donne, trattandosi, a differenza dei lavoratori senza terra, di famiglie in cui «la rispettabilità era un obiettivo accessibile e da perseguire mentre, per i ricchi possidenti, essa era piuttosto un fatto acquisito».<sup>196</sup> Ci sono però differenze tra gli artigiani del secolo scorso, oggetto di studio degli Schneider, e gli artigiani, e in generale i salariati nella città di Catania del tardo Medioevo. Per i primi si è sottolineato tra l'altro un contesto con istituzioni statali deboli, il rilievo della famiglia nucleare come struttura economica e politica più significativa, il ruolo della donna come depositaria dell'onore della famiglia e oggetto di protezione e controllo, ora in difesa della sua verginità come figlia ora della sua castità come moglie. Nella diocesi catanese il governo locale sia a livello ecclesiastico, sia sul versante laico, puntò a un consolidamento del proprio ruolo di coordinamento e di controllo, che in questa fase non sembra tendere a favore di una subordinazione della donna all'uomo. Le autorità religiose mostrarono, almeno per gli anni sino ad ora qui considerati, sensibilità verso i singoli o le coppie che vollero regolarizzare la propria posizione. Devo aggiungere che ancora negli anni Venti del Quattrocento risulta prevalente un grado di informalità nell'organizzazione

<sup>195</sup> Sia su questo tema sia sulle opportunità di relazionarsi si veda il capitolo VIII.

<sup>196</sup> Schneider, *La vigilanza*, la citazione a p. 9, per le aree di riferimento pp. 37, 43, 46, 60.

### *III. Rivendicare il consenso*

dello schieramento socio-professionale degli artigiani e sono indefiniti i rapporti di forza con gli altri gruppi. Presto però i primi precisarono la loro organizzazione e puntarono a un riconoscimento politico anche attraverso l'ingresso in consiglio. Tale riconoscimento va ora considerato per appurare le sue correlazioni con il tema del matrimonio.





## *IV. I soggetti coinvolti*

Il fine di questo capitolo è quello di approfondire sia le cause della drastica flessione di istanze per ottenere l'annullamento della promessa o del matrimonio, sia gli interessi delle famiglie, e le possibili distinzioni in base allo status, nei piani matrimoniali. Il protagonismo a difesa del diritto di scelta si concentra (ma certamente non scompare) in una fase limitata per l'arco temporale qui in esame e riguarda soggetti non facoltosi. La prima parte del capitolo per l'appunto approfondisce le cause del declino. Con riferimento a quanti presentavano le istanze di annullamento o erano coinvolti in processi come convenuti non sempre è possibile ricostruire l'origine socio-professionale, ma per i casi noti sono in maggioranza del *milieu* artigianale o relazionabili ad ambiti sociali più umili. Per spiegare la riduzione di istanze presentate al tribunale vescovile qui mi soffermo sulle modifiche nelle rappresentanze al governo e sull'interpretazione del ruolo dei genitori formulata da Pietro Geremia. La seconda parte del capitolo indaga i profili socio-professionali dei soggetti di cui rimangono tracce negli atti della curia spirituale. Sono diverse le conferme sulla tendenza tra i membri del patriziato a non mettere in discussione i progetti delle famiglie e tali piani spiegano la pressione per ottenere dispense e ottenere di sposarsi nonostante il grado di parentela. Le autorità ecclesiastiche si mostravano pienamente favorevoli a istanze di questo tipo.

### *1. Il contesto socio-politico*

La maggiore concentrazione di processi e di interventi del tribunale episcopale su residenti a Catania invita a riflettere sul contesto politico di questa città, sulle correlazioni tra le aspirazioni governative dei gruppi socio-professionali e le prediche di Geremia e l'organizzazione familiare, sulla mobilità sociale, sul grado di indipendenza economica degli attori e convenuti.

È celebre il passaggio in cui l'autore della *Historia Sicula* stigmatizza a metà Trecento la presenza di «soggetti di origine modesta a cui quasi tutto il popolo applaude» a danno dei nobili, a cui spettava difendere le sorti della città di Catania, che invece i plebei avrebbero condotto alla rovina.<sup>1</sup> Il primo aspetto che intendendo discutere riguarda la composizione dell'élite che varia in età bassomedievale. Questi cambi sono dovuti alla presenza della corte regia a Catania tra il 1337 e il 1377, alla signoria degli Alagona dal 1377 al 1392, all'alto ricambio del possesso feudale negli anni seguenti, alle politiche regie di Martino I e di Alfonso V favorevoli al ceto mercantile, all'istituzione dello Studio.<sup>2</sup> L'insediamento di Martino colpì l'entourage degli Alagona e le riforme regie menzionate favorirono lungo il Quattrocento una diversificazione degli interessi di famiglie dell'élite in ambito fondiario e mercantile (era così, per citare solo alcune, per gli Alessandrano e gli Asmundo, i Paternò e i Rizzari) e non solo perché tra i loro membri figuravano laureati in diritto (Ansalone, Campixano, Paternò, Pesce, Platamone, ecc.). Ancora, nonostante l'assenza di rigidi criteri e di nette distinzioni, il titolo di *domini* o di *magnifici* era usato frequentemente per chi aveva possedimenti feudali. Erano designati inoltre come *nobiles* e ancora più come *gentilhomini* i facoltosi proprietari terrieri e mercanti, ma anche i *milites* e i giuristi. A Catania i notai nel XIII e XIV secolo potevano essere eletti come giudici, non più nel Quattrocento per l'inarrestabile ascesa socio-politica degli esperti di diritto. Le cariche principali andavano a esponenti dell'élite, come quella di patrizio, appannaggio di *milites* (ne sono un buon esempio i membri dei Platamone Riccioli, Rizzari, Traversa). Del termine *miles* Mineo ha evidenziato peraltro l'elasticità: «in essa convivono sia il ricordo di un significato feudale codificato nei testi legislativi federiciani, sia la percezione di una dimensione di prestigio legati a una dignità cavalleresca».<sup>3</sup> I *gentilhomini*

<sup>1</sup> Michele da Piazza, «Cronaca», p. 308, «*ex rusticali materia progeniti, quibus quasi totus populus applaudet*»; l'autore propone giudizi negativi sui *populares* in generale e non solo con riferimento a Catania, pp. 248, 279.

<sup>2</sup> Seguo nella mia ricostruzione dell'élite la fondamentale ricerca di Gaudio, *Genesi*, pp. 29-67. Inoltre, si vedano Ligresti, *Catania e i suoi casali*, pp. 37, 55. Bresc, *Un monde*, p. 727. Sardinia, *Tra l'Etna*, pp. 183-198, 214; Ead., *Classi sociali e resistenza anticatalana a Catania alla fine del XIV secolo*, in *Mediterraneo Medievale*, vol. 3, pp. 1124-1169. Ventura, *Città*, p. 112. Patané, *Loro*, pp. 45-46, 58-59. Cf., per il Cinquecento, Rossella Cancila, *Feudalità e territorio in Sicilia: una indagine prosopografica (1505-06)*, in «Clio», XXIX, 3, pp. 409-444, anche con dei riferimenti a famiglie con interessi a Catania.

<sup>3</sup> Mineo, *Città*, pp. 141-142, la citazione a p. 141; Id., *Nobiltà*, pp. 175-196. Inoltre, Baviera Albanese, «Studio Introduttivo», pp. XXI-XXIX.

erano prevalentemente al governo come giurati. Per gli anni 1412-1500 tra quanti presenti con più frequenza si possono qui ricordare i Paternò, i Riccioli, i Platamone, i Rizzari, i Traversa, gli Ansalone, i Castello.<sup>4</sup> Avrò modo di riferirmi a loro esponenti.

A promuovere le iniziative legali nel foro vescovile erano soprattutto donne di famiglie di artigiani o di *populares*. In merito a questi due gruppi socio-professionali va evidenziato che conseguirono nel XV secolo importanti traguardi politici. In particolare i primi nelle negoziazioni con il sovrano, con il viceré e con il vescovo riuscirono ad accreditarsi come interlocutori affidabili in grado di contribuire al governo della città. La loro presenza al governo è documentata già dai primi anni del Quattrocento tra i quattro *magistri excumbiarum* (i preposti alla guardia notturna). Nel 1422 ci fu la prima iniziativa di forte rilievo. I lavoratori della cera si rivolsero al viceré e al vescovo per ottenere che solo i cristiani potessero lavorarla per le attività liturgiche e che pertanto ne fossero esclusi i loro colleghi ebrei.<sup>5</sup> Queste prime indicazioni – ricorso alla negoziazione e richiamo a costumi ortodossi – rivelano un iniziale livello di coesione.

Né va sottovalutata, a mio avviso, la prossimità abitativa o l'affinità professionale tra artigiani e modesti *populares*. Come ho ricostruito in altra sede, questi ultimi erano braccianti nelle masserie o nei vigneti a volte per una stagione o per il raccolto, a volte solo per un mese ma più frequentemente per un anno. Inoltre, lavoravano nelle taverne, erano impegnati in attività *vili*: venditori di pane e verdure, macellai, garzoni. In generale, tra i *populares* rientrano coloro che avevano una condizione professionale poco formalizzata o con scarse protezioni, indicati abitualmente come uomini in costante ricerca di lavoro.<sup>6</sup>

Va notato che per la maggioranza degli artigiani sussisteva un'informalità organizzativa sino a metà degli anni Trenta e per i *populares* sino almeno al 1440.<sup>7</sup> Solo dal 1430-40 iniziò un drastico declino delle denunce presso il tribunale vescovile, prima di spiegarne le ragioni ricordo che nel 1435 la presenza di Alfon-

<sup>4</sup> In merito agli ufficiali eletti a Catania rinvio a Ligresti, *Catania e i suoi casali*, pp. 142-160. Fabrizio Titone, *I magistrati cittadini: Gli ufficiali scrutinati in Sicilia da Martino I ad Alfonso V*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2008, pp. 179-189.

<sup>5</sup> ASDC, TA, reg. 3, fol. 80rv, 17 marzo 1421/1422, XV ind., il viceré e il consiglio regio demandano la decisione all'autorità vescovile perché si tratta di materia spirituale e la petizione è accolta.

<sup>6</sup> Titone, *Conflictio*, pp. 225-228.

<sup>7</sup> Ivi, pp. 238-239.

so V a Catania offrì agli artigiani una magnifica opportunità. Essi presentarono al sovrano un articolato testo chiedendone l'approvazione. Vi si richiedeva l'elezione annuale di due consoli e di due consiglieri per ciascun'arte e si elaborava una serie di norme per contrastare e prevenire abusi in ambito lavorativo. Si chiedeva, infine, il diritto di partecipazione dei consoli al consiglio generale.<sup>8</sup> Il testo riguarda anche l'ambito religioso, riaffermavano «le buone e antiche consuetudini» nella partecipazione alla festa di Santa Agata e nel contributo economico per l'evento e, in generale, si ribadiva l'importanza di partecipare alle festività religiose.<sup>9</sup> Alfonso V accolse le loro richieste e ruppe così il monopolio degli esponenti dell'élite nell'assemblea.

In linea con le tendenze espresse in queste iniziative, da metà degli anni Quaranta è identificabile un più accentuato richiamo tra gli artigiani ai doveri religiosi e al loro contributo al bene della *patria* o *repubblica* [sic].<sup>10</sup> Va segnalata peraltro una dura presa di posizione dei *gentilhomini*, che ottenevano nel 1446 una riduzione della partecipazione dei consoli al consiglio.<sup>11</sup> Nello stesso anno gli artigiani rispondevano con forza, sia denunciando inadempienze dei *gentilhomini* al governo dell'ospedale, sia enfatizzando il proprio impegno in ambito devozionale.<sup>12</sup> Dal loro ingresso nel consiglio, gli artigiani, assumendo un ruolo

<sup>8</sup> *Capitoli*, pp. 150-154, 25 marzo 1435, XIII ind. Marletta, *La costituzione*, pp. 93-96.

<sup>9</sup> L'obbligo della partecipazione alla festa di Santa Agata avrebbe costituito un punto di riferimento negli anni seguenti, come nel caso dei calzolai (*corbiseri*); ASCC, AG, vol. 27, fol. 9r, 3 febbraio [1484]. Per un altro contesto, cf. per l'età moderna le osservazioni di Marteen Prak, *Moral Order in the World of Work: Social Control and the Guilds in Europe*, in *Social Control in Europe 1500-1800*, a cura di Herman Roodenburg - Pieter Spierenburg, vol. 1, Columbus, The Ohio State University Press, 2004, pp. 176-199.

<sup>10</sup> *Capitoli*, pp. 170, 173, 14 marzo 1443/1444, VII ind.

<sup>11</sup> Ivi, pp. 181-182, 6 aprile 1446, IX ind.; 184-186, 31 ottobre 1446, X ind., il viceré dava l'esecutoria il primo febbraio del 1447, p. 190.

<sup>12</sup> Ivi, pp. 193, 195-196, 31 ottobre 1446, X ind.; il viceré dava l'esecutoria il 9 dicembre. In merito all'ospedale doveva trattarsi di quello di San Marco dato che nel mese di gennaio del 1446 il papa Eugenio IV aveva stabilito che la commissione per governarlo doveva essere formata dal priore di Santa Maria la Grande e da due altre persone elette annualmente dai giurati e dai consoli degli artigiani. Gli altri ospedali presenti a Catania erano quello di San Giovanni li Freri o di Gerusalemme e quello dell'Ascensione, che però fu unito a San Marco da gennaio del 1446. Si veda Longhitano, *La parrocchia*, p. 308 nota 45, 312 e nota 62, 315 nota 75, 333 nota 161. Longhitano, *Pietro Geremia*, pp. 228-230, qui riporta la trascrizione della bolla di Eugenio IV. L'impegno in ambito devozionale sarebbe diventato fonte di competizione con l'élite, ASP, CR, 70, fol. 16r, 7 aprile 1487, V ind. Cf. Rosser, *The Art*, pp. 191-228.

guida rispetto ai *populares*, realizzarono azioni congiunte con loro e trovarono nel viceré un attento interlocutore.<sup>13</sup>

A questi sviluppi fece seguito presto la reazione dell'élite. Nel Parlamento del 1451, suoi rappresentanti appartenenti alle principali città, si coalizzarono contro i settori cittadini che ne ponevano in discussione il monopolio politico.<sup>14</sup> La riunione parlamentare si prestava bene ad una simile operazione, dato che assicurava uno scambio tra l'approvazione delle petizioni e l'appoggio dell'assemblea a un contributo finanziario al sovrano.<sup>15</sup> Fu così che Alfonso V accettò che i giuristi, nei luoghi con un numero sufficiente, avrebbero avuto l'amministrazione della giustizia, a danno dei notai.<sup>16</sup> La concessione politicamente più rilevante fu però quella relativa all'esclusione dai governi locali di artigiani, nella petizione stigmatizzati come fonte di divisioni per il governo locale.<sup>17</sup> Che la marginalizzazione non avesse nulla di teorico è confermato dalla denuncia, presentata verso la fine del 1459, dal notaio Giovanni Trigona e dall'artigiano Angelo Campoclaro, a nome del *populus*, al viceré Giovanni Moncayo.<sup>18</sup> Le tensioni riguardavano la partecipazione all'assemblea. Il sovrano, Giovanni II, nel 1460 concesse ai *populares* il diritto di partecipare e di votare nel consiglio generale e ristabilì l'elezione dei consoli degli artigiani.<sup>19</sup>

Dal 1460 è da rilevare il nuovo valore del termine *populus*: un ampio schieramento che includeva artigiani, notai, modesti salariati, mercanti, questi ultimi a volte identificati come *honorati* e non riconducibili alle famiglie della élite.<sup>20</sup> Nei consigli generali la presenza di *populares*, secondo la composizione indicata, risulta mantenersi approssimativamente sino a fine secolo: sin dal principio al loro interno erano per lo più gli artigiani ad avere un ruolo guida.<sup>21</sup> Ciò si spiega

<sup>13</sup> Titone, *Knowledge*, pp. 273-274, 284-286.

<sup>14</sup> *Capitula regni*, vol. 1, cap. CDXI, p. 362, cap. CDXLIV, p. 373, 8 aprile 1451, XIV ind.

<sup>15</sup> Enrico Mazzaresse Fardella, *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», XVI, 1955-56, pp. 3-35.

<sup>16</sup> *Capitula regni*, vol. 1, cap. CDXII, p. 362.

<sup>17</sup> Ivi, vol. 1, cap. CDXXVII, p. 367. Approfondisco questi aspetti in Titone, *Knowledge*, pp. 286-293.

<sup>18</sup> ASCC, AG, vol. 16, fol. 1r.

<sup>19</sup> ACA, RC, reg. 3476, fols. 71v-72v, 81v, 99r, 16 gennaio 1460, VIII ind. Il viceré dava l'esecutoria in agosto, ASCC, AG, vol. 16, fols. 1r-4r, 21 agosto 1460, VIII ind.

<sup>20</sup> Sugli interventi di *honorati* nel consiglio, si veda ad esempio: ASCC, AG, vol. 21, fol. 10r, 20 aprile 1472; vol. 22, fol. 8r, 14 novembre 1476, X ind. Sui mercanti *populares* rinvio a Gaudioso, *Genesi*, pp. 50, 55-58, 60-65.

<sup>21</sup> ASCC, AG, vol. 18, fol. 5rv, 23 novembre 1463, XII ind.; vol. 20, fols. 15r-16r, 24 settembre 1470, IV ind.

soprattutto con la circostanza che essi erano organizzati in corporazioni e avevano perciò una notevole capacità di coordinazione nei momenti più critici, ad esempio quando il consiglio doveva decidere come far fronte a una tassazione straordinaria. Non era però irrilevante il ruolo di esponenti umili del *populus* contro l'élite. Le critiche più esplicite di quest'ultima, avanzate in più occasioni nella seconda metà del Quattrocento, riguardavano la possibilità di partecipazione all'assemblea di uomini della plebe, tavernieri, persone di poco valore (*vili*) considerati incapaci di contribuire al bene della comunità. Tra le concessioni del viceré alle petizioni dell'élite manca quella alla proposta di vietare la partecipazione dei *populares* al consiglio.<sup>22</sup>

Come conseguenza di questi attacchi sembrano accentuarsi i già menzionati rapporti gerarchici sia all'interno degli ambiti socio-professionali degli artigiani e dei *populares/modesti* salariati, sia tra questi due gruppi.<sup>23</sup> Non è possibile stabilire se queste dinamiche avessero ricadute in ambito familiare con un'accentuazione del ruolo del *pater familias*, ma è documentato un fermo richiamo di Pietro Geremia ai genitori per un maggiore controllo sulla prole. In proposito devo premettere che il successo politico degli artigiani, e quindi dei *populares*, era il risultato della capacità di contribuire al governo della città in ambiti diversi. Determinate istanze di cui si facevano portavoce precedevano la presenza di Geremia, ma dopo il suo arrivo si consolidarono anche in sintonia con le sue prediche. Ho già richiamato la loro partecipazione alla petizione nel 1446 per l'istituzione di una scuola per i chierici. Una testimonianza ulteriore, indicativa del contesto di quegli anni, riguarda l'apertura dello *Studium* nel 1445. Proprio il frate domenicano pronunciò la prolusione, un *Sermo de laude scientiarum sed praesertim theologiae*, a cui, durante la messa celebrata per l'evento, fece seguire il *Sermo unus de Beato Luca Evangelista*, rivolto ai futuri studenti. Il religioso non si lasciò sfuggire l'occasione, decisamente favorevole per suscitare una forte impressione tra chi lo ascoltava o ne sarebbe venuto a conoscenza. Tra gli altri aspetti mise in evidenza la responsabilità dei genitori sulla loro prole, proponendo un parallelismo con gli ortolani, responsabili della corretta crescita degli alberi. Come essi, anche i genitori dovevano assicurarsi che i propri alberi/figli crescessero retti:

<sup>22</sup> ASCC, AG, vol. 24, fol. 12v, [1479]; vol. 25, fols. [21v-22r], [1482]; vol. 30, fol. 4rv, 6 marzo 1486/1487, V ind., fols. 7v-8r, 12 aprile 1487, V ind.

<sup>23</sup> Titone, *Knowledge*, p. 290 e nota 217; Id., *Conflictio*, p. 250.

#### IV. I soggetti coinvolti

è una grande colpa dei genitori se i figli non sono buoni perché come il padrone che affida l'orto all'ortolano se gli alberi non sono [cresciuti] bene e rettamente, è colpa dell'ortolano. Così, in proposito, gli ortolani che piantano alberi nel giardino di Cristo, cioè la chiesa, sono quelli del matrimonio. Se quindi gli alberi non sono [cresciuti] rettamente diritti verso Dio, ma in modo distorto verso i latrocinii e la miseria morale la colpa è dei genitori perché erano piccoli e così via.<sup>24</sup>

Geremia si rivolgeva all'intera società ma la maggioranza degli attori che presentavano istanze di annullamento al tribunale vescovile provenivano dai ceti meno abbienti. Su di loro evidentemente si concentrò la pressione del messaggio del celebre predicatore, in una fase in cui era di cruciale importanza dimostrare l'impegno devozionale rispetto ad esponenti dell'élite meno coinvolti in richieste di invalidamento del matrimonio.

#### 2. Esponenti del patriziato e cause matrimoniali

In base alle registrazioni del tribunale episcopale e degli ufficiali ecclesiastici delegati, attivi nella diocesi (ho menzionato nell'introduzione di avere considerato 484 casi per gli anni 1380-1580), i dati relativi all'identità socio-economica dei ricorrenti sono molto limitati. Senza negare il rischio di generalizzare e la possibilità di eccezioni, le indicazioni associabili a una possibile condizione di preminenza sono, in ordine decrescente per quantità di casi riscontrati, *honorabilis*, *magnifica*, *nobilis*, *domina* (per queste ultime tre designazioni l'associazione è più sistematica), *discreta* e *venerabilis* per 12 donne. Sempre con riferimento a queste specificazioni (poste alcune eccezioni), per entrambi i componenti della coppia ci sono 18 casi, mentre nove identificazioni riguardano soli uomini e per due di essi si annota anche rispettivamente conte e barone.<sup>25</sup> Posto che ho individuato per le donne una sola ricorrenza

<sup>24</sup> Giordano, *Sapientia*, pp. 720-724: «magna culpa est parentum si filii non sunt boni quia sicut dominus qui committit ortum ortulano si arbores non sunt bone et recte, culpa est ortulani. Ita in proposito, ortulani qui plantant arbores in giardino christi scilicet ecclesia sunt illi de matrimonio. Si ergo arbores non sunt recte erga deum sed tortuose ad mundana furta et peniuriam culpa est parentum quia erant parvi et cetera», p. 724 nota 22.

<sup>25</sup> Ad esempio: ASDC, TA, reg. 7, fol. 73r, 25 agosto [1453], I ind. (Lentini), *nobilis* Ianua di Amichito, *nobilis* Alfonso di Sacramegna. ASDC, S, reg. 7, fol. 24rv, [1473], *magnificus dominus*



rispettivamente di *discreta* e di *venerabilis*, è il caso di osservare che la seconda qualificazione generalmente non è utilizzata per gli uomini laici.<sup>26</sup> In quattro casi risulta il titolo di barone ma solo con riferimento a soggetti maschili; raramente sono riscontrabili più qualifiche di preminenza come *magnificus* e *dominus* o *dominus* e *baro*.<sup>27</sup> Più con riferimento al Trecento, Mineo ha notato l'uso di *nobilis*, *discretus*, *magnificus*, *dominus*, etc. per sottolineare la dimensione di eminenza che alcune attività e alcuni ruoli tendevano ad assicurare, riferibili a individui provenienti da un ampio spettro sociale, dal signore di un centro abitato a notai, giurisperiti, ecc.<sup>28</sup> Lo studioso non prende però in considerazione nella sua analisi i soggetti femminili. Sarebbe peraltro fuorviante, come lo stesso Mineo sottolinea, ipotizzare una corrispondenza sistematica tra questi appellativi e l'élite, potendo trattarsi di riferimenti generici. È il caso anche di osservare che dal confronto con i contratti dotali, e in base ai titoli degli sposi e dei loro familiari, la qualifica di *magnificus* era più ricorrente in relazione a personaggi facoltosi. *Honorabilis*, invece, poteva anche riferirsi a persone di condizione sociale media come suggeriscono talvolta le doti non ricche.<sup>29</sup>

Piero di Crapera, *nobilis* Pina di Lapaxunta di Castrogiovanni. ASDC, TA, reg. 15, fol. 93rv, 12 ottobre 1488, VII ind. (Adernò), *dominus comes* Giovanni de Leonti; reg. 26, fol. 34r, 26 maggio 1514, II ind. (Castrogiovanni), *nobilis* Piladoro Laurifichi, *nobilis* (Costanza), figlia del *nobilis* Pinto Lamonaca e di Antonina. ASDC, S, reg. 15, fols. 10v-11v, 19 novembre 1551, X ind., *magnifica domina* Agatuccia de Landolina Pastore, *dominus* Giacomo de Tudisco *baro*; reg. 19, fols. 23r-24r, 1 febbraio 1563/1564, VII ind., *magnificus dominus* Pompilio de Inguantis, *domina* Agatuccia Statella figlia del *dominus* don Nicola Statella.

<sup>26</sup> ASDC, TA, reg. 24, fol. 28rv [1511], *discreta* Elisabetta Garibaldo. ASDC, S, reg. 12, fol. 5r, 5 novembre 1541, XV ind., *venerabilis* Caterina de Luca.

<sup>27</sup> ASDC, S, reg. 6, fol. 8rv, 28 aprile 1457, V ind., *magnificus* Blasco Alagona e Elisabetta orfana del *magnificus dominus* Berengario Cruyllas; reg. 7, fol. 44rv, [1457 circa], *magnificus dominus* Pietro Lanza *dominus et baro* della terra di Ficarra e *magnifica domina* Antonina Perellos. ASDC, VP, reg. 14, fols. 53r, 6 novembre [1528], *dominus* Leto de Leto *baro* di Capodarso e Maria *domina* de Grimaldo.

<sup>28</sup> Mineo, *Nobiltà*, pp. 196-212.

<sup>29</sup> ASC, VS, reg. 14526, fols. 186v-187r, 21 gennaio [1511], XIV ind., il contratto dotale include l'intervento di Garita, vedova di Tommaso Silvestro e dei suoi figli, l'*honorabilis* Nicola Silvestro e Antonello Silvestro, in merito al matrimonio tra Isolda, rispettivamente figlia e sorella dei predetti, e l'artigiano Giovanni Instarella. Dote di 15 onze. ASC, GC, reg. 15257, fol. 1rv, 1 aprile 1520, VIII ind., l'*honorabilis* Angelo Saczinucardo artigiano, per il matrimonio tra Caterina, orfana di Antonio Ferraru artigiano, nipote di Angelo, e Giacomo Luncantinsi lavoratore della concia delle pelli (*conciator*), dà in dote 15 onze oltre ad alcuni oggetti tra cui un letto, un materasso e due casse.

In base alle registrazioni del foro vescovile, due donne, rispettivamente *domina* e *honorabilis*, risultano unite in matrimonio ad artigiani.<sup>30</sup> In un ulteriore caso, ma relativo a Calascibetta, la sposa, *magnifica*, si univa a un notaio.<sup>31</sup> Si potrebbe supporre per gli artigiani e il notaio coinvolti un movimento sociale ascendente, senza con ciò volere trascurare la circostanza che nel caso del notaio sia lui sia la mancata moglie ottennero l'annullamento degli *sponsalia*. È però una lettura poco convincente per le dinamiche di chiusura promosse dall'élite a danno del *populus* (nella sua accezione semantica ampia) e realizzate sia verso la fine Quattrocento, in relazione alla possibilità di essere eletti alle cariche maggiori, sia ai primi del Cinquecento in relazione alla riduzione di ruolo del consiglio.<sup>32</sup> Né per le spose in questione ho elementi a conferma di un loro status elevato. Nei casi in cui non si indica nulla sulla famiglia delle spose, è ipotizzabile un miglioramento della loro condizione sociale ottenuto attraverso il matrimonio con un artigiano o un rapporto socio-economico squilibrato.<sup>33</sup>

In tre casi il termine *honorabilis* si riferisce ad artigiani, ma il dato risale a una fase tarda, alla metà del Cinquecento, quando la loro marginalizzazione dalle maggiori cariche si era ormai definita, e conferma la difficoltà di correlazioni sistematiche tra queste designazioni e una condizione di preminenza almeno politica.<sup>34</sup>

Per quanto riguarda le fonti notarili sono rari i casi di coppie formate da membri di gruppi socio-professionali distanti per status economico e politico,

<sup>30</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 38v, 26 ottobre [1392], I ind., l'artigiano Giovanni Car Migliani (*physicus*) e la *domina* Antonia figlia di Stefano de Carobene, lui deve *desponsarla in facie ecclesie*; reg. 17, fols. 27v-28v, 12 dicembre 1556, XV ind., l'*honorabilis* Serafina Lanza Fulco e l'*honorabilis* artigiano Pietro Fulco, lei ottiene il riconoscimento del matrimonio da lui negato. Non includo il caso dell'artigiano Pietro de Guarnero e della *honorabilis* Garita di Maza, dato che il tribunale dichiara il matrimonio non contratto; reg. 7, fol. 20rv, (1) agosto 1473, VI ind.

<sup>31</sup> ASDC, S, reg. 21, fol. 38v, 17 maggio 1566, IX ind., la *magnifica* Andrea de Longis e il notaio Leonardo de Gallarano.

<sup>32</sup> Titone, *Knowledge*, pp. 297-301.

<sup>33</sup> Ciò non preclude alla moglie la possibilità di ottenere una cauzione sulla dote, come risulta nel confronto tra l'artigiano Aloisio di Bonoacurso *v.* Margherita. Il verdetto stabilisce l'obbligo di Margherita di riunirsi al marito; ASDC, S, reg. 1, fol. 29v, 21 aprile [1391], XIV ind.

<sup>34</sup> ASDC, S, reg. 20, fol. 52rv, luglio-agosto 1564, VII ind., Agatuccia Guetto *v.* l'*honorabilem* artigiano Pascasio Ximunetto, matrimonio dichiarato dal tribunale nullo; fols. 54v-55r, 4-5 agosto, 1564, VII ind, l'*honorabilis* artigiano Antonio Russo *v.* Agata de Marsala, matrimonio dichiarato nullo. Infine sull'*honorabilis* artigiano Pietro Fulco si veda *supra* nota 30.

come tra famiglie di notai e di graduati in diritto (ho individuato due casi).<sup>35</sup> Non va sottovalutato che ordinariamente incontri frequenti avvenivano più tra membri dello stesso status. Poco, inoltre, cambiava in occasione di nozze e funerali, quando mostrarsi era un costume ricorrente.<sup>36</sup> Le interazioni tra soggetti di una medesima condizione sociale erano percepite come naturali. Ad esempio, era prassi per la ricorrenza del battesimo di Gesù che molta gente di condizione modesta andasse a piedi fuori Catania sino alla chiesa di Santa Maria di Ognina sulla costa, festeggiando durante tutto il cammino. Una volta arrivati seguiva, dopo le orazioni, la fase degli svaghi, in cui si mangiava e cantava.<sup>37</sup>

Il numero ridotto di istanze relative ad annullamenti matrimoniali presentate da esponenti del patriziato indica una loro difficoltà nel ricorrere all'istituzione competente. La richiesta presentata nel 1476 dalla *magnifica* Altabella, figlia di Filippo de Perdicario di Palermo, contro Pietro Rizzari di Catania è un caso in parte distinto dai tipici annullamenti.<sup>38</sup> Di questa istanza colpisce il marcato ruolo del padre della esponente: lui aveva realizzato il *matrimonium per verba de praesenti* a nome della figlia. L'accordo matrimoniale prevedeva l'obbligo per Pietro di trasferirsi a Palermo. Dato il mancato trasferimento nonostante le ripetute sollecitazioni, Altabella ottenne dalla Penitenzieria Apostolica di essere dichiarata libera dal vincolo (il verdetto ne asseriva la mancata esistenza, probabilmente perché lei non aveva espresso direttamente il consenso). I possedimenti fondiari e gli investimenti nel commercio del vino dei Rizzari furono probabilmente la causa principale dell'inadempienza di Pietro.<sup>39</sup> Non sembra che fosse per lui un elemento sufficien-

<sup>35</sup> Uno è il matrimonio del *magnificus* Giacomo Riccioli/Richuli con Giulia orfana di Sancio de Girardo e nipote dell'*egregius* notaio Giacomo la Licata e della *nobilis* Giulia. Giacomo era figlio del *magnificus dominus* Gaspare Richuli giurista in diritto canonico e civile e della *magnifica domina* Adriana. L'altro è il matrimonio tra il *magnificus dominus* Antonio Bonasira giurista e la *magnifica* Agatuccia. A dotare quest'ultima era l'*egregius* notaio Paolo de Cosentino. Non è noto un legame parentale tra Paolo e la sposa. ASC, AM, reg. 13818, fols. 151r-152r, 11 dicembre 1513, II ind.; fols. 393v-395r, 7 maggio 1514, II ind. Cf. il libro dei matrimoni di Nardò, nel Salento, che conferma una marcata tendenza di matrimoni tra persone dello stesso cetto; si veda Luciana Petracca, *Anagrafe matrimoniale e strategie di parentela. Il Matrimoniorum liber primus (1577-96)*, Martina Franca (Ta), Congedo, 2002, pp. LVII-LXIX.

<sup>36</sup> *Regole*, p. 172.

<sup>37</sup> *Cronaca siciliana*, pp. 156-157, «di baxa conditioni... mostrando per tucto lu camino grande festa». L'anno di riferimento è il 1541 ma non è chiaro da quando vigesse questa abitudine di gita fuori porta.

<sup>38</sup> ASDC, TA, reg. 12, fols. 14r-16r, 26 aprile 1476, IX ind.

<sup>39</sup> Sui Rizzari si vedano le pp. 178-179.

te l'eminenza della famiglia Perdicario, in cui a fine Quattrocento ebbe un ruolo di primo piano il *miles imperialis* e graduato in diritto canonico e civile Federico.<sup>40</sup>

Anche negli anni seguenti si riscontrano pochi casi. Non ha nulla a che vedere con l'istanza di Altabella la richiesta di annullamento nel 1551 della *magnifica domina* Agatuccia Landolina Pastore, facoltosa famiglia feudale proviente da Noto, che sosteneva di non avere contratto il matrimonio con il *dominus* Giustiniano de Campixano, figlio del *magnificus dominus* Federico de Campixano giurista in diritto canonico e civile. Quest'ultima era una famiglia della nobiltà feudale catanese, così come quella a cui apparteneva l'uomo di cui Agatuccia affermava di essere sposa: il *dominus* Giacomo de Tudisco barone di Bruca.<sup>41</sup> Il verdetto accoglieva l'istanza nonostante le obiezioni di Giustiniano. Come è noto per altri contesti, i matrimoni tra famiglie facoltose potevano essere elementi di garanzia per il mantenimento e per la costruzione dell'ordine sociale.<sup>42</sup> L'unione con Giacomo de Tudisco difesa da Agatuccia corrispondeva in pieno agli interessi della sua famiglia.

È possibile approfondire l'analisi facendo riferimento al Parlamento, che dai tempi di Alfonso V era formato da tre bracci, ecclesiastico, feudale, demaniale. Dal 1452 quello feudale fu riservato solo ai titolari di feudi popolati.<sup>43</sup> La scelta di una composizione che riflettesse i rapporti di forza sociali credo avesse un'ulteriore indiretta influenza sull'accrescimento del potere economico e politico di esponenti dell'élite attraverso alleanze familiari. In quegli anni sia il rinnovamento dei quadri aristocratici, sia il ricorso del sovrano alla vendita di centri abitati, offrivano concrete possibilità a personaggi eminenti di accrescere ulteriormente il proprio ruolo.<sup>44</sup> Nel caso di Catania era davvero impressionan-

<sup>40</sup> Di Federico de Perdicario rimangono anche tracce di acquisti di beni di ebrei, rinvio a Francesco Giunta - Laura Sciascia, *Sui beni patrimoniali degli ebrei di Palermo*, in *Italia judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492*, Atti del V convegno internazionale, Palermo 15-19 giugno 1992, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1995, pp. 173, 187-188, 222.

<sup>41</sup> ASDC, S, reg. 15, fols. 10v-11v, 19 novembre 1551, X ind. Besc, *Un monde*, pp. 746, 877, 884, 885, segnala la presenza di un caricatore Bruccoli/Bruca nei pressi di Lentini, così come di un castello. Sui Landolina, ma non si specifica Pastore, rinvio a Gaudioso, *Genesi*, pp. 38-41, 45, per questa famiglia indica anche la presenza di *militēs*.

<sup>42</sup> Cavallar - Kirshner, *Making*, pp. 395-452.

<sup>43</sup> Mineo, *Nobiltà*, pp. 289-290, indica che già nel parlamento del 1446 è identificabile l'inizio del confronto tra sovrano e baroni per definire un'area più ristretta di privilegiati tra i concessionari di beni feudali.

<sup>44</sup> Besc, *Un monde*, pp. 856-858. Cancila, *Feudalità*, pp. 410-444, in particolare 423.

te il rilievo politico ed economico di famiglie come i Paternò e i Platamone, esponenti della nobiltà feudale caratterizzati da una presenza di primo piano nel commercio e nel governo. A loro guardava chi andava rafforzando già nel Quattrocento i propri interessi nell'ambito fondiario e commerciale, come ad esempio, tra gli altri, gli Alessandrano. Questo insieme di fattori rende verosimile un processo d'emulazione, attraverso ben mirate alleanze familiari, ad esempio tra gli Alagona e i Cruyllas nel 1457,<sup>45</sup> e, per l'appunto, tra gli Alessandrano e i Paternò nel 1514.<sup>46</sup>

Era anche il caso a metà Cinquecento del matrimonio che univa le famiglie degli Scarfillito (attraverso Margaritella) e dei Guirrerio/Guerreri (attraverso Giovanbattista), emblematico esempio dei possibili interessi in gioco e delle tensioni che ne potevano scaturire.<sup>47</sup> I primi dall'affermazione regia di Martino (1392) si distinsero come proprietari terrieri nel territorio di Aci, mentre a metà Quattrocento ottennero un riconoscimento politico nel governo catanese ulteriormente consolidato nel Cinquecento. I Guirrerio, che provenivano da Salemi, insediatisi dopo il Vespro (1282) a Catania, avrebbero annoverato notai e successivamente giuristi. Giovanbattista Gaetano e Andrea Gaetano, tutori rispettivamente di Cesarelo e Antonello loro figli emancipati, decisero di opporsi al matrimonio. È verosimile che esistesse un precedente accordo tra uno dei loro figli e gli Scarfillito. Una prima sentenza accolse la richiesta dei Gaetano, ma in appello gli Scarfillito ottennero il riconoscimento del matrimonio. I Gaetano presentarono un nuovo ricorso, di cui però non è noto l'esito. La loro era una famiglia di mercanti di origine toscana, che annoverava alti funzionari e importanti proprietari fondiari dalla presa di possesso nei primi del Cinquecento dei paesi di Tripi e di Sortino.<sup>48</sup> L'alleanza con gli Scarfillito avrebbe ampliato e consolidato i loro interessi.

<sup>45</sup> ASDC, S, reg. 6, fol. 8rv, 28 aprile 1457, V ind., matrimonio tra Blasco Alagona ed Elisabetta Cruyllas. Sui Cruyllas si veda p. 68.

<sup>46</sup> ASC, AM, reg. 13824, fols. 35v-39v, 21 settembre 1514, III ind., matrimonio tra il *magnificus* Bernardello Alessandrano e Margaritella figlia del *magnificus dominus* Franco Paternò. Sulle strategie matrimoniali delle famiglie della élite alcuni esempi in Maria Concetta Calabrese, *Contratti matrimoniali e testamenti nel patriziato catanese*, in *Catania. L'identità*, pp. 283-289.

<sup>47</sup> ASDC, S, reg. 19, fols. 27r-28r, 22 febbraio 1563/1564, VII ind. e reg. 20, fols. 24r-25v, 21 febbraio 1564/1565, VIII ind.

<sup>48</sup> Gaudioso, *Genesis*, pp. 36-38, 45, 59. Bresc, *Un monde*, pp. 860 nota 374, 869, 871, 901. Longhitano, *La parrocchia*, p. 57 nota 149. Ligresti, *Catania e i suoi casali*, pp. 145-147, 177, 150-154, 183. Carmelina Urso, *Alcuni aspetti della storia economica e sociale della terra Iacii nel secolo XV*,

Il ridotto numero di esponenti delle famiglie egemoni tra quanti promuovevano cause di annullamento matrimoniale non è tale in termini assoluti, se si confronta con la composizione numerica di questo gruppo nella società del tempo: a Catania le tasse proporzionali indicano una cerchia davvero molto ristretta di facoltosi.<sup>49</sup> Questa lettura se in parte spiega lo sparuto numero di richieste di annullamento, contrasta con le numerose istanze provenienti prevalentemente da parte di membri dell'élite per ottenere dalla Penitenzieria Apostolica il permesso di unirsi in matrimonio nonostante il grado di parentela. Questa tendenza, come ho già segnalato, è maggiormente documentata dalla prima metà del Cinquecento.<sup>50</sup> La frequenza di istanze alla Penitenziera conferma l'importanza di alleanze per interessi economici tali da dissuadere richieste di invalidamento. Concessioni di dispense sono attestate in altre realtà della diocesi, come a Piazza,<sup>51</sup> dove non sembra fosse comune l'iniziativa presa dalla *magnifica* Antonia Gafforo orfana del *magnificus* Antonio Gafforo. Antonia sosteneva che il matrimonio con il *magnificus* Baldassare la Turri non si era mai realizzato, che lui era assente da molto tempo, per cui chiedeva di essere libera di unirsi a un'altra persona. Il curatore di Baldassare era il suo "consanguineo" Angelo Sebedeo, che in parte confermava la versione di Antonia: i due non avevano contratto matrimonio, ma solo *sponsalicia*, per giunta di notte e in minore età.<sup>52</sup> Il vicario stabilì l'inesistenza del vincolo matrimoniale e riconobbe il diritto di Antonia di sposare chi avesse voluto.

in «Annali della Facoltà di Scienza della Formazione», 6, 2007, pp. 47, 62. Cancila, *Feudalità*, pp. 412, 414, 417, 439, che peraltro dei Gaetano segnala l'origine toscana.

<sup>49</sup> ASCC, AG, vol. 27, fol. 10rv, 4 novembre 1483, II ind.

<sup>50</sup> Ad esempio: ASDC, S, reg. 9, fols. 18v-20r, 3 luglio 1518, VI ind., Giovanni Gioeni ed Eleonora Gioeni; reg. 15, fols. 2r-5v, 1551, don Lorenzo Gioeni *senior*, barone di Valcorrente, e Agata Paternò; reg. 19, fols. 36r-38r, 23 febbraio 1563/1564, VII ind., don Lucio Gravina e *domina* Agatuccia Platamone. Pure i casi riportati nella nota 27 riguardano coppie (Alagona e Cruyllas, Lanza e Perellos) che richiedono e ottengono la dispensa, anche se imparentate.

<sup>51</sup> ASDC, S, reg. 9, fols. 16r-18r, 25 giugno 1518, VI ind., Nicola Trigona ed Elisabetta Nara; fols. 43v-45v, 10 giugno 1519, VII ind., Antonio Gafforo e Iannella Asinari. In merito a queste famiglie spiccano in particolare quelle dei Gafforo e dei Trigona per ruolo economico e politico, si veda Litterio Villari, *Storia della città di Piazza Armerina capitale dei Lombardi di Sicilia*, Piacenza, La Tribuna, 1987, pp. 12, 266-269, 273, 298, 323 e nota 96, 329 e nota 102, 347.

<sup>52</sup> ASDC, VP, reg. 20, fols. 37v-38r, 7 maggio [1544], «multa tempora est absens extra regnum; sponsalicia nocte temporis».

### 3. *Salariate, salariati, notai e artigiani*

A presentare buona parte delle richieste di annullamento di promesse o di matrimoni sono per lo più donne, a volte identificate con il nome e il cognome ma prevalentemente con il nome e come moglie di o vedova di o figlia di, a questa indicazione segue con frequenza il nome e il cognome del padre.<sup>53</sup> Talvolta è riportato, accanto al nome proprio, il cognome della famiglia o, in particolare nel caso di orfane di padre, solo il nome e il cognome della madre.<sup>54</sup> Le mie stime riguardano prevalentemente residenti a Catania, ma ho segnalato anche i casi, sporadici, di soggetti appartenenti ad altri paesi della diocesi. Sono rari i riferimenti all'occupazione dei ricorrenti, perché almeno in parte si tratta di umili *populares*, di cui abitualmente non sono specificate le attività lavorative. Tra loro due serve (*famule*),<sup>55</sup> probabilmente un pastore, una dipendente di un feudatario e un garzone.<sup>56</sup> Nonostante questi limiti è possibile approfondire i loro ambiti di lavoro.

<sup>53</sup> Invece, in altri luoghi del sud Italia, era frequente non includere il nome della donna e identificarla come moglie o figlia, si veda Skinner, "And Her Name Was...", pp. 46-47.

<sup>54</sup> Cf. Kelleher, *The Measure*, p. 8, in uno studio che fa riferimento ad alcune realtà d'Aragona, Catalogna e Valenza, nota che in maggioranza la documentazione identifica le donne in termini relazionali, e cioè moglie, figlia o vedova di.

<sup>55</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 3r, 20 dicembre [1385], VIII ind., Bartolomea serva del *magnificus* Blasco Barresi; fol. 43v, 11 marzo [1432], X ind., Lucia serva di Giovanni Mucicato. La condizione della serva era delicata potendo trattarsi di donne sole, in particolare se immigrate, e a rischio di finire in miseria. Era il caso a Randazzo di Lecta figlia di Antonio Milindini di *terra Masi* e serva dell'*honorabilis* Paolo de Imicta. Non essendo in condizione di nutrire il proprio figlio perché povera, lo diede a Nicola Riczu, un compaesano, che lo avrebbe tenuto come un figlio («in filium et pro filio ... toto tempore vite»); ASC, NA, reg. 19, fol. 24r, 22 settembre [1497], I ind.

<sup>56</sup> Rispettivamente, ASDC, S, reg. 2, fols. 21v-22r, 1 dicembre [1427], Antonio Cathaturi. ASDC, AGC, 29 luglio, X ind. [1507], Blanca di Laturri, Antonio Miranda. Cf. David Herlihy - Christiane Klapisch-Zuber, *Les Toscans et leurs familles: une étude du catasto florentin de 1427*, Paris, Presses de la Fondation nationale de Sciences Politiques, 1978, p. 287 e nota 33, le famiglie che non dichiaravano la professione erano più numerose se di condizioni economiche modeste, ancora di più se povere. La rarità di designazioni professionali per le donne non è sistematica, si veda Arnaldo Sousa Melo, *Women and Work in the Household Economy: the Social and Linguistic Evidence from Porto, c. 1340-1350*, in *The Medieval Household in Christian Europe, c. 850-c. 1550*, a cura di Cordelia Beattie - Anna Maslakovic - Sarah Rees Jones, Turnhout, Brepols, 2003, pp. 249-262. Cesarina Casanova, *Modelli di famiglie e ruoli di genere nella Bologna del secondo Seicento*, in *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed età moderna*, a cura di Anna Bellavitis - Isabelle Chabot, Rome, École française de Rome, 2009, p. 422.

Patricia Skinner ha proposto una contestualizzazione del ruolo femminile a livello locale e regionale tra Duecento e Trecento e ha messo in correlazione una restrizione dei loro spazi di azione con fasi economiche di declino.<sup>57</sup> In età bassomedievale nell'isola non mancavano periodi critici nella vita economica locale, anche se non sembra che fossero prolungati. Dati consistenti confermano l'importanza del ruolo femminile in ambito lavorativo. A Palermo, ad esempio, a fine Duecento erano numerose le donne che si dedicavano ad attività commerciali e artigianali.<sup>58</sup> In questa città e a Corleone, per la seconda metà del Trecento e per la prima metà del Quattrocento, le mogli potevano gestire il proprio patrimonio senza richiedere nessun consenso ai mariti. Così come vi erano spose e vedove che avviavano autonomamente affari propri come locazioni, prestiti, anche sotto forma d'usura, realizzati in maggioranza con donne, attraverso intese in cui si avverte una precisa distinzione di genere. Inoltre, a Palermo numerose vedove decidevano in piena autonomia chi beneficiare e chi escludere dall'eredità in loro controllo, oltre a gestire liberamente la quota di pertinenza dei figli.<sup>59</sup> La vedovanza può corrispondere a una condizione di povertà,<sup>60</sup> ma non sistematicamente dato che i casi potevano variare.<sup>61</sup>

A Catania Virdimura/Virdimara ebrea e moglie di Pasquale de Medico, nel 1376 otteneva la licenza di esercitare l'arte medica in tutta Sicilia e in particolare a favore dei poveri «per i quali si ritiene cosa difficile pagare gli immensi salari di fisici e medici». <sup>62</sup> Anni dopo, nel 1414, Bella di Paja probabilmente di Mineo e

<sup>57</sup> Patricia Skinner, *Women in Medieval Italian Society 500-1200*, Harlow, Longman, 2001, pp. 191-203, in particolare 202-203.

<sup>58</sup> Maria Rita Lo Forte Scirpo, *La donna fuori di casa: appunti per una ricerca*, in «Fardelliana», 4, 1985, pp. 85-95.

<sup>59</sup> Bresc, *Un monde*, pp. 703-705. Per una comparazione rinvio a Helena Osswald, *Dowry, Norms, and Household Formation: a Case Study from North Portugal*, in «Journal of Family History», 15, 1990, pp. 201-224, per la prima metà del Seicento nella città di Porto e le aree circostanti.

<sup>60</sup> Aymard, *Un bourg*, p. 367. Per un altro contesto Isabelle Chabot, *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*, in «Continuity and Change», 3, 2, 1998, pp. 291-311.

<sup>61</sup> Béghin-Le Gourriérec, *Le tentation du veuvage*, pp. 163-180, che evidenzia per la bassa Linguadoca la condizione agiata di donne vedove e la loro capacità di svolgere un ruolo economico importante. Inoltre, in merito alle differenze vissute dalle vedove per origine sociale, cf. Vivien Brodsky, *Widows in Late Elizabethan London: Remarriage, Economic Opportunity and Family Orientations*, in *The World we Have Gained: Histories of Population and Social Structure: Essays Presented to Peter Laslett on His Seventieth Birthday*, a cura di Lloyd Bonfield - Richard M. Smith - Keith Wrightson, Oxford-Basil, Blackwell, 1986, pp. 122-154.

<sup>62</sup> Fontana, *Gli Ebrei*, p. 65, «quibus difficile censetur immensa phisicorum et medicorum salaria solvere»; Fontana in base agli atti dei giurati trascrive Virdimara. Invece, la registrazione



moglie di un medico, esercitava la stessa professione nella Camera reginale.<sup>63</sup> Vi erano anche usuraie, se è vero che nel 1393 a Catania il foro vescovile condannò Gucha de Gavarreta a pagare sei onze per questo crimine. Intervenne in suo favore Martino duca di Montblanc, *lo Duch*, che richiedeva di non procedere contro di lei perché vicina alla corte regia, «perché lei è di casa nostra».<sup>64</sup> Non si sa altro ma, all'indomani della restaurazione regia e del processo per fellonia contro il vescovo Simone del Pozzo,<sup>65</sup> è improbabile che quest'ultimo potesse criticare la scelta di colui che fu l'artefice dell'affermazione e dell'incoronazione in Sicilia del figlio Martino I.

Gestire denaro e arricchirsi anche in modo spregiudicato non era raro nell'universo femminile.<sup>66</sup> Sempre nel contesto catanese vi erano donne commercianti,<sup>67</sup> professioniste del cordoglio,<sup>68</sup> macellaie,<sup>69</sup> proprietarie o amministratrici di fondaci o impiegate in fondaci, in cui i viaggiatori potevano pernottare e a volte mangiare, o in taverne.<sup>70</sup> Non

della cancelleria (trascritta da Annamaria Precopi Lombardo, *Virdimura, dottoressa ebrea del Medio Evo siciliano*, in «La Fardelliana», 2-3, 1984, p. 364) riporta Virdimura.

<sup>63</sup> Precopi Lombardo, *La condizione*, pp. 117-118. Andrea Giuseppe Cerra, *La città sepolta. Politica e istituzioni degli ebrei a Catania nel XV secolo*, prefazione di Asher Salah, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2022, p. 64. In una fase più tarda sono note altre donne impegnate nell'attività medica: si veda Nicolosi Grassi - Longhitano, *Catania*, pp. 102-108, bandi contro soggetti, anche femminili, che la esercitavano senza licenza: a Catania nel 1545, 1555-56, 1558; nei casali di Aci nel 1553. Sull'importanza del ruolo femminile in ambito medico cf., prevalentemente per Firenze, Sharon T. Strocchia, *Forgotten Healers: Women and the Pursuit of Health in Late Renaissance Italy*, Cambridge MA. Harvard University Press, 2019.

<sup>64</sup> ASP, RC, reg. 18, fol. 85v, 13 settembre [1393], II ind., «pero ki ipsa est de casa nostra».

<sup>65</sup> Si veda p. 36.

<sup>66</sup> Cf. Bernard Capp, *When Gossips Meet: Women, Family and Neighborhood in Early Modern England*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 45-49.

<sup>67</sup> Nel 1397 due donne catanesi si recano a vendere nella fiera di Lentini; Sardina, *Tra l'Etna*, p. 276.

<sup>68</sup> ASP, RC, reg. 38, fols. 264v-265r, 15 dicembre 1401, X ind., Litterio e sua moglie.

<sup>69</sup> ASCC, AG, vol. 6, fol. 3r, [1437], Giuliano de Micaele, Antonio lu Grassu, Nicola Tasca *et consortes macellatores*. Sul ricorso al termine di *consors* come moglie rinvio a ASDC, S, reg. 2, fol. 26r, 21 luglio [1428]; fol. 31rv, 27 maggio [1429], VII ind.

<sup>70</sup> ASCC, AG, vol. 17, fol. 6r, 18 agosto 1461, IX ind., il *monterius* ordinava a una *fundacara* di ripulire la taverna; probabilmente in questo caso il fondaco e la taverna coincidevano. Ventura, *Città*, pp. 53-54, la nobildonna Margherita Alagona proprietaria di un fondaco (lo studioso non indica però l'anno). ASDC, TA, reg. 3, fols. 10v-11r, 28 novembre 1421, XV ind., Giovanna di Michiciello risulta proprietaria di una taverna e di due botteghe (*apotecae*). Esempi di donne, tra cui immigrate castigliane, impegnate nella gestione di fondachi, in Geneviève Bresc - Henri Bresc, «Fondaco» e taverne de la Sicile médiévale, in *Etudes médiévales. Hommage à Geneviève Chevruey et Alain Geslan*, Strasbourg, Centre d'archéologie médiévale de Strasbourg, 1975, pp.

mancono inoltre donne dipendenti di un feudatario e serve (entrambi i casi già menzionati) o lavoratrici domestiche.<sup>71</sup>

Per Barcellona si è evidenziato un coinvolgimento femminile nel contesto delle corporazioni in tre aspetti: il lavoro ausiliare in diversi ambiti tra cui quello tessile, il possesso delle botteghe da parte di vedove che così continuavano l'attività dei mariti, la partecipazione diretta al lavoro ad esempio come apprendiste.<sup>72</sup> Dati simili, con riferimento all'ambito artigianale ma anche mercantile, sono riscontrabili in altri contesti.<sup>73</sup> A Catania era presente anche la corporazione dei *custureri* (il cui compito era quello di "tagliare" i tessuti) ma non è documentata la presenza di donne ufficialmente attive né in questa né in altre.<sup>74</sup> Non si può però escludere una partecipazione femminile informale nelle corporazioni.<sup>75</sup> Allo stesso modo è abbastanza probabile che quando avevano un ruolo nella bottega di un parente, il loro contributo non fosse neppure registrato, visto che si trattava di una forma di collaborazione scontata.<sup>76</sup> Inoltre, sia a Catania sia in paesi vicini,

98-100. Sulle attività dei preposti al fondaco e alla taverna si veda anche ASCC, AG, vol. 26, fol. 7rv, 4-5 settembre 1483, I ind. A volte con fondaco poteva intendersi un magazzino, come è attestato per alcuni casi a Palermo, rinvio a Marina Scarlata, *Strutture urbane e habitat a Palermo fra XIII e XIV secolo*, in «Schede medievali», 8, 1985, p. 107, il periodo di riferimento non è del tutto chiaro ma parrebbe essere fine Trecento. Su donne proprietarie di taverne a Palermo si veda Armstrong-Partida - McDonough, *Singlewomen*, p. 26. Ancora nel 1500, a Palermo potevano lavorare uomini o donne nella taverna, rinvio a Gaudioso, *La schiavitù*, p. 56.

<sup>71</sup> Viviana Mulè, *La comunità ebraica di Catania nelle fonti notarili del XV secolo*, in Hebraica hereditas. *Studi in onore di Cesare Colafemmina*, a cura di Giancarlo Lacerenza, Napoli, Università degli Studi di Napoli, 2005, pp. 110-111, nel 1425 in un contratto di locazione di una bottega a un ebreo, si vieta l'impiego di schiave o di inservienti di sesso femminile. ASDC, TA, reg. 18, fol. 278r, 28 febbraio 1494/1495, XIII ind., Bianca di Catania alle dipendenze di madonna Violante Alessandro era probabilmente una lavoratrice domestica.

<sup>72</sup> Riera i Melis - Feliu i Monfort, *Activitats*, pp. 153-154.

<sup>73</sup> Miri Rubin, *Cities of Strangers: Making Lives in Medieval Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. 75-80.

<sup>74</sup> *La costituzione*, pp. 97, 101. In merito alle attività di questi artigiani e di altre corporazioni si veda la normativa stabilita nel 1541 nella contea di Modica non distante dalla città di Catania; in *Statuti e capitoli della contea di Modica*, a cura di Enzo Sipione, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, serie II, XIV, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1976, pp. 118-132.

<sup>75</sup> Cf. Merry E. Wiesner, *Guilds, Male Bonding and Women's Work in Early Modern Germany*, in «Gender & History», 1, 2, 1989, p. 134; Ead., *Having Her Own Smoke*, p. 206.

<sup>76</sup> Ad esempio, ASDC, S, reg. 2, fol. 38r, 26 giugno [1430], VIII ind., Ianna figlia dell'artigiano Stefano di Mannino; reg. 6, fol. 18v, 20 dicembre [1457], VI ind., Antonia figlia dell'artigiano Matteo Labruno. Sul contributo della moglie all'attività artigianale del marito una breve menzione, per la lavorazione del corallo a Trapani, in Precopi Lombardo, *La condizione*, p. 113.

le donne erano anche proprietarie di terreni, in maggioranza vigne.<sup>77</sup> Tuttavia, in contesti in cui le attività agricole erano comuni è verosimile che spesso non rimanga traccia del loro contributo, di cui alcuni dati sono noti in età moderna. Tra loro potevano esservi mietitrici,<sup>78</sup> inoltre ai figli e alle mogli dei contadini poteva essere affidato il lavoro meno impegnativo e scarsamente retribuito della sarchiatura del terreno.<sup>79</sup>

La mancanza di una correlazione, almeno preponderante, tra donne e attività domestiche trova conferma tra le ebreo catanesi, sia sposate, sia vedove, molto attive come bottegaie ma anche come piccole commercianti al dettaglio, ad esempio, di panni e di oggetti. L'ebrea bottegaia o commerciante era tassata esattamente come il collega ebreo: cinque *grana* ogni onza di guadagno. Le loro attività imprenditoriali non dovevano essere irrисorie, se fa testo il caso di Francesca Ventimiglia proprietaria di una vigna, che nel 1416 vendette 18 salme di mosto.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Ad esempio: *Il cartulario*, 1343, p. 30, Ventura vedova dell'artigiano Simone de Bonisfiliis che vende con altri proprietari un terreno; pp. 55-57, 1359-1360 (Aci), Perna moglie di Raimondo Monteolivo procede alla vendita del terreno; p. 102, 1380 (Vizzini), Mayuri de Galiena. Riferimenti a terreni in concessioni da parte di donne a favore di preti: ASDC, TA, reg. 2, fol. 1rv, [1405], *domina* Giovanna Statella; reg. 4, fol. 4rv, 2 marzo 1440/1441, IV ind., *domina* Benbimite Taranto, rappresentata dalla *domina* Binbinuta Petruso/Pitroso; fol. 12v, 26 aprile 1441, IV ind., Ricca di Gilio; reg. 8, fols. 2r-3r, 26 aprile 1457, V ind., *magnifica domina* Caterina moglie del *magnificus dominus* Antonio de Sardo, tra i beni concessi anche una bottega; fols. 166v-167r, 20 agosto 1464, XII ind., Agata vedova dell'*honorabilis* Thomeo de Infantino, tra i beni anche una casa costituita da più ambienti (*palacium*); reg. 11, fols. 115v-116r, 22 maggio 1473, VI ind., Eleonora nipote di Pitrolo Salvaterra.

<sup>78</sup> *Cronaca siciliana*, p. 229, il riferimento è al paese di Valcorrente, a est di Paternò, l'anno di riferimento è il 1571. Sui valori demografici, rinvio a Epstein, *An Island*, p. 46, che indica 30 fuochi a fine Quattrocento; generici i riferimenti in Ligresti, *Dinamiche*, p. 89 nota 24. Non ho trovato dati sulla popolazione per il XVI secolo.

<sup>79</sup> Cancila, *Impresa*, pp. 24, 117, 140, lo studioso non specifica però l'ammontare del compenso.

<sup>80</sup> Fontana, *Gli Ebrei*, p. 42. Mulè, *La comunità*, pp. 115-116. Inoltre, si veda Ead., *Nuovi documenti sulle comunità ebraiche della Sicilia orientale: Messina, Catania, Siracusa*, in «Materia giudaica: rivista dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo», IX, 1-2, 2004, pp. 231-240, che evidenzia attività commerciali anche a livello internazionale ma più con riferimento ad ebrei siracusani e messinesi. Per Catania, a parte alcune eccezioni, ribadisce un commercio più a corto raggio, pp. 233-234, 238. Angela Scandaliato, *L'ultimo canto di Ester. Donne ebreo del Medioevo in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 29-30 e nota 7, segnala per Palermo ebreo che esercitavano il mestiere di panettiere. Invece in merito a donne musulmane, limitati riferimenti, su soggetti «neither voiceless neither powerless», in Brian Catlos, *Muslim of Medieval Latin Christendom, c. 1050-1614*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 498-502. Va precisato che dei territori considerati dall'autore quello siciliano è tra i meno approfonditi.

Tra i *populares* rientrano con frequenza immigrati, prevalentemente uomini di varia provenienza (dalla stessa isola, da altri territori della penisola o al di là di questa) e in maggioranza dalla Calabria e da Messina. Grazie alle fonti notarili, risulta che tra di essi vi erano dei giornalieri che «locavano i loro servizi» a Catania e nel suo distretto, generalmente nelle masserie, ma anche nel macello, o come pastori, ecc. Quello di bracciante era l'impiego più comune,<sup>81</sup> anche per i calabresi trasferitisi per lavoro nei casali di Messina che si spostavano a Catania per il raccolto.<sup>82</sup> Inoltre, era frequente che trovassero impiego presso artigiani. Negli atti del tribunale vescovile però, ripeto, non si specificano le attività dei *populares*, la loro origine socio-professionale si può ipotizzare per dati indiretti come per apprendisti, tra loro immigrati, che si univano a figlie di artigiani.<sup>83</sup>

Nelle carte processuali risultano sporadicamente notai. Ne ho trovato quattro, di cui uno di Calascibetta, anche se per uno di loro il riferimento è alla vedova.<sup>84</sup> La loro perdita di prestigio rispetto ai giuristi potrebbe far pensare a un disinteresse a riportarne la designazione professionale. Indipendentemente da

<sup>81</sup> I seguenti esempi includono sia immigrati da paesi della diocesi di Catania (Aci, Motta Sant'Anastasia/Sant'Anastasia, Paternò e Valcorrente) sia immigrati da paesi al di fuori della diocesi, che vanno a lavorare a Catania o nel suo territorio: ASC, NF, reg. 13917, fols. 13rv, 16rv, 7 e 14 maggio [1415], VIII, da Paternò e da Aci; fol. 23r, 8 giugno [1415], VIII ind., da Naso nei pressi di Messina; fol. 106rv, 29 maggio [1416], IX ind., da Lentini; reg. 13918, fols. 42v-43r, 17 gennaio [1425], III ind., da Valcorrente. ASC, VS, reg. 14527, fols. 1v-2r, 1 settembre 1511, XV ind., da Siracusa. ASC, AM, reg. 13825, fols. 11v-12r, fols. 13v-14r, 17v-18r, 9 e 12 settembre [1517] (si tratta di tre distinti atti, realizzati a pochi giorni di distanza, relativi a tre immigrati da Sortino); fols. 26v-27r, 26 settembre 1517, VI ind., da Paternò; fols. 203v-204r, 25 aprile 1518, VI ind., da Motta Sant'Anastasia.

<sup>82</sup> Maurice Aymard, *La Sicilia. Profili demografici*, in *Storia della Sicilia*, vol. 7, a cura di Rosario Romeo, Napoli, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1978, p. 228, con riferimento al XVI secolo.

<sup>83</sup> Si vedano le pp. 321-326.

<sup>84</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 44r, 8 aprile [1432], X ind., Antonia de Belloflore v. il notaio Giovanni de Posa. ASDC, TA, reg. 7, fol. 106r, 3 luglio 1454, II ind., Duda vedova del notaio Andrea di Caracta v. Andrea de Augustino. ASDC, AGC, fine Quattrocento, il notaio Paolo de Cosentino v. Antonia orfana di Enrico de Anastasio. ASDC, S, reg. 21, fol. 38v, 17 maggio 1566, IX ind., Andrea de Longis e il notaio Leonardo de Gallarano di Calascibetta (in questo caso l'uno non agisce contro l'altro, ma entrambi chiedono la dissoluzione degli *sponsalia*). Un riferimento all'attività notarile di Paolo de Cosentino in ASDC, TA, reg. 14, fols. 44v-45r, 24 ottobre 1481, XV ind.; egli risulta attivo ancora nei primi del Cinquecento (si veda al riguardo Longhitano, *La parrocchia*, p. 317 nota 86).

questa lettura, erano coloro che incarnavano l'importanza di registrare gli impegni presi: questa circostanza può averli orientati a un maggiore controllo delle proprie azioni, evitando abusi economici o morali che abitualmente erano alla base delle richieste degli annullamenti.

Era anche marginale la presenza di soggetti di cui si segnala una condizione di povertà, come una Lucrezia figlia di Ianna di Marguchia di San Filippo d'Agira. Ne rimane traccia in base alla denuncia nel 1488 presentata al vicario di Catania da Giovanni di Ioanello di Terranova in Calabria. Obbligato (non si specificano le ragioni) a remigare su una galea, aveva fatto il voto alla Vergine Maria che avrebbe preso una povera donna per moglie, se fosse tornato in libertà.<sup>85</sup> Riuscito a scappare, andò ad abitare a San Filippo d'Agira dove si unì in matrimonio a Lucrezia. Il suo esposto al vicario lamentava che la madre di lei ne ostacolava la convivenza. Non è noto il risultato dell'indagine richiesta dal vicario. Attraverso una seconda denuncia è possibile sapere del *pauper* Stefano Iunta della *terra* di Aderò, che segnalava nel 1511 al tribunale spirituale il sospetto che Giampietro di Xacca di Bitonto in Puglia, a cui aveva dato la figlia in sposa, fosse già coniugato.<sup>86</sup> Con ogni probabilità, per il resto, sia i costi di un processo, sia l'irrelevanza o l'assenza di una dote, inducevano a risolvere le contrapposizioni privatamente.

Al contrario, gli artigiani sono presenti più spesso nelle cause matrimoniali del tribunale vescovile catanese. Si tratta in totale di 36 artigiani di cui due non di Catania;<sup>87</sup> di essi solo a volte si specifica l'attività svolta.<sup>88</sup> Oltre alle 36 ricor-

<sup>85</sup> ASDC, TA, reg. 15, fol. 71r, 28 maggio 1488, VI ind.

<sup>86</sup> ASDC, TA, reg. 24, fols. 24v-25r, 27 ottobre 1511, XV ind.

<sup>87</sup> ASDC, TA, reg. 24, fols. 9v-10r, 18 settembre 1511, XV ind., a Castrogiovanni il *clericus* Nicola de Luguasto ottiene una dilazione per la dote che deve all'artigiano Luca de Iuglisa e a sua moglie Soror; fol. 26v, 4 novembre [1511], XV ind., si conferma la condizione di celibato dell'artigiano Giordano de Gangi di Tortorici, ma abitante di Aderò.

<sup>88</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 33v, 20 ottobre [1391], XV ind., Antonia de Minardo *v.* Bernardo carpentiere (*carpinterum*); reg. 3, fol. 6r, 8 gennaio [1406], XIV ind., Antonia de Ianuense *v.* Giovanni Calabrese carpentiere; fol. 18v, 31 luglio [1409], II ind., Angelo farmacista (*apotecarius*) *v.* Sicilia; reg. 2 (ribadisco che i documenti di questo volume sono posteriori a quelli del reg. 3), fol. 14r, 10 aprile [1426], Corrado Tudisco fabbricante di lanterne (*lanternarius*) *v.* Agata de Gemmillu; reg. 9, fol. 7v, 24 novembre [1517], VI ind., Pietro Brundo barbiere (*barbitonsor*) *v.* Caterina vedova dell'artigiano Michele de Bonello alias lu Mancuso. ASDC, TA, reg. 13, fols. 55v-56r, 16 gennaio 1478/1479, XII ind., Michele de Mazono artigiano dell'argento (*argentarius*) *v.* Aloisia Diesavina.

renze menzionate, sono nove le donne parenti di artigiani.<sup>89</sup> In base alla lista delle “maestranze” del tempo, tra i 36 ho incluso tre casi di *vinitores* (tra loro la figlia di un *vinitor*).<sup>90</sup> Al di là della possibile sottorappresentazione di altri, i riferimenti a soggetti riconducibili al mondo artigianale si spiegano perché questo ambito professionale, a differenza dei braccianti e in generale dei giornalieri, era formalizzato in merito ai diritti e ai doveri del maestro e dei suoi sottoposti e per il consolidamento del ruolo politico degli artigiani. Da qui una tendenza nelle registrazioni a identificare in base all’ambito professionale chi era riconducibile a questo gruppo. Nello stesso tempo, l’assenza di specificazioni del mestiere sembra ascrivibile a una tarda costituzione delle arti in Sicilia, che vide al loro nascere, o poco dopo, un’esplicita pressione dell’élite per una loro marginalizzazione politica. Sono queste, con ogni probabilità, le ragioni del volere dare un’immagine unita senza precisazioni di tipo individuale.

Il contesto politico di Catania rivela una polarizzazione tra esponenti dell’élite politica ed economica e soggetti esterni a questa che aspiravano a una presenza nel governo. Il conseguimento di questo obiettivo avvenne con gradualità e in modo parallelo alla capacità degli artigiani e dei *populares* di dimostrarsi interlocutori affidabili e cittadini devoti con le autorità spirituali e laiche. La maggiore concentrazione di istanze per ottenere l’annullamento della promessa matrimoniale e del matrimonio si concentra anteriormente al successo politico dei citati gruppi. D’altro canto la prima fase di una loro maggiore visibilità al governo coincise con la presenza e la predicazione a Catania di Pietro Geremia, che ri-

<sup>89</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 13v, 13 maggio [1388], XI ind., Bonura figlia di Nicola dell’artigiano Herraco *v.* Antonio Mancocunu; fol. 15r, 1 dicembre [1388], XII ind., Riccarda figlia dell’artigiano Giacomo Lusurre di Piazza *v.* Bartolomeo de lu Medicu; fol. 21v, 29 ottobre [1389], XIII ind., Iaquea figlia dell’artigiano Guglielmo di Franta *v.* l’artigiano Antonio di Canoe. ASDC, TA, reg. 3, fol. 23v, 5 novembre 1425, IV ind., Betta figlia dell’artigiano Antonio Guagliardi *v.* Giovanni di Benedicta. ASDC, S, reg. 2, fol. 38r, 26 giugno [1430], VIII ind., Ianna figlia dell’artigiano Stefano di Mannino *v.* Antonio Quartararu figlio di Giovanni Quartararu; reg. 5, fol. 24r, [1448], Garita figlia dell’artigiano Rinaldo *v.* Gabriele; reg. 6, fol. 18v, 20 dicembre [1457], VI ind., Antonia figlia dell’artigiano Matteo Labruno *v.* Iaymo Chicatinu; fol. 20rv, 30 gennaio 1456/1457, VI ind., Violante figlia dell’artigiano Corrado di Catania *v.* l’artigiano (Gaspare) di Chirmigliaru. ASDC, TA, reg. 13, fol. 88rv, 3 maggio 1479, XII ind., Pina figlia del mastro Guglielmo di Bellomo di San Marco d’Alunzio *v.* Bartolomeo Inserra.

<sup>90</sup> ASDC, S, reg. 2, fols. 27v-28r, 15 ottobre [1428], VII ind., è il caso già discusso di Ricca figlia di Filippo Tosti *vinitor* della contrada di Trecastagni *v.* Antonio di Gallo *vinitorem* del territorio di Aci. Per gli elenchi di maestranze si veda Marletta, *La costituzione*, pp. 97, 101.

chiamò i genitori a un controllo sulla prole. Il suo carisma, la chiarezza del messaggio e l'importanza del contesto in cui avvenne dovettero avere una forte eco nella città, che permette di identificare un fattore di rilievo nella caduta di istanze d'annullamento. Peraltro, precisamente la menzionata polarizzazione diede maggiore enfasi all'intervento di Geremia: il rischio per alcuni settori della società era d'essere additati dagli avversari come fonte di disordine già a livello familiare. In proposito erano molto rari i casi di esponenti dell'élite che si rivolgevano al tribunale per ottenere un annullamento, il loro interesse era invece ampliare il proprio ruolo eminente con matrimoni funzionali all'alleanza familiare. Non ho riscontrato un timore delle autorità ecclesiastiche per l'assenza del consenso in questi matrimoni. Infine, le coppie rivelano una netta tendenza a unioni tra soggetti del medesimo ambito socio-professionale. Non ne consegue necessariamente che gli ambiti di scelta fossero ristretti: uno sguardo alle attività lavorative dei salariati e delle salariate testimonia contesti dinamici per opportunità di contatti, che avrò modo di approfondire anche per indagare ulteriori cause del citato declino di istanze (cap. VIII e una nota conclusiva).

Forme di controllo sulla coppia potevano realizzarsi in momenti diversi e per interesse di soggetti distinti, come risulta anche dall'analisi dei riti del matrimonio a cui dedico il prossimo capitolo.

## V. I riti del matrimonio

A questo punto dell'analisi è necessario considerare una serie di dati menzionati in diverse occasioni. Qui prendo in esame sia le variabili forme di identificazione della promessa, della espressione del consenso e della solennizzazione sia i costi necessari per questi due ultimi passaggi. Gli atti del tribunale vescovile qualificano di solito come *sponsalia* la promessa, a cui a volte può seguire la specificazione *per verba de futuro*; mentre l'espressione del consenso di solito con *matrimonium*, a volte seguito da *per verba de praesenti*. Le fonti notarili permettono un chiarimento di questi aspetti. D'altro canto ulteriori registrazioni da fine Quattrocento, in maggioranza relative alle tasse rese dagli sposi e alle celebrazioni da parte dei sacerdoti delle unioni, indicano con *inguaggiamento* (*inguarilinguaiarilquagiari* è la forma verbale) la dichiarazione del consenso e con *sponsare/psuaril/desponsare* la solennizzazione del matrimonio presso la chiesa. La terminologia è riflesso della prassi, che permette di ricostruire l'impegno assunto da chi era coinvolto nella relazione e anche la possibilità per chi fosse stato ingannato di provare l'esistenza dell'impegno. D'altro canto il rito della formalizzazione testimonia la ricerca della Chiesa di conseguire un controllo sulle nozze e gli stessi pagamenti espletati dalla coppia ne sono una ulteriore dimostrazione.

### 1. Alcune osservazioni terminologiche

Nell'esteso dibattito sulla storia della famiglia alcuni autori hanno evidenziato l'importanza delle diverse fasi che caratterizzano la realizzazione del matrimonio e una possibile divaricazione tra la pratica e la normativa canonica in età medievale.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mia Korpiola, *An Act or Process? Competing Views on Marriage Formation and Legitimacy in Medieval Europe*, in *Family, Marriage and Property Devolution in the Middle Ages*, a cura di Lars



In modo analogo, per l'età moderna, John Gillis ricorre all'espressione di «social drama» e Giovanni Romeo a quella di «a piccoli passi».<sup>2</sup> Roni Weinstein propone un parallelismo tra i matrimoni cristiani ed ebraici nell'Italia moderna ed enfatizza la differenza tra la cultura ecclesiastica e le pratiche consuete tra i laici. Osserva in proposito che l'alleanza sancita dall'unione sarebbe stata esito di diversi passaggi, più che di un singolo evento, e la loro importanza risiederebbe in un effetto cumulativo.<sup>3</sup> Ermanno Orlando ha evidenziato la presenza di diverse forme nuziali rispetto a quella raccomandata dalla Chiesa.<sup>4</sup> Queste letture hanno permesso di richiamare l'attenzione sulla dimensione dell'attesa, alimentata ad esempio dal corteggiamento e dai suoi effetti nel contesto familiare e sociale, così come sui diversi riti che conducevano alla dichiarazione della propria volontà, ma possono avere un effetto depistante. Infatti, l'assenso rimane il fondamento del matrimonio indipendentemente dai riti di tipo consuetudinario e dalle disposizioni del diritto civile.<sup>5</sup>

Va aggiunto che non era semplice stabilire l'effettiva enunciazione del consenso. Secondo il canonista Giovanni d'Andrea (1271-1348) la chiarezza della sua espressione, tale da non dare adito a dubbi, doveva contraddistinguere già gli *sponsalia per verba de futuro*, oltre che quelli *de praesenti*,<sup>6</sup> anche se i *verba apta* non erano l'unico mezzo per affermare la propria scelta.<sup>7</sup> Era labile il confine tra la promessa e la sua realizzazione, tanto da indurre il tribunale diocesano di Bar-

Ivar Hansen, Tromsø, University of Tromsø, 2000, pp. 31-54, che evidenzia il pluralismo legislativo e parla di sistemi in competizione. Sulla scia di Korpiola, Reynolds, *Marrying*, pp. 4-5. Si veda anche McSheffrey, *Place*, pp. 965-968.

<sup>2</sup> John R. Gillis, *For Better, for Worse: British Marriages, 1600 to Present*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985, pp. 12, 17. Romeo, *L'isola*, pp. 108-111, con matrimonio a piccoli passi, osteggiato dalla Chiesa, intende un accordo privato tra le famiglie, una convivenza e la celebrazione differita delle nozze. Inoltre, Lombardi, *Matrimoni*, pp. 228-241, sul matrimonio come processo.

<sup>3</sup> Roni Weinstein, *Marriage Rituals Italian Style: A Historical Anthropological Perspective on Early Modern Italian Jews*, Leiden-Boston, Brill, 2004, pp. 179-184, si richiama a Michael Schröter.

<sup>4</sup> Orlando, *Matrimoni*. Va però precisato che nei numerosi esempi proposti dall'autore l'espressione del consenso, indipendentemente dal luogo e dalle modalità della realizzazione, appare sempre centrale per il legame matrimoniale; si veda ad esempio quanto riportato alle pp. 84-85.

<sup>5</sup> Diego Quagliani, *Segni, rituali e simboli nuziali nel diritto*, in *I tribunali*, pp. 43-63, in particolare 61-63.

<sup>6</sup> Bodleian Library, Laud Misc. 49, questi riferimenti sono riportati nella *summa de sponsalibus et matrimonio*, fols. 73r, 75r.

<sup>7</sup> Nuzzo, *Il matrimonio*, pp. 361-362, questa è la posizione del canonista Ugucione (1130-1210) e in età moderna del giurista Giovan Battista De Luca (1614-1683).

cellona a investigare se le parole *de praesenti* fossero state «adatte e sufficienti per contrarre il matrimonio». <sup>8</sup> Il rituale poteva contraddistinguersi per una possibile distanza tra quanto espresso e l'effetto suscitato. <sup>9</sup> È ipotizzabile che non sempre si comprendesse il senso della definizione, delle modalità e degli obblighi sanciti a livello ecclesiastico. Evidentemente, i tempi delle scelte da parte delle autorità possono non coincidere con quelli della società.

D'altro canto, il processo di formazione della coppia si realizzava in fasi spesso lontane con un variabile grado di formalizzazione, di cui si ha un riflesso almeno parziale nella documentazione. *Sponsalia* e *matrimonium* potevano indicare condizioni distinte come a Firenze nel Quattrocento, <sup>10</sup> o come nella Francia tardo medievale, dove con *sponsalia* si intese, gradualmente, la fase della promessa e con *desponsatio* il matrimonio. <sup>11</sup> La difficoltà di conseguire pareri uniformi nelle deposizioni, la negazione dell'esistenza della promessa o dell'unione, la convinzione che quanto si era detto non aveva un carattere definitivo sono anche collegabili a strategie processuali o a equivoci sulle parole usate per qualificare il rito. <sup>12</sup>

In base ai verdetti del tribunale episcopale di Catania generalmente il termine *sponsalia/sponsalicia*, a volte associato all'espressione *per verba de futuro*, segna l'accordo prematrimoniale; mentre *matrimonium*, a volte correlato a *per verba de praesenti*, indica l'espressione del consenso. Quando le informazioni sono più brevi e consistono solo nei riepiloghi dei dibattimenti e nelle sentenze, la difficoltà

<sup>8</sup> ADB, P, 41, 29 ottobre 1403, «per verba satis apta et suficiencia»; 489, 12 giugno 1425, fol. 3rv, «per verba de praesenti apta et sufficiencia ad matrimonium contrahendum». Si veda anche AHPB, A, fols. 1r-9r, 1 maggio 1424.

<sup>9</sup> Cf. Marcel Bax, *Ritual Interaction and the Emergence of Indirect Language Use*, in «Journal of Historical Pragmatics», 31, 1 (2002), pp. 61-105, che propone alcuni esempi per l'età medievale sugli effetti della *linguistic indirectness*. Inoltre Weinstein, *Marriage*, pp. 131-134, sugli atti del rituale il cui significato è determinato dall'interpretazione di chi osserva.

<sup>10</sup> Kuehn, *Contracting*, pp. 393-398.

<sup>11</sup> McDougall, *Bigamy*, pp. 15-16 e nota 33, la studiosa segnala che non sempre questa distinzione valse a Troyes. Si veda inoltre Charageat, *La délinquance*, pp. 44-46, che evidenzia una variabilità dei termini utilizzati nell'identificazione dell'unione. Secondo Micheal M. Sheehan, *Marriage Theory and Practice in the Conciliar Legislation and Diocesan Statutes of Medieval England*, in Id., *Marriage*, p. 139, in Inghilterra non sempre risulta chiaro il significato di *sponsalia* e di *matrimonium*.

<sup>12</sup> Si consideri il confronto indiretto nel tribunale della diocesi di Barcellona tra Giovanni Valldell e *domina* Dulcia, vedova di Antonio Laurenci, che nega l'esistenza del matrimonio; ADB, P, 805, 16 luglio 1440. Inoltre, si vedano gli esempi di promesse disattese o rinnegate in Gottlieb, *The Meaning*, pp. 59-63.

tà di distinzione nell'uso di queste fonti aumenta. Con frequenza a fine Trecento i verdetti riferiscono, nella ricapitolazione iniziale del tema, di *questio matrimonialis/questio matrimonialis divorcii seu dissolucionis sponsaliorum*, mentre nella parte conclusiva si riporta *dissolucionem sponsaliorum*.<sup>13</sup> Non mi sembra che da ciò si possa dedurre un'equivalenza tra le due indicazioni, che credo segnalino un graduale affinamento delle informazioni. È ipotizzabile che il termine *matrimonium*, ideale realizzazione della promessa, fosse l'ambito generale di riferimento, a cui seguiva, nel caso solo di una promessa, la specificazione degli *sponsalial sponsalia*. Non è così per l'esistenza o meno dell'assenso, ad esempio in un giudizio del tribunale vescovile di *matrimonii divorcii seu dissolucionis sponsaliorum*, il verdetto stabilisce che il matrimonio non è valido.<sup>14</sup>

Quanto alle sentenze in cui si indica *matrimonium seu sponsalia*, le ho considerate annullamenti di matrimoni, dato che per le promesse il primo termine non è riportato nelle registrazioni più complete, che sono state il punto di riferimento nella mia analisi. D'altro canto casi di correzioni (ad esempio *matrimonium* espunto e sostituito con *sponsalia*) o di espressioni (come *questio matrimonii coniugii*) sembrano confermare che le due indicazioni rimandino a condizioni distinte.<sup>15</sup>

In base al confronto di verdetti su un ampio arco cronologico risulta, già per fine Trecento, che è generale il ricorso a *matrimonium* relativamente a unioni pienamente compiute, e anche nei casi di separazione *quoad thorum* e nei casi di riconoscimento dell'unione.<sup>16</sup> Nel XV e nel XVI secolo la compresenza delle parole *matrimonium* e *sponsalia* è più rara,<sup>17</sup> e sono per lo più usate separatamente, senza ulteriori specificazioni.<sup>18</sup> Ciò non esclude che, ancora ai primi del

<sup>13</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 18r, 9 aprile [1389], XII ind.; fol. 18v, 28 aprile [1389], XII ind.; fol. 20r, 11 settembre [1389], XIII ind.; fol. 26v, 28 dicembre [1389], XIV ind.; fol. 27v, (28) gennaio [1390], XIV ind., Lencia v. Angelo Charenì; fol. 34r, 8 dicembre [1391].

<sup>14</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 13r, [1407].

<sup>15</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 13v, 24 aprile [1388], XI ind.; fol. 14r, [22 maggio 1388, XI ind.]; fol. 20v, 24 settembre XIII indizione [1389].

<sup>16</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 2r, 24 ottobre [1384], VIII ind.; fol. 6r, 4 novembre [1385]; fol. 27v (28) gennaio [1390], XIV ind., Filippa moglie di Rinaldo Curiersti v. Rinaldo; reg. 3, fol. 19v, 14 novembre [1409].

<sup>17</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 33v, 12 ottobre [1429], VIII ind.; reg. 5, fol. 5v, 26 novembre 1447, XI ind.

<sup>18</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 10v, 29 luglio 1407, XV ind. (lo stesso verdetto è riportato anche in ASDC, S, reg. 3, fol. 15v). ASDC, S, reg. 2, fol. 1v, 25 settembre [1423], II ind.; fol. 4v, 12

Cinquecento, si possano leggere riferimenti a *matrimonium per verba de praesenti seu sponsalicia* per richieste di dispense per unioni realizzate nonostante il grado di parentela non lo consentisse.<sup>19</sup>

Anche gli avvicendamenti degli incaricati alla trascrizione potrebbero spiegare queste variazioni. In ogni caso, però, quando l'unica indicazione è *sponsalia* e il resto dei dati non offre chiarimenti, ho classificato il riferimento come una promessa. Nelle fonti notarili, quest'ultima è indicata come *sponsalia per verba de futuro*, mentre l'unione compiuta o da compiersi come *matrimonium per verba de praesenti*;<sup>20</sup> a cui può seguire un'informazione aggiuntiva: i coniugi avrebbero dovuto *disponare et sollemnia adimplere in facie ecclesie*.<sup>21</sup>

Ulteriori fattori vanno considerati. Secondo Nicola Tedeschi l'uomo è identificato come *vir* dal momento in cui si passa dalla promessa di matrimonio alla sua formalizzazione e la coppia va a vivere insieme, altrimenti si tratta di uno *sponsus*.<sup>22</sup> Questo criterio ha un valore orientativo ma non in termini assoluti. Nelle fonti notarili, tra cui quella appena citate, è possibile riscontrare l'uso di *sponsus* e *sponsa* per la coppia che dichiara la formalizzazione della promessa o il consenso realizzato o da realizzare. Neanche nei verdetti analizzati, già dalla fine del Trecento e nel Quattrocento, la distinzione proposta da Tedeschi è sistematica potendo riscontrarsi, ma di rado, la parola *sponsola* per nubendi,<sup>23</sup> mentre è più frequente per questi ultimi l'impiego di *vir* o di *maritus* e di *uxor* o di *mu-*

gennaio [1424]; fols. 4v-5r, 28 gennaio [1424]; fol. 9r, 15 novembre [1424]; fol. 10r, 6 marzo [1425], III ind.; fol. 20v, 10 aprile [1427], in questo caso il preposto alla registrazione corregge tutti i casi in cui aveva scritto *sponsalia* o *sponsaliorum* con *matrimonium*; fol. 34r, 4 novembre [1429], VIII ind.; reg. 7, fol. 28r, 31 gennaio 1473/1474, VII ind.; reg. 8, fol. 2r, 15 maggio 1517, V ind.; reg. 14, fol. 14r, 12 febbraio 1550/1551, IX ind.

<sup>19</sup> ASDC, TA, reg. 26, fol. 24rv, 13 aprile 1514, II ind.

<sup>20</sup> ASC, NF, reg. 13917, fols. 40v-41v, 25 novembre [1415], IX ind.; fols. 43r-44r, 8 gennaio [1416], IX ind. ASC, VS, reg. 14526, fols. 292v-293v, 6 maggio 1510/1511, XIV ind.; fol. 302rv, 16 luglio [1511], XIV ind.; reg. 14527, fols. 83v-85r, 5 dicembre 1512, XV ind. Esempi di *sponsalia per verba de futuro*: ASC, AP, reg. 6242, fol. 120r, 5 aprile [1511]. ASC, AM, reg. 13827, fols. 172v-174v, 5 febbraio 1519, VIII ind.; reg. 13818, fol. 111rv, 20 maggio [1514], II ind. La stessa terminologia risulta generalmente negli atti notarili relativi ad altre aree: ASC, PP, reg. 1, fol. 88v, 18 gennaio [1431], IX ind. (Mineo). ASC, MM, reg. 4, fols. 8v-10r, 15 gennaio 1452/1453, I ind. (Randazzo), fols. 15r-16r, 24 gennaio 1452/1453, I ind. (Randazzo).

<sup>21</sup> Si tratta di casi numerosi, ad esempio ASC, AM, reg. 13825, fol. 140r, 20 febbraio 1517/1518, VI ind.; fols. 227v-228v, 23 maggio 1518, VI ind.; fols. 262r-263r, 20 luglio 1518, VI ind.

<sup>22</sup> Donahue Jr., *Was There a Change*, p. 54.

<sup>23</sup> Ad esempio, ASDC, S, reg. 2, fol. 32v, 30 agosto [1429]; fol. 44r, 8 aprile [1432], X ind.

*lier*.<sup>24</sup> Allo stesso modo nel 1508, nel confermare che l'aspirante marito è celibe, i testimoni si riferirono a lui come *sponso*.<sup>25</sup> Per un confronto con altri contesti, a Barcellona risulta con frequenza *vir* e *uxor* o *muller* (cioè la donna in catalano) per specificare la condizione di coniugi.<sup>26</sup> Lo stesso accadeva, come indicherò, a Saragozza, in Aragona, e in Castiglia.

Un grado di indeterminatezza rimane (e quando non mi è stato possibile dirimere il dubbio, ho considerato questi episodi come non classificabili), e riflette la difficoltà da parte del tribunale di chiarire se fosse stato espresso un consenso *per verba de futuro* o *per verba de praesenti*. Queste incertezze non impedirono peraltro ai giudici di dichiarare la nullità del legame, nei casi in cui c'era stata violenza o mancava il requisito della maggiore età. Alcune registrazioni permettono di comprendere le ragioni di un'identificazione almeno a prima lettura depistante. Nel 1519, ad esempio, il riepilogo della deposizione di Francesco de Viola, che aveva richiesto l'annullamento, riferisce di *sponsalia contracta seu matrimonium* «se così può essere detto»; qui gli sponsali *contracti*, nel senso di espressione/ratifica del consenso e il matrimonio hanno lo stesso valore.<sup>27</sup> Si sosteneva la mancata realizzazione dell'unione e il tribunale ne stabilì la inesistenza. È una tipologia di annullamento riscontrabile anche in altri casi, in cui gli attori avevano affermato che mai *sponsalia transivisse in matrimonium*: alla promessa non seguì il matrimonio.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Nei seguenti esempi includo anche altre variazioni: ASDC, S, reg. 1, fol. 2r, 7 novembre [1384], *vir, uxor*; fol. 25v, 14 settembre [1390], XIV ind., *vir, uxor*; fols. 44v-45r, 16 dicembre [1394], III ind., *vir, uxor*; reg. 2, fol. 11r, 5 luglio [1425], III ind., *vir, domina*; fol. 16v, [1426], *vir, uxor*; fol. 31rv, 27 maggio [1429], VII ind., *maritus, uxor*; reg. 4, fol. 3v, 14 dicembre [1440], IV ind., *maritus, sponsa et uxor*; reg. 5, fol. 4v, 21 febbraio 14[47], XI ind., *maritus, uxor*; reg. 7, fols. 11v-12r, 24 ottobre 1472, VI ind., *uxor*.

<sup>25</sup> ASDC, M, fol. [11rv], 30 settembre [1508], XI ind. era Pietro di Azirito *de partibus Genua*.

<sup>26</sup> ADB, P, 448, 5 dicembre 1425. Per altri casi: ADB, P, 54, 31 marzo 1403; 59, 23 maggio 1404; 79, 13 novembre 1405; 481, 23 marzo 1425; 846, 23 agosto 1442.

<sup>27</sup> ASDC, S, reg. 9, fol. 70r, 20 giugno [1519], VII ind., *sponsalia contracta seu matrimonium si ita dici potest*.

<sup>28</sup> Gli atti che ho riscontrato non sono anteriori ai primi del Cinquecento, ad esempio ASDC, S, reg. 8, fols. 2v-3r, 23 maggio 1517, V ind.; fol. 7v, 31 luglio 1517, V ind. ASDC, TA, reg. 50, fols. 111v-112r, 6 febbraio 1544/1545, III ind. ASDC, S, reg. 14, fol. 14r, 12 febbraio 1550/1551, IX ind.

## 2. Le tradizioni giuridico-consuetudinarie

La variabilità terminologica dei diversi passaggi trova corrispondenza in differenti usi. Fonti distinte confermano tale varietà. Garufi ha messo in luce per la Sicilia normanna una distinzione tra gli *sponsalia* e il *matrimonium* da celebrare solennemente per contrarre *iustae nuptiae*.<sup>29</sup> Per i secoli seguenti ha identificato la presenza di una tradizione giuridico-consuetudinaria che distingueva tre passaggi: 1) gli *sponsalia per verba de futuro*, cioè patti legali che sancivano la celebrazione futura degli *sponsalia* [sic] e delle nozze. 2) Gli *sponsalia per verba de praesenti* celebrati con la *subbarratio anuli* e la benedizione, così gli sposi si impegnavano a contrarre il *matrimonium*. 3) Il *matrimonium* o *nuptiae*, caratterizzato nuovamente dalla benedizione e seguito dalla *traditio* della donna nella casa con il marito e dalla *carnalis copula*.<sup>30</sup> Lo studioso utilizza principalmente un documento notarile palermitano del 1349, in cui però non mi pare siano chiari i riferimenti alle benedizioni.<sup>31</sup> Sempre per questa città due ulteriori contratti notarili, per gli anni 1336 e 1353, proverebbero la mancata finalizzazione con la benedizione e la *traditio* perché non erano state rispettate le obbligazioni economiche della dote.<sup>32</sup>

Questo schematismo parrebbe risultare insufficiente allo stesso Garufi, che segnala un'ulteriore tradizione giuridico-consuetudinaria in base a una norma del 1423, parte di un testo di leggi prevalentemente suntuarie relative a Palermo. La norma, approvata dal viceré Nicola Speciale, consentiva alle donne che si

<sup>29</sup> Garufi, *Ricerche*, pp. 28-33; Id., *Il matrimonio*, pp. 63-70.

<sup>30</sup> Garufi, *Il matrimonio*, pp. 69-72, 160-168, 200-204, fa riferimento alla *subbarratio anuli*, che sostiene essere «simbolo per sè stesso della promessa», e alle benedizioni a pp. 163, 166 (si veda anche Id., *Ricerche*, pp. 32-33 nota 2), alla *traditio* in particolare alle pp. 166-167. Cf. per altri contesti, Antonio Marongiu, *Matrimonio*, pp. 56-57, che cita Ugucione e sostiene una correlazione tra l'atto della ragazza di prendere l'anello e il consenso. Anche Silvana Seidel Menchi, *Cause matrimoniali e iconografia nuziale. Annotazioni in margine a una ricerca d'archivio*, in *I tribunali*, pp. 697-700, sull'associazione tra il rito dell'anello e il momento pubblico delle nozze, con riferimento soprattutto al XVI secolo.

<sup>31</sup> Garufi, *Il matrimonio*, pp. 201-2, per quanto riguarda la fase degli *sponsalia* si legge «tempore future subarrationis fiende de proximo, deo duce»; con riferimento al matrimonio «pro dicto matrimonio per carnis coppulam consumando deinde tempore future nuptiarum celebrationis inter predictum sponsum et sponsam».

<sup>32</sup> La città in entrambi i casi parrebbe essere Palermo, anche se per l'atto del 1336 non è chiaramente indicata; Garufi, *Il matrimonio*, pp. 166-167. Id., *Ricerche*, pp. 82-93, per la trascrizione del contratto del 1353.

univano in matrimonio di portare gli ornamenti che desideravano il giorno del giuramento (*jurari*), dell'*inguaggiamento* (*ingagiatu*) e del matrimonio (*spusatu*), così come nei giorni immediatamente precedenti e seguenti.<sup>33</sup> Lo studioso sostiene, ma senza fornire prove, un'associazione tra scambio dell'anello e l'*inguaggiamento*, che indicherebbe «il matrimonio effettivo».<sup>34</sup> La sua lettura merita una riflessione ulteriore per la generalizzazione proposta. Mi riferisco in particolare, per quanto riguarda la prima delle tradizioni che individua, all'affermazione che gli *sponsalia per verba de praesenti* corrispondessero alla promessa (non includevano il passaggio della dote) e che la *traditio* avvenisse solo alla sua consegna.<sup>35</sup> Come dimostrerò, con *sponsalia per verba de praesenti* la coppia era tale, mentre la benedizione e i tempi della *traditio* erano meno sistematici; è vero però che i diversi usi in alcuni casi confermano aspetti della suddetta interpretazione. Successivamente approfondirò il rito dell'*inguaggiamento*.

Dal confronto con altre fonti è chiara una variabilità rispetto alle tradizioni richiamate, ad esempio ho riscontrato un riferimento al *subarrari* in un solo confronto processuale. Nel 1429 il tribunale catanese confermò l'esistenza del matrimonio tra Garita, orfana di Riccardo Paupalo, e Roberto Luvechu e ne stabilì la solennizzazione: «si dà licenza agli stessi sposi di solennemente *subarrari et dispensari* in/presso la chiesa il loro matrimonio legittimamente contratto».<sup>36</sup>

Ampliando l'analisi vorrei ricordare le prassi esistenti tra gli ebrei in Sicilia: *aponere anulum* era sufficiente per realizzare il matrimonio ma poteva essere previsto un ulteriore passaggio. Questi aspetti sono richiamati in una concessione nel 1458 di Alfonso V a favore di un certo Bracone Maimone di Catania, che pur

<sup>33</sup> Garufi, *Ricerche*, pp. 57-58.

<sup>34</sup> Ivi, pp. 57-61, in particolare la nota 1.

<sup>35</sup> Garufi, *Il matrimonio*, pp. 166-167.

<sup>36</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 34r, 4 novembre [1429], VIII ind., «detur licencia eisdem iugalibus eorum matrimonium legitime contractum in faciem ecclesie sollemniter subarrari et dispensari». Si veda un caso simile presentato alla curia arcivescovile di Palermo nel 1409; in Sapienza, *I processi*, p. 215. Ho, inoltre, riscontrato «lo scambio del consenso e l'inanellamento («subarracione anuli interveniente») secondo i precetti della Chiesa» in contratti dotali realizzati a Trapani, ad esempio ASTp, GN, reg. 8567, fols. 50v-51r, 22 gennaio [1421], XIV ind.; fol. 87rv, 2 aprile [1421], XIV ind.; reg. 8568, fol. 56rv, 31 marzo [1425], III ind.; reg. 8571, fol. 79rv, 11 ottobre [1433], XI ind. SN, reg. 8583, fols. 200v-201r, 16 dicembre [1430], IX ind.; NS, reg. 8580, fols. 60v-61r, 21 dicembre [1451], XV ind. Per un altro contesto, probabilmente il paese di Monteforte Irpino in Campania, cf. una registrazione di patti matrimoniali in ASNa, AT, scheda 30, reg. 2, fol. 4rv, [1539]. Lo sposo si impegna, una volta realizzato l'inanellamento, a condurre la sposa nella propria casa o a trasferirsi presso di lei.

avendo una moglie sposava un'altra donna. Il sovrano citò per l'appunto i due usi: «i residenti ebrei intendono contrarre matrimonio posto l'anello come è prassi entro otto giorni sono tenuti a *disponere seu transducere* la moglie nel rispetto di una determinata solennità, che Bracone, servo nostro, non intende [seguire] ma solo apporre l'anello secondo la legge ebraica fuori la detta città». Per questa ragione ottenne di contrarlo fuori Catania, dove non vigeva altro uso se non quello dell'anello, ed era pronto a ritornare con la moglie in città.<sup>37</sup>

Shlomo Simonsohn evidenzia che secondo la legge ebraica tre stadi distinti davano solennità al matrimonio: la promessa, il fidanzamento e cioè una cerimonia religiosa che faceva di marito e moglie una coppia prima della consumazione, lo sposalizio ovvero una cerimonia pubblica alla quale seguiva la consumazione.<sup>38</sup> Sulla scorta del privilegio regio le differenziazioni segnalate da Simonsohn non erano sistematiche. Un ulteriore aspetto degno di nota riguarda l'influenza tra gli ebrei, almeno a livello terminologico, di usi comuni tra i cristiani nella possibile identificazione dei passaggi del matrimonio. Dei 32 volumi della biblioteca del colto Borac de Ixey di Caltabellotta (1466), si contano quattro copie di trattati «sull'inguaggiamento e sugli sponsalia», oltre che (a conferma della frequenza del ricorso al divorzio nelle comunità ebraiche) «sul lasciare le mogli i mariti».<sup>39</sup>

### 3. *La fantasia di Antonio e il misseri*

È possibile approfondire aspetti dell'andamento dei matrimoni nella comunità cristiana. Gli interessati potevano vivere diversamente i riti realizzati e attribuire a questi un valore distinto, di promessa o di effettivo principio dell'unione. Questi sono fattori che risultano dalle deposizioni rese nel tribunale vescovile

<sup>37</sup> Lagumina, *Codice*, vol. 2, pp. 4-6, il viceré nel 1459 dava l'esecutoria alla concessione. I passaggi tradotti sono i seguenti: «Judei commorantes intendunt matrimonium contrahere posito anulo ut moris est infra octo dies teneantur uxorem disponere seu transducere certam sollempnitatem servando quam disponacionem sive sollempnitatem dictus Brachonus servus noster non intendit sed solum secundum legem mosaycam aponere anulum extra dictam civitatem...».

<sup>38</sup> Simonsohn, *Tra Scilla*, p. 424. Si veda anche Precopi Lombardo, *La condizione*, pp. 98-100, non sempre l'autrice indica le fonti di riferimento, come sull'uso della corona sul capo della sposa o sull'età ideale al matrimonio intorno ai 18 anni. Inoltre, rinvio a Scandaliato, *L'ultimo*, pp. 43-56.

<sup>39</sup> «Inguaiari e spusari... di partiri li donni seu li mugheri di li mariti», in Scandaliato, *L'ultimo*, p. 31; un ulteriore riferimento all'*inguaggiari* a p. 44. In merito al ricorso al divorzio si veda *supra* p. 31 e *infra* 251.



di Catania a fine Quattrocento in merito a due salariati, Blanca di Laturri e il garzone Antonio Miranda, rispettivamente alle dipendenze di un potente feudatario e probabilmente di un artigiano. Il processo è parzialmente datato, 29 luglio indizione X, e la grafia del documento è tipica della seconda metà-fine del Quattrocento; è possibile precisare la data in base al riferimento al *magnificus dominus* Guglielmo Raimondo Moncada *maior*.<sup>40</sup> Credo che sia il conte Guglielmo Raimondo Moncada che sposò Contissella Moncada: questo matrimonio unì i rami di Caltanissetta e di Adernò. Guglielmo Raimondo succedette come erede universale al padre Giovan Tommaso nel 1501 e morì nel 1511, fu tra i più ricchi feudatari dell'isola con un esteso dominio, tra l'altro come signore di Adernò, Caltanissetta e Paternò.<sup>41</sup> Se la mia ipotesi è corretta la X indizione corrisponde all'anno 1507. Dell'atto processuale non si conserva la sentenza, ma non si può escludere che le parti fossero pervenute a un accordo rendendo inutile procedere oltre o che il verdetto non si sia conservato (la mediocre condizione dei fogli e in generale del fondo rendono l'ipotesi del tutto plausibile).

I testimoni furono convocati dal foro vescovile su richiesta di Blanca. Il suo obiettivo era che Antonio la riconoscesse come moglie. L'elemento che appare dare forza ai testimoni è l'aver partecipato, visto e ascoltato in compagnia d'altri, così come nella familiarità che avevano con i protagonisti.<sup>42</sup> Tutti affermarono che a Catania, al ritorno da una funzione religiosa, ritrovandosi casualmente con Antonio o Antonino, gli comunicarono un'opinione da loro condivisa e cioè che fosse interessato a Blanca. Un interesse noto a tanti, tant'è vero che «comunemente si dice che era molto geloso della detta Blanca».<sup>43</sup> Si può così sapere ciò che i conoscenti pensavano dell'interesse di Antonio e del suo corteggiamento. Mi soffermerò sul senso da loro attribuito alla gelosia.

Le sei testimonianze non sono discordanti ed evidentemente permettono di conoscere le domande dei giudici e le loro pressioni per offrire dettagli quanto più precisi come il giorno, il numero delle persone presenti, le loro reazioni e quelle degli sposi. Mi soffermo in particolare su quelle di Antonio lu Baccanisi e di sua moglie Antonia, rispettivamente primo e ultima testimone. In un giorno del mese di luglio (la parte convenuta era già citata il 29 luglio), tornando dalla

<sup>40</sup> Il fondo è ASDC, AGC, non numerato, su cui si veda p. 12 nota 2.

<sup>41</sup> Ligresti, *I Moncada*, pp. 208-217. Cancila, *Feudalità*, pp. 411-416, 441.

<sup>42</sup> Cf. Weinstein, *Marriage*, pp. 197-199.

<sup>43</sup> «Ut vulgo dicitur era multu gilusu di la dicta Blanca».

chiesa di Santa Maria degli Ammalati nel bosco di Catania, avevano proseguito la loro passeggiata presso il fiume della città.<sup>44</sup> Il riferimento è al fiume Amenano, noto anche come *judicellu* per il tratto che passava per la giudecca, scomparso in buona parte alla vista dopo l'eruzione dell'Etna del 1669. Antonio lu Baccanisi, la sorella di Blanca e suo marito Antonio Mineo decisero, dopo essersi consultati, di chiedere ad Antonio se in ragione della sua *gilusia* volesse Blanca come moglie. Secondo Antonia l'unico modo di governarla era ottenere ciò che si desiderava; così, osservava, «supererete questa fantasia».<sup>45</sup> La gelosia e la fantasia indicherebbero sentimenti da controllare, possibili cause di tensioni e intemperanze, un'attribuzione corrispondente a un contesto ben distinto e cioè la norma relativa al garzone che «per alcuna differentia seu per fantasia sua» avesse deciso di lasciare il mastro a cui era obbligato.<sup>46</sup> Il numero delle persone coinvolte, in quella che appare una scena corale, crebbe gradualmente. Una volta appurato il suo desiderio di sposarla, dopo quella che parrebbe essere stata un'iniziativa di Antonio lu Baccanisi, furono chiamati Matteo Balaro, Antonio di Caltagirone e Carlo Girachi. La scelta di rendere partecipi più soggetti credo vada collegata alla condivisione di un fatto di cui già avevano parlato e al tentativo di convincere Antonio a manifestarsi ed evitare un rapporto clandestino. Dopo l'ulteriore risposta affermativa di quest'ultimo, il contesto peraltro rese improbabile un suo rifiuto, tutti si recarono presso il *teguirolpaglaru* della masseria del *magnificus dominus* Guglielmo Raimondo Moncada *maior*, dove si trovava Blanca; non è chiaro se vi risiedesse stabilmente o solo quando lavorava.

Qualche istante prima dell'inizio del rituale Antonio di Caltagirone si rivolse ad Antonio esprimendo un dubbio: «non vorrei che oggi o domani tuo padre si lamentasse e parlasse contro noi altri, tu sai di tuo padre e dei tuoi se sono contenti che si fa questo matrimonio». Quindi: «Antonino risponde loro: io ho 21 anni, non ho nessuno per padrone ed è quello che voglio fare».<sup>47</sup> Allora, Antonio

<sup>44</sup> Sulla chiesa dei Miracoli o degli Ammalati si veda Longhitano, *La parrocchia*, p. 217 nota 70.

<sup>45</sup> «Passiriti quissa fantasia». Cf. Cristellon, *L'ufficio*, pp. 872-874, sul termine *fantasia* nella deposizione di una donna.

<sup>46</sup> *Statuti inediti delle maestranze della città di Palermo*, a cura di Ferdinando Lioni, Documenti per servire alla storia di Sicilia, Palermo, Michele Amenta, III, II, 1887, p. 11, le norme risalgono al 1573.

<sup>47</sup> Riportato nella deposizione di Antonia: «non vurria chi ogi domani to patri si lamentassi e dichissi contra nuy altri si tu sai lu to patri e li toi indi su contenti lu fa quistu matrimoniu qui Antoninus respondit et de eis eu haiu vintiunu anni non haiu patronagiu a nixunu eu lu ki voglu fari».

lu Baccanisi, nel ruolo di cerimoniere che di fatto assicurò un carattere di *gravitas* all'evento, chiese a Blanca: «vuoi per marito a Antonino, riferendosi al detto convenuto presente e udente, e Blanca rispose a lui: *misseri*, sì, lo voglio per marito e subito disse ad Antonio, e tu Antonio vuoi per moglie a Blanca riferendosi alla parte attrice presente e udente, Antonio risponde: *misseri*, sì, la voglio per moglie». <sup>48</sup> *Misseri* era un titolo onorifico usato per mercanti facoltosi o generalmente per componenti dell'élite, ma Baccanisi non risulta esserne un membro. Il cambiamento di registro linguistico nella cerimonia con il ricorso a questo titolo, unicamente da parte della coppia e durante l'espletamento del rito, corrisponde al rilievo dell'evento e indica l'intento di accentuarne l'importanza. Non sembra casuale neppure il ricorso all'aggettivo *contentalo* comune ad altre realtà, così come il ruolo di Baccanisi richiama quello di chi presiedeva allo scambio del consenso a Verona e a Venezia, identificato nella prima come colui che pronunzia *belle parole* e nella seconda come *oratore*. <sup>49</sup>

Nel rituale tra Blanca e Antonio, nonostante l'umile contesto del tugurio, emerge il desiderio di assicurare alla cerimonia il dovuto decoro. Prima lei e poi lui per «maggiore sicurezza del matrimonio» diedero rispettivamente *la fidi* toccando la mano del testimone. Più precisamente ciascuno confermò così l'espressione di volontà: «avvicinò la sua mano e porse la fede al testimone». <sup>50</sup> La documentazione non permette di identificare usi uniformi. Mi sembra che sia possibile notare una parziale correlazione, per una fase ben precedente, tra il simbolismo appena citato e quello dell'*ordo sponsalium* trascritto probabilmente a

<sup>48</sup> Deposizione di Antonia: «idem Antonius dixit eidem Blanca: o[h] Blanca voi tu per maritu ad Antonino dicendo predicto convento tunc praesenti et audienti que Blanca respondi ei misseri si lu voglu per maritu et exin(de) incontinenti dixit eidem Antoni, et tu Antoni voi per muglieri a Blanca dicendo pro dicta actrici praesenti et audienti qui Antoninus ei respondit misseri si ca la voglu per mugleri». Nella testimonianza di Antonio di Caltagirone il riferimento alla domanda è solo ad Antonino, cui il Baccanisi chiedeva se era contento di diventare marito di Blanca.

<sup>49</sup> Eisenach, *Husbands*, p. 63. Si veda anche *supra* p. 165 nota 169.

<sup>50</sup> «Extendit eius manum et dedit la fidi a lu dictu teste», un'espressione che ritorna con poche differenze nelle diverse deposizioni. Mentre si legge «per sacuritati di lu matrimoniu e per signu di firmiza di matrimoniu» nelle testimonianze di Antonio di Caltagirone e di Antonia. Cf. ASPV, AMP, busta 1, fascicolo 4-5, per un processo di fine Trecento a Venezia (si riporta come data 18 gennaio) i testi in merito a degli *sponsalia* affermano che «Antonius dedit manum in fidem dicte Ursule». Inoltre, Cristellon, *I processi*, pp. 117-121, sulla variabilità dell'importanza ora data all'espressione del consenso ora al tocco delle mani. Su *fides* come mano destra si veda Seidel Menchi, *Cause*, p. 685. Inoltre, Romeo, *L'isola*, p. 37 nota 8, cita il caso di un matrimonio imposto nel 1548 a una bambina di 10 anni, che «stese la mano piangendo et decte la fede al preditto Heronimo».

Sora, tra Roma e Napoli, al principio del secolo XIII. Secondo l'*ordo*, all'inizio «il sacerdote interroga il padre della donna: vuoi dare costei in moglie?»<sup>51</sup> Ottenutone l'assenso, il vescovo chiede allo sposo e alla sposa se vogliono prendersi come coniugi.<sup>52</sup> Alle loro risposte affermative segue la domanda del vescovo per lui «la riceverai nella tua fede?», per lei «lo rispetterai nella tua fede».<sup>53</sup> Infine, benedice l'anello, che lo sposo mette prima al pollice della sposa, quindi al dito indice e al medio. Non sono attestate le stesse procedure per lei, ma va precisato che il documento non si è conservato integralmente. Sulla pratica di inanellare più dita sarebbe prevalsa quella del solo anulare sinistro, seguendo Isidoro di Siviglia che accennò alla presenza di una *vena cordialis* che portava al cuore.<sup>54</sup>

A conferma della variabilità degli usi in Sicilia, ho riscontrato – e si noti che per i seguenti esempi non si fa riferimento a un sacerdote – matrimoni celebrati alla fine del XV secolo e inizi del XVI secolo con il toccarsi o stringersi le mani e con il bacio a San Marco d'Alunzio nella diocesi di Messina e a Trapani in quella di Mazara.<sup>55</sup> In altri termini con la mano si dava fede all'impegno assunto. Anni dopo sono anche attestati *sponsalicia*, qui nel senso di promessa tra minorenni, contratti *mano fidi* a Castanea delle Furie alle porte di Messina.<sup>56</sup> Per un matrimonio a Gioiosa Guardia nella diocesi di Patti, in una casa il promesso marito «donò» la fede al cognato e a conclusione del contratto i due cognati si baciaron in bocca.<sup>57</sup>

<sup>51</sup> «Sacerdos interrogat patrem femine: vis hanc feminam dare [huic] ad uxorem», in Marongiu, *Matrimonio*, pp. 78-79 nota 2.

<sup>52</sup> «Vis hanc accipere in uxorem, vis istum hominem accipere ad maritum».

<sup>53</sup> «Recipis eam in tua fide? Observabis eum in tua fide?»

<sup>54</sup> Ottavia Niccoli, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, a cura di Sergio Bertelli - Monica Centanni, Firenze-Milano, Ponte alle Grazie, 1995, p. 229.

<sup>55</sup> ASDC, TA, reg. 13, fol. 88rv, 3 maggio 1479, XII ind., «si dediru manu et fidi osculo utriusque interveniente». Per Trapani: ASDTp, CVM, PMSL, n. 1, Perna Firreri e Giovanni di Bilibau/Bilbau, cioè Bilbao (nella fase di ordinamento del fondo sul fascicolo si è indicato Bilbari), 1489; Antonio Maurisi e Beatrice Grassi, 1504.

<sup>56</sup> ASDC, TA, reg. 46, fol. 262rv, 19 agosto 1539, XII ind. sull'identificazione di questo paese si veda p. 95 nota 162. Cf., Lombardi, *Matrimoni*, pp. 197-210 e Seidel Menchi, *Cause*, pp. 683-692, sull'importanza attribuita nel centro Italia al toccamano sia negli *sponsalia per verba de futuro* sia in quelli *per verba de praesenti*. Si veda inoltre Orlando, *Sposarsi*, pp. 72-83, che fa riferimento alla variabilità dei luoghi, delle formulazioni e dei gesti per esprimere il consenso. A Venezia nel linguaggio comune dare la mano significava contrarre matrimonio, p. 80.

<sup>57</sup> ASDPt, CV,TE, DA 01, 18 gennaio 1560, le deposizioni dei testi cui faccio riferimento avvennero il 9 ottobre 1560, IV ind.

Ricorda Erwin Panofsky che l'espressione di fede nel contratto matrimoniale poteva compiersi con atti distinti ora con l'avambraccio destro alzato, ora con l'anello, ora con la *dextrarum iunctio*.<sup>58</sup> In riferimento al bacio, credo vada inteso come possibile elemento a supporto dell'espressione del consenso,<sup>59</sup> ma non è possibile sostenere che questo gesto fosse «essenziale per la validità stessa del matrimonio», secondo una lettura che tende a generalizzare casi specifici.<sup>60</sup> Nella stragrande maggioranza delle unioni e nei confronti processuali qui considerati il bacio non è citato.

Per Antonio e Blanca il toccamano, che avvenne non tra i promessi sposi ma tra essi e il testimone, si può considerare un elemento centrale per confermare l'impegno preso; mancò però un contatto fisico diretto tra la coppia. Questo aspetto lascia immaginare che il rito poté essere considerato come preludio a un ulteriore atto e, stando ad alcune deposizioni, la coppia concordò di *iurari et inguajari* a Catania il martedì. Mentre sulla scorta delle testimonianze della moglie di Baccanisi e di Antonio di Caltagirone questa iniziativa è da attribuire ad Antonio, che inoltre precisò di volere *inguajari* Blanca a casa sua. Ad ogni modo è inequivocabile che Antonio e Blanca accettarono di unirsi in matrimonio come marito e moglie, come confermano i testimoni e come mostra l'espressione del consenso degli sposi. Antonio di Caltagirone dichiara anche che il Baccanisi chiese ad Antonio se fosse contento di prenderla come moglie. Non è però escludibile una parzialità dei deponenti, dato che essi rappresentano le ragioni di Blanca: tra i partecipanti al rito, ma non tra i testimoni in tribunale, vi era anche la sorella di questa ultima e tutti cercarono di convincere Antonio a unirsi in matrimonio con Blanca.

È possibile sapere delle dimensioni di attesa e delle espressioni di sentimenti. Il trasporto emotivo è richiamato in particolare dalla loquace Antonia, che ricorda nel dettaglio quelle fasi successive al toccamano come l'allegria di lui, probabile preludio all'impazienza nuziale o inevitabile reazione all'essersi svelato, e, in una descrizione per contrapposizione, la timidezza di Blanca, più riservata nell'espressione dei propri sentimenti rispetto ad Antonio. Sembra anche che lui la prenda in giro, quando le dice «come siete così vergognata... non mi avete

<sup>58</sup> Erwin Panofsky, *Jan Van Eick's Arnolfini Portrait*, in «Burlington Magazine», 64, 372, 1934, p. 123.

<sup>59</sup> Quaglioni, *Segni*, pp. 43-63.

<sup>60</sup> La citazione in Ottavia Niccoli, *Muta eloquenza. Gesti nel Rinascimento e dintorni*, Roma, Viella, 2021, p. 104. Si veda anche Ead., *Baci*, pp. 231-234, in questo caso l'interpretazione sul valore del bacio è meno netta.

detto nulla».<sup>61</sup> La denuncia di Blanca, in qualità di promotrice dell'istanza, sembrerebbe inoltre confermare una rilevanza diversa attribuita al rito da Antonio, che evidentemente non riconobbe il matrimonio come contratto ed è probabile che si rifiutò poi di realizzare i riti che si era impegnato a compiere. Le modalità dello scambio dell'assenso costituirono la parte cruciale delle testimonianze ed è improbabile che Antonio ottenesse l'annullamento.

Manca qualsiasi riferimento alle necessità di coinvolgere un sacerdote o di compiere gli ulteriori adempimenti presso un luogo sacro, come risulta anni dopo, ancora tra persone umili. Per tornare a un soggetto già menzionato, nel 1511 il *pauper* Stefano Iunta di Adernò aveva dato a Giampietro di Xacca di Bitonto la figlia in sposa «per cercare di proteggerla», probabilmente da una condizione di disagio socio-economico.<sup>62</sup> Successivamente denunciò al tribunale vescovile di sospettare che Giampietro fosse già coniugato ed evidenziò che quest'ultimo aveva solo promesso di prendere sua figlia in moglie senza *affidare, iurare, sponsare, inguajare*. Per quanto riguarda il passaggio indicato con *affidare* non ho individuato altri casi né per la diocesi catanese né per altri territori siciliani; posso solo ipotizzare che sia un'espressione riferibile a una forma di controllo maschile sulla donna.<sup>63</sup> Gli altri passaggi (*iurare, sponsare, inguajare*) corrispondono, ma non per l'ordine di successione, alla norma del 1423 approvata dal viceré e già considerata: essa consentì alle donne che si univano in matrimonio di portare gli ornamenti che desideravano il giorno del giuramento (*jurari*), dell'*inguaggiamento* (*ingagiatu*) e del matrimonio (*spusatu*).

In merito alla forma di subordinazione che indicherebbe il passaggio citato da Stefano, aggiungo, in contrapposizione, un caso anteriore in cui è ravvisabile un ruolo guida della donna sull'uomo. I servizi regi resi da Antonio Augustino di Palermo convinsero Alfonso V nel 1439 a soccorrere la figlia Caterina, che a causa di una condizione di povertà paterna non aveva ricevuto alcun sostegno per il matrimonio con Antonio Salona *yspanus*. Su Caterina il sovrano specifica che il detto Antonio «in coniugem vestrum duxistis». L'appoggio regio mi pare spieghi questo protagonismo femminile.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> «Comu siti cussi virgugnusa... non parlarissimi nenti». Si veda la deposizione di Antonia.

<sup>62</sup> ASDC, TA, reg. 24, fols. 24v-25r, 27 ottobre 1511, XV ind., «cercando quilla repararila».

<sup>63</sup> Così in un riferimento in Marongiu, *Matrimonio*, p. 48, per Nocera, nel territorio di Salerno, nel 966. La marcata differenza cronologica non rende possibile una comparazione.

<sup>64</sup> ASP, RC, reg. 74, fols. 246v-248r, 21 gennaio 1439, II ind., il sovrano le concesse 25 onze d'oro annue a vita sulla gabella della carne di Palermo; se la moglie fosse deceduta il marito

È necessario ora affrontare il tema del ricorso alla formalizzazione presso un luogo sacro e ciò che essa determinava.

#### 4. *Solemnizzazioni in facie ecclesie e traditio*

Come si è già osservato, a lungo le regole riguardanti la celebrazione del matrimonio non richiesero la presenza di un prete per la validità dell'espressione del consenso. In proposito una celebre testimonianza, che ha dato vita a diverse interpretazioni, è il ritratto di John van Eyck del 1434 di Giovanni Arnolfini e Jeanne de Cename raffigurati nell'atto di contrarre matrimonio in casa senza la partecipazione di un ecclesiastico; il riflesso delle loro sagome, che si scorgono nello specchio, sembra alludere alla pubblicità dell'atto per la presenza di due testimoni.<sup>65</sup>

I margini di autonomia previsti dalla legislazione canonica a favore della coppia diedero vita in età bassomedievale a una crescente pressione della Chiesa per un controllo dell'istituto matrimoniale. Già Alessandro III raccomandò la solennizzazione come prova dell'esistenza del matrimonio, «solemnitas in facie ecclesie celebranda»,<sup>66</sup> e tra i canonisti Tedeschi sostenne l'importanza del coinvolgimento di un prete nel contratto matrimoniale o che almeno esso fosse noto a un prete.<sup>67</sup> L'insistenza ecclesiastica per assicurare un carattere pubblico del rito ebbe tra le sue motivazioni quella di prevenire negazioni opportunistiche dell'esistenza del legame, così come relazioni clandestine, che potevano favorire la bigamia.<sup>68</sup>

avrebbe continuato a beneficiare della concessione. Per un caso in cui i rapporti sono opposti, il promesso sposo vuole *uxorem ducere*, si veda ASDC, S, reg. 21, fols. 43v-44r, 12 giugno 1566, IX ind. Secondo Marongiu, *Matrimonio*, pp. 13-14, sono pochi i riferimenti in cui la donna prende l'iniziativa del matrimonio.

<sup>65</sup> Seidel Menchi, *Cause*, pp. 663-703 e Brooke, *The medieval Idea*, pp. 280-286, evidenziano che l'unione non sia clandestina e che sia la formalizzazione di un matrimonio. Invece, Edwin Hall, *The Arnolfini Betrothal: Medieval Marriage and the Enigma of Van Eyck's Double Portrait*, Berkeley, University of California Press, 1997, ritiene trattarsi di *sponsalia per verba de futuro*. Inoltre si veda Panofsky, *Jan Van Eyck's Arnolfini Portrait*, pp. 117-127.

<sup>66</sup> Salvioli, *La benedizione*, p. 190.

<sup>67</sup> D'Avray, *Marriage Ceremonies*, p. 113, sulla posizione di Nicola Tedeschi: «a priest ought to take part in a marriage contract or it should at least be contracted with this knowledge (*conscientia*)».

<sup>68</sup> Per esempi relativi ad aree dell'Europa continentale e non continentale rinvio a Korpiola, *Between*, pp. 127-134. Brundage, *Law*, pp. 189-190, 276-277, 336, 362-364.

È vero anche che le relazioni clandestine in alcuni casi si realizzarono in opposizione a costumi che consideravano il matrimonio un affare di famiglia,<sup>69</sup> o a norme non in grado di rispondere a situazioni specifiche. È noto ad esempio, per le diocesi di Troyes e Châlons-sur-Marne, negli anni 1454-1494, il caso di coppie che, pur non vivendo una condizione tale da consentire una relazione, come nel caso di una donna che credette che il suo primo marito fosse deceduto ma senza una prova, avevano accettato di fidanzarsi, lo avevano anche reso pubblico e vivevano insieme.<sup>70</sup> La corte vescovile non accolse queste scelte e condannò loro e il parroco coinvolto a una pena pecuniaria, perché il matrimonio era stato compiuto *extra faciem ecclesiae* e questo indicherebbe che non si erano verificati tutti i possibili impedimenti alla relazione. Anche in questo caso ritorna l'identificazione del carattere pubblico con il coinvolgimento dell'istituzione ecclesiastica.

Per ampliare il raggio d'osservazione, nella diocesi di Barcellona, dove si poteva ricorrere alla scomunica contro la clandestinità,<sup>71</sup> la solennizzazione del matrimonio *in facie ecclesie* era funzionale a dimostrare l'esistenza del legame.<sup>72</sup> In Castiglia la donna sposata era *muger de bendición* o *muger velada*; con la grazia del prete o con il velo indossato in chiesa si evidenziò il carattere sacro del matrimonio.<sup>73</sup> Anche a Saragozza in Aragona era frequente la celebrazione della messa e della benedizione nuziale come passaggio conclusivo dello scambio del consenso *per verba de praesenti*, a partire dalla celebrazione la coppia s'identificò come

<sup>69</sup> Lucia Ferrante, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di Paolo Prodi - Carla Penuti, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 901-902. Eisenach, *Husbands*, pp. 87-133. Joel F. Harrington, *Reordering Marriage and Society in Reformation Germany*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 169-214. Sheehan, *The Formation*, p. 229.

<sup>70</sup> Gottlieb, *The Meaning*, p. 65.

<sup>71</sup> Con riferimento a istruzioni dirette a ecclesiastici della diocesi: ADB, RCo, 3, 1314-1323, fol. 47r, 24 dicembre 1315; 7, 1336-1338, fols. 154v-155r, 22 ottobre 1337, il documento è cassato.

<sup>72</sup> Se non indico diversamente, i seguenti esempi riguardano la città di Barcellona. ADB, P, 384, 13 maggio 1421, il tribunale conferma la correttezza del legame matrimoniale tra Giacomo Prats e Raffaella, dichiarando invece nullo un altro legame, e stabilisce che la coppia avrebbe solennizzato l'unione *in facie ecclesie*. 481, 23 marzo 1425, Guglielmo Maltes della parrocchia della chiesa di Mataró della diocesi di Barcellona, ottiene dal vicario un verdetto per il ritorno della moglie Margherita a vivere con lui. La decisione a favore di Guglielmo era dovuta alla realizzazione del rito *in facie ecclesie* e all'avvenuta consumazione. 856, 30 agosto 1442, Pasqual d'Aranda e sua figlia Francesca agiscono contro Gabriele Miralles per la mancata formalizzazione dopo avere realizzato gli *sponsalia per verba de praesenti* in casa.

<sup>73</sup> Dillard, *Daughters*, pp. 19, 62-64.



*marido et muller* o *vir et uxor* e non più come *sposolsponsum* e *sposalsponsa*.<sup>74</sup> Non erano però costumi percepiti come imprescindibili. Nella stessa Saragozza nel XV secolo non mancarono matrimoni senza celebrazioni in chiesa. García Herrero nota una profonda religiosità negli abitanti di questa città, ma una scarsa comprensione di dogmi e norme. La studiosa sottolinea un concetto sacralizzato del matrimonio (una scelta consensuale, non vivere nel peccato, consumare nella grazia di Dio) ma non normativo-sacramentale, da qui una rara realizzazione della solennizzazione, anche se in alcuni casi il ritardo era dovuto ai costi delle feste associate.<sup>75</sup>

In merito all'espressione *in facie ecclesie*, Giuseppe Salvioli evidenzia che nella legislazione statutaria per l'Italia del centro-nord, secoli XIII-prima metà del XIV, non necessariamente designava il matrimonio realizzato con riti ecclesiastici; nota però una tendenza ad associare la benedizione a questo passaggio, senza il quale il matrimonio rimaneva comunque valido.<sup>76</sup> D'Avray, richiamando il canonista Enrico da Susa, sostiene che essa indicasse o l'unione dinanzi all'edificio religioso o, più probabilmente, un'unione resa nota alla chiesa.<sup>77</sup> Christopher Brooke ritiene la bellezza dei portici delle chiese medievali funzionale a offrire uno sfondo alle unioni matrimoniali e, aggiungo, la loro architettura sembra accogliere e dare riparo agli astanti.<sup>78</sup> Non si può escludere, inoltre, che l'espressione avesse significati diversi in aree diverse. Nella diocesi etnea l'associazione con *desponsare* mi pare evidenzi un grado preciso di solennizzazione presso un edificio religioso. Già in questa fase, insomma (cioè da fine Trecento, quando le registrazioni del tribunale vescovile sono disponibili), si delinea una strategia che

<sup>74</sup> Charageat, *La délinquance*, pp. 30-31, 36, 40-53 e note 39-40. Per un altro contesto, quello catalano, si veda il caso studiato da James A. Brundage, *Matrimonial Politics in Thirteen-Century Aragon: Moncada v. Urgel*, in «The Journal of Ecclesiastical History», 31, 3, 1980, pp. 271-282, sul matrimonio nel 1253 tra Alvaro de Cabrera conte di Urgel e Costanza, figlia di Pietro Moncada e nipote del re Giacomo d'Aragona. Il rettore della chiesa dove avvenne la cerimonia la descrive così: all'entrata i nubendi dichiararono al prete di volersi come marito e moglie, e dopo essersi baciati si scambiarono gli anelli, quindi entrarono per assistere alla messa nuziale, p. 279.

<sup>75</sup> García Herrero, *Las mujeres*, vol. 1, pp. 195-196, 204-222.

<sup>76</sup> Salvioli, *La benedizione*, pp. 174, 192-194. Secondo Marongiu, *Matrimonio*, p. 71, il silenzio in molti documenti sulle formalità religiose non esclude che il matrimonio, anche se non concluso dinanzi al sacerdote, fosse da lui benedetto prima dell'inizio della vita coniugale.

<sup>77</sup> D'Avray, *Marriage Ceremonies*, pp. 112-113 e nota 23. McSheffrey, *Marriage*, pp. 42-43, rimarca un uso più comune dell'espressione *in facie ecclesie* per matrimoni realizzati in chiesa.

<sup>78</sup> Brooke, *The Medieval Idea*, pp. 248-257, in particolare 253-254.

tende a far coincidere il carattere pubblico dell'unione e l'intervento ecclesiastico. Infine, va notato, nel decreto *Tametsi* risulta la specificazione *in facie ecclesie* con riferimento alla celebrazione del matrimonio da parte del parroco.<sup>79</sup>

Ho già avuto modo di segnalare che l'attività del tribunale catanese rivela una pressione per la formalizzazione del matrimonio presso il luogo sacro, come si può osservare dalle espressioni utilizzate per richiamarla («desponsatio in facie ecclesie, in Domino contrahendi, ad implendum sollempnia»). Non ci sono però elementi utili per precisare con quale rito fosse celebrato: se cioè con la sola benedizione del sacerdote o attraverso la messa nuziale. Queste indicazioni risultano sia dai verdetti che permisero di sposarsi con chi si desiderava, ad esempio una volta annullata una relazione perché imposta, sia – aspetto più significativo per questa analisi – dalle sentenze che affermarono la validità di un legame, come nei casi di abbandono del tetto coniugale o di negazione dell'esistenza del vincolo, e richiesero per l'appunto una solennizzazione.<sup>80</sup> Lo si vede, infine, anche nei giudizi tesi a prevenire azioni ostili da parte di individui e famiglie come nel caso analizzato di Garita e di Giovanni.<sup>81</sup> Il tribunale vescovile non dubitò dell'esistenza del matrimonio perché basato sul consenso; tuttavia stabilì la solennizzazione per assicurare al rito un carattere pubblico e alla coppia una piena accettazione a livello sociale. Evidentemente il tribunale non faceva alcuna distinzione al momento di affermare il proprio ruolo di coordinamento. Andò anche così, per richiamare un caso tra tanti simili, nel 1518 quando il vicario delegato di Catania diede licenza a don Giovanni Tommaso Inenio e *domina* Eleonora Inenio di contrarre matrimonio *in facie ecclesie* nonostante il grado di consanguineità.<sup>82</sup>

Questi riferimenti non chiariscono se vi fosse stato l'intervento di un sacerdote ma, come evidenzierò nel prossimo paragrafo, i dati archivistici relativi alle parrocchie di Palermo inducono a ritenere che fosse presente. L'assenza di questo rito non determinava l'invalidità, ma queste politiche puntarono sempre

<sup>79</sup> *Conciliarum*, p. 732.

<sup>80</sup> Ad esempio, ASDC, S, reg. 1, fol. 20v, 24 settembre [1389], XIII ind., Antonia de Foresta deve realizzare la *desponsationem in faciem ecclesie* con Paolo de Iorlando e abitare con lui come suo legittimo marito; reg. 3, fol. 6r, 8 gennaio [1406], XIV ind., Giovanni Calabrese carpentiere (*carpinterus*) deve realizzare la *desponsationem in facie ecclesie* con Antonia de Ianuense sua legittima moglie e vivere con lei; reg. 2, fol. 16v, 16 settembre [1426], Costanza deve riconoscere Nicola Vinterchi come suo coniuge, abitare con lui e *in facie ecclesie dictum matrimonium disponsetur*.

<sup>81</sup> Si vedano le pp. 166-169.

<sup>82</sup> ASDC, M, fols. [21r-22v], 30 giugno 1518, VI ind.

più incisivamente ad assicurare alla Chiesa un ruolo centrale nell'organizzazione familiare e in una prospettiva di lunga durata furono tra i fattori che avrebbero scoraggiato le richieste di annullamento dei matrimoni.

Le ragioni che spiegano il ricorso alla solennizzazione potevano variare ulteriormente: emerge una correlazione tra grado di pubblicità dell'unione e impegni economici assunti con i contratti dotali. Va premesso che il passaggio dei beni dotali costituì un elemento centrale negli accordi, così come erano precise le garanzie per una sua devoluzione in determinati casi. A Firenze, nel Trecento le celebrazioni matrimoniali e l'arrivo della donna presso il marito erano successivi al pagamento; mentre dal Quattrocento, con l'istituzione del Monte delle Doti, i fiorentini in un periodo che andava da cinque a 15 anni poterono investire un capitale per costituire la dote, che il coniuge avrebbe ricevuto alla scadenza e una volta che il matrimonio fosse stato consumato.<sup>83</sup> A Roma nel Quattrocento si posticiparono anche per uno o due anni la consumazione e il passaggio alla dimora coniugale sino alla completa consegna della dote: si temeva che una volta il matrimonio fosse stato consumato, e quindi la sposa fosse ormai insediata a casa, le successive rate non sarebbero state più pagate.<sup>84</sup> Garanzie e tensioni correlate a questo ambito sono riscontrabili in diversi contesti.<sup>85</sup>

Per la Sicilia, ad esempio, si può accennare in primo luogo a un caso capitato nel 1336 a Palermo. Il tribunale arcivescovile accolse la richiesta dello sposo di non permettere il passaggio della donna a vivere con lui dato il mancato pagamento della dote.<sup>86</sup> Nel 1432, poi, il tribunale vescovile di Catania decise una vertenza tra Antonia de Belloflore, attore, e il notaio Giovanni de Posa. Si stabilì

<sup>83</sup> Klapisch-Zuber, *La famiglia*, pp. 125-126.

<sup>84</sup> Anna Esposito, *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del Convegno (Roma 2-5 marzo 1992), a cura di Maria Chiabò - Giusi D'Alessandro - Paola Piacentini - Concetta Ranieri, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1992, p. 577. Con riferimento al contesto italiano e inglese si vedano le osservazioni di d'Avray, *Medieval Marriage*, pp. 183-185.

<sup>85</sup> García Herrero, *Las mujeres*, vol. 1, pp. 215-216, segnala un accordo matrimoniale raggiunto a Saragozza nel 1443 in cui il padre della sposa si impegna a dare la parte più consistente della dote una volta compiuti i riti ecclesiastici. ADB, P, 1174, 18 giugno 1463, denuncia a Barcellona di Giovanni Ortis trasportatore (*traginer*) contro Giacomo Ronyra per non avere pagato la dote e per non permettere alla figlia Giovanna di trasferirsi da lui per la convivenza matrimoniale. Le tensioni dovute al mancato pagamento avevano indotto i genitori della sposa a proteggerla nella propria casa e non acconsentire al suo trasferimento dal genero.

<sup>86</sup> Garufi, *Il matrimonio*, p. 166.

che il matrimonio era stato contratto «legittimamente *per verba de praesenti* in base a quanto stabilito dalle norme canoniche», sicché a Giovanni de Posa spettò *disponere in faciem ecclesie* Antonia e vivere con lei.<sup>87</sup> Da parte sua il notaio, che rinunciava all'appello e accettava la sentenza, avrebbe dovuto ricevere quanto gli era stato promesso: 12 onze in denaro, 40 onze in oggetti e una casa *solerata* (cioè con piano terra e un soppalco). Probabilmente le difficoltà di ottenere i beni erano state alla base delle sue resistenze a procedere con la solennizzazione.

A metà del XV secolo Pietro Geremia distinse, confermando un dato noto, tra ciò che poteva essere previsto per fare fronte ai costi (*onera*) matrimoniali e il consenso, che era sufficiente per realizzare il sacramento del matrimonio. La dote non era un elemento necessario dell'accordo.<sup>88</sup> Un riferimento che indirettamente prova la centralità dell'aspetto economico nella prassi, come risulta anche dalla minaccia di scomunica del vicario di Catania nel 1490 contro coloro che, per non avere ricevuto quanto stabilito, rifiutavano di formalizzare il matrimonio *in facie ecclesie* nonostante l'avvenuta consumazione.<sup>89</sup> Le tensioni spesso connesse a questioni economiche potevano implicare che, malgrado la presenza di un contratto, chi si era impegnato a rendere i beni chiedesse lo scioglimento dal giuramento.<sup>90</sup>

Le registrazioni notarili per Catania, Paternò e Randazzo indicano con frequenza un espletamento graduale della consegna in un arco di tempo variabile, a volte in un anno, più frequentemente in due o tre, ma anche in quattro-sei anni.<sup>91</sup>

<sup>87</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 44r, 8 aprile [1432], X ind., *per verba de praesenti secundum quod iura canonica postulant*.

<sup>88</sup> BDP, Geremia, s.c., fol. 60v.

<sup>89</sup> ASDC, TA, reg. 16, fol. 63r, 27 maggio 1490, VIII ind. Cf. per un altro contesto Kirshner, *Pursuing*, p. 28, a Firenze nella seconda metà del Quattrocento i mariti dichiaravano consumato il matrimonio nel reclamare al Monte delle doti le proprie spettanze.

<sup>90</sup> Così la vedova *nobilis* Sicilia Michaelae, contro cui procedeva il *magnificus* Stefano Scurialis che aveva sposato la figlia di Sicilia; ASDC, S, reg. 13, fol. 15rv, 18 gennaio 1542/1543, I ind.

<sup>91</sup> Ad esempio, ASC, NF, reg. 13917, fols. 43r-44r, 8 gennaio [1416], IX ind., in tre anni. ASC, VS, reg. 14527, fols. 134v-135v, 24 gennaio [1512], XV ind., in due anni. ASC, AM, reg. 13824, fol. 198rv, 8 gennaio 1514/1515, III ind., in tre anni; reg. 13825, fols. 253r-254r, 1 luglio 1518, VI ind., in due anni; fols. 262r-263r, 20 luglio 1518, VI ind., in un anno. ASC, GC, reg. 13710, fols. 217v-218v, 29 giugno 1522, X ind., in sei anni; reg. 13711, fols. 31r-33r, 24 ottobre 1524, XIII ind., in due anni; reg. 13711 bis, fols. 58v-63r, 18 febbraio [1528], I ind., in quattro anni. ASC, PC, reg. 13703, fols. 45v-46v, 24 aprile 1539, XII ind., in quattro anni. ASC, GC, reg. 13712, fol. 58rv, 28 dicembre 1542/1543, I ind., in un anno. Per Paternò: ASC, AP, reg. 6242, fol. 150v, 30 giugno [1511], in tre anni; reg. 6247, fol. 160v-161v, 15 maggio 1523, XI ind., in quattro anni.

Erano più rari gli accordi che coprivano periodi più lunghi.<sup>92</sup> Generalmente il passaggio dei beni si associò all'obbligo richiesto dai familiari della sposa al coniuge di *disponare in facie ecclesie, in valvis ecclesie*. Ad esempio, un contratto dotale stipulato a Catania nel 1518 prevede una clausola relativa alla solennizzazione. La coppia era tale *per verba de praesenti*: il padre della sposa si impegnò a dare i beni nel corso dei due anni seguenti, cinque onze in denaro e un letto del valore di 10 onze, mentre il marito garantì la «desponsationem et sollemnia in facie ecclesie».<sup>93</sup> Il coniuge, Domenico Lumbardo, era un immigrato calabrese (*de partibus Calabriae de terra Villitri*), un aspetto che credo avesse reso più pressante l'esigenza di procedere alla formalizzazione, insieme alla circostanza che il padre della sposa, l'artigiano Bernardo Santiglo di Catania, era un convertito al cattolicesimo. Non è una registrazione isolata: negli atti notarili relativi alle doti generalmente si include che questo passaggio va realizzato nel periodo di tempo previsto per il pagamento. In considerazione della garanzia di pubblicità data dalla cerimonia, i casi in cui era disattesa possono spiegarsi, a mio avviso, sia per una difficoltà di praticare riti che implicavano costi economici non indifferenti, sia per il problema, cui accennerò a breve, della presenza, molto comune, di relazioni distanti dai dettami della chiesa.

La data della solennizzazione era per lo più indeterminata, anche se in base a scritture realizzate a Randazzo essa si svolgeva in un periodo quanto più prossimo alla scadenza del versamento dell'ultima parte dei beni dotali; nel terzo anno dei quattro o nel sesto dei sei previsti.<sup>94</sup> Procedere in fasi diverse era dovuto a più fattori. Forse la difficoltà di corrispondere tutto immediatamente convinse nel 1455 l'artigiano Filippo Russo di Randazzo a specificare che al momento della *desponsatio* avrebbe dato una parte e il resto in due anni.<sup>95</sup> Nel 1511 il vicario di Castrogiovanni accettò una richiesta di dilazione dovuta a difficoltà nel raccolto, «la malizia del tempo», che non consentì il pagamento in maniera puntuale della

<sup>92</sup> Lo sposo, l'artigiano Vincenzo Spiyuni, deve ricevere complessivamente 25 onze *in rauba* (cioè vestiario o oggetti) e sette onze in denaro. Il primo pagamento avviene nel 1506, il secondo quattro anni dopo e l'ultimo nel 1519; ASC, VS, reg. 14527, fol. 68rv. Non ho riscontrato, come invece parrebbe avvenisse a Lucca, il pagamento della dote nella sua interezza prima della *transductio*, né la circostanza che solo a volte lo sposo acconsentiva alla *transductio* quando solo una parte era stata resa. Si veda al riguardo Christine Meek, *Il matrimonio e le nozze: sposarsi a Lucca nel tardo medioevo*, in *I tribunali*, pp. 364-366.

<sup>93</sup> ASC, AM, reg. 13825, fol. 140r, 20 febbraio 1517/1518, VI ind.

<sup>94</sup> ASC, NA, reg. 16, fols. 170v-172r, 27 gennaio [1494], XII ind.; fols. 200v-201r, 25 febbraio 1493/1494, XII ind.

<sup>95</sup> ASC, PM, reg. 5, fols. 4v-5r, 7 settembre [1455].

dote.<sup>96</sup> Di solito si voleva assicurare un appoggio economico fin dall'inizio della relazione, ma non era raro un atteggiamento di prudenza iniziale. Ciò si spiega anche con la norma consuetudinaria citata negli atti notarili secondo la quale, in caso di divorzio, senza che fossero nati figli, la dote andava restituita nella sua interezza. Un aspetto che, mi pare, orientava i genitori, i tutori o i benefattori a preferire una consegna in più fasi nell'eventuale prospettiva di una rottura della relazione senza figli. È davvero difficile, tra l'altro, incontrare accenni alla loro nascita nelle fasi di avvicinamento alla *desponsatio*. La consuetudine dava diritto a una riacquisizione completa, ma il versamento di una sola parte avrebbe potuto consentire una più rapida riappropriazione. In un processo celebrato a Patti, per quella che sembra essere stata la scoperta di un caso di bigamia poco dopo il matrimonio, appare immediata la preoccupazione per la perdita dei beni già consegnati (sei onze in denaro, quattro onze in vesti e due anelli d'oro).<sup>97</sup>

Diversamente da quanto segnalato da Garufi, non vi sono dati che segnalano, almeno ordinariamente, dopo gli *sponsalia per verba de praesenti* un mancato trasferimento della coppia nella residenza coniugale prima del completo pagamento. L'assenza di indicazioni, in accordi molto dettagliati, suggerisce che la maggioranza delle coppie andasse a vivere insieme già dopo lo scambio *per verba de praesenti*, con un parziale e iniziale appoggio economico. Alcune conferme sono indirette. Penso alle numerose registrazioni che prevedevano di versare parti della dote già prima della solennizzazione, così come a quei casi in cui la coppia notificava, alcuni anni dopo il compimento del matrimonio, di avere ricevuto quanto le spettava e di dichiararsi contenta o notificava di avere trovato un accordo rispetto al pagamento.<sup>98</sup>

##### 5. I costi dei riti e l'intervento ecclesiastico

L'ordine cronologico della documentazione disponibile spiega la scelta di considerare adesso alcuni aspetti dei riti citati in diverse occasioni e di appro-

<sup>96</sup> ASDC, TA, reg. 24, fols. 9v-10r, 18 settembre 1511, XV ind., il chierico Nicola de Luguasto ottenne una proroga per le 13 onze di dote che si era impegnato a dare.

<sup>97</sup> ASDPt, CV.TE, DA 01, 1496, fol. [3rv], Maria Aiello v. Francesco Mimissaro.

<sup>98</sup> Ad esempio, ASC, NA, reg. 14, fols. 250r-251v, 12 luglio 1489, VII ind.; reg. 17, fols. 62r-64r, 1 ottobre 1494, XIII ind. (Randazzo). ASC, LP, reg. 14343, fols. 81r-83v, 12 maggio [1519, VII ind.] (Paternò).

fondire il possibile ruolo di un ecclesiastico. Delle fonti giudiziarie le sentenze rivelano significative corrispondenze a livello terminologico sui riferimenti alla promessa e al matrimonio. Invece, alcune deposizioni e in particolare le fonti parrocchiali palermitane (sull'espletamento dei pagamenti per i passaggi associati al matrimonio) e delle chiese sacramentali catanesi (sull'intervento sacerdotale nella formalizzazione del matrimonio) offrono un quadro coerente che è però in parte diverso, per terminologia, da quello preponderante nei verdetti. Esse indicano che il rito dell'*inguaggiamento/inguaiari* coincide con l'espressione del consenso, mentre l'atto di *sponsare/spusari/desponsare* coincide con la solennizzazione.<sup>99</sup>

Prima di approfondire le finalità di questi passaggi ne vanno richiamati i costi annessi. Le registrazioni parrocchiali palermitane sono molto ricche di dati in maggioranza sui pagamenti. A volte si riporta quanto dovuto per un solo rito (ad esempio per sposare un artigiano del marmo tarì due e *grana* 10, che riceve il prete Lisi),<sup>100</sup> spesso insieme quanto reso sia per *inguaggiari* sia per *spunsari*, quasi mai secondo l'ordine inverso. Possono essere segnalati i nomi della coppia o solo di uno dei contraenti, a seguire la quantità di denaro,<sup>101</sup> a volte pagata in due fasi distinte.<sup>102</sup> Sia prima sia dopo il concilio di Trento i termini generalmente utilizzati sono *inguaggiamento*, per l'espressione del consenso, e *spunsarilsposare*, per la sua solennizzazione. Le possibili variazioni sembrano confermare questo schema.<sup>103</sup> Per riprendere un'osservazione già avanzata, per la fase pretridentina

<sup>99</sup> Ad esempio a Palermo nel 1492 l'arcivescovo vietò agli *inguaggiati*, pena la scomunica, di unirsi carnalmente prima di ricevere la benedizione ecclesiastica. Si tratta di tre casi in ASDP, SGT, reg. 1, fols. 1v-2r, 7 gennaio, 2 e 19 febbraio 1492.

<sup>100</sup> ASDP, SG, reg. 1, fol. 26r, 22 settembre 1487.

<sup>101</sup> ASDP, SG, reg. 1, in questo registro la maggioranza dei casi consiste in riferimenti a uno dei membri della coppia. Ad esempio, fol. 1r, 2 novembre 1486, V ind., per *inguaiari et spusari*, il *mastro* Andrea ly Curteri tarì tre e *grana* 10; la stessa somma per Sergio Goronaczy; solo per *spusari* la sorella di *misser* Giovanni Antonio lu Medicu ma non si specificano i costi; fol. 23v, 29 luglio, 1487, per *spusari* la figlia di madonna Giovanna di Vinaya tarì tre e *grana* 10.

<sup>102</sup> ASDP, SG, reg. 1, fol. 31r, 18 novembre 1487, per il «residuo» per sposare il segretario del conte di Modica tarì sei; fol. 41rv, 27 luglio 1488, VI ind., per *inguaiari et spunsari* Laura figlia dell'artigiano Lisi, ma non si specifica l'entità del pagamento; quindi il primo agosto si aggiunge che «del residuo» per sposarla con il figlio di Cheli di Laulina tarì tre e *grana* 10. Un ulteriore caso in reg. 2, fol. 2r, 19 settembre 1490, IX ind., per il «residuo» per sposare l'artigiano Giovanni lu Petinaru con Caradonna tarì due.

<sup>103</sup> A livello terminologico possono riscontrarsi alcune varianti, su cui rinvio a ASDP, SM, reg. 4361, per gli anni 1574-1579: le somme pagate sono precedute dall'indicazione di *inguaggiare et*

parrebbe che un sacerdote officiasse in base ai pagamenti relativi documentati negli archivi parrocchiali.<sup>104</sup> Solo dagli anni Ottanta del Cinquecento però si specifica l'intervento di un prete. Ad esempio: «Mario Maniscalco e Domenica Cuculla sono *inguaggiati* e sposati da me don Battista di Pirino in Santa Margherita»; a volte si aggiunge che così avevano contratto il matrimonio.<sup>105</sup>

Per gli anni 1486-1562 ho considerato 80 casi.<sup>106</sup> Le spese non erano indifferenti, come è evidente dal confronto con i salari del tempo. Su di essi mi sono soffermato con particolare riferimento a Catania ma, come si può desumere dalle doti di famiglie di artigiani di Palermo, i redditi di questi ultimi non dovevano essere dissimili da quelli dei colleghi catanesi.<sup>107</sup> Senza escludere variazioni anche significative, la media per i due riti era di tre tarì sino al 1500; verso metà secolo risulta la possibile inclusione di due ceri oltre che due-tre tarì o, senza ceri, una media di tre tarì; mentre all'inizio degli anni Sessanta cinque tarì. La spesa media per la sola espressione del consenso è inferiore, circa un tarì, mentre per la solennizzazione si aggira intorno ai due-tre tarì.<sup>108</sup>

È ravvisabile una differenziazione per status sociale, per questo ultimo rito gli artigiani spesso pagavano tra due e tre tarì,<sup>109</sup> «un povero cieco di nome Bernar-

*sposare o di per contrahere matrimonio inguaggiare et sposare.* Credo che anche in questo ultimo caso più che tre riti si segnalino i due passaggi che hanno dato vita al matrimonio.

<sup>104</sup> Numerosi dati ad esempio in ASDP, SG, reg. 1, per gli anni 1486-1492; reg. 9, per gli anni 1511-1514; reg. 15 per il 1524.

<sup>105</sup> Alcuni esempi: ASDP, SG, reg. 79, fol. 108r, 2 settembre 1587, I ind.; fol. 108v, 20 settembre 1587, I ind.; fol. 111r, 17 novembre 1587, I ind. ASDP, SM, reg. 4364, per gli anni 1590-1592, il caso citato nel testo di Mario Maniscalco e Domenica Cuculla al fol. 1r, 6 settembre 1590, IV ind.; lo stesso schema in reg. 4368, per gli anni 1602-1604. Ha una caratteristica specifica il seguente registro in cui si segnala la realizzazione delle tre ammonizioni per le coppie «secondo il concilio di Trento», ASDP, SM, reg. 4550, per gli anni 1568-1584. Per un'altra parrocchia si veda ASDP, SC, reg. 3747, per gli anni 1590-1597. Cf. Pizzolato, «Con gran pericolo della vita», pp. 249-252, in una fase più tarda, nel Seicento a Monreale, dopo l'*inguaggiamento* andava realizzata la cerimonia ecclesiastica; ma spesso essa avveniva dopo mesi se non anni.

<sup>106</sup> Le fonti sono state ASDP, SG, regg. 1, 2, 3, 5, 9, 15, 20, 30, 39, 49, 58. ASDP, SC, reg. 3736. ASDP, SM, reg. 4549.

<sup>107</sup> Per gli artigiani di Palermo rinvio a Bresc, *Un monde*, p. 704.

<sup>108</sup> Non sono da escludere abusi nelle richieste dei pagamenti se è vero che il dicastero dei Vescovi e Regolari nel 1589 richiese all'arcivescovo di Palermo dei controlli ed eventualmente di ridurre le tasse; AAV, CVR, RE, 17, fol. 329r, 7 novembre 1589.

<sup>109</sup> Ad esempio, ASDP, SG, reg. 1, fol. 1r, 2 novembre 1486, V ind., (ma in questo caso *per inguiari et spusari*), tarì tre e grana dieci; fol. 3r, 27 novembre 1486, V ind., tarì due e grana quattro; reg. 49, [fols. 14r e 18r], 23 settembre 1558, II ind., due casi di pagamenti di tarì tre.



dino» non doveva nulla per «amore Dei»;<sup>110</sup> il *misser* Geronimo Morsu dava un «residuo» di cinque tari, mentre, senza l'indicazione di residuo, sia per la schiava affrancata del *misser* Pietro Campo sia per la figlia del *misser* Pietro Agostino tre tari e 10 *grana*;<sup>111</sup> il segretario del conte di Modica pagò un residuo di sei tari.<sup>112</sup> Un ufficiale regio preposto alla riscossione delle imposte (il secreto), di cui non si specifica il nome, versò l'alta somma di 12 tari e 13 *grana* per «inguaiari e sponsari» la figlia di Luisi Chicchu.<sup>113</sup>

In riferimento ad altri contesti, nonostante l'assenza di dati economici sono identificabili significative corrispondenze a partire dalla fase pretridentina. A metà del Cinquecento il vicario generale di Agrigento espresse disappunto per gli «inguajati et non sposati» a Naro raccomandando la solennizzazione in chiesa. Mentre in un ulteriore direttiva stabiliva un controllo su ogni passaggio: il sacerdote Mariano di Mazara doveva confessare e *inguajare* tutti quelli che avrebbe potuto.<sup>114</sup> Passando ora dalla Sicilia occidentale a quella orientale, a metà/fine Quattrocento, probabilmente a Catania (ma la parte iniziale del documento è andata distrutta ed è perciò difficile identificare il luogo), un testimone riferì al tribunale di alcune persone riunitesi in una casa per assistere all'*inguaggiamento* tra Thure di Luino e Giuliano di Marchano. Lo doveva celebrare il prete don Antonio Giuliano ma Thure fuggì subito dopo l'arrivo di quest'ultimo.<sup>115</sup> Ancora a Catania nel 1518 il notaio Antonio de Merlino, su richiesta dell'artigiano Francesco Turturito, registrò l'avvenuta «solennità» presso la casa di quest'ultimo, dove dinanzi ad alcuni testimoni il sacerdote Antonio Cafirhi realizzò il suddetto rito tra Francesco e Agatuccia.<sup>116</sup> Non ho riscontrato informazioni più approfondite sulle modalità dell'espletamento,<sup>117</sup>

<sup>110</sup> ASDP, SG, reg. 1, fol. 37v, 11 maggio 1488, VI ind. Lo stesso per «un vecchio povero», reg. 2, fol. 9r, 25 gennaio [1491].

<sup>111</sup> ASDP, SG, reg. 1, fol. 23r, 8 luglio 1487, sempre in merito a Morsu nel fol. 22r si legge per *inguaiari et spusari* ma non si indica il costo; fol. 31r, 1 dicembre 1487; fol. 37v, 8 maggio 1488, VI ind.

<sup>112</sup> ASDP, SG, reg. 1, fol. 30v, 18 novembre 1487, VI ind.

<sup>113</sup> ASDP, SG, reg. 3, fol. 72v, 15 giugno 1495, XIII ind.

<sup>114</sup> ASDA, AV, reg. 1546-1547, fol. 108r, senza data, presumibilmente 1547; il riferimento alla solennizzazione è così indicato: «raccomandari dari la ecclesia».

<sup>115</sup> ASDC, AGC, senza data.

<sup>116</sup> ASC, AM, reg. 13825, fols. 109v-110r, 5 gennaio 1517/1518, VI ind.

<sup>117</sup> A Napoli nel 1549 un uomo «passò per un certo muro e inguadiò» una donna dandole l'anello alla presenza di un prete e di altri testimoni. Rinvio a Pierroberto Scaramella, *Controllo*

che anche a Monreale e in fasi posteriori risulta corrispondere all'espressione del consenso.<sup>118</sup>

Non era scontato il coinvolgimento di un ecclesiastico. Nella stessa città, nel 1541, il vicario generale Giacomo Chilano decise di intervenire perché negli anni passati si erano trovate coppie che avevano contratto matrimonio senza essere né *inguaiate* né sposate *in facie ecclesie*.<sup>119</sup> Stabili che coloro che si trovavano in questa condizione dovevano realizzare il primo rito entro un mese in chiesa e nel mese seguente la solennizzazione sempre in chiesa. In caso contrario sarebbero incorsi nella scomunica e nella pena pecuniaria di 18 onze. Lo stesso anno la curia episcopale di Patti intimò a Iaco di Vicenno di «desponsare et inguaiare» Caterinella sua moglie, pena la scomunica e il pagamento di 25 onze. L'ingiunzione seguì l'intervento del padre di Caterinella, che chiedeva di procedere secondo i mandati della Sacra Romana Chiesa.<sup>120</sup>

La necessità di un coordinamento ecclesiastico trovò piena espressione con il vescovo di Patti Arnaldo Albertin/Albertini (1534-1544), originario di Maiorca, che si distinse per la politica riformatrice e presiedette il sinodo per la diocesi patrese nel 1537. Tra le costituzioni emanate lo stesso anno, e pubblicate con alcune aggiunte nel 1542, due danno una precisa descrizione degli *sponsalia per verba de praesenti* che doveva officiare il sacerdote. Vi si riporta il giuramento a cui erano tenuti i contraenti nel rispondere alle domande relative alla loro verginità, ai voti eventualmente presi, e alla eventualità che fossero già sposati con terzi; quindi il sacerdote procedeva a unire le mani dei promessi sposi e a formalizzare il matrimonio. Così si dice in riferimento agli *sponsalia per verba de praesenti*:

Inoltre abbiamo stabilito che nel contrarre matrimonio intervenga l'arciprete o l'ebdomadario della parrocchia della donna e si osservi la seguente forma: primo che l'uomo e la donna siano interrogati dal detto arciprete o ebdomadario con giuramento, toccate le

*e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)*, in *Trasgressioni*, p. 451. L'autore riporta anche un caso successivo, ma realizzato in una chiesa, p. 461. A conferma della diffusione del rito dell'*inguaggiamento* si veda per Procida un riferimento in Romeo, *L'isola*, p. 113, che però non indica le modalità con cui si realizzava.

<sup>118</sup> Pizzolato, «Con gran periculo della vita», pp. 248-249, cita il dialogo, nel 1646, tra Vincenzo e Rosalia che a Monreale tenevano nascosta la loro relazione. Negli incontri lei più volte gli chiede «quando mi inguaggi?»

<sup>119</sup> ASDC, VP, reg. 19, fols. 39v-40r, [1541].

<sup>120</sup> ACP, AC, fol. [31r], 27 settembre 1541, XV ind.

Scritture, se qualcuno di loro ha perduto la verginità o la castità; secondo se uno di loro ha promesso di entrare in religione; terzo se uno di loro avesse contratto matrimonio con qualcuno. Se dicono di no per ciascuno di [questi] aspetti, allora l'arciprete o l'ebdomadario unisca le mani destre della coppia e la donna dica su indicazioni del sacerdote: Io N. do il mio corpo a voi come legittima moglie e prendo il vostro come legittimo marito. E allo stesso modo l'uomo dica: Io N. do il mio corpo a voi e prendo il vostro come legittima moglie. Ma se qualcuno dei detti contraenti dirà che c'è qualche impedimento alle suddette domande, allora il sacerdote non congiunga le loro mani ma receda.<sup>121</sup>

Seguono le indicazioni relative agli *sponsalia per verba de futuro*: i contraenti, dopo aver risposto alle medesime domande, promettevano di contrarre matrimonio e il sacerdote doveva unire le loro mani destre.<sup>122</sup> L'ordine sarebbe dovuto essere inverso, ma si pose in evidenza la centralità dell'espressione del consenso.

Non ho trovato riscontri nella documentazione dell'espletamento dei riti secondo le direttive del vescovo Albertin. Va però evidenziato che da metà del Cinquecento, prima sporadicamente poi in modo sistematico dagli anni Sessanta, sono numerose le registrazioni nell'archivio diocesano di Patti degli «esami» dei promessi sposi da parte dei sacerdoti; ad esempio il rettore e cappellano della parrocchia di San Michele. Queste verifiche miravano ad appurare la conoscenza della dottrina cristiana (con piccole variazioni, dato che non sempre sono riportate tutte, le domande vertevano sulla recita del Padre nostro, dell'Ave Maria, del Credo e della Salve regina) ma anche l'inesistenza di legami di parentela. Successivamente al decreto *Tametsi* risultano registrate le tre pubblicazioni. Se l'esito era positivo, il sacerdote annotava che i richiedenti potevano avere licenza

<sup>121</sup> «Item statuimus quod in contrahendo matrimonium interveniat Archipresbiter vel ebdomedarius illius parrochiae cuius est mulier, et servetur forma sequens, primo quod interrogentur vir et mulier a dicto Archipresbitero seu ebdomedario, cum iuramento tactis scripturis si aliquis eorum rouit virginitatem aut castitatem, II si quis eorum promisit ingredi religionem, III si quis eorum cum aliquo matrimonium contraxerit, si dixerint quod non in singulis predictis, tunc dictus Archipresbiter aut ebdomedarius iungat manus dextras contrahentium, et dicat femina, presbitero instruente, Ego .N. trado corpus meum vobis .N. in legitimam uxorem, et accipio vestrum in legitimum virum. Et eodem modo dicat vir, Ego .N. trado corpus meum vobis .N. et accipio vestrum in legitimam uxorem. Si vero aliquis ex dictis contrahentibus dixerit aliquod esse impedimentum ex predictis interrogationibus, tunc sacerdos non iungat manus ipsorum seu recedat»; in *Constitutiones Sinodales*, pp. 29-30. Francesco Pisciotta, *I sinodi diocesani di Patti nel secolo XVI*, Agrigento, T. Sarcuto, 1996, pp. 27-52.

<sup>122</sup> *Constitutiones Sinodales*, pp. 30-31.

dal vescovo di sposarsi.<sup>123</sup> Anche a Siracusa il vescovo aveva imposto a chi voleva contrarre il matrimonio di conoscere il Padre nostro, l'Ave Maria, il Credo «e altre cose della dottrina cristiana»; ma questa norma dovette causare non poche difficoltà. La congregazione dei Vescovi e Regolari decise di rivolgersi al prelado siracusano per evidenziare che «se l'intenzione è buona, non lo è impedire l'effetto dei sacramenti con il rischio di allontanare i fedeli dal matrimonio anche con pregiudizio della pudicizia delle donne».<sup>124</sup>

Sulla variabilità degli usi meritano una menzione quelli presenti a Trapani (città della diocesi di Mazara), su cui ho già segnalato dei casi in cui si ricorreva al tocco delle mani per la celebrazione matrimoniale a fine del XV secolo. Negli anni seguenti è diversa la prassi attestata dai registri dei Libri dei Coniugati disponibili per le tre parrocchie, quella di San Nicola dal 1564, di San Lorenzo dal 1570 e di San Pietro dal 1571.<sup>125</sup> Apprendiamo della benedizione dell'anelamento e del pallio o panno dei nubendi alla presenza di testimoni;<sup>126</sup> mentre a

<sup>123</sup> ASDPt, CV.MDSL, DG 01, DG 02, DG 03, DG 04, DG 04bis, DG 05, DG 06, DG 07. In merito alla fase anteriore al decreto *Tametsi* si vedano del volume DG 01, i documenti datati 9 novembre 1560, 6 aprile e 8 agosto 1562. Per gli anni successivi, il vescovo di Patti Bartolomé Sebastián (1549-1568), già inquisitore in altre città tra cui Palermo e Granada, si adoperò per l'applicazione di quanto stabilito a Trento. Nella visita al casale di Montagna (Montagnareale) nel 1565 confermò l'obbligo delle pubblicazioni e il divieto per l'arciprete e i cappellani di celebrare nelle case; rinvio a Pisciotta, *Sinodi*, pp. 223, 231. Dati su Sebastián anche in Fiume, *Del Santo Uffizio*, pp. 37, 166.

<sup>124</sup> AAV, CVR, RE, 15, fol. 283v, 22 novembre 1588.

<sup>125</sup> ASDTp, S.L., reg. 1, 1570-1590; S.N., reg. 1, 1564-1615; S.P., reg. 1, 1571-1615. In casi molto sporadici il matrimonio avviene in casa, ad esempio: S.N., reg. 1 (fogli non numerati), 7 luglio 1565, quindi in chiesa si procede alla benedizione dell'anello e del pallio; 6 febbraio 1570, qui si precisa che un sacerdote celebra il matrimonio in casa. Inoltre, a volte rimangono tracce (ad esempio di S.N., reg. 1, si vedano le registrazioni che seguono la data 19 dicembre [1564]) dei pagamenti resi, in alcuni casi non precisati, in altri si specifica o la quantità, ad esempio tarì 3 e *grana* 10, o che non sono stati richiesti «amore Dei». Per una fase ben anteriore, sul variabile ricorso al pallio in altri contesti cf. van Houts, *Married Life*, pp. 77-80.

<sup>126</sup> Cf. *Il messale*, 556-558, per i riferimenti al giuramento degli sposi, alla benedizione dell'anello che lo sposo infila nell'anelare destro della sposa dicendo «in nomine patris» e all'imposizione del pallio sui nubendi. I curatori del volume evidenziano che «Il Messale di Messina si colloca come ultimo anello prima della riforma tridentina nella tradizione dei libri liturgici manoscritti della Sicilia, appartenenti alla tradizione romana, dipendenti dalla tradizione gallica posteriore all'introduzione della liturgia romana voluta da Carlo Magno e anteriore alla rielaborazione romana dei secoli XII e XIII che ha originato il Messale secondo l'uso della Curia Romana, con influssi della tradizione bizantina, soprattutto nella settimana santa e nel calendario», p. LXXVI. Si noti, inoltre, che Sorci e Zito precisano che in una delle diverse edizioni del Messale, quella del 1527, lui dice a lei nel rito dell'inanelamento «ti inguaju et spusu in nomine patris et filii et spiritus sancti», p. LXVIII, nota 120.

San Lorenzo si indica solo l'anello a cui segue la precisazione, dal 1580, «secondo il concilio di Trento». Sulle ulteriori principali variazioni la specificazione del termine benedizione non è sistematica, e nel testo di San Pietro generalmente non risulta (si segnalano solo pallio e anello). Inoltre, a San Nicola è possibile rilevare dal 1565 il riferimento alla realizzazione delle ammonizioni. In nessun Libro si fa cenno all'*inguaggiamento*.

Posso ora considerare i registri canonici delle chiese sacramentali catanesi, che consistono in documentazione relativa a battesimi dal 1558 e a matrimoni dal 1569 (non si indicano tasse associate). Per questo secolo gli atti non si conservano in modo sistematico e per i primi anni sono sporadici. Al di là di questo aspetto, non va sottovalutata la rilevanza di questi fondi. Come per Palermo, per i matrimoni è possibile verificare la rapida applicazione delle norme tridentine, che, rafforzando e ampliando talvolta interventi anteriori, rese più massiccio il controllo ecclesiastico sui diversi usi locali. Questa politica ebbe un fedele esecutore nel vescovo Nicola Maria Caracciolo, che partecipò al concilio di Trento e vi celebrò la messa finale.<sup>127</sup> I primi documenti, in cui si precisa la realizzazione del matrimonio secondo i criteri tridentini, risalgono alla fine del 1569. Si tratta in maggioranza di bandi pubblicati in tre giorni festivi, quindi risultano annotati i nomi e i cognomi di lui e di lei, accompagnati nella maggioranza dei casi per ciascuno dal nome del padre. Infine, in occasione dei bandi i promessi sposi potevano confessarsi e comunicarsi.<sup>128</sup>

Alcuni fondi consistono prevalentemente negli annunci e solo in un numero limitato di casi segue la registrazione del compimento del matrimonio; mentre in altri registri i due tipi di annotazione hanno pressoché la stessa consistenza. In alcuni casi le indicazioni relative all'intervento del sacerdote sono più dettagliate: «ho solennizzato il sopradetto matrimonio e i sopradetti [seguono i nomi] giurai, inguai, spusai presso la chiesa/in chiesa»; a volte si legge che è stato sottoscritto il sopradetto matrimonio *per verba de praesenti*, ecc. Sistematicamente la formalizzazione avveniva dinanzi ad alcune persone. Ad esempio, il 23 aprile del 1584 il cappellano comunica la pubblicazione dei bandi: «Io Don Antonio Vica cappellano della chiesa di Sant'Agata faccio fede che per tre volte ho annunciato

<sup>127</sup> Scalisi, *Tra distruzioni*, p. 187. Sul ruolo del concilio in merito al matrimonio qui mi limito a rinviare a Lombardi, *Matrimoni*, pp. 99-126. Diego Quagliani, «Sacramenti detestabili». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 61-79, in particolare 74, 78.

<sup>128</sup> Numerosi esempi in ASDC, Ca, regg. 7-9, regg. 14-16.

nei giorni festivi il matrimonio tra Giovan Battista Cutraro orfano di Riobi e di Vincenzella Billia orfana di Francesco secondo la normativa del concilio». <sup>129</sup> Quindi, il 20 agosto dello stesso anno: «Io don Blasi Stefano per conto del vicario generale giurai, inguaiari e sposai ai sopradetti Giovan Battista Cultraro [sic] e Vincenzella Belli [sic] in presenza di Antonio Cutraro e di Vincenzo Battiato e altri testimoni nella chiesa di Sant'Agata la Vetere». <sup>130</sup> Non mancano, inoltre, verbalizzazioni più brevi, ad esempio nel 1584: «Gregorio Tiranti ha solennizzato il sopradetto matrimonio nella chiesa di Santa Marina per verba de presenti secondo la normativa del concilio tridentino», alla presenza di testimoni. <sup>131</sup>

Per questi riti, *iurari*, *inguaiari*, *sponsare*, solo in alcuni casi negli anni precedenti (ma in base a fonti diverse) si fa menzione della partecipazione di un prete. <sup>132</sup> Tuttavia, all'indomani del concilio di Trento il clero ne monopolizzò la realizzazione. Generalmente si indicano tutti e tre i passaggi, mentre è raro il riferimento a uno o ad alcuni di essi. <sup>133</sup>

Inoltre, il raffronto tra le fonti parrocchiali palermitane e quelle sacramentali catanesi rivela solo per queste ultime un richiamo al giuramento (in connessione con l'assenso). Mentre in entrambe è costante la presenza degli altri due riti. Sulle modalità del giuramento per la fase pretridentina disponiamo delle indicazioni

<sup>129</sup> ASDC, Ca, regg. 7-9, n. 1128, «Io Don Antonio Vica cappellano della ecclesia di Sancta Aghata fazo fidi come per tri volti in giorni festivi hagiù banditu il matrimonio infra Ioan Battista Cutraro fili dilo quondam Riobi et Vincenzella Billia filia dilo quondam Francesco iuxta la forma del concilio».

<sup>130</sup> ASDC, Ca, regg. 7-9, n. 1128, «Io don Blasi di Stefano per conto di lo vicario generale iurai inguaiari et spusai a li sopradicti Ioan Battista Cultraro [sic] e Vincenzella di Bellia in presencia di Antonio Cutraro et di Vincenzo Battiato et altri testibus in la ecclesia di Sancta Agata la Vetera».

<sup>131</sup> ASDC, Ca, regg. 7-9, n. 1134, 29 aprile 1584, XII ind., «havi sollemnizato lo sopradictio matrimonio in la ecclesia di Santa Marina per verba de praesenti iuxta forma concilii tridentini». Le stesse formule si ripetono in n. 1140, 3 maggio 1584, XII ind.; n. 1167, 2 agosto 1584, XII ind.

<sup>132</sup> Oltre ai casi citati si veda ASDC, M, fol. [95r], 3 luglio 1549, VII ind., a Catania due testimoni confermano che un prete aveva fatto giurare la coppia, che si univa in matrimonio.

<sup>133</sup> ASDC, Ca, reg. 2, n. 46, 14 luglio [1585]. Anche ivi, regg. 7-9, n. 1119, 10 aprile 1584, XII ind.; reg. 2, n. 7, anno 1585. Su questi temi cf. Raffaele, *Famiglia*, pp. 45-53. Inoltre si veda Francesco Figlia, *Giustizia e società in Sicilia tra il Cinquecento e il Seicento. Il vescovato di Cefalù*, Palermo, Offset studio, 2003, p. 330: a Polizzi, nella diocesi di Cefalù, durante un'indagine per appurare l'esistenza di un legame matrimoniale, si scopre in un registro parrocchiale l'*inguaggiamento* della coppia, avvenuto nel 1580, a opera del sacerdote. Lo studioso (sempre a p. 330) indica la presenza in Sicilia di alcuni registri parrocchiali dal 1548 ma non specifica i comuni in cui si conservano.

del vescovo Albertin uguali per i nubendi, anche a Catania entrambi lo realizzavano ma non è nota la formula. Diversamente nel libro dei matrimoni di Nardò, nel Salento, risulta attestato dal 1578 un giorno o più giorni antecedenti la prima pubblicazione, gli sposi di sesso maschile, realizzato il tocco dei Vangeli, lo prestavano nelle mani del vicario e affermavano l'inesistenza di impedimenti.<sup>134</sup>

Per le altre tappe e con riferimento ad alcuni anni anteriori, è illuminante la denuncia presentata nel 1542 al vescovo di Agrigento da Maria Angilella, che, divenuta vedova, decideva «per salvaguardare il suo onore» di andare a vivere in un monastero femminile, l'abbazia nuova di Santa Maria di Loreto a Sciacca.<sup>135</sup> Nonostante Maria risiedesse nell'abbazia, un certo Antonino Pirruni riuscì a entrare in contatto con lei: «mandò certi messaggi alla detta esponente per comunicarle di volerla prendere per moglie e così si concluse il matrimonio».<sup>136</sup> Sulla realizzazione di quest'ultimo non si danno ulteriori specificazioni. Quindi, Antonio vinse le resistenze della badessa al trasferimento di Maria a vivere con lui promettendo che l'avrebbe «inguajata et disponsata». Dunque, poiché specifica che questi ultimi due riti dovevano ancora compiersi, il matrimonio che avevano realizzato mancava del grado di pubblicità richiesto. Seguì la consumazione, nacquero due figli ma l'uomo non rispettò gli impegni presi e decise di abbandonare Maria. Così lei lo denunciò alle autorità diocesane, che raccolte le dovute informazioni gli intimarono di realizzare quanto si era prefisso di compiere e di tenerla nella sua casa, in caso contrario sarebbe stato incarcerato sino alla formalizzazione dell'unione. Inoltre, si sarebbe dovuto impegnare a non offenderla, pena il pagamento della pesante multa di 100 onze; una sentenza severa, che non lasciava molte alternative ad Antonio.

Le analisi condotte meritano alcune precisazioni conclusive: a Catania il giuramento era preliminare al matrimonio, anche se non era ovunque così. A Palermo, ad esempio, le fonti parrocchiali non lo citano. Risultano invece chiare le corrispondenze riguardo all'espressione del consenso, identificata con il termine *inguaggiamentolsponsalia per verba de praesenti*, e la solennizzazione presso la chiesa qualificata come *desponsatiolsponsare*. Sono perciò confermati gli esiti

<sup>134</sup> Petracca, *Anagrafe*, pp. 15-100, le disposizioni tridentine in materia matrimoniale risultano applicate dal 1577; dal 1583 in poi la registrazione del giuramento viene meno, pp. 101-252.

<sup>135</sup> ASDA, AV, reg. 1541-1544, fol. 290rv, 29 marzo 1542, XV ind., «*per conservazioni di so honuri*».

<sup>136</sup> «Mandao certi missagi a la dicta exponenti cum diri la volia pigliari per mugleri et cussi si conclusi tali matrimonio», fol. 290r.

delle celebri ricerche d'etnografia compiute da Giuseppe Pitrè nella seconda metà dell'Ottocento.<sup>137</sup> È difficile stabilire quanto fosse diffuso un interesse dei contraenti verso l'obbligo di unirsi presso o in luoghi sacri, dato che spesso non lo facevano. D'altra parte, è certo che quel riferimento era inserito come clausola nella maggioranza dei contratti dotali per Catania, Randazzo e Paternò ma non per l'espressione del consenso, bensì per la solennizzazione. È probabile, insomma, che le pressioni delle autorità spirituali abbiano avuto una presa crescente d'ordine pratico sulle famiglie coinvolte, che trovavano in questo rito una garanzia per la pubblicità delle nozze e per il completamento del passaggio della dote. Almeno un secolo prima di Trento cominciarono a profilarsi le condizioni che avrebbero reso possibile la riforma, come dimostra la sua applicazione in tempi brevi a Catania, Palermo, Patti e Trapani che assicurò alla Chiesa un ruolo predominante nella realizzazione del matrimonio.<sup>138</sup> Queste considerazioni permettono di richiamare, con riferimento alla seconda metà del Cinquecento, il tema della citata riduzione di denunce al tribunale vescovile per ottenere l'annullamento della relazione. I bandi prima delle nozze erano obbligatori, il parroco doveva consacrarle ed era necessaria la presenza di almeno due testimoni. Negare l'esistenza di quanto contratto o sposarsi all'insaputa dei familiari divenne più complesso.

Infine, i pagamenti resi per i diversi passaggi, di cui rimangono abbondanti tracce negli archivi parrocchiali palermitani, oltre a confermare l'intervento sacerdotale si prestano a un'ulteriore considerazione. Le spese non indifferenti erano forse troppo gravose per molti tra i ceti non facoltosi ed è possibile che furono una delle cause di relazioni non corrispondenti agli insegnamenti ecclesiastici a cui è dedicato il prossimo capitolo.

<sup>137</sup> Giuseppe Pitrè, *Usi natalizi, nuziali, e funebri del popolo siciliano*, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1879, pp. 89-100; Id., *Antichi usi nuziali in Sicilia*, Palermo, Montaina, 1880, p. 10, il rito dell'*inguaggiamento* coincide con il matrimonio *per verba de praesenti in faciem ecclesiae*, a cui segue entro un anno la funzione religiosa con la benedizione. Invece, Charlotte Gower Chapman, *Milocca: A Sicilian Village*, Cambridge MA.-London, Schenkman Publishing, 1971 pp. 99-101, non fa alcun riferimento all'*inguaggiamento*. L'autrice soggiornò nel paese nel 1928-29 e terminò il libro nel 1935.

<sup>138</sup> Probabilmente lo stesso si verificò nella diocesi di Messina, se è vero il riferimento della congregazione dei Vescovi e Regolari sulla prassi degli arcipreti e cappellani di amministrare i sacramenti del battesimo e del matrimonio nelle *terre*. AAV, CVR, RE, 11, fols. 223v-224r 9 settembre 1586. Si veda anche *Il messale*, p. XXII, i curatori evidenziano un rapido adeguamento delle Chiese di Sicilia alla riforma liturgica tridentina, in alcuni casi anche prima che i decreti del concilio venissero promulgati nell'isola il 18 dicembre del 1564.





## VI. *Tra indisciplina e tentativi di disciplinamento*

Questo capitolo prende in esame sia la diffusa presenza di relazioni distinte dal modello cristiano del matrimonio, sia gli interventi disposti dalla Chiesa per combatterle. Nonostante le numerose affinità con le stesse questioni in territori diversi dell'Europa medievale, non necessariamente le cause sono le medesime come si può rilevare anche nei contesti qui considerati. Un ulteriore limite alla diffusione del modello cristiano di matrimonio è identificabile nel concubinato degli ecclesiastici, né mancano i casi di monache indifferenti al voto di castità. Il magistero pastorale aveva nel matrimonio, base della formazione della famiglia, uno degli obiettivi principali, ma con frequenza proprio coloro cui spettava guidare la comunità laica e professare il rispetto del valore sacramentale del matrimonio ignoravano gli obblighi assunti con l'ordinazione.

### 1. *Relazioni illecite e politiche di controllo sociale*

Una norma della «prima compagnia di disciplina» di Palermo redatta a metà Trecento evidenzia l'importanza «per ciascuno dell'obbligo di vivere correttamente il suo matrimonio»;<sup>1</sup> un identico richiamo è contenuto nei Capitoli dei disciplinati di Santa Maria della Misericordia a Valverde del 1527.<sup>2</sup> Nella diocesi catanese le relazioni sentimentali proibite dai precetti ecclesiastici furono comuni e alcune colpiscono per la libertà con cui erano vissute. Nel 1472 il vescovo Guglielmo Bellomo incaricò il vicario Rinaldo de Terranova di verificare se Dionisio Monastera non avesse contratto matrimonio con Ianna

<sup>1</sup> *Regole*, p. 16, «chascunu sia tinutu di viviri iustamenti cum sou matrimoniu».

<sup>2</sup> Gaetano Zito, *Confraternite di disciplinati in Sicilia e a Catania in età medievale e moderna*, in «Synaxis», 17, 1999, p. 353.

a Calascibetta.<sup>3</sup> Gli ordini impartiti prevedevano la stretta collaborazione del suo delegato sia con gli arcipreti e il vicario, sia con gli abitanti del luogo, sia con un esperto di diritto. L'indagine era stata richiesta dallo stesso Dioniso, che sostenne di «avere abitato e conversato con Ianna nella detta terra quasi per tre anni e poi per quasi nove anni di avere abitato con lei», probabilmente in una casa differente da quella dei genitori ma con il loro consenso e di Ianna e senza contrarre matrimonio.<sup>4</sup> Dioniso voleva dimostrare nel paese dove viveva che non aveva un legame matrimoniale, il suo fine era sposarsi evidentemente con un'altra donna. Non è noto il risultato dell'indagine ma non ci sono elementi nell'intervento del vescovo che escludono la possibilità, per Dioniso, di sposare un'altra donna nel caso in cui non fosse risultato coniugato con Ianna. L'apertura mostrata da Bellomo suggerisce la sua piena consapevolezza di quanto quelle relazioni informali fossero diffuse.

James Brundage fa riferimento all'autore anonimo della *Summa Parisiensis*, commentario del secolo XII del *Decretum* di Graziano, che distingue tra il concubinato in cui era presente la *maritalis affectio* (concetto che approfondirò nel cap. VII, paragrafo 3) da quello in cui era assente. Il primo andava considerato un matrimonio se la relazione era permanente, mentre il secondo si riduceva a semplice fornicazione, indipendentemente dalla durata e dalla presenza di prole.<sup>5</sup> Nel concubinato manca l'espressione del consenso secondo la dottrina cristiana, ma da ciò non consegue che si trattasse di un'imposizione. Al contrario la convivenza sembra generalmente il frutto di una scelta consensuale dei partner. Nel 1441 Pere Avillaneda, castellano del paese nord-occidentale di Calatafimi, nel riferire del legame con Garita, dichiarò che era un legame vissuto «nell'amore mutuo e onestamente, come se lei fosse sua moglie».<sup>6</sup> Il rifiuto opposto dalla Chiesa a relazioni di questo tipo si spiega perché sganciate dal requisito della indissolubilità.

Per tornare a Brundage, egli ritiene che la relazione concubinaria potesse essere stabile ed esclusiva, differenziando così questo legame da quello con una prostituta; mentre secondo Karras lo status di concubina non era onorevole, sia

<sup>3</sup> ASDC, TA, reg. 11, fols. 31v-32r, 2 gennaio 1471/1472.

<sup>4</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 31v, «cum la quali Ianna havissi habitatu et conversatu in la dicta terra quasi per anni tri et de inde quasi per anni novi havissi statu incasatu cum la dicta Ianna».

<sup>5</sup> Brundage, *Law*, pp. 297-298. Anche Cristellon, *La carità*, pp. 80-82. Owen Hughes, *Il matrimonio*, p. 48. Kuehn, *Contracting*, pp. 404-405.

<sup>6</sup> Bresc, *Un monde*, p. 701, «mutuo amore et onesto modo, sicut esse uxor».

perché ritenuto sessualmente sospetto sia perché implicava che la donna fosse di una condizione sociale inferiore.<sup>7</sup> In effetti spesso la distinzione tra concubinato e prostituzione era labile. È diversa la lettura di Carol Lansing, che per Bologna segnala la diffusione di unioni non corrispondenti alle norme ecclesiastiche e alla cultura giuridica romana per quanto riguarda il comportamento e la reputazione. La studiosa evidenzia che la società non giudicava le donne nei rigidi termini dicotomici della Chiesa e le concubine non avevano necessariamente una cattiva reputazione. Nella seconda città dello Stato pontificio le unioni diverse dal matrimonio erano accettate e non costituivano abitualmente una fonte di disonore.<sup>8</sup> La percezione delle due relazioni, matrimonio o convivenza, poggiava spesso su tenui differenze: una donna poteva essere considerata concubina di un uomo perché viveva con lui e gli preparava i pasti, mentre una relazione prolungata e trattarsi come marito e moglie convincevano che la coppia fosse sposata.<sup>9</sup>

Per tornare a Catania, era fonte di sorpresa e di critica da parte del vescovo o del suo vicario la mancata raccolta di informazioni, da parte delle autorità, per avere conferma se il forestiero e aspirante marito non fosse coniugato.<sup>10</sup> Anche le consuetudini incoraggiavano l'unione coniugale per il neo-arrivato, dato che sposare una cittadina catanese aiutava a essere riconosciuto come cittadino. Tuttavia, rispetto a pressioni delle autorità ecclesiastiche, scelte diverse erano comuni: ad esempio gli immigrati potevano trovare in «matrimoni provvisori» un'ottima occasione per radicarsi, e sembra che per essi la possibilità di costruire legami affettivi con relazioni informali abbia avuto maggiore importanza del rispetto della normativa.<sup>11</sup> Oltre tutto, il carattere privato dell'unione, senza formalizzazioni pubbliche, evitava, come si è accennato, i costi dei riti. Inoltre, l'assenza della dote, che poteva essere esplicitamente indicata come causa del mancato

<sup>7</sup> Brundage, *Concubinage*, pp. 1-17, in particolare 6. Karras, *Unmarriages*, p. 7; in un ulteriore studio, Ead., *Sex and Singlewoman*, in *Singlewomen*, pp. 127-145, sostiene una stigmatizzazione da parte della società delle donne singole impegnate in relazioni con uomini che non sposavano, p. 140. Cf. Eukene Lacarra Lanz, *Changing Boundaries of Licit and Illicit Unions: Concubinage and Prostitution*, in *Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia*, a cura di Ead., New York, Routledge, 2002, pp. 158-194, per la corona d'Aragona e di Castiglia, analizza tra l'altro le variabili definizioni date nel corso del tempo al concubinato e alla prostituzione.

<sup>8</sup> Lansing, *Concubines*, pp. 87-100.

<sup>9</sup> Ivi, p. 94.

<sup>10</sup> ASDC, TA, reg. 13, fol. 88rv, 3 maggio 1479, XII ind.

<sup>11</sup> Besc, *Un monde*, p. 699, con particolare riferimento a Palermo.

matrimonio,<sup>12</sup> fu verosimilmente un vantaggio per persone non abbienti, tra cui spiccavano numerose vedove e non sempre di età avanzata. Queste unioni le permettevano di non dovere affrontare il pagamento di una seconda dote. Tra le concubine sposate potevano anche esserci donne che avevano ottenuto una separazione, che le liberava dal debito coniugale, ma esse erano ancora interessate ad avere un compagno. È vero anche che sia la donna sia la prole nata da quella relazione, e dunque considerata illegittima, potevano essere esposte ad azioni discriminatorie, che ad ogni modo non costituivano la norma.<sup>13</sup> Con Pietro II (re dal 1337 al 1342, ma associato al trono nel 1321) la cancelleria regia fissò il prezzo delle numerosissime lettere di legittimazione dei figli nati da rapporti di concubinato.<sup>14</sup> Per il periodo che va dal 1375 al 1460 esse ammontano a 84, a opera della corte regia o del delegato pontificio, su richiesta dei padri.<sup>15</sup> Il numero dei casi non può che essere inferiore a quello reale perché non tutti erano denunciati, non vanno infatti sottovalutate le spese connesse. La concubina o *amasia* costituì una presenza così rilevante in Sicilia che nel 1508 il Sacro Regio Consiglio, organismo giuridico e finanziario, la prese in considerazione in funzione delle tasse: nel decidere su un'imposta su eredità, vendite, permutate, donazioni di immobili ecc., stabilì una serie di esenzioni a favore di parenti, tra cui per l'appunto «l'amica».<sup>16</sup>

Dell'ordinarietà di questo tipo di rapporti si ha testimonianza anche in altri territori, in Corsica a fine Duecento poterono essere formalizzati attraverso atti

<sup>12</sup> AAV, CVR, RE, 9, fol. 40r 28 maggio 1585, Lucrezia Laliota di Palermo, orfana di 28 anni, non era in grado di avere la dote necessaria «alla sua condizione». Non sceglieva una relazione concubinaria: chiedeva di potere vivere in comunità in un monastero; non era però sua intenzione prendere i voti.

<sup>13</sup> Si veda Bresc, *Un monde*, pp. 697-701, che propone diversi casi in cui non mancano uomini che cercavano forme di protezioni economiche per la concubina e i figli avuti con lei, ma spesso queste protezioni non erano sufficienti, come nel caso di un figlio non legittimato escluso dall'eredità dagli altri successori. Sull'illegittimità dei figli si veda Thomas Kuehn, *Illegitimacy in Renaissance Florence*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2002, p. 36. Inoltre è un buon esempio, anche se per una fase posteriore, l'intervento della Congregazione dei Vescovi e Regolari a favore di Brigida Crapanzano nel monastero di Santa Elisabetta di Trapani ostacolata dalle monache, in quanto “bastarda”, nella sua scelta di prendere i voti; AAV, CVR, RE, 21, fol. 23r, 28 gennaio 1591.

<sup>14</sup> Trasselli, *Siciliani*, pp. 36-37.

<sup>15</sup> Bresc, *Un monde*, p. 700. Quello del riconoscimento di paternità era un problema molto comune; per il contesto aragonese cf. Charageat, *La délinquance*, pp. 151 nota 63, 157-8, la città non è specificata, probabilmente è Saragozza al centro dell'indagine.

<sup>16</sup> Trasselli, *Siciliani*, p. 37.

notarili.<sup>17</sup> Lo stesso avvenne nella penisola iberica nel basso Medioevo, in quello che appare come un mantenimento di costumi presenti in età altomedievale. Mi riferisco a relazioni extraconiugali note come *barraganía* e *mancebía*. Nella prima, coppie che non poterono o non vollero unirsi in matrimonio sottoscrissero dinanzi a un notaio una serie di condizioni per vivere insieme. Si fissava una serie di clausole, volte soprattutto a tutela delle donne, anche in funzione del riconoscimento della paternità dei figli. La durata del rapporto era spesso stabilita nel contratto, che poteva ad ogni modo rescindersi per accordo comune o di uno solo.<sup>18</sup> Invece, con la *mancebía* non era prevista alcuna garanzia per la relazione, neppure riguardo al riconoscimento della paternità dei figli (ma non mancano eccezioni). Anche in questo caso era possibile in qualsiasi momento recedere dal rapporto.<sup>19</sup>

In Sicilia per il concubinato, invece, non ho riscontrato, almeno come comportamento ordinario, l'assunzione di impegni simili alla *barraganía* iberica. I dati relativi alla legislazione e alla tassazione regia rendono però azzardato ipotizzare una coincidenza tra concubina e donna disonesta. È, comunque, documentato un graduale indurimento legislativo, in modo evidente dalle prediche di Pietro Geremia, con una repressione ecclesiastica più decisa dalla fine del secolo. Il frate domenicano, tra l'altro, nella sua analisi sul matrimonio, ne evidenziò il valore di sacramento per grazia dello Spirito Santo, assente nel concubinato: tale difetto spiega come mai quanti coinvolti in quest'ultimo fossero più esposti agli stimoli della carne rispetto alla persona sposata.<sup>20</sup> Non

<sup>17</sup> Lucia Ferrante, *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medioevo ed età moderna*, in *Modernità: definizioni ed esercizi*, a cura di Albano Biondi, Bologna, Clueb, 1998, pp. 127-128.

<sup>18</sup> Si veda Ricardo Córdoba de la Llave, *A una mesa y a una cama. Barraganía y amancebamiento a fines de la edad media*, in *Saber y vivir: mujer, antigüedad y Medioevo*, a cura di María Isabel Calero Secall - Rosa Francia Somalo, Málaga, Universidad de Málaga, 1996, pp. 129-153. Aznar Gil, *La institución*, pp. 308-326.

<sup>19</sup> Córdoba de la Llave, *A una mesa*, pp. 137-140. María del Carmen Garcia Herrero, *Del nacer y vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media*, Saragozza, Colección de Letras, 2005, pp. 175-195; la studiosa evidenzia rari riferimenti di questa relazione nella documentazione notarile e segnala un contratto del 1460 a Daroca in Aragona in cui una donna si compromette a vivere con un mercante, da cui avrebbe ricevuto del denaro, p. 185.

<sup>20</sup> BDP, Geremia, s.c., fol. 60v, «concubinarius magis sentit stimulos carnis quam faciat uxortus». Il domenicano Vicente Ferrer nei suoi sermoni evidenzia il rispetto dell'istituto matrimoniale come forma di controllo della lussuria; rinvio a Rafael Narbona Vizcaíno, *Pueblo, poder y sexo: Valencia medieval (1306-1420)*, Valencia, Diputació de València, 1992, pp. 105-110.

so, d'altra parte, se sia possibile ricondurre la mutata situazione catanese esclusivamente alla influente figura di Geremia, ma certamente essa fu un punto di riferimento per la Chiesa locale. In altri contesti, stigmatizzazioni di questo tipo, caratteristiche della spinta riformatrice dell'osservanza, sono state interpretate come una strategia volta a suscitare un'opposizione sociale al fenomeno, ma per le realtà qui in esame non ci sono elementi per sostenere che arrivò a concretizzarsi. È altrettanto vero che l'accresciuta intolleranza della Chiesa non ebbe vita facile in età postridentina.<sup>21</sup>

Va anche segnalato che si incontra spesso il termine *garzo* o *garza* nel senso di concubino e di concubina. Nel 1490, ad esempio, il vicario generale Geronimo La Rosa intimò ai *garzi* a Catania, tra cui uomini sposati e donne sposate, di tornare con «il loro vero matrimonio» (cioè dalla persona con cui ci si è coniugati) entro sei giorni, pena la scomunica.<sup>22</sup> Un provvedimento che sembra rievocare in toni più drammatici il richiamo ai membri della confraternita di Palermo di vivere in maniera corretta il matrimonio. Il provvedimento del vicario, inoltre, fu ben più ampio: stabili, sotto minaccia della scomunica, che tutte le persone che avevano consumato il matrimonio si sarebbero dovute presentare entro un mese *in facie ecclesie ut moris est*, anche se non avevano ricevuto la dote, per la solennizzazione (*matrimoniu sponsari*). Questo è il primo intervento che ho individuato volto a considerare, all'insegna di un più pronunciato rigorismo, sia relazioni informali sia ortodosse. Nel 1492 lo stesso vicario perseguì con modalità simili i concubini a Piazza.<sup>23</sup>

Una donna fornicatrice, una concubina è in grado di corrompere tutti laddove vive, ivi, p. 117. Anche, Roque Chabas, *Estudios de los sermones valencianos de San Vicent Ferrer que se conservan manuscritos en la biblioteca de la basilica metropolitana de Valencia*, in «Revista de Archivos. Bibliotecas y museos», VIII, 1903, p. 122, che cita il duro richiamo del predicatore alle autorità cittadine sul tema del matrimonio e della castità. Sulla associazione tra non sposati e la lussuria si veda Irene Bueno, *Non moechaberis. Adulterio e relazioni illecite tra crimine, peccato ed eresia in Linguadoca (XIII-XVI secolo)*, in *Eretico ed erotico nel Medioevo*, a cura di Christian Grasso - Massimo Miglio, Atti del convegno internazionale di studi (Roma, 1-2 dicembre 2016), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2019, pp. 149-158. L'autrice considera gli scritti esegetici di Jacques Fournier.

<sup>21</sup> Eisenach, *Husbands*, pp. 169-176. Romeo, *Amori*, pp. 118-122, in particolare 121.

<sup>22</sup> ASDC, TA, reg. 16, fol. 63r, 27 maggio 1490, VIII ind. Si noti che Longhitano, *La parrocchia*, p. 73 nota 35, cita il vicario generale Girolamo La Rosa in merito a un provvedimento del 1494.

<sup>23</sup> ASDC, TA, reg. 18, fol. 9rv, 21 novembre 1492, XI ind., anche se per i sospetti concubini indagati a Piazza non si specifica se sono laici, mi sembra che così fosse in base all'indicazione di «persone private e pubbliche».

Dal punto di vista normativo, l'insistenza sulla grave peccaminosità di queste relazioni avrebbe raggiunto un livello maggiore a partire dal V concilio lateranense (1514), con la proibizione universale del concubinato dei laici, e quindi con la legislazione di Trento. Quest'ultima prevede la scomunica per quanti, dopo ammonizione, non avessero regolarizzato la loro posizione e per le donne una pena proporzionale alle colpe e il bando dalla città e dalla diocesi;<sup>24</sup> il bando poteva colpire anche l'uomo.<sup>25</sup> Non ovunque era così. Nella diocesi catanese appare più significativa la politica di controllo rispetto a quella individuata a Napoli da Romeo, che ha evidenziato una sostanziale inattività della Chiesa verso concubini laici ed ecclesiastici ancora alla fine del Cinquecento.<sup>26</sup> In merito alla cause di queste relazioni, lo storico segnala diversi fattori, tra cui quelli economici, l'alta presenza di donne pubbliche tra le concubine, la diffusione di «eresie» sessuali per la possibile influenza di religioni diverse e la circolazione di testi anticlericali.<sup>27</sup> Successivamente, con riferimento all'isola di Procida in età posttridentina, ha evidenziato come causa principale una distanza tra modello matrimoniale e prassi. Una distanza in cui prevalse la scelta di sposarsi senza fretta, risultato di accordi tra famiglie che contemplavano l'inizio immediato della convivenza e la celebrazione differita delle nozze, in base al principio che le relazioni coniugali erano in primo luogo affari privati.<sup>28</sup> Quanto ricostruito per Procida ha corrispondenze con i contesti che qui considero, ma sono maggiori quelle con la realtà napoletana come a breve indicherò.

I dati che ho reperito non sembrano fare riferimento a un concubinato di élite, caratterizzato dalla riconosciuta superiorità sociale dell'uomo. Questo è un ambito su cui si è soffermata Eisenach per Verona, dove esponenti di ceto abbiente ebbero maggiore libertà di infrangere le norme che regolavano la condotta

<sup>24</sup> Ferrante, *Legittima concubina*, pp. 123-142. Lacarra Lanz, *Changing*, p. 163. Zarri, *Recinti*, pp. 228-230. Secondo Brundage, *Concubinage*, p. 10, più che il V concilio lateranense, fu il concilio di Trento a privare il concubinaggio di qualsiasi riconoscimento associabile al matrimonio.

<sup>25</sup> AAV, CVR, RE, 9, fol. 30v, 26 marzo 1585, Pietro Visconti dopo avere scontato nove mesi della penitenza, ottenne l'intercessione della congregazione con l'arcivescovo di Palermo per potere fare ritorno in città.

<sup>26</sup> Romeo, *Amori*, pp. VII-VIII, 8-9, 36, 47-62.

<sup>27</sup> Ivi, pp. 67-82.

<sup>28</sup> Fa riferimento soprattutto al Seicento, perché la situazione mutò dai primi del Settecento, quando la parrocchia cominciò a diventare un'istituzione di riferimento per i fidanzati. Romeo, *L'isola*, pp. 4-8, 26-28 (per Corigliano, in Calabria), 74, 83-84, 104, 108-111, 125-126.



sessuale: la studiosa considera le loro relazioni con donne di bassa condizione espressione di un predominio di uomini del patriziato e della nobiltà sul resto della società.<sup>29</sup> Per l'ambito qui in esame, le indagini del tribunale sembrano indirizzarsi verso fasce sociali medio-basse, come risulta dai pochi nominativi noti, dal ricorso alla fustigazione, quando la pena pecuniaria non era stata corrisposta, e dall'indifferenza da parte delle autorità ecclesiastiche di potere causare rancori fra le famiglie con provvedimenti che le colpivano.

D'altro canto, è innegabile che la mia ipotesi sulle fasce sociali non facoltose non può contare su una documentazione sufficientemente ampia: nel basso Medioevo i vescovi catanesi sembrano ricorrere raramente alle visite pastorali, il contesto tipico in cui si rilevavano irregolarità nelle unioni sessuali. I primi dati sono disponibili da metà Quattrocento e in modo sporadico per il resto del secolo, benché alcune informazioni indirette, ad esempio su azioni programmate di controlli nella diocesi, su cui mi soffermerò più avanti, lasciano presupporre il rilievo dei loro interventi e una perdita della documentazione. La generale assenza anche nel Cinquecento di dati sulle deposizioni comporta, tra l'altro, l'impossibilità di conoscere la maggioranza dei nomi dei soggetti implicati, in particolare femminili, così come il grado di inserimento della coppia nel luogo in cui viveva. Le visite dai primi del Cinquecento si realizzarono ogni tre anni circa e già dall'inizio, ma più intensamente dagli anni Quaranta, le indagini contrastarono tra l'altro pratiche illecite di cui erano accusati laici ed ecclesiastici.

Il rilievo della repressione ha un riflesso anche a livello terminologico. Il concubinato poté infatti essere designato con il termine di *ganeato*. In latino *ganea* indica la taverna e *ganeato* per metonimia designa la dissolutezza: da qui deriva il suo uso per qualificare le relazioni illecite. *Gana* in siciliano, come in spagnolo, significa desiderio. Du Cange traduce *ganea* con meretrice e propone una correlazione con *gangia* (che credo sia una variante di *garza*) cioè donna di facili costumi. Questi termini risultano tra l'altro in provvedimenti adottati nella diocesi di Patti. È il caso di un intervento deciso nel 1546 contro un'immigrata la *ganea* Geronima de Mobilia alias di Monte Albano, e Matteo Maza suo *ganeo* colti *in fraganti in cucubinatu* [sic] *et in adulterio*. La curia episcopale vietò a Geronima

<sup>29</sup> Eisenach, *Husbands*, 135-160, considera anche relazioni concubinarie di esterni all'élite, pp. 160-169, e le politiche dei riformatori, pp. 169-177. Anche, Ead., «Femine e zentilhomini» *concubinato d'élite nella Verona del Cinquecento*, in *Trasgressioni*, pp. 269-303. Qui l'autrice esclude la possibilità per gli uomini di popolo di avere una concubina, in una lettura che implicitamente ritiene sistematico il mantenimento continuo della donna e dei suoi figli, p. 281.

qualsiasi contatto con Matteo, sotto pena della fustigazione, del pagamento di 10 onze, della scomunica e della carcerazione ad arbitrio del vescovo. Le era inoltre vietato di risiedere nel territorio di Montagna della città di Patti, di notte e di giorno. La scelta di prevedere pene solo nei confronti di Geronima, in caso di mancato rispetto del divieto, fa supporre che l'adultero fosse Matteo e che andasse colpito soprattutto chi metteva a rischio la sua famiglia.<sup>30</sup> D'altro canto le forme repressive variano: lo stesso anno il sacerdote Nicola Chichiro denunciò Graziana, figlia di un artigiano, perché aveva due mariti e il tribunale stabilì che Graziana non dovesse avere contatti con Tommaso suo *ganeo*.<sup>31</sup>

Per tornare alla diocesi catanese, vi sono elementi che suggeriscono la presenza di relazioni consolidate nel tempo, penso a delle denunce fatte nel 1544 a Piazza, durante una visita del vicario vescovile. In esse si fa riferimento alla concubina-moglie e al concubino-marito (*garza muglieri, garzo marito*).<sup>32</sup> Nel 1565 la *magna curia episcopalis*, in una indagine a San Filippo d'Agira, accusò due coppie e quattro donne di *ganeato* (delle quattro donne denunciate, due avevano relazioni con preti) e siccome non si presentarono li scomunicò. Quando però alcuni di loro comparvero dinanzi ai giudici diocesani un mese o mesi dopo, la censura ecclesiastica fu ritirata.<sup>33</sup> Riguardo alle punizioni sembrerebbe che l'abbandono della relazione fosse condizione sufficiente per essere scagionati, ma non mancarono decisioni particolarmente violente a carico di recidivi o di chi si rifiutò di collaborare. Questo fu il caso di Masi Dilmitani a Piazza. Accusato di essere coniugato e di avere anche una concubina, subì la dolorosa pena «di quattro fortissimi tratti di corda», forse perché negò tutto. In seguito si scoprì l'infondatezza della denuncia presentata contro di lui.<sup>34</sup> Probabilmente i *monterii* del tribunale eseguirono questa pena.<sup>35</sup> Con la pena dei «tratti di corda» credo che il riferimento sia alla sospensione del corpo del reo.

<sup>30</sup> ACP, AC, fol. [251rv] (42), 5 maggio 1546, IV ind. e fol. [254r] (45), 26-27 maggio 1546, IV ind. Un ulteriore caso di *ganeato* in fol. [11r], 5 marzo 1540, XIV ind. A volte in questo fondo (come spiego all'inizio di questo volume a p. 15) si riporta una numerazione senza alcun ordine di successione, che qui ho indicato tra parentesi tonde.

<sup>31</sup> ACP, AC, fol. [252r] (43), 6 maggio 1546, IV ind.

<sup>32</sup> ASDC, VP, reg. 20, fol. 33v, 6 maggio [1544]; reg. 22, fol. 13rv, 22 giugno 1553, XI ind.

<sup>33</sup> ASDC, S, reg. 21, fol. 5v-8r, ottobre, gennaio-febbraio, aprile 1565-1566, IX ind.

<sup>34</sup> ASDC, VP, reg. 24, fols. 3v-4r, 29 marzo 1555, XIII ind. Sempre per Piazza si veda anche fols. 48v-49r, [1555], Margarita Bujarda fu incarcerata perché colta in flagrante e responsabile di avere due uomini.

<sup>35</sup> Sui *monterii* si vedano le pp. 65, 68.

Non è chiaro sino a che punto questa politica causasse una marginalizzazione a livello sociale dei colpevoli: le denunce portate avanti da una singola persona sembrano per lo più frutto di rancori personali. Non mancano però indicazioni che fanno pensare a un'interazione serena tra la coppia e la comunità.<sup>36</sup> A Monreale, nel Seicento, i vicini poterono privilegiare la difesa del matrimonio intervenendo contro le adultere e le concubine in particolare se fonte di disturbo per la pace della vita collettiva; non erano però più ostili nel momento in cui la concubina era tale per necessità.<sup>37</sup> In base alla documentazione del tribunale diocesano relativa a questo paese, gli indizi per individuare una relazione di questo tipo erano il mantenimento prolungato della donna, il fatto che i due mangiassero insieme, l'allevamento dei figli nel caso in cui la relazione fosse durata diversi anni. A Monreale nella maggioranza dei casi parrebbe che la coppia non convivesse.<sup>38</sup> Doveva essere più problematico evitare tensioni nel caso di conviventi adulteri: nel 1597 il sinodo siracusano stabilì l'obbligo di denuncia dei casi di concubinato, ma i gentiluomini e il popolo considerarono il provvedimento pericoloso se ad essere coinvolte erano donne coniugate.<sup>39</sup>

Durante l'analisi sono emerse alcune possibili cause, economiche e affettive, del concubinato con riferimento all'esigenza di costruire legami, di evitare i costi associati alle formalizzazioni pubbliche e alla dote. L'esame è suscettibile di approfondimento anche con riferimento a quanti, nonostante fossero sposati, avevano un'altra relazione. Nella diocesi catanese in età bassomedievale, quando i flussi di immigrazione aumentarono, così come in generale nell'isola, sono numerose le indicazioni di neo-arrivati coinvolti in indagini ora per appurare il loro stato celibe, ora perché erano accusati di bigamia o perché essi stessi erano stati ingannati da donne sposate.<sup>40</sup> Questa diversità di casi ha un elemento in

<sup>36</sup> Aspetti corrispondenti a quanto rilevato per la Calabria, rinvio a Tommaso Astarita, *Village Justice: Community, Family, and Popular Culture in Early Modern Italy*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999, pp. 188-189.

<sup>37</sup> Pizzolato, *Ordinarie*, pp. 247-254.

<sup>38</sup> Ivi, pp. 235-237.

<sup>39</sup> Romeo, *Amori*, p. 25.

<sup>40</sup> Ad esempio: ASDC, S, reg. 1, fol. 30r, 21 luglio [1391], XIV ind. ASDC, TA, reg. 7, fol. 96rv, 4 marzo 1453/1454, II ind. (matrimonio celebrato a Trapani); fol. 45r, 16 e 22 ottobre [1452], I ind.; reg. 13, fol. 88rv, 3 maggio 1479, XII ind. (matrimonio probabilmente celebrato a San Marco d'Alunzio). ASDC, M, fol. [9r], 6 giugno 1507, X ind. Sui flussi migratori rinvio a Peri, *La questione*, p. 259, 263-266. Varvaro, *Lingua*, pp. 204-205. Besci, *Un monde*, p. 309. Id., *Europe: Town and Country (Thirteenth-Fifteenth Century)*, in *A History of the Family. Vol. 1:*

comune: il bisogno di rompere con una condizione di solitudine. Se quest'ultima era un possibile svantaggio nei confronti della sposa, che aveva una famiglia a cui appoggiarsi, poteva essere un vantaggio per l'immigrato nel grado di autonomia, libero dai controlli della propria famiglia, nel luogo di arrivo.

Le cause della bigamia sono state variamente interpretate; ad esempio come una compensazione a matrimoni infelici. Secondo Jacques Chiffolleau l'adulterio aveva una valenza regolatrice tra i sessi.<sup>41</sup> La reazione a un contesto non voluto non implicava (quantomeno non sistematicamente) un atteggiamento succube da parte dell'uomo o della donna, ma la decisione di reagire, sino a costituire un rapporto parallelo. Sara Butler, con riferimento all'Inghilterra medievale, ritiene che la bigamia testimoni il fallimento dei tentativi della Chiesa di imporre la monogamia mediante severe punizioni per chi abbandonava il coniuge.<sup>42</sup> Al contrario Sara McDougall, in uno studio sul nord-est della Francia e soprattutto sulla diocesi di Troyes nel tardo Medioevo, considera la scelta di abbandonare un matrimonio non riuscito per un altro e di presentarsi come sposati, malgrado le dure penalità per i bigami, l'affermazione del principio ecclesiastico dell'unione monogamica ormai divenuta parte della cultura comune.<sup>43</sup> D'altro canto non è chiara quale altra scelta (se non rinunciare alla possibilità di vivere insieme) sarebbe potuta rimanere alle persone coinvolte, dato che il concubinato era ugualmente perseguito.

In merito alla persecuzione della bigamia nel Quattrocento in Sicilia, la punizione abituale sembra limitata all'obbligo di abbandonare la seconda relazione e tornare al matrimonio antecedente.<sup>44</sup> Contro gli inadempienti la pena prevista

*Distant World, Ancient Worlds*, a cura di André Burguière - Christiane Klapisch-Zuber - Martine Segalen - Françoise Zonabend, traduzione di Sarah Hanbury Tenison - Rosemary Morris - Andrew Wilson, Cambridge, Polity Press, 1996 (1<sup>a</sup> 1986), p. 435. Aymard, *La Sicilia*, pp. 226-228. Epstein, *An Island*, pp. 70-72, 73-74, 85-123.

<sup>41</sup> Jacques Chiffolleau, *Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au quatorzième siècle*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p. 168.

<sup>42</sup> Butler, *Runaway Wives*, pp. 337-359.

<sup>43</sup> McDougall, *Bigamy*, pp. 95-112.

<sup>44</sup> Parrebbe questo il caso per Pino di Lia, non si indicano provvedimenti punitivi; ASDC, TA, reg. 7, fol. 96rv, 4 marzo 1453/1454, II ind. Si veda anche Scaramella, *Controllo*, pp. 447-457, in età pretridentina per le autorità ecclesiastiche meridionali, a differenza della giurisdizione secolare, il matrimonio multiplo non si configura come un delitto. L'annullamento della seconda unione non implica conseguenze per il bigamo o la bigama. Lo studioso indica come cause principali della bigamia la mobilità sociale e l'incertezza nelle procedure e nei rituali che definivano le coppie cristiane.

non andava, almeno ordinariamente, oltre alla scomunica.<sup>45</sup> Il tribunale vescovile di Mazara applicava ai primi del Cinquecento pene economiche di quattro onze e dal 1540 circa ben otto onze; quello di Palermo, nella seconda metà dello stesso secolo, imponeva il domicilio coatto nella casa del coniuge abbandonato.<sup>46</sup> Erano più rare le pene corporali.<sup>47</sup> In astratto l'efficacia della scomunica era enorme: essa avrebbe dovuto comportare la totale esclusione dalla vita associata per chi la subiva, ma se si considera sia il significativo numero di persone coinvolte in relazioni proibite dalla Chiesa, sia che il fatto che essa poteva riguardare un numero imprecisato di coppie in città o paesi, appare improbabile che quei provvedimenti innescassero una marginalizzazione a loro danno.<sup>48</sup> Una persecuzione più sistematica e severa, non limitata alla scomunica, si sarebbe registrata da metà del Cinquecento in poi, quando i tribunali inquisitoriali furono abilitati a reprimere reati sessuali, tra cui la bigamia, e l'adescamento in confessione; ma le corti vescovili mantennero la possibilità di intervento.<sup>49</sup>

Tra i fattori che spiegano la difficoltà di controllare e prevenire relazioni illecite rientra un debole controllo ecclesiastico del territorio. In proposito, sia le autorità ecclesiastiche, sia quelle civili denunciarono in diverse occasioni una diffusa presenza di relazioni tra parenti. Una testimonianza molto chiara è costitui-

<sup>45</sup> Intervento diretto a più concubini a Catania, tra loro anche bigami, ASDC, TA, reg. 16, fol. 63r, 27 maggio 1490, VIII ind.

<sup>46</sup> ASCVM, GD, reg. 1, fols. 4v, 11r, 12r, 25r, l'anno di riferimento è il 1508. ASDTp, CVM, PMSL, n. 2, si veda il *quinterno* delle fideiussioni degli anni 1542-1544. Per Palermo rinvio a Messina, *Bigami*, pp. 226-231. Cf. Anna Esposito, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in *Trasgressioni*, pp. 38-41, che riporta esempi di pene relative a concubinato e bigamia.

<sup>47</sup> Scalisi, *Il controllo*, pp. 75-76, menziona la violenta politica persecutoria con fustigazione pubblica contro due bigami dell'arcivescovo Marzullo, insediatosi a Palermo nel 1578.

<sup>48</sup> In proposito si considerino, per il Seicento, gli atteggiamenti derisori di donne colpite a Napoli da questa pena, che coniarono l'espressione icastica di *scomuniche di fessa*, cioè ridicole. Romeo, *Amori*, pp. 175-176.

<sup>49</sup> Messina, *Rito*, pp. 111-112, che indica una procedura di foro misto con le corti vescovili per i casi di bigamia. Inoltre, Renda, *L'Inquisizione*, pp. 88-89, 98-102, 114, 133, 146-150, 157, evidenzia che il Sant'Uffizio perde il diritto di intervento nel 1556 ma già a partire dal governo del viceré Marcantonio Colonna (1577-1584) lo riottiene. Per un altro contesto cf. le osservazioni di Romeo, *L'isola*, pp. 26-27, che ritiene solo in parte efficace il ruolo dei tribunali inquisitoriali in ambito sessuale, perché limitato alla bigamia e all'adescamento in confessione, mentre gli altri casi sono di pertinenza dei più malleabili tribunali vescovili. Lo studioso, però, aggiunge che tra le azioni illecite in ambito sessuale possono esservi aggravanti, tra cui il sospetto di eresia, che comportano l'intervento di un giudice di fede. Vedi anche Fiume, *Del Santo Uffizio*, pp. 109-189.

ta da un bando del vescovo di Catania, emanato nei pressi di Castrogiovanni nel 1528, e probabilmente relativo a questo luogo: esso tra l'altro stabilì di mantenere la scomunica e di applicare la pena pecuniaria di 50 onze a tutte le coppie unite in matrimonio «in grado proibito, per affinità, consanguineità e parentale spirituale», che non si fossero separate entro due giorni.<sup>50</sup> A Castrogiovanni il territorio di pertinenza delle rispettive chiese sacramentali, grazie al loro alto numero in rapporto alla popolazione, era più definito che altrove, in particolare più che a Catania e a Piazza, e il provvedimento vescovile sembrerebbe denotare, almeno nell'azione repressiva, una conoscenza del fenomeno.<sup>51</sup>

A Catania nel 1554 il consiglio cittadino catanese discusse la proposta del vicere Juan de Vega, formulata l'anno precedente, di istituire la rete parrocchiale in città. Il relatore, il giurato Giovanni Paternò, evidenziò che grazie alla registrazione nelle parrocchie si sarebbero conosciuti i nomi dei battezzati e quindi i padrini, e si sarebbero così potuti evitare i casi di parentela spirituale. Così come si sarebbe scoperto chi si era sposato nonostante l'affinità o la consanguineità, chi aveva formalizzato il matrimonio in/presso la Chiesa e chi lo viveva cristianamente. Una proposta che, come già indicato, non fu accolta, così come quella di Nicola Maria Caracciolo l'anno seguente. Lo stesso vescovo stigmatizzò un disinteresse degli ecclesiastici per le attività pastorali.<sup>52</sup>

Le motivazioni del giurato Paternò probabilmente erano simili a quelle del vescovo Albertin che anni prima, nel 1530, aveva introdotto nella diocesi di Patti l'obbligo per i parroci di tenere aggiornati i registri dei defunti, degli sposati, dei battezzati, dei padrini e di coloro che rispettavano l'obbligo annuale della confessione e della comunione.<sup>53</sup> Non si può stabilire se l'assenza di tali registri per il Cinquecento sia dovuta a una loro perdita o a una mancata applicazione della riforma. Quest'ultima ipotesi mi sembra peraltro da escludere: ho indicato che rimane infatti traccia da metà del secolo, nei fondi dell'archivio diocesano di Patti, degli esami dei parroci ai nubendi. Nella diocesi catanese, anche se non ovunque, la registrazione dei battesimi cominciò dal 1558; nelle relative cerimonie intervenivano come padrini uno o due uomini.<sup>54</sup> Credo che la mancanza per

<sup>50</sup> ASDC, VP, reg. 14, fol. 25r, 20 ottobre [1528], «*in grado proibito videlicet in affinitati et consanguinitati et si li parti fussiro stati compari*».

<sup>51</sup> Longhitano, *La parrocchia*, pp. 176-177.

<sup>52</sup> Si vedano le pp. 116-117.

<sup>53</sup> Pisciotta, *I sinodi*, p. 35.

<sup>54</sup> La documentazione più antica si conserva nei registri ASDC, Co, reg. 41.

questa circoscrizione di fondi relativi agli atti matrimoniali (ricordo che i primi sono attestati dal 1569), così come dei libri di battesimo per gli anni precedenti, e una gestione inefficace delle attività pastorali, aiutino a spiegare la persistenza di relazioni largamente difformi dalle raccomandazioni della Chiesa. Ma vi erano ulteriori cause che vanno ora approfondite.

## 2. *Una terra di passaggio*

La diffusa inadempienza delle prescrizioni ecclesiastiche potrebbe anche essere stata il frutto dell'influenza di altre confessioni sui costumi dell'isola. La fase qui in esame è ben distinta dalla precedente dominazione islamica durata per più di due secoli, IX – principio dell'XI, quando cristiani e musulmani vissero insieme nella maggioranza del territorio e non mancarono matrimoni misti.<sup>55</sup> In quel lungo arco di tempo tra i soldati musulmani si formarono famiglie estese attraverso nozze, relazioni di concubinato e rapporti clientelari.<sup>56</sup> Queste pratiche, o comunque la possibilità che fossero ammesse, chiariscono almeno in parte perché durante il Medioevo commentatori cristiani, ad esempio nel XII secolo Bernardo di Chiaravalle e Enrico di Marcy, nel XIII secolo Alano di Lilla e Giacomo da Vitry, associarono frequentemente i musulmani con costumi lascivi.<sup>57</sup> Secondo il viaggiatore e geografo andaluso Ibn Jubayr, che si fermò in Sicilia, alla fine del XII secolo vi erano tra loro anche dei convertiti al cristianesimo, che mantennero segretamente il loro credo originario.<sup>58</sup> Le monete coniate dai normanni, sino al

<sup>55</sup> Sulla permeabilità tra i due gruppi sono attestate influenze anche da parte dei dominati. Il culto di sant'Agata non viene meno durante il controllo islamico e il suo corpo sembrerebbe essere rimasto presso la chiesa di santa Agata la Vetere; il culto si rivitalizza dal XII secolo quando sono anche attestati casi di devozione tra musulmani. Si veda Scalia, *La traslazione*, pp. 38-157. Oldfield, *The Medieval Cult*, pp. 440-441, 453-454. Sulla dominazione musulmana rinvio a *La Sicile à l'époque islamique*, a cura di Annliese Nef - Alessandra Molinari, Rome, Mélanges de l'École française de Rome, 2004. Alex Metcalfe, *Muslim and Christians in Norman Sicily*, London-New York, Routledge, 2003. Alex Metcalfe, *The Muslim of Medieval Italy*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009.

<sup>56</sup> Alex Metcalfe, *Before the Normans: Identity and Societal Formation in Muslim Sicily*, in *Sicily: Heritage of the World*, a cura di Dirk Booms - Peter John Higgs, London, British Museum Research Publications, 2019, pp. 106-107. Inoltre, Id., *Muslims*, pp. 15-24, 84-85.

<sup>57</sup> Franco Cardini, *Corporeità e sessualità fra Islam e Occidente*, in *Eretico*, pp. 25-40, in particolare 37-39.

<sup>58</sup> Zorgati, *Pluralism*, pp. 79-80.

regno di Ruggero II (1130-1154), mantennero l'iscrizione che riconosceva «Allah e il suo profeta Muhammad» cioè la professione di fede islamica.<sup>59</sup> Negli anni seguenti la presenza musulmana nell'isola si sarebbe ridotta significativamente, principalmente a causa delle lunghe campagne di Federico II di deportazione a Lucera. Bresc, che scrive di crociata e di *pogrom* contro i musulmani con la distruzione di casali e massacri, nota limitatamente all'isola di Pantelleria una popolazione dichiaratamente musulmana sino a fine Quattrocento.<sup>60</sup>

Per il diverso contesto dei secoli seguenti sono abbondanti i dati in merito agli svariati canali che diedero vita a interazioni con popolazioni di questo credo. Tra essi bisogna annoverare anche i mercanti catalani, che dal secolo XIII ebbero un ruolo importante nella vendita di schiavi musulmani a Palermo e in altri porti del Mediterraneo.<sup>61</sup> Si svilupparono importanti relazioni commerciali con il Maghreb, in particolare negli anni 1280-1310, 1340-1370, 1430-1450 con l'acquisto di oro in cambio di grano (due di queste fasi corrisposero a carestie nel Maghreb: nel 1299 e negli anni 1430-1450).<sup>62</sup> Nonostante queste interazioni, sono documentati

<sup>59</sup> Simonsohn, *Tra Scilla*, p. 41.

<sup>60</sup> Bresc, *Mudejars*, p. 59. Id., *Politique et société en Sicile XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, Variorum, Aldershot – Brookfield, 1990, cap. IX, pp. 105-127. Id., *Un monde*, pp. 13-16. Ferdinando Maurici, *L'emirato sulle montagne. Note per una storia della resistenza musulmana in Sicilia nell'età di Federico II di Svevia*, Palermo, Centro di documentazione e ricerca per la Sicilia Paolo Orsi, 1987. Peri, *Uomini*, pp. 117-128. Annliese Nef, *La déportation des musulmans siciliens par Frédéric II: précédents, modalités, signification et portée de la mesure*, in *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti - Wolfgang Kaiser - Christophe Pébarthe, Bordeaux, Ausonius-De Boccard, 2009, pp. 455-477, sostiene che la politica di Federico II non avesse come fine quello di una cristianizzazione dei musulmani ma fosse una risposta a rivolte considerate una minaccia «alla tranquillità del regno»: la deportazione sarebbe stata condizione necessaria a una rifondazione del patto tra i musulmani ribelli e il sovrano.

<sup>61</sup> David Abulafia, *The Role of Trade in Muslim-Christian Contact during the Middle Ages*, in Id., *Mediterranean Encounters, Economic, Religious, Political, 1100-1550*, Variorum, Aldershot-Burlington, 2000, cap. I, p. 14. Id., *Monarchs and Minorities in the Christian Western Mediterranean around 1300: Lucera and its Analogues*, in Id., *Mediterranean*, cap. XIII, pp. 247-249. Id., *Italy, Sicily and the Mediterranean, 1100-1400*, London, Variorum, 1987, cap. VIII, pp. 209-242. Id., *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*, London, Allan Lane, 2011, pp. 361-366. Si veda anche Catlos, *Muslim*, pp. 262-280. Id., *Accursed, Superior Men: Ethno-religious Minorities and Politics in the Medieval Mediterranean*, in «Comparative Studies in Society and History», 56, 4, 2014, pp. 844-869, in merito all'area mediterranea, caratterizzata da interazioni dovute a una «mutual intelligibility» tra diverse società, senza che ciò escludesse ansietà, conflittualità e marginalizzazioni.

<sup>62</sup> Bresc, *Un monde*, pp. 406-407.



ricorrenti scontri militari, che interessarono zone della Sicilia, sia occidentale sia orientale.<sup>63</sup> Per gli anni seguenti Giovanna Fiume evidenzia come commercio e guerra non si escludessero necessariamente a vicenda e come in un contesto conflittuale è possibile identificare il mantenimento di forme di comunicazione. La guerra corsara intensificò le relazioni e gli scambi tra i due mondi, di cui i rinnegati furono una testimonianza. Tra Cinque e Seicento non c'è diarista che non annoti con frequenza avvenimenti legati all'incursione di navi barbaresche o all'arrivo di riscattati;<sup>64</sup> in generale in Sicilia la maggiore presenza di schiavi si registrò tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento.<sup>65</sup> Inoltre, dai primi del XVI secolo sino all'inizio del Seicento, furono numerosi i *moriscos*, ex mori convertiti e battezzati, espulsi dalla Spagna che si stabilirono negli Stati italiani e raggiunsero la Sicilia.<sup>66</sup>

Maria Sofia Messina in uno studio sulla diffusione della bigamia nell'isola in età moderna ne riconduce le cause sia alla familiarità con il Maghreb, sia alla solitudine provocata da lavori lontani dal luogo di origine, sia a ragioni sessuali.<sup>67</sup> Evidentemente il mantenimento degli scambi commerciali e il ritorno dei riscattati dovettero avere un ruolo in questa consuetudine con il Maghreb; mentre è ben più complesso stabilire quanto uno schiavo potesse influenzare determinati comportamenti, anche se per altre pratiche, come la magia, l'ipotesi sembra plausibile.<sup>68</sup>

A questo punto dell'analisi vorrei richiamare gli importanti rilievi di Fran-

<sup>63</sup> *Capitoli*, p. 249, 26 dicembre 1401, X ind. (Agrigento). Salvatore Girgenti, *Tumulti a Trapani per la vita licenziosa del clero (1427-28)*, in «La Fardelliana», 1, 1983, pp. 33-34, verso il 1427 il vescovo di Mazara non fu in grado di lasciare la città per la guerra in corso «inter siculos et saracenos». Inoltre, *Capitoli*, p. 222, 12 luglio 1457, V ind., l'avvistamento dell'armata dei Mori a Siracusa allertò Catania. Abulafia, *The Great Sea*, pp. 413-417, «from the end of the fifteenth century onwards pirates ranged across the Mediterranean, raiding ships, coasts and island from which they carried off thousands of slaves each year. Among the Christian lands most severely affected by Muslim piracy were Calabria, Sicily and Majorca», pp. 413-414.

<sup>64</sup> Giovanna Fiume, *La cacciata dei moriscos e la beatificazione di Juan de Ribera*, Brescia, Morcelliana, 2014, pp. 20-21, 177. Nel 1527 a Noto Il viceré Ettore Pignatelli diede il permesso di prendere «a propria utilità» i turchi e i mori catturati, si veda Antonio E. Risino, *Il regesto del libro rosso dell'università netina*, Noto, 2003, pp. 142-143.

<sup>65</sup> Giovanna Fiume, *Il santo moro. I processi di canonizzazione di Benedetto da Palermo (1594-1807)*, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 164-165.

<sup>66</sup> Fiume, *Del Santo Uffizio*, pp. 145-149.

<sup>67</sup> Messina, *Bigami*, pp. 217-240.

<sup>68</sup> Elina Gugliuzzo, *Roman Inquisition and Social Control in Early Modern Malta*, in *The Roman Inquisition in Malta and Elsewhere*, a cura di Margaret Abdilla Cunningham - Godwin Vella - Kenneth Cassar, Malta, Heritage Malta, pp. 174-181. Si veda anche Carmel Cassar, *Witchcraft, Sorcery, and the Inquisition: A Study of Cultural Values in Early Modern Malta*, Msida, Mireva, 1996.

cesco Remotti sui fattori di contrasto a forme di comunicazione culturale. È evidente la pressione delle autorità ecclesiastiche per prevenire o stigmatizzare possibili influenze di costumi diversi, secondo il principio del cristianesimo come rivelazione definitiva, che non poteva che imporsi sulle altre credenze religiose o chiudersi rispetto a terzi.<sup>69</sup> Un aspetto che doveva essere ben chiaro a chi non si riconosceva in questa religione: penso ad esempio a un impressionante riferimento di Pietro Geremia in uno dei suoi sermoni: «un pirata cristiano mi disse che esercitava la pirateria contro turchi e altri infedeli, in un'occasione rapì dei turchi tra cui vi erano delle donne; una era incinta e diede alla luce il bambino alla presenza e con l'aiuto di altre donne pagane. Quelle donne decisero di soffocare il neonato per impedire che il pirata cristiano lo battezzasse».<sup>70</sup>

In Sicilia pesò tra l'altro la prossimità geografica a terre non cristiane. Non si può trascurare al riguardo la relazione scritta nel 1565 dal capitano del Santo Ufficio Lopez Villegas de Figueroa, probabilmente diretta all'inquisitore generale, sebbene il nome del destinatario non sia specificato.<sup>71</sup> Essa contiene, tra l'altro, un'accurata descrizione dei rischi delle influenze e delle presenze ereticali nel regno di Sicilia favorite dalla sua vicinanza alla Turchia e alla Barberia, da dove arrivavano eretici greci, musulmani e rinnegati, ma anche dalla contiguità con la Calabria, raggiunta dall'eresia luterana. L'isola era una terra di passaggio per conversi giudei e musulmani, con questi ultimi che di cristiano avevano solo il nome e il battesimo.<sup>72</sup>

L'interpretazione di Francesco Renda contrasta con questa lettura. A suo giudizio il problema principale era l'eresia protestante. Gli inquisiti erano in maggioranza siciliani almeno nella prima fase repressiva sino al 1577, negli anni successivi furono in maggioranza stranieri.<sup>73</sup> La sua accurata analisi non mi pare escluda

<sup>69</sup> Francesco Remotti, *Cultura dalla complessità all'impoverimento*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 108-126.

<sup>70</sup> «Quidam pirata christianus qui narravit mihi hunc casum: exercebat artem piraticam contra teucros et alios infideles, accidit pro semel rapuit quosdam teucros inter quos erant quedam mulieres teucrae inter quas erat quedam pregnans, cum venisset tempus pariendi peperit masculum aliis mulieribus paganis presentibus et obstetricantibus, timentes autem ille mulieres ne pirata christianus patronus earum illum puerum baptizari suffucaverunt illum puerum. Quanto riportato è parte del Sermo X, *De remediis peccati originalis*; si veda Geremia, *Sermones Aurei*, tomo I, p. XXIV. Già Migliorino, *La parola*, p. 195 e nota 130, ha segnalato questo passaggio.

<sup>71</sup> Carlo Alberto Garufi, *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1978, pp. 8, 301-307.

<sup>72</sup> Ivi, p. 302.

<sup>73</sup> Renda, *L'Inquisizione*, pp. 78-83, 98-104, 241-242; i riferimenti alle nazionalità alle pp. 102-103.

un facile recepimento in generale di costumi eterodossi in un'isola non estranea a influssi diversi. In proposito ricordo ancora le riflessioni di Giovanna Fiume: in un contesto di maggiore rigorismo segnato dalla Riforma e dalla Controriforma, l'attrazione per l'Islam, anche tra chi desiderava una religione più libera, spiega la crescente urgenza di accelerare il riscatto dalla Barberia per prevenire conversioni alla religione musulmana, il *farsi turco*, il diventare *cristiani di Allah*.<sup>74</sup> Tradizioni diverse poterono mantenersi anche in epoche di aperta marginalizzazione. Si pensi ai *moriscos* nella Spagna del Cinquecento. Al loro interno, in un contesto di conversioni forzate, furono comuni la dissimulazione e l'ambiguità nelle pratiche matrimoniali, nell'intento di continuare a realizzare matrimoni tra parenti in particolare cugini, la bigamia e il divorzio. Ad esempio, ottenevano quest'ultimo sostenendo, grazie a falsi testimoni, che i matrimoni erano stati contratti senza rispettare le norme canoniche o le regole sui gradi di parentela proibiti.<sup>75</sup> Il concubinato poi era un'opzione possibile in ambito musulmano, inoltre in età medievale e ottomana il divorzio era previsto da opinioni legali ed era frequente nel nord Africa e in Andalusia. In Egitto la maggioranza era musulmana e nel Duecento la Chiesa copta si vide obbligata a riconoscere limitate forme di divorzio.<sup>76</sup>

È possibile ampliare ulteriormente l'analisi sulla complessità sociale del territorio e sui flussi migratori che favorirono la diffusione di pratiche diverse. La migrazione interna alla Sicilia, o dalla Spagna e dal nord Africa, caratterizzò la popolazione ebraica nel tardo Medioevo. Nell'isola risiedeva oltre la metà degli ebrei presente nella penisola italiana, che nel Quattrocento costituiva il 4-5% degli abitanti complessivi. Essi vissero in contatto continuo con i cristiani per l'assenza di ghetti: l'unico tentativo di separazione si tentò a Malta, ma fallì.<sup>77</sup> A

<sup>74</sup> Fiume, *Il santo*, pp. 177-180. Ead., *Del Santo Uffizio*, pp. 149-157. Si veda anche Antonino Giuffrida, *El «gran juego» del intercambio en el Mediterráneo y la redenzione dei captivi de Sicilia durante la edad moderna*, in *Fronteras. Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX)*, a cura di Valentina Favaro - Manfredi Merluzzi - Gaetano Sabatini, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2017, pp. 437-453.

<sup>75</sup> Fiume, *La cacciata*, pp. 42-43.

<sup>76</sup> Rapoport, *Marriage*, p. 3. Id., *Ibn Hağar al-Asqalānī, His Wife, Her Slave-Girl: Romantic Triangles and Poligamy in 15th Century Cairo*, in «Annales Islamologiques», 47, 2014, pp. 327-351. Zorgati, *Pluralism*, pp. 102-103, sul carattere contrattuale dell'unione e il diritto alla rottura in caso di mancato rispetto.

<sup>77</sup> Simonsohn, *Tra Scilla*, pp. 12, 249-250, 274-275, 357. Bressi, *Arabes*, pp. 87, 138-149, inoltre sull'organizzazione delle giudecche pp. 275-328. Id., *Le giostre e le mostre: la patria palermitana di fronte al pericolo turco*, in *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di Antonino Giuffrida

Catania a metà del Quattrocento si contavano 183 fuochi; poi si sarebbe registrata una contrazione demografica, con 70 fuochi nel 1492, a causa di epidemie e della pressione fiscale, che provocò una emigrazione verso le *terre baronali*.<sup>78</sup> Ho detto delle donne ebraiche che erano attive come mediche, bottegaie e piccole commercianti al dettaglio. Stavano in contatto quotidiano con i cristiani, ad esempio al mercato. Era usuale allora che la carne «cristiana» fosse posta in un banco distinto, ma vi erano cristiani tra coloro che macellavano e vendevano «carne iudisca». <sup>79</sup> Un rapporto quotidiano facilitato dal fatto che la giudecca era un'ampia zona che includeva sezioni di diversi quartieri. Com'è stato notato per Messina, i casi di separazione corrisposero al mantenimento della purezza rituale, ma non interruppero la permeabilità tra i due gruppi.<sup>80</sup>

In base ai dati analizzati da Simonsohn, il divorzio era praticato con frequenza nelle comunità ebraiche e il concubinato era comune. Inoltre, in Sicilia gli ebrei erano autorizzati a praticare la poligamia, anche se utilizzavano di rado quella possibilità. Nei casi noti di bigamia la prima moglie non poteva avere figli o viveva in un luogo lontano.<sup>81</sup> In merito al divorzio, la donna, con giustificati motivi, tra cui rientrava il mancato rispetto della convivenza da parte del marito, poteva ottenere dai maggiorenti delle comunità e dalla magistratura civile il diritto di costringere il marito a consegnarle il foglio di ripudio. Grazie a esso avrebbe potuto contrarre nuove nozze, in questo caso il coniuge doveva restituirle la dote. Poteva però accadere che la donna facesse concessioni economiche sulla dote o sul dono matrimoniale previsto dal marito per raggiungere più rapidamente il suo obiettivo.<sup>82</sup>

- Fabrizio D'Avenia - Daniele Palermo, Quaderni-Mediterranea. Ricerche storiche, 16, 1, 2011, pp. 66-67. Gaudio, *La comunità*, pp. 21-32.

<sup>78</sup> Bresc, *Arabes*, p. 140. Mulè, *La comunità*, p. 108.

<sup>79</sup> *Capitoli*, pp. 178-179, 6 aprile 1446, IX ind.; pp. 220-221, 12 luglio 1457, V ind., qui si fa riferimento a facoltosi e poverissimi ebrei. Quest'ultimo dato richiama la comunità ebraica messinese, in cui non mancavano «iudey pauperes», si veda Hadrien Penet, *Séparés mais assimilés. Les juifs de Messine à la fin du Moyen Âge (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, in *Chrétiens, juifs et musulmans dans la Méditerranée études en hommage à Henri Bresc*, a cura di Benoît Grévin - Annliese Nef - Emmanuelle Tixier, Paris, De Boccard, 2008, p. 95.

<sup>80</sup> Penet, *Séparés mais assimilés*, pp. 94, 101.

<sup>81</sup> Simonsohn, *Tra Scilla*, pp. 429-432. Sui casi di bigamia si veda Precopi Lombardo, *La condizione*, pp. 110-112.

<sup>82</sup> Precopi Lombardo, *La condizione*, pp. 108-110. Scandaliato, *Judaica*, pp. 203-206 (in cui riporta il caso di una donna che preferisce perdere la dote), 387-388, 423-432 (in cui attraverso i testamenti analizza il ruolo delle donne ebraiche in ambito familiare e in generale sociale). L'autrice

Come ho già indicato non mancano peraltro, anche se del tutto sporadici, i casi di ebrei che si rivolgevano al tribunale vescovile catanese per richiedere una separazione<sup>83</sup> o per una denuncia di adulterio.<sup>84</sup> Va ricordato che i francescani attaccarono l'organizzazione della famiglia ebraica, considerata irrimediabilmente opposta a quella cristiana.<sup>85</sup> In Sicilia, nel quadro dell'affermazione del movimento osservante, furono soprattutto i predicatori francescani a rompere un contesto di interazioni pacifiche (la fase di crisi maggiore si registrò negli anni 1474-75).<sup>86</sup> Bresc ritiene che i casi di violenze non riflettano la tolleranza, abituale in Sicilia, verso la comunità ebraica, e ha anche messo in evidenza il fallimento del tentativo del clero siciliano di ottenerne una conversione di massa, anche grazie al forte carattere identitario che la contraddistingueva, testimoniato dall'uso della lingua araba. Egli legge l'espulsione del 1492 come frutto del fallimento del tentativo del governo isolano di agire autonomamente, nel contesto della corona d'Aragona.<sup>87</sup>

ritiene queste più autonome di quelle cristiane, anche per una minore importanza nella cultura ebraica data alla verginità rispetto alla procreazione, p. 387, ma sostiene che la donna ideale fosse vergine, p. 398. Anche, Ead., *L'ultimo*, pp. 37, 40, 45-46, 139-149.

<sup>83</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 34v, 29 gennaio [1392], XV ind.

<sup>84</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 35v, 11 marzo [1392], XV ind.

<sup>85</sup> Giacomo Todeschini, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 174-175.

<sup>86</sup> Mariuccia Bevilacqua Krasner, *Re, regine, francescani, domenicani ed ebrei in Sicilia nel XIV e XV secolo. Potere politico, potere religioso e comunità ebraiche in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», IV, 24, 1998, pp. 61-91. Bresc, *Arabes*, pp. 319-324. Id., *Un monde*, pp. 633-643. Simonsohn, *Tra Scilla*, pp. 112-116, 126-128, 297-300. Viviana Mulè, *Note sulla predicazione del beato Matteo da Girgenti agli ebrei di Sicilia*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Agrigento*, a cura di Ilenia Craparotta - Nicoletta Grisanti, Palermo, Biblioteca Francescana, Officina di Studi Medievali, 2009, pp. 205-215. In merito a Matteo da Girgenti, l'autrice, senza negare nella sua predicazione la presenza dei tradizionali motivi antiebraici, evidenzia anche le sue denunce contro abusi, tra cui pratiche usuarie, da parte di cristiani. Sull'affermazione francescana in Sicilia si veda inoltre *Francescanesimo e cultura in Sicilia (secc. XIII-XVI)*, Atti del convegno internazionale di studio nell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, Palermo, 7-12 marzo 1982, Officina di Studi Medievali, in «Schede Medievali», 12-13, 1987.

<sup>87</sup> Bresc, *Arabes*, pp. 41-51, 317-330; sull'uso dell'arabo afferma: «il est certain que l'arabe tient une place important dans l'identité des juifs siciliens; son usage maintient rigoureusement la distance avec la majorité chrétienne; celle-ci abandonne définitivement l'arabe vers 1330, et s'adresse aux juifs pour retrouver le contact avec le passé proche», p. 42. È chiara l'opposizione del governo locale catanese alla prammatica del 1492, ma anche la consapevolezza dell'inutilità di farlo, si veda ASCC, AG, vol. 34, fol. 21rv, fine maggio-primi giugno 1492, X ind. Sul disorientamento provocato da questo evento tra gli ebrei rinvio alle petizioni da loro presentate al viceré, fol. 24r, 18 agosto 1492, X ind. Infine, fol. 26v, 6 febbraio 1493, XI ind.: bando del viceré

Credo che quanto considerato renda possibile applicare alla Sicilia la lettura di Romeo per Napoli circa l'influenza esercitata dall'ebraismo e dall'islam nella legittimazione e nella diffusione delle pratiche illecite.<sup>88</sup> Non sono in grado di stabilire il grado di questa influenza ma ignorare gli elementi che ho considerato significa dimenticare la complessità della società siciliana.

### 3. *Concubinato ecclesiastico*

Un ulteriore elemento di contrasto all'affermazione del matrimonio cristiano è identificabile nel concubinato diffuso nel clero. Questo ambito di ricerca aiuta a comprendere meglio il ruolo della Chiesa nel contesto in cui operò e ci permette di amplificare la categoria di famiglia.<sup>89</sup> Il principio del celibato ecclesiastico si affermò in modo progressivo. Un inasprimento normativo sarebbe stato introdotto grazie al I e al II concilio lateranense, nel 1123 e nel 1139. Fu allora che si sancì il divieto del matrimonio dei chierici insigniti degli ordini maggiori (suddiaconato, diaconato, sacerdozio o presbiterato ed episcopato). Il III e il IV concilio lateranense, nel 1179 e nel 1215, vietarono espressamente il concubinato dei chierici.<sup>90</sup> In merito agli ordini minori (ostiariato, lettorato, esorcistato, acco-

che consente ai giudei che si battezzano di fare ritorno. Per un confronto, si consideri la critica del governo di Palermo contro l'espulsione; in questa città la popolazione ebraica era la maggiore nell'isola; Vincenzo D'Alessandro - Giovanna D'Alessandro, 'Nazioni' *forestiere nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, Liguori, 2014, pp. 27-29. In generale, in Sicilia la minaccia ebraica e la correlata persecuzione non finì con la loro espulsione nel 1492. Per oltre 60 anni gli inquisitori avrebbe accusato i neofiti di giudaizzare. Su questo tema Francesco Renda, *La fine del giudaismo siciliano*, Palermo, Sellerio, 1993, pp. 120-167. Nadia Zeldes, "The Former Jews of this Kingdom": *Sicilian Converts after the Expulsion, 1492-1516*, London-Boston, Brill, 2003, pp. 127-216.

<sup>88</sup> Romeo, *Amori*, pp. 68-71, 99-101. Cf. Scaramella, *Controllo*, pp. 480-481.

<sup>89</sup> Come risulta, a Bergamo e a Treviso, dagli studi di Roisin Cossar, *Clerical "Concubines" in Northern Italy During the Fourteenth Century*, in «Journal of Women's History», 23, 1, 2011, pp. 111-132. Ead., *Defining Roles in the Clerical Household in Trecento Venice*, in «Viator», 45, 2, 2014, pp. 237-254. Ead., *Clerical Households in Late Medieval Italy*, Cambridge Mass, Harvard University Press, 2017, pp. 94-131, amplia la sua lettura includendo altri luoghi dell'Italia settentrionale. Questi temi sono in parte già presenti nella ricerca di Daniel Bornstein, *Parish Priests in Late Medieval Cortona: The Urban and Rural Clergy*, in «Quaderni di Storia Religiosa», 4, 1997, pp. 165-193.

<sup>90</sup> Michelle Armstrong-Partida, *Priestly Wives: the Role and Acceptance of Clerics' Concubines in the Parishes of Late Medieval Catalunya*, in «Speculum», 88, 1, 2013, p. 167. Ead., *Defiant Priests*, pp. 8-10, 51.

litato), il matrimonio non fu escluso e, come si vedrà, i chierici coniugati furono una presenza rilevante nella diocesi catanese.

Quello del celibato era uno dei precetti ecclesiastici più debolmente recepiti. Secondo il celebre predicatore domenicano Vicente Ferrer, attivo a Valenza tra il 1379 e il 1413, erano pochi i membri del clero che non avevano una donna e che non volevano una figlia.<sup>91</sup> Su questo tema, per la Catalogna nel secolo XIV, si è soffermata tra gli altri Michelle Armstrong-Partida prendendo in esame il ricchissimo fondo delle visite pastorali. La studiosa ha evidenziato un'ordinaria indifferenza al principio del celibato tra ecclesiastici e una straordinaria loro familiarità col concubinato. Abituati a convivere con donna e figli, erano pienamente inseriti laddove vivevano; diedero vita a una «clerical masculinity» che combinò gli ideali maschili laici con il privilegio e l'autorità della professione religiosa.<sup>92</sup> Riguardo alle ragioni, Armstrong-Partida evidenzia la necessità di guardare alla lunga fase di conflitto tra cristiani e musulmani, in cui la Chiesa iberica rimase largamente indipendente da Roma e dai tentativi di riforma gregoriana. Segnala, inoltre, l'assenza di ferventi riformatori che avrebbero potuto contribuire all'affermazione del celibato e il maggiore impegno delle autorità spirituali nella ripopolazione delle terre conquistate e nella ricostituzione della rete diocesana.<sup>93</sup>

In Sicilia il contrasto alla dominazione musulmana e la riorganizzazione delle istituzioni ecclesiastiche si possono ritenere portati a termine alla fine de XII secolo, ma la lunga fase di interdetti e, sino alla prima metà del Quattrocento, l'assenza di istanze riformatrici dovettero favorire pratiche proibite. Per i secoli qui esaminati, il mancato rispetto del celibato è testimoniato a fine Trecento dal divieto adottato contro il concubinato dei chierici nei concili provinciali di Palermo del 1373

<sup>91</sup> Chabas, *Estudios*, IX, 1903, pp. 92-93. Narbona Vizcaíno, *Pueblo*, pp. 80, 93-94. Inoltre, Brundage, *Law, Sex*, pp. 536-539, afferma che «clerical incontinence was an open scandal in many parts of Western Christendom», p. 536.

<sup>92</sup> Armstrong-Partida, *Priestly Wives*, pp. 166-214; Ead., *Defiant Priests*, cap. 1, in particolare pp. 29-40, 45-51, 66-78, conferma così quanto segnalato da numerosi studiosi (p. 52 e nota 62) per il XV secolo su un'evidente indifferenza alla legislazione sinodale. Ead., *Priestly Marriage: the Tradition of Clerical Concubinage in the Spanish Church*, in «Viator», 40, 2, 2009, pp. 221-253. Si veda anche Marie A. Kelleher, 'Like Man and Wife': *Clerics' Concubines in the Diocese of Barcelona*, in «Journal of Medieval History», 28, 2002, pp. 349-360.

<sup>93</sup> Armstrong-Partida, *Defiant Priests*, pp. 11-16. Anche Peter Linehan, *Spanish Church and Society, 1150-1300*, London, Variorum, 1983, cap. I, pp. 181-184, cap. V, pp. 482-497, 500, con riferimento alla resistenza del clero spagnolo ai tentativi di riforma e di divieto del concubinario.

e del 1388.<sup>94</sup> Inoltre, per la prima metà del Quattrocento, grazie a una sentenza emanata a Catania, caso simile a molti altri, e in particolare ad atti di protesta che si registrarono a Trapani, è identificabile un aspetto ricorrente: la presenza di sacerdoti incuranti di nascondere le rispettive pratiche di concubinato. Un verdetto del 1407 stabilì che il matrimonio di Margherita, figlia di Nicola Zumbo, con Benedetto Calabrese *sacerdos* non era stato contratto; il rilievo del documento è nel fatto che l'ecclesiastico, contumace, era stato ordinato ed era perciò obbligato a rispettare il celibato.<sup>95</sup> Ancor più indicativo è il caso capitato a Trapani nel 1427-28. Si registrarono proteste nel popolo contro i *presbiteros concubinarios*, sino alla scelta di non andare a messa e di non confessarsi. Ebbero molto probabilmente un ruolo le dure condanne del predicatore francescano, un tal frate Cornelio. Anche il priore del convento di Santa Maria Annunziata, Giacomo de Sutera, denunciò i sacerdoti che persistevano notoriamente nel concubinato.<sup>96</sup>

La drastica opposizione laica e di membri del clero a Trapani resta un caso isolato, ma non mancano gli interventi disciplinari. Penso ad esempio a un ordine viceregio del 1428, rinvenuto tra gli atti del governo catanese, anche se non è noto se era diretto solo alla città. Il bando fa luce su aspetti abbastanza comuni, come il divieto per donne di vivere come *garze* o concubine in modo pubblico o occulto con ecclesiastici e l'obbligo di abbandonare la coabitazione entro cinque giorni. In caso di inadempienza, era prevista sicuramente per la donna, ma non parrebbe per lui, la fustigazione o il pagamento di dieci onze, che in parte sarebbe stato versato a chi le aveva denunciate.<sup>97</sup> L'alternativa tra pena corporale e pecuniaria era legata alla possibilità di corrispondere la somma richiesta, un aspetto richiamato in una costituzione del già citato sinodo di Patti convocato dal vescovo Albertin nel 1537. I concubini laici, se sposati, avrebbero reso cinque onze, altrimenti se la cavavano con tre, mentre le donne di umile condizione sarebbero state fustigate ed espulse dalla città. Quelle «di altra condizione» avrebbero dovuto rendere cinque onze.<sup>98</sup> L'assenza di riferimenti a una possibile indigenza per l'uomo potrebbe essere indicativa di relazioni caratterizzate abitualmente dal loro mantenimento delle conviventi.

<sup>94</sup> Savagnone, *Concili*, pp. 123-125.

<sup>95</sup> ASDC, TA, reg. 2, fol. 10r, 21 aprile 1407, XV ind. Lo stesso documento riportato in ASDC, S, reg. 3, fol. 14v.

<sup>96</sup> Girgenti, *Tumulti*, pp. 31-37.

<sup>97</sup> Catalano Tirrito, *Di alcuni documenti*, p. 349.

<sup>98</sup> *Constitutiones Sinodales*, pp. 72-73. Pisciotta, *I sinodi*, p. 31.



Il provvedimento del 1428 si rivelò inefficace. Non sembra casuale, infatti, un'iniziativa del 1439 della città di Catania con una denuncia-petizione al viceré Ruggero Paruta: gli si chiedeva di obbligare le *garze* dei preti a vestirsi di rosso per distinguerle dalle donne oneste. In questo caso la proposta di stigmatizzazione della loro condizione, che però non ne proponeva la messa al bando, potrebbe forse celare una sorta di rassegnata accettazione di un abuso che perdurava. La petizione del 1439 maturò in una fase di tensioni tra settori laici e Onofrio de Flore, il vicario episcopale, probabilmente indifferente ai casi segnalati: come ho già fatto presente era indiziato di simonia e di altri crimini compiuti nel monastero di San Giuliano, tanto che il consiglio cittadino ne aveva proposto l'arresto.<sup>99</sup> Paruta non accettò la petizione ritenendola «non onesta».<sup>100</sup>

In Sicilia sembrerebbe che la maggioranza di richieste di legittimazioni riguardasse figli di sacerdoti e di uomini sposati nati fuori dal matrimonio. Per la seconda metà del Quattrocento, Trasselli ha identificato numerose petizioni di preti di diversi centri per legittimare la loro prole, spesso numerosa. Essi erano di San Filippo d'Agira, Ciminna, Militello, Sclafani-Caltavuturo, Tortorici, luoghi con una consistenza demografica bassa o medio-bassa, rispettivamente di circa 350, 300, 600, 400, 1.200 fuochi. Il problema dei figli di preti sarebbe cresciuto negli anni seguenti.<sup>101</sup>

Nel 1449 il vescovo napoletano, il secolare Arias de Avalos (1449-1450), emanò un provvedimento da Piazza, relativo a questa comunità e a quelle di Castrogiovanni, Paternò e San Filippo d'Agira contro «chierici che tengono *focarie* o

<sup>99</sup> Si veda p. 111.

<sup>100</sup> *Capitoli*, p. 164, 15 aprile 1439, II ind. Per una fase precedente ricordo in via comparativa che Pietro I, re di Castiglia, nel 1351 stabilì che le concubine dei chierici, accusate di essere fonti di disturbi e di peccato, vestissero solo tessuti di lana di Ypres e portassero il velo per distinguerle dalle altre donne. Applicò le medesime distinzioni previste per le prostitute nel IV concilio lateranense; si veda Lacarra Lanz, *Changing Boundaries*, pp. 164-165. Cf., ADB, RV, 1, fols. 21v-22r, 17 giugno 1366, si riporta l'accusa del vescovo di Barcellona a un ecclesiastico di essere ripetutamente diffamato (*multipliciter diffamatus*), per una relazione prolungata con una concubina.

<sup>101</sup> Trasselli, *Siciliani*, pp. 38-41. Di questi aspetti del problema si ha un riflesso in età moderna con le numerose tesi di studenti di diritto relative ai figli di preti e all'onestà dei chierici, ivi, pp. 38-39 nota 3. Sulle stime demografiche (per San Filippo d'Agira sono disponibili sino al 1439) rinvio a Epstein, *An Island*, pp. 42-44, 47-48. Per altri territori cf. Laura Wertheimer, *Children of Disorder: Clerical Parentage, Illegitimacy, and Reform in the Middle Ages*, in «Journal of the History of Sexuality», 15, 3, 2006, pp. 382-407. Armstrong-Partida, *Defiant Priests*, pp. 107-111, 214-216.

concubine con cui sono in una relazione e con cui coabitano nella stessa camera». Dal suo atto di accusa risulta che essi mantenevano le rispettive compagne, cui erano legati da relazioni stabili, e che tra i chierici c'era chi le nascondeva e chi no.<sup>102</sup> Con il suo editto il prelado intimava ai chierici di allontanare le donne con cui coabitavano, entro due settimane a Castrogiovanni, entro un mese a Paternò, entro 15 giorni a Piazza, entro otto giorni a San Filippo d'Agira, pena la privazione dei benefici e la sospensione dai loro uffici, in base cioè a quanto previsto dal IV concilio lateranense. Il lasso di tempo concesso rivela sia l'esistenza di relazioni consolidate con la probabile formazione di una famiglia, sia il pragmatismo del vescovo pronto a concedere tempo agli interessati. La possibile presenza di prole doveva rendere più complesso organizzare le separazioni.

Lo stesso termine *focaria*, letteralmente cuciniera, rinvia al focolare domestico, ed era espressione, segnala Roisin Cossar, di un discorso di controllo non necessariamente condiviso dalle donne.<sup>103</sup> Non sembrano diverse le reazioni nel mondo laico sia in contesti di consistenza demografica medio-alta, Castrogiovanni e Piazza, che contavano circa 2.500 fuochi, sia medio-bassa, come Paternò che ne contava circa 600.<sup>104</sup> Il fatto che alcuni chierici a differenza di altri non ebbero timore nel rendere note le proprie relazioni evidenzia che la possibilità di evitare tensioni con i residenti era legata alle mutevoli relazioni personali che si instauravano con i fedeli. Doveva essere più complesso sottrarsi a contrasti nel caso di rapporti con adulate. Sono immaginabili, inoltre, i rischi significativi per le concubine obbligate a lasciare la casa in cui vivevano,<sup>105</sup> anche se non è possibi-

<sup>102</sup> ASDC, TA, reg. 6, fol. 7v, 23 giugno [1449], XII ind., «clericos qui tenent focarias sive concubinas cum quibus sunt involuti cum quibus cohabitant in eodem cubicolo». Il provvedimento fu letto a Castrogiovanni il 23 giugno, a Paternò il 24 luglio, a Piazza il 28 luglio, a San Filippo d'Agira (fol. 24v) il 31 luglio. Si veda anche ASDA, AV, reg. 1510-1521, fol. 67r, 17 ottobre 1510, XIV ind., notifica del vicario generale di Agrigento a 12 ecclesiastici (il primo di essi era originario di Caltabellotta) perché non tengano *ganeas nec in publico nec in occulto*.

<sup>103</sup> Roisin Cossar, *Clerical "Concubines"*, p. 111. Ead., *Clerical Households*, sulle variabili possibilità di identificazione, *concubina, amasia, focaria*, pp. 99-106, così come sulla subordinazione nei confronti del prete e sul possibile uso di un linguaggio servile da parte della concubina nei suoi confronti, pp. 112-115. Secondo Josep Baucells i Reig, *Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344)*, 4 voll., Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, vol. 3, pp. 2545-2546, *focaria* è uno di quei termini che indica una condizione di dipendenza lavorativa della serva rispetto al chierico.

<sup>104</sup> Sulle stime si vedano le pp. 57-62.

<sup>105</sup> Sulla vulnerabilità della condizione di concubina cf. Cossar, *Clerical "Concubines"*, pp. 115-125. Invece, l'autrice sostiene che la condizione delle monache coinvolte in relazioni concubi-

le avanzare conclusioni certe sulla fine imposta dall'editto di queste convivenze. Un provvedimento posteriore per San Filippo d'Agira, cui accennerò più avanti, indicherebbe che il decreto fu ignorato.

Gli interventi del 1449, come i successivi, rivelano una più limpida messa a fuoco del problema, probabile frutto della spinta riformatrice dell'osservanza promossa a Catania da Pietro Geremia e caratterizzata per il fermo richiamo al rispetto della regola nelle sue prescrizioni originarie. Va da sé la contraddizione tra le convivenze non celate, che lasciano pensare a una diffusa disponibilità del laicato ad accettarle o almeno a tollerarle, e il provvedimento del 1449, con ogni probabilità frutto di denunce. Una considerazione meno sommaria della tipologia della fonte non dimostra necessariamente un rifiuto della maggioranza di queste relazioni. Il vescovo emanò i decreti durante le visite pastorali, i testimoni convocati dovettero rispondere a precise domande e, anche se non dispongo di dati in proposito, appare evidente che eventuali dichiarazioni false potevano costare loro azioni disciplinari. È noto che nella diocesi di Cortona, tra Toscana e Umbria, i testimoni mendaci andavano subito incontro alla scomunica. Per questa diocesi è stata anche documentata una differenza tra le realtà rurali e quella urbana. Nelle prime Daniel Bornstein ha identificato una maggiore tolleranza verso la concubina del parroco, che peraltro contribuiva a garantire una sua stabile presenza sul posto. Generalmente i testimoni non espressero critiche in merito alle attività pastorali dei sacerdoti che convivevano. Invece, a Cortona se un ecclesiastico era inadempiente nei suoi doveri pastorali, se ne ravvisava la causa nella presenza della convivente.<sup>106</sup>

I casi denunciati nella diocesi catanese furono tra l'altro l'esito investigativo delle visite condotte generalmente ad ampio raggio su unioni matrimoniali, prebende, crimini, etc. La preoccupazione del vescovo per l'indifferenza dei chierici al loro magistero poté anche seguire il disappunto di settori del mondo laico nei

narie era più sicura perché avrebbero continuato a vivere nel convento. Ead., *Defining Roles*, p. 250, per Venezia evidenzia l'origine spesso modesta delle compagne di preti. Ead., *Clerical Households*, pp. 112-118, segnala inoltre il caso di un notaio che nella stessa città a fine Trecento si adoperò per assistere alcune di queste donne, consapevole della loro vulnerabilità, pp. 116-117. La studiosa segnala anche di non aver reperito prove della eventuale perdita del beneficio o dei benefici da parte di chierici per le loro relazioni illecite, p. 114.

<sup>106</sup> Bornstein, *Parish Priests*, pp. 165-193. Si veda anche Tanzini, *Una Chiesa*, sui crimini in ambito sessuale dei chierici, pp. 155-170, nota che la convivenza non era immediatamente percepita come riprovevole, invece le accuse contro il sacerdote concubinario nascevano dalla rottura di un rapporto di fiducia tra lui e la comunità per motivi diversi, pp. 159-160.

confronti del concubinato degli ecclesiastici, in particolare da parte di coloro che avevano effettuato donazioni, in funzione delle attività pastorali.<sup>107</sup> Ricordo in proposito, per l'Italia del Cinquecento, l'indagine di Michele Mancino e di Giovanni Romeo che ha messo in luce la sensibilità dei parrocchiani verso la gestione scorretta del sacro e un minore interessamento verso una vita privata libera dei parroci. Spesso le querele a sfondo sessuale avevano un carattere strumentale e nascevano per il risentimento dovuto ad altri eccessi.<sup>108</sup> In un altro contesto, la diocesi di Orense in Galizia, la generale resistenza dei parrocchiani nei confronti delle visite del vescovo venne meno nel momento di denunciare gli abusi economici compiuti dai responsabili delle finanze della parrocchia e delle confraternite.<sup>109</sup>

Nella diocesi catanese, parallelamente al provvedimento di Arias de Avalos contro i chierici macchiatisi di concubinato (23 giugno), sono attestate indagini per evitare appropriazioni indebite da parte di membri del clero, così come per garantire la celebrazione delle messe di suffragio pattuite con i familiari del defunto. A Castrogiovanni il vicario generale procedette il 20 e il 21 giugno alla convocazione dei preti detentori di un beneficio o di benefici perché presentassero il titolo di conferimento degli stessi, un passaggio necessario anche per verificare il pieno espletamento delle loro funzioni.<sup>110</sup> Pochi mesi dopo, in novembre, il vescovo ordinò a *canonici, presbiteri et ceteri beneficiati* delle chiese di Catania e di Aci di celebrare le messe pattuite per i defunti (in caso contrario avrebbero perso le prebende) e incluse nel testo dell'ordinanza l'ammonizione «che nessuno tenti o presuma rimuovere il nostro presente editto dalle porte delle chiese».<sup>111</sup>

Questi dettagli, rivelatori di una situazione endemica di prevalenti interessi economici rispetto a una effettiva vocazione, invitano a fare un passo indietro e

<sup>107</sup> Cf. María del Carmen García Herrero - María Isabel Falcón Pérez, *En torno a la muerte a finales de la Edad Media aragonesa*, in «La España medieval», 29 (2006), p. 176, a Saragozza nel 1453, la vedova patrizia Gracia Lanaja fondò alcune cappelle dove furono sepolti suoi familiari, ma pose come condizione ai cappellani preposti il divieto di vivere in concubinato.

<sup>108</sup> Mancino - Romeo, *Clero*, pp.152-165. Romeo, *Amori*, pp. 13-14, qui l'autore identifica le cause di malcontento nell'inadempienza della cura d'anime e in abusi sessuali. Al di fuori di queste circostanze non emergono atteggiamenti di ostilità verso gli ecclesiastici conviventi.

<sup>109</sup> Allyson M. Poska, *Regulating the People: The Catholic Reformation in Seventeenth-Century Spain*, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998, pp. 55-56.

<sup>110</sup> ASDC, TA, reg. 6, fols. 2v-7v.

<sup>111</sup> ASDC, TA, reg. 6, fols. 57v-58r, 26 novembre [1449], XIII ind., «quod nemo temptet ni presumat presentem nostrum edictum a valvis ecclesie amoveri».

a riflettere sull'avvio della prassi del finanziamento da parte di laici di altari *de requie*, a favore di ecclesiastici incaricati della celebrazione delle messe. Ho già ricordato il sinodo voluto da Simone del Pozzo verso il 1389: ogni sacerdote, preposto a un altare dotato annualmente di sei fiorini d'oro (a fine Trecento cinque fiorini d'oro corrispondevano a un'onza) avrebbe celebrato durante l'anno una messa a settimana; il numero di queste ultime sarebbe mutato proporzionalmente alle donazioni.<sup>112</sup> Questa decisione trova conferme successive.<sup>113</sup> Il numero di messe pattuite era per l'appunto variabile,<sup>114</sup> così come la «dote» associata a un altare variò, generalmente una-due onze annue, ma a volte di meno o di più.<sup>115</sup> Uno stesso sacerdote poteva impegnarsi per la celebrazione di messe in più altari.<sup>116</sup> Le

<sup>112</sup> Sul valore del fiorino d'oro rinvio a Bresc, *Un monde*, p. 405.

<sup>113</sup> Nel 1449, il vescovo richiamandosi alle disposizioni dei suoi predecessori, confermò la celebrazione di una messa a settimana per un'onza di reddito, ASDC, TA, reg. 6, fols. 57v-58r, 26 novembre [1449], XIII ind. Non mancano tracce di accordi differenti. Anni prima, ad esempio, a Paternò il sacerdote Pino Gilio riceveva 20 tari l'anno per la celebrazione di due messe a settimana, ASDC, S, reg. 2, fol. 28v, 24 novembre [1428], VII ind.

<sup>114</sup> ASDC, TA, reg. 4, fol. 31rv, 16 novembre 1442, VI ind. (Assoro); fol. 77v, 8 gennaio [1445], VIII ind.

<sup>115</sup> Per i seguenti esempi si segnalano i beni (quando è possibile ne ho indicato le tipologie) e, se riportate, le associate entrate annuali previste per il sacerdote; solo nel primo documento non si specifica che erano ingressi annuali. ASDC, TA, reg. 8, fols. 2r-3r, 26 aprile 1457, V ind., una bottega, un censo di 15 tari; una vigna, un censo di tari 10; una *clausura* o terreno recintato da muro a secco o siepe, un censo di cinque tari; una vigna; un terreno di cinque salme; fols. 99r-100r, 16 gennaio 1436/1435, XIV ind., un'onza (la datazione non è un errore, si tratta di un documento relativo al vescovo Giovanni Pesce); fol. 188rv, 19 giugno 1465, XIII ind., un'onza; reg. 10, fol. 30rv, 18 settembre 1469, III ind., due onze; reg. 11, fols. 115v-116r, 22 maggio 1473, VI ind., una vigna, cinque tari; un terreno, due tari; fol. 126rv, 29 maggio 1473, VI ind., un complesso di case (un *tenimentum domorum*), le cui entrate erano così differenziate: una casa, 18 tari con contratto enfiteutico; due case, 18 tari con contratto enfiteutico; una casa con un casalino, un censo di 10 tari; due case, un censo di 16 tari; una casa, un censo di sei tari; reg. 13, fols. 84v-85r, 22 aprile 1479, XII ind., un'onza e sei tari, si specifica che il censo sarebbe stato perpetuo; fols. 86v-87r, 27 aprile [1479], XII ind., una taverna, un censo di sei tari e 10 *grana*; una vigna, un censo di cinque tari; un terreno, un censo di tre tari; un orto, un censo di un tari e 10 *grana*; una vigna, un censo di tre tari; una *gricta*, un censo di un tari e 10 *grana*; una vigna, un censo di tre tari; reg. 15, fols. 41v-42v, 19 dicembre 1487, VI ind. (Regalbuto), tre onze; fols. 86v-87r, 28 luglio 1488, VI ind., 22 tari e 10 *grana*.

<sup>116</sup> Il sacerdote Bartolomeo Carusio ebbe il controllo di due altari, cui erano associati almeno tre immobili (tre case, due delle quali *terraneae* cioè solo con il piano terra). Quelle rendite probabilmente lo misero in condizione di fondare a sua volta un altare, dotandolo di quattro onze, ASDC, TA, reg. 8, fol. 162v, 4 luglio [1464], XII ind.; fol. 163r, 14 luglio [1464], XII ind.; fols. 164v-165r, 14 agosto 1464, XII ind.; fol. 184v, 2 maggio 1465, XIII ind.

concessioni non ebbero un limite temporale, ma era frequente per l'ecclesiastico rimanere il responsabile dell'altare sino alla morte.

Dalla fine del XIV secolo in avanti furono numerosi gli interventi delle autorità ecclesiastiche finalizzati a un maggiore controllo delle risorse economiche anche attraverso le dettagliate registrazioni di ogni concessione rilasciata, che per quantità costituiscono gli atti più numerosi dell'archivio episcopale. Non ho mai riscontrato una simile attenzione per garantire l'effettivo esercizio degli obblighi pastorali, nonostante l'aumento di erezioni di altari nel Quattrocento.<sup>117</sup> Il supporto economico che i sacerdoti ricevevano rese possibile a molti di essi di provvedere al sostentamento, completo o parziale, di donne che erano probabilmente di condizioni modeste. Quest'ultima ipotesi è sostenibile per la loro tendenza a convivere con i preti.

Tra le fonti più esplicite che fanno luce sul rilievo economico delle entrate segnalano le petizioni del clero di Piazza al vescovo Arias de Avalos nel 1449, successive a un suo intervento relativo ad alcuni crimini genericamente richiamati. Chiedevano sia la remissione delle colpe a favore «del clero, dei sacerdoti e anche dei chierici coniugati», sia la restituzione «ai sacerdoti e ai chierici» degli uffici e dei benefici di cui erano stati privati, infine si auspicava la concessione delle petizioni in ragione della povertà dei sacerdoti. Non si danno ulteriori indicazioni sulle prebende e sulle differenze tra chi faceva parte degli ordini maggiori e chi degli ordini minori. Parrebbe che il prelado abbia accolto le loro petizioni.<sup>118</sup> Sono molte le testimonianze della presenza di chierici coniugati che, ricordava nel 1471 il vescovo Guglielmo Bellomo in un suo intervento a Piazza, godevano di una condizione privilegiata a livello giurisdizionale, come tutti gli altri chierici.<sup>119</sup> La loro presenza aumentò le interazioni con i chierici appartenenti agli

<sup>117</sup> Cf. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 75-78, che riguardo al rapporto tra concessioni di benefici (nelle loro diverse tipologie) e cura delle anime nota: «si ha l'impressione che il beneficio sia diventato fine a se stesso e abbia perduto il suo carattere funzionale e strumentale nei confronti dell'ufficio», pp. 75-76.

<sup>118</sup> ASDC, TA, reg. 6, fol. 16rv, 25 giugno 1449, XII ind. In merito all'approvazione delle petizioni va precisato che a una di esse, con cui si chiede conferma delle concessioni rilasciate negli anni anteriori, segue l'approvazione del vescovo. Infine, la sua firma dopo l'ultima rappresentò a mio avviso un implicito assenso per tutte.

<sup>119</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 11rv, 6 marzo, 1470/1471, IV ind., il chierico Guglielmo de Gagliano *familiari et servituri* del vescovo non accetta di essere giudicato dal capitano. Per una denuncia di anni successivi, presentata sempre a Piazza da parte di chierici coniugati, che dichiarano di esseri esenti dalla giurisdizione laica, si veda reg. 12, fol. 42rv, 9 ottobre 1476, X ind. Per altri

ordini maggiori, che avevano l'obbligo del celibato, e probabilmente ne rafforzò le trasgressioni.

È possibile sviluppare ulteriormente l'analisi. Dalla seconda metà del Quattrocento aumentarono i controlli sulle relazioni illecite degli ecclesiastici nell'intera diocesi catanese secondo strategie pianificate. Nel 1471 Guglielmo Bellomo interruppe l'azione intrapresa dal vicario Francesco Valguarnera ad Assoro contro il concubinato dei preti, perché ritenne più utile procedere prima nei centri abitati più consistenti.<sup>120</sup> Vi era il timore degli effetti sul mondo laico di condotte di religiosi indifferenti ai propri obblighi, come denunciò il vicario generale Giovanni Sanchez durante la visita pastorale del 1513. In suo intervento stigmatizzò gli eccessi dei sacerdoti e dei chierici di San Filippo d'Agira che «contro l'onestà degli ecclesiastici, e scandalo e cattivo esempio per i laici tengono nelle proprie case come fuori gane e concubine pubbliche».<sup>121</sup> Era implicita in quel severo richiamo la preoccupazione che quegli abusi costituissero una minaccia per i costumi locali e la speranza che ne scaturisse una condanna da parte della comunità.<sup>122</sup> Intimò loro perciò di lasciare le concubine entro sei giorni; in caso contrario avrebbero subito la scomunica, la privazione dei benefici e degli uffici nonché un'ammenda, mentre le concubine sarebbero state fustigate. Proibiva inoltre loro di portare armi. Pochi anni dopo s'intimò al chierico Giacomo Siminara, probabilmente di Catania, «di non tenere *ganea* né casa né altrove» in caso contrario sarebbe stato condannato al pagamento di 10 onze e al carcere perpetuo.<sup>123</sup> L'inasprimento repressivo colpì anche terzi: nel 1523, sempre su iniziativa del vicario generale, si vietò di nascondere Antonia *garza* del prete Domenico di Valli: il colpevole sareb-

casi di chierici coniugati rinvio a reg. 6, fol. 29r, 10 settembre [1449], XIII ind., notaio Giovanni de Trioro; reg. 11, fol. 29v, 27 maggio 1471, IV ind., Raimundo de Ferlito (Piazza).

<sup>120</sup> ASDC, TA, reg. 11, fols. 26v-27r, 16 maggio 1471, IV ind.

<sup>121</sup> ASDC, VP, reg. 5, fol. 5rv, 25 ottobre 1513, II ind., «contra honestatem ecclesiasticam et in scandalum et malum exemplum laycorum detinere in propriis domibus quam extra detinere [sic] ganeas seu concupinas puplicas». Sulla pervasività del fenomeno, si consideri che anche il vicario di Calascibetta teneva una concubina, vedi reg. 12, fol. 3rv, [1526].

<sup>122</sup> Non era dissimile la politica del vescovo di Gian Matteo Giberti (1524-1543) a Verona, si veda Eisenach, *Husbands*, pp. 170-171. Angelo Turchini, *Giberti, Gian Matteo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 54, 2000 [http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-matteo-giberti\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-matteo-giberti_%28Dizionario-Biografico%29/).

<sup>123</sup> ASDC, VP, reg. 16, fol. 13v, 29 settembre [1534], «non tenere ganeam nec in domo nec alibi». I tempi d'intervento sembrano definirsi successivamente: la congregazione dei Vescovi e Regolari precisa all'arcivescovo di Palermo che i chierici concubinari prima di essere puniti vanno richiamati tre volte; AAV, CVR, RE, 6, fol. 77r, 23 maggio 1581.

be stato punito con la scomunica e con una multa di 30 onze. Non è specificato il luogo, anche se nello stesso bando le medesime sanzioni erano previste per chi sapeva di maghe (*magare*) a Regalbuto, ma non lo rivelava al vicario.<sup>124</sup>

Come si è accennato, di solito non si riportano i nomi delle donne accusate, ma a Castrogiovanni nel 1541 Eleonora Larocca dovette comparire presso la curia vescovile perché *ganea* e probabilmente anche parente del sacerdote Francesco Larocca; disattese però l'ordine e fu scomunicata.<sup>125</sup> Nel 1552 incorse nella stessa pena, anche in questo caso perché contumace, la concubina del reverendo Gaspare Sfilanga di Castrogiovanni, che era stata convocata dal tribunale ecclesiastico a seguito di una denuncia per adulterio presentata dal *magnificus* Natale di Grimaldi/Grimaldo.<sup>126</sup> Con riferimento ai sacerdoti non sono stato in grado di appurare se in effetti queste pene fossero applicate, anche se alcune indicazioni lo fanno ritenere improbabile.<sup>127</sup> Trarre conclusioni certe da dati frammentari è impossibile, ma sembrerebbe che gli interventi più severi riguardassero le donne.

Se la convivenza nel caso dei laici poté ridurre il rischio di accuse da parte dei vicini, che potevano non distinguere tra concubinato e matrimonio, nel caso di membri del clero ovviamente non era così, ma non per questo era facile dimostrare l'esistenza di una relazione. La difficoltà di avere prove certe risulta evidente se si considerano i provvedimenti adottati per sorprendere durante la notte in flagrante i colpevoli e le indagini per provare un mantenimento stabile da parte del prete della concubina comprandole cibo.<sup>128</sup> Nel 1540 a Catania il vicario predispose un'irruzione di notte nella casa di un ecclesiastico che viveva con la sua *garza*, raccomandò che l'intervento avvenisse di fronte a testimoni, ma senza comunicare la notizia ad altri per evitare scandali.<sup>129</sup> Non si specifica la pena che

<sup>124</sup> ASDC, VP, reg. 11, 31 ottobre 1523, XII ind., quanto indicato è riportato in un foglio a sé, non numerato.

<sup>125</sup> ASDC, VP, reg. 19, fol. 25r, 5 novembre 1541, XV ind.

<sup>126</sup> ASDC, S, reg. 15, fols. 59v-60r, 11 agosto 1552, X ind.

<sup>127</sup> ASDC, VP, reg. 24, fols. 61rv, 9 maggio 1570, XIII ind., assoluzione per il *venerabilis presbiter* Antonino la Spataro di San Filippo d'Agira; fols. 68v-69v, 23 giugno 1570, XIII ind., assoluzione per il *venerabilis presbiter* Antonio Guarneri di Castrogiovanni. Entrambi erano accusati di *ganeato*. Véronique Beaulande-Barraud, *Peines et coercion dans la pratique judiciaire des officialités champenoises (Troyes, Châlons, XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Les officialités*, pp. 200-201, nota, rispetto a ecclesiastici e a laici, una frequente distanza tra minaccia e pena effettivamente stabilita, secondo una strategia che ritarda la condanna e incoraggia il ravvedimento.

<sup>128</sup> ASDC, VP, reg. 12, fol. 3rv, [1526] (Calascibetta).

<sup>129</sup> ASDC, TA, reg. 47, fol. 102r, 3 febbraio 1539/1540, XIII ind.



i due avrebbero subito, ma la raccomandazione di non diffondere la notizia mi pare che indichi la volontà di contenere i danni cui poteva dar vita, e quindi una strategia di recupero dei colpevoli. È ben diverso un ulteriore provvedimento che colpisce per la durezza della punizione e per il più aspro trattamento riservato alla donna. Nella stessa città, nel 1565, il frate Elia de Savuca e Antonia Maucheri furono condannati per *ganeato*, ma mentre il religioso subì la destituzione dall'ordine e un anno di carcere o tre di esilio dalla diocesi catanese, per Antonia si scelse una pena infamante: fu fustigata, denudata e portata per la città *ut moris est*.<sup>130</sup> Non sono in grado di stabilire se effettivamente questa tipologia di umiliazione, di cui non ho riscontrato altri casi, fosse consueta. In proposito ricordo (ma con riferimento al crimine di adulterio) gli statuti di città del Sud della Francia, per i secoli XIII-XIV, che includono l'obbligo per gli adulteri di correre seminudi, ma la prassi non ne conferma un ricorso frequente. Erano possibili, inoltre, sanzioni alternative, tra cui pecuniarie; peraltro non sempre l'azione repressiva riguardava principalmente la donna.<sup>131</sup>

Infine, anche per i sacerdoti si ha la conferma dell'uso del termine *ganeo*: è quanto risulta in un caso capitato nel 1548 a Patti, relativo al prete Domenico Labaciata *ganeo* di Placencia de Triculo.<sup>132</sup>

#### 4. Murmurationes in vilipendium ordinis clericalis

In questo paragrafo richiamo denunce di autorità ecclesiastiche, secondo cui religiosi indifferenti al proprio status e ai propri doveri pastorali contribuivano alla presenza di relazioni proibite.

Va premesso che in età pretridentina furono minimi gli interventi volti a migliorare la loro formazione e le disposizioni conciliari ebbero una natura principalmente repressiva. Il concilio provinciale di Palermo del 1373 stabilì tra l'altro la confisca del reddito dei canonici e dei chierici assenti, il divieto agli ecclesiastici del concubinato, di frequentare osterie e di portare armi. Il concilio provin-

<sup>130</sup> ASDC, S, reg. 20, fol. 29rv, 16 marzo 1564/1565, VIII ind. A Napoli, Romeo, *Amori*, pp. 19-20, 171-173, evidenza dal 1563 una distinzione di genere con pene più dure per le concubine.

<sup>131</sup> John Arnold, *Sexualité et déshonneur dans le Midi (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles): Les péchés de la chair et l'opinion collective*, in *L'Eglise et la chair (XII-XV<sup>e</sup> siècles)*, a cura di Julien Théry-Astruc, Cahiers de Fanjeaux 52, Toulouse, Privat, 2019, pp. 261-295.

<sup>132</sup> ACP, AC, fol. [330r] (23), 9 maggio 1548, VI ind.

ziale sempre per la stessa città del 1388 confermò le precedenti disposizioni e ne introdusse di nuove, tra cui il divieto di cospirazione ai danni del vescovo e di cessione di beni della chiesa in enfiteusi. Il sinodo di Messina del 1392, legiferò anche sui sacramenti, sull'onestà dei chierici, sul rispetto del segreto confessionale, sul divieto dei chierici degli ordini maggiori di frequentare i postriboli. Ben diverso l'obiettivo dei concili tenuti a Palermo nel 1433 e nel 1450: la ripartizione della somma stabilita dal papa in favore del sovrano.<sup>133</sup> Sarebbe dovuto trascorrere circa un secolo per la formulazione in ambito sinodale, come a breve dirò, di provvedimenti relativi all'esercizio pastorale.

Sul tema della formazione del clero, con riferimento a Catania, ritorno alla petizione presentata nel 1446 da giurati, rappresentanti degli artigiani e *cives* per l'istituzione di una scuola per i chierici, capace di assicurare loro una formazione idonea; un'iniziativa che non venne realizzata.<sup>134</sup> Va, però, evidenziato che nel 1432 il vescovo Giovanni Pesce, nel ratificare il passaggio di una cappellania dal frate Pietro Michaelae al prete Bartolomeo de Belloflore, ricordò che il primo aveva insegnato nella scuola a molti studenti.<sup>135</sup> Una testimonianza di rilievo, anche se nulla si sa, per questi anni, sulla eventuale esistenza di una scuola per i chierici. Invece è noto che con la fondazione dello *Studium* furono 35 i diplomati nella seconda metà del Quattrocento; un numero nettamente inferiore a quello degli anni successivi. Va precisato che la disamina, realizzata sul fondo *Tutt'Atti*, dal 1449 al 1570 per un totale di 375 nomi, non può ritenersi esaustiva, in quanto è circoscritta alla laurea e al baccellierato, cioè ai titoli accademici più significativi.<sup>136</sup>

Per approfondire questi aspetti è utile citare le costituzioni sinodali del 1537 volute dal vescovo di Patti Arnaldo Albertin, che regolarono per molti anni la vita della diocesi, anche a livello giudiziario, e segnarono la strategia di maggior respiro per disciplinare il mal costume del clero in Sicilia in fase pretrident-

<sup>133</sup> Savagnone, *Concili*, pp. 123-125, 127-130, appendice pp. I-VII.

<sup>134</sup> Longhitano, *La parrocchia*, pp. 54-56.

<sup>135</sup> ASDC, TA, reg., 3, fol. 218r, 9 dicembre 1432, XI ind., «in scola docendo multos et diversos scolares».

<sup>136</sup> Salvatore Di Lorenzo, *Laureati e Baccellieri dell'Università di Catania. Il fondo Tutt'atti dell'Archivio Storico Diocesano (1449-1571)*, vol. 1, Firenze, Giunti, 2005, pp. 12, 19-20 e nota 21, 35-137; per quanto riguarda i 35 diplomati, di questi 17 in *iure civili*, due in *iure canonico*, uno in *utroque iure*, quattro in teologia, tre in *artibus*, cinque in *artibus et medicina*, due in medicina e uno in chirurgia. Inoltre, si vedano le osservazioni, a p. 17, sullo studio di Michele Catalano Tirrito che include anche le licenze in *chirurgia*; a questa pubblicazione fa riferimento Dollo, *Cultura*, p. 255.

na. In esse è evidente, a differenza delle costituzioni di Palermo e di Messina già richiamate, l'impegno per un esercizio pastorale consapevole della propria funzione e preoccupato di istruire i fedeli. Le disposizioni del 1537 rivelano un interesse ben più dettagliato e profondo dello statuto della *comunità* di Paternò su cui mi sono soffermato, voluto dal vescovo Caracciolo.<sup>137</sup> Le riforme promosse da Albertin riguardano diversi aspetti della vita religiosa: la celebrazione della messa, l'amministrazione dei sacramenti, i doveri dei chierici tra cui l'importanza dell'impegno pastorale, l'istruzione dei fedeli.<sup>138</sup> In merito ad alcune delle disposizioni più significative, la costituzione *De concubinis clericorum* stigmatizza come pessimo esempio i casi di ecclesiastici che vivono con concubine segrete o pubbliche. Proprio chi nella confessione doveva dissuadere dal peccato della fornicazione era invece all'origine di mormorii a detrimento dell'ordine clericale: «essendo riprovevole e di pessimo esempio che i chierici negli ordini sacri o religiosi che specialmente celebrano la messa hanno concubine segrete o pubbliche a danno della loro coscienze e con scandalo di coloro che ascoltano la messa, avendo specialmente la cura pastorale e l'ascolto della confessione sacramentale dei loro parrocchiani, essendo tenuti a dissuadere chi confessano dal peccato di fornicazione... sorgono scandali e mormorii in disprezzo dell'ordine clericale».<sup>139</sup> Gli ecclesiastici coinvolti dovevano entro sei giorni dalla pubblicazione del decreto lasciare le concubine; altrimenti sarebbero stati sospesi dalla celebrazione delle messe e dall'amministrazione dei sacramenti, non avrebbero più ricevuto emolumenti e avrebbero pagato cinque onze. Invece, non si indicano pene per le donne, una scelta probabilmente dettata dal proposito di circoscrivere lo scandalo.

È indicativo dell'ampiezza del fenomeno che proprio uno dei maggiori fautori della persecuzione di pratiche contrarie all'insegnamento della Chiesa e attento a sorvegliare interpretazioni teologiche autonome (Albertin fu inquisitore del Sant'Uffizio in Sicilia dal 1534 al 1543), si premurasse di elaborare una parziale regolamentazione dei figli di chierici. Nella costituzione *De filiis presbiterorum*

<sup>137</sup> Si veda p. 117.

<sup>138</sup> Pisciotta, *I sinodi*, pp. 33-55.

<sup>139</sup> *Constitutiones Sinodales*, pp. 46-47, «item cum sit damnabile et pessimi exempli clericos in sacris ordinibus constitutos vel religiosos missam presertim celebrantes habere concubinas secretas vel publicas in detrimentu eorum conscientiarum et in scandalum audientium eorum missam, maxime habentes curam animarum et audientes confessionem sacramentalem ab eorum parrochianis, cum teneantur sibi confitentibus dissuadere peccatum fornicationis... oriuntur scandala et murmuraciones in vilipendium ordinis clericalis».

vietò ai sacerdoti di celebrare le messe con i figli o con altri discendenti, così come di vivere con loro, perché prova delle loro fornicazioni che avrebbe fomentato scandali. Ritenne peraltro giusto che provvedessero con i frutti dei benefici alle necessità della loro prole nel caso ne avesse avuto bisogno.<sup>140</sup>

Ulteriori testimonianze del degrado morale generalizzato, ma anche di assenza di rispetto verso le autorità ecclesiastiche, sono le disposizioni contro le feste e le danze in chiesa e, in particolare, contro la consuetudine della cerimonia dell'*Episcopello* per la celebrazione dei Santi Innocenti (costituzione *De episcopello tollendo*). Durante questa celebrazione un *puer vel adolescens* camminava vestito da vescovo per la città benedicendo il popolo, quindi in chiesa (non si specifica una in concreto) dall'altare pronunciava volgarità che suscitavano l'ilarità delle donne e degli uomini presenti. Si trattava di una tradizione diffusa in Sicilia a Catania, Palermo, Troina e in generale in Europa, di cui si era occupato anche il concilio di Basilea, citato nella stessa costituzione.<sup>141</sup> È complesso stabilire quanto questo sforzo di riforma trovasse applicazione, anche perché Albertin durante il governo della diocesi (1534-1544) risiedette saltuariamente a Patti, probabilmente alcuni mesi in estate. Quelle sue assenze prolungate, dovute principalmente al suo ruolo di inquisitore, durarono per quasi tutto il tempo del suo episcopato, visto che solo nel 1543 Carlo V lo privò delle responsabilità inquisitoriali e lo sollecitò a dedicarsi alla diocesi.<sup>142</sup>

Le autorità diocesane temevano che il concubinato di chierici e sacerdoti alimentasse diffuse e sgradite *murmurationes in vilipendium ordinis clericalis*. L'inefficacia dei provvedimenti per contrastare questa pratica non poteva che minare ulteriormente l'autorità morale degli uomini di Chiesa ed era fonte di tensioni. Per considerare un altro contesto, nel 1536 Bartolomeo de Perinis, già vicario per otto anni ad Agrigento, denunciò alla curia episcopale agrigentina di essere «odiato da molti» per i suoi numerosi giudizi e soprattutto per un editto da lui

<sup>140</sup> Ivi, p. 83.

<sup>141</sup> Ivi, pp. 19-20. Pisciotta, *I sinodi*, pp. 40-41. Giuseppe Pitrè, *Spettacoli e feste popolari siciliane*, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1881, pp. 137-129, a Palermo i ripetuti divieti misero fine a questa festa a metà Cinquecento, a Catania si dovette attendere il sinodo del 1668, mentre a Troina si continuò sino al 1736. Si veda anche Adriano Prosperi, «Otras Indias»: *missionari della controriforma tra contadini e selvaggi*, in *Scienze, credenze occulte, livelli di cultura*, a cura di Giancarlo Garfagnini, Convegno internazionale di studi (Firenze, 26-30 giugno 1980), Firenze, Leo S. Olschki, 1982, pp. 228-229, sulle strategie adottate dai gesuiti per contrastare feste non aderenti ai principi della religione ufficiale.

<sup>142</sup> Pio Sirna, *La Diocesi di Patti*, vol. 3, Patti, Diocesi di Patti, 2008, pp. 52-53 e nota 17.

voluto contro gli ecclesiastici che vivevano in concubinato. Le querele presentate contro di lui includevano anche la richiesta di dar conto delle spese che aveva sostenuto quando si era interessato dei lavori per le mura della cattedrale.<sup>143</sup>

La diffusa inadeguatezza del clero aveva gravi conseguenze per la cura di anime, come denunciò nel 1544 il vicario generale in merito a sacerdoti della *comunìa* di una parrocchia di San Filippo d'Agira. Quando confessavano infermi, che manifestavano la volontà di destinare somme per la celebrazione di messe di suffragio o per altre finalità, non mantenevano l'impegno assunto. Quindi, il vicario stabilì, sotto pena di scomunica, l'obbligo per i sacerdoti interessati di chiamare almeno tre testimoni e garantire così il rispetto di quanto era stato loro comunicato.<sup>144</sup>

In base a questi rilievi non è sorprendente, se non per la rarità di provvedimenti simili, l'inserimento nelle costituzioni del sinodo di Siracusa del 1553, volute dal vescovo Girolamo Bologna al ritorno dal concilio di Trento, di un breve testo in volgare sulla dottrina cristiana redatto per istruire i curati.<sup>145</sup> Mi sono soffermato sulla preoccupazione espressa da Nicola Maria Caracciolo nel 1562 sulle gravi mancanze nell'amministrazione dei sacramenti; risolvere questo problema sarebbe diventato uno dei compiti più urgenti e difficili per quei vescovi attenti ad applicare i decreti del concilio di Trento che si concluse nel 1563. Era desolante la situazione riscontrata nella diocesi di Catania dal vescovo Caracciolo: a Castrogiovanni nel 1555 non c'erano sacerdoti in grado di istruire i confratelli, mentre a San Filippo d'Agira nel 1562 mancavano quelli idonei a confessare i fedeli; è facile immaginare, come ha osservato Longhitano,

<sup>143</sup> ASDA, AV, reg. 1535-1536, fol. 28rv, 4 febbraio 1535/1536, IX ind. Cf. AAV, CVR, Pos, 1584, A-C, il priore della collegiata di San Nicola di Bari sostiene di essere odiato da quei canonici da lui scomunicati per la loro vita dissoluta di concubinari e giocatori. Non si specifica la data. AAV, CC, RD, busta 456A, 2 maggio 1596, fol. 3v, il vescovo di Lipari Giovanni Gonçalves de Mendoza nella relazione della visita evidenzia la decisione di avere celebrato il sinodo e, «non senza pericolo della vita», di avere punito tra gli altri i concubinari, gli usurai, quanti rivelano il segreto della confessione.

<sup>144</sup> ASDC, VP, reg. 20, fol. 15rv, 27 aprile 1544, II ind., invece di salvaguardare i diritti dei malati, affermavano che le loro volontà restavano *in pectore* del sacerdote o di uno stretto parente del defunto. Questa procedura, oltre a danneggiare gli stessi vescovi, a cui spettava la quarta parte della somma, metteva soprattutto a rischio l'esecuzione delle ultime disposizioni dei malati.

<sup>145</sup> Savagnone, *Concili*, pp. 135-137.

quale dovesse essere la situazione nei centri minori.<sup>146</sup> Il contesto, relativamente a preti e fedeli, doveva essere particolarmente grave nelle aree più impervie da raggiungere nell'isola, per le quali i Gesuiti, così come per simili zone in Calabria, in Corsica e in altre zone della penisola e anche del nord Europa, si riferivano comparando la loro missione a quella parallela nelle Indie del Nuovo Mondo. Una immagine che era «sinonimo di terra fornita di messa abbondante per i predicatori del Vangelo. E la messa è non solo abbondante ma anche facile da raccogliere».<sup>147</sup> Nella seconda metà del Cinquecento il missionario Michele Navarro operava nelle Indie della Sicilia orientale.<sup>148</sup> Durante la Controriforma i Gesuiti denunciarono una generale ignoranza del clero nell'isola, e non a caso a essi Caracciolo affidò nel 1566 sia l'istruzione del clero di Catania, di Aci e dei casali corrispondenti, sia l'esame dei candidati agli ordini sacri. Sempre in quegli anni ai sacerdoti della diocesi il vescovo inviò alcuni temi (sull'amministrazione dei sacramenti, sulla confessione, sulla condanna del matrimonio se il fine per cui ci si sposava era quello di saziare la libidine, ecc.) su cui sarebbero stati sottoposti ad esame.<sup>149</sup>

Va aggiunto che ritenere scontato l'esito riformatore di Trento è un'ipotesi che non trova riscontro in studi recenti. In una lucida lettura Michele Mancino e Giovanni Romeo sostengono uno svuotamento da parte delle scelte romane degli schemi tridentini, ciò che si ebbe dunque fu una disattivazione della riforma o, meglio, una controriforma.<sup>150</sup> Per riprendere quanto sostenuto nel 1583

<sup>146</sup> Longhitano, *La parrocchia*, p. 115.

<sup>147</sup> Prospero, «Otras Indias», pp. 205-234, la citazione a p. 208, i riferimenti a territori europei esterni alla penisola alle pp. 218, 221, 230.

<sup>148</sup> Cataldo Naro, *Un predicatore gesuita nella Sicilia del Seicento: Luigi La Nuza*, in *La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento*, a cura di Giacomo Martina - Ugo Dovere, Roma, Edizioni dehoniane, 1996, p. 337. Si veda anche Astarita, *Village*, pp. 172-181, in particolare 177.

<sup>149</sup> Longhitano, *La parrocchia*, pp. 117-118 e nota 87, anche pp. 214-215. Con riferimento all'isola rinvio a Scalisi, *Il controllo*, pp. 16-17, che cita la denuncia del gesuita Girolamo Domènec nel 1563 al generale della compagnia, in cui tra l'altro conferma il problema dell'ignoranza del clero ed evidenzia gli interessi economici alla base della scelta dei voti. Inoltre Giarrizzo, *La Sicilia*, pp. 189-192, 219, secondo cui i Gesuiti assunsero subito compiti di «supplenza missionaria». Per un confronto, per Napoli si veda Romeo, *Amori*, pp. 33-34, 48-49, che segnala uno scenario di ignoranza e di inadeguatezza degli ecclesiastici.

<sup>150</sup> Mancino - Romeo, *Clero*. Uno sviluppo di questa lettura nella serrata analisi di Firpo, *Riforma*. Si consideri ad esempio l'affermazione dello studioso che considera la svolta storica del Tridentino una costruzione retorica che nella realtà poco o nulla cambiò, p. 224. Inoltre, si veda l'interpretazione diversa sulle cause proposta da Poska, *Regulating*, particolarmente pp. 40-

dal vicario Matteo Saminati, egli delinea un quadro di grande confusione nella diocesi catanese e la presenza di un vescovo (cioè Vincenzo Cutelli, nominato nel 1576 e rimosso nel 1589) «che parla sempre di riforma ma gli effetti sono altri». I quattro cappellani presenti nella Cattedrale di Catania sono così inesperti che il vescovo non gli ha dato la possibilità di impartire la confessione, ma solo gli altri sacramenti che amministrano senza conoscerne né materia né forma. I loro difetti non possono essere colmati dai tre canonici confessori, perché solo ogni tanto confessano in chiesa e non vanno dai malati. Le cerimonie ecclesiastiche sono tanto inette che fanno più ridere che ispirare devozione, ecc.<sup>151</sup>

È d'obbligo richiamare, in proposito, un celebre documento del 1568 relativo a contesti rurali sardi, caratterizzati da un basso livello di istruzione del clero, scritto dal gesuita catalano Baldassare Piñas e indirizzato al generale della Compagnia, Giacomo Laynez. Il matrimonio dei sacerdoti con le loro *mancebas*, cioè le concubine, era una prassi ordinaria, come quella di avere figli: le nozze prevedevano addirittura il solenne accompagnamento della sposa presso la casa del prete e la redazione della scrittura di comunione sui beni acquisiti (in questo caso emergono garanzie che non risultano nella *mancebia* nella penisola iberica). Una situazione simile si registrava in Corsica.<sup>152</sup>

50, 159-162, sulla diocesi di Orense in Galizia che sostiene un'incompiuta realizzazione della riforma del concilio di Trento ancora a fine Seicento. La studiosa collega questo ritardo a una condizione geografica periferica, a sistemi viari poco sviluppati e a condizioni climatiche rigide, che indebolivano il sistema delle visite. Si confronti con la realtà di Malta dove i canonici, spesso assenti, tralasciavano l'esercizio pastorale ma si preoccupavano di ottenere le rendite; AAV, CVR, RE, 10, fol. 140v, 11 aprile 1586.

<sup>151</sup> AAV, CVR, Pos, 1583, A-C, il riferimento al disinteresse del vescovo per la riforma ai fogli con data 24 ottobre 1583. Non è datata la parte in cui si menzionano i cappellani inesperti e le messe. Si veda, inoltre, la richiesta della congregazione dei Vescovi e Regolari rivolta al vescovo Cutelli, di azioni disciplinari contro i frati mendicanti che per la «loro mala vita» causavano scandali nella diocesi; AAV, CVR, RE, 5, fol. 16r, 26 gennaio 1580. Sulle difficoltà di Cutelli di attuare un impegnativo programma pastorale, sui ricorsi a Roma di quanti ritenevano di avere subito torti da lui e sulla destituzione da parte del papa Sisto V del vescovo, rinvio a Longhitano, *Oligarchie*, pp. 293-310. Sullo stato della diocesi con cui si confrontò il nuovo vescovo, Giovanni Corrionero, nato a Babilafonte nei pressi di Salamanca, Id., *Le relazioni «ad limina» della diocesi di Catania (1595-1890)*, vol. 1, Catania, Studio Teologico S. Paolo, 2009, pp. 47-60.

<sup>152</sup> Marongiu, *Nozze*, pp. 162-183. Inoltre, in merito ai diversi regimi che regolavano la dote in Sardegna si veda Alessandra Argiolas, *Il matrimonio «a sa sardisca» nei secoli XV-XIX*, in *La Carta de Logu d'arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di Italo Birocchi - Antonello Mattone, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 355-373, un contributo che poggia su un ampio campione documentario. Maria Gabriella Da Re, *Il matrimonio «a sa sardisca» tra*

Non è altrettanto chiaro se i numerosi ecclesiastici siciliani ritenessero le loro relazioni un matrimonio, ma la persistenza e l'ordinarietà del fenomeno fanno pensare che non contribuirono all'affermazione del carattere sacramentale dell'unione e che la maggioranza dei laici non trovasse disdicevole quella situazione.

### 5. I monasteri femminili

È possibile ampliare l'analisi. L'evidente disordine relativo agli ecclesiastici è riscontrabile anche tra le monache, che con frequenza prendevano i voti perché indotte dalle famiglie. È documentabile pure in ambito religioso un interesse di terzi alla base di decisioni spesso non libere di giovani donne. Non ho dati per stabilire se questo rischio possa avere spinto alcune ragazze a preferire ai voti matrimoni infelici, sono invece diverse le fonti che dimostrano la frequenza di relazioni illecite come conseguenza della vita spirituale imposta.

Il primo dato da evidenziare è che i monasteri femminili erano oggetto di azioni di controllo, volte a tutelarli dalle insidie provenienti dall'esterno, anche se non sempre quei sospetti rispondevano al vero. Ovunque per le religiose sarebbe dovuta valere la rigida norma introdotta da Bonifacio VIII con la decretale *Periculoso* nel 1298, che però non fu applicata uniformemente. La si richiamò nella fondazione di San Benedetto nel 1334 ma non dieci anni dopo in quello, sempre benedettino, di Santa Maria.<sup>153</sup> Nel 1450 un editto del vicario Onofrio de Flore, in base a un mandato del vescovo Arias de Avalos, individuò nel frequente e non controllato accesso di uomini, secolari e non, ai monasteri femminili catanesi una fonte di scandali a detrimento della serenità di chi vi risiedeva.<sup>154</sup> Appare ironico

*età medievale e moderna: riflessioni antropologiche*, in *Quattro donne della Sardegna Giudicale incontrano il Liceo Siotto*, a cura di Nora Racugno, Regione Autonoma Sardegna, Cagliari, Liceo Siotto Pintor, 2005, pp. 83-89. In merito al contesto della Corsica si veda, oltre a quanto segnalato da Marongiu, la testimonianza del gesuita Silvestro Landini (1503-1554) su una realtà in cui era imperante la bigamia tra i laici e il concubinato tra gli ecclesiastici; Prospero, «Otras Indias», pp. 214-215.

<sup>153</sup> Gangemi, *San Benedetto*, pp. 31-34, 45-46. Medioli, *An Unequal Law*, p. 143, nota che la clausura nell'ordine benedettino come in quello agostiniano era applicata più blandamente.

<sup>154</sup> ASDC, TA, reg. 6, fol. 57rv, 29 gennaio 1449/1450, XIII ind. Anni prima, nel 1392, il sinodo messinese aveva proibito agli ecclesiastici l'accesso ai monasteri femminili se non per una giusta causa nota al vescovo o ai vicari; Savagnone, *Concilia*, appendice p. III.



che il prelado incaricato fosse proprio Onorio de Flore, che era stato accusato nel 1438-39 di essere entrato in quello di San Giuliano e di avervi compiuto crimini. È evidente il triste uso di accedere evocando il nome del vescovo e l'editto volle prevenire questi casi anche restringendo l'entrata a determinate ore e limitandola alla celebrazione delle messe e dei vesperi. Infine, se per mandato vescovile il cappellano, il confessore e il procuratore avessero dovuto accedere, avrebbero potuto farlo solo in presenza della badessa o della priora e almeno delle due religiose più anziane, e solo in luoghi che non potessero destare sospetti.

L'urgenza di rompere con quella che sembra fosse una prassi intollerabile, convinse il vicario a recarsi personalmente a presiedere, dinanzi alle monache, all'affissione dell'editto alle porte dei monasteri benedettini di San Giuliano, San Placido, Sant'Orsola, Santissima Trinità, San Benedetto, Santa Lucia e Santa Maria del Soccorso.<sup>155</sup> La rilevanza del problema e del contesto e la gravità dei casi cui cercava di rispondere il provvedimento non permisero di affidare la missione a un *monterius*.<sup>156</sup> L'arrivo di Onorio de Flore dovette avere una forte eco: stabilì la scomunica per i contravventori e solo il vescovo l'avrebbe potuta revocare o il vicario su mandato vescovile. Era il demonio la fonte di ogni male ed era necessario intervenire per evitare scandali, come si dichiarò di nuovo in un provvedimento del 1479 relativo al monastero di San Giuliano.<sup>157</sup> In questi e in successivi interventi più severi affiora un irrigidimento della clausura,<sup>158</sup> ma a volte non mancarono difficoltà nella sua applicazione come ancora a San Giuliano.<sup>159</sup>

<sup>155</sup> Gangemi, *San Benedetto*, pp. 44-46, fa riferimento ad alcuni di questi monasteri.

<sup>156</sup> Sul *monterius* pp. 65, 68.

<sup>157</sup> ASDC, TA, reg. 13, fols. 56v-57r, 18 gennaio 1479, XII ind., «ne suadente diabolico qui omnium malorum est pater aliquod scandalum in eodem monasterio generari possit».

<sup>158</sup> Si vedano le costituzioni redatte verso il 1540, per intervento di Giacomo Celano vicario generale del vescovo, per il monastero benedettino femminile della Madonna delle Grazie di Regalbuto. Dopo un primo riferimento al rispetto della regola di San Benedetto, le costituzioni considerano diversi aspetti, tra cui il sacramento della confessione, le interazioni consentite, i limitati permessi per uscire, il rispetto del silenzio; ASDC, VP, reg. 19, fols. 79r-81v, senza data, 1540 circa. Segnalo inoltre l'intervento diretto al monastero di San Benedetto di Castrogiovanni; reg. 20, fol. 31r, 5 maggio 1544, II ind.

<sup>159</sup> Nel 1583, Matteo Saminati si recò nel monastero di San Giuliano, probabilmente perché, come notava, era frequentato da persone nobili e ricche. Saminati segnalava tra i vari problemi la facilità di comunicazione con l'esterno attraverso le finestre dell'infermeria; AAV, CVR, Pos, 1583, A-C. Relativamente a questo aspetto non si riporta la data nei fogli non numerati. Nella nota di cancelleria si legge «monastero di San Benedetto», ma nella relazione si specifica «San Giuliano dell'ordine di San Benedetto».

Le autorità ecclesiastiche si posero il problema se si trattasse di vocazioni reali, non è un caso che i confessori erano addestrati a domandare a padri e madri se avessero obbligato per avarizia qualche figlia a prendere i voti,<sup>160</sup> che infatti implicava un costo minore rispetto alla dote; un dato che però non va generalizzato, come si vedrà più avanti. Poteva accadere che le clausole relative alla dote portata dalla novizia ne prevedessero la restituzione, non solo per la sua eventuale morte prima di consacrarsi alla vita religiosa, ma anche di fronte a un suo eventuale ripensamento rispetto alla scelta monastica.<sup>161</sup> Anche fra gli uomini vi furono vocazioni forzate, però i dati sono meno abbondanti, probabilmente perché nei loro confronti i controlli sulla vita che conducevano erano ben più blandi.<sup>162</sup>

Nel 1473 il vicario generale Iaimo Paternò/Paternione si rivolse ai vicevicari e al giudice della curia spirituale [sic] di Piazza, in merito all'indagine da loro compiuta su Pina Porta, per appurare se la badessa e le monache di Santa Chiara l'avessero persuasa a prendere i voti.<sup>163</sup> Il prelado espresse sorpresa («ni maravigliamu multu», si annota in siciliano, a differenza dell'uso del latino nel resto del documento) per la nuova decisione della donna di rimanere nel monastero; gli era stato riferito che non era stata una scelta libera. Gli ufficiali, quindi, avrebbero dovuto ascoltare la donna nella casa di una persona timorata di Dio ed estranea alla vicenda. Una realtà, com'è noto, ben documentata in numerosi contesti. A Venezia nella seconda metà del Trecento e nel Quattrocento, i numerosissimi casi di fornicazione nei monasteri, che la legislazione, attenta a distinguere nelle pene stupri e rapporti con suore consenzienti, vanamente contrastava, si spiegano con l'assenza di vocazione per molte delle religiose, forzate dai familiari a prendere i voti. I genitori, nel caso di più figlie, preferivano dotarne bene una piuttosto che tutte con poco.<sup>164</sup>

<sup>160</sup> Branciforti, *Regole*, pp. 162, 174, «hai factu qualchi figla monaca contra sua voluntati, per avariccia».

<sup>161</sup> ASC, JaP, reg. 83, fol. 86rv, 1 febbraio 1508/1509, XII ind., era così per Giacoma di 10 anni, figlia dell'artigiano Vincenzo de Facio di Randazzo, entrata nel monastero di Santa Caterina dello stesso paese. La dote consisteva in 14 onze e altri beni tra cui tovaglie e un materasso.

<sup>162</sup> Trasselli, *Siciliani*, pp. 56-57 nota 53.

<sup>163</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 144rv, 6 luglio 1473, VI ind.

<sup>164</sup> Stanley Chojnacki, *Daughters and Oligarchs: Gender and the Early Renaissance State*, in *Gender and Society*, pp. 69-71, un predicatore francescano nel 1497 descrisse i monasteri di Venezia come pubblici bordelli. Lo studioso nota che la presenza di monache era altissima, non solo a Venezia ma anche a Firenze. Lo stesso accadeva a Napoli, come si osservò per tutto il tardo Cinquecento; rinvio a Michele Miele, *Sisto V e la riforma dei monasteri femminili di Napoli*, in

Le mura devono avere racchiuso numerose storie di solitudine e di infelicità, che le autorità diocesane non avrebbero risolto ma in parte nascosto. Non risultano proteste da parte delle religiose per i provvedimenti del 1450 e del 1479, perché probabilmente il diretto intervento del vicario le evitò. Sono note, invece, le proteste delle religiose a Barcellona nel 1492 contro il re Ferdinando che, ottenuto il permesso dal papa, aveva proposto una più rigida clausura nei monasteri femminili, principalmente dell'ordine di Santa Chiara.<sup>165</sup> In Sicilia si ebbero alcune dure reazioni negli anni successivi, con monache sempre più insofferenti e pronte a forme di aperta disobbedienza. Andò così nel 1516 a Giuliana, nella diocesi di Agrigento, anche grazie agli appoggi di persone esterne al monastero, che a quanto pare favorirono la loro «audacia».<sup>166</sup> Un episodio clamoroso capitò nel 1548 anche nel monastero di Naro, nella stessa diocesi, quando la badessa, per questo motivo subito sospesa, rifiutò di confessarsi e di comunicarsi a Pasqua, con grandissimo scandalo delle monache.<sup>167</sup>

Tuttora si sa poco sul numero, sull'identità e sulla provenienza delle monache nella diocesi catanese in età medievale e prima età moderna. Ha un valore emblematico quanto è noto per quello di San Benedetto a Catania, su cui si è soffermata Maria Luisa Gangemi. La studiosa, pur precisando l'impossibilità di individuare con certezza le famiglie di provenienza delle suore dell'istituto nei primi secoli dalla fondazione, avvenuta nel 1334, ha documentato una significativa presenza di figlie di esponenti del patriziato. La provenienza da famiglie benestanti è più solidamente documentata dalla fine del Cinquecento sino a metà Seicento, fase in cui Gangemi conclude la sua analisi. Dopo il concilio di Trento in questo monastero il contributo della dote fu di cento onze, più otto annue per gli alimenti sino alla professione religiosa. Si tratta in ogni caso di una cifra alta,

«Campania Sacra», 21, 1990, pp. 123-204. Zarri, *Recinti*, p. 103, dal concilio di Trento ogni novizia doveva essere interrogata dal vescovo o dal delegato per appurare se fosse stata una scelta autonoma o forzata. Era complesso che queste indagini potessero mutare costumi consolidati. Medioli, *An Unequal Law*, p. 150.

<sup>165</sup> Henry Kamen, *The Phoenix and the Flame: Catalonia and the Counter Reformation*, New Haven-London, Yale University Press, 1993, p. 65, sulle religiose che rifiutarono l'imposizione di una norma contraria ai voti presi, così come di un provvedimento non proposto dai loro superiori. Anche successivi tentativi di riforma voluti da ecclesiastici avrebbero stentato a ottenere esito, come documentato nei monasteri femminili di Santa María de Jonqueres a Barcellona o nel convento cistercense a Vallbona, ivi pp. 336-339.

<sup>166</sup> ASDA, AV, reg. 1510-1521, fol. 382v, 2(2) agosto 1516, IV ind.

<sup>167</sup> ASDA, AV, reg. 1547-1548, fols. 6v-7r, 6 aprile 1548, VI ind.

che testimonia la ricchezza del ceto di provenienza.<sup>168</sup> Lina Scalisi per la prima età moderna ha sostenuto, per i diversi monasteri catanesi, la presenza delle figlie del patriziato urbano; rimangono, però, del tutto imprecise le fonti da cui trae queste informazioni.<sup>169</sup>

Per tornare al tema delle suore insidiate dall'esterno, in ambito fiorentino per il Quattrocento Cohn ha parlato di «the sexual lure of the convent» e ha evidenziato anche le drastiche misure prese in difesa del loro onore.<sup>170</sup> Su quest'ultimo aspetto non mancano corrispondenze nel contesto della Riforma: ricordo i provvedimenti ad Augusta in Svevia per difendere le monache da chierici malfamati.<sup>171</sup> Le insidie dall'esterno costituirono un problema comune ai diversi ordini. In ambito cattolico, ad esempio, le costituzioni primitive dell'ordine carmelitano includono forme di controllo dell'accesso al convento.<sup>172</sup> Chiusura, ma non impermeabilità. Quei luoghi furono anche fonte di curiosità e di attrazione. Si pensi alle vedove che scelsero il monastero per salvaguardare il proprio onore, anche se poteva capitare di ricevervi messaggi di uomini interessati a sposarle, come si è visto.

<sup>168</sup> Gangemi, *San Benedetto*, pp. 23, 76-77, 109-130, 135, 144-146, 157-172. La studiosa sostiene che il concilio di Trento aveva stabilito l'obbligatorietà del contributo della dote; ma non ho riscontrato una indicazione in questi termini. Si veda la sessione XXV, caput XVI che ammise una indennità per le spese di vitto e di vestito durante il noviziato; *Conciliarum*, p. 757. Sull'uso consentito della dote si consideri, in un provvedimento del 1579 della congregazione dei Vescovi e Regolari, il legato di 100 scudi fatto dal padre di suor Maria Lanza, residente nel monastero di Santa Caterina di Palermo. La badessa avrebbe gestito il denaro per provvedere ai vestiti e ad altro per suor Maria; il resto si sarebbe speso per il monastero. In questo modo la monaca non era proprietaria della somma. AAV, CVR, RE, 4, fol. 52v, 3 giugno 1579. Va citata una disposizione diretta al vescovo di Fermo nelle Marche ma, come precisa la congregazione, corrisponde a una norma universale. La badessa avrebbe gestito ogni donazione ulteriore alla dote ricevuta dalla monaca: una parte sarebbe andata a beneficio di quest'ultima e il resto al monastero; 6, fol. 5r, 8 novembre 1580.

<sup>169</sup> Scalisi, *Tra distruzioni*, pp. 191-193, cita «per una sintesi sulla vasta bibliografia sulla materia» la sua recensione *Monache e gentildonne. Scalisi legge Chavarria*, in «Storica», 7, 19, 2001, pp. 151-160, ma in questa recensione gli studi a cui fa riferimento sono pochi e relativi al regno di Napoli. Per una fase più tarda, i primi dell'Ottocento, si veda Silvana Raffaele - Elena Frasca - Alessandra Greco, «Per consolare il mio trafitto cuore». *Storie di monache: le clarisse a Catania in età moderna*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Catania*, pp. 228-229. Le autrici segnalano tra le monache la figlia di un merciaio, di un contabile, di un dottore in legge: risulta cioè prevalente il mondo delle professioni.

<sup>170</sup> Cohn Jr., *Sex and Violence*, pp. 108-111, la citazione a p. 108.

<sup>171</sup> Lyndal Roper, *The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg*, Oxford, Clarendon Press, 2001 (1<sup>a</sup>1989), pp. 228-232.

<sup>172</sup> Sbardella, *Abitare*, pp. 14, 17, 19, le costituzioni risalgono al 1567.

Riguardo alla difficoltà di prevenire contatti tra le suore e persone esterne al monastero richiamo, in conclusione, quanto avvenne a Piazza nel 1522. Il maestro notaio della curia vescovile catanese notificò alla badessa del monastero di San Giovanni Evangelista l'ordine del vicario generale di provvedere alla chiusura delle molte aperture nella torre che aveva fatto realizzare senza licenza dei suoi superiori. Da esse le suore uscivano con facilità indifferenti alla clausura.<sup>173</sup> Si sarebbero mantenute due finestre per l'accesso della luce ma sarebbero state messe in sicurezza con delle grate. Si decise inoltre che la badessa sarebbe stata destituita in caso di mancato adempimento delle istruzioni, che la successiva ispezione appurò essere state eseguite.<sup>174</sup> Negli anni seguenti sarebbero emersi scandali ben più gravi nonostante quelle grate. Un'indagine mise in luce tra l'altro che la badessa, poi sospesa, e un'altra monaca avevano dato alla luce un figlio nel monastero. Il neonato di quest'ultima morì non battezzato e senza una degna sepoltura, durante l'indagine una terza monaca risultò incinta.<sup>175</sup> Si è opportunamente visto come la chiusura all'esterno, e il controllo degli ecclesiastici che potevano avere contatti con le monache, furono una causa dello sviluppo di relazioni affettive.<sup>176</sup> Questi episodi erano inevitabili dato che le vocazioni forzate o senza piena coscienza dovevano essere numerose: è noto che nella diocesi di Agrigento il vicario generale intervenne nel 1547 proibendo l'entrata nei monasteri alle minori di 10 anni.<sup>177</sup> In merito all'assenza di vocazione Arcangela Tarabotti

<sup>173</sup> ASDC, VP, reg. 10, fol. 5r, 29 ottobre [1522]. Non era un caso isolato, accadde anche in un monastero, non specificato, a Caltanissetta nella diocesi di Agrigento; ASDA, AV, reg. 1552-1553, fol. 36r, 6 aprile 1553, XI ind. È comunque opportuno non generalizzare le forme di rifiuto dei limiti di contatti con l'esterno. Lucrezia Bellarditi era cresciuta nel monastero di Santa Chiara di Lentini da cui era «uscita per vedere altri luoghi principali della città (non specificata) et le feste dei Martiri». Quindi, chiedeva e otteneva di fare ritorno nel monastero non più come educanda ma per farsi monaca. AAV, CVR, RE, 3, fol. 108r, 22 luglio 1578.

<sup>174</sup> ASDC, VP, reg. 10, fol. 5v, l'ispezione si realizzava anni dopo, il 26 giugno 1525, XIII ind.

<sup>175</sup> ASDC, VP, reg. 22, fols. 82-84v, 87v, 11 e 17 aprile 1554, XII ind. Cf. gli scandalosi eccessi, tra cui non rispettare la clausura e insultare il vescovo, commessi dalle monache di Santa Chiara a Messina; AAV, CVR, RE, 21, fol. 36rv, 20 febbraio 1591. Gangemi, *San Benedetto*, pp. 129-130, segnala per questo monastero una ventina d'anni di ritardo nell'applicazione dei criteri tridentini a favore di un irrigidimento della clausura.

<sup>176</sup> Zarri, *Recinti*, p. 124.

<sup>177</sup> ASDA, AV, reg. 1546-1547, fols. 121v-122r, 5 aprile 1547, V ind. (Caltabellotta); fol. 127r, 17 maggio 1547, V ind. (Sambuca). Cf. il riferimento della congregazione dei Vescovi e Regolari (che risponde all'arcivescovo di Messina) in merito alla violenza a volte usata dai genitori per obbligare le figlie a entrare in monastero; AAV, CVR, RE, 7, fol. 49r, 22 marzo 1582.

stigmatizzò perversi effetti tra cui la meschinità di monache che volevano tutte infelici. Evidentemente non tutte volevano esserlo.<sup>178</sup>

Sulla presenza e la persistenza di relazioni illecite è complesso dire quali cause furono predominanti, mentre è evidente che ve ne furono di convergenti. Un ulteriore dato va correlato ai movimenti di immigrati. I forestieri con frequenza sceglievano rapporti concubinari la cui informalità permetteva di costituire con più rapidità una relazione libera da controlli. Non era l'unico obiettivo. Tra i neo-arrivati c'era chi si sposava, molti erano spesso sospettati di bigamia: il matrimonio era funzionale a stabilizzarsi ma andava taciuta una precedente unione.

L'aspetto economico costituì un fattore di tutto rilievo nelle relazioni illecite, ancor di più in una fase di pressione ecclesiastica che aveva nella solennizzazione del matrimonio una sua ulteriore testimonianza. Invece, il concubinato dal carattere privato, senza formalizzazioni pubbliche e senza la necessità di apportare la dote, non implicava spese. Non pagare una seconda dote dovette essere una opzione favorevole alle numerose vedove, già tali in una età non ancora avanzata, come indicherò nel prossimo capitolo. Sarebbe del tutto riduttiva un'enfasi solo sull'economia; le relazioni non ammesse erano anche espressione di contesti sentimentali infelici. Inoltre, i numerosi dati che sono pervenuti in particolare sul concubinaggio sono anche risultato della crescente azione repressiva delle autorità spirituali, in quella che parrebbe tra l'altro esito della spinta riformatrice dell'osservanza promossa da Geremia.

Inoltre, la diffusa inadempienza delle prescrizioni ecclesiastiche poté anche essere stata il frutto dell'influenza di altre confessioni sui costumi dell'isola. Non sono molti i dati che confermano il timore da parte delle autorità religiose di

<sup>178</sup> Si veda *supra* p. 151. Ancora per contesti non siciliani e per gli anni successivi al concilio di Trento cf. due interventi della congregazione dei Vescovi e Regolari: il primo intima all'arcivescovo di Napoli, contro quelle monache ostinate e ribelli e fonte di scandalo, di trasferirle in altri monasteri e incarcerarle per mortificarle meglio; 6, fol. 33r, 24 gennaio 1581. Il secondo, diretto al vescovo di Massa, in Toscana, stabilisce per «il grande ardire» nella trasgressione (non specificata) delle monache di Santa Chiara «una penitenza salutare» e così le si assolveva per quanto commesso. Non si escludevano pene maggiori nel caso della scoperta di crimini più gravi; 16, fol. 45r, 15 marzo 1588. Per la diocesi di Napoli, si veda Miele, *Sisto V*, pp. 123-204, che evidenzia numerosi casi di proteste in diversi monasteri contro le riforme a favore della clausura. Per altre realtà si sono messi in luce episodi di suicidio: Zarri, *Recinti*, pp. 106-107. Sharon T. Strocchia, *Women on the Edge: Madness, Possession, and Suicide in Early Modern Convents*, in «The Journal of Medieval and Early Modern Studies», 45, 1, 2015, pp. 57-63.

un simile rischio, ma credo che se avessero affermato con vigore il ruolo di altre religioni in grado di sviare componenti della popolazione avrebbero ammesso il fallimento del proprio magistero. Con insistenza la Chiesa affermò il carattere sacramentale e monogamico del matrimonio; ma la capacità di orientare la comunità laica non sempre fu coerente e incisiva. Non erano efficaci le azioni di controllo per un debole controllo del territorio e per l'assenza di registri degli atti matrimoniali.

Infine, l'esigenza di imporre un modello unico di unione a vita e dal valore sacramentale si scontrava con la presenza di sacerdoti indifferenti alla cura pastorale e ai precetti ecclesiastici. Molti di coloro che dovevano costituire una guida per la comunità laica, anche nel richiamo al rispetto del sacramento del matrimonio, erano fonte di scandali. Le iniziative a salvaguardia dei monasteri femminili rivelano difficoltà ugualmente gravi, ma in questo caso di donne non rispettate nelle loro scelte.<sup>179</sup> Luoghi che dovevano proteggere le religiose racchiudevano storie di abusi e i provvedimenti per rendere più rigorosa la clausura testimoniano una politica noncurante della volontà di quante obbligate alla vita monastica. Anche in questi casi numerose famiglie ignorarono il diritto al consenso. Ricorrere alle grate era un mezzo per prevenire relazioni affettive di cui quelle donne erano state private.

<sup>179</sup> Per un altro contesto cf. AAV, CVR, RE, 14, fol. 82v, 17 luglio 1587. Qui la congregazione chiedeva al vescovo di Genova di dare ancora sei mesi a Vittoria, di 25 anni e figlia di Giacomo Camilla, nel monastero di Sant'Andrea e così il padre «aura commodita di deliberare di essa a su piacere». Infatti, compiuti i 25 anni le residenti dovevano scegliere se monacarsi; si veda fol. 75v, 12 giugno 1587 (Palermo).

## VII. Garanzie e obblighi

L'illiceità delle relazioni distinte dal modello cristiano del matrimonio è tra l'altro confermata dal mancato riconoscimento da parte del tribunale vescovile di quei diritti e doveri a cui frequentemente le diverse fonti considerate rimandano per le coppie coniugate. Mi riferisco in particolare agli impegni economici assunti nei contratti dotali, al rispetto dovuto durante la relazione, all'importanza dell'età al momento di esprimere il consenso. Questo capitolo considera prima gli interventi dei giudici diocesani in difesa della dote, quindi le indicazioni dei manuali dei confessori sugli obblighi dei coniugi e le corrispondenze con la nozione di *maritalis affectio* richiamata nei confronti processuali. La seconda parte, più ampia, riguarda l'età in cui si contraevano gli *sponsalia per verba de futuro* e *per verba de praesenti*, spesso ricordata in modo generico dagli attori nel caso di imposizioni, e determinata da fattori professionali, economici, sociali.

### 1. Le sentenze del tribunale sui beni dotali

Questa sezione non riguarda specificamente le doti. Oggetto dell'analisi sono alcuni aspetti dei contratti notarili in cui si annotavano i beni assegnati dalle famiglie alle nubende: una fonte importante, che aiuta a valutare in modo più adeguato i verdetti della curia vescovile. Ho considerato 105 contratti, di cui 59 per Catania, 23 per Paternò, 22 per Randazzo e uno per Mineo.<sup>1</sup> Per Randazzo ho potuto prendere in esame atti registrati nel XV secolo, per Catania (a parte alcuni della prima metà del XV secolo) e per Paternò documenti della prima metà del Cinquecento. In merito alla comparazione che qui si propone ricordo che re

<sup>1</sup> Per il paese di Mineo, che faceva parte della diocesi di Siracusa, si conserva un solo registro notarile nell'archivio di Stato di Catania.



Ludovico nel 1345 approvò le consuetudini catanesi, adottate, a parte alcune variazioni, da Paternò nel 1405 e durante il XV secolo da Castiglione, Linguaglossa, Santa Maria di Licodia e Vizzini.<sup>2</sup> Nel 1466 anche Randazzo le recepì con differenze non rilevanti; non si può escludere, nota Vito La Mantia, che fossero utilizzate già in precedenza.<sup>3</sup> In Sicilia, secondo una tradizione consuetudinaria già presente nelle norme di Messina, probabilmente le prime ad essere redatte in forma scritta intorno alla metà del Duecento,<sup>4</sup> era prevalente un'organizzazione familiare senza distinzione di genere nell'eredità, di tipo bilineare o bilaterale. Essa era definita a Palermo *mos latinorum* e nelle altre città o paesi *secundum consuetudinem*, e dava vita alla *commixtio/confusio* universale dei beni dei coniugi.<sup>5</sup> Sul funzionamento del meccanismo della comunione non mancano garanzie in testi consuetudinari di diversi centri, tra cui per la Sicilia centro-orientale Catania, Castrogiovanni, Vizzini, Paternò, Randazzo. Penso all'obbligo del coniuge di rispondere alla moglie su abusi nell'amministrazione e di ottenere il suo consenso per le vendite dei beni immobili.<sup>6</sup> Per quelli mobili il marito non doveva ottenere l'assenso della coniuge, ma a Catania e a Randazzo la libertà di alienarli veniva meno, se era considerato per opinione comune un dissipatore. Non va inoltre sottovalutato un diritto riconosciuto ai mariti: senza il loro consenso, stabiliva una consuetudine, le mogli non potevano obbligare a terzi beni della dote o frutto di donazioni.<sup>7</sup>

Va aggiunto che già dal XIII secolo a Palermo, e successivamente non solo in questa città, oltre al *mos latinorum* è attestato il *mos grecorum* di tradizione romana, in cui i beni dotali nel loro complesso, pur consegnati al marito, rimangono di proprietà della moglie.<sup>8</sup> Nei 105 contratti esaminati la netta maggioranza segue il regime della comunione, in particolare tra famiglie non eminenti.

<sup>2</sup> La Mantia, *Antiche*, pp. LXXXIII\*, CLVIII-CLXXXVI, 121-150, 305-308.

<sup>3</sup> Id., *Consuetudini di Randazzo*, Palermo, A. Giannitrapani, 1903, pp. III-IV, 3-25.

<sup>4</sup> Id., *Antiche*, pp. LVII, 6.

<sup>5</sup> Su questi temi rinvio al lavoro pionieristico che offre numerosi spunti di riflessione di Besci, *Un monde*, pp. 687-708. Mineo, *Nobiltà*, pp. 77-86, 119-155, 214-219, ha proposto un arricchimento interpretativo. Infine, Romano, *Famiglia*, pp. 100-125.

<sup>6</sup> La Mantia, *Antiche*, pp. 125; va evidenziato che queste garanzie si riscontrano anche a Piazza, dove però si predilige la logica agnaticia e le figlie maritate sono escluse dall'eredità, p. 298. Id., *Consuetudini*, pp. 6-7. Mineo, *Nobiltà*, pp. 77-86, particolarmente 82, 85-86.

<sup>7</sup> La Mantia, *Antiche*, p. 125, per Catania si fa riferimento oltre che al marito anche al padre; Id., *Consuetudini*, p. 7.

<sup>8</sup> Mineo, *Nobiltà*, pp. 213-291. Romano, *Famiglie*, pp. 126-155.

Questa premessa è sufficiente per entrare nel merito degli interventi del tribunale. Delle registrazioni notarili si ritrova un riflesso in alcune sentenze, con riferimenti anche a piccoli oggetti finiti nelle controversie tra marito e moglie, un aspetto che conferma il valore del contributo in relazione al contesto socio-economico di provenienza.<sup>9</sup> Per quanto riguarda i provvedimenti adottati in merito a denunce delle mogli per usi impropri della dote, questa può essere richiamata genericamente nei verdetti. A volte invece si specifica la quantità di denaro da restituire e la media era di otto tari al mese. Nel 1393, nella contrapposizione tra Flora de Atrona, e Nicola de Carbone, nel verdetto si dichiarò anche che Nicola aveva male amministrato i beni ed era tenuto a dare una garanzia a Flora sulla ricostituzione della dote.<sup>10</sup> Nel seguente verdetto non si citano i beni dotali, ma è possibile che fossero considerati nel calcolo delle sanzioni previste. Nel 1424 il tribunale catanese richiese a Ruggero de la Bemintendi di riconoscere la moglie Margherita, figlia di Perruchio de la Porta, e di vivere con lei. Inoltre, se avesse disatteso la fideiussione di non offenderla e di trattarla bene e con affetto maritale, avrebbe dovuto darle una serie di beni e pagare un'onza d'oro all'inizio di ogni anno per gli alimenti.<sup>11</sup>

Invece, nel 1427 il verdetto relativo ad Antonio Cathaturi, probabilmente un pastore colpevole di avere lucrato «con i suoi animali» sulla dote della moglie Imperuchia, prevede che le avrebbe fornito ogni anno due onze d'oro (da dare gradualmente in tre parti) per i suoi alimenti, sino al momento in cui avrebbe prestato un' idonea fideiussione di non offenderla; a quel punto avrebbero vissuto insieme.<sup>12</sup> Non è da escludere che l'iniziativa di Imperuchia fosse legata a una situazione debitoria del coniuge così grave da non avere altra alternativa per contrastare i creditori.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> ASDC, S, reg. 5, fol. 4v, 21 febbraio 14[47], X ind., un'onza d'argento, un bacile di rame. Aspetti ampiamente documentati anche in età moderna, nel Settecento a Capizzi, paese montano nella Sicilia nord-orientale, si veda Fazio, *Alla greca*, p. 52. Tra i modesti viticoltori del territorio di Beauce, a Chartres, era frequente la redazione di contratti matrimoniali in difesa del possesso e del destino delle loro micro-proprietà, generalmente per garantire la dote. Rinvio a Gérard Béaur, *Le contract de mariage dans les sociétés européennes. Enjeux familiaux et pratiques des acteurs*, in «Annales de démographie historique», 1 (2011), p. 17, non è chiaro il periodo di riferimento, probabilmente il secolo XVIII.

<sup>10</sup> ASDC, S, reg. 1, fols. 44v-45r, 16 dicembre [1395], III ind.

<sup>11</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 7r, 6 settembre [1424], III ind.

<sup>12</sup> ASDC, S, reg. 2, fols. 21v-22r, 1 dicembre [1427].

<sup>13</sup> Cf. Kelleher, *The measure*, pp. 59-61, propone degli esempi per Terrassa in Catalogna di mogli che si rivolgevano al tribunale per difendere preventivamente beni apportati rispetto, ad esempio, a possibili richieste di creditori.

Emerge una dipendenza economica di Antonio: Imperuchia dopo averlo lasciato si era rivolta al tribunale per riottenere i suoi beni, un'opzione che offriva una via di uscita a un contesto di insicurezza, scongiurando un ulteriore inasprimento del confronto rispetto alla radicale scelta di chiederne la restituzione integrale. Parrebbe trattarsi, insomma, della ricerca di una mediazione. Il foro vescovile decise per il ricongiungimento della coppia ma, come ho indicato, stabilì alcune garanzie.<sup>14</sup>

Quanto agli alimenti, la decisione adottata era una forma di compromesso rispetto alla riconsegna completa, ma non mancano soluzioni diverse (citerò a breve il confronto *Garita v. Antonio*). Allo stesso modo, probabilmente le donne avevano maggiori opportunità per gli alimenti che per la dote, dato che di solito le sentenze che li riconoscono non prevedono l'annullamento dell'unione.<sup>15</sup> Gli aspetti considerati hanno corrispondenze con un contesto distinto: secondo Yossef Rapoport, in ambito islamico, con particolare riferimento a Gerusalemme, si può parlare di una monetizzazione del matrimonio durante il Trecento e più significativamente nel Quattrocento. Il valore economico attribuito dalle coppie a vari aspetti della loro relazione nelle contrattazioni prematrimoniali ampliò i margini di azione delle mogli e fu causa frequente di divorzi.<sup>16</sup> Per i contesti qui presi in esame le denunce sono più il frutto di un maggior controllo dell'uso della dote da parte delle mogli.

Con riferimento ai pronunciamenti di separazione *quoad thorum* appaiono contraddittori quelli che, pur specificando il mantenimento di una residenza comune, richiesero la restituzione dei beni.<sup>17</sup> La contraddizione però viene meno perché la sentenza rivela un elemento di incontro tra la ricerca del tribunale di preservare l'unione e la pressione di chi presenta l'istanza per contrastare abusi e ottenere una maggiore autonomia in ambito economico. Sempre in merito a verdetti di separazione *quoad thorum*, le istanze femminili a volte sembrano indi-

<sup>14</sup> Per casi simili cfr. Eisenach, *Husbands*, pp. 72-73. Riguardo a una politica improntata alla negoziazione per garantire tranquillità tra le parti, si veda Emmanuël Falzone, *Aspects judiciaires de la séparation de corps dans la pratique des officialités de Cambrai et de Bruxelles: la liquidation du régime matrimonial par acte de juridiction gracieuse (XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup>- siècles)*, in *Les officialités*, pp. 294-297.

<sup>15</sup> Per un altro contesto, cf. Butler, *Divorce*, p. 92.

<sup>16</sup> Rapoport, *Marriage*, pp. 51-68. Inoltre, per una realtà diversa, si veda Diana O'Hara, *Courtship and Constraint: Rethinking the Making of Marriage in Tudor England*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2000, pp. 215-216, che conferma l'importanza attribuita all'aspetto economico anche tra soggetti non abbienti.

<sup>17</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 2r, 24 ottobre [1384], VIII ind.; fol. 24r, 15 luglio [1390], XIII ind.

care una possibile alternativa per la restituzione dei beni. Nel 1430 Pina moglie di Vinchio di Bono reclamò sia gli alimenti, o almeno una parte sufficiente «per vivere e dormire», sia la dote, conseguendo infine la restituzione di quest'ultima.<sup>18</sup> Spesso quanto apportato era frutto di duri sacrifici, che spiegano ferme reazioni, come quella di Antonia figlia dell'artigiano Matteo Labruno, che nel 1457 denunciò la dilapidazione compiuta dal marito Iaymo Chicatinu. Il tribunale stabilì che Iaymo avrebbe dovuto rendere «in riparazione del matrimonio» gli alimenti in denaro per l'anno in corso, in ragione di due tari a settimana, a favore della moglie e della figlia minore oltre che una veste.<sup>19</sup> Non è chiaro però se il verdetto prevedesse per la coppia di dovere continuare a vivere insieme.

I reclami offrono ulteriori spunti di riflessione. Si consideri il verdetto a Catania nel 1475 relativo a Garita *v.* Antonio (il documento è mutilo e i cognomi non sono leggibili) a favore di una separazione *quoad thorum* e della restituzione alla moglie sia della dote sia del terzo dei beni conseguiti sulla parte comune del patrimonio. Inoltre Antonio le avrebbe dovuto garantire gli alimenti.<sup>20</sup> Quella che sembrerebbe una supervisione della moglie sull'uso e sugli investimenti fa supporre che era direttamente impegnata a farli fruttare. Non ho potuto peraltro accertare se il coniuge avesse anche il controllo dei beni della consorte che non rientravano nella dote, come invece accadeva nell'Italia del Centro-nord.<sup>21</sup>

Julius Kirshner, in un saggio prevalentemente dedicato alla normativa e all'Italia centrale, ha identificato una serie di fattori che permettevano alla moglie di difendere i propri beni: i legami con la famiglia di origine, le garanzie nei contratti dotali, un'influenza del diritto comune che dava un maggiore riconoscimento alle donne rispetto agli statuti, il mantenimento nella giurisprudenza basso-medievale del privilegio per le mogli di agire contro i mariti insolventi.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 35v, 9 gennaio [1430], VIII ind.

<sup>19</sup> ASDC, S, reg. 6, fol. 18v, 20 dicembre [1457], VI ind.

<sup>20</sup> ASDC, S, reg. 7, fol. 42v, 7 ottobre 1475, IX ind.

<sup>21</sup> Julius Kirshner, *Materials for a Gilded Cage: Non-Dotal Assets in Florence, 1300-1500*, in *The Family in Italy from Antiquity to Present*, a cura di David I. Kertzer - Richard P. Saller, New Haven-London, Yale University Press, 1991, pp. 184-207.

<sup>22</sup> Julius Kirshner, *Wives' Claims Against Insolvent Husbands in Late Medieval Italy*, in *Women of the Medieval World*, a cura di Julius Kirshner - Suzanne F. Wemple, New York-Oxford, Basil Blackwell, 1985, pp. 256-303, in particolare 290-302, questi aspetti contrastavano la presenza di statuti, a Siena, Pisa, Pistoia e Firenze, a favore dei mariti in merito alla gestione della dote. Per un'interpretazione distinta a quest'ultima si veda Manlio Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, Giuffrè, 1961, pp.

Ha, inoltre, evidenziato il mantenimento tra i giuristi come Cino da Pistoia (1270-1336), Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), Baldo degli Ubaldi (1319 o 1327-1400) ecc., del principio che le mogli potevano richiedere il controllo sulla dote nel caso di dissipazione della stessa da parte del marito. Questo principio sottintendeva che esse non erano soggetti passivi, incapaci di prevenire le perdite dei propri beni, ma potevano procedere per vie legali per tutelarne il possesso.<sup>23</sup> Ricorda, inoltre, che i canonisti, tra cui Nicola Tedeschi, rivelano una medesima inclinazione alla protezione dei diritti femminili nella famiglia. Questa lettura, va precisato, non è esclusiva.<sup>24</sup>

In Sicilia le tesi dei giuristi della scuola del centro Italia erano ampiamente note. Se ne ha anche un riflesso a livello figurativo nel celebre affresco del Trionfo della Morte, che testimonia il riconoscimento dell'importanza della cultura giuridica in alcuni ambienti dell'isola. L'opera, commissionata per l'ospedale della città di Palermo ubicato a palazzo Sclafani, era terminata verso metà Quattrocento. Rimane aperto il dibattito sull'autore/gli autori, ma l'attribuzione più convincente lo assegna a Gaspare Pesaro, pittore al centro della vita artistica palermitana e chiamato da Alfonso V a Napoli nel 1438 per miniare i suoi libri. Parrebbe che fra Giuliano Mayali, abate benedettino del monastero di San Martino delle Scale e promotore dell'ospedale palermitano, scelse il tema sotto

61-130. Anche Id., *Dote (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 14, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 8-32, qui nota però la pressione della Chiesa dal secolo XII in poi per una più attenta considerazione degli interessi umani e della dignità della donna sposata; alcuni decretalisti manifestarono l'idea che alla donna spettasse non solo la *defensio*, ma anche l'*actio*, ivi, p. 15.

<sup>23</sup> La convincente lettura di Kirshner non esclude una condizione economica di svantaggio per le figlie dotate rispetto ai fratelli in merito all'eredità, si veda al riguardo il riepilogo del dibattito e l'analisi di Thomas Kuehn, *Dos non teneat locum legitime: Dowry as a Woman's Inheritance in Early Quattrocento Florence*, in *Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times: Proceedings of the Eighth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011*, a cura di Per Andersen - Ditlev Tamm, Copenhagen, DJØF Publisher, 2012, pp. 231-248.

<sup>24</sup> Ad esempio, Isabelle Chabot, *Richesses des femmes et parenté dans l'Italie de la Renaissance. Une relecture*, in *La famille, les femmes*, pp. 263-290, evidenzia, riguardo all'uso della dote a Venezia e a Firenze, significativi elementi di controllo a livello legislativo sull'autonomia delle donne con l'obiettivo di favorire la linea di discendenza maschile. Sullo *ius commune* Marie A. Kelleher, *Later Medieval Law in Community Context*, in *The Oxford Handbook*, pp. 134-138, segnala fattori che ponevano la consorte in una condizione di subordinazione «although medieval women's legal subordination did not originate with the *ius commune*, the new body of law provided an ideological framework for the existing gender system», p. 134. Ritiene che le donne avessero maggiori diritti nei territori meno influenzati dal diritto comune.

il pretesto che un Trionfo della Morte si trovava nel monastero benedettino di Subiaco. Nell'affresco palermitano tra le vittime vi è Bartolo da Sassoferrato che, caso unico tra gli altri personaggi rappresentati, è identificato: sul libro aperto su cui poggia il volto e le braccia si legge «Bartolu de Xaxxoi Firrato lux iuris civilis». Separata, ma non molto distante da lui, una donna di profilo e in primo piano con una borsa su cui è ricamata la parola *amor*.<sup>25</sup> Né l'amore, né la conoscenza sarebbero state risparmiate dalla morte e chissà se il pittore vide una connessione ideale tra le due figure, in cui il diritto difende la donna.

In quella fase a Palermo non mancavano esperti nel campo del diritto e, in ambito canonico, la figura più autorevole era Nicola Tedeschi, arcivescovo della città dal 1435 al 1445. Schiere di siciliani, in particolare dai primi del Quattrocento in avanti, si addottoravano a Bologna in legge e quindi ritornavano a esercitare la professione, conseguendo spesso cariche nel governo locale e non solo.<sup>26</sup> Anche Catania si distingueva per l'alto numero di giuristi, con una significativa presenza al governo prevalentemente come giudici e come giudici di appello.<sup>27</sup> In ambito ecclesiastico ricordo Giovanni Pesce, maestro in teologia e vescovo di Catania dal 1431 al 1446, era coevo di Tedeschi, con cui partecipò al concilio di Basilea, così come il già menzionato Geremia.<sup>28</sup> I verdetti del tribunale episco-

<sup>25</sup> Fondamentale lo studio di Geneviève Bresc-Bautier, *Artistes, patriciens et confréries. Production et consommation de l'oeuvre d'art à Palerme et en Sicile occidentale (1348-1460)*, Paris, École Française de Rome, 1979, pp. 86, 89-97. Inoltre Ead., *Le triomphe de la mort*, in *Palerme 1070-1492*, pp. 175-181. Peri, *Restaurazione*, pp. 169-172. Sul ritratto di Bartolo si veda anche Paola Maffei, *Bartoli vera effigies. Il ritratto di Bartolo nel Trionfo della morte di Palermo e nuove ricerche sulle tradizioni iconografiche bartoliane*, in *Conversazioni bartoliane in ricordo di Severino Caprioli*, a cura di Ferdinando Treggiari, Sassoferrato, Istituto Internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato" Quattro Venti, 2018, pp.184-191, sono rari i riferimenti all'analisi della Bresc-Bautier, anche se molti aspetti del testo della Maffei ne sono uno sviluppo. Per una critica dell'attribuzione a Gaspare Pesaro rinvio a Evelina De Castro, *Trionfo della morte e la "dissidenza radicale" della cultura figurativa a Palermo e nella Sicilia occidentale intorno alla metà del Quattrocento*, in *Antonello e la pittura del Quattrocento nell'Europa mediterranea*, a cura di Maria Antonietta Malleo, Palermo, Kalòs, 2006, pp. 109-111, che accoglie (p. 99) l'improbabile ipotesi di Angela Mazzè: Nicola Tedeschi sarebbe il personaggio rappresentato. Si veda Angela Mazzè, *L'edilizia sanitaria a Palermo dal XVI al XIX secolo: l'ospedale Grande e Nuovo*, Palermo, Accademia delle scienze mediche, 1992, p. 130.

<sup>26</sup> Andrea Romano, «Legum doctores» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese, Milano, Giuffrè, 1984. Su cui, però, si veda la critica recensione di Henri Bresc in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», 43, 1988, pp. 934-936.

<sup>27</sup> Titone, *I magistrati*, pp. 34-35, 179-189.

<sup>28</sup> Longhitano, *Pietro Geremia*, p. 212.

pale per i quali spesso intervennero esperti in diritto canonico e civile, ma anche le clausole degli atti notarili sulla restituzione dei beni dotali e il mantenimento di legami della moglie con la propria famiglia d'origine, resero possibile contrastare forme di abusi tra cui quelli economici. I provvedimenti del foro catanese ritennero necessario garantire la figura femminile nella coppia considerando il rispetto dell'altro, il decoro e la protezione come elementi fondanti. Di fatto l'intervento degli attori e del tribunale promuovono, per parafrasare Emlyn Eisenach, una *disciplined masculinity*, secondo cui l'idea patriarcale della famiglia corrispondeva a un modello maschile che non rifiutava il lavoro, faceva fruttare i beni della famiglia e ne rispettava i componenti.<sup>29</sup>

## 2. *I manuali dei confessori*

Eisenach ha messo in luce una incompletezza interpretativa sui legami familiari tra persone non appartenenti all'élite: sarebbero stati più deboli di quelli delle famiglie del patriziato a causa della mancanza di un'ideologia patrilineare forte. La studiosa nota che si è realizzata una riflessione solo parziale sulle caratteristiche dei vincoli tra famiglie di persone comuni, «their potential weakness makes the bonds that clearly did exist between family members at lower social levels all the more interesting and in need of further examination and explanation... In the complexity and inconsistencies of the patriarchal order lay the ability of individuals, through their disputes and conflicts, to change this order over time beyond recognition».<sup>30</sup> Le istanze presentate alla corte vescovile che ho reperito confermano una pressione dei genitori significativa e nello stesso tempo una capacità critica dei figli e in particolare delle figlie, promesse spose e mogli, anche con riferimento ad abusi del coniuge.

Su questo tema i manuali dei confessori offrono una prospettiva pertinente, in quanto fonti di informazione sui principi che andavano salvaguardati nella coppia. Questi testi diretti alla preparazione dei sacerdoti erano anche uno strumento di graduale pressione per acquisire un ruolo sempre più incisivo nel controllo ecclesiastico. John Bossy ha ricordato la lettura di Jean Gerson (1363-1429) sulla confessione come mezzo di istruzione e sostiene che ebbe una rapida

<sup>29</sup> Eisenach, *Husbands*, pp. 179-180.

<sup>30</sup> Ivi, p. 222.

diffusione per affermarsi verso il 1400 con cadenza mensile o comunque regolare.<sup>31</sup> A Catania, nel 1390 il vescovo Simone del Pozzo stabilì per i medici/*phisici* l'obbligo di assicurarsi che i sacerdoti confessassero e dessero i sacramenti ai malati prima della visita medica. Il prelado applicò così una norma del IV concilio lateranense.<sup>32</sup> Non è chiara la frequenza della sua realizzazione, la prassi riflette difficoltà di diversa natura. Restano tracce di interventi vescovili per vietare ai sacerdoti conviventi con donne di impartire la confessione, per assicurare che quest'ultima facesse parte delle attività pastorali, in un orizzonte complicato dalle controversie endemiche tra il clero secolare e regolare per l'amministrazione della penitenza.<sup>33</sup>

Dei testi che circolavano in Sicilia sono pervenuti solo tre manuali e il frammento di un quarto, tutti in siciliano.<sup>34</sup> Di solito si ricorreva al volgare perché era considerato più efficace per formare il clero e per raggiungere i parrocchiani.<sup>35</sup> Si è vista peraltro nella variazione del linguaggio un riflesso sia di funzioni sociali e intellettuali distinte sia di relazioni differenti tra gli interlocutori.<sup>36</sup> In merito alla datazione, la redazione del primo, diretto alla confessione delle monache di un monastero benedettino catanese, risale al periodo tra la fine del Trecento e i primi del Quattrocento. Verosimilmente della medesima epoca il secondo, usato da una comunità laica del Terz'Ordine francescano, di cui peraltro non è nota la localizzazione. La data del terzo manuale è da riferire al tardo Quattrocento, anche se non è da escludere un periodo anteriore. Era utilizzato da terziari

<sup>31</sup> Bossy, *Christianity*, p. 49. Su questo sacramento si veda inoltre *supra* pp. 129-130.

<sup>32</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 66v, 22 luglio 1390, XIII ind.

<sup>33</sup> ASDC, TA, reg. 7, fol. 56rv, 9 marzo 1452/1453, I ind.; reg. 11, fols. 101v-102v, 9 aprile 1473, VI ind. (Regalbutto); reg. 13, fols. 99v-100r, 14 luglio 1479, XII ind. (Adernò).

<sup>34</sup> *Regole*, pp. XXI-XXV, pp. 123-131, 229-230 il primo confessionale; 132-153, 230-232 il secondo; 154-178, 232-234 il terzo; 179-183, 234-235 il frammento.

<sup>35</sup> Roberto Rusconi, *De la prédication à la confession: transmission et contrôle de modèles de comportement au XIII<sup>e</sup> siècle, Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*. Actes de la table ronde de Rome (22-23 juin 1979), Rome, École française de Rome, 1981, pp. 67-85. Adriano Prosperi, *Di alcuni testi per il clero nell'Italia del primo Cinquecento*, in «Critica Storica», VII, 1968, pp. 137-168. Non mancavano manuali in latino, come è noto ad esempio per la penisola iberica, dove però circolavano anche altri testi in volgare. Rinvio a José María Soto Rábanos, *Visión y tratamiento del pecado en los manuales de confesión de la baja edad media hispana*, in «Hispania Sacra», 118, LVIII, 2006, pp. 411-447.

<sup>36</sup> Michael T. Clanchy, *From Memory to Written Record: England 1066-1307*, Malden, MA-Oxford, UK, Wiley Blackwell, 2013 (1<sup>a</sup> 1979), pp. 202-208. Pierre Bourdieu, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard, 1982, pp. 77-78.



francescani, ma anche in questo caso non è noto di quale comunità.<sup>37</sup> Infine, il frammento risalirebbe alla prima metà del XV secolo.<sup>38</sup> Stando ai testi completi, l'ordine dei peccati da indagare suggerito ai confessori è variabile: in due in base ai dieci comandamenti,<sup>39</sup> in uno in base ai sette peccati capitali.<sup>40</sup> Quest'ultimo criterio si era diffuso in Europa dai primi del Duecento, anche se non in maniera sistematica.<sup>41</sup>

Considero principalmente aspetti relativi alla famiglia, alla sessualità, al matrimonio, soffermandomi sul terzo testo perché è più dettagliato, anche se ha aspetti in comune con il secondo e con il frammento.<sup>42</sup> Il primo, diretto a delle monache, non include questi temi. I precetti «sul governo della famiglia» riguardano il marito, che aveva il dovere di trattare bene la propria coniuge, di non picchiarla, di non offenderla verbalmente, di non lasciarla deperire, di impedirle la frequentazione di persone non degne.<sup>43</sup> Queste indicazioni avevano alcune corrispondenze con la sezione «madre della famiglia» e con i suoi doveri nei confronti dei figli: evitarne il deperimento e non permettere che frequentassero persone indegne.<sup>44</sup> È evidente una politica rigorista in ambito sessuale. Nella confessione diretta agli uomini in relazione al quinto e al sesto comandamento (segue poi la sezione sul matrimonio) sono annotate le domande relative al rispetto dell'astinenza per 24 ore. Nel caso di rapporti fuori dal matrimonio andava chiarito sia se la donna era sposata, *cactiva* cioè *captiva*/vedova, vergine, figlioccia,

<sup>37</sup> *Regole*, pp. XXI-XXIII.

<sup>38</sup> Francesco Migliorino, «Quista esti la confessioni»: *religione e società in Sicilia*, in *Chiesa e società*, pp. 281-287, con riferimento alla parte iniziale del secondo confessionale e al frammento di confessionale, ha individuato i testi latini di riferimento su cui si elaborarono le versioni in volgare.

<sup>39</sup> *Regole*, pp. 123-131, 154-178.

<sup>40</sup> Ivi, pp. 132-153, i sette peccati sono preceduti da una breve spiegazione delle caratteristiche della confessione (segreta, spontanea, frequente, ecc.).

<sup>41</sup> Rusconi, *De la prédication*, in *Faire croire*, pp. 67-85, a p. 77 nota 46 considera le possibili varianti nella confessione.

<sup>42</sup> Per le corrispondenze con il secondo manuale e con il frammento si veda *Regole*, pp. 135-137, 143-144, 181.

<sup>43</sup> Ivi, p. 157, «hai tractatu beni la tua connpagna? Haila stracciatu, oi bactutu? Haila iniuratu cum qualchi dionesta? Haila lassatu inblanchictari? Haila lassatu praticari cum perssuni [sic] tristi?». Sull'ordine dei peccati di questo confessionale, in particolare quelli contro la famiglia, Branciforti (curatore del testo) ha rilevato un errore di spostamento da parte del copista (p. 233): è logico che vadano dopo il quarto comandamento, non dopo il quinto.

<sup>44</sup> Ivi, p. 168.

madrina, parente, monaca; sia se gli atti sessuali erano stati compiuti durante festività religiose.<sup>45</sup>

I precetti sul matrimonio sono in maggioranza gli stessi per il marito e per la moglie: riguardano in prevalenza i rapporti sessuali, con un'attenzione quasi ossessiva nelle distinzioni proposte, un aspetto per nulla peculiare di questo testo, per verificare che si fossero compiuti correttamente e non contro natura, non durante le mestruazioni, non per divertirsi ma solo per procreare, e unicamente tra marito e moglie.<sup>46</sup> Solo nella confessione diretta alle donne si includono i quesiti se lei si fosse unita a un chierico o a un prete, se non avesse reso il debito coniugale per dispiacere il marito e se se ne fosse astenuta prima della comunione.<sup>47</sup> Non sono posizioni casuali. A livello teologico era ricorrente il collegamento, ad esempio in Tommaso D'Aquino, tra il matrimonio e la virtù cardinale della temperanza.<sup>48</sup> Pietro Geremia, ho avuto modo di evidenziare, nelle sue prediche ricorreva alla carica morale degli esempi: ad esempio il caso di un giovane dissoluto che, chiamato in sogno a rendere conto al tribunale di Cristo, era talmente terrorizzato da mutare del tutto la sua condotta di vita.<sup>49</sup> In un altro sermone stigmatizzò la lussuria che consuma il corpo come il fuoco, tanto da rendere la vita del lussurioso più breve di quella delle persone caste.<sup>50</sup>

Sempre in relazione al sesto comandamento le domande includono riferimenti a relazioni omosessuali sia per l'uomo («l'hai fatto con un garzone, con

<sup>45</sup> Ivi, p. 158. Ritengo, così come Branciforti, che qui *cactiva* non possa significare che vedova nella enumerazione delle possibili differenziazioni sulla donna.

<sup>46</sup> Ivi, p. 159, «hai usatu lu matrimoniu cum tua mugleri iustamenti? Haichi usatu contra natura? Hai usatu comu li bestii per darrerri? Hai usatu quandu ipsa havi li raxuni? Hai consumatu fora per non fari figli? Hai usatu e pensatu supra altru? Hai usatu per modu chi li toi figli lu aianu intisu? Hai usatu per contrariu, standu ipsa supra? Hai usatu per spassu, e non per crixiri et multiplicari? Hai usatu forzandu la natura? Hai consumatu matrimoniu senza essiri spusatu?». Per una comparazione è sufficiente il rinvio a Tentler, *Sin*, pp. 135-140. Al di là dei manuali dei confessori; sul controllo della sessualità secondo teologi, testi legislativi, agiografie, ecc., cf. Michael Goodich, *Sexuality, Family, and the Supernatural in the Fourteenth Century*, in *Medieval Families: Perspectives on Marriage, Household, and Children*, a cura di Carol Leigh Neel, Toronto, University of Toronto, 2004, pp. 302-328.

<sup>47</sup> *Regole*, pp. 169-170, «Fu cum clericu? Fu previti?... Haichi negatu lu debitu per farili displachiri? ... Haiti astinutu di lu matrimoniu inanti la comunioni?»

<sup>48</sup> Miri Rubin, *Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1991, p. 102.

<sup>49</sup> Marin, *I Sermones in Adventum*, p. 74.

<sup>50</sup> Zito, *La predicazione*, pp. 191-192.

un chierico, con il tuo figlioccio?»),<sup>51</sup> sia per la donna: «fu con donna?»).<sup>52</sup> Nel frammento si invitava il prete a essere prudente e a non specificare il peccato, come il vizio della sodomia e a non chiedere alla donna se fosse «attratta dall'essere contaminata o se è contaminata» (cioè, ritengo, per rapporti contro natura), perché simili domande potevano indurre a trasgredire. Per la stessa ragione era imprudente da parte del sacerdote fare affermazioni del tipo: tutti pecciamo o il demonio ti fece peccare. Bisognava lasciare che fosse il penitente a parlare e ad autoaccusarsi.<sup>53</sup> In effetti il timore di provocare involontariamente curiosità per l'illecito era diffuso tra gli autori di questi testi.<sup>54</sup> Tornerò sul crescente rigorismo delle autorità ampliando l'analisi alla normativa laica. Ora va chiarito se queste istruzioni fossero note a chi ricorreva al tribunale vescovile e utilizzate nelle battaglie legali.

### 3. *Maritalis affectio*

Le prese di posizione di attori femminili e maschili si caratterizzano per la fiducia di trovare ascolto, per la sicurezza argomentativa nel rifiuto di imposizioni e di abusi. Credo siano identificabili correlazioni tra i manuali considerati e gli atti processuali, che insistono sui diritti e doveri nelle relazioni matrimoniali e sono fermi nel richiamare la *maritalis affectio*. In merito al valore da attribuire a quest'ultima espressione, sia il *Decretum* di Graziano (ca. 1140) sia le decretali di papa Alessandro III hanno definito aspetti centrali, riscontrabili anche in fasi successive. Secondo Graziano il consenso testimonia l'accettazione di una persona come coniuge e la *maritalis affectio* indica la qualità della relazione; in particolare da Alessandro III in poi l'affetto maritale riguarda la fase post-nuziale in cui i coniugi si trattano come tali, indicando in altri termini l'occuparsi l'uno

<sup>51</sup> *Regole*, p. 158, «hailu factu cum garzuni, fu clericu, fu to figlozu?».

<sup>52</sup> Ivi, p. 169, «fu cum donna?» Anche nel secondo manuale si richiamano atti omosessuali, p. 136. Per una fase anteriore e un altro contesto, l'Andalusia altomedievale, scritti escatologici fanno riferimento all'obesità e all'omosessualità femminile per denunciare il degrado morale e religioso dovuti a nuovi costumi; si veda Mateusz Wilk, *Women, Families and Lesbianism in the Andalusian Eschatology in the 3rd/9th Century*, in «Annales Islamologiques», 47, 2013, pp. 238-251.

<sup>53</sup> *Regole*, p. 181.

<sup>54</sup> Mark D. Jordan, *The Invention of Sodomy in Christian Theology*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1997, pp. 103-113, in particolare 113. Si veda anche Soto Rábanos, *Visión*, pp. 437-438.

dell'altro nella coppia. Secondo John Noonan, Alessandro III «meant to encourage an active love».<sup>55</sup> Una condizione di rispetto e di protezione che indusse un teologo come Bonaventura (ca. 1217-1274) a prendere le distanze dalle letture rigoriste sulla *delectatio*, che poteva accompagnare l'atto sessuale, ritenendo possibile considerare un peccato veniale il *iocari et delectari* dei mariti con le mogli, se erano mossi dall'affetto maritale.<sup>56</sup> Tra i teorici laici, il giurista duecentesco Accursio, nella sua glossa alle Istituzioni (Inst. 1, 1, 1), evidenzia come la *affectio* fosse una disposizione dello spirito ad agire rettamente e a non compromettere l'unione del matrimonio.<sup>57</sup> Nella sezione sul concubinato ho già considerato ulteriori riferimenti all'affetto maritale, che rendeva questa relazione distinta dai rapporti occasionali.

Se si passa dalle teorizzazioni agli equilibri esistenti tra le coppie, sono ravvisabili elementi di corrispondenza con alcuni verdetti che richiedevano di riunirsi alla/al coniuge (*adherere*). Le condizioni per il ricongiungimento sono generalmente associate all'affetto maritale e sembrano recepire le istanze delle mogli, tese a superare o a prevenire una condizione di degrado, che poteva essere non solo economica, ma in generale morale, fisica e psicologica. Le sentenze che richiedevano ai mariti di agire con affetto maritale identificavano in tale comportamento un elemento fondamentale per la tenuta della relazione. Alcuni verdetti che intimavano al coniuge allontanatosi di riunirsi alla moglie, precisavano, evidentemente facendo propria l'istanza della donna abbandonata, anche il suo dovere di non offenderla. In altri termini, questi ricorsi non puntavano semplicemente al ripristino della coabitazione.<sup>58</sup> Il tribunale vesco-

<sup>55</sup> John T. Noonan Jr., *Marital Affection*, in «Studia Gratiana», 12, 1967, pp. 489-509, la citazione a p. 503. Sheehan, *Maritalis Affectio Revised*, in *Marriage*, pp. 268-270.

<sup>56</sup> Fernanda Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 163-164 e nota 59.

<sup>57</sup> Diego Quaglioni, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 38-41.

<sup>58</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 33v, 20 ottobre [1391], XV ind., Antonia de Minardo *v. Bernardum carpinterum virum suum*. Si veda però il fol. 43r, 12 dicembre [1393], II ind., in cui parrebbe che il confronto avesse un seguito, con la dissoluzione richiesta da lui dell'unione, ma la parziale coincidenza dei nomi (Bernardo di Marlisana) non permette di affermarlo con sicurezza. Inoltre, reg. 2, fol. 7r, 6 settembre [1424], III ind., Margherita figlia di Perruchio de la Porta *v. Ruggero de la Bemintendi*; fol. 41r, 8 marzo [1431], IX ind., Margherita moglie di Manfredi di Favaroli di Piazza *v. Manfredi* (qui manca il riferimento alla *maritalis affectio* ma si precisa di trattare la moglie bene e di non offenderla). Per una fase più avanzata, reg. 17, fols. 27v-28v, 12 dicembre 1556, XV ind., l'*honorabilis* Serafina Lanza Fulco *v. l'honorabilem* artigiano Pietro Fulco.

vile di solito fa implicitamente riferimento ai maltrattamenti con l'espressione *de non offendendo*. Gli abusi rivelano una condizione al limite della sopportabilità, come attestato dalle mogli che preferivano allontanarsi dal tetto coniugale e resistere ai verdetti di ricongiungimento attraverso l'appello.<sup>59</sup> Era il coniuge a essere accusato di non agire con affetto, di mancare di rispetto, anche nei casi in cui la coniuge si allontanava dalla residenza coniugale; una differenza di genere che potrebbe leggersi come testimonianza implicita del suo dovere di proteggere la coniuge, che non era però un oggetto e non tollerava di essere maltrattata. Questa distinzione non era però sistematica. Ai primi del Trecento il tribunale vescovile di Agrigento decise il ritorno di Ricca, figlia di Dierina, con il suo primo marito, che erroneamente aveva considerato deceduto e per questo si era risposata. Ricca avrebbe dovuto trattarlo *maritali affectione*.<sup>60</sup> Così come a Saragozza a metà Quattrocento il tribunale poteva stabilire per la coppia di vivere *maritali et uxorio amore et affectione*.<sup>61</sup>

Anche se non sempre è esplicitato il richiamo all'affetto maritale nei verdetti che sanzionavano abusi, sussiste una correlazione tra l'obbligo di *tractare cum maritali affectione* e la formula *de non offendendo et bene tractando*. Nel 1428 a Catania, Caterina moglie di Andrea di Ferranti, presentò una petizione di separazione *quoad thorum*. Parrebbe che Caterina avesse abbandonato la casa, in questo caso l'istanza fu respinta dal tribunale. La donna sarebbe dovuta rimanere con il marito, il quale avrebbe dovuto dare garanzia, con giuramento, di trattarla bene e di fornirle gli alimenti.<sup>62</sup> Nei casi di conferma di vincoli per legami entrati in crisi, era prassi per il tribunale richiedere il suddetto impegno mediante fideiussione o giuramento.<sup>63</sup> Era andata così pochi anni prima, nel 1423, con

<sup>59</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 25v, 14 settembre [1390], XIV ind., Rinaldo Cudisci *v.* Filippa; reg. 2, fol. 41r, 21 febbraio [1431], IX ind., Michele Benases *v.* Chicca. In entrambi i casi le sentenze stabilirono il ricongiungimento, anche se con garanzie per le mogli (*maritalis affectio*, trattarla bene); non è noto l'esito dell'appello.

<sup>60</sup> ACAg, P, pergamena 50, 25 gennaio 1309/1310, VIII ind. Nella decisione del tribunale si specifica che Ricca era di Cactà, dove si era sposata, ma che poi si era trasferita ad Agrigento. Cactà probabilmente corrisponde a Canicattì, si veda Paolo Collura, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo, Manfredi, 1960, p. 267 nota 1.

<sup>61</sup> Charageat, *La délinquance*, p. 81 nota 150, p. 177, inoltre segnala un caso in cui la moglie deve trattare il marito con affetto maritale, p. 210 nota 21.

<sup>62</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 24v, 7 maggio [1428], VI ind.

<sup>63</sup> In un caso isolato si specifica che un terzo dava la fideiussione, ASDC, S, reg. 2, fol. 7r, 6 settembre [1424], III ind. Cf. Sapienza, *I processi*, p. 221. Per l'età moderna, Fazio, *Alla greca*, p. 48.

l'imposizione a Pietro de Scarlata di obblighi economici e affettivi cioè il debito coniugale a favore della moglie Chica. Pietro dovette anche dare una fideiussione rispetto al dovere di non offenderla. Mi pare che qui si indicano in modo più dettagliato i diversi doveri secondo il principio dell'affetto maritale.<sup>64</sup>

Giuliano Marchetto si è soffermato sulla rilevanza attribuita dai canonisti alla consumazione anche dopo Pietro Lombardo: ha evidenziato che gli sposi si trasmettevano reciprocamente un diritto, che poggiava sulla reciprocità dello scambio.<sup>65</sup> Mentre James Brundage si spinge sino a ritenere implicito il riferimento all'affetto maritale nelle richieste del tribunale alla coppia di rispettare il debito coniugale.<sup>66</sup> Un buon esempio è la petizione del *nobilis miles* Antonio de Luna e dalla *nobilis* Eleonora de Cervilione (la città di riferimento è Barcellona) al papa Martino V nel 1424. Essi chiesero di non separarsi nonostante il grado di consanguineità, di cui erano ignari al momento del matrimonio.<sup>67</sup> Tuttavia, venuti a conoscenza del rapporto di parentela cercarono di dimostrare di avere mantenuto una distanza durante la vita di coppia («a decem annis citra maritali se insimul non tractarunt affectu»). È evidente qui il riferimento a relazioni carnali a cui avevano rinunciato. I coniugi ottennero la dispensa.

È stato notato come tra gli strati sociali più umili la maggiore durezza dell'esistenza non escludeva l'affezione, che al contrario veniva espressa in base ai compiti da realizzarsi quotidianamente, secondo una divisione di genere.<sup>68</sup> Sono riscontrabili delle corrispondenze con una sentenza del foro vescovile catanese del 1429. Antonia, figlia di Giovanni Caputi, aveva denunciato al tribunale diocesano di essere stata abbandonata dal marito, Perrello Scamatta, e aveva chiesto ai giudici di condannarlo a tornare da lei, a trattarla con affetto maritale e a garantire gli alimenti necessari a lei e al figlio di entrambi. Il verdetto stabilì l'esistenza del vincolo matrimoniale, trattandosi della sua vera e legittima moglie, e decise

<sup>64</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 1v, 25 settembre [1423], II ind. Cf. Gowing, *Domestic Dangers*, pp. 214-16. Anche James A. Brundage, *Implied Consent to Intercourse*, in *Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies*, a cura di Angeliki E. Laiou, Washington D.C., Dumbarton Oaks, 1993, pp. 249-252.

<sup>65</sup> Marchetto, *Diritto*, pp. 109-112. Sul carattere contrattuale e in merito all'obbligo di rendere il debito coniugale, rinvio ad Alfieri, *Nella camera*, pp. 58-59, 144-147, 203-227, che prende in esame il pensiero del teologo Tomás Sánchez, secondo cui il matrimonio sancisce un'appartenenza dei corpi, la cui finalità è di generare e di rispondere alle esigenze pulsionali dell'altro.

<sup>66</sup> Brundage, *Implied*, p. 252 e nota 20.

<sup>67</sup> ADB, P, 483, 12 dicembre 1424, in particolare fol. 3v.

<sup>68</sup> Mendelson - Crawford, *Women*, pp. 132-133.

che Perrello tornasse a vivere con lei e le desse gli alimenti, come la donna aveva richiesto.<sup>69</sup> È il caso però di osservare che le accuse di disattenzione e di abusi, motivazioni comuni delle crisi coniugali, non dovevano essere facilmente dimostrabili, se è vero che gli appelli potevano ribaltare le decisioni di primo grado.<sup>70</sup>

Come si è accennato, il tribunale catanese poteva intervenire anche per tensioni dovute a problemi economici. È quanto si ricava ad esempio da un atto processuale già ricordato: nel 1432 Antonia de Belloffore denunciò il notaio Giovanni de Posa per il suo rifiuto di formalizzare l'unione matrimoniale, dovuto alla mancata consegna della dote. Il verdetto stabilì che Giovanni doveva procedere alla solennizzazione del matrimonio, trattarla con affetto maritale e vivere insieme; avrebbe inoltre ricevuto la dote.<sup>71</sup> Nel 1447 Giovanni di Lupalazu chiese di riunirsi alla moglie Agata e ottenne una sentenza favorevole: dovette però giurare di trattarla bene.<sup>72</sup> Agata avrebbe restituito alcuni beni al coniuge, anche se di entità molto modesta, un'onza di argento e un bacile di rame, un dato che lascia intravedere inadempienze economiche.

Si è notato che le denunce da parte delle donne di sevizie, così come di aspettative disattese, riguardavano in particolare la mancanza di beni materiali, l'aspetto più tangibile dell'affettività.<sup>73</sup> Credo che l'aspetto materiale fosse un dato più

<sup>69</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 31rv, 27 maggio [1429], VII ind., lui si appellò ma non è noto il risultato.

<sup>70</sup> È il caso di Cara de Iordano contro Cuchio Lamancho, ASDC, S, reg. 1, fol. 19r, 2 giugno [1389], XII ind.; non si specificano le ragioni che l'avevano indotta a non volere vivere con il marito.

<sup>71</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 44r, 8 aprile, X ind. [1432].

<sup>72</sup> ASDC, S, reg. 5, fol. 4v, 21 febbraio 14[47], X ind., «facto prius iuramento per eundem Iohannem de bene tractando eandem Agatham eamque maritali affectione et tractacione tenendo». Cf. un caso anteriore, del 1230 a Pisa, citato da Owen Hughes, *Il matrimonio*, p. 47, il marito ottiene il ritorno della moglie dopo aver promesso sotto giuramento di trattarla «con affetto di marito» e di scacciare la sua concubina. Inoltre rinvio a Sara Luperini, *Chi fugge e chi resta. La separazione di fatto fra tribunale ecclesiastico e relazioni di vicinato (Pisa, 1560-1660)*, in «Genesis», III, 2, 2004, pp. 115-145, che propone numerosi esempi di abbandono della relazione e di ricongiungimenti. Cf. Andrew Finch, *Repulsa Uxore Sua: Marital Difficulties and Separation in the Later Middle Ages*, in «Continuity and Change», 8, 1, 1993, pp. 11-38, con riferimento al territorio di Cerisy la Forêt nella diocesi di Bayeux e alla diocesi di Hereford, nota che erano più marginali le ragioni economiche nelle separazioni. Queste ultime erano frequenti a Cerisy la Forêt per maltrattamenti e per allontanamento nella maggioranza dei casi da parte della donna dalla residenza coniugale; a Hereford per maltrattamenti, per non coabitare, per rifiuto di dare cibo e vestiti, per mancanza di affetto e infine per adulterio.

<sup>73</sup> Borello, *Cose e contese*, p. 85. In particolare vedi Frederik Pedersen, «Maritalis Affectio»: *Marital Affection and Property in Fourteenth-Century York Cause Papers*, in *Women, Marriage,*

facilmente comunicabile nelle deposizioni presso il foro vescovile. I casi esaminati non sembrano indicare necessariamente una coincidenza tra l'espressione *maritalis affectio* e i soli obblighi economici, anche se i verdetti in merito a denunce di assenza della prima potevano richiedere l'adempimento di obblighi di questo tipo.<sup>74</sup> Il carattere contrattuale della relazione si esemplificava nella necessità di riconoscere la propria moglie attraverso una serie di doveri brevemente identificati, in momenti di crisi, con l'espressione qui più volte richiamata, che, in base ai dati che ho riscontrato, anche con riferimento ai manuali dei confessori, mi pare includesse quello di proteggerla, di condividere lo stesso spazio domestico, di riconoscere il carattere monogamico del legame, di rispettarla moralmente e fisicamente, di adempiere ai doveri economici. Come sottolineato dal pontefice Alessandro III, l'affetto maritale doveva caratterizzare l'intero periodo post-nuziale.

Dunque, erano diverse le strategie adottate per ottenere forme di protezione e denunciare diritti violati, nonostante i limiti imposti dal contesto. Nei casi di mogli che abbandonarono il tetto coniugale e dichiararono in tribunale gli abusi subiti, o che pur non allontanandosi presentarono istanze simili, è comune la ricerca di un sostegno legale, ottenuto per porre fine alla condizione di degrado in cui vivevano. Sono aspetti che rivelano la consapevolezza dei margini giuridici a disposizione. Non va sottovalutata una pressione sui mariti; mi riferisco all'enfasi (da parte delle spose e dei giudici) sui doveri del *pater familias* e sulle accuse di dissipazione della dote. Siamo di fronte a una concezione dell'ordine sociale, promossa a livello penitenziale con i manuali dei confessori e a livello giudiziario dalla corte vescovile, secondo una visione patriarcale della società, che però non va confusa con il principio di una *potestas* illimitata del coniuge. Per la diocesi catanese non ho riscontrato casi di mariti che rivendicavano obbedienza da parte della moglie, ma non si può escludere che ne fossero capitati date le carenze della documentazione e dato che l'obbedienza era il corollario abituale di una concezione patriarcale. D'altro canto, sono chiaramente individuabili i richiami degli attori al rispetto dei componenti della famiglia, secondo una idea contrattuale dell'unione. In proposito è possibile un confronto con le osservazioni di Daniela Hacke, secondo cui i riformatori protestanti proponevano un'interpretazione del

pp. 175-209, lo studioso nota un numero maggiore di elementi per associare la *maritalis affectio* alla condivisione di beni, al passaggio di proprietà, ma l'uso variava e poteva indicare una condizione emotiva.

<sup>74</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 7r, 6 settembre [1424], III ind.; fol. 31rv, 27 maggio [1429], VII ind.



matrimonio in termini di *compassionate ideal*, mentre gli umanisti italiani in termini di *partnership*.<sup>75</sup> Entrambe le osservazioni potrebbero essere legittimamente riferite alla situazione catanese, in base alle istanze presentate sin dal Quattrocento dalle donne della diocesi di Catania.

#### 4. *Quando ci si univa in matrimonio: il dibattito storiografico*

Ora è possibile approfondire un aspetto richiamato nei precedenti capitoli e del tutto centrale nella normativa canonica: l'età in cui si esprimeva la promessa o il consenso. Com'è noto, le ricerche di John Hajnal e Peter Laslett costituiscono un punto di riferimento nella storiografia sulla formazione della famiglia e sulle possibili correlazioni tra età in cui ci si sposava e modelli di residenza. I due studiosi identificano nel Cinquecento l'inizio del modello matrimoniale europeo, per concentrarsi nelle loro letture sul Settecento e sull'Ottocento. Queste proposte hanno numerosi punti comuni e sostengono la presenza, in Europa settentrionale, di un matrimonio tardivo, per le donne a partire dai 22 anni, per gli uomini dai 26, una residenza neocale (una nuova abitazione, separata da quelle di provenienza) e famiglie nucleari. Inoltre, la diffusione tra i giovani adulti non sposati del servizio domestico, senza differenza di sesso, che implicava la circolazione del lavoratore/lavoratrice tra diverse case, rese possibile il ritardo del matrimonio. Per quanto riguarda gli altri paesi, in proposito Laslett fa riferimento a quelli mediterranei, il matrimonio sarebbe stato precoce in particolare per le donne, al di sotto dei 20 anni. Da questi usi sarebbe derivata una maggiore fecondità, insieme a una spiccata tendenza alla coabitazione con i genitori del marito.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Hacke, *Women*, p. 119.

<sup>76</sup> John Hajnal, *European Marriage Patterns in Perspective*, in *Population in History*, a cura di David Victor Glass - David Edward Charles Eversley, London, Edward Arnold, 1965, pp. 101-143; Id., *Two Kinds of Pre-Industrial Household Formation System*, in *Family Forms in Historic Europe*, a cura di Richard Wall - Jean Robin - Peter Laslett, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 65-104. Peter Laslett in un primo intervento evidenzia marcate differenziazioni regionali nella fascia europea nord-occidentale, Id., *Characteristic of the Western Family Considered Over Time*, in Id., *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations*, Cambridge-London, Cambridge University Press, 1977, pp. 12-49. Successivamente, pur non escludendo differenze regionali, ha riproposto le tesi di Hanjal ma in forma più radicale; Id., *Family and Household as Work Group and Kin Group: Areas of Traditional Europe Compared in Family Forms*, pp. 513-563. Kowaleski, *Singlewomen*, pp. 43-53, accoglie la lettura che differenzia l'Europa del nord

Di questi dati i risultati della mia indagine confermano matrimoni da giovani, su cui mi soffermerò a breve.<sup>77</sup> Va però evidenziato che un graduale approfondimento del tema ha messo in luce l'inadeguatezza di un modello generale, sia per territori del nord, sia per quelli del sud.<sup>78</sup> I contributi di Robert Rowland per la penisola iberica e di Marzio Barbagli per quella italiana hanno evidenziato l'inapplicabilità di uno schema unico e la necessità di considerare le varianti a livello regionale e sub-regionale, caratterizzate da un'eterogeneità delle strutture familiari.<sup>79</sup> La ricerca di Wessell Lightfoot ha messo in luce che le lavoratrici domestiche a Valenza nel Quattrocento erano in grado di raccogliere una dote e potevano così scegliere in maniera autonoma dalla propria famiglia quando sposarsi, non necessariamente appena divenute maggiorenni ma anche in una fase più avanzata.<sup>80</sup> Michelle Armstrong-Partida e Susan McDonough, in un saggio dedicato a donne sole non riconducibili all'élite (*enslaved, manumitted or freeborne*) nell'area mediterranea, sostengono un loro coinvolgimento in ambito lavorativo e una marcata mobilità. Per buona parte della loro vita non si sposavano o lo facevano in età avanzata. Una volta affrancate (ipotizzano verso i 30-40 anni) potevano continuare a lavorare come domestiche e in alcuni casi si sposavano. I soggetti al centro dell'indagine fanno parte di un vasto ambito sociale poco documentato, tra cui rientrano coloro che sceglievano di vivere in

da quella del sud, una differenziazione che verrebbe meno dal XVIII secolo quando in area mediterranea le donne incominciarono a ritardare l'età in cui sposarsi.

<sup>77</sup> Non ho preso però in considerazione (come segnale nell'introduzione) il tema della residenza, su cui è mia intenzione dedicare una ricerca a sé. I primi risultati non consentono di affermare che la coabitazione con i genitori di lui o di lei fosse prevalente.

<sup>78</sup> Per l'Inghilterra, Martin Ingram, *Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 128-129, segnala una pratica frequente di *child «marriages»* per il nord-ovest. Peter Jeremy P. Goldberg, *Women, Work, and Life Cycle in a Medieval Economy: Women in York and Yorkshire c. 1300-1520*, Oxford, Clarendon Press, 1992, pp. 225-232, differenzia il contesto rurale da quello urbano, dove vi erano più opportunità per rendersi economicamente indipendenti. O'Hara, *Courtship*, pp. 163-182, evidenzia l'influenza della disponibilità dei beni sull'età in cui ci si univa in matrimonio.

<sup>79</sup> Robert Rowland, *Sistemas matrimoniales en la península ibérica (siglos XVI-XIX). Una perspectiva regional*, in *Demografía histórica en España*, a cura di Vicente Pérez Moreda - David Sven Reher, Madrid, El Arquero, 1988, pp. 72-137. Marzio Barbagli, *Sistemi di formazione della famiglia in Italia*, in «Boletín de la Asociación de Demografía Histórica», 1987, 5, pp. 80-127. Id., *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 525-568. Francesco Benigno, *Ultra Pharus*, pp. 141-175, segue l'impostazione di Barbagli.

<sup>80</sup> Lightfoot, *The Projects*, pp. 333-353.

concubinato, spesso non considerati nelle indagini su chi ritardava o non realizzava il matrimonio.<sup>81</sup>

In generale, per i territori dell'Europa, continentale e non, i dati disponibili sull'età in cui si contraeva il matrimonio sono limitati; tra le eccezioni rientrano quelle di Venezia e in particolare di Firenze. La media dei matrimoni delle donne del patriziato veneziano nel Trecento e nel Quattrocento era di 13-16 anni, e più precisamente nel XV secolo di 15-16 anni, mentre i maschi si sposavano verso i 25-33 anni.<sup>82</sup> Julius Kirshner e Anthony Molho hanno messo in luce che le donne a Firenze negli anni Venti del Quattrocento si sposavano verso i 17-18 anni, mentre gli uomini verso i 32.<sup>83</sup> I due terzi delle donne considerate appartengono a famiglie influenti e benestanti, la restante parte a famiglie non influenti tra cui notai, artigiani e commercianti (*small-time entrepreneur*). Tra quante avevano una dote più ricca rientra la percentuale maggiore di quelle sposate entro i 20 anni.<sup>84</sup> Le medie da loro proposte sono simili a quelle formulate da David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber, che hanno considerato la marcata differenza anagrafica come testimonianza di una generale indifferenza al diritto di scelta della donna a discapito degli interessi familiari. Per gli uomini c'è una concentrazione di matrimoni tra i 26 e i 30 anni e una tendenza a un'età maggiore a Firenze più che in ambito rurale.<sup>85</sup> Peraltro, Herlihy e Klapisch-Zuber notano tra i toscani una vaga conoscenza della propria età. Inoltre, l'alta mortalità nelle classi alte e una tendenza a ritardare il matrimonio riducevano il numero di uomini celibi vicini ai 30 anni e inducevano i genitori ad affrettare i matrimoni delle loro figlie, con un aggravamento ulteriore dello squilibrio esistente.<sup>86</sup>

<sup>81</sup> Armstrong-Partida - McDonough, *Singlewomen*, pp. 3-42.

<sup>82</sup> Stanley Chojnacki, *Measuring Adulthood: Adolescence and Gender*, in *Women and Men*, pp. 186-195 e nota 15.

<sup>83</sup> Julius Kirshner - Anthony Molho, *The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence*, in «The Journal of Modern History», 50, 3, 1978, pp. 403-438, per l'età in cui si sposavano in particolare 413-414. Sembra che fossero molto giovani, *early teens*, le donne ebraiche in Europa centrale e orientale e nell'impero ottomano, ma non in Italia, dove inoltre gli uomini si sposavano a un'età maggiore delle donne; Weinstein, *Marriage*, pp. 65-66, 148, 232.

<sup>84</sup> Kirshner - Molho, *The Dowry*, pp. 430-431. Si veda anche Karras, *Unmarriages*, p. 194.

<sup>85</sup> Herlihy - Klapisch-Zuber, *Les Toscans*, pp. 205-209, 393-405.

<sup>86</sup> Ivi, p. 414. Cf. Nigel Barley, *The Innocent Anthropologist: Notes from a Mud Hut*, London, British Museum Publication, 1983, p. 74, i Dowayo in Camerun non conoscono la loro età, che si può solo approssimare.

Molho è nuovamente intervenuto su questi aspetti esaminando la documentazione del Monte delle doti e del catasto. Ha sostenuto la tendenza dei padri di falsificare la data di nascita delle figlie per farle apparire più giovani al momento delle nozze, in corrispondenza al convincimento, «a mostly unspoken cultural consensus», che una donna onorata dovesse sposarsi presto. La natura della donna la rendeva più soggetta alle passioni e l'essere non sposata era fonte di *gossip*, quindi era più difficilmente maritabile e un rischio per la famiglia androcentrica.<sup>87</sup>

Un'analisi in parte contrastante con una strumentalizzazione delle figlie è quella di Chojnacki. Lo studioso non nega tra i genitori delle famiglie patrizie veneziane l'urgenza di far sposare le figlie quanto prima (*midteens*) ma non considera questa tendenza universale. Egli ha identificato un cambio culturale nel patriziato di questa città fra metà del Trecento e tardo Quattrocento con possibili variazioni dell'età al matrimonio, «from the early to the late teenage years», riflesso di un maggiore interesse al diritto di scelta delle figlie, dovuto principalmente al ruolo delle madri nella gestione della dote. Sostiene, inoltre, che tra le madri vi era chi riteneva possibile che le proprie figlie scegliessero autonomamente se sposarsi, se prendere i voti o in alternativa se vivere come nubili, in base a criteri che mettevano in discussione il principio che l'onore maschile implicasse il controllo della sessualità femminile. Chojnacki riconosce peraltro che il suo campione, di cui non quantifica i casi, ha solamente un valore orientativo.<sup>88</sup>

Sia il modello mediterraneo del matrimonio, sia il tema dell'onore ritornano nell'analisi storica e antropologica di David Rheubottom su Ragusa/Dubrovnik nel Quattrocento, dove erano numerose le famiglie estese, formate da fratelli sposati o dal padre con figli sposati. La promessa di matrimonio, *betrothal*, si realizzava per le spose a 17 anni, mentre lo sposo ne aveva mediamente 33; tre anni dopo seguivano il trasferimento nella casa con lo sposo, la consumazione e la nascita del figlio.<sup>89</sup> Questa differenza di età era il risultato del principio che la sorella

<sup>87</sup> Anthony Molho, *Deception and Marriage Strategy in Renaissance Florence: The Case of Women's Ages*, in «Renaissance Quarterly», 41, 1988, pp. 193-217, la citazione a p. 217. Si veda anche Kirshner, *Pursuing*, pp. 1-82. In merito a Venezia rinvio a Guido Ruggiero, *Piu che la vita caro: onore, matrimonio, e reputazione femminile nel tardo Rinascimento* in «Quaderni Storici», 22, 66, 3, 1987, pp. 753-775. Lo studioso fa propria la tesi della correlazione onore della donna-sessualità-famiglia, ma per il caso su cui si sofferma l'onore non coincide solo con la condotta sessuale, pp. 762-763.

<sup>88</sup> Chojnacki, *Measuring Adulthood*, pp. 185-193.

<sup>89</sup> David Rheubottom, *Age, Marriage, and Politics in Fifteenth-Century Ragusa*, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 86-101.

doveva sposarsi prima, e perciò lo scarto era maggiore in famiglie numerose, in cui aumentava il tempo di attesa per i fratelli. Per spiegare un matrimonio per la donna da giovane formula tre ipotesi: 1) i frequenti decessi delle spose al momento di partorire, che facevano aumentare il numero degli uomini disponibili, 2) le possibilità ristrette di scelta in contesti endogamici; 3) il principio dell'onore che, sulla falsariga della tesi di Kirshner, rendeva inopportuna un'attesa lunga per le figlie. Non fornisce, però, dati a supporto di queste ipotesi.

I riferimenti che ho appena dato, pur non esaustivi del dibattito, rendono conto delle principali interpretazioni proposte.

##### 5. *L'età in cui si contraevano gli sponsalia per verba de futuro*

È possibile adesso valutare quale fosse la prassi nei contesti qui in esame. Ho evidenziato che con frequenza i soggetti coinvolti negli *sponsalia per verba de futuro*, se minorenni e se non consenzienti, ritenevano la promessa non valida e ottenevano l'annullamento dal tribunale. In altri termini, quando le famiglie incoraggiavano i figli a instaurare un legame fin da giovani, in particolare quando i rapporti lavorativi e di vicinato intensificavano i contatti, si potevano scontrare con la volontà dei figli, convinti di poter scegliere liberamente una volta raggiunta la maggiore età. Vanno considerati con cautela alcuni riferimenti, come nel caso della dichiarazione del notaio Francesco Curvaya a Palermo nel 1480 sui componenti della sua famiglia, tra cui cinque figli di cui tre maschi, due femmine dai 14 anni in giù e una nuora di sei anni.<sup>90</sup> Il riferimento alla nuora credo indichi che si erano realizzati gli *sponsalia per verba de futuro*, che non escludevano la possibilità di una ritrattazione in una fase successiva. La possibile indifferenza dei genitori alla volontà dei figli non ebbe un ruolo determinante, se si considerano i persistenti rifiuti attestati dalla fase degli accordi prematrimoniali sino a quando si sarebbe dovuto pronunciare il consenso. È necessario guardare ai mutamenti della personalità degli interessati, in particolare per relazioni avviate sin da quando erano giovanissimi. A quella fase seguiva il passaggio da un contesto infantile alla pubertà o, per richiamare la terminologia di un atto processuale a Barcello-

<sup>90</sup> Armando Di Pasquale, *Palermo nel 1480. La popolazione del quartiere della Kalsa*, Palermo, Edizione Mori, 1975, p. 110.

## VII. Garanzie e obblighi

na, da *puella a nubiles annos*.<sup>91</sup> Lo sviluppo della persona, le stesse dinamiche di frequentazione, i contatti con estranei nella vita quotidiana, così come le notizie su altri episodi di annullamento di relazioni creavano le basi per l'oggettivazione dell'imposizione e quindi per il suo rifiuto.

In merito all'età in cui si imponevano gli *sponsalia per verba de futuro* o *per verba de praesenti* i dati delle sentenze dei processi sono per lo più generici (cioè *in minore etate*) e riguardano soprattutto ragazze o bambine. Solo in quattro registrazioni relative a promesse si specificano gli anni e cioè quattro, otto e per due nove: a parte il primo caso in cui fu il giovane a rivolgersi al tribunale vescovile, tutte anni dopo denunciarono l'assenza del consenso.

TABELLA 6: *Atti del tribunale vescovile: sponsalia per verba de futuro denunciati come imposti e in cui si segnala l'età*

<i>Anni</i>	<i>Età della promessa sposa</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
1407	4	Catania	ASDC, TA, reg. 2, fol. 10v
1429	9	Catania	ASDC, S, reg. 2, fol. 34r
1493	8 <i>vel circa</i>	Paternò	ASDC, TA, reg. 18, fols. 74v-75r
1528	9	non noto	ASDC, VP, reg. 14, fol. 53v

Per ampliare il raggio di osservazione, le fonti notarili sono imprescindibili in un'analisi di questo tipo e, anche se non sono ricche di dati, consentono un approfondimento. Ho esaminato 95 registri, di cui 31 per sette notai di Catania, 11 relativamente a quattro notai di Paternò e 53 registri per 13 notai di Randazzo. Vi si annotano soprattutto contratti relativi a doti, ma solo in un numero ridotto è inclusa l'età dei contraenti, e in modo davvero sporadico nei documenti di Randazzo.<sup>92</sup> È possibile che queste registrazioni riflettano un disinteresse del notaio verso l'informazione anagrafica, nel senso che non rientrava tra le domande rivolte agli interessati, ma anche delle stesse famiglie, probabilmente perché era a loro già nota. Mi sembra invece improbabile la volontà di occultarla trattandosi di negoziazioni conclusive, in particolare nel caso degli *sponsalia per verba de praesenti*.

<sup>91</sup> ADB, P, 187, 15 dicembre 1411, Clara figlia di Giovanni de Ponte *nobilis v.* Gabriele Parets.

<sup>92</sup> L'età non è mai annotata dai notai randazzesi (anche per loro gli atti si conservano nell'Archivio di Stato di Catania), di cui specifico gli anni dei registri considerati: Matteo Ioita, 1495-1523; Nicola de Panhormo, 1494-1499; Vincenzo de Luna, 1499-1516; Giacomo Pidone, 1506-1517.

Un confronto di questo tipo fra le tre aree può suscitare perplessità, data la minore consistenza demografica di Paternò (circa un quarto degli altri due centri), ma i casi identificati sull'età al matrimonio rivelano una significativa uniformità a parte differenze marginali. Va evidenziato che nella maggioranza dei documenti esaminati si specifica la prossima realizzazione della promessa o dell'espressione del consenso. Il richiamo a *sponsalia* da effettuare non mi pare elemento sufficiente a sostegno dell'ipotesi di una distanza temporale significativa, anche perché i contratti erano un preludio alla loro celebrazione imminente.

Ricordo che nelle note a piè di pagina o nelle tabelle non preciso la località se è Catania. Ho individuato solo sette atti notarili *in contemplatione matrimonii in Dei nomine contrahendi per verba de futuro* in cui si riportano cenni sull'età. Di queste registrazioni solo per quattro coppie sono inclusi i dati relativi a entrambi gli sposi e lo scarto tra loro è di circa cinque anni. Ho segnalato che si tratta di un'orfana o di un orfano in base all'indicazione di figlia/figlio del *quondam*, un criterio generalmente accolto.<sup>93</sup>

Mi soffermo ora sulle registrazioni, raggruppate secondo l'età dei contraenti, che includono riferimenti alla condizione socio-economica e/o familiare dei coniugi.

Un documento relativo a esponenti di famiglie feudali testimonia in modo inequivocabile l'uso della prole. Qui non si specifica *per verba de futuro* ma *matrimonium/sponsalia*; ad ogni modo ulteriori informazioni confermano che si trattava di una promessa. Lo sposo sedicenne era il *magnificus* Antonino di Santangelo, nipote per l'appunto del *magnificus dominus* Giacomo di Santangelo *regius miles*, barone di diversi feudi e figlio del *magnificus* Blasco, mentre la sposa, di tre anni all'incirca, era la *magnifica* Eleonora/Lianorella, figlia del *magnificus* Pietro Lanza barone di Longi. Il contratto venne sottoscritto nei pressi di Bronte, ma è improbabile che fosse il luogo di residenza dei firmatari, corrisponde piuttosto a territori delle due famiglie (Longi e Bronte, entrambi in Sicilia nord-orientale, appartenevano rispettivamente alla diocesi di Messina e a quella di Monreale). Di Giacomo di Santangelo, inoltre, si precisa che era originario della città di Catania. La necessità di contrattare con così largo anticipo il matrimonio – si noti che tra le clausole di restituzione della dote si

<sup>93</sup> Ho riscontrato un isolato caso di *quondam* riferito a una persona in vita: si tratta di Pietro Rizzari. Si veda ASDC, TA, reg. 12, fols. 14r-16r, 26 aprile 1476, IX ind.

include la possibilità che «i detti *sponsalia* non pervenissero a effetto» – si spiega con il ruolo delle famiglie e con gli elevati interessi previsti. La ricca dote ammontava a 600 onze e, inoltre, lo sposo riceveva dalla propria famiglia paterna pieni diritti sui territori feudali.<sup>94</sup>

Con riferimento agli altri contratti di promessi sposi, in uno di essi erano entrambi orfani di padre e lei aveva nove anni *vel circa* e lui 16,<sup>95</sup> mentre ne aveva 10 Leonarda, figlia dell'artigiano genovese Andrea Derraco e di Ianna, e 17 lo sposo.<sup>96</sup> In un'ulteriore registrazione lui era orfano della madre e lei del padre: Benedetto, dodicenne figlio del *nobilis* Geronimo Paternò di Adernò e di Iannela, e la *nobilis* Isabella, di sette anni, figlia del *nobilis* Antonino Marshafana e di Raimondetta.<sup>97</sup> Per due registrazioni relative a spose undicenni sono note alcune indicazioni sui soggetti coinvolti. In un caso era la *nobilis* Agatuccia, figlia del *nobilis* Pietro di Siracusa/Siraguis, *civis* di Catania, e della *nobilis* Francesca, mentre lo sposo, sedicenne, era il *nobilis* Raimondo Orioles/Oriolo, figlio del *quondam nobilis* Nicola Orioles e di Caterina. Gli Orioles controllavano feudi nei pressi di Patti, ma non risulta che Raimondo fosse direttamente coinvolto.<sup>98</sup> Nel secondo un artigiano genovese, Andrea Luchano, era probabilmente entrato in contatto per ragioni lavorative con la famiglia di lei, che annoverava un genovese.<sup>99</sup>

<sup>94</sup> ASC, AC, reg. 21, fols. 4v-7r, 14 ottobre [1493], XII ind. Sui Lanza di Longi rinvio a Cancila, *Feudalità*, pp. 424, 440. Sui Santangelo diversi riferimenti in Ventura, *Randazzo*, pp. 137, 201, 277, 313 nota 64, d'altro canto cita (p. 312) un *mastro* Salvatore, che acquistò un vigneto per la somma di ben 20 onze, ma parrebbe estraneo alla famiglia definita da Ventura nobile. Lo studioso cita la famiglia baronale, p. 37, e Amico Santangelo barone di Cattaino, pp. 86, 242 (il feudo Cattaino è indicato tra i beni di Giacomo nel contratto dotale); inoltre, senza precisare possibili relazioni con i precedenti, menziona altri Santangelo, tra cui degli artigiani, un notaio, un mercante; ad esempio p. 77 nota 21, pp. 87, 110, 179, 207.

<sup>95</sup> ASC, AM, reg. 13827, fols. 172v-174v, 5 febbraio 1519/1520, VIII ind., Vincenzella, figlia della *nobilis* Raimonda vedova di Placito de Manfrido *civis* di Catania e figlia dello stesso Placito; la promessa si realizza con Baldassare de Luchircu orfano del *nobilis* Vincenzo de Luchircu.

<sup>96</sup> ASC, AP, reg. 6242, fol. 120r, 5 aprile [1511] (Paternò).

<sup>97</sup> ASC, AP, reg. 6242 bis, fols. 34v-35r, 12 ottobre 1511/1512, XV ind. (Adernò).

<sup>98</sup> ASC, VS, reg. 14525, fols. 104r-105v, 29 ottobre 1505, IX ind., Pietro Sancio Orioles era barone di San Piero di Patti e Raccuia da fine Quattrocento; si veda Cancila, *Feudalità*, pp. 418, 426, 441.

<sup>99</sup> ASC, AM, reg. 13818, fol. 111rv, 20 maggio [1514], II ind., la sposa era Elisabetta figlia di Angela e orfana di Salvo de Rumeo, al momento della realizzazione della promessa Angela era sposata con Giovanni Antonio Genuyisi *civis* di Catania.



Dunque, in base a questi dati limitati, l'età era giovane, indipendentemente dal contesto sociale e dalla ricchezza, anche se è ravvisabile una tendenza più accentuata tra famiglie facoltose. Inoltre, il decesso del *pater familias* potrebbe essere stata una ragione della realizzazione del contratto, in quanto possibile causa di difficoltà economiche in particolare tra soggetti non facoltosi. Mentre, nel caso di famiglie abbienti, il decesso causava perdita di prestigio e da qui l'urgenza di portare a termine alleanze matrimoniali.

TABELLA 7: *Atti notarili: età in cui si contraevano gli sponsalia per verba de futuro*

<i>Anni dei contratti</i>	<i>Età della promessa sposa</i>	<i>Orfana di</i>	<i>Età del promesso sposo</i>	<i>Orfano di</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
1493	3 <i>vel circa</i>		16		Bronte	ASC, AC, reg. 21, fols. 4v-7r
1505	11		16	padre	Catania	ASC, VS, reg. 14525, fols. 104r-105v
1511	10		17		Paternò	ASC, AP, reg. 6242, fol. 120r
1512	7	padre	12	madre	Adernò	ASC, AP, reg. 6242 bis, fols. 34v-35r
1514	11	padre			Paternò	ASC, AM, reg. 13818, fol. 111rv
1520	9 <i>vel circa</i>	padre	16	padre	Catania	ASC, AM, reg. 13827, fols. 172v-174v
1523	11				Paternò	ASC, AP, reg. 6247, fols. 160v-161v

#### 6. *L'età in cui si contraevano gli sponsalia per verba de praesenti*

A volte i dati disponibili sono generici anche nei casi, con riferimento ad altre fonti, di dichiarazioni degli stessi genitori. Penso alle indicazioni riportate nella designazione nel 1329 di un curatore in una causa matrimoniale realizzata a Caltabellotta, nella diocesi di Agrigento. Panfilia lo nominò, autorizzata dal padre Giovanni Ricci, poiché in quanto donna non si era potuta presentare autonomamente (*sexu fragili prohibente*). La parte convenuta era Orlando de Nichiforo. Lei era maggiore di 12 anni e minore di 18, come risultava sia dall'aspetto, sia dal

giuramento reso da suo padre. Non si riportano le ragioni del confronto processuale.<sup>100</sup> Riferimenti così imprecisi sono riscontrabili anche in altri territori<sup>101</sup> e a volte erano conseguenza di dichiarazioni volutamente scorrette.<sup>102</sup>

Queste ultime invece non sembrerebbero presenti in una richiesta di annullamento accolta dal tribunale vescovile, per un matrimonio imposto. Il documento è in parte mutilo e non si conserva né il riferimento al luogo, probabilmente Catania, né la data. La grafia lascia immaginare una redazione nella seconda metà-fine del Quattrocento. I testi considerarono importante sottolineare non solo il costante e fermo rifiuto di Thure di Luino, ma anche la sua giovane età, quando era stata costretta a sposare Giuliano di Marchano.<sup>103</sup> Questa imposizione nacque nel contesto familiare: Caterina, madre di Thure, si era opposta alle pressioni di suo marito Antonio Marchano, intenzionato a farla sposare con suo figlio. Secondo quanto fu denunciato, Thure aveva sette anni al momento del matrimonio, anche se per due testimoni era di poco più grande (otto o dieci anni). Uno di essi si basava sull'aspetto di lei per confermare che nulla indicava il raggiungimento della pubertà.

Informazioni comportamentali e fisiche aiutano a rivelare la maturazione o meno della persona, tale da ritenere giustificabile o no la possibilità di unirsi in matrimonio. Secondo la madre, la figlia era una bambina (*pichulilla*), e perciò non era pronta per un matrimonio.<sup>104</sup> Inoltre, la descrizione delle caratteristiche del pretendente era particolarmente negativa: madre e figlia lo ritenevano «vir inutilis et quasi belva, homo inutilis et tristis et nullius discretionis».<sup>105</sup> Non è chiaro cosa si volesse indicare con triste, se una deficienza mentale o le modeste se

<sup>100</sup> ACAg, P, pergamena 67, 28 agosto 1329, XII ind.

<sup>101</sup> Cf. ADB, RCo, 39, 1375-1383, fols. 118r-119r, 9 maggio 1379, processo tra Raimundo Canonge e Francesca, figlia di Francesco de Palomario, entrambi della diocesi di Girona in Catalogna. In appello Francesca ottiene l'annullamento del matrimonio in quanto al momento di realizzare l'accordo mancavano ancora otto mesi ai 12 anni e una volta arrivata alla pubertà non aveva dato il suo consenso. Raimondo Canonge a sua volta si appella e afferma che Francesca aveva tra i 12 e i 20 anni quando si era deciso il legame; non ho reperito dati sulla conclusione della vertenza.

<sup>102</sup> Cf. Herlihy - Klapisch-Zuber, *Les Toscans*, pp. 351-2.

<sup>103</sup> ASDC, AGC. Ricordo che il fondo è costituito da carte sciolte senza numerazione.

<sup>104</sup> Cf. la risposta data nella corte vescovile di Saragozza nel 1432 dalla madre di Inés de Calamocho: interrogata dal vicario generale se la figlia avesse acconsentito al matrimonio, ammetteva che Inés era una bambina e aveva fatto quanto le si era detto di fare; Charageat, *La délinquance*, p. 58 e nota 68.

<sup>105</sup> ASDC, AGC, si veda in particolare la deposizione di Angela vedova di Giovanni Lau.

non nulle possibilità economiche, oppure, più probabilmente, il degrado morale. Sono diverse le fonti in cui si riporta questo aggettivo e sempre con un'accezione chiaramente negativa. In un manuale per la confessione tra le domande dirette al marito vi era «hai lasciato [tua moglie] frequentare persone tristi?»<sup>106</sup> Mentre una delle consuetudini di Randazzo identifica come *vili et trista* la donna che si prostituisce o induce alla prostituzione o è litigiosa. Il testo è in volgare siciliano, mentre nella corrispondente consuetudine catanese in latino si ricorre solamente all'aggettivo *vilis*.<sup>107</sup>

In merito all'età in cui si imponevano gli *sponsalia per verba de praesenti* essa è indicata solo in cinque registrazioni del tribunale vescovile: 21 anni per un uomo, 13 e 10 per una coppia, 11 e sette per due ragazze. A parte il primo processo, le parti richiedenti, tra cui una maschile, denunciarono imposizioni.

TABELLA 8: *Atti del tribunale vescovile: sponsalia per verba de praesenti in cui si segnala l'età*

N.B.: La fonte è ASDC, AGC, carte sciolte senza numerazione: per agevolare l'identificazione si riportano i nomi dei soggetti nella relativa colonna.

<i>Anni</i>	<i>Età della sposa</i>	<i>Età dello sposo</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
Fine Quattrocento	10	13	Catania	Paolo de Cosentino, Antonia
Fine Quattrocento	11		Catania	Paolo figlia di Andrea di Gracia
Fine Quattrocento	7		non noto	Thure di Luino
1507 ca.		21	Catania	Antonio Miranda

Prima di considerare i contratti dotali relativi a *sponsalia per verba de praesenti*, va evidenziato che a volte per gli uomini (in un solo caso per una donna)

<sup>106</sup> Branciforti, *Regole*, p. 157, «haila lassatu praticari cum perssuni tristi?» È diverso il significato riscontrabile in altre fonti, come nel *Libro degli affari proprii di casa*, redatto fra il 1379 e il 1421 dal mercante fiorentino Lapo di Giovanni Niccolini dei Sirigatti. Giovanni vi definisce i figli del suo prozio uomini tristi che hanno dilapidato i beni del padre; Christiane Klapisch-Zuber, «Parenti, amici e vicini». *Il territorio urbano d'una famiglia mercantile nel XV secolo*, in «Quaderni Storici», 11, 33 (3), 1976, p. 959. A Padova nel 1443 alle resistenze di una donna su un uomo da lei considerato triste, la mediatrice ribatteva che «erat homo magne partis»; Orlando, *Sposarsi*, p. 69.

<sup>107</sup> La Mantia, *Consuetudini*, p. 24, il titolo della norma è «che una donna triste e vile non debba stare tra donne oneste»; «ki una vili et trista fimina non digia stari a lu convichinu di li honesti fimini». Per Catania, La Mantia, *Antiche*, p. 147, «quod vilis mulier manere non debeat in convicinio honestarum mulierum».

si riporta *etas perfecta* senza specificare gli anni ed è possibile sostenere che, per i secoli qui in esame, essa coincidesse con i 18 anni. Graziano evidenzia che con il raggiungimento dell'età perfetta si poteva esprimere il consenso; ne consegue, per Francisco Javier Ameriso, una corrispondenza con quella che era secondo molti canonisti del tempo l'età dell'autogoverno, cioè 12 e 14 anni.<sup>108</sup> Questa correlazione non può essere assunta come criterio generale dato che implicherebbe, per la fase che considero, numerosi casi di uomini più giovani della sposa, quando invece la maggioranza delle informazioni indica il contrario. Fonti diverse danno ulteriori conferme. Nel *Liber Augustalis* si riporta che i 18 anni corrispondevano all'età perfetta per entrambi i sessi: si trattava, secondo Enrico Mazzaresse Fardella, probabilmente degli echi di una tradizione longobarda.<sup>109</sup> Quanto è noto attraverso il *Liber Augustalis* trova corrispondenze in fasi successive. La consuetudine 21 di Palermo, relativa ai casi in cui prestare fideiussione in favore delle donne, specifica che l'età perfetta si ha dai 18 anni in su e chi non l'ha raggiunta non avrebbe potuto prestarla. Nella *Historia Sicula* l'indicazione dei 18 anni riguarda un riferimento a re Ludovico.<sup>110</sup>

Scritture realizzate a Randazzo e Patti rivelano evidenti analogie con questi dati. Nel 1489 Antonio Luppu, anche a nome della moglie Antonina, firmò il contratto con cui uno dei suoi figli, Vincenzo, entrava a servizio come garzone all'età di sei-sette anni per continuare sino all'età perfetta ed essere maggiore di 20-21 anni e oltre.<sup>111</sup> Qui peraltro si indica per la fine del servizio un arco temporale leggermente superiore. Nel 1490 in una concessione di un terreno a un terzo da parte di due fratelli, Tomeo e Alberto Barna, si aggiunge un riferimento ad Alberto tredicenne. Lui prese parte all'atto con il consenso del suo procuratore Pietro Farfaglia ed essendo minore di 18 anni Tomeo e Pietro si impegnarono a farglielo ratificare una volta raggiunta l'età perfetta.<sup>112</sup>

<sup>108</sup> Francisco Javier Ameriso, *El fundamento del impedimento de edad. Evolución Histórica y doctrinal*, Roma, Atheneum Romanum Sanctae Crucis, 1994, pp. 48-52. Si veda, inoltre, Alessandro Giraudo, *L'impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083). Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi*, Roma, Gregorian University Press, 2006, pp. 69-136, che propone una disamina sulla normativa in relazione al consenso da Graziano in poi, ma la sua lettura non offre un approfondimento sugli anni corrispondenti all'età perfetta, che sembrerebbe non discostarsi da quella della pubertà.

<sup>109</sup> Mazzaresse Fardella, *La condizione*, pp. 33-34.

<sup>110</sup> La Mantia, *Antiche*, p. 178. Michele da Piazza, «Cronaca», p. 150.

<sup>111</sup> ASC, NA, reg. 14, fols. 144v-145, 10 marzo [1489], VII ind.

<sup>112</sup> ASC, NA, reg. 15, fols. 119r-120v, 25 ottobre 1490, IX ind.

*Denunciare per scegliere*

Passo ora a considerare i contratti dotali, che ho differenziato in due gruppi secondo il loro valore economico (considero prima quelli sino a 40 onze e quindi quelli di importo superiore), che permette di appurare se questo fattore influisse sull'età matrimoniale. I dati riguardano quasi esclusivamente la moglie e l'età media era di 15 anni, si noti inoltre che il campione rivela un numero maggiore di quindicenni. Non si riscontrano cambi significativi, a parte un limitato incremento dal 1520 con un'età media di 15,8. Tra le spose si scorge un possibile ritardo di circa due-tre anni rispetto alla media per i matrimoni con uomini che, pur non facoltosi, sono identificati per una condizione professionale non ai margini. Al di là di questi aspetti è deducibile una correlazione tra immigrato-artigiano o tra immigrato e sposa di famiglia di artigiani. L'essere orfana di padre (lo erano nove su 25) sembra un fattore di rilievo nella scelta di sposarsi, ma questa è solo un'ipotesi, dato che non è noto da quanto tempo avessero perso il padre.

TABELLA 9: *Atti notarili per doti sino a 40 onze: l'età in cui si realizzavano gli sponsalia per verba de praesenti*

<i>Anni dei contratti</i>	<i>Età della sposa</i>	<i>Orfana di</i>	<i>Età dello sposo</i>	<i>Orfano di</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
1453	18				Randazzo	ASC, MM, reg. 4, fols. 8v-10r
1489	17	padre			Randazzo	ASC, NA, reg. 14, fols. 90r-92v
1501	18				Paternò	ASC, EC, reg. 6311, fols. 200v-201v
1506	15	padre			Paternò	ASC, VC, reg. 6312, fols. 182v-183r
1507	12 <i>vel circa</i>	padre		padre	Paternò	ASC, AP, reg. 6241, fols. 184v-185r
1507	15 <i>vel circa</i>	padre			Paternò	ASC, AP, reg. 6241, fol. 198rv
1508	17	padre			Paternò	ASC, VC, reg. 15394, fol. 49v
1508	16				Paternò	ASC, VC, reg. 15394, fol. 51r
1508			13			ASC, VC, reg. 15394, fol. 76r

VII. Garanzie e obblighi

<i>Anni dei contratti</i>	<i>Età della sposa</i>	<i>Orfana di</i>	<i>Età dello sposo</i>	<i>Orfano di</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
1508	15				Paternò	ASC, VC, reg. 15394, fols. 129v-130r
1511	14				Catania	ASC, VS, reg. 14526, fols. 292v-293v
1512	13	padre	età perfetta		Catania	ASC, VS, reg. 14527, fols. 83v-85r
1511	11-12				Catania	ASC, VS, reg. 14527, fols. 102v-103v
1514	15	padre			Catania	ASC, AM, reg. 13824, fol. 198rv
1518	15 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, AM, reg. 13825, fol. 140r
1518	11 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, AM, reg. 13825, fols. 262r-263r
1519	14 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, AM, reg. 13827, fols. 35r-36v
1520	15 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, GC, reg. 15257, fol. 1rv
1520	18	padre			Catania	ASC, GC, reg. 15257, fols. 36v-37r
1520	18	padre			Catania	ASC, AM, reg. 13827, 321v-322v
1533	16				Catania	ASC, EC, reg. 6315, fol. 87rv
1535	15 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, GC, reg. 13714 (carpetta ott. 1535 - ago. 1536), fols. 171v-172v
1539	12 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, PC, reg. 13703, fols. 45v-46v
1543	18		età perfetta		Catania	ASC, AM, reg. 13821, fols. 65v-66r
1559	15				Aci	ASC, VC, reg. 13682, fols. 83r-84v

Mi soffermo sulle registrazioni, raggruppate secondo l'età dei contraenti, che includono riferimenti alla condizione socio-economica e/o familiare dei coniugi o in contrasto con la normativa.

Sono pochi i casi in cui si ignorano i limiti imposti dal diritto canonico. In uno di questi lei aveva 11 anni *vel circa* e sposava un artigiano,<sup>113</sup> in un altro si preferisce una formula più generica per Antonina, *undecim in duodecim*, figlia *naturalis* di Nicola Literni, lo sposo era Nicco Matri.<sup>114</sup> In merito alle spose dodicenni *vel circa*, in un caso sia lei, rappresentata dall'*honorabilis* artigiano Antonio Bucheri, zio paterno, sia lo sposo erano orfani di padre; in un secondo il rapporto di filiazione della sposa Agatuccia con il *dominus* Nicola Intigliolo era di *naturalis*.<sup>115</sup> La terza registrazione, che rivela un mancato rispetto della normativa ecclesiastica, riguarda Giovannello figlio dell'artigiano Nicola Carusio, che aveva 13 anni.<sup>116</sup> Come è noto i figli *naturales* erano frutto di relazioni extramatrimoniali a differenza dei *legitimi et naturales*. Nel caso di Lancia tredicenne, figlia naturale orfana del *nobilis* Francesco Bengio, a dotarla erano la madre Marzia de Bellia vedova di Antonio de Bellia, e suo figlio Antonino de Bellia. Lo scarto con lo sposo artigiano, Bernardo Mandiagli, era di cinque anni, essendo lui in età perfetta.<sup>117</sup>

In due contratti le spose erano quattordicenni, con riferimento al primo si specifica che il coniuge era Giovanni Pietro di Napoli e che risiedeva a Randazzo, cioè il paese della sposa.<sup>118</sup> Nel secondo le due famiglie erano messinesi: all'atto presero parte l'*honorabilis* notaio Giovanni Corsuni *civis* di Messina padre dell'*honorabilis* Leonarda sposa e l'*honorabilis* notaio Francesco Principati sposo e anche lui messinese. Il matrimonio si sarebbe contratto secondo le consuetudini della città di Messina.<sup>119</sup>

Erano otto le spose quindicenni, di cui esamino alcune registrazioni. La figlia dell'*honorabilis* Beatrice, vedova di Pino de Franco alias de Quartararo, dotava la figlia Iannella che a Paternò sposava Bernardino Gulpi del regno di Napoli.<sup>120</sup>

<sup>113</sup> ASC, AM, reg. 13825, fols. 262r-263r, 20 luglio VI indizione 1518, Agatuccia de Miniardo sposa, figlia della *honorabilis* Margaritella de Miniardo, e l'artigiano Gregorio Puliti sposo.

<sup>114</sup> ASC, VS, reg. 14527, fols. 102v-103v, 23 dicembre 1511, XV ind.

<sup>115</sup> ASC, AP, reg. 6241, fols. 184v-185r, 1 febbraio 1506/1507, X ind. (Paternò). ASC, PC, reg. 13703, fols. 45v-46v, 24 aprile 1539, XII ind.

<sup>116</sup> ASC, VC, reg. 15394, fol. 76r, 29 ottobre [1508] (Paternò), un dato riportato in un atto di una donazione di un terreno *propter nupcias*, ma non si specifica la precisa data di realizzazione delle nozze.

<sup>117</sup> ASC, VS, reg. 14527, fols. 83v-85r, 5 dicembre 1512, XV ind.

<sup>118</sup> ASC, IM, reg. 11, fol. 21rv, 27 marzo 1504, VII ind., non è noto il valore di diversi beni della dote, che è comunque improbabile sia superiore alle 40 onze.

<sup>119</sup> ASC, AM, reg. 13827, fols. 35r-36v, 4 ottobre 1519, VIII ind.

<sup>120</sup> ASC, VC, reg. 6312, fols. 182v-183r, 5 aprile [1506, IX ind.], Nicola Davi, amministratore (*curator*) di Beatrice, l'autorizzava a intervenire nel contratto dotale.

Aveva 15 anni *vel circa* la figlia dell'artigiano Bernardo Santiglo, neofita, che a Catania si univa al calabrese Domenico Lumbardo (*de partibus Calabriae de terra Villitri*).<sup>121</sup> Un contratto riporta che tutti i partecipanti, a eccezione della sposa, erano artigiani: il padre, Antonio Ferraru deceduto, nipote di Angelo Saczinucardo che dotava, e lo sposo Giacomo Luncantinsi.<sup>122</sup> Infine, Agatuccia Surchi figlia naturale dell'*honorabilis* Bartolo Surchi del *quondam* Giovanni: sia lei, sia il marito, Francesco Iardino orfano legittimo e naturale di Caloyari Iardino, provenivano da contrade di Aci (San Gregorio e Casalotteli) e probabilmente risiedevano a Catania.<sup>123</sup>

Invece, una salariata a Paternò, Francesca figlia di Antonio Balletto, aveva sedici anni e lo sposo, di Motta Sant'Anastasia, era Michele Xavarrello di 18 anni.<sup>124</sup> In due atti lei aveva 17 anni e per il primo di questi interveniva (autorizzata dai generi) la madre vedova della sposa; per il secondo lo sposo era un artigiano, Stefano de Romano di Cammarata immigrato a Paternò.<sup>125</sup>

Erano cinque le coniugi diciottenni: tra loro Angela figlia dell'artigiano Antonio Reginella, che si univa a Salvo de Lamanna figlio dell'artigiano Pino,<sup>126</sup> e Giulia nipote dell'*honorabilis* Garita, moglie dell'artigiano Barnaba Larosa, che si univa a Antonio Rancivi.<sup>127</sup> Erano anche diciottenni Caterinella, orfana di padre, che, dotata dalla madre Agnese de Rosa, sposava l'artigiano Bernardino Muxetta da un paese nei pressi di Napoli (*de terra Massa ut dixit paense Neapolis*)

<sup>121</sup> ASC, AM, reg. 13825, fol. 140r, 20 febbraio 1517/1518, VI ind.

<sup>122</sup> ASC, GC, reg. 15257, fol. 1rv, 1 aprile 1520, VIII ind.

<sup>123</sup> ASC, VC, reg. 13682, fols. 83r-84v, 16 novembre [1559]. Sempre con riferimento a spose quindicenni si veda: ASC, AP, reg. 6241, fol. 198rv, 13 febbraio [1507, X ind.] (Paternò), in questo caso a dotare era la nonna materna della sposa, Garita moglie di Antonio Bundimoroh e da lui autorizzata a intervenire. Infine, ASC, AM, reg. 13824, fol. 198rv, 8 gennaio 1514/1515, III ind., a dotare era la madre della sposa, l'*honorabilis* Garita vedova dell'artigiano Blasio Bonadira. Garita partecipava autonomamente.

<sup>124</sup> ASC, EC, reg. 6315, fol. 87rv, 9 marzo 1532/1533, VI ind., la dote si stimava secondo le consuetudini di Paternò, ma non è chiaro dove la coppia avrebbe risieduto; peraltro il notaio preposto al contratto era attivo in più paesi, tra cui Paternò e Motta Sant'Anastasia.

<sup>125</sup> ASC, NA, reg. 14, fols. 90r-92v, 17 gennaio 1488/1489, VII ind. (Randazzo), nonostante abbia incluso questa registrazione per le doti inferiori alle 40 onze, devo evidenziare che il valore di alcuni dei beni rimane imprecisato. ASC, VC, reg. 15394, fol. 49v, 10 ottobre [1508] (Paternò).

<sup>126</sup> ASC, EC, reg. 6311, fols. 200v-201v, 13 luglio [1501] (Paternò).

<sup>127</sup> ASC, AM, reg. 13827, fols. 321v-322v, 24 luglio 1520, VIII ind.



con cui risiedeva a Catania;<sup>128</sup> così Pinella Ferru, figlia di Nicola Ferru moglie dell'artigiano, in età perfetta, Marco Bonacurso figlio del notaio Antonio.<sup>129</sup>

Gli atti relativi a doti dalle 40 onze in su forniscono maggiori informazioni. Per gli sposi l'età è nota in 12 casi e la media corrisponde a 20,2 anni. I dati più frequenti riguardano la coniuge e confermano una media di 15 anni e mezzo, mentre il numero maggiore di contratti riguarda sedicenni. In merito a due seconde nozze per giovani vedove, realizzate a 15-16 anni e a 13, ho considerato come media rispettivamente 15 e 12 anni l'età in cui furono celebrate le prime. Non vi sono differenze significative sino al 1544 da quando per le donne si consolida un incremento, con l'età che sale mediamente a 17 anni e sette mesi. Erano numerose le orfane di padre, 16 su 37; inoltre sei avevano perso la madre e due entrambi i genitori. Era migliore la situazione degli sposi: quattro erano orfani di padre e due di entrambi i genitori.

TABELLA 10: *Atti notarili per doti superiori a 40 onze: l'età in cui si realizzavano gli sponsalia per verba de praesenti*

<i>Anni dei contratti</i>	<i>Età della sposa</i>	<i>Orfana di</i>	<i>Età dello sposo</i>	<i>Orfano di</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
1453	11		20		Randazzo	ASC, MM, reg. 4, fols. 15r-16v
1500	16	padre			Paternò	ASC, EC, reg. 6311, fol. 72rv
1504	14				Randazzo	ASC, IM, reg. 11, fol. 21rv
1511	17	madre			Paternò	ASC, AP, reg. 6242 bis, fols. 63v-65r
1511	17	padre	età perfetta		Catania	ASC, VS, reg. 14527, fols. 85v-87v
1512	15-16 seconde nozze	padre			Catania	ASC, VS, reg. 14527, fols. 134v-135v

<sup>128</sup> ASC, GC, reg. 15257, fols. 36v-37r, 6 giugno [1520], VIII ind., Agnese interveniva nel contratto senza autorizzazione di alcuno.

<sup>129</sup> ASC, AM, reg. 13821, fols. 65v-66r, 23 ottobre 1543, II ind.

VII. *Garanzie e obblighi*

<i>Anni dei contratti</i>	<i>Età della sposa</i>	<i>Orfana di</i>	<i>Età dello sposo</i>	<i>Orfano di</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
1513	16			madre	Catania	ASC, VS, reg. 14528 (carpetta gen. 1512 - ago. 1513), fols. 297v-298v
1513	16	padre			Catania	ASC, VS, reg. 14528 (carpetta gen. 1512 - ago. 1513), fols. 306v-307v
1513	12	madre	15		Catania	ASC, VS, reg. 14528 (carpetta gen. 1512 - ago. 1513), fols. [343v-344r]
1514	15				Catania	ASC, AM, reg. 13824, fols. 35v-39v
1514	16	padre			Catania	ASC, AM, reg. 13818, fols. 506r-507r
1514	11		età perfetta		Catania	ASC, VS, reg. 14528 (carpetta set. 1513 - lug. 1514), fol. 188r
1518	<i>17 vel circa</i>	padre			Catania	ASC, AM, reg. 13825, fols. 227v-228v
1518	<i>12 vel circa</i>	madre		padre	Catania	ASC, AM, reg. 13825, fols. 229v-230v
1518	14	padre			Catania	ASC, AM, reg. 13825, fols. 253r-254r
1520	13-14	madre		padre	Paternò	ASC, LP, reg. 14343, fol. 118rv
1520	<i>16 vel circa</i>	padre			Catania	ASC, GC, reg. 15257, fols. 17v-18v
1520	16	padre			Catania	ASC, GC, reg. 15257, fols. 43r-44v
1520	22	padre			Catania	ASC, AM, reg. 13827, fols. 136r-137v
1521	15	madre	18		Paternò	ASC, LP, reg. 14344, fols. 78r-80r
1522	14				Catania	ASC, GC, reg. 13710, fols. 217v-218v
1523	12	padre e madre	22		Paternò	ASC, AP, reg. 6247, fol. 118rv

*Denunciare per scegliere*

<i>Anni dei contratti</i>	<i>Età della sposa</i>	<i>Orfana di</i>	<i>Età dello sposo</i>	<i>Orfano di</i>	<i>Luogo</i>	<i>Fonte</i>
1523	14	padre	22	padre e madre	Paternò	ASC, AP, reg. 6247, fols. 169r-170r
1524	16 <i>vel circa</i>	padre			Catania	ASC, GC, reg. 13711, fols. 31r-33r
1533	13 seconde nozze			padre	Paternò	ASC, EC, reg. 6315, fols. 87v-88r
1533	20				Catania	ASC, AM, reg. 13828, fols. 84r-86v
1535	15 <i>vel circa</i>	padre	età perfetta		Catania	ASC, GC, reg. 13714 (carpetta ott. 1535 - ago. 1536), fol. 72rv
1535	13 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, GC, reg. 13714 (carpetta ott. 1535 - ago. 1536), fols. 118v-119v
1544	22 <i>vel circa</i>		età perfetta	madre	Catania	ASC, AM, reg. 13821, fols. 122r-125v
1544	18		età perfetta		Catania	ASC, AM, reg. 13821, fols. 196r-197r
1544	18		età perfetta		Catania	ASC, AM, reg. 13821, fol. 229rv
1551	16	padre	età perfetta		Catania	ASC, AM, reg. 13832, fol. 83rv
1551	età perfetta	padre			Catania	ASC, AM, reg. 13832, fols. 84v-86v
1560	16 <i>vel circa</i>				Catania	ASC, VC, reg. 13682, fols. 163v-164v
1568	16	padre e madre		padre e madre	Catania	ASC, VC, reg. 13683, fols. 55r-60r
1568	18	padre			Catania	ASC, VC, reg. 13683, fols. 78v-79r
1568	18	padre		padre	Catania	ASC, VC, reg. 13683, fols. 111v-112r

Erano undicenni sia la figlia del vicesecreto di Randazzo (cioè l'ufficiale regio preposto alla riscossione delle imposte) Simone Russo, membro di una delle famiglie più influenti del paese, che si univa al *nobilis* Paolo Milia di 20 anni, anche lui membro

di una famiglia dell'élite politica ed economica,<sup>130</sup> sia la figlia di un ortolano (*ortulanus*) che si univa a un artigiano in età perfetta.<sup>131</sup> Erano tre le spose dodicenni: due orfane dei genitori,<sup>132</sup> una orfana della madre, che sposava un quindicenne, figlio di artigiano come lei.<sup>133</sup> In un caso la sposa aveva 13 anni *vel circa*<sup>134</sup> (ma non era l'unica, come indicherò più avanti). Mentre cinque avevano 14 anni (due di esse erano figlie naturali, rispettivamente di Andrea de Santangelo e dell'artigiano Nando de Leomino),<sup>135</sup> in un caso è nota la professione di un coniuge, l'artigiano Theodaro Flavio.<sup>136</sup>

Tra le spose quindicenni una è riconducibile al *milieu* dell'élite catanese: era Margaritella, orfana del padre, il *magnificus dominus* Franco Paternò, rappresentata nel contratto dotale da parenti, ma non dalla madre.<sup>137</sup> Dal punto di vista terminologico un'indicazione isolata è quella di *matrimonio contracto per palori de preterito*, cioè in base a un consenso già espresso: la coppia in questione era formata dalla *magnifica* Isabellina di 15 anni, figlia dell'ufficiale regio preposto alla riscossione delle imposte di Paternò, il *magnificus* Cola di Sanuto, e della *magnifica* Iannella, e dal *magnificus* Guglielmo Garofalo di 18 anni, orfano di madre.<sup>138</sup>

<sup>130</sup> ASC, MM, reg. 4, fols. 15r-16r, 24 gennaio 1452/1453, I ind., nei fogli 16v-17v, pure i genitori dello sposo danno un contributo economico, tra l'altro di una vigna, di una casa e di due appezzamenti di terreno per la coppia. Questo documento (fols. 16v-17v) lo menziona anche Ventura, *Randazzo*, pp. 86-87, segnalando oltretutto che l'abbate dell'abbazia di San Salvatore della Placa intervenne agli *sponsalia* promettendo 20 onze sui redditi di quest'ultima. Questo dato però non risulta nei fogli 16v-17v. In merito a queste famiglie rinvio a Ventura, *Randazzo*, pp. 85, 98, 102-103, 131, 144-145; sul loro ruolo al governo si veda Titone, *I magistrati*, pp. 275-290.

<sup>131</sup> ASC, VS, reg. 14528 (carpetta set. 1513 - lug. 1514), fol. 188r, 18 gennaio [1514], II ind., Nicola de Ricapro padre di Angela, che sposava l'artigiano Antonio Lictanduri *alias* Sanctutonu.

<sup>132</sup> ASC, AM, reg. 13825, fols. 229v-230v, 26 maggio 1518, VI ind., *quondam* precede solo il nome della madre ma dato che il padre non partecipa alla realizzazione del contratto è del tutto verosimile che fosse deceduto e quindi che *quondam* si riferisca anche a lui. AP, reg. 6247, fol. 118rv, 1 febbraio 1522/1523, XI ind. (Paternò).

<sup>133</sup> ASC, VS, reg. 14528 (carpetta gen. 1512-ago. 1513), fols. [343v-344r], 17 aprile 1513, I ind., gli sposi sono la *honorabilis* Bartolomea figlia dell'*honorabilis* Nicola Silvestro e orfana di Lancia, e Giovanello lu Chircu figlio dell'artigiano Antonio lu Chircu e di Caterina.

<sup>134</sup> ASC, GC, reg. 13714 (carpetta ott. 1535 - ago. 1536), fols. 118v-119v, 10 novembre 1535, IX ind.

<sup>135</sup> ASC, IM, reg. 11, fol. 21rv, 27 marzo 1504, VII ind. (Randazzo); ASC, GC, reg. 13710, fols. 217v-218v, 29 giugno 1522, X ind.

<sup>136</sup> ASC, VS, reg. 14526, fols. 292v-293v, 6 maggio 1510/1511, XIV ind.

<sup>137</sup> ASC, AM, reg. 13824, fols. 35v-39v, 21 settembre 1514, III ind.

<sup>138</sup> ASC, LP, reg. 14344, fols. 78r-80r, gennaio [1521] (Paternò).

Due giovanissime vedove si reinserivano rapidamente nel mercato matrimoniale, realizzando il secondo matrimonio rispettivamente a 13 anni (con lo sposo orfano di padre)<sup>139</sup> e a 15-16 anni.<sup>140</sup> Quest'ultimo contratto conferma la tendenza degli artigiani a favorire matrimoni all'interno del proprio gruppo socio-professionale: Ursula, vedova dell'artigiano Giovanni Diranu, dotava Margaritella, a sua volta vedova dell'artigiano Antonio Lupizutu, che si risposava con Matteo Carrullaru del medesimo ambito professionale. Non si chiarisce la relazione tra Ursula e Margaritella, di solito indicata se si tratta di madri o padri e figlie o figli. Il contesto artigianale è molto pronunciato non solo in riferimento ai contraenti: Ursula intervenne «con consiglio e voto» dell'artigiano Nicola Ballaro barbiere (*barbitonsor*) e suo cugino. La dote consisteva in 60 onze in denaro, 40 in vestiario o oggetti, un *palacium soleratum* (cioè più ambienti su più piani) e una bottega. Quest'ultima era parte dei beni dotali di Antonio Lupizutu, ma una sentenza della curia del patrizio ne aveva stabilito il ritorno a Ursula.

In merito alle spose sedicenni, in totale undici, il carattere endogamico delle relazioni ha alcune conferme: ad esempio il matrimonio tra Elisabetta Mancarella, orfana di madre, e l'artigiano Geronimo Richiputo, entrambi figli di artigiani.<sup>141</sup> In un caso la sposa era orfana di padre; i suoi fratelli, rispettivamente un sacerdote e un artigiano, intervennero nel contratto dotale: Agata de Insinga, che aveva 16 anni *vel circa*, si unì all'*honorabilis* Cesare Asmundo alias Bontenpu, in un matrimonio che costituì per lei un'ascesa sociale.<sup>142</sup> La *nobilis* Luciella Musco di 16 anni *vel circa* si univa al notaio Giuseppe de Amico.<sup>143</sup> Per uno dei contratti la peculiarità consiste nei rapporti di filiazione e in chi dotava, cioè la *magnifica* Blanca Castello orfana legittima e naturale del *magnificus* Antonio Pietro Castello e sorella della

<sup>139</sup> ASC, EC, reg. 6315, fols. 87v-88r, 9 marzo 1532/1533, VI ind. (Paternò), Prinusa, vedova di Andrea de Grano, figlia di Francesco Lanzofanti e di Ianna, sposa Andrea Motta, orfano di Pietro la Motta.

<sup>140</sup> ASC, VS, reg. 14527, fols. 134v-135v, 24 gennaio 1511/1512, XV ind.

<sup>141</sup> ASC, GC, reg. 13711, fols. 31r-33r, 24 ottobre 1524, XIII ind. Si veda anche, dello stesso notaio, reg. 15257, fols. 43r-44v, 25 giugno [1520], VIII ind., Elisabetta, figlia dell'*honorabilis* Sicilia Muntimanaro vedova dell'artigiano Paolo Muntimanaro, sposa Antonio Lenno figlio di un artigiano. ASC, AM, reg. 13832, fol. 83rv, 26 novembre 1551, X ind., Angilella Lucocu orfana di padre sposa l'artigiano Giulio de Lumbardo in età perfetta.

<sup>142</sup> ASC, GC, reg. 15257, fols. 17v-18v, 3 maggio [1520], VIII ind., l'ipotesi dell'ascesa sociale è corretta se si tratta degli Asmundo che cito a p. 178, ma non nego un grado di incertezza per l'alias Bontenpu.

<sup>143</sup> ASC, VC, reg. 13682, fols. 163v-164v, 3 aprile 1560, III ind.

sposa, Agatuccia, figlia naturale del citato Pietro, così come lo sposo Giovanni San Basilio era figlio naturale di Luca.<sup>144</sup> I Castello ebbero un ruolo di primo piano a livello economico, come mercanti, e nel governo cittadino; anche la famiglia dei San Basilio, sebbene i dati siano più ridotti, aveva un ruolo sociale di rilievo.<sup>145</sup> Inoltre, su componenti di famiglie eminenti catanesi, che in questo caso avevano annoverato o avrebbero annoverato vescovi, ricordo la *domina* Eleonora Romano Colonna di 16 anni e *don* Alessandro Cutelli *regius miles*: entrambi erano orfani dei genitori e a dotare era il fratello della sposa.<sup>146</sup>

È significativo il numero di spose sedicenni orfane di padre e si conferma un forte protagonismo femminile tra chi dota. Era ad esempio il caso della zia vedova, autorizzata da suo figlio,<sup>147</sup> o (ma in questi casi senza alcuna autorizzazione) della madre vedova entrata nell'ordine carmelitano<sup>148</sup> o della sorella della sposa già citata. Tale protagonismo non era sistematico, come risulta da due atti relativi a diciassettenni, Margaritella orfana di Pietro Linguanti o Luinguanti era dotata dallo zio; lo sposo era il *nobilis* Nicola Calichura in età perfetta.<sup>149</sup> Nel secondo, i fratelli dotavano Orlandina Bentivegna orfana del padre.<sup>150</sup> Per le spose diciotenni sono note le professioni dei mariti: l'artigiano Andrea Michilla sarto (*sutor*) in età perfetta,<sup>151</sup> e il notaio Giacomo de Mariano orfano del notaio Antonio Cerdona.<sup>152</sup> Di esponenti del *milieu* dell'élite, segnalo la diciottenne *magnifica*

<sup>144</sup> ASC, AM, reg. 13818, fols. 506r-507r, 17 agosto 1514, II ind.

<sup>145</sup> Gaudioso, *Genesi*, pp. 36, 37, 39, 40, 42, 46, 47. Sui Castello si veda anche *supra* pp. 178-179.

<sup>146</sup> ASC, VC, reg. 13683, fols. 55r-60r, 3 febbraio 1567/1568, XI ind. Sul ruolo politico e economico delle famiglie richiamate rinvio a Gaudioso, *Genesi*, pp. 37-38. Sui Colonna nel 1508 il papa designa come vescovo di Catania il romano Giovanni (ma prevale Giacomo Conchilles protetto dal re). Quindi, Pompeo diviene vescovo di Catania nel 1523, mentre Marc'Antonio viceré alla fine del secolo. Invece, sempre nella seconda metà del Cinquecento, Vincenzo Cutelli è vescovo catanese. Si veda Ligresti, *Catania dalla conquista*, pp. 154, 156, 173 nota 218. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 58-59 nota 154, 77-78 nota 47, 199-216, 205-206.

<sup>147</sup> ASC, EC, reg. 6311, fol. 72rv, 26 novembre [1500] (Paternò), a dotare erano Garita vedova di Paolo de Caxo, con suo figlio Nicola de Caxo. La sposa era Iannella nipote di Garita e figlia del *quondam* Paolo e di Tuzcia Gabrieli, lo sposo il *nobilis* Filippo deli Testi.

<sup>148</sup> ASC, VS, reg. 14528 (carpetta gen. 1512 - ago. 1513), fols. 306v-307v, 17 febbraio 1512/1513, I ind.

<sup>149</sup> ASC, VS, reg. 14527, fols. 85v-87v, 6 dicembre 1511, XV ind.

<sup>150</sup> ASC, AM, reg. 13825, fols. 227v-228v, 23 maggio 1518, VI ind., non si cita la madre della sposa.

<sup>151</sup> ASC, AM, reg. 13821, fols. 196r-197r, 2 marzo 1543/1544, II ind.

<sup>152</sup> ASC, VC, reg. 13683, fols. 78v-79r, 14 febbraio 1567/1568, XI ind.

Francesca Ventimiglia e la ventenne *domina* Lucreziella Ventimiglia, così come le ventiduenne *magnifica* Lauricella Mucicato e *magnifica domina* Lucilla Gaetano.<sup>153</sup>

### 7. *Consuetudini e riveli*

Nel mio tentativo di ricostruzione di dati non abbondanti altre fonti possono fornire elementi di approfondimento. Un'indicazione preziosa viene da una controversia in merito al pagamento di una dote presa in esame nel 1484 dalla corte pretoriana (cioè civile) di Palermo.<sup>154</sup> Agata, vedova del nobile Giovanni Ventimiglia chiese al figlio Francesco, erede universale, il pagamento di 500 onze per la sorella Eleonora, come era stato indicato dal padre nel testamento. Francesco, al contrario della madre, non ritenne che la sorella fosse in età adatta per sposarsi. Agata citava le consuetudini palermitane secondo cui «tantu gintili donni quantu popolari e plebei» si sposavano fra i dieci e gli undici anni e sua figlia ne aveva undici; inoltre osservava che Eleonora era «maliziosa, intelligente e capace di dolo e matura come se avesse 13 o 14 anni».<sup>155</sup> La corte ordinò di procedere all'esecuzione sui beni di Francesco per il valore della dote. Il testo delle consuetudini non riporta il dato menzionato dalla madre, ma evidentemente non viene meno l'importanza della sua affermazione su quella che parrebbe una pratica comune.

Un'ulteriore indicazione può arricchire e ampliare questa analisi. Secondo diversi testi consuetudinari, di solito dopo i 14 anni figli e figlie potevano fare testamento e dopo i 18 anni avere la libera amministrazione dei beni, se emancipati dal padre, o (come ho già segnalato) dai genitori. Inoltre lo stesso atto

<sup>153</sup> I Ventimiglia, ramo cadetto dei marchesi di Geraci, si insediano a Catania dopo l'affermazione di Martino I. Con riferimento ai Mucicato, nel contratto dotale il priore della chiesa maggiore di Catania rappresenta la madre della sposa, vedova. Probabilmente di questa famiglia fa parte Giovanni Mucicato che entra in possesso di un feudo, il Vallone Salso, nel 1457. Si vedano ASC, AM, reg. 13827, fols. 136r-137v, 19 gennaio 1519/1520, VIII ind.; reg. 13828, fols. 84r-86v, 13 gennaio 1532/1533, VI ind.; reg. 13821, fols. 122r-125v, 27 dicembre 1543/1544, II ind.; reg. 13832, fols. 84v-86v, 3 dicembre 1551, X ind. Gaudioso, *Genesis*, p. 39. Bresc, *Un monde*, p. 899. Sui Gaetano si veda *supra* p. 188 e nota 48.

<sup>154</sup> Giuffrida, *La giustizia*, p. 87.

<sup>155</sup> «Maliziosa, intelligens et doli capax et saputa comu si fussi di etati di anni tridichi oi in quatordichi».

del matrimonio, dai 18 anni in avanti, conferiva l'emancipazione.<sup>156</sup> In merito a quest'ultima risulta una certa flessibilità su quando formalizzarla. Nel 1507 a Randazzo i *nobiles* Rinaldo e Eleonora de Caltagirone, genitori di Antonina di 14 anni, definita virtuosa, obbediente, capace e sufficiente, decisero di emanciparla dalla loro potestà («sia e debba essere donna per suo diritto») e così avrebbe potuto unirsi in matrimonio.<sup>157</sup> In considerazione di questa eventualità le donarono un terreno. L'emancipazione le aveva dato il potere di avere, possedere, vendere e acquistare.

Alcuni dati segnalano però una pressione a sfavore dell'autonomia femminile, in proposito mi riferisco a fonti che testimoniano una difficoltà a rivelare l'età delle donne. Come ho segnalato, i censimenti di beni e anime, i cosiddetti *riveli*, sono disponibili dal Cinquecento e per questo secolo si sono conservati per gli anni 1501, 1548, 1570, 1583 e 1596. Sia nel primo, sia nel secondo erano escluse Palermo, Messina e Catania. Quest'ultima città è conteggiata dal 1570, mentre Messina solo dal 1681. Dal 1570 allo scopo fiscale si aggiunse l'accertamento della leva militare e per questa ragione si distinse il sesso e si specificò l'età solo per i maschi.<sup>158</sup> Precedentemente si era provati a istituirli, come attestato alla fine del 1478, quando i Presidenti del Regno, cioè i supplenti del viceré, richiesero un *rivelo* delle armi, dei cavalli e delle giumente della città di Catania. In questa occasione il patrizio Lorenzo Gioeni, «di circa 40 anni», redasse la sua dichiarazione includendo i dati relativi alla moglie, ai figli e agli altri familiari, ai cavalli e alle armi di cui disponeva.<sup>159</sup> Le autorità non riuscirono nel loro obiettivo, se ancora nel settembre del 1479 i nuovi ufficiali eletti come giurati dovettero contrapporsi a un'aperta ostilità contro questa iniziativa: «mormorii e grida di cittadini contro qualcosa che non si era mai fatto». Tra le ragioni avanzate per ostacolare il censimento si sostenne «massimamente» l'inopportunità di dare informazioni sulle figlie scrivendone i nomi e l'età.<sup>160</sup>

<sup>156</sup> Ad esempio La Mantia, *Antiche*, cons. 11, p. 10 (Messina), cons. 10 p. 109 (Noto), cons. 21 p. 69 (Patti): nei tre testi non si fanno differenze di genere. Con riferimento a Catania rinvio a Romano, *Famiglie*, pp. 110-111, che cita il *consilium* di Niccolò Cantarella in cui si menziona solo il figlio.

<sup>157</sup> ASC, VL, reg. 62, fol. 5r, 29 gennaio [1507], «sit et esse debeat femina sui iuris».

<sup>158</sup> Virgilio Titone, *Origini della questione meridionale. I. Riveli e platee del regno di Sicilia*, Milano, Feltrinelli, 1961. Aymard, *La Sicilia*, pp. 219-222. Raffaele, *Famiglie*, pp. 19, 29 nota 40. Ligresti, *Dinamiche*, pp. 11-16.

<sup>159</sup> ASCC, AG, vol. 24, fol. 3v.

<sup>160</sup> ASCC, AG, vol. 24, fol. 19v.



Quest'ultima risulta, invece, nel censimento già citato del 1480 del quartiere palermitano della Kalsa, anche se i riferimenti consistono nello specificare solo quella della figlia o del figlio maggiore. Si annota ad esempio che fanno parte della famiglia tre figlie da 14 anni in giù, senza indicarne i nomi, evidentemente non importanti ai fini del censimento. Le stesse risposte si sarebbero potute dare nel 1478. La protesta era con tutta evidenza un espediente che mirava opportunisticamente ad evitare la dichiarazione sui propri beni, che avrebbe avuto conseguenze sulla tassazione. La critica, ad ogni modo, sembra utilizzare la difficoltà di rivelare i dati anagrafici sulle figlie al di là della cerchia familiare. Simili resistenze sono riscontrabili anche altrove: penso alla protesta dei gentiluomini di Dubrovnik nettamente contrari alla introduzione dei registri di battesimo, caldeggiata da Bernardino Carniglia, fedelissimo di Carlo Borromeo, nella sua tempestosa visita apostolica del 1573: era impensabile che si rendessero pubbliche le date di nascita delle figlie femmine, perché «informazioni così importanti per le contrattazioni matrimoniali rientravano tra i segreti che ogni famiglia intendeva continuare a custodire gelosamente». <sup>161</sup> In Sicilia questa ostilità non sembrerebbe confermata nei *riveli* del 1548 e del 1569, che contengono l'età degli uomini e delle donne, ma per queste ultime non sarà più indicata negli anni successivi, perché non necessaria, data la diversa organizzazione del censimento di cui ho detto.

Con riferimento alle fonti parrocchiali si è immaginato per Palermo che potessero dare informazioni sull'età dei coniugi, <sup>162</sup> ma non è così: essa non è annotata almeno sino alla fine del XVI secolo, termine *ad quem* per il mio studio (conosco poco quelle posteriori per dare indicazioni precise). Lo stesso vale per la documentazione delle chiese sacramentali catanesi.

Ampliando il raggio d'osservazione e guardando a una fase più avanzata, spiccano diverse corrispondenze. Gli statuti dei fabbricanti di scarpe *corviseri* di Palermo del 1580 prevedevano l'elezione di una ragazza dell'età di 16 anni, non sposata, per dotarla con 20 onze. <sup>163</sup> Altri dati riguardano tre paesi alle pendici dell'Etna. A Linguaglossa, in base al *rivelo* del 1548, metà della popolazione aveva meno di 15 anni, 19 ragazze su 47 erano sposate a 18 anni e di loro 11 avevano un figlio. <sup>164</sup> Per Adrano è disponibile un dato isolato, relativo alla confraternita

<sup>161</sup> Romeo, *L'isola*, pp. 52-53.

<sup>162</sup> Aymard, *La Sicilia*, p. 222.

<sup>163</sup> *Statuti inediti*, cap. 30, pp. 33-35.

<sup>164</sup> Aymard, *La Sicilia*, p. 232.

dei Bianchi, fondata nel 1568, che aveva tra i suoi scopi donare 10 onze annue per maritare due orfane, vergini e di età non inferiore ai 12 anni.<sup>165</sup> Per il paese di Bronte, per una fase ben più tarda gli atti matrimoniali offrono abbondanti dati sull'età al matrimonio: per gli anni 1741-1760 la media era di 20 anni per le donne e di 24 per gli uomini.<sup>166</sup> Per ritornare alla Sicilia occidentale, nei pressi di Trapani, a Paceco, un paese di nuova fondazione, nel Seicento la media era di 16-19 anni per le donne e di 21-22 per gli uomini. In questo caso il contesto di colonizzazione può spiegare un interesse a formare rapidamente nuovi nuclei familiari.<sup>167</sup>

#### 8. *Una proposta interpretativa: a) Rapporti di indipendenza*

Una volta considerati i dati disponibili vanno valutate le ragioni di matrimoni a un'età giovane, che ritengo varie e distinte. Non possono però essere trascurati due limiti della mia analisi: mi riferisco al campione relativamente limitato di dati offerto dalla documentazione e al silenzio sull'età di chi viveva una relazione sentimentale illecita.

Il contesto artigianale offre alcuni spunti di riflessione e costituisce il primo ambito della mia indagine. In proposito ricordo a livello comparativo che per Genova tra famiglie di questa area sociale, Diane Owen Hughes ha messo in luce la forza del legame matrimoniale e del principio del consenso rispetto alla debolezza dell'autorità patriarcale. Sia la tipologia di lavoro, in cui sei o sette anni di apprendistato indebolivano i legami tra praticanti e genitori, sia la presenza tra loro di immigrati, davano vita a relazioni coniugali forti e indipendenti dalle famiglie.<sup>168</sup>

<sup>165</sup> Raffaele, *Famiglie*, p. 187.

<sup>166</sup> Longhitano, *Bronte*, pp. 81-82. Inoltre, per l'età moderna, rinvio a Ligresti, *Dinamiche*, pp. 157-159, che evidenzia una sovramortalità maschile e una mobilità nel territorio in centri di nuova fondazione e in vecchi. Nell'Ottocento per la provincia di Catania l'età media di matrimonio per le donne era di 20 anni e per gli uomini di 26, si veda Marzio Barbagli, *Three Household Formation Systems in Eighteenth- and Nineteenth-Century Italy*, in *The Family in Italy*, p. 266.

<sup>167</sup> Francesco Benigno, *Una casa, una terra : ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento*, Catania, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, 1985, pp. 175-177.

<sup>168</sup> Diane Owen Hughes, *Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa*, in «Past and Present», 66, 1, 1975, pp. 20-26. Ead., *Il matrimonio*, in particolare pp. 26-29, qui enfatizza l'uso della donna nelle costruzioni di alleanze attraverso i matrimoni secondo pratiche diffuse in tutte le scale sociali. Ead., *Domestic Ideals and Social Behavior: Evidence from Medieval Genoa*,

Ha inoltre sostenuto un ritardo del matrimonio per gli artigiani che iniziavano l'apprendistato nella tarda adolescenza.<sup>169</sup>

La realtà siciliana non era dissimile. Va menzionata l'organizzazione del lavoro nella bottega. Le petizioni catanesi del 1435 già citate identificano come *patruni* o *mastro* il maestro artigiano e come lavorante e *locatu* coloro che sono alle sue dipendenze. *Locatu* era chi svolgeva lavori per periodi limitati e per l'appunto «locava i suoi servizi». Inoltre, alle dipendenze del mastro vi era il garzone.<sup>170</sup> Quest'ultimo, se si può ritenere rappresentativo ciò che risulta in una fase più tarda negli statuti per i fabbricanti di scarpe di Palermo, poteva diventare lavorante solo dopo aver terminato l'apprendistato.<sup>171</sup> Sul garzone sono numerosi i riferimenti nel censimento del 1480 del quartiere palermitano della Kalsa. Essi potevano avere da quattro a 10 anni, ma anche sino ai 18 anni e in un caso 20; di numerosi altri non si specifica l'età. Erano presenti in particolare nelle famiglie di artigiani, ma anche di notai e dell'élite. Le loro attività non sempre avevano una correlazione con un apprendistato, perché tra i garzoni vi erano anche addetti ai lavori agricoli, «alla vigna», o a quelli domestici, «di casa».<sup>172</sup> Questi lavoratori svolgevano anche altre attività, come risulta a Catania nel 1523 nel caso di un uomo sospettato di essere deceduto perché infettato dalla peste: i medici procedevano all'esame del corpo, che prima un garzone aveva spogliato.<sup>173</sup>

Mansioni umili ed età giovane ne facevano una figura socialmente debole, che rientrava tra le tipologie di persone che il confessore doveva elencare nelle

in *Medieval Families*, pp. 125-156, in questo studio, inoltre, pone in comparazione famiglie di artigiani e di aristocratici. Sono poche le ricerche che hanno come oggetto individui non riconducibili all'élite, si veda anche Lansing, *Concubines*, pp. 87-100.

<sup>169</sup> Owen Hughes, *Urban*, pp. 18, 22-23.

<sup>170</sup> *Capitoli*, 25 marzo 1435, XIII ind., p. 153.

<sup>171</sup> La stessa norma indica un'ulteriore differenziazione data dall'esame: senza escludere alcune eccezioni, il garzone solo una volta terminato il tempo stabilito poteva essere esaminato per diventare *mastro*; si veda *Statuti*, p. 32, capitolo XXVII. Gli statuti erano formulati nel dicembre del 1580 e approvati in gennaio dai principali ufficiali cittadini. Quanto indicato per l'apprendistato trova conferma nelle norme dei fabbricanti di carte da gioco dei primi del Seicento, ivi, pp. 53, 55. Parrebbe che l'apprendistato cominciasse a essere regolato in Sicilia dalle corporazioni, dal Cinquecento e in particolare dal Seicento, in proposito rinvio a Gabriella Lombardo, *Guilds in Early Modern Sicily: Causes and Consequences of their Weakness*, Ph.D. thesis in Economic History, London School of Economics, 2001, <https://etheses.lse.ac.uk/1595/>, pp. 103-104.

<sup>172</sup> Di Pasquale, *Palermo*, pp. 65, 72, 116.

<sup>173</sup> *Cronaca siciliana*, pp. 72-73.

domande al penitente, per sapere con chi aveva peccato carnalmente.<sup>174</sup> Né mi sembra un caso se in un documento del 1538, conservato nell'archivio diocesano di Agrigento, la loro testimonianza nei processi poteva essere messa in dubbio, perché influenzabile dal datore di lavoro e per l'età.<sup>175</sup> La debolezza sociale di questi soggetti ha un riscontro nella cronaca cinquecentesca già citata. In uno dei numerosi passaggi relativi agli scontri tra galee cristiane e musulmane se ne menziona uno in cui nel 1561 i cristiani ebbero la peggio e furono presi prigionieri, tra loro c'erano anche alcuni giovani garzoni (*garcsunetti*), che, fatti eunuchi, furono mandati a Costantinopoli.<sup>176</sup>

La durata dell'apprendistato variava in rapporto ai singoli mestieri e alle negoziazioni tra la madre o più spesso il padre, o direttamente l'interessato se non più minore, e l'artigiano con frequenza equiparato al *pater familias*. A Catania nel 1415, Zula vedova di Filippo Pichoni di Catania stabiliva per il figlio Giovanni di sei anni che sarebbe entrato a servizio dell'artigiano Baldassare Anichito per sei anni. Baldassare gli avrebbe insegnato a fabbricare cinture e negli ultimi quattro anni Giovanni avrebbe dormito presso di lui. Il contratto include chiari riferimenti ai poteri di controllo riconosciuti al maestro, che aveva facoltà di disciplinare e castigare il giovane.<sup>177</sup> La possibile variazione dei periodi di permanenza risulta anche con riferimento alla stessa arte. Per due apprendisti sarti si stabiliva una durata rispettivamente di quattro anni per un minore (la madre vedova partecipava alla contrattazione) e di due anni.<sup>178</sup>

Il processo di emancipazione menzionato doveva essere più rapido per chi cominciava da giovanissimo. Un caso particolare è costituito dalla formazione professionale dei pittori. A Palermo l'apprendista cominciava con il maestro tra i 12 e i 18 anni e vi restava da uno a sei anni, in modo da lasciare la bottega verso i 18 anni.<sup>179</sup>

<sup>174</sup> Branciforti, *Regole*, p. 158.

<sup>175</sup> ASDA, AV, reg. 1536-1539, fols. 276v-277r, 8 dicembre 1538, XII ind. (Naro). Non è noto il nome del garzone, ma solo del maestro, Nicola Sinaioya, che accusa di una serie di crimini Germano de Camata di Naro. I riferimenti di quest'ultimo alla minore età del giovane e alla sua subordinazione al maestro hanno implicitamente il fine di minare il valore della testimonianza che aveva reso.

<sup>176</sup> *Cronaca siciliana*, p. 220.

<sup>177</sup> ASC, NF, reg. 13917, fols. 52v-53r, 16 febbraio [1416], IX ind. Cf. James A. Sharpe, *Social Control in Early Modern England: The Need for a Broad Perspective*, in *Social Control*, pp. 42-53, che sostiene un'azione di controllo sociale da parte del maestro sull'apprendista.

<sup>178</sup> ASC, NF, reg. 13917, fol. 77v, 6 aprile [1416], IX ind.; fols. 102v-103r, 25 maggio [1416], IX ind.

<sup>179</sup> Bresc-Bautier, *Artistes*, 1979, p. 8, mentre con riferimento agli orafi i contratti cambiavano in base al livello di specializzazione, dai due-cinque anni sino ad otto anni, p. 117. In merito ad

Sono diverse le conferme a Randazzo, sia per l'età molto giovane dei garzoni (entravano a servizio a sei, otto, dieci anni, ecc.), sia per le diverse mansioni che potevano svolgere, in ambito artigianale e in ambito agricolo. Spesso le famiglie a causa di condizioni disagiate decidevano di mettere a servizio presto il proprio figlio. Nei contratti notarili oltre al periodo, ai diritti e ai doveri del giovane e del maestro, si equipara spesso quest'ultimo al padre e alla sua prerogativa di disciplinare il giovane.<sup>180</sup> Tra i lavoranti potevano esserci immigrati o figli di immigrati.<sup>181</sup> Per un giovane le forme di controllo erano maggiori, a partire dal fatto che generalmente risiedeva presso la casa del maestro e doveva terminare il periodo pattuito.<sup>182</sup> Per garantire la trasmissione del mestiere, con l'affinamento tecnologico che assicurava, era necessario un rapporto di lavoro il più possibile continuo.<sup>183</sup> Questi aspetti non escludono la possibilità di contratti flessibili, con una pluralità di impegni assunti da uno stesso lavoratore (*spataro* e taverniere o

altri mestieri, si veda Pietro Corrao, *L'apprendista nella bottega artigiana palermitana (sec. XI-V-XVII)*, in *I mestieri. Organizzazione, tecniche, linguaggi*, Atti del II congresso di studi antropologici siciliani, Palermo, Stampatori Tipolitografi Associati, 1984, p. 139. Valentina Vigiano, *L'esercizio della politica: la città di Palermo nel Cinquecento*, Roma, Viella, 2004, pp. 197-198, tra gli speciali l'apprendistato durava sette anni. Stephan R. Epstein, *Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial Europe*, in «Journal of Economic History», 58, 3, 1998, p. 689. Per altri contesti rinvio a Riera i Melis - Feliu i Monfort, *Activitats*, p. 152. Prak, *Moral*, p. 178.

<sup>180</sup> Antonio Luppù in quanto malato e povero decide di dare uno dei suoi figli, Vincenzo di sei-sette anni, come garzone sino all'età di 21 anni e oltre a Tommaso Casalotu che si impegna a nutrirlo e governarlo; ASC, NA, reg. 14, fols. 144v-145r, 10 marzo [1489], VII ind. L'esercizio di correzione risulta anche in ambito agricolo, come per i figli di Pietro Sunanti, Antonio di otto anni *vel circa* e Bernardo di 12 anni *vel circa*. Essi avrebbero lavorato, rispettivamente sino all'età perfetta e per quattro anni, presso Pietro Lu Re e suo figlio; reg. 17, fol. 161rv, 15 dicembre 1494, XIII ind.

<sup>181</sup> Difficoltà economiche convinsero Michele Olivero, proveniente da Novara nei pressi di Messina, a dare come apprendista suo figlio Andrea di 10 anni *vel circa* all'artigiano Giovanni Olivero di Randazzo, fratello di Michele, che, come un buon padre di famiglia, lo avrebbe potuto disciplinare anche con pene corporali, ASC, NA, reg. 17, fols. 157r-158r, 12 dicembre 1494, XIII ind. Il contratto stipulato tra Raimondo dila Xixina di Castiglione e Giacomo di Vinchio sarto (*sutor*) di Randazzo, sarebbe durato tre anni e prevedeva tra l'altro che il secondo come un buon padre di famiglia lo avrebbe nutrito e governato; fol. 194r, 14 gennaio 1494/1495, XIII ind.

<sup>182</sup> *Statuti*, pp. 11-12, le norme risalgono al 1573 e qui riguardano i carpentieri (*mastri di axa*).

<sup>183</sup> Si tratta di una tesi formulata da Epstein, *Craft*, pp. 684-713.

sarto, mietitore e vendemmiatore),<sup>184</sup> una condizione possibile quando il maestro artigiano o la corporazione non temevano di perdere «segreti».<sup>185</sup>

I legami tra datori di lavoro e apprendisti agevolavano le possibilità di matrimonio con la figlia del maestro. Il dato si può ricavare dalle fonti notarili, non da quelle giudiziarie, che non annotano l'attività lavorativa di chi sposava figlie di artigiani. Non si può escludere che una relazione di questo tipo fosse riflesso di una loro condizione di subordinazione economica, professionale e psicologica rispetto alla famiglia che li assumeva. Si noti che per unioni tra donne parenti di artigiani e verosimilmente apprendisti (l'assenza di qualifica suggerisce), erano le donne a richiedere al tribunale vescovile, generalmente con esito positivo, la dissoluzione ora di una promessa<sup>186</sup> ora di un matrimonio,<sup>187</sup> o al contrario la convalida di una unione.<sup>188</sup> Allo stesso modo esse potevano denunciare casi di dilapidazione dei beni.<sup>189</sup> Né mancavano matrimoni tra la figlia di un artigiano e un artigiano o il figlio di un artigiano: negli atti notarili esaminati ne ho reperiti quattro casi a Randazzo,<sup>190</sup> sette a Catania,<sup>191</sup>

<sup>184</sup> Geneviève Bresc - Henri Bresc, *Lavoro agricolo e lavoro artigianale nella Sicilia medievale*, in «Quaderni del Circolo semiologico siciliano», 12/13, 1980, pp. 91-139, ora in Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di Marcello Pacifico, Quaderni-Mediterranea. Ricerche Storiche, 11, 2010, pp. 484-485. Su artigiani che operavano in mestieri diversi e a volte tra loro correlati, cf. James R. Farr, *Artisans in Europe, 1300-1914*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 98. Jeremy Boulton, *Neighbourhood and Society: A London Suburb in the Seventeenth Century*, Cambridge-London, Cambridge University Press, 1987, pp. 71-73.

<sup>185</sup> Epstein, *Craft*, p. 690.

<sup>186</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 13v, 24 aprile [1388], XI ind., Bonura figlia di Nicola dell'artigiano Herraco v. Antonio Mancocunu.

<sup>187</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 15r, 1 dicembre [1389], XII ind., Riccarda figlia dell'artigiano Giacomo Lusurre di Piazza v. Bartolomeo de lu Medicu.

<sup>188</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 38r, 26 giugno [1430], VIII ind., Ianna figlia dell'artigiano Stefano di Mannino v. Antonio Quartararu figlio di Giovanni Quartararu.

<sup>189</sup> ASDC, S, reg. 6, fol. 18v, 20 dicembre [1457], VI ind., Antonia figlia dell'artigiano Matteo Labruno v. Iaymo Chicatinu.

<sup>190</sup> ASC, PM, reg. 5, fols. 4v-5r, 7 settembre [1455], Iauna, figlia dell'artigiano Filippo Russo e di Garita, e l'artigiano Antonio Daynoctu; fols. 20v-21r, 21 settembre [1455], Altavilla, figlia dell'artigiano Nicola di Naso e di Lucia, e l'artigiano Antonio Inyicta; fols. 21r-21v, 22 settembre [1455], Antonia, figlia dell'artigiano Nicola Chipulla e di Flora, e l'artigiano Amico de Ysabella. ASC, NA, reg. 14, fols. 245v-246v, 8 luglio [1489], VII ind., Blandina, figlia dell'artigiano Argento Gagliczanu e di Nespula provenienti dal regno di Napoli (*oriundi in partibus regiminis Neapolis in terra Militi*), e l'artigiano Pietro de Santangelo.

<sup>191</sup> ASC, VS, reg. 14527, fol. 68rv, 23 novembre 151(1), XV ind., Antonietta, orfana dell'artigiano Bartolomeo Rapisarda e di Agnese, e l'artigiano Vincenzo Spiyuni; fols. 134v-135v, 24 gen-

uno a Paternò.<sup>192</sup> Per le realtà citate sono più numerosi i matrimoni in cui solo lo sposo o solo la sposa sono riconducibili al *milieu* artigianale.<sup>193</sup>

Di solito, insomma, i garzoni si rendevano autonomi dai genitori presto, si ha cioè conferma della debolezza dell'autorità patriarcale evidenziata da Owen Hughes, ma va aggiunto che entravano in un rapporto di dipendenza con i datori di lavoro. Legarsi perciò a una parente del maestro era una opzione, che non c'è ragione di ritenere ritardasse l'unione. Questa opzione non era evidentemente la sola. Più in generale, credo che la tendenza degli apprendisti a unirsi in matrimonio a ridosso della conclusione del periodo contrattato, generalmente verso i 20 anni, si spieghi come reazione all'umiltà delle mansioni svolte, ai possibili abusi cui erano esposti, oltre che al diritto del maestro di disciplinarli. L'insieme di questi motivi li spingeva, una volta liberi dal controllo di quest'ultimo, di unirsi in matrimonio, costruendo così un contesto affettivo forse a lungo negato.

naio 1511, XV ind., Margaritella, vedova dell'artigiano Antonino Lupizutu, e l'artigiano Matteo Carrullaru; reg. 14528 (carpetta gen. 1512-ago. 1513), fols. [343v-344r], 17 aprile 1513, I ind., l'*honorabilis* Bartolomea figlia dell'*honorabilis* Nicola Silvestro e orfana di Lancia, e Giovanello lu Chircu figlio dell'artigiano Antonio lu Chircu e di Caterina; reg. 14528 (carpetta set. 1513-lug. 1514), fol. 188r, 18 gennaio [1514], II ind., Agata, figlia di Nicola de Ricapro ortolano e Angela, e l'artigiano Antonio Lictanduri alias Sanctutonu. ASC, GC, reg. 15257, fol. 1rv, 1 aprile 1520, VIII ind., Caterina, figlia dell'artigiano Antonio Ferraru e nipote dell'artigiano Angelo Saczinucardo, e Giacomo Luncantinsi lavoratore della concia delle pelli (*conciator*); reg. 13711, fols. 31r-33r, 24 ottobre 1524, XIII ind., Elisabetta Mancarella, figlia di Vincenzo Mancarella lavoratore della concia delle pelli e orfana di Agata, e l'artigiano Geronimo Richiputo figlio dell'artigiano Nicola Richiputo; fols. 80r-81v, 14 febbraio 1524/1525, XIII ind., Anbroxia, figlia dell'artigiano Antonio de Vizini e di Lancia, e l'artigiano Clemente Iudici.

<sup>192</sup> ASC, EC, reg. 6311, fols. 200v-201v, 13 luglio [1501], Angela, figlia dell'artigiano Antonio Reginella, e Salvo de Lamanna figlio dell'artigiano Pino Lamanna.

<sup>193</sup> Ad esempio per Randazzo: ASC, PM, reg. 7, fol. 32rv, 4 dicembre [1464], l'artigiano Emanuele di Anello giudeo di Paternò e Buctina giudea figlia di Murdochochi di Palermo/Panormo e orfana di Rosa. ASC, NA, reg. 14, fols. 250v-251v, 12 luglio 1489, VII ind., Caterina, figlia di Andrea de Gulino e di Garita, e l'artigiano Giovanni lu Malignu. Per Catania: ASC, VS, reg. 14525 bis, senza numerazione, maggio [1509], Francesca, figlia dell'artigiano Pietro de Dominico, e Geronimo Capugrossu; reg. 14526, fol. 86rv, 1 novembre 1510, XIV ind., Iannella, orfana dell'*honorabilis* Matteo de Gaglano, e l'artigiano Giacomo de Randacio. ASC, AM, reg. 13824, fol. 198rv, 8 gennaio 1514/1515, III ind., l'*honorabilis* Franceschella, figlia del *quondam* artigiano Blasio Bonadira e di Garita, e l'*honorabilis* Placito de Milana. Per Paternò: ASC, AP, reg. 6241, fols. 184v-185r, 1 febbraio 1506/1507, X ind., Giovanni de Stilla e Garita orfana dell'*honorabilis* Maziocto Savuto e nipote dell'*honorabilis* artigiano Antonio Bucheri. ASC, VC, reg. 15394, fol. 49v, 10 ottobre [1508], l'artigiano Stefano de Romano di Cammarata e Iannella figlia di Costanza e di Antonino dili Castelli.

9. *b) Ecologia, economia e forme di controllo*

L'interpretazione proposta rende conto solo di una parte dei soggetti coinvolti; è necessario dunque un approfondimento. Un'analisi ecologica, del sistema patrimoniale delle famiglie e dell'importanza del patriarcato può offrire ulteriori chiarimenti sulle cause di coppie giovani. Devo precisare che la mia proposta riguarda soprattutto il contesto catanese, a cui peraltro i dati relativi a Randazzo e Paternò corrispondono per alcuni aspetti comuni dal punto di vista economico.

Dunque, l'età media era giovane in particolare per la sposa; nello stesso tempo la lieve differenza rispetto al coniuge non conferma una forma di controllo maschile, riscontrabile però in altri aspetti di cui dirò. Ho inoltre segnalato l'assenza di uno scarto significativo tra fasce sociali più o meno abbienti.<sup>194</sup> Nonostante questa ultima assenza alcune cause differiscono per il contesto di provenienza.

Il primo dato riguarda l'alta incidenza di mortalità maschile, dovuta verosimilmente alle dure condizioni di lavoro, come quelle dei braccianti, tra l'altro perché spesso impegnati sia nel latifondo della piana di Catania, sia nei vigneti delle colline dell'Etna e nei terreni in città. Le due attività lavorative in parte coincidono e in parte si susseguono. Nel caso del grano in autunno si lavora la terra e da giugno si procede alla mietitura e alla trebbiatura. Per il vino la lavorazione del terreno avviene generalmente da fine novembre, dopo la vendemmia, ma la prima zappatura poteva svolgersi da gennaio in avanti, per la maggiore lunghezza delle giornate, che consentiva ai proprietari terrieri di occupare a più intenso regime gli stagionali. Seguivano altre zappature meno difficoltose, che nel Cinquecento erano complessivamente tre. Nel comprensorio meridionale i suoli della piana, quasi tutti argillosi, sedimentari e duri, implicavano un lavoro molto faticoso, anche perché il terreno non era stato dissodato da cinque mesi. Si tratta di un impegno massacrante, come è stato notato per l'età moderna; non doveva essere meno estenuante in età medievale, anche con riferimento ai campi di grano.<sup>195</sup> Le pesanti condizioni lavorative spiegano l'alta mortalità maschile e, dunque, anche la tendenza a sposarsi presto di contadine e contadini. In propo-

<sup>194</sup> Per un altro contesto cf. Rowland, *Sistemas*, pp. 124-128.

<sup>195</sup> Cancila, *Impresa*, pp. 125-129, per il Cinquecento. Francesco Benigno, *Ultra Pharum*, pp. 152-157, 180-203, per la seconda metà del Cinquecento in avanti. Patané, *L'oro*, pp. 172-193, per l'Ottocento e il Novecento.



sito ricordo il proverbio «figli tardivi, orfani giovani» riportato da Pitrè, e la versione simile di «matrimoni tardivi orfani giovani» nota, nei primi del Novecento nel paese di Milocca (Milena, a nord di Agrigento).<sup>196</sup>

Questi aspetti possono comprendersi più compiutamente una volta correlati alle stime demografiche che ho considerato nel primo capitolo: è innegabile una crescita della popolazione ma con ritmi contenuti, non si ravvisano cioè fasi di sovrappollamento. Al contrario in determinati periodi, a causa della peste, il governo lamentava una flessione. L'assenza d'una pressione demografica tale da indurre nella società timore di un'insufficienza delle risorse (almeno sino a fine Quattrocento) non poteva che favorire la formazione di giovani coppie. Peraltro, periodi di mancata crescita o di crisi demografica erano considerati un rischio per il bene comune dato che si riduceva la mano d'opera, e ciò spiega la tendenza dell'amministrazione a favorire l'immigrazione con detassazioni per i forestieri interessati a stabilizzarsi.<sup>197</sup>

È necessario considerare ulteriori fattori.

Gli artigiani potevano svolgere attività in ambito agricolo. Tra le corporazioni vi erano quelle dei lavoratori delle vigne (*vigneri*), dei lavoratori dei campi (*cardunari* e *ortolani*), ma anche dei trasportatori (*burdunari*) e dei vaccari.<sup>198</sup> Tra i braccianti erano numerosi gli immigrati, spesso vedovi, che scontavano anche la difficoltà di adattarsi a un nuovo contesto, di cui alcuni spazi erano notoriamente malsani, come nei pressi del fiume *judicellu*, che dava a Catania fama di città insalubre.<sup>199</sup> Il loro arrivo arricchiva le opzioni del mercato matrimoniale, dato che la solitudine poteva indurli a sposarsi al più presto, per non perdere occasioni e per stabilizzarsi. Peraltro, molti vivevano una condizione di alta mobilità, con contratti spesso stagionali o annuali, che probabilmente li induceva a trovare moglie quanto prima, dato che il lavoro li allontanava dalla famiglia o dalla possibilità di conoscere qualcuno con cui costituirla. Era probabilmente un fattore che dinamizzava la ricerca di una sposa, più attraente se non matura,

<sup>196</sup> Giuseppe Pitrè, *Proverbi siciliani raccolti e confrontati con quelli degli altri dialetti d'Italia*, 4 voll., Palermo, L. Pedone Laurile, 1880, vol. 2, p. 207, il testo in siciliano è: «figghi tardii, orfani primintii e matrimoni tardii, orfani primintii». Gower Chapman, *Milocca*, p. 99, «late marriages make early orphans»; sull'economia del paese, pp. 11-12.

<sup>197</sup> *Capitoli*, p. 199, 24 agosto 1447.

<sup>198</sup> Marletta, *La costituzione*, pp. 97, 101.

<sup>199</sup> Gaudio, *La comunità*, pp. 31-32; Id., *La questione*, p. 18, cita le epidemie del 1463 e del 1483.

VII. *Garanzie e obblighi*

e incoraggiava le ragazze a non tirarsi indietro a un nuovo arrivato, che avrebbe potuto trasferirsi altrove. Si consideri quanto sostenuto da Nicola Tedeschi, commentando l'esclusione dalla dote di chi si sposava contro la volontà paterna. Tedeschi ha rilevato che, se la donna avesse compiuto 25 anni, questa disposizione non si sarebbe potuta considerare valida, non potendo negarsi una responsabilità del padre, che non si era interessato del matrimonio di una figlia ormai matura e non più desiderabile.<sup>200</sup>

In merito alla maggiore frequenza del decesso dei mariti prima di quelli delle mogli, il dato è confermato inoltre dalla forte presenza di vedove e da una generale assenza di vedovi tra chi richiede la fondazione o il finanziamento di un altare *de requie*. Sono 19 i casi che ho individuato in un sondaggio relativo agli anni 1391-1479, ma si tratta di una stima orientativa, perché non ho potuto esaminare questo aspetto in tutti i volumi della serie *Tutt'Atti* (ma sí nella maggioranza). Infine, riguardo al termine *relictæ* (che segue la maggioranza dei nomi delle donne nella tabella), ritengo indichi rimasta/lasciata vedova più che abbandonata dal coniuge, specialmente in ragione delle frequenti indicazioni di mariti deceduti (*quondam*) e della prevalente assenza tra esse di chi in condizioni economiche disagiate.

TABELLA 11: *Vedove che richiedono la fondazione o il finanziamento di un altare de requie*

<i>Nome della vedova e del coniuge defunto</i>	<i>Fonte</i>
<i>Honestæ</i> Margherita di Andrea Platamone	ASDC, TA, reg. 1, fols. 156v-157r, 9 giugno 1391, XIV ind.
<i>Honorabilis domina</i> Giovanna di Branco Dionisio	ASDC, TA, reg. 3, fol. 113r, 9 aprile 1425, III ind.
<i>Nobilis</i> Adriana vedova del <i>dominus</i> Giovanni Taranto	ASDC, TA, reg. 3, fols. 123r-124r, 14 giugno 1425/1426, IV ind.
<i>Honorabilis</i> Betta del notaio Andrea di Arone	ASDC, TA, reg. 8, fol. 75v, 19 luglio [1460], VIII ind.
Thonica vedova di Antonio Luroiu	ASDC, TA, reg. 8, fol. 108v, 4 maggio 1462, X ind.
<i>Honorabilis domina</i> Francesca Ventimiglia del ( <i>nobilis</i> ) Federico Ventimiglia	ASDC, TA, reg. 8, fols. 122v-123r, 7 ottobre 1462, XI ind.
<i>Nobilis</i> Benemmita di Giacomo Marmusecta e moglie di Simone Lancirocto	ASDC, TA, reg. 8, fol. 124rv, 18 novembre 1462, XI ind.

<sup>200</sup> Riferimento riportato da Nuzzo, *Il matrimonio*, p. 373.

*Denunciare per scegliere*

<i>Nome della vedova e del coniuge defunto</i>	<i>Fonte</i>
<i>Domina</i> Regalis di Danyeale di Nucio Reali	ASDC, TA, reg. 8, fols. 151r-152v, 4 novembre 1463, XII ind.
Agata dell' <i>honorabilis</i> Thomeo de Infantino	ASDC, TA, reg. 8, fols. 166v-167r, 20 agosto 1464, XII ind.
<i>Magnifica domina</i> Eleonora del <i>magnificus dominus</i> Salimbene di Markisio barone di Scaletta	ASDC, TA, reg. 8, fols. 175v-176r, 3 dicembre 1464, XIII ind.
<i>Nobilis</i> Garita del <i>nobilis</i> Antonio di Markisio	ASDC, TA, reg. 8, fol. 188rv, 19 giugno 1465, XIII ind.
<i>Nobilis domina</i> Garita del <i>nobilis</i> Manfredi Petruso/Pitroso	ASDC, TA, reg. 8, fol. 199r, 14 gennaio [1466], XIV ind.
(Margherita) Biancofloris del <i>magnificus</i> barone di San Pietro	ASDC, TA, reg. 8, fol. 199v, 20 gennaio [1466], XIV ind.
<i>magnifica domina</i> Becta/Elisabetta del <i>magnificus</i> Blasco Alagona	ASDC, TA, reg. 10, fol. 50rv, 30 luglio [1470], III ind.
( <i>Honorabilis</i> ) Tucia di Minia del notaio Giovanni di Minia	ASDC, TA, reg. 10, fol. 52v, agosto 8 [1470], III ind.
<i>Nobilis</i> (Nire) del notaio Nicola Balsamo	ASDC, TA, reg. 10, fols. 66v-67v, 23 agosto 1470, III ind.
<i>Domina</i> (Aranca) di Ruggero di Lavanella	ASDC, TA, reg. 11, fol. 118rv, 24 maggio 1473, VI ind.
<i>Honorabilis</i> Tucia di Matteo di (Trist)iano	ASDC, TA, reg. 13, fols. 74v-75r, 27 febbraio 1478/1479, XII ind.
<i>Nobilis domina</i> Violante dell' Enrico Trigona	ASDC, TA, reg. 13, fol. 80r, 27 marzo [1479], XII ind.

A volere queste fondazioni erano membri di famiglie di artigiani,<sup>201</sup> di notai<sup>202</sup> e in numero prevalente dell'élite.<sup>203</sup> In base ai lasciti testamentari femminili

<sup>201</sup> Si propongono alcuni esempi in questa nota e nelle seguenti. ASDC, TA, reg. 8, fol. 124rv, 18 novembre 1462, XI ind.; fol. 136r, 14 settembre 1463, XII ind.; reg. 10, fol. 41v, 6 febbraio [1470], III ind.; reg. 13, fols. 41v-42v, 19 gennaio 1478/1479, XII ind.; reg. 15, fol. 10v, 10 ottobre [1487], VI ind.; fols. 29v-30r, 12 novembre 1487, VI ind.

<sup>202</sup> ASDC, TA, reg. 8, fol. 75r, 11 luglio [1460], VIII ind.; fols. 125v-126r, 4 dicembre 1462, XI ind.; reg. 13, fols. 60v-61r, 20 gennaio 1478/1479, XII ind., si cita la famiglia Trigona che annoverava al suo interno notai.

<sup>203</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 131v (bis), 14 marzo 1386/1387, X ind., famiglia Traversa; reg. 4, fols. 9v-10r, 8 marzo 1440/1441, IV ind., famiglie Paternò, Monsone, Massari; reg. 8, fols.

destinati alla costituzione di altari *de requie*, o in base alla loro partecipazione come eredi del finanziamento di tali altari, risulta che a meno di una condizione di miseria, possibile limite al matrimonio,<sup>204</sup> le vedove che non si risposavano erano numerose. Delle 19 *relictæ* individuate solo per una si indica che era convolta a seconde nozze (Benemmita vedova di Giacomo Marmusecta, moglie di Simone Lancirocto). Non sono da escludere matrimoni successivi agli atti di fondazione, ma la costituzione della dote non sembrerebbe essere stata una priorità rispetto all'atto destinato *pro anima*. L'ipotesi del mantenimento della vedovanza può spiegarsi con una sovramortalità maschile, e quindi con un numero ridotto di uomini disponibili e un loro disinteresse verso donne relativamente mature, sia per il desiderio di una relazione più libera come il concubinaggio, che, come ho scritto, implicava meno oneri economici. Vi erano ulteriori ragioni come suggerito per un altro contesto. Herlihy e Klapisch-Zuber, indicano per le vedove, oltre all'impossibilità di competere con donne giovani, un incoraggiamento da parte dei testi religiosi a servire Dio, la pressione del marito moribondo a occuparsi dei figli, il piacere dell'indipendenza anche economica.<sup>205</sup>

La morte del *pater familias*, inoltre, incoraggiava le figlie a sposarsi; una loro permanenza prolungata nella famiglia di origine sarebbe stata credo antieconomica. Su quando si verificassero i decessi, faccio riferimento all'età media al matrimonio per le donne e gli uomini rispettivamente di 15 anni e di 20 anni, con la prima gravidanza probabilmente evitata nel primo anno di vita coniugale. Presumo fosse evitata in considerazione della totale mancanza di riferimenti alla prole nelle richieste di annullamento (di solito presentate in prossimità all'espressione del consenso), e della completa consegna della dote mediamente dopo tre-quattro anni dagli *sponsalia per verba de praesenti*. La disponibilità di circa la metà dal secondo anno non rendeva necessario attendere oltre per avere figli. Se invece, a differenza di quanto ho ipotizzato, la coppia andava a vivere insieme solo dopo il completamento della consegna, il mio calcolo sulla gravidanza va posticipato di circa due anni.<sup>206</sup>

53v-54r, 20 marzo 1458/1459, VII ind., famiglia Ansalone; fols. 168v-169r, 5 settembre 1464, XIII ind., famiglia Petruso/Pitroso; fol. 198r, 9 gennaio 1465/1466, XIV ind., famiglia Pesce; reg. 14, fols. 14v-15v, 5 luglio 1481, XIV ind., famiglia Castello; fols. 18v-19r, 23-24 luglio [1481], XIV ind. famiglia Statella; fols. 44v-45r, 24 ottobre 1481, XV ind., famiglia Monsone.

<sup>204</sup> Aymard, *Un bourg*, pp. 366-367.

<sup>205</sup> Herlihy - Klapisch-Zuber, *Les Toscans*, pp. 610-611.

<sup>206</sup> Sui tempi della consegna si vedano le pp. 219-221.

Considerando peraltro il significativo numero di orfane e di orfani al momento dei contratti dotali, appare ragionevole sostenere un'alta percentuale di decessi dei padri verso i 35 anni. Una conferma di questa interpretazione, d'altronde relativa, vista la distanza cronologica dei dati, viene per il Sei-Settecento dai paesi di Pietraperzia e di Bronte rispettivamente nella Sicilia centrale e orientale. Nel primo, per gli anni 1642-1700, il numero dei maschi defunti era nettamente maggiore di quello delle donne per le età comprese tra i 30 e i 49 anni;<sup>207</sup> nel secondo, nel Settecento, i decessi maschili erano costantemente maggiori di quelli femminili sino ai 49 anni.<sup>208</sup>

È possibile un ulteriore approfondimento. Ho già detto dei braccianti e dei garzoni, e l'analisi può ampliarsi al servizio domestico femminile. Si osserva in primo luogo comprensione da parte dei datori di lavoro verso il matrimonio a un'età giovane, forse in previsione di una maternità che non poteva essere posposta a lungo. L'assenza di ostilità mi sembra ravvisabile anche nei contratti dotali di chi le impiegava, espressione di rapporti solidi, senza flessioni. Si riscontra insomma una continuità lavorativa di queste domestiche sufficiente a rafforzare la loro autonomia dal controllo dei genitori. Si pensi in contrapposizione il frequente timore di un abbandono della bottega da parte degli apprendisti. Non c'è ragione di ritenere che il matrimonio implicasse la fine dell'attività come domestica. Forse un periodo di pausa in relazione alla maternità, ma le diverse occupazioni delle donne che ho considerato rendono del tutto plausibile che anche chi impiegata in una casa potesse trovare un lavoro diverso.

Sono molto sporadici e spesso incompleti i dati relativi all'inizio e alla durata del lavoro. Garita, figlia di Giovanni Cordaro e di Masia della campagna di Bronte, andò a lavorare a Palermo per 10 anni, «ad faciendum omnia servicia licita et honesta», presso Giovanni Infigliera di Palermo, commissario del principale tribunale regio.<sup>209</sup> Nella stessa città, ma in un fase più tarda, Minica Pirrone, impiegata pochi mesi dopo le nozze, avrebbe ricevuto la dote dal datore di lavoro, Iacopo Scigno, conclusi nove anni di impiego: sembrerebbe che que-

<sup>207</sup> Raffaele, *Dinamiche*, pp. 56-57, 95. La studiosa ha inoltre messo in luce che nel paese di Barrafranca nel 1681, per le famiglie in cui il capo-fuoco è un vedovo e una vedova, solo sei includono vedovi, gli altri vedove, pp. 105-107.

<sup>208</sup> Longhitano, *Bronte*, pp. 87-88.

<sup>209</sup> ASC, JP, reg. 20, fol. 32r, 17 ottobre [1488], VII ind., questo è un contratto atipico, dato che si realizzò presso il carcere di Randazzo dove si trovava recluso il padre di Garita. La moglie intervenne autorizzata dal marito.

sto fosse il periodo contrattato.<sup>210</sup> Invece a Paternò, Francesca, figlia di Antonio Balletto, aveva sedici anni e lavorava presso il *nobilis* Bartolo Gambarella, che la dotò in ragione dei servizi da lei prestati.<sup>211</sup> Non è nota l'età di Garita e non si specifica quando Francesca avesse iniziato e se, e per quanto tempo ancora, lavorò presso i Gambarella. È probabile però che entrambe avessero cominciato presto, probabilmente intorno ai sei-sette anni, come attestato per le domestiche (*servants*) a Firenze, ma alcune di esse anche verso i 12-13 anni.<sup>212</sup> Per Garita e Francesca è evidente un processo di emancipazione economica e forse anche affettiva dai genitori. Nulla esclude che l'esigenza di lavorare le spingesse a proseguire presso lo stesso datore di lavoro o presso altri anche in un'età non più giovanissima, come per la citata vedova di un artigiano di Ucria, nonché madre, assunta come salariata a Randazzo per dieci anni. Ritengo avesse 40 anni circa, ipotizzando che si fosse sposata tra i 15-18 anni e che avesse partorito due anni dopo e in particolare per il seguente dato: per lei era prevista la possibilità di stare più a lungo nei periodi di visita nel vicino paese di Ucria se sua figlia avesse partorito.<sup>213</sup>

Le testimonianze considerate confermano sia la facilità di accesso a un impiego indipendentemente dal sesso, sia gli alti tassi di mortalità maschile, che probabilmente contribuivano alla percezione del matrimonio destinato a durare solo per una parte della vita e alla necessità di realizzarlo in giovane età. Per una fase più avanzata (l'Ottocento), secondo Ida Fazio, che ha studiato e confrontato alcuni piccoli centri della Sicilia orientale, l'accesso alle risorse individuale e diretto (tra salariati, in zone di agricoltura o di allevamento estensivo) favoriva matrimoni da giovani: un'occupazione indipendente e le nozze riducevano le bocche da sfamare. Questo è quanto accadeva a Cesarò, con tassi di natalità e di mortalità più elevati rispettivamente a causa di unioni verso i 16 e i 26 anni per donne e uomini e della durezza del lavoro. Invece, a Santa Lucia e a Taormina, con la presenza di piccola proprietà, di colture specializzate e del lavoro artigianale, la mortalità era minore e le nascite dovevano «inseguire meno affannosamente i picchi dei decessi». In questi contesti le donne erano necessarie in

<sup>210</sup> Cancila, *Impresa*, p. 79, l'anno della consegna della dote è il 1594.

<sup>211</sup> ASC, EC, reg. 6315, fol. 87rv, 9 marzo 1532/1533, VI ind.

<sup>212</sup> Nicholas Terpstra, *Lost Girls: Sex and Death in Renaissance Florence*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2010, pp. 51-84, in particolare 54-60, la durata dei contratti varia tra quattro, nove e 13 anni, e non è necessariamente la medesima per ragazze della stessa età.

<sup>213</sup> ASC, NA, reg. 15, fol. 193rv, 14 gennaio [1491], IX ind.

un'economia familiare complessa, da qui un ritardo del matrimonio (verso i 25 e 28 anni per donne e uomini).<sup>214</sup> Non è possibile differenziare così nettamente le attività lavorative nel contesto di Catania, basti pensare che l'artigiano era anche agricoltore, si ha però conferma di una correlazione tra i precoci decessi per gli uomini e la tendenza delle figlie e dei figli a rendersi indipendenti e a scegliere la vita di coppia.

Ulteriori fattori andavano in direzione opposta ai processi di indipendenza. Tra le altre cause di un'età giovane è ravvisabile una cultura patriarcale con un controllo della prole femminile, anche se, ripeto, lo scarto rispetto agli uomini era di pochi anni. È ipotizzabile che i casi di annullamento di relazioni imposte ritardassero i successivi matrimoni, ma può valere l'ipotesi opposta, confermata da alcuni processi: capitava anche che accelerassero l'unione con le persone con cui si desiderava vivere. Da questo punto di vista (anticipando dati che discuterò nel prossimo capitolo), nella maggioranza dei casi di richieste di annullamento mancano riferimenti al mantenimento della verginità. Al contrario, la si richiamava sistematicamente nei contratti notarili in merito alla dote premessa agli *sponsalia*. In alcuni di questi atti (dei 105 esaminati solo in 17 e redatti da notai catanesi) si include anche il dotario reso, come a volte si specifica, *ratione verginitatis*.<sup>215</sup> Questo dono del marito era un sostegno economico per la moglie con prole in caso di morte prematura del coniuge. La verginità, richiamata nelle contrattazioni preliminari al matrimonio, era, quindi, un possibile elemento che induceva i familiari a pressioni per realizzarlo da giovani. Inoltre, ritengo che il coinvolgimento dei parenti nella costituzione della dote e nella meticolosa organizzazione della stessa avesse un ruolo sulle scelte matrimoniali; in proposito si ha conferma di una delle ipotesi di Donahue che ho già discusso.<sup>216</sup>

<sup>214</sup> Fazio, *Alla greca*, pp. 163-180, 193-195, la citazione a p. 171. Quindi generalizza questa lettura nella sua sintesi, Ead., *Percorsi coniugali nell'età moderna*, in *Storia del matrimonio*, pp. 151-154. Cf. Astarita, *Village*, p. 118, propone un'osservazione, senza ulteriori considerazioni, per il regno di Napoli in età moderna: le contadine si sposano presto, mediamente a 20-22 anni, in aree a coltivazione estensiva in cui predomina quella cerealicola, più che in aree a coltivazione intensiva e mista.

<sup>215</sup> Ad esempio si veda ASC, VS, reg. 14525, fols. 104r-105v, 29 ottobre [1505], IX ind.; reg. 14526, fols. 292v-293v, 6 maggio 1510/1511, XIV ind. ASC, AM, reg. 13825, fol. 140r, 20 febbraio 1517/1518, VI ind.; fol. 198rv, 19 aprile 1518, VI ind.; fols. 262r-263r, 20 luglio 1518, VI ind. Sul dotario rinvio a Romano, *Famiglia*, pp. 114-116 nota 75.

<sup>216</sup> Si vedano le pp. 106-107.

Per quanto riguarda forme di controllo sulla donna vanno ora richiamate alcune pitture del soffitto ligneo della Sala Magna dello Steri. Manfredi III Chiaromonte, *dominus* di Palermo, conte di Modica e ammiraglio del regno, aveva commissionato l'opera, iniziata nel 1377 e completata nel 1380; alla morte del sovrano, sempre nel 1377, Manfredi III divenne uno dei covicari nell'isola. Diversi pittori parteciparono alla realizzazione della Sala Magna, anche per una possibile modifica del progetto iniziale. Il settore più ampio è riconducibile in particolare a Simone da Corleone, quindi a Cecco di Naro e a Pellegrino Darena da Palermo, di cui rimangono le firme, anche se è probabile «debbano essere assunte piuttosto come indicazione di gruppo, che non come accertamento storico di individui responsabili in prima persona».<sup>217</sup> L'importanza conferita alla verginità è simbolizzata in due raffigurazioni, attribuite rispettivamente al Maestro del polittico di Trapani e al Maestro di tradizione bizantina. Mi riferisco alla fanciulla con un fiore in mano, espressione della continenza verginale, e, in relazione al tema dell'unicorno, alla fanciulla che con la mano destra solleva un ostensorio mentre con la sinistra trattiene il lungo corno dell'animale. Ferdinando Bologna, che sul soffitto dello Steri ha realizzato uno studio magistrale, evidenzia la correlazione tra castità fisica e purezza eucaristica e una possibile esaltazione mistica della donna.<sup>218</sup>

Volendo considerare una fase posteriore, la metà del secolo XV, e una fonte diversa, l'analisi dell'adulterio proposta da Geremia, che ripropone le riflessioni di San Tommaso d'Aquino (1225 o 1226-1274): nella donna vi è più umore e quindi è più proclive alla concupiscenza, mentre nell'uomo vi è più calore, che eccita la concupiscenza, ma anche più ragione, che prevale sulle passioni del cuore. Dunque, è lui ad essere più colpevole nel caso di fornicazione semplice, ma

<sup>217</sup> Ferdinando Bologna, *Il soffitto della Sala Magna allo Steri di Palermo e la cultura feudale siciliana nell'autunno del Medioevo*, Palermo, S. F. Flaccovio, 1975, pp. 100-145, la citazione a p. 103. Buttà, *Immaginare*, pp. 29-32. Evelina De Castro, *In gara coi re: i Chiaromonte e la cultura del soffitto della Sala Magna dello Steri di Palermo: la pittura per le architetture*, in *Chiaromonte. Lusso, politica, guerra e devozione nella Sicilia del Trecento. Un restauro verso il futuro*, a cura di Maria Concetta Di Natale - Giovanni Travagliato, Palermo, Palermo University Press, 2020, pp. 124-125.

<sup>218</sup> Bologna, *Il soffitto*, pp. 167, 200-201, 245-249, sostiene che l'autore della prima raffigurazione è il Maestro del polittico di Trapani, su cui ivi pp. 135-139. Invece, la seconda fa parte della trave XIII A 79, attribuita con altre immagini al Maestro di tradizione bizantina, così denominato da Buttà, *Immaginare*, p. 30.



se a essa si aggiunge l'adulterio, la donna è più responsabile.<sup>219</sup> La difficoltà di comprendere le correlazioni e le responsabilità credo sia precisamente la chiave interpretativa del brano e cioè una caratterizzazione della donna più a rischio perché meno razionale, identificata con il termine umore, e dunque bisognosa di controlli.

La monaca Arcangela Tarabotti, anni dopo, nel suo asprissimo testo di accusa, notava la necessità di scrivere della pazzia degli uomini; invece scrittori cattolici e profani, antichi e moderni, affermavano che la vera natura femminile è l'instabilità, attribuendo così alle donne i propri vizi.<sup>220</sup> Su una caratterizzazione simile un buon esempio è la decisione, nel 1587, della Congregazione dei Vescovi e Regolari comunicata al vescovo di Montefiascone in Italia centrale: «per l'esuberanza di suor Faustina Romana monaca... non pare si possa prendere una decisione migliore che l'incarcerazione, il digiuno e la medicina della disciplina per simili umori fantastici».<sup>221</sup>

Le spinte crescenti a vigilare le donne erano probabilmente legate anche alla significativa presenza femminile nel lavoro, ben documentata in ambito urbano, a Palermo come a Catania, e alle possibilità di conoscere possibili pretendenti. In generale, poi, è attestato il forte carattere relazionale della società catanese. Si considerino il numero e il rilievo delle confraternite maschili e femminili (su cui scriverò nel prossimo capitolo); il fatto che la città fosse meta e tappa delle rotte di pellegrinaggio, per uno degli ospedali si specifica che curava infermi, accoglieva

<sup>219</sup> ASDB, Geremia, VII.40350, fol. 15v, «quod in adulterio invenitur de ratione peccandi idem quod est in fornicatione simplici et adhuc plus quod magis gravat secundum matrimonii lesionem. Si ergo consideretur id quod est commune adulterio et fornicationi peccatum viri et mulieris se habent ut excedencia et excessa, quia in muliere est plus de humore et ideo sunt magis ducibiles in concupiscenciis, sed in viro est [plus] de calore qui concupiscenciam excitat. Sed tamen simpliciter loquendo ceteris paribus vir in simplici fornicatione plus peccat quam mulier quia habet plus de rationis bono quod prevalet quibuslibet motibus corporalium passionum, sed quantum ad lesionem matrimonii quam adulterium fornicationi addit ex qua divorcii causatur plus peccat mulier quam vir ut ex dictis patet, et quia hoc est gravius quam simplex fornicacio, ideo simpliciter loquendo plus peccat mulier adultera quam vir adulter ceteris paribus». Il riferimento a San Tommaso, *Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis*, è il 4° libro, la distinzione 35, la questione prima, l'articolo 4, la risposta al V quesito.

<sup>220</sup> Medioli, *L'«Inferno monacale»*, pp. 105-107.

<sup>221</sup> AAV, CVR, RE, 14, fol. 35r, 16 gennaio 1587, «hanno visto questi Illustrissimi miei Signori l'esorbitanze di suor Faustina Romana monaca in Montefascione alle quali non pare alle Signorie loro Illustrissime che si possa prendere miglior espediente che di carceri digiuni et discipline medicina propria [nel testo propna] di simili humori fantastici».

pellegrini, nutriva infanti;<sup>222</sup> la presenza di fiere, anche nelle comunità vicine di Castrogiovanni, Lentini, Piazza, Randazzo, e l'importanza della sua ubicazione costiera. In merito a quest'ultimo aspetto, sopravvivono testimonianze figurative di grande fascino ma relative all'età moderna: mi riferisco ai graffiti, probabilmente di metà Cinquecento e metà Settecento, presenti nel cortile interno del castello Ursino di Catania quando era una prigione. In essi si distinguono una galea e due caravelle. Il castello è situato nei pressi della costa (era lambito dal mare sino alla colata lavica del 1669): evidentemente gli autori dei graffiti riproducono quanto avevano visto, come notato anche per quelli presenti nelle carceri del Santo Uffizio di Palermo.<sup>223</sup>

Nel prossimo capitolo approfondirò la caratterizzazione sociale di zone di quartieri con una forte presenza di artigiani e di *populares*, i principali protagonisti delle denunce presso il tribunale vescovile. In questi contesti il ruolo del vicinato era significativo, fonte di notizie e di aiuto, ed erano numerose le interazioni e le opportunità di inserirsi nel mercato matrimoniale. Mi sembra associabile ad occasioni di incontri la condanna diretta alle donne in un manuale per confessori: se ne stigmatizza la partecipazione ad eventi, in chiesa, nelle nozze, per farsi notare o in generale l'abitudine di uscire per danzare.<sup>224</sup> Il timore del manuale ritorna negli statuti dei fabbricanti di scarpe di Palermo nel 1580: essi prevedevano l'elezione di una ragazza di 16 anni, non sposata per dotarla con 20 onze. Bisognava individuare la figlia orfana di un mastro o di un lavorante, che doveva essere «la più bella e pericolosa», cioè, credo, la più difficil-

<sup>222</sup> AAV, CC, RD, busta 207A, fol. 17v, 26 ottobre 1612, «hospitale ad infirmos curandum et peregrinos excipiendum necnon ad alendum infantes expositos». Questo riferimento fa parte della relazione del vescovo Bonaventura Secusio sulla diocesi, si veda Longhitano, *Le relazioni*, pp. 84-86.

<sup>223</sup> L'edificio delle carceri si trovava nel cortile interno dello Steri, e cioè Palazzo Chiaromonte, situato nei pressi del porto della Cala. Tra i soggetti profani dei graffiti vi sono vari tipi di imbarcazioni. Fiume, *Del Santo Uffizio*, pp. 252, 264-265.

<sup>224</sup> *Regole*, p. 172. Cf. Narbona, *Pueblo*, p. 99, che menziona la stigmatizzazione di Vicente Ferrer delle donne che ballano, espressione della vanità femminile che eccita gli uomini allontanandoli dal matrimonio. In diversi sermoni Ferrer stigmatizza il ballo, sia nel caso di donne sia nel caso di uomini, si veda Chabas, *Estudios*, VIII, 1903, pp. 55, 292; IX, 1903, p. 100. Inoltre, su critiche verso espressioni di vanità femminile da parte del francescano Francesc Eximenis e del suddetto domenicano, entrambi attivi a Valenza, rinvio a Rafael Narbona, *¿La vida es sueño? Ecos de sociedad, género y crítica de las costumbres en la literatura catalana del Primer Renacimiento (siglos XIV-XVI)*, in «Studia Historica, Historia Medieval», 28, 2010, pp. 138-140.

mente controllabile.<sup>225</sup> Un dato che aveva nelle confraternite una testimonianza ancora più radicale, almeno nel caso di quella già menzionata dei Bianchi di Adrano: era prevista una donazione di 10 onze annue per maritare due orfane, vergini e di età non inferiore ai 12 anni.

Sul notare e farsi notare, conoscersi e vivere relazioni si ha una eco suggestiva in una lettera d'amore dettata nel 1526 a Palermo da una donna e accompagnata da una *canzuna* dello stesso tema (così un verso: «ti vedo e bramo di vederti»), che probabilmente conosceva a memoria. La mittente doveva frequentare l'ambito di lavoro di un celebre notaio della città, Giovanni de Marchisio. Al di là della suggestiva prassi di apprendimento di un testo lirico in volgare romanzo, mi preme evidenziare l'assenza di reticenze nel manifestarsi. Nella lettera ad esempio dichiara: «lingua umana non basterebbe a raccontare il dolore che provo a stare così a lungo senza poter vedere la Signoria vostra; che mi sembra di stare dentro l'inferno, perché non mi nutro d'altro cibo: solo della vista di voi. Perciò vi prego di sforzarvi di venire presto...».<sup>226</sup>

Il confronto tra fonti diverse ha permesso di identificare le garanzie e gli obblighi che dovevano caratterizzare la vita della coppia in merito ad aspetti materiali e affettivi. Le istanze presentate al tribunale diocesano, le sentenze e i testi dei confessionali rivelano il principio che la relazione doveva caratterizzarsi per il rispetto reciproco, ben compendiato nel concetto di *maritalis affectio*. Con riferimento ai fattori economici, l'assegnazione della dote era difficilmente eludibile nelle contrattazioni matrimoniali ma la sua importanza, inclusi piccoli oggetti,

<sup>225</sup> *Statuti*, cap. 30, pp. 33-35; in mancanza di una ragazza orfana di *mastro* allora si sarebbe optato per una figlia povera di un *mastro*, se neanche in questo caso fosse stato possibile allora sarebbe stata un'orfana di un lavorante, ecc. Norme simili negli statuti dei fabbricanti di carte da gioco di pochi anni dopo, ma non si specifica l'età delle ragazze, p. 55. I lasciti per le doti di ragazze povere evidentemente potevano essere anche da parte di singoli. Era di sei onze quello del *quondam* Nico Russo di Patti nel suo testamento *pro maritaggio*; sarebbe stato compito degli ufficiali del paese di San Piero di Patti nella diocesi di Messina individuare la fanciulla «più povera e miserabile»; ASDPt, MCV.S., 01, 18 agosto 1553, XI ind.

<sup>226</sup> Francesco Carapezza - Maurizio Vesco, *Lettera di una donna con canzuna tra le carte del notaio de Marchisio*, in «Bollettino. Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 34, 2023, pp. 7-27, il testo siciliano recita: «lingua umana non bastiria contari lu dolori chi tegn[u] d'eu stari tantu e non aviri vista di la Signuria Vostra; chi mi pari di stari dintra di lu infernu, perchè eu non mi paxu di autru chivu: solu di la vista di V[ui]». Invece «vivyuti e di vidiriti adisiyu» è il verso citato della *canzuna*, p. 18.

era pari a un suo uso corretto. Quanto apportato implicava che le rivendicazioni della coniuge potevano anche riguardare i guadagni ottenuti durante la vita di coppia. Sia gli atti del tribunale sia i manuali dei confessori dimostrano l'esistenza di una cultura patriarcale ma con limiti precisi, quali una responsabilizzazione del coniuge secondo una idea contrattuale dell'unione in cui il principio del consenso non dava inizio al possesso della moglie ma alla costruzione della relazione.

Non ci si sposava a un'età anteriore a quanto stabilito dalla normativa, a parte davvero sporadiche eccezioni. La documentazione è molto frammentaria ma i dati disponibili confermano i matrimoni da giovani per cause diverse e distinte. Le attività lavorative ebbero un ruolo significativo. L'inizio dell'occupazione avveniva presto per molte ragazze e ragazzi. Per gli apprendisti, che entravano sotto un pieno controllo del maestro, le nozze erano verosimilmente un'occasione di costruire un contesto affettivo a lungo negato. Quanti vivevano una condizione di alta mobilità sentivano l'esigenza di trovare moglie presto, una possibilità non remota data l'urgenza delle donne di sposarsi a causa di un'alta incidenza della mortalità maschile.

Vi erano ulteriori cause che contribuivano a unioni poco successive all'età del consenso. La cultura patriarcale ebbe un ruolo di cui rimane traccia nell'interesse dei genitori di esercitare un controllo sulla figlia vergine e nel timore di scelte autonome. D'altro canto i casi di annullamento di relazioni imposte potevano accelerare l'unione con le persone con cui si desiderava vivere, in contesti in cui erano numerose le opportunità di incontri. Vanno ora approfonditi due temi sino ad ora considerati solo in parte: le occasioni di relazionarsi e il valore attribuito alla verginità.



## *VIII. Partecipare alla vita della comunità*

Questo capitolo si sforza di ricostruire come e quando le notizie sui processi matrimoniali circolavano. Il fine è comprendere il grado di conoscenza dei propri diritti da parte degli attori e individuare le diverse fonti che potevano generare le denunce e rendevano possibile ottenere ascolto e appoggio. I luoghi in cui si viveva, la densità abitativa, i ruoli socio-professionali dei residenti, le forme di comunicazione, costituiscono aspetti centrali di questa analisi. È prima necessario guardare alla topografia della città per sapere delle tipologie abitative e della caratterizzazione sociale delle vie. Questa contestualizzazione permette quindi di capire il valore delle critiche pubbliche da parte di chi soffriva una violenza, ad esempio un progetto matrimoniale imposto. Si può cogliere così anche l'importanza delle occasioni che favorivano l'apprendimento di notizie, come ad esempio l'arrivo degli incaricati del tribunale episcopale che rendevano note le convocazioni alle parti in causa. Era comune cercare aiuto, una scelta che rinvia a forme di solidarietà che trovano una ulteriore testimonianza nel mondo delle confraternite. La documentazione attesta il riconoscimento sociale rispetto a scelte autonome e coerenti, esse non sono esenti però da limiti dovuti al valore attribuito alla verginità.

### *1. L'intreccio tra pubblico e privato*

In celebri contributi Judith Bennett e Lyndal Roper hanno evidenziato diversi fattori che rendevano possibile la subordinazione femminile e la continuità del sistema patriarcale. Roper ha inoltre segnalato i cambiamenti intervenuti in ambito protestante che causarono un'accentuazione del grado di sottomissione delle donne. La loro subordinazione è provata tra l'altro dal mancato godimento dei medesimi diritti politici degli uomini, dal divieto di partecipazione alle cerimonie di rilievo civico, come i giuramenti pubblici o il rito di benvenuto all'im-

peratore, dalla relegazione in casa e dall'abitudine di destinarle alle preghiere per i defunti o alle celebrazioni matrimoniali.<sup>1</sup>

Queste interpretazioni hanno esercitato un ruolo fondamentale nel dibattito storiografico, ma, senza negarne la validità, alcune riconsiderazioni si impongono. Con riferimento ad esempio al tema della cittadinanza, Julius Kirshner ha indicato vie di ricerca per una revisione della narrativa di una lettura centrata sugli uomini, evidenziando il ruolo essenziale e dinamico delle donne nella riproduzione della famiglia, nelle reti sociali e nei modelli di gestione, tutti ambiti cruciali per la distribuzione del potere e per la formazione delle identità politiche.<sup>2</sup> Miri Rubin ha segnalato un'attiva partecipazione femminile in ambito artigianale e in ambito mercantile, importante in svariati contesti urbani. Questa partecipazione risalta ancor di più se la si raffronta agli statuti, in cui sono evidenti il timore per possibili trasgressioni e lo sforzo di disciplinare la presenza e il comportamento delle donne in pubblico.<sup>3</sup> L'antropologa Leela Dube ha colto, in un approccio di tipo androcentrico, l'enfasi sull'invisibilità di alcune donne in determinate sfere sociali e sulla loro distorta visibilità in altre, con un'analisi inevitabilmente incompleta della società.<sup>4</sup>

Gli atti del tribunale vescovile di Catania rivelano una chiara consapevolezza, da parte di giudici e di attori, dei diritti femminili violati, che è riflesso di un contesto ben distante da indifferenza o condiscendenza all'autorità maschile. Anche nei casi di verdetti che stabilivano la ricomposizione della famiglia, essa doveva andare di pari passo con il rispetto dovuto dal coniuge. Già Bresc, facendo riferimento alla corte arcivescovile di Palermo, aveva evidenziato l'importanza di considerare le rotture delle relazioni e i numerosi divorzi effettivi, ma non proclamati. Lo studioso ha proposto un arricchimento della lettura di Trasselli, che aveva sostenuto l'immoralità, la libertà sessuale dei siciliani e la contraddittorietà di mentalità diverse.<sup>5</sup> Bresc accetta l'ipotesi di un conflitto tra

<sup>1</sup> Bennett, *History Matters*. Roper, *The Holy*. Anche Jones, *Public*, pp. 246-261.

<sup>2</sup> Julius Kirshner, *Genere e cittadinanza nelle città-stato del Medioevo e del Rinascimento*, in *Innesti*, pp. 23-35, in particolare 29. Anna Bellavitis, *Alla ricerca delle cittadine*, in *Innesti*, pp. 15-16.

<sup>3</sup> Rubin, *Cities*, pp. 75-80. Si vedano anche le osservazioni di Susan Mosher Stuard, *A State of Deference: Ragusa/Dubrovnik in the Medieval Centuries*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992, pp. 100-114, che, a partire dalla crisi demografica causata dalla peste, mette in luce le opportunità per le donne anche in ambito economico in contrapposizione a diversi aspetti della tutela maschile.

<sup>4</sup> Dube, *Anthropological Exploration*, pp. 53-54.

<sup>5</sup> Bresc, *Un monde*, pp. 707-708. Trasselli, *Siciliani*, pp. 36-66.

mentalità e la sviluppa contrapponendo tendenze delle classi subalterne di ascendenza latina e, aggiunge, lombarda, improntate alla libertà, all'ambizione e alla solidarietà, tipiche anche del mondo confraternale, all'aristocrazia chiusa, fedele ai principi agnatici e distante da forme solidali. L'analisi proposta può essere approfondita, in riferimento al ruolo di soggetti anche femminili, nubili, promesse spose o mogli, desiderosi di essere protagonisti del proprio destino, consapevoli dei propri diritti, capaci di mettere in discussione il contesto patriarcale. Diversi fattori resero possibile tale pressione: oltre a una concezione di ascendenza latina, egualitaria a livello economico nel sistema ereditario, vanno considerate le forme di comunicazione e di solidarietà, così come il riconoscimento da parte di terzi dell'importanza del diritto di decidere.

Per ricostruire i fattori che resero possibili denunce che si opponevano a piani familiari o a imposizioni individuali, un primo ambito di ricerca riguarda la circolazione delle informazioni. Credo che in questo modo si possa spiegare la familiarità degli attori con la cultura giuridica, con le pratiche di negoziazione e con le forme di solidarietà. La topografia di Catania può chiarire il contesto in cui le controparti si confrontavano e la correlazione tra conoscenza e spazi.<sup>6</sup> Ho avuto modo di soffermarmi in altra sede sui cinque quartieri di questa città e qui mi limito a richiamarne alcuni aspetti.<sup>7</sup> Va premesso che, come ha dimostrato Gaudioso, la giudecca, distinta in una superiore e una inferiore, includeva sezioni di diverse zone, a conferma della contiguità lavorativa e abitativa tra ebrei e cristiani.<sup>8</sup> In generale, a Catania, se si escludono poche aree limitate (penso alle zone degradate note come *Casalini* nella parte occidentale),<sup>9</sup> non vi era una netta distinzione di tipo abitativo o di attività economiche tra gli artigiani e i *populares*

<sup>6</sup> Cf. Michel Foucault, *Questions on Geography*, in *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, a cura di Colin Gordon, New York, Pantheon Books, 1980, p. 177-179, secondo cui parlare in termini di spazi significa parlare di potere.

<sup>7</sup> Titone, *Knowledge*, pp. 277-281. Si vedano inoltre Policastro, *Catania*, pp. 137-139. Domenico Ventura, *Città*, pp. 50-58. Longhitano, *La parrocchia*, pp. 295-337. Arcifa, *La città*, p. 90-94.

<sup>8</sup> Gaudioso, *La comunità*, pp. 21-34, sull'ubicazione delle giudecche sviluppa l'analisi di Guglielmo Policastro e mette tra l'altro in evidenza un equivoco di Carmine Fontana; inoltre considera i pagamenti dovuti dagli ebrei. Anche Id., *La questione*, pp. 19-22. Su questi aspetti si sofferma anche Cerra, *La città*, pp. 37-41, che propone una ricostruzione corrispondente a quella di Gaudioso, ma sorprendentemente non lo cita.

<sup>9</sup> Longhitano, *La parrocchia*, p. 316. Ventura, *Città*, p. 55. Inoltre, ASDC, TA, reg. 1, fol. 175rv, 1 ottobre 1391, XIV ind, in cui si cita la contrada *Casalini*. ASCC, AG, vol. 38, fols. 12r-13v, 22 febbraio 1496/1497, XV ind.



rispetto al resto della popolazione, tra loro vi era chi risiedeva o lavorava nei pressi di residenze signorili o all'interno di zone residenziali.<sup>10</sup> È, in ogni caso, identificabile una più spiccata caratterizzazione sociale di alcune zone.<sup>11</sup>

Il quartiere Civita, il più esteso, includeva edifici signorili e pubblici, la *platea magna* con la cattedrale, il palazzo vescovile, la loggia (questa era la sede ordinaria del consiglio) e, in base a un documento della prima metà del Seicento, la curia vescovile, la curia del capitano e la curia del patrizio.<sup>12</sup> Secondo i trattatisti rinascimentali, la piazza era il centro della città con gli edifici istituzionali e le chiese principali;<sup>13</sup> gli aristocratici, ricorda Owen Hughes per Genova, avevano la propria loggia come area di aggregazione, mentre gli artigiani la piazza.<sup>14</sup> Nel contesto catanese i due spazi potevano risultare connessi e nella *platea magna* vi erano numerose botteghe e magazzini date in enfiteusi dalla Chiesa e da famiglie nobili. Nella parte settentrionale del quartiere Civita sembra si concentrassero i barbieri, mentre in quella più meridionale si trovavano attività commerciali con taverne e magazzini. Sempre in quest'ultima zona, famiglie facoltose possedevano case e altri beni immobili; tra loro Alfonso Carioso, maestro notaio della regia gran corte, possedeva una taverna e un macello, mentre nei pressi di una delle conchiere i Castello erano proprietari di case.<sup>15</sup>

Anche se ubicata nei pressi della piazza principale, la zona intorno alla chiesa di Santa Caterina (che dava il nome all'omonimo quartiere) se ne distingueva per una caratterizzazione sociale definita per la presenza di artigiani, così come per altre attività lavorative, tra cui quelle dei tavernieri.<sup>16</sup> Nei confronti di questi

<sup>10</sup> Per una comparazione con realtà simili si veda Giovanni Vitolo, *Associations religieuses et dynamiques sociales et politiques à Naples dans la première moitié du XV<sup>e</sup> siècle*, in René d'Anjou (1409-1480). *Pouvoirs et gouvernement*, a cura di Jean Michel Matz - Noël Yves Tonnerre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 274. Renata Ago, *Gender, Material Culture and Urban Experience in Early Modern Rome*, in *The Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience*, a cura di Deborah Simonton, London, Routledge, 2017, p. 251.

<sup>11</sup> Ventura, *Città*, pp. 50-58.

<sup>12</sup> Casagrandi, *La piazza*, p. 360.

<sup>13</sup> Marzio Barbagli - Maurizio Pisati, *Dentro e fuori le mura: Città e gruppi sociali dal 1400 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 149-150.

<sup>14</sup> Owen Hughes, *Domestic*, p. 133.

<sup>15</sup> Policastro, *Catania*, p. 110. Gaudio, *La comunità*, p. 149. Ventura, *Città*, pp. 46-58. Li-gresti, *Catania e i suoi casali*, p. 44. Barbagli - Pisati, *Dentro e fuori*, p. 82. Sardina, *Tra l'Etna*, pp. 95, 107.

<sup>16</sup> Ad esempio, si veda AG, vol. 38, fols. 12r-13v, 22 febbraio 1496/1497, XV ind. Ventura, *Città*, pp. 54-57.

ultimi, i membri dell'élite non nascondevano un atteggiamento di superiorità.<sup>17</sup> Nelle taverne si potevano comprare, oltre al vino, altri prodotti, come pane e pesce.<sup>18</sup> Erano luoghi importanti, non solo perché vi si acquistavano prodotti di consumo ordinario, ma anche per essere uno spazio di incontro utile a raccogliere informazioni o a diffonderle, questi aspetti aiutano a comprendere la loro tenuta nel corso del tempo.<sup>19</sup>

Va aggiunto un ulteriore dato, che modifica i principi dello spazio privato. Mi riferisco alla densità abitativa che si presta a un'analisi sulle connessioni tra l'esterno e l'interno delle case, alla base di frequenti opportunità di comunicazione e di interazione.<sup>20</sup> Con riferimento a Venezia, Elisabeth Crouzet-Pavan ha evidenziato che «contro la tenacia della *pubblica vox et fama*, la rivendicazione di uno spazio rigorosamente privato tende ad affermarsi con fatica».<sup>21</sup> In base agli atti processuali della curia arcivescovile di Monreale chiudere la porta era prova, nel quartiere, di voler celare qualcosa, ad esempio una relazione concubinaria.<sup>22</sup> La topografia catanese si caratterizzava in prevalenza per strade strette; nel 1392 un contratto di enfiteusi di una bottega indica che questa si affacciava su una piccola via, lunga 1,35 metri e larga 1,29, che separava la bottega dalla casa dell'enfiteuta.<sup>23</sup> Questo è un aspetto che evidentemente rendeva molto semplice

<sup>17</sup> AG, vol. 30, fol. 4r, 6 marzo 1486/1487, V ind.

<sup>18</sup> AG, vol. 26, fol. 7rv, 4-5 settembre 1483, I ind. Fontana, *Gli Ebrei*, p. 55. Ventura, *Città*, pp. 54, 56-57, 144.

<sup>19</sup> Tali caratteristiche sono ben identificate in antropologia, cf. Yan, *The Individualization*, pp. 12, 243-271, sul valore di spazio sociale del negozio in villaggi rurali o del fast-food in ambito urbano.

<sup>20</sup> Mutuo l'idea di modificazione dei principi dello spazio privato da Alexander Cowan, *Gossip and Street Culture in Early Modern Venice*, in *Cultural History of Early Modern European Streets*, a cura di Riitta Laitinen - Thomas V. Cohen, Leiden, Brill, 2009, pp. 119-139, in particolare 127. Anche Id., *Seeing is Believing: Urban Gossip and the Balcony in Early Modern Venice*, in «Gender & History», 23, 3, 2011, pp. 721-738. Inoltre, sono utili le osservazioni metodologiche di Riitta Laitinen - Thomas V. Cohen, *Cultural History of Early Modern European Streets: An Introduction*, in *Cultural History*, pp. 1-10.

<sup>21</sup> Elisabeth Crouzet-Pavan, *Testimonianze ed esperienze dello spazio. L'esempio di Venezia alla fine del Medioevo*, in *La parola all'accusato*, pp. 209-210. Laurie Nussdorfer, *The Politics of Space in Early Modern Rome*, in «Memoirs of the American Academy in Rome», 42, 1997, p. 164, parla della casa come «a tissue of apertures». Si veda anche Elizabeth S. Cohen, Thomas V. Cohen, *Open and Shut: the Social Meanings of the Cinquecento Roman House*, in «Studies in the Decorative Arts», 9, 1, 2001, pp. 68-69.

<sup>22</sup> Pizzolato, *Ordinarie*, pp. 237-238, 244-246.

<sup>23</sup> Sardina, *Tra l'Etna*, p. 116.

a chiunque si trovasse nelle vicinanze, in particolare di notte, ascoltare o intravedere. Erano numerose, inoltre, le strade o le contrade a prevalente funzione artigianale, come succedeva per i lavoratori della pelle, dell'argento, di stoffe, delle spade ecc.<sup>24</sup> Le botteghe erano una presenza comune in diverse contrade, tra cui quella denominata *Malcucinato*, termine che indica le frattaglie. Lì è immaginabile un contesto di vendita tipico del cibo di strada.<sup>25</sup>

I venditori di cibo, tra cui figuravano carnezzieri e tavernieri, davano vita ad assembramenti di persone, di cui si ha un'eco in un provvedimento di Federico III per il regno, probabilmente del 1296. Vi si proibiva a personaggi potenti di pretendere un diritto di precedenza sugli altri negli acquisti di carne, vino o altro.<sup>26</sup> Le fonti mettono in luce un costante contatto tra l'ambiente interno dello spazio lavorativo e quello esterno della via. Per uno di questi esercizi a Catania a metà Trecento si indica che vi «si vendeva il pane, esposto secondo l'uso abituale, su di un banco messo davanti la porta. La bilancia, per essere in regola, doveva stare in mezzo alla porta – un piatto dentro la bottega e l'altro fuori – e non poteva essere usata da quanti vendevano frutta all'esterno».<sup>27</sup> Non mancano casi di regolamentazione: nel 1435 gli artigiani stabilirono l'obbligo di chiudere metà delle finestre dei loro luoghi di lavoro al suono delle campane della Chiesa madre all'ora del vespro «per reverenza della santa domenica seguente».<sup>28</sup> Nel 1454, per promuovere il piccolo commercio, si chiese di non interromperlo nei giorni festivi e di potere continuare a vendere a porte chiuse.<sup>29</sup>

Dunque, di solito la porta d'entrata durante la giornata era lasciata aperta, mentre attraverso le finestre era possibile vedere all'interno senza difficoltà. Ciò era possibile per la stessa casa, quando i due spazi coincidevano o erano contigui; la documentazione conferma la presenza di botteghe, così come di case di arti-

<sup>24</sup> Ventura, *Città*, pp. 49, 55. Ligresti, *Catania e i suoi casali*, p. 44.

<sup>25</sup> Gina Fasoli, *Tre secoli*, p. 391. Ventura, *Città*, pp. 36, 49, 52-58, 71.

<sup>26</sup> *Capitula regni*, vol. 1, cap. XXXVIII, pp. 67-68; Testa attribuisce la data del 1296 per le disposizioni XXXVI-LXXXV, che considera un corpo di leggi unico. Invece, Raffaele Starrabba, *Un nuovo codice di taluni capitoli del re Federigo (1310)*, in «Archivio storico siciliano», II, I, 1877, pp. 212-218, distingue queste norme in due blocchi e quello corrispondente ai capitoli LIX-LXXXV (non relativi a quanto cito nel testo) sarebbe stato emanato nel 1310.

<sup>27</sup> Gangemi, *San Benedetto*, p. 77.

<sup>28</sup> *Capitoli*, p. 153, 25 marzo 1435, XIII ind.

<sup>29</sup> Ivi, p. 211, 25 gennaio 1453/1454, II ind., qui il riferimento è a botteghe, taverne e a dove si vendevano frattaglie.

giani, vicine tra loro o comunque ad altre attività lavorative.<sup>30</sup> La tendenza a raggrupparsi in medesime zone di artigiani e di *populares* facilitava la circolazione di novità relative a colleghi di lavoro e ai loro familiari. D'altro canto la possibile prossimità a zone residenziali aumentava le opportunità di ottenere notizie relative ad altri gruppi. La frequentazione quotidiana alimentava una circolazione di indiscrezioni e notizie in cui è difficile separare un ambito privato da uno pubblico. Per fare un esempio tra i tanti possibili, se era nota la gelosia di Antonio per Blanca, allo stesso modo si sarebbero conosciuti i dettagli del loro matrimonio. Meritano attenzione, insomma, le modalità e gli effetti della propagazione di voci.

## 2. La circolazione di informazioni

Diffondere una notizia è evidentemente un'azione intenzionale, ma anche un effetto indiretto. Si pensi alle attività dei consigli comunali, che potevano coinvolgere anche chi non prendeva parte alle riunioni o comunque non aveva diritto di voto. A mio giudizio, per Catania è possibile sostenere che la prossimità della sede di riunione a esercenti artigianali e in generale venditori, così come il crescente interesse di esponenti artigiani, e di modesti e umili *populares* di apprendere (nella fase in cui non avevano diritto di voto) notizie e di influenzare le attività di governo della città, condizionassero anche le donne del medesimo ambiente sociale. Penso sia alla loro familiarità con politiche di negoziazione e con espressioni di dissenso, sia alla consapevolezza dell'importanza di sapere e di denunciare. Come ha osservato Kirshner, l'intersezione tra cittadinanza e genere non coincide necessariamente con l'assunzione di una carica di governo.<sup>31</sup> L'assenza di partecipazione delle donne alla vita politica

<sup>30</sup> Nei seguenti esempi l'indicazione di artigiani come affittuari o proprietari delle botteghe/*apotecae* non è sempre indicata ma di solito ne erano loro gli affittuari. ASDC, TA, reg. 3, fol. 109r, 20 aprile 1425, III ind., nella contrada *Conceria* una bottega di un artigiano confinante con un'altra e una carnezzeria; reg. 8, fols. 7v-8r, 14 giugno 1457, V ind., esempi di botteghe contigue; fols. 109v-110r, 5 maggio 1462, X ind., botteghe nella contrada *Conceria*; reg. 10, fol. 42rv, 7 febbraio 1469/1470, III ind., botteghe congiunte nella giudecca inferiore; reg. 11, fols. 93v-94v, 1 aprile 1473, VI ind., botteghe di artigiani; fol. 126rv, 29 maggio 1473, VI ind., complesso di case (*tenimentum domorum*) abitato da più artigiani. Cf. Ventura, *Randazzo*, p. 68.

<sup>31</sup> Kirshner, *Genere*, pp. 23-30.

non impediva loro di essere informate del suo andamento, come d'altronde succedeva a quegli uomini che mai rivestirono la funzione di consiglieri o ebbero altre cariche.

Non vi è ragione di ritenere la società del tempo costituita da settori indipendenti e non comunicanti. Si è posta in evidenza la componente porosa e dialogica dell'essere umano, che porta all'interiorizzazione di norme e di valori del *milieu* culturale che lo circonda.<sup>32</sup> Come ho segnalato, ordinariamente la sede del consiglio di Catania era la *loggia magna*, esistente almeno da metà Trecento, di cui rimane un rilievo nel sarcofago della regina Maria di Sicilia (moriva nel 1401) conservato nella cattedrale catanese.<sup>33</sup> Lì si rendevano note le tregue tra Catania e altri centri.<sup>34</sup> Durante il Quattrocento vi si assegnavano anche appalti pubblici relativi alle imposizioni indirette. Era usuale affiggere presso una colonna le informazioni relative alla gabella che si sarebbe venduta e alla data in cui gli ufficiali avrebbero proceduto all'incanto.<sup>35</sup> È ipotizzabile una condivisione dei dibattiti nel quartiere e a livello familiare, soprattutto quando la votazione riguardava imposizioni. È lecito insomma considerare l'attività consiliare un canale che rendeva possibile conoscere processi di opposizione e di negoziazione. Questo interesse per la prassi di governo era già significativo quando gli artigiani e i salariati aspiravano a conseguire un diritto di voto, a prendere coscienza del grado degli abusi di cui ampi schieramenti cittadini soffrivano a causa dell'élite.

La piazza-mercato poteva solo amplificare la divulgazione di informazioni già rese note dalla concentrazione di attività.<sup>36</sup> L'eco delle frequenti riunioni non poteva che aumentare quando esse riflettevano tensioni tra gli stessi ufficiali, espressione di contrapposizioni di interesse tra gruppi cittadini. Per cogliere l'importanza di quelle assemblee, dei delicati equilibri politici che vi si esprimevano

<sup>32</sup> Karl Smith, *From Dividal and Individual Self to Porous Subjects*, in «The Australian Journal of Anthropology», 23, 1, 2012, pp. 50-64.

<sup>33</sup> Paola Vitolo, *Iconografia urbana, coscienza civica e simboli del potere nella Sicilia aragonese. Il sepolcro della regina Maria di Sicilia (1363-1401) nella Cattedrale di Catania*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 131, 2, 2019, pp. 539-559.

<sup>34</sup> Michele da Piazza, «Cronaca», cap. 54 [1355].

<sup>35</sup> Ad esempio: ASCC, AG, vol. 3, fols. 40r-42r, 28 agosto 1433 XI ind.; vol. 30, fol. 17rv, 22 agosto 1487, V ind.

<sup>36</sup> Sulle forme di comunicazione e di familiarizzazione con il dibattito politico di soggetti esclusi dal governo, cf. Filippo De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.

e di come la delegittimazione potesse avere in esse un suo momento fondamentale, segnalo lo scontro registratosi a Catania nel 1440 tra membri dell'influente famiglia dei Paternò e i principali ufficiali in carica. La critica avanzata dai primi riguardava la mediocre capacità di mediazione dei magistrati in merito a una sovvenzione richiesta dal re che doveva la città: essi, anche se questo non è chiaramente specificato, avevano forse agito in base a pressioni di esponenti cittadini non riconducibili ai *gentilhomini*. Pietro Rizzari denunciò allora al viceré che membri dei Paternò avevano vessato gli ufficiali sia in consiglio con ironia e risa, sia al di fuori della sede consiliare. Cola lu Grandi dei Paternò, dinanzi ad alcuni cittadini, disse a un giurato che «i giurati sono traditori della patria». <sup>37</sup>

Alcune testimonianze confermano la circolazione di notizie su temi votati in consiglio e le reazioni apertamente indignate di esponenti *populares* e di artigiani rispetto alle politiche dell'élite che danneggiavano la maggioranza dei cittadini. L'eco di determinati dibattiti è testimoniata nell'affermazione a metà Quattrocento di due mogli di artigiani sulla maggiore forza numerica del loro ambito socio-professionale, «noi siamo più di loro», rispetto ai componenti dell'élite. Va evidenziato che questi ultimi denunciavano proprio che in consiglio i loro principali avversari politici erano molti di più. <sup>38</sup>

Era possibile venire a conoscenza dei confronti in consiglio anche perché – va segnalato – era consentito assistervi in qualità di uditori. In una seduta del 1460 si procedette alla convocazione per bando di *gentilhomini*, *ministrali* (cioè artigiani), *popolari* per decidere la commissione elettorale; chi era rimasto in sovrannumero avrebbe potuto assistere alla seduta senza prendere parte al voto. <sup>39</sup> Ciò non esclude che si evitasse la divulgazione di notizie al di fuori della riunione; penso al divieto di presenza d'esterni al gruppo degli ufficiali o di determinati ufficiali/consiglieri. I magistrati potevano cercare di limitare il diritto di voto

<sup>37</sup> ASCC, AG, vol. 7, fol. 14rv, 15 aprile 1440, III ind., non ho individuato chi fossero gli ufficiali eletti per la III indizione. Cf. le osservazioni di Ronald F. E. Weissman, *Ritual Brotherhood in Renaissance Florence*, New York-London, Academic Press, 1982, pp. 30-31, sull'importanza di un luogo come la piazza, in cui l'onore poteva essere perso o conseguito.

<sup>38</sup> Marletta, *La costituzione*, p. 100, 14 marzo 1440, III ind., «nui simu plui di illi». Sulle dichiarazioni dei *gentilhomini* rinvio a *Capitoli*, pp. 181-182, 6 aprile 1446, IX ind. Sullo squilibrio numerico in sede consiliare si vedano anche i commenti di Gaudioso che accompagnano il suo regesto in ASCC, AG, vol. 30, fol. 13rv, 25 settembre [1485, IV ind.]. Su denunce contro l'amministrazione di esponenti dell'élite, si veda, ad esempio, *Capitoli*, pp. 200-206, 6 giugno 1450, XIII ind.

<sup>39</sup> ASCC, AG, vol. 16, fol. 12rv, 23 agosto 1460.

in contesti conflittuali, ma, paradossalmente, proprio queste iniziative a volte accrescevano la diffusione di notizie sulle questioni che andavano discusse, come è documentato a Piazza a metà Quattrocento. Lì si faceva affidamento sul «sentire» o sul «mormorare» in merito a eventi per i quali il consiglio doveva essere riunito nonostante l'ostilità degli ufficiali.<sup>40</sup> Anche a Catania risulta chiaramente un interesse di ampi settori cittadini ad apprendere le notizie, a sapere della vita politica. Erano previste garanzie, come un lasso di tempo sufficiente dalla notifica del bando sulle riunioni, perché tutti sapessero e così si evitassero accordi fatti da pochi a detrimento dei più.<sup>41</sup>

### 3. *Sapere di un processo, sapere di un verdetto*

La circolazione di informazioni e i loro effetti possono essere approfonditi. Per una comprensione piena di questo tema ricordo che la pubblicazione dei bandi era l'elemento cardine della riforma approvata nel IV concilio lateranense per contrastare le unioni clandestine. Quello della clandestinità non è l'unico ambito per il quale è possibile identificare un interesse di questo tipo: le autorità ecclesiastiche e laiche puntavano a una massima conoscenza da parte della popolazione dei loro annunci, letti a Catania per lo più nella piazza principale, a Castrogiovanni e a Calascibetta nei «luoghi soliti e consueti».<sup>42</sup> Si consideri la persecuzione dei reati attraverso la proclamazione della scomunica o l'emanazione di altri tipi di provvedimenti letti dinanzi alla chiesa, come altrove. Nella seconda metà del XV secolo il ricorso a questa censura ecclesiastica era sempre più frequente, a volte in chiave polemica contro le inefficienze della giustizia temporale, anche come forma di deterrente per crimini minori, ad esempio furti. Le iniziative erano dirette sia contro i colpevoli, sia contro chi non li aveva denunciati, pur avendo

<sup>40</sup> BCP, C, fols. 91-92, 23 settembre 1448, XII ind. Sul carattere strategico del mormorare cf. Claude Gauvard, *Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge*, in *La circulation des nouvelles au Moyen Âge*, Actes du XXIV<sup>e</sup> Congrès de la S.H.M.E.S. (Avignon, juin 1993), Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, pp. 161-169, segnala inoltre lo sforzo delle assemblee di controllare le informazioni.

<sup>41</sup> La petizione fa parte di un testo molto articolato, presentato da membri dell'élite, ma espressione di richieste che andavano al di là del loro ambito di appartenenza, ASP, CR, 61, fols. 1r-5v, in particolare fols. 4v-5r, 16 giugno 1477, X ind. Si veda anche ASCC, AG, vol. 23, fols. 10r-17r, in particolare fols. 15v-16r, stessa data.

<sup>42</sup> BCP, C, fols. 51-52, 9 aprile 1503, VI ind.

informazioni utili. La proclamazione della condanna avveniva pubblicamente in chiesa, al suono delle campane e con le candele spente per isolare e delegittimare il reo.<sup>43</sup> Queste forme di divulgazione non erano sempre ben accolte. Non a caso il vescovo stabilì la scomunica sia contro i sacerdoti e chierici che non mantenevano «i loro capelli (*crines*) come richiesto», sia contro chi provava a strappare o imbrattare i bandi relativi.<sup>44</sup>

Un'ulteriore testimonianza di rilievo riguarda l'importanza attribuita al luogo e alla presenza di persone per stabilire la gravità di determinati crimini. Nel 1471 il vescovo Guglielmo Bellomo affidò al vicario generale Rinaldo de Terranova il compito di istruire il processo contro Rinaldo di Stefano di Assoro per blasfemia, stigmatizzata dal vescovo come un peccato «orribilissimo e forse il peggiore di tutti».<sup>45</sup> Istruì il vicario perché procedesse con diligenza, sollecitudine, prudenza e severità, per appurare se il reato fosse stato commesso nella piazza o nella via e se dinanzi a una moltitudine. Terranova avrebbe dovuto stabilire se Rinaldo di Stefano avesse dato scandalo davanti al popolo intero o alla maggioranza, valutando quali parole fossero state utilizzate e in quali luoghi, in modo da prendere una decisione sul crimine e sulla risonanza pubblica (non è noto l'esito dell'indagine). L'atto criminale poteva in effetti caratterizzarsi per il suo carattere plateale, per un alto grado di irriverenza.

È inoltre probabile che la circolazione di informazioni desse vita, anche tra soggetti esterni all'élite, a una familiarizzazione con la cultura giuridica del tempo, dato che le notizie sui processi si diffondevano attraverso diversi canali. In merito alle stesse fasi del confronto processuale, si può cogliere nel quartiere, nella via delle parti interessate, una diffusione di notizie relative ai suoi diversi passaggi, potenzialmente utile a chi ignorava la prassi giudiziaria. Per le richieste di convocazione, da parte della corte vescovile o della corte del capitano, la notifica era eseguita verbalmente presso la casa dell'interessato e, nel caso non lo si trovasse, si ricorreva all'affissione della stessa, almeno inizialmente, alla porta della sua residenza. Ad esempio, nel 1476 per il rapimento di una monaca, Albiara, dal monastero di Santa Maria di Porto Salvo di Catania, perpetrato dal prete

<sup>43</sup> Ad esempio, ASDC, TA, reg. 13, fols. 90v-91r, 25 maggio 1479, XII ind. (Piazza); reg. 15, fols. 43v-44r, 4 gennaio 1487/1488, VI ind.; reg. 16, fols. 3v-4r, 17 ottobre 1489, VIII ind.

<sup>44</sup> ASDC, TA, reg. 16, fols. 26v-27r, 8 gennaio 1489/1490, VIII ind. Cf. Romeo, *Amori*, pp. 119-120.

<sup>45</sup> ASDC, TA, reg. 11, fol. 26v, 17 maggio 1471, IV ind., «unu di li orribilissimi peccati et forsi lu mayuri sia blasfemari».



Baldassare (Lircho), si lasciò comunicazione alla porta di casa di quest'ultimo: si sarebbe dovuto presentare dinanzi al vicario entro sei giorni.<sup>46</sup>

È possibile soffermarsi più dettagliatamente sul carattere pubblico dei provvedimenti del tribunale prendendo in considerazione alcuni passaggi dei processi. Ho segnalato che spettava al *monterius* andare ai domicili dei convenuti per convocarli, ora per leggere le deposizioni dei testimoni raccolti dalla parte avversaria, ora per ascoltare la lettura della sentenza.<sup>47</sup> Un procedimento che poteva essere realizzato spesso, in base alle mosse dei rispettivi legali. Quando la ricerca della persona non dava frutti si emetteva un bando che veniva letto pubblicamente. Nel 1513 a Paternò, prima dell'emanazione di una sentenza in merito a Agata di Stilla e a Filippo Greco, il *monterius* cercò quest'ultimo nei luoghi consueti senza trovarlo, per cui il pubblico banditore lesse l'avviso nella piazza principale: Filippo avrebbe dovuto presentarsi nel tribunale vescovile. Cosa che in effetti fece e affermò che Agata di Stilla non era sua moglie: il tribunale dichiarò il matrimonio nullo.<sup>48</sup>

La responsabilità dei *monterii* era di rilievo e non solo perché a loro spettava relazionare la corte: essi dovevano recarsi presso le residenze private e il loro arrivo poteva coinvolgere i vicini. Va aggiunto che i rifiuti di unioni imposte a volte assumevano le modalità di dichiarazioni pubbliche anche prima del dibattito nel tribunale. La novità di questi episodi, rispetto alla monotonia della vita quotidiana, doveva provocare una significativa circolazione di notizie dell'evento, così come la sua rievocazione in fasi successive. Anche vicende marginali potevano catturare l'attenzione di chi vi assisteva casualmente.<sup>49</sup> Si consideri la denuncia

<sup>46</sup> ASDC, TA, reg. 12, fol. 18rv, 30 (aprile), 1476, ind. IX. Prassi simili nelle diocesi di Agrigento e di Patti, si veda ASDA, AV, reg. 1510-1521, fols. 159v-160r, 27 aprile 1512, XV ind. ACP, AC, fol. [31r], 27 settembre 1541, XV ind. ASDP, TE, DA, 01, 20 novembre 1548. Cf., per i Paesi Baschi, la prassi di esporre presso la chiesa il nome del convocato e l'indicazione del crimine a lui attribuito, Edward J. Behrend-Martínez, *Unfit for Marriage: Impotent Spouses on Trial in the Basque Region of Spain, 1650-1750*, Reno, University of Nevada, 2007, p. 138.

<sup>47</sup> Ad esempio, ASDC, TA, reg. 7, fol. 95r, 19 febbraio 1453/1454, II ind. (le deposizioni dei testimoni erano rese ad Augusta); reg. 11, fols. 172v-173r, 8 ottobre 1473, VII ind. (le deposizioni dei testimoni rese a Palermo).

<sup>48</sup> ASDC, VP, reg. 5, fol. 1rv, 20 ottobre [1513], II ind.

<sup>49</sup> ASDA, AV, reg. 1541-44, fol. 193r, 15 settembre 1541, XV ind., ad Agrigento il passaggio di un trasportatore per la piazza pubblica con un carico di pietre suscita la perplessa curiosità del proprietario di una bottega, che gli domanda dove le avesse prese. Cf. Barley, *The Innocent Anthropologist*, pp. 57-58, nota che tra i Dowayos in Camerun il più piccolo evento, uno scandalo, una novità, sono fonte di comunicazione e di rievocazione.

nel 1515 avanzata dalla comunità di Piazza al viceré Ugo Moncada, che lamentava frodi e abusi da parte dei *monterii* della corte del capitano: erano accusati di relazioni false e di appropriazioni dei pegni da loro custoditi, favorite dal fatto che si trattava di forestieri, che lasciavano il paese impuniti alla fine del loro mandato.<sup>50</sup> La consegna di un pegno era un mezzo che serviva ad assicurare la comparizione in corte della parte convocata. L'aspetto che trovo più interessante dell'accusa è l'attribuzione agli inviati del tribunale di forme poco rispettose (*insolentii*), in altri termini abusi contro chi era citato in giudizio. Questa denuncia evidenzia il possibile carattere invasivo del loro arrivo nella via e nel quartiere.

Così come non vanno dimenticate situazioni drammatiche, in cui la parte convocata non si presentò in tribunale.<sup>51</sup> Peraltro, alcuni anni dopo, nel 1523, sempre a Piazza, si denunciò l'incapacità dei *monterii* e dei *servienti* della curia del capitano di svolgere correttamente il loro lavoro: riferivano spesso una cosa per un'altra, parrebbe che questo avvenisse perché erano generalmente «personi poviri vili ignoranti et rustici et molti [i]dioti». I servienti, poi, non erano in grado di riferire correttamente l'accusa e le denunce. Queste difficoltà resero necessario, per chi intendeva querelare, recarsi presso il capitano o il giudice, mentre, come ho già segnalato, toccava al notaio andare a ricevere le accuse, nel caso di persone umili o di donne.<sup>52</sup>

Ulteriori informazioni permettono di chiarire una possibile e considerevole eco esterna dei confronti che si svolgevano nel tribunale vescovile. Ne è un buon esempio un processo, iniziato a Patti nel novembre del 1548 e concluso nel gennaio seguente. Furono due le affissioni delle comunicazioni nella casa del convenuto, che confermano sia il carattere ordinario di questa forma di notifica, sia l'esigenza dell'attore di non consentire alcun equivoco, e in particolare che la sentenza fosse notificata alla controparte. Il processo fu conseguenza della scelta di Caterinella Catanisi di 12 anni di Tripi, a circa 30 km a sud di Patti, di rifiutare gli sponsalia *per verba de futuro* decisi, quando lei aveva sette anni, dal padre, (l'artigiano) Bernardino Catanisi. Lei si presentò in tribunale a Patti per esporre l'accaduto.<sup>53</sup> Suo padre l'aveva promessa in sposa a Giovannello Salicula/Sanicula, anche lui di Tri-

<sup>50</sup> BCP, C, fol. 194. Il viceré Ugo Moncada stabilisce forme di controllo il 7 febbraio 1515, III ind.; Piazza recepisce la decisione l'8 marzo (si veda fol. 204).

<sup>51</sup> Ad esempio ASDC, TA, reg. 2, fol. 10r, 21 aprile 1407, XV ind. ASDC, S, reg. 3, fol. 14r [1407]; reg. 2, fols. 4v-5r, 28 gennaio [1424]; ASDC, VP, reg. 10, fol. 6r, 29 ottobre 1522, XI ind. Per un altro contesto cf. Cristellon, *La carità*, pp. 58-59.

<sup>52</sup> BCP, C, fol. 308, 26 marzo 1523, XI ind.

<sup>53</sup> ASDPt, CV.TE, DA 01, 20 novembre 1548.

pi e anche lui minore, e contestualmente aveva indicato i beni dotali collegati alla promessa. Caterinella apprese degli *sponsalia* solo dopo essere divenuta orfana, probabilmente durante la discussione del testamento, e immediatamente rifiutò una scelta su cui dichiarò di non sentirsi contenta. Lo riferì con precisione una delle testimoni, donna Magna de Russo moglie del *nobilis* Pietro de Monforti: «un giorno domandai alla detta Caterinella e la detta Caterinella mi [le nel testo] rispose: non voglio Giovannello Salicula per marito». <sup>54</sup> Con l'appoggio e l'autorità del tutore testamentario, la giovane formalizzò la sua decisione presentando nella corte episcopale uno scritto in cui rifiutava (*cedula repudii*) la promessa. Una copia del documento, che lei aveva chiesto si desse a Giovannello, fu esposta da un inserviente della curia alla porta della casa del promesso sposo. <sup>55</sup> Seguirono le testimonianze ed esse confermarono la deposizione di Caterinella, che conseguì un verdetto favorevole e anche in questo caso ne ottenne l'affissione presso la casa del Salicula. L'eco delle due notifiche deve essere stata significativa, se ipotizziamo che i giovani vivessero a Tripi, dove risiedevano circa 3.800 abitanti. <sup>56</sup>

Alcune riflessioni possono aiutare a comprendere come in un piccolo paese apparentemente isolato una giovanissima donna sapesse come difendersi e ottenere un verdetto favorevole. Non dovevano essere rare le opportunità di incontri, e dunque le fonti d'appoggio, a Tripi ubicata a sud di Patti, dove risiedeva il vescovo, e di Messina, uno dei principali porti dell'isola. Tripi era situata nei pressi degli itinerari che conducevano alle fiere di diversi luoghi vicini, che pellegrine e pellegrini attraversavano per andare a Catania o per imbarcarsi a Messina, o ancora che i braccianti tra loro calabresi, trasferitisi nei casali al di qua dello stretto, percorrevano per spostarsi a Catania per il raccolto. Non è escluso che questi stessi braccianti si fermassero anche a Tripi, in quanto paese produttore di frumento. <sup>57</sup>

L'evento del processo poteva essere fonte di coesione sociale tra coloro che vivevano un'unione infelice, così come di trasmissione di conoscenza sulle loro difese, sull'ascolto ricevuto e sui risultati ottenuti. D'altro canto, la possibile ripetitività dei quesiti su cui mi sono soffermato non poteva che favorire una familiarizzazione con le dinamiche processuali, anche per chi non si era mai rivolto alla corte vescovile. Ne erano incoraggiati i tanti che potevano essere interessati

<sup>54</sup> ASDPt, CV.TE, DA 01, fol. [15v], «uno iorno domandao a la dicta Caterinella et dicta Caterinella li resposi eu non lu voglu a dicto Iohanelo Salicula per marito».

<sup>55</sup> ASDPt, CV.TE, DA 01, fol. [3r].

<sup>56</sup> Ligresti, *Dinamiche*, p. 113 nota 18.

<sup>57</sup> Aymard, *La Sicilia*, p. 228. Besc, *Un monde*, pp. 542, 745.

ai ricorsi in seguito a esperienze matrimoniali sfortunate. Kelleher ha sostenuto la volontà delle donne di familiarizzarsi con la cultura giuridica del tempo, per aumentare le proprie possibilità di successo.<sup>58</sup> Un dato che ritengo riguardasse donne e uomini anche nei territori qui in esame. Molti sapevano dei diritti che potevano rivendicare grazie alla notorietà delle relative esperienze, alla conoscenza del diritto canonico, alla valutazione attenta delle aspettative del tribunale e del proprio contesto sociale.

#### 4. Paola di Gracia v. Nicola lu Maxilutu

Dovette provocare un'eco significativa la pace raggiunta nel 1448 tra i *nobiles* Giovanni e Fernando Platamone, Nicola Rizzari e Pietro Zappulla, simbolizzata nella loggia «con un bacio tra loro», dinanzi agli ufficiali maggiori, inclusi il capitano, il suo giudice, altri *nobiles* e ulteriori persone.<sup>59</sup> Una formalizzazione emozionalmente dimostrativa delle relazioni sociali, per parafrasare Ronald Weismann.<sup>60</sup> Gli esponenti dell'élite potevano rendere pubbliche le proprie scelte nel raffinato contesto della loggia, mentre i protagonisti dei processi matrimoniali potevano farlo nelle strade in cui risiedevano per dichiarare la propria volontà e difendersi da un'imposizione. In entrambi i casi emerge la volontà di rendere note pubblicamente quelle decisioni. A partire da analisi che hanno correlato le relazioni sociali con quelle spaziali e hanno messo in luce l'opportunità data da determinate occasioni per utilizzare l'ambito pubblico, per esprimere un'opposizione,<sup>61</sup> esamino ora un processo matrimoniale avviato presso la curia vescovile, probabilmente nella seconda metà del Quattrocento.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Kelleher, *The Measure*, p. 148.

<sup>59</sup> ASCC, AG, vol. 11, fol. 20rv, 1 marzo 1447/1448, XI ind., «osculo inter eos hinc inde interveniente». Per una fase successiva si veda *Cronaca siciliana*, p. 137, nel 1536 durante una delle varie processioni, organizzate per invocare l'aiuto divino contro l'eruzione dell'Etna, erano molti i nemici che facevano pace baciandosi in bocca.

<sup>60</sup> Weissman, *Ritual*, pp. 26-35.

<sup>61</sup> Barbagli - Pisati, *Dentro e fuori*, p. 16, fa riferimento all'analisi del sociologo Robert Park. Patrick Boucheron - Nicolas Offenstadt, *Introduction générale: une histoire de l'échange politique au Moyen Âge*, in *L'espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, a cura di Patrick Boucheron - Nicolas Offenstadt, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 21.

<sup>62</sup> ASDC, AGC, non si indica l'anno, la prima data riportata è 27 agosto, VI ind.; per determinare il periodo di riferimento mi sono basato sullo stile della scrittura.

Nelle indagini volte ad accertare la validità del matrimonio tra Paola di Gracia (attore) e Nicola lu Maxilutu, lei negò di avere acconsentito e affermò che si era sempre rifiutata di baciare Nicola. Secondo il sacerdote Giovanni Ysinacha aveva detto «morirei piuttosto che farmi baciare». <sup>63</sup> La sua ostinazione aveva provocato le reazioni violente di Nicola, che non avevano lasciato indifferenti le persone venute a conoscenza dell'aggressione. Dei testi riferivano che in un primo momento erano venuti a sapere del tentativo di ferimento a opera del promesso sposo, <sup>64</sup> quindi alcuni avevano deciso di informarsi tra gli abitanti della zona, <sup>65</sup> che avevano osservato i colpi di spada alla porta della casa di Paola. Questi aspetti del caso rivelano la rapidità della diffusione della notizia, il grado di coinvolgimento dei residenti e il loro ruolo nella formazione delle voci. Venire a sapere sembra quasi implicare il dovere di appurare e di intervenire, anche se in una seconda fase, contro una violenza opposta ai criteri di convivenza, come è stato segnalato anche da Gower Chapman nel suo studio antropologico su Milocca. <sup>66</sup> Per altri contesti Pitt-Rivers fa riferimento alla comunità che può esercitare una sanzione significativa contro comportamenti palesemente scorretti e dannosi per la vita altrui. <sup>67</sup>

Mi sembra si possano distinguere tre fasi delle violenze rese note da Paola. Nella prima un evento non ordinario porta alla identificazione della persona o persone, nella seconda si diffondono i commenti, che, infine, si condividono. Come ha osservato il sociologo delle religioni Paolo Apolito: «il dire storie» aiuta a oggettivare l'esperienza, mentre «chi ascolta le dà autorità». <sup>68</sup> La condivisione era ed è all'origine del consolidamento di un'opinione e della sua diffusione, facilitata in contesti in cui gli assembramenti di persone erano comuni: in essi vi era chi ascoltava intenzionalmente o per caso e diventava un potenziale testimone in giudizio. Viene alla mente quanto avvenne a Barcellona anni prima nel 1429: per l'indagine su un adulterio, Ruggero de Capellades di Barcellona, responsabi-

<sup>63</sup> ASDC, AGC, 28 agosto, VI ind., «murria plui tosto ki mi vasassi».

<sup>64</sup> «Audivit aliquos».

<sup>65</sup> «Interrogavit aliquos de dicto convicinio».

<sup>66</sup> Gower Chapman, *Milocca*, pp. 75-76, cita sia un caso di vicini che accorrono per tranquillizzare una ragazzina picchiata dalla madre per avere colpito ripetutamente la sorella più piccola; sia un caso di parenti intervenuti per sanare uno scontro tra padre e figlio.

<sup>67</sup> Pitt-Rivers, *The People*, pp. 96-7, considera fidanzati infedeli, tra cui chi abbandona la relazione.

<sup>68</sup> Citato in Jane Garnett-Gervase Rosser, *Spectacular Miracles: Transforming Images in Italy from the Renaissance to the Present*, London, Reaktion Books, 2013, pp. 19-20.

le della raccolta delle tasse, dichiarò che passando per la *plassa nova* (alla destra della Cattedrale) aveva visto gran rumore di gente e tra loro aveva sentito parlare contro Giovanni Cavarogens.<sup>69</sup>

Una delle azioni più violente di Nicola (forzare Paola ad andare a casa sua), fu perpetrata dopo il suo ritorno dal regno di Napoli con un esponente di un'eminente famiglia catanese, il *nobilis dominus* Thome Platamone. Il legame con quest'ultimo probabilmente lo aveva incoraggiato a compiere un gesto così grave. Per lei non deve essere stato facile dimostrare l'aggressione e il consenso estorto, infatti il matrimonio fu dichiarato valido.<sup>70</sup> Il verdetto è sorprendente, soprattutto in base al confronto con altri casi simili, anche se non è un dato isolato riscontrare difficoltà nel provare un consenso estorto per paura.<sup>71</sup> Ci fu così un processo di appello, termine che però non figura nel manoscritto. Nel corso di esso, le deposizioni risultano ancora più decise nel sostenere le denunce di Paola costretta a sposarsi. Due testi confermarono la sua minore età, 11 anni, al momento dell'unione, e altri due dichiararono che dopo il matrimonio era fuggita con un *magnificus* conte rimanendo incinta e «diede alla luce un figlio che diceva essere del conte».<sup>72</sup> Non ho riscontrato ulteriori dati sulla conclusione del confronto (le condizioni pessime del fascicolo rendono possibile che il verdetto si sia smarrito).

Secondo i deponenti Paola, nel momento di contrarre il matrimonio, aveva cercato aiuto denunciando dinanzi a tante persone l'imposizione, ma aveva dovuto cedere per paura di suo padre. Non pare che ricorresse ai suoi legami con il conte in quelle fasi concitate. Così Garita moglie di Paolo Gisaldo: «quando Paola contrasse il matrimonio disse dinanzi a diverse e molte persone: vedete buona gente che questo matrimonio, dicendo dell'unione di cui nega validità, lo faccio

<sup>69</sup> ADB, P, 571, fol. [2r], 22 giugno 1429.

<sup>70</sup> Sul verso del foglio, a conclusione delle prime deposizioni, le date corrispondenti sono 27 e 28 agosto, VI ind. e si legge «provisum est quod dictum matrimonium declaretur firmum et validum». Successivamente, con data 19 maggio, XV ind. (uno scarto temporale del tutto non comune tra i fondi che ho esaminato) vennero trascritte ulteriori deposizioni sull'assenza di validità del matrimonio, ma alcune di esse non si conservano in modo completo.

<sup>71</sup> Cf. Giuliano Marchetto, *Il «matrimonium meticolosum» in un «consilium» di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 247-278.

<sup>72</sup> «Peperit quendam filium quem unisqui[bu]sque dicebat esse filium dicti comitis». Sui due testi che riferiscono dell'età, in un caso si legge 11 anni mentre solo *ndecim* nella deposizione di Garita moglie di Paolo Gisaldo. Sul riferimento al conte e alla nascita del figlio si veda in particolare l'ultima testimonianza.

contro la mia volontà e per forza e per paura di mio padre». <sup>73</sup> Anche quest'ultimo, secondo il testimone Andrea Farina, era stato aggredito da Nicola. Chissà se il ricorso all'aggettivo *buona*, nel rivolgersi a chi l'ascoltava, era un modo per enfatizzare ulteriormente la ricerca di sostegno, rivolgendosi a chi, probabilmente del suo stesso contesto sociale, sperava le potesse dare appoggio.

Per quanto riguarda l'espressione *buona gente*, ricordo che nel 1440, durante il tumulto a Catania contro il visconte di Gagliano Sancio Ruiz II Lihori, vi fu chi provò a dialogare con i rivoltosi: Nicola Speciale, già viceré, tentò di dare delle garanzie dicendo: «buona gente che volete, il capitano è pronto a farvi giustizia». <sup>74</sup> Durante i disordini la componente *popularis* era maggioritaria. In effetti l'uso di questa espressione può riferirsi a settori sociali modesti, come risulta anche da una petizione dell'*universitas* di Piazza del 1447 contro il provvedimento di Alfonso V che non permetteva di fondere moneta coniata d'argento. Tale decisione andava per l'appunto contro gli interessi della *buona gente*, la quale, si faceva notare, essendo povera non disponeva di argento se non in forma di moneta coniata, che fondeva quando aveva bisogno di ottenere gioielli e altre cose necessarie. <sup>75</sup>

La scelta di Paola con la sua dichiarazione pubblica consolidò la voce sulla violenza subita, facendo venir meno un possibile pettegolezzo malevolo e umiliante, di cui avrebbe potuto soffrire in futuro in veste di moglie non devota, che oltre tutto rifiutava Nicola perché legata a un altro, come parrebbe fosse il suo caso. La possibile stigmatizzazione probabilmente non fu del tutto disinnescata, ma fu sdrammatizzata nel momento in cui lei platealmente coinvolse i terzi nell'enfatizzare la violenza subita, in quella che appare quasi come una *performance* di «street theatre» nella ricerca di appoggio e di testimonianze favorevoli. <sup>76</sup> Emerge la pratica di dichiarare i soprusi subiti non solo presso il tribunale, ma già prima, nel vicinato stesso, in uno dei momenti forse decisivi per ottenere ascolto e pubblicizzare la sua situazione. Paola alimentò volontariamente le voci con una vera e propria

<sup>73</sup> «Eo tempore quo contraxit dictum matrimonium Paula ipsa dixit coram diversis et multis personis in hec vel similia verba, viditi bona agenti ca quistu matrimoniu dicendo pro matrimonio di cuius nullitatis agitur lu fazu contra mia voluntate et per forza et per pagura di meu patri»; ASDC, AGC, 19 maggio.

<sup>74</sup> La Marletta, *La costituzione*, p. 100, «bona genti ki vuliti, lu capitaneu e pruntu farivi iusticia».

<sup>75</sup> ACA, RC, reg. 2858, fols. 145v-146r, 28 novembre 1447, XI ind. Sul divieto di Alfonso V si veda *Capitula regni*, vol. 1, capp. CCCICIX-CD, pp. 353-354, 23 ottobre 1446, X ind.

<sup>76</sup> Capp, *When Gossips*, pp. 197-200, ha evidenziato il ruolo dello «street theatre» come mezzo per infliggere un'umiliazione pubblica, il che non esclude nella denuncia la ricerca di aiuto.

teatralizzazione del dramma che viveva, dando maggiore forza alla sua denuncia nel tribunale vescovile con maggiori possibilità di avere deposizioni favorevoli.

Non è un caso isolato. Anche nelle deposizioni di altri processi erano frequenti i riferimenti a terzi coinvolti direttamente o indirettamente nelle fasi pre-matrimoniali e in quelle successive, come nell'episodio già analizzato in cui Thure di Luino, che non voleva sposare Giuliano di Marchano, fuggì dinanzi ai testimoni venuti per assistere alla cerimonia. Ciò non esclude forme meno esplicite, come le confidenze, già menzionate, fatte fra donne sul disinteresse verso le persone imposte come mariti; quelle confidenze potevano tornare utili in sede processuale. Senza escludere che alcune querele fossero interessate e false,<sup>77</sup> determinate modalità, come ad esempio per Antonella, o la presenza di diversi riscontri, come per Paola, costituivano una garanzia della loro veridicità. Il caso di quest'ultima sembra documentare al meglio l'avvenuta imposizione, in quanto mescola nella narrazione elementi reali e retorici.<sup>78</sup> L'atto di rivolgersi ad altri corrisponde alle relazioni instaurate nel suo contesto sociale. In altri termini mi pare che la ragazza fosse attenta ad influire sulla formazione delle voci, cercando di assicurare una reazione positiva alla sua scelta tra chi l'ascoltava. Tra i testimoni nel processo vi erano *convichini*, con i quali anche il solo frequente contatto visivo dava vita a una familiarità. È insomma un contesto in cui chi parla confida nella possibilità di trovare fiducia, credito e forme di solidarietà. Paola decise di cercare innanzitutto aiuto tra chi la riconosceva come persona degna di ascolto e viveva allo stesso modo la realtà (esito tra l'altro di forme relazionali).<sup>79</sup> In merito alla forza e agli effetti di «shaming tatics», Bernard Capp nota che più ampio è il circolo delle persone coinvolte, più pressione si determina contro chi costituisce l'obiettivo delle iniziative.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Con riferimento a un altro contesto rinvio a Ingram, *Carnal*, p. 179.

<sup>78</sup> Wickham, *Leggi*, ha messo in luce la strategia della narrazione usata dalle parti per imporre le proprie versioni ai tribunali.

<sup>79</sup> Pierre Bourdieu, *Social Space and Symbolic Power*, in «Sociological Theory», 7, 1, 1989, pp. 15-18; Pierre Bourdieu - Loïc J.D. Wacquant, *The Purpose of Reflexive Sociology (the Chicago Workshop)*, in *An Invitation to Reflexive Sociology*, a cura di Pierre Bourdieu - Loïc J.D. Wacquant, Cambridge, Polity Press, 1992, pp. 95-98; Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*, in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, a cura di John G. Richardson, New York-Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1986, pp. 248-258. Anche James S. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in «American Journal of Sociology», 94, 1988, pp. 95-120.

<sup>80</sup> Capp, *When Gossips*, p. 96.



È possibile andare oltre queste considerazioni: Paola cercò di orientare l'opinione di terzi e di rafforzare le voci di chi condannava le azioni di Nicola. Nell'ampio dibattito sul *gossip*, forma di interazione sociale che contribuisce a stabilire e strutturare le relazioni degli individui,<sup>81</sup> di cui si è evidenziata la forma aggressiva e sovversiva,<sup>82</sup> alcune interpretazioni hanno visto nel pettegolezzo la possibilità per le donne di orientare le opinioni e contrastare forme di dominio maschile.<sup>83</sup> Joanne Ferraro si è soffermata ad esempio sulla persuasività delle deposizioni degli attori e dei testimoni nella Venezia del Cinque-Seicento. La persuasività era tra l'altro risultato della capacità dell'uso giudiziario del *gossip*, considerato sia un mezzo di comunicazione di conflitti domestici (ciò che è intimo diviene di dominio pubblico) sia prodotto di codici di condotta e creatore di questi codici. La consapevolezza della sua importanza induceva le donne, che pianificavano di ricorrere alla sede istituzionale, a orientare la diffusione di informazioni sulla propria vita privata, in particolare se prive dell'appoggio familiare, anche attraverso rifiuti plateali di imposizioni matrimoniali.<sup>84</sup>

Nel caso di Paola, le reazioni dei vicini, così come i ricordi dei testimoni tutti, sembrano indicare compassione e condanna per le violenze da lei subite. D'altro canto la dichiarazione che rese lascia immaginare che alcuni di essi potevano essere più sensibili al dramma che viveva. Non escluderei, sulla scorta del tumulto nel 1440 contro il Visconte di Gagliano, in cui donne riconducibili al *milieu* artigianale espressero sdegno e rabbia contro i *gentilhomini*, un incremento di

<sup>81</sup> Wickham, *Gossip*, p. 8-14. Con riferimento all'età moderna cf. Sharpe, *Defamation and Sexual Slander*, pp. 1-36. Mary Beth Norton, *Gender and Defamation in Seventeenth-Century Maryland*, in «The William and Mary Quarterly», XLIV, 1, 1987, pp. 3-39.

<sup>82</sup> Scott, *Domination*, pp. 142-143. Caroline B. Brettell, *The Priest and His People: The Contractual Basis for Religious Practice in Rural Portugal*, in *Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society*, a cura di Ellen Badone, Princeton N.J., Princeton University Press, 1990, pp. 67-68. Erica Lagalisse, *Gossip as Direct Action*, in *Contesting Publics: Feminism, Activism, Ethnography*, a cura di Lynne Phillips - Sally Cole - Marie-Eve Carrer-Moisan - Erica Lagalisse, London, PlutoPress, 2013, pp. 112-137.

<sup>83</sup> Capp, *When Gossips*, pp. 62-64, 92-114, 272-281. Astarita, *Village*, p. 186. Sandra Cavallo - Simona Cerutti, *Female Honor and the Social Control of Reproduction in Piedmont between 1600 and 1800*, in *Sex and Gender in Historical Perspective*, a cura di Edward Muir - Guido Ruggiero, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999, p. 88. Invece, Susan Harding, *Women and Words in a Spanish Village*, in *Toward an Anthropology of Women*, a cura di Rayana R. Reiter, New York-London, Monthly Review Press, 1975, pp. 283-308, ritiene che il *gossip* desse vita a un controllo delle donne e al mantenimento del loro ruolo.

<sup>84</sup> Ferraro, *Marriage*, pp. 6-7, 50, 124-133, 158, 171 nota 42.

solidarietà secondo un'affinità sociale. Nelle sue vicissitudini sembra legittimo ravvisare un'indiretta contrapposizione nei confronti dell'élite (a cui Nicola era, per conoscenza/lavoro, riconducibile e che probabilmente lo proteggeva); probabilmente non dell'élite *tout court*, Paola era legata a un conte, ma di quelle ampie sezioni che avallavano abusi.

Quella che mi pare fosse una vera e propria ricerca di testimoni, nel caso di relazioni imposte o conflittuali, va spiegata richiamando il sistema legislativo, che non prevedeva chiaramente una forma di divorzio: le deposizioni di terzi avevano ad esempio un valore cruciale nei casi di violenza e di minore età. Dunque, dichiarare pubblicamente per dare vita a un'opinione comune.<sup>85</sup>

In merito a forme di sorveglianza rispetto a pratiche non condivise, a volte ritenute non accettabili, vanno ricordate le consuetudini del nord della Castiglia, in piena età medievale. Esse permettevano a donne orfane ostacolate dai fratelli nei loro progetti matrimoniali e quindi nel loro desiderio di maternità (in assenza di prole i fratelli potevano cercare di appropriarsi le loro eredità) di proclamare pubblicamente ai vicini simili ingiustizie.<sup>86</sup> Per Marsiglia nel tardo Medioevo, si è messa in luce la possibile approvazione nel vicinato, anche in contrasto con la legge, di azioni di persone ritenute di *buona fama*, nell'intento di tenere sotto freno chi era fonte di disturbo, oppure l'intervento di quanti vivevano nella medesima zona per liberare una donna confinata in casa e succube delle violenze del marito.<sup>87</sup> Gli esempi possono essere diversi. Penso alla «neighbourhood solidarity» a Valenza con aiuti economici a donne rimaste senza parenti. Nei casi di processi relativi a restituzioni di doti i vicini consideravano centrale denunciare la perdita economica sofferta dalle coniugi per il mancato aiuto dei mariti più che altri possibili atti violenti: «the issue at hand was property, not crime».<sup>88</sup> Le finalità evidentemente potevano variare. Un buon esempio è il passaggio di un sermone di Vicente Ferrer su due ragazze povere che per vergogna di non avere vestiti [adeguati] non andavano a messa da cinque anni. Il predicatore precisava: «non dirò chi sono, ma ciascuno di voi le riconosca nel suo vicinato e faccia quello che deve fare così come San Francesco o al meno lasciate [i vestiti con] le

<sup>85</sup> Cf. Hacke, *Women*, pp. 74-81.

<sup>86</sup> Dillard, *Daughters*, pp. 43-44.

<sup>87</sup> McDonough, *Witnesses*, pp. 97-121, 134-138.

<sup>88</sup> Wessell Lightfoot, *Women*, pp. 134, 173-174.

code e i superflui veli». <sup>89</sup> James Farr ha evidenziato per Digione in età moderna il carattere impersonale delle invocazioni di soccorso a cui molti rispondevano nel vicinato, riconosciuto da molti come una entità morale, che implicava doveri reciproci anche per mantenere una condizione d'ordine sociale. <sup>90</sup>

Sono aspetti riscontrabili in diversi contesti. Conviene richiamare al riguardo la scelta della zia di una giovane donna nel 1470 nella città del Cairo di denunciare tra chi risiedeva in zona che il marito della nipote aveva disatteso la promessa di non avere rapporti prima del raggiungimento dell'età puberale; poi l'aveva picchiata sino a farle accettare un divorzio consensuale, obbligandola a perdere il dono nuziale che le avrebbe dovuto dare. <sup>91</sup> Trovò però appoggio nei vicini che diedero vita a una protesta, e allora il tribunale annullò i termini del divorzio a cui la ragazza era stata obbligata.

Il confronto processuale tra Paola e Nicola offre un ulteriore elemento di riflessione che approfondirò a breve: la rispettabilità femminile non necessariamente coincideva solo con la sessualità. Paola aveva un'altra relazione, ma i confini della sua reputazione potevano essere più ampi e nel caso in esame coincidevano con la difesa della propria libertà. Chi sapeva di lei enfatizzò i soprusi che aveva subito e la coerenza della sua scelta. Questi aspetti non escludono che terzi potessero privilegiare la difesa del matrimonio, come ho indicato per gli interventi contro

<sup>89</sup> Chabas, *Estudios*, VII, 1902, p. 142: «Una cosa me han dita: que en una casa de aquesta ciutat ha dues donzelles, pobres e per gran vergonya de minva de vestidures, ha cinch anys que no han hoyt missa. Yo no diré qui son, mas vosaltres quiscuns en vostre vehinat regonexetho e fets hi ço que fer: fer axi como Sent Francés, o al menys lextat le cohes, la superfluitat dels vels».

<sup>90</sup> James R. Farr, *Crimine nel vicinato: ingiurie, matrimonio e onore nella Digione del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni Storici», 22, 66, 3, 1987, pp. 839-854, il riferimento al carattere impersonale è a p. 843. Anche David Garrioch, *Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790*, Cambridge-London, Cambridge University Press, 2002 (1ª 1986), pp. 16-55, enfatizza il ruolo del vicinato a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Per ulteriori contesti, sulla tendenza delle donne a cercare l'appoggio di terzi contro le violenze subite, si veda per la società inglese Sara Butler, *The Language*; Bardsley, *Venomous*, pp. 38, 70-77; Mendelson-Crawford, *Women*, pp. 202-255, alle pagine 216, 239-240. In merito al controllo sociale esercitato dal quartiere per l'età moderna rinvio a Carl A. Hoffmann, *Social Control and the Neighborhood in European Cities*, in *Social Control*, pp. 309-327. Anche Bernd Roeck, *Neighbourhoods and the Public in German Cities of the Early Modern Period: a Magician and the Neighbourhood Network*, in *Private Domain, Public Inquiry: Families and Life-Styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the Present*, a cura di Anton Schuurman - Pieter Spierenburg, Hilversum, Verloren, 1996, pp. 193-209.

<sup>91</sup> Carl F. Petry, *Conjugal Rights Versus Class Prerogatives: a Divorce Case in Mamluk Cairo*, in *Women in the Medieval Islamic World: Power, Patronage, and Piety*, a cura di Gavin R. G. Hambly, Houndsmills-Basingstoke, Macmillan, 1998, pp. 227-240. Rapoport, *Marriage*, pp. 79-80.

le adultere e le concubine a Monreale nel Cinquecento-Seicento; non erano però più ostili nel momento in cui la concubina era spinta dalla necessità, perché per esempio il marito non provvedeva per lei.<sup>92</sup> In altri termini, nel momento in cui la correlazione tra matrimonio e ordine sociale veniva meno, per forme di violenza, abusi ecc., poteva venir meno la ragione di agire a favore dell'unione. Il valore morale condiviso nel caso discusso riguardava il diritto di scelta, il principio cui Paola si era appellata per ottenere solidarietà.

### 5. *Le confraternite laiche*

L'aiuto cercato e ottenuto da Paola e da altre donne in casi già esaminati testimonia contesti in cui erano possibili espressioni di mutuo appoggio. Non sono le uniche tracce di solidarietà note. Una testimonianza significativa è costituita dalle confraternite. Gervase Rosser ha sostenuto una funzione sociale integrativa di queste associazioni, che offrivano un soccorso morale e anche economico a chi era in difficoltà finanziarie. Era facile aderire e non c'era bisogno di particolari requisiti. Essere confratello permetteva inoltre agli immigrati una parziale compensazione rispetto all'allontanamento dai luoghi d'origine, offrendo opportunità di contatti e di aggregazione.<sup>93</sup> In generale la costituzione delle doti era la forma filantropica più comune;<sup>94</sup> l'appoggio offerto implicava tra l'altro sostegno per la sepoltura, partecipazione alla cerimonia funebre, soccorsi in caso di difficoltà.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Pizzolatto, *Ordinarie trasgressioni*, pp. 249, 253.

<sup>93</sup> Rosser, *The Art*. Si veda anche Poska, *Regulating*, pp. 70-76. Rubin, *Corpus*, pp. 232-243.

<sup>94</sup> Christopher F. Black, *Italian Confraternities in the Sixteenth Century*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1989, p. 178-184. Thomas Frank, *Confraternite e assistenza*, in *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di Marina Gazzini, Firenze, Firenze University Press, 2019, p. 231. Francesco Bianchi, *L'economia delle confraternite devozionali laiche: percorsi storiografici e questioni di metodo*, in *Studi confraternali*, pp. 252, 254.

<sup>95</sup> *Regole*, pp. 14-16, 18. Zito, *Confraternite*, p. 350. Nel 1545 i principali esponenti del governo di Sciacca (nella Sicilia sud-occidentale) decisero di assegnare alla confraternita del SS. Sacramento i proventi della fiera per aiutarla a realizzare opere di carità; si veda *Il libro rosso della città di Sciacca*, a cura di Pellegrino Mortillaro, Sciacca, Salvatore Estero, 2003, pp. 147-148. Questo fine era richiamato anche nel momento di risolvere tensioni tra le stesse associazioni; come nel caso delle compagnie dello Spirito Santo e dell'Annunziata di Palermo; AAV, CVR, RE, 7, fol. 7r, 29 novembre 1582. Per altri contesti rinvio al fondamentale studio di Rosser già citato. Si veda inoltre María Luz Rodrigo Estevan, *Muertes y sociabilidad en Aragón (siglos XIV-XV)*, in

Colpisce la notorietà di queste associazioni in riferimento al supporto offerto e alle norme di accesso.<sup>96</sup>

In Sicilia l'affermazione confraternale, canalizzata all'inizio del Trecento nel terz'ordine francescano, parrebbe collocarsi poco prima del 1348, con un apogeo tra il 1400 e il 1440. La proliferazione riguardò anche quelle cosiddette della «disciplina»,<sup>97</sup> titolo che indica il ricorso alla flagellazione e che però poteva essere mantenuto pure da compagnie che smisero questa pratica impegnandosi genericamente in opere di carità.<sup>98</sup>

Non sono numerosi i testi normativi disponibili e, come si è evidenziato per la Campania, molti sodalizi si ressero in base a regole identiche sicché era meno urgente metterle per iscritto: una situazione destinata a cambiare in età posttridentina.<sup>99</sup> Quanto alla fase anteriore al concilio di Trento, per la Sicilia sono pervenute le normative della prima compagnia di disciplina di Palermo, redatte nel 1343 (l'associazione esisteva già in precedenza, anche se non vi è un consenso sulla data); quelle che regolano le relazioni fra le confraternite dei disciplinati di Catania del 1508; infine quella dei disciplinati di Santa Maria della Misericordia in Valverde nei pressi di Catania. Per quest'ultima lo statuto più antico pervenuto risale al 1527.<sup>100</sup> Tutte le realtà citate sono maschili. Sia il testo del 1343 sia quello del 1527 fanno riferimento alla pratica della *disciplina*. In

*Convivir en la edad media*, a cura di Juan Carlos Martín Cea, Burgos, Dossoles, 2010, in particolare pp. 305-307 per Saragozza.

<sup>96</sup> Nicholas Terpstra, *Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 85-86.

<sup>97</sup> Bresc, *Un monde*, pp. 618-622. Zito, *Confraternite*, pp. 325-362.

<sup>98</sup> Per una comparazione, si considerino le numerose confraternite della disciplina attive in Italia meridionale e il ricorso o meno alla pratica della flagellazione. Giovanni Vitolo, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita di S. Maria di Montefusco (sec. XII)*, Roma, Herder, 1982, pp. 68-71. Id., *Confraternite e dinamiche politico-sociali a Napoli. La disciplina della Santa croce*, in *Compagnia della Santa Croce. Sette secoli di storia a Napoli*, a cura di Mario Pisani Massamormile, Napoli, Electa, 2007, pp. 67-68.

<sup>99</sup> Dopo Trento la normativa si infittisce, soprattutto a causa dei controlli vescovili più stringenti. Vedi Giovanni Vitolo, *Contributo alla storia delle confraternite dei disciplinati in Campania tra Medioevo ed età Moderna*, in *Le confraternite in Italia tra Medioevo e Rinascimento*, Atti della tavola rotonda, Vicenza 3-4 novembre 1979, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 17-18, 1980, pp. 174-175.

<sup>100</sup> *Regole*, pp. IX-XIII, 3-26, 216-219. Zito, *Confraternite*, pp. 348-354. Paolo Collura, *I Francescani di Palermo e la prima confraternita dei disciplinati di S. Nicola di S. Francesco*, in *Francescanesimo e cultura in Sicilia*, pp. 143-148.

merito a quest'ultimo aspetto si considerino nel primo caso il divieto di realizzarla fuori della casa della compagnia se non durante le processioni e nei giorni ammessi, tra questi per entrambe il Venerdì Santo, su cui si hanno conferme per i secoli successivi.<sup>101</sup>

Parrebbe che nella compagnia di Palermo si desse un contributo a favore di ragazze povere in età di matrimonio, un dato già emerso nel caso del paese di Adrano.<sup>102</sup> Il forte parallelismo organizzativo tra i rami maschili e femminili, su cui a breve dirò, rende plausibile ritenere che in entrambe si desse un supporto economico. La loro presenza costituiva un significativo richiamo anche per chi si trovava lontano dal luogo d'origine. A Francofonte, nei pressi di Lentini, nel XV secolo si istituirono quelle di San Sebastiano, dell'Annunziata, dello Spirito Santo e di Santa Maria dei genovesi. Quest'ultima era composta almeno all'origine da confrati per l'appunto provenienti da Genova.<sup>103</sup> In Sicilia gli immigrati chiedevano di essere seppelliti presso le confraternite, ed è abbondante la documentazione relativa ai calabresi residenti a Palermo.<sup>104</sup> Secondo l'antropologo William Christian l'emigrante sviluppa, nella ricerca di protezione, un rapporto più intenso con l'ambito devozionale rispetto all'uomo che non emigra.<sup>105</sup>

Si va gradualmente approfondendo nel dibattito storiografico il ruolo delle donne nelle *societates* laiche del tardo Medioevo.<sup>106</sup> Le loro donazioni alla parrocchia e la loro partecipazione alla vita delle confraternite furono un modo per rispondere/sfidare il dominio maschile nella società, condividendo attività

<sup>101</sup> *Regole*, pp. 5, 8-9, 12, 13; in merito alla *disciplina* data al novizio doveva trattarsi della frusta (cf. Weissman, *Ritual*, p. 131). Zito, *Confraternite*, p. 353. Per una fase posteriore, il sinodo di Catania del 1668 segnala la pratica dei disciplinanti il Venerdì Santo di battersi a sangue; si veda Corrain - Zampini, *Documenti*, pp. 6-7.

<sup>102</sup> *Regole*, p. X nota 5. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2010, pp. 67-71. Per il riferimento ad Adrano si veda *supra* pp. 320-321.

<sup>103</sup> Gaudio, *Per la storia...: Le baronie*, p. 393. Cf. le confraternite etniche di «neri» in Portogallo e in Andalusia a partire da fine Quattrocento; Fiume, *Il santo*, pp. 209-211.

<sup>104</sup> Bresc, *Un monde*, p. 620.

<sup>105</sup> Christian, *Person*, pp. 162-164.

<sup>106</sup> Linda Guzzetti - Antje Ziemann, *Women in the Fourteenth-Century Venetian Scuole*, in «Renaissance Quarterly», 55, 4, 2002, pp. 1151-1195. Anna Esposito, *Donne e confraternite*, in *Studi confraternali*, pp. 53-78; nello stesso volume il contributo di Giuseppina De Sandre Gasparini, *Confraternite e campagna nell'Italia settentrionale del basso medioevo. Ricerche sul territorio veneto*, pp. 46-47. Inoltre, Giovanna Casagrande, *Women in Confraternities between the Middle Ages and the Modern Age. Research in Umbria*, in «Confraternitas», 5, 1994, pp. 8-9.

che erano parte integrante della vita religiosa, non una semplice appendice.<sup>107</sup> A Catania sin da fine Trecento era attivo il sodalizio delle donne della disciplina (*fustigantium seu disciplinancium dominarum*), che aveva come luogo di culto l'oratorio di Santa Maria di Giosafat, situato fuori le mura: un'ubicazione comunque non isolata, perché era nei pressi del porto, nella contrada di Santa Maria la Grande. Era un oratorio riedificato grazie al contributo economico delle consorelle.<sup>108</sup> Nell'aprile del 1390 questa *societas* chiese e ottenne dal vescovo Simone del Pozzo la conferma della nomina di Margherita Romano e di Agata de Josaphat di Catania come *magistrae et rectrices*, a esse le sorelle dovevano rispetto e obbedienza. Le rettrici eleggevano il prete preposto ai servizi liturgici.<sup>109</sup> Erano attive altre compagnie femminili in cui era forte l'incidenza del culto mariano, nel 1405 si fondò quella di Santa Maria Maggiore e nel 1436 quella di Santa Maria degli Ammalati.<sup>110</sup> Nella prima metà del secolo risultano attive anche l'associazione delle donne della disciplina (*de disciplina mulierum*), che possedeva la chiesa di San Michele,<sup>111</sup> e quella delle sorelle della disciplina (*disciplinancium sororum*) con un oratorio nella chiesa di San Tommaso fuori le mura.<sup>112</sup> L'apertura vescovile alle richieste di queste realtà, la presenza di un sacerdote adibito all'esercizio del culto, in un generale contesto di consolida-

<sup>107</sup> Katherine L. French, *Women in the Late Medieval English Parish*, in *Gendering the Master Narrative*, a cura di Mary C. Erler - Maryanne Kowaleski, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003, pp. 156-173. Invece per Bologna, Terpstra, *Lay Confraternities*, pp. 116-131, identifica una marginalizzazione delle donne da metà Quattrocento, risultato della pressione dei mendicanti osservanti; esse avrebbero conseguito di nuovo una presenza significativa lungo il Cinquecento, ma in subordine agli uomini.

<sup>108</sup> ASDC, TA, reg. 1, fol. 98r, 15 maggio 1390, XIII ind.

<sup>109</sup> ASDC, TA, reg. 8, fols. 32v-33r, 30 dicembre 1457, VI ind., l'oratorio è detto alternativamente anche chiesa. Sulla denominazione si veda Longhitano, *La parrocchia*, p. 336 nota 168. A Palermo dagli anni Sessanta del Trecento era presente il sodalizio di discipline di Santa Maria *de Recommendatis*; su cui Francesco Lo Piccolo, *Una confraternita femminile di disciplina a Palermo e il suo necrologio (secoli XIV-XV)*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 100, 2003, pp. 491-503, in particolare 493. Inoltre, Russo, *Il fenomeno*, pp. 171-180.

<sup>110</sup> Carmelina Naselli, *Notizie sui Disciplinati in Sicilia*, in *Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260)*, Atti del convegno, Perugia 25-28 settembre 1960, Perugia, Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1962, p. 322.

<sup>111</sup> Longhitano, *La parrocchia*, p. 310 nota 51, l'anno di riferimento è il 1428.

<sup>112</sup> ASDC, TA, reg. 8, fols. 39v-40r, 24 luglio 1458, VI ind., si riporta la nomina vescovile a metà del Quattrocento del sacerdote addetto alle funzioni liturgiche, dopo il decesso dell'ecclesiastico responsabile.

mento della cura pastorale, rivelano un loro pieno inquadramento nell'organizzazione diocesana.<sup>113</sup>

Gilles Gérard Meersseman ha evidenziato che in Italia le confraternite del Centro-nord da circa metà-fine Duecento dispensarono le donne dalla disciplina. A proposito dei casi siciliani ritiene che il titolo di *domne disciplinantes* non avesse più un senso reale, come per gli ordini mendicanti, che senza praticare la questua continuavano a chiamarsi *mendicantes*. Secondo lo studioso pie donne si raggruppavano sotto questa denominazione per non essere state accolte nei sodalizi dei disciplinati, neppure con le limitazioni previste in quelle del centro-nord.<sup>114</sup> Va però ricordato che per un'altra diocesi, quella di Mazara, il sinodo del 1585 vietò alle donne, in quanto pratica disonesta, di flagellarsi il Venerdì Santo e il giorno di Pasqua, sia nelle processioni sia fuori dalle loro abitazioni.<sup>115</sup> Indipendentemente dalla flagellazione e dal raggrupparsi sotto questa denominazione a causa di un'esclusione da parte dei rami maschili (ipotesi che rimane da dimostrare), i dati che ho segnalato attestano un'autonomia e un riconoscimento istituzionale del tutto equiparabili a questi ultimi. Le forme solidali tipiche di queste realtà erano note anche a coloro che ricorrevano ai giudici ecclesiastici; d'altro canto la piena sintonia delle confraternite con il governo vescovile non poteva che implicare un appoggio alle strategie delle autorità diocesane. In altri termini il grado di solidarietà probabilmente mutava secondo la politica adottata dal tribunale vescovile, ora di maggiore mediazione ora di maggiore rigorismo. Per ampliare il raggio di analisi, ricordo che si è osservata una graduale tendenza al rigorismo nelle confraternite palermitane; vi si affermò un'arte senza immaginazione, un modello figurativo di pittura ieratica, dalla iconografia stereotipata e chiusa a influssi esterni.<sup>116</sup>

<sup>113</sup> Equilibri simili risultano in Campania, su cui Vitolo, *Contributo*, pp. 173-188. Inoltre Maria Clara Rossi, *Vescovi e confraternite (secoli XIII-XVI)*, in *Studi confraternali*, pp. 125-165, che evidenzia il ruolo dei vescovi rispetto all'attività confraternale.

<sup>114</sup> Gilles Gérard Meersseman, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, in collaborazione con Gian Piero Pacini, Roma, Herder Editrice e Libreria, 1977, pp. 498-504, in particolare 501-502.

<sup>115</sup> Zito, *Confraternite*, pp. 331-332, «nam hoc inhonestum videtur».

<sup>116</sup> Bresc, *Artistes*, pp. 71, 101-102.



6. *Individuo e società*

A questo punto dell'analisi si impone un approfondimento delle forme di controllo e qui prendo in esame il tema della reputazione considerata attraverso la condotta sessuale ora con riferimento all'adulterio ora alla verginità. Una influente corrente di studi antropologici ha enfatizzato la relazione per le donne tra onore e castità in ambito mediterraneo.<sup>117</sup> Si deve a Peregrine Horden e Nicholas Purcell un serrato riepilogo del dibattito.<sup>118</sup> La critica che i due studiosi formulano non riguarda l'applicabilità di quel rapporto al contesto mediterraneo (la cui unità, sottolineano, va intesa in termini relativi e non assoluti) né in generale l'uso dei principi di onore e vergogna. Il loro dissenso concerne invece le letture che ipotizzano un'omogeneità di questo tipo senza fornirne prove adeguate. Horden e Purcell ritengono che nel Mediterraneo i suddetti principi siano operanti in contesti sociali non aristocratici. Pur non negando un grado di incertezza nella precisazione del significato attribuibile all'onore, essi ritengono che sia misura del valore morale e sociale dell'individuo e della famiglia e che sia confermato da un riconoscimento pubblico. Evidenziano distinzioni di genere, in base alle norme diseguali richieste all'uomo e alla donna. Inoltre, ricorrono a una prospettiva ecologica (più precisamente microecologica secondo la metodologia impiegata nel volume) per spiegare i codici di onore e di vergogna: questi riflettono l'incerta disponibilità di risorse e il difficile equilibrio tra autonomia e cooperazione nella loro gestione in ambito Mediterraneo. Nello stesso tempo gli autori non escludono differenze e dati contrastanti, a cominciare dai casi in cui è minore l'importanza attribuita alla verginità. Ne consegue la necessità di una contestualizzazione adeguata delle situazioni locali.<sup>119</sup>

La menzionata associazione con il contesto mediterraneo, almeno in parte

<sup>117</sup> Ad esempio Schneider, *La vigilanza*, pp. 50-60. Pitt-Rivers, *Honour*, pp. 20-24. Richard P. Saller - David I. Kertzer, *Historical and Anthropological Perspectives on Italian Family Life*, in *The Family in Italy*, pp. 17-19. David Cohen, *The Augustan Law on Adultery: the Social and Cultural Context*, in *The Family in Italy*, pp. 109-126. Eva Cantarella, *Homicides of Honor: the Development of Italian Adultery Law Over Two Millennia*, in *The Family in Italy*, pp. 229-244. Nel volume *Honor and Shame*, a eccezione dello studio di Michael Herzfeld («*As in Your Own House*»), emerge un consenso sulla specificità culturale mediterranea in base alle categorie di onore e di vergogna.

<sup>118</sup> Horden - Purcell, *The Corrupting Sea*, pp. 485-523.

<sup>119</sup> Si veda anche Trevor Dean, *Gender and Insult in an Italian city: Bologna in the Later Middle Ages*, in «*Social History*», 29, 2, 2004, pp. 217-231.

contraddetta dalla presenza di simili aspetti in altri territori,<sup>120</sup> non è accettata universalmente. Allyson Poska nel suo contributo sulle contadine della Galizia moderna ritiene che la loro «propensity to engage in non-marital relationships and bear illegitimate children strongly challenges the two major frameworks for understanding early modern Spanish sexuality: the Mediterranean honour code and the Catholic Reformation». Poska non identifica un rigorismo nei comportamenti sessuali, né considera possibile correlare il concetto d'onore in modo rigido a questi ultimi. È convinta che esso dipenda dalla combinazione del comportamento della persona e dalle sue relazioni con la comunità. In merito all'importanza della castità, la sua perdita non escludeva per le donne la possibilità di rinegoziare la propria posizione sociale senza essere ostracizzate, se sostenevano di essere state con l'uomo che aveva promesso di sposarle.<sup>121</sup> Si noti che nella consueta divisione tra nord e sud Europa, la Galizia rientra in quest'ultima.<sup>122</sup>

Premetto che in questa sede eviterò di ricorrere al termine di onore, dato che non risulta nei documenti da me esaminati (a parte due casi).<sup>123</sup> Vi si utilizza piuttosto il termine di fama, cioè reputazione, con riferimento alla condotta

<sup>120</sup> Sharpe, *Defamation and Sexual Slander*, pp. 3, 8-11, 15-16, 20-21, 24-30, ma ripropone la tesi di un'applicazione generale di determinati costumi al contesto mediterraneo, pp. 18, 23. Si veda anche Gowing, *Domestic Dangers*, pp. 105-119, «only women's sexual misconduct damages the household honour», p. 106, «men's adultery was never an accepted ground for marital separation as women's was», p. 109. Nella sua lettura però vi è un'acritica ricezione della tradizionale interpretazione di *Mediterranean honour and shame societies*, p. 113.

<sup>121</sup> Poska, *Women*, in particolare pp. 75-111, la citazione a p. 106. Anche Barahona, *Sex Crimes*, pp. 119-121, 165-166, propone una riconsiderazione dell'interpretazione tradizionale dell'onore, ma la sua lettura risulta parzialmente persuasiva.

<sup>122</sup> Müller, *Marriage*, pp. 4-5.

<sup>123</sup> Mi riferisco alla sentenza a favore di Maria Angilella, si veda p. 230, e a un intervento del dicastero dei Vescovi e Regolari diretto all'arcivescovo di Palermo. Sul provvedimento i dati non sono abbondanti: la congregazione appresi i risultati dell'indagine stabilisce, a favore del notaio Ottavio di Modica, di levare il divieto di conversazione dato che mantenerlo comporta «offendere in qualche parte la reputatione della giovane, et l'honore del detto [Ottavio]»; AAV, CVR, RE, 19, fol. 136rv, 10 aprile 1590. Cf. Gowing, *Domestic Dangers*, p. 113, secondo cui «honour... was not a word contemporaries made much use of: for the people embroiled in slander disputes, terms like credit, name and reputation more accurately summed up the issues over which they were fighting». Invece, Cavallo - Cerutti, *Female Honor*, p. 75, hanno riscontrato numerosi riferimenti all'onore; non danno però la trascrizione del termine che usano alternativamente con reputazione. Infine, si veda Cole, *Women*, pp. 77-79, sul ruolo della Chiesa cattolica e degli Stati fascisti al potere nella concettualizzazione antropologica di onore e vergogna.

socio-morale secondo le valutazioni di singoli o della comunità. Devo aggiungere che negli incartamenti processuali seicenteschi della diocesi di Monreale concernenti accuse di stupro, il termine onore si può incontrare nelle dichiarazioni delle vittime o dei loro familiari. Nicola Pizzolato ha sostenuto che esso era compromesso, o comunque a rischio, nel caso di donne ingannate con una promessa non mantenuta di matrimonio. Invece, se il seduttore manteneva la parola data, la ferita era risanata.<sup>124</sup> Va però notato che di solito l'errore della donna era di mantenere segreta la relazione e di rendere così la sua condizione meno difendibile. Al contrario, quando lei comunicava l'assicurazione da parte del ragazzo o dell'uomo, rendeva possibile l'appoggio dei conoscenti e dei vicini e una più facile rinegoziazione con il contesto sociale della propria posizione, dato che «la pubblicità data dalla promessa instaura una relazione sessuale legittima».<sup>125</sup>

D'altro canto si è sostenuta, per l'ambito iberico, una differenziazione tra onore e reputazione. Una donna violentata poteva essere disonorata, ma non perdeva la buona fama, e anzi il godimento di quest'ultima le consentiva di ripristinare la sua onorabilità. Invece, la reputazione poteva essere compromessa solo da circostanze legate alla nascita o per una condotta personale scorretta. Di questa interessante interpretazione credo vada però segnalata l'artificiosità e il rischio di enfatizzare la correlazione tra onore e verginità.<sup>126</sup> Un'applicazione di questa proposta ai casi esaminati dal tribunale vescovile catanese si rivela discutibile. Ritenere che la separazione dei due concetti permettesse al tribunale di evitare

<sup>124</sup> Pizzolato, «Con gran pericolo della vita», pp. 241-283.

<sup>125</sup> Ivi, p. 249. Per l'età moderna si è evidenziato che la perdita della verginità in relazioni premaritali, che non si finalizzavano in matrimoni, non implicava necessariamente che l'onorabilità fosse compromessa, ma ciò non esclude il peso del controllo maschile sulla donna. Oltre agli studi di Poska già citati rinvio a Abigail Dyer, *Seduction by Promise of Marriage: Law, Sex, and Culture in Seventeenth-Century Spain*, in «The Sixteenth Century Journal», XXXIV, 2, 2003, pp. 439-455, per il territorio della Navarra. Per l'ambito italiano Astarita, *Village*, pp. 183, 186, 189-190. Cavallo - Cerutti, *Female Honor*, pp. 73-109, identificano però un'evoluzione che porta a una graduale concentrazione di responsabilità sulla donna nel caso di relazioni sessuali, pp. 98-103. Daniela Lombardi, *Les conflits matrimoniaux et leur règlement dans les États italiens d'Ancien Régime*, in *Couples*, pp. 123-134, in particolare 131-134.

<sup>126</sup> Dyer, *Seduction*, pp. 447-448, 451-453, «Spanish justice systems separated the concepts of a woman's honor and her good reputation, tying only her honor, not her reputation, to her virginity... By bifurcating the concepts of female sexual honor and a woman's reputation, secular courts provided young unmarried women with a safety net against social ruin, in the form of victim status», pp. 448, 451.

alla donna la rovina sociale, omette di considerare altri fattori associabili alla reputazione, che consentivano di mantenerla o riaffermarla, anche indipendentemente dall'intervento delle autorità.<sup>127</sup> Per sviluppare questa riflessione intendo considerare il crimine di adulterio. La sua repressione permette di appurare l'esistenza o meno di differenze di genere nei territori europei, con politiche ora più, ora meno favorevoli all'uomo adultero.<sup>128</sup>

Come è noto quel delitto era un caso di foro misto, che poteva essere di pertinenza sia della giustizia temporale, in quanto ledeva la stabilità della famiglia e l'ordine successorio, sia di quella spirituale, in quanto violava il principio cristiano della fedeltà. In merito alla legislazione vigente nei territori qui in esame, Federico II riprende quanto stabilito dal suo avo Ruggero: abolisce la pena di morte (anche se il marito era legittimato a tagliare il naso della coniuge e le autorità statali potevano farla flagellare), e autorizza, chi sorprende la moglie in flagranza di reato, ad uccidere lei e l'amante.<sup>129</sup> Una norma delle consuetudini di Messina, probabilmente di metà Duecento, ammette la stessa possibilità.<sup>130</sup>

Pietro Geremia riteneva che il suddetto crimine fosse essenzialmente di competenza del giudice ecclesiastico, anche se ricordava tra le altre la posizione di Nicola di Sicilia, cioè Nicola Tedeschi. Questi, sosteneva che, in quanto sacrilegio, l'adulterio poteva essere giudicato da giudicanti sia ecclesiastici sia laici. Il riepilogo di Geremia di diverse opinioni propone alcune distinzioni, in una lettura che rivela la complessità dell'argomento: segnala la possibilità prevista dalla legge del perdono da parte del padre e del marito, evidenzia che l'omicidio di una sposa sorpresa in adulterio e realizzato *indipendentemente* dalla decisione del tribunale è ingiusto per lo Stato (*respublica*) e per la persona, che muore senza confessione. Inoltre, l'adultera va reclusa in un monastero ma non giustiziata, perché, nono-

<sup>127</sup> Per le medesime ragioni nutro alcune riserve sulla proposta di Carol Lansing (*Opportunities to Charge Rape in Thirteenth-Century Bologna*, in *Women and Violence*, pp. 83-100) di un'associazione tra dote/proprietà familiari, reputazione sessuale e onore. Questa correlazione rifletterebbe una differenziazione per ceti: le donne povere, in assenza di dote, erano libere di denunciare casi di violenza carnale senza temere di danneggiare il loro onore.

<sup>128</sup> Bardsley, *Women's Roles*, pp. 144-145, 147. McSheffrey, *Marriage*, pp. 164-189.

<sup>129</sup> Mazzaresse Fardella, *La condizione*, p. 38.

<sup>130</sup> La Mantia, *Antiche*, cons. 41, p. 21, cons. 43, p. 45; riferimenti alla datazione e alla redazione alle pp. LVII\*, LXXI-LXXIII. Ma si veda anche Mineo, *Nobiltà*, p. 55, che sembra indicare fine Duecento. La consuetudine palermitana, che stabilisce la competenza dell'arcidiacono su questo crimine, non include alcun riferimento all'omicidio, La Mantia, *Antiche*, cons. 76, pp. 211-213.

stante la legge civile, il diritto divino «a nessuno consente di fare giustizia da sé». <sup>131</sup> Il problema delle competenze, in materia di processi per questo crimine, era fonte di dibattito. Nel 1434 il viceré accolse una petizione della città di Catania, che chiedeva che l'arcidiacono, tra le cui prerogative vi era anche quella di giudicare i rei di adulterio semplice, non potesse procedere senza l'autorizzazione del capitano. <sup>132</sup> La donna colpevole rientrava inoltre tra le principali fattispecie affrontate nel corso delle visite pastorali, <sup>133</sup> ma la giurisdizione ecclesiastica non rivela modalità crudeli. Nella diocesi di Palermo l'adultera era richiamata tre volte prima di essere incarcerata: non si avallavano vendette e tanto meno condanne a morte. <sup>134</sup> Nella diocesi catanese, dei casi che ho individuato (nei quali intervenne il tribunale vescovile), quattro riguardavano una donna, <sup>135</sup> cinque un uomo, <sup>136</sup> mentre in altri due si trattava di adulterio duplice. <sup>137</sup> Non è possibile invece stabilire quante persone fossero state coinvolte, in base al già menzionato provvedimento del 1490 a Catania contro concubinari/e coniugati/e, tenuti a ricongiungersi con i loro mariti o mogli entro sei giorni, pena la scomunica. <sup>138</sup> A volte è imprecisabile l'esistenza di relazioni adulterine, in base a sentenze che nul-

<sup>131</sup> ASDB, Geremia, VII.40350, fols. 12r-16v, «nulli licet gladium accipere propria auctoritate», fol. 15v. Per una comparazione rinvio a Alicia Oïffer-Bomsel, *Les officialités andalouses et leur activité judiciaire en matière matrimoniale à l'époque moderne (XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)* in *Les officialités*, pp. 259-280. La studiosa cita i teologi Francesco de Osuna (ca. 1492-ca. 1540), che tra l'altro denuncia la diffusione dell'adulterio tra gli uomini, e Tomás Sánchez (1550-1610), che critica il doppio standard favorevole all'uomo, nella persecuzione di questo crimine. Non erano letture esclusive. Oïffer-Bomsel riferisce anche di sistemi legislativi regi vivi in epoca medievale e operanti sino al Cinquecento, che lasciano al marito il diritto di decidere la pena della moglie adultera, a meno che egli stesso non si fosse macchiato dello stesso crimine, pp. 273-274.

<sup>132</sup> ASCC, AG, vol. 3, fol. 14r, 19 ottobre 1434, XIII ind. Sul ruolo dell'arcidiacono rinvio a Longhitano, *La parrocchia*, pp. 129-136.

<sup>133</sup> ASDC, VP, reg. 15, fol. 9v, [1532] (Castrogiovanni); reg. 20, fol. 1r, 15 aprile 1544, II ind. (Paternò).

<sup>134</sup> Bresc, *Un monde*, p. 701.

<sup>135</sup> ASDC, S, reg. 1, fol. 35v, 11 marzo [1392], XV ind.; reg. 3, fol. 18v, 31 luglio [1409], II ind. ASDC, TA, reg. 17, fol. 54rv, 27 aprile 1492, X ind. (Castrogiovanni). ASDC, S, reg. 15, fols. 59v-60r, 11 agosto 1552, X ind. (probabilmente Castrogiovanni).

<sup>136</sup> ASDC, TA, reg. 17, fol. 53r, 13 aprile [1492], X ind.; reg. 26, fol. 61rv, 11 agosto 1514, II ind. (Piazza). ASDC, S, reg. 12, fol. 1rv, [1541]. ASDC, VP, reg. 8, fol. 29rv, 7 maggio 1520, VIII ind. (Regalbuto); reg. 24, fol. 94r, 12 luglio 1555, XIII ind. (Castrogiovanni).

<sup>137</sup> ASDC, S, reg. 12, fols. 6r-7r, 12 e 14 novembre 1541, XV ind. ASDC, VP, reg. 24, fol. 113rv, 19 luglio 1555, XIII ind. (Castrogiovanni).

<sup>138</sup> ASDC, TA, reg. 16, fol. 63r, 27 maggio 1490, VIII ind.

la dicono di terzi e che intimavano a chi si era allontanato di riunirsi alla propria moglie o al proprio marito.<sup>139</sup>

Nella fase delle indagini si procedeva alla carcerazione senza distinzione di genere. Inoltre alle parti era imposto di non avere più alcuna «conversazione». Lo stesso poteva valere (nell'intento di non alimentare equivoci) anche per chi era stato sospettato erroneamente, mentre per i contumaci si procedeva alla scomunica. Non ho indicazioni utili a stabilire la durata della carcerazione, una volta terminate le indagini. Il campione di casi che ho individuato è troppo ridotto per proporre conclusioni generali; anche se sembrerebbe che non si ricercassero sentenze esemplari e che la relegazione non fosse una punizione sistematica. In una sentenza del 1409 il tribunale vescovile non prevede alcuna carcerazione, mentre decise la separazione *quoad thorum* dopo la richiesta di annullamento di Angelo farmacista (*apotecarius*) contro Sicilia sua moglie, adultera; assolse però Sicilia dalla denuncia sui beni, su cui non si danno dettagli.<sup>140</sup> Nell'aprile del 1492 Ianna Biscusu accusò Giovanni Luysi Biscusu, evidentemente suo marito, che fu incarcerato ad Aci. Il vicario generale, in difesa delle sue prerogative giurisdizionali, chiese che Giovanni fosse consegnato; i toni della richiesta non indicano un'azione disciplinare di favore. Non è specificato a chi si fosse rivolto, ma probabilmente al castellano, dato il riferimento alle carceri nei castelli.<sup>141</sup> Lo stesso ufficiale ecclesiastico pochi giorni dopo si rivolse al vicario di Castrogiovanni in merito all'accusa di adulterio mossa da Alberto Coppula contro sua moglie Margherita e alla sua richiesta di incarcerarla e di processarla. Il vicario chiese di procedere con la relegazione, di realizzare il processo con tutti i crismi della legalità e di ricevere alla fine la copia degli atti.<sup>142</sup>

Dovevano essere diversi i fattori alla base di una determinata pena e tra questi, probabilmente, giocava un ruolo lo *status* sociale. In proposito offre dei chiarimenti il provvedimento nel 1555 contro il *dominus* Francesco de Grimaldi e la *magnifica* Eleonorella Bologna colpevoli «de adulterio et inhonesta conversacione cum maximo scandalo». Gli accusati non poterono avere più contatti e lei fu obbligata a risiedere

<sup>139</sup> Per esempi di allontanamenti e di rifiuti di coabitazione da parte di donne: ASDC, S, reg. 1, fol. 20v, 24 settembre [1389], XIII ind.; reg. 2, fol. 16v, 16 settembre [1426]; reg. 4, fol. 3v, 14 dicembre (1440), IV ind. Invece, per alcuni esempi relativi a uomini: reg. 3, fol. 6r, 8 gennaio [1406], XIV ind.; reg. 2, fol. 44r, 8 aprile [1432], X ind., reg. 7, fols. 11v-12r, 24 ottobre 1472, VI ind. (in questo caso la coppia è di Regalbuto).

<sup>140</sup> ASDC, S, reg. 3, fol. 18v, 31 luglio [1409], II ind.

<sup>141</sup> ASDC, TA, reg. 17, fol. 53r, 13 aprile [1492], X ind.

<sup>142</sup> ASDC, TA, reg. 17, fol. 54rv, 27 aprile 1492, X ind.

giorno e notte nel monastero di San Marco delle Vergini di Castrogiovanni sino ad altra decisione.<sup>143</sup> I Grimaldi appartenevano all'aristocrazia di Castrogiovanni. Quanto a Eleonorella, dato che il provvedimento ne specifica il legame con la città di Palermo, è verosimile una sua appartenenza alla famiglia dei Bologna/Beccadelli, che consolidò ricchezza e potere nel Quattrocento con esponenti esperti di legge, *milites*, sino a conseguire a metà del XV secolo con Simone la carica di vescovo di Palermo e di Presidente del regno (cioè colui che rimpiazzava il viceré se assente).<sup>144</sup>

Dunque, non ho individuato elementi per provare che le affermazioni di una donna in merito a questo crimine avessero meno valore di quelle dell'uomo, ma neppure prove di una maggiore accondiscendenza del tribunale quando era il coniuge a essere accusato.

Non mancavano soluzioni private, su cui i pochi documenti disponibili risalgono a una fase anteriore. Sono evidenti la liberalità dei costumi e il rapporto egualitario tra marito e moglie nell'atipico accordo stipulato presso un notaio a Corleone tra Viviano di Alcamo e Nora nel 1439: «che Nora da oggi in avanti possa fare ciò che voglia e con chi voglia e in caso di adulterio Viviano non possa accusarla né molestarla e viceversa».<sup>145</sup> Per i contesti che qui esamino ho riscontrato un solo atto notarile relativo a un adulterio, che sembra voler dare espressione al consolidamento di una voce, quella della consapevolezza e della riappacificazione della coppia interessata. A Randazzo nel 1488 Giovanni Carcagini dichiarò che Canfora lo aveva tradito con il *magnificus dominus* Blasco Pellicano indotta dal demonio (*diabolica instigacione*). Probabilmente la condizione agiata di quest'ultimo ebbe un ruolo. I Pellicano, infatti, annoveravano notai, diverse presenze nell'amministrazione locale, oltre ad aver compiuto investimenti in ambito fondiario. Giovanni denunciò Blasco per adulterio presso la curia del capitano, ma decise di non proseguire nella sua querela per l'intervento di alcuni amici; inoltre non volle accusare Canfora del crimine.<sup>146</sup> In una dettagliata descrizione

<sup>143</sup> ASDC, VP, reg. 24, fols. 113r-114r, 19 luglio 1555, XIII ind.

<sup>144</sup> Con riferimento sia ai Bologna sia ai Grimaldi si veda Bresc, *Un monde*, pp. 653, 687, 696 nota 468, 697 e nota 476, 762, 764 e nota 392, 769 e nota 410, 909 nota 228, 910 e nota 238.

<sup>145</sup> Ivi, p. 707 e nota 548, «quod dicta Nora abodie in antea possit pro se stare et facere vitam suam comodo [sic] sibi placuerit et cum quo voluerit et si forte ipsa Nora commiserit adulterium, quod ipse Vivianus non possit ipsam accusare nec molestare et e converso».

<sup>146</sup> ASC, NA, reg. 14, fols. 20v-21r, 7 settembre 1488, VII ind. Sui Pellicano si vedano (ma mancano riferimenti direttamente a Blasco) Ventura, *Randazzo*, pp. 10 nota 20, 98, 128-129, 271, 292-293. Titone, *I magistrati*, pp. 275, 279-281, 283, 286, 288-289.

delle sue motivazioni, a riprova della difficile scelta, precisò che le perdonava i delitti commessi e soprattutto l'adulterio: lo faceva per l'intervento di alcuni amici e di buone persone, così come per l'amore di Dio e della Vergine Maria e di tutti i Santi, e anche perché «mosso da pietà e nel ricordo della passione del Signore Gesù Cristo».<sup>147</sup> Promise di non accusarla per le colpe da lei commesse, anche se si riservò di farlo per possibili crimini futuri.<sup>148</sup>

Come ho anticipato, a volte non è chiaro se la causa dei dissidi fosse l'adulterio. Kirshner ha sostenuto che i relativi procedimenti giudiziari sono rari e che è difficile precisare se ciò dipenda dalla scelta dei mariti di farsi giustizia da sé, dalla paura delle mogli di commettere questo crimine per le possibili conseguenze, oppure dalla scarsa rappresentatività delle fonti giudiziarie.<sup>149</sup> Ognuno di questi aspetti ha un grado di plausibilità. È ipotizzabile una difficoltà da parte dell'uomo ad ammettere pubblicamente l'umiliazione subita. Se ne ha una conferma indiretta per il regno d'Aragona nel Quattrocento, grazie ai numerosi scritti di perdono della moglie da parte del coniuge, *perdonamiento de marido*, in cui il marito di solito non usa il termine adulterio ma crimine, eccesso, delitto, ingiuria.<sup>150</sup> Questa difficoltà però non era sistematica. Sono note ad esempio per la Castiglia da parte dei coniugi formalizzazioni notarili di *cartas de perdón de cuernos* alle mogli adulate.<sup>151</sup> Non vanno però dimenticati testi normativi casti-

<sup>147</sup> «Motus ad pietatem ac se recordans passionis Domini nostri Ihesu Christi».

<sup>148</sup> Quanto vissuto dal coniuge tradito poteva essere ancora più drammatico, come risulta in un caso più tardo, nel paese di Gioiosa Guardia nella diocesi di Patti. Qui al tradimento della moglie si aggiunse la sua fuga con la figlia e l'amante, preceduta dalla scelta di depredate la casa del marito. Va precisato che il coniuge dice che l'amante portò via la moglie, e poi aggiunge che entrambi lo derubarono; ACP, AC, fol. [91r], 3 aprile 1542/1543, I ind. Per un altro caso, nello stesso paese, di denuncia da parte del marito per adulterio della moglie si veda fol. [92v], 23 aprile 1543, I ind.

<sup>149</sup> Julius Kirshner, *Introduction to Part Two*, in *The Family in Italy*, pp. 148-149.

<sup>150</sup> Inoltre, nel regno d'Aragona le *Cortes* (parlamento) nel 1349 stabilirono l'omicidio contro le adulate, una norma che sembrerebbe rimasta in vigore lungo il Quattrocento. Non è possibile verificare l'applicazione di questa norma, ma sono attestati atti di perdono dei mariti; rinvio a García Herrero, *Las mujeres*, vol. 1, pp. 301-309.

<sup>151</sup> Lacarra Lanz, *Changing*, p. 165. Anche la ricerca di Ingram, *Carnal*, sui crimini sessuali nell'Inghilterra in particolare del sud, non consente di parlare di rarità di procedimenti giudiziari in merito all'adulterio. Sono rilevanti le percentuali per Londra e non marginali in ambito rurale, anche se non appare tra i crimini più frequenti, pp. 89-90, 93-96, 109, 124, 182, 189-193, 409, 426; inoltre si registrano periodi di forte flessione, p. 358, o assenza del crimine, pp. 368, 380. Ingram nota un uso di questo termine nelle registrazioni del tribunale non solo riguardo ad attività sessuali illecite da parte di persone sposate, infatti sono a volte coinvolti celibi e nubili.



gliani che prevedevano pene molto severe, in particolare verso l'adultera, tra cui la pubblica fustigazione e l'espulsione e in alcuni casi l'omicidio; solo a volte le stesse pene riguardavano l'uomo sposato.<sup>152</sup> Sempre per il territorio castigliano Heath Dillard segnala tra gli insulti diretti all'uomo quello di «cuckold and passive homosexual» con il fine di metterne in dubbio la virilità; dire invece di avere messo le corna sulla testa del coniuge era un modo per affermare di averne conosciuto sessualmente la moglie. Questo simbolismo sembrerebbe ben noto, tanto che raffigurare corna presso le case aveva il fine di umiliare chi vi abitava, in contesti in cui era marcata la connessione tra la castità, la modestia e la reputazione della donna: lì il suo onore coincideva con la sua inaccessibilità.<sup>153</sup> Infine, si è messa in luce una frequente associazione tra il marito tradito e il marito impotente.<sup>154</sup>

In diversi territori il coniuge tradito, in quello che è anche riflesso di un doppio standard, era identificato con le corna, generalmente di capre, mammiferi associati alla lussuria e noti per lasciare altri animali accoppiarsi con le proprie femmine. I riferimenti potevano essere anche a corna di altri animali.<sup>155</sup> Questo simbolismo è di difficile interpretazione e l'identificazione appena citata non mi sembra esclusiva. Un aspetto è evidente: esse indicano nell'animale la capacità di forza, di attaccare penetrando. Ne consegue che il marito cornuto non è in grado di soddisfare/controllare la moglie; da qui l'umiliazione che rivela come altri hanno avuto rapporti sessuali con lei. In Sicilia è raro riscontrare simili forme di diffamazione per l'età medievale,<sup>156</sup> sono maggiori invece a partire dal Cinque-

<sup>152</sup> Dillard, *Daughters*, pp. 203-206.

<sup>153</sup> Ivi, pp. 168-192, i riferimenti alle corne alle pp. 170-171, 176-177, all'onore nel senso di inaccessibilità a p. 191.

<sup>154</sup> *Cuckoldry, Impotence and Adultery in Europe (15th-17th century)*, a cura di Sara F. Matthews-Grieco, London-New York, Routledge, 2014.

<sup>155</sup> Francisco Vaz da Silva, *Sexual Horns: The Anatomy and Metaphysics of Cuckoldry in European Folklore*, in «Comparative Studies in Society and History», 48, 2, 2006, pp. 396-418. Blok, *Rams*, pp. 427-440. Jacqueline Marie Musacchio, *Adultery, Cuckoldry and House-Scorning in Florence: The Case of Bianca Cappello*, in *Cuckoldry, Impotence*, pp. 12-13, pone invece in evidenza un uso alternativo del simbolismo di corna di montoni o di capre. Si veda anche Claire McEachern, *Why Do Cuckolds Have Horns?*, in «Huntington Library Quarterly», 71, 4, 2008, pp. 618, 622, sull'uso di quelle di bovini.

<sup>156</sup> Nel 1415, nella fase di affermazione del viceregno (si veda p. 20), si registravano tensioni tra siciliani e castigliani. Questi ultimi erano accusati di comportamenti inappropriati verso le donne e di avere l'abitudine di insultare dicendo figlio di cornuta e vecchia puttana («fi de cornuda e vexa puta»). Corrao, *Governare*, pp. 321-322 e nota 45.

cento, in coincidenza con l'irrigidimento degli atteggiamenti della Chiesa nei confronti del matrimonio.<sup>157</sup>

Se i dati reperiti per la diocesi catanese riflettono una parte degli episodi di adulterio, questi ultimi non sembra fossero infrequenti. Una certa tolleranza, la possibile ricomposizione delle relazioni matrimoniali, pene non cruenti e limitate nel grado d'umiliazione, risultano in stridente contrasto con i casi di uxoricidio. Di questa vendetta si ha un riscontro in due immagini, che fanno parte della sequenza del Giudizio di Salomone, nel soffitto ligneo della residenza dei Chiaromonte a Palermo, attribuite all'aiutante di Simone da Corleone.<sup>158</sup> La prima raffigura la scoperta dell'adulterio e la seconda l'uccisione della donna, in un luogo diverso, trafitta da un colpo di spada alla gola.<sup>159</sup> Non sono gli unici riferimenti misogini rappresentati nel soffitto, che comunque non prevalgono nel discorso iconografico relativo alla figura femminile.<sup>160</sup>

Bresc ha contato 17 casi criminali in Sicilia relativi ad affari d'onore tra il 1390 e il 1460.<sup>161</sup> A fine Trecento per tre uccisioni di adultere a Catania, tra cui una per mano di un artigiano, il re Martino I mostrò indulgenza e in due casi concesse la grazia. Per uno di essi evitò la confisca dei beni dell'artigiano, mentre per il secondo è nota la motivazione della decisione: il dolore sofferto dal marito per i numerosi tradimenti della moglie. Infine, nel terzo ridusse la relegazione del colpevole: la curia del capitano aveva deciso che fosse di cinque anni a Malta, mentre il sovrano la ridusse a due anni nella più vicina Siracusa.<sup>162</sup>

Un caso del tutto atipico avvenuto nel 1438 permette di chiarire che con adulterio ci si poteva riferire in generale ad attività sessuali illecite. Mi riferisco a un provvedimento adottato dal viceré, Ruggero Paruta, in merito alla revisione della condanna di Guglielmo de Silvestro per l'uxoricidio compiuto nel villaggio

<sup>157</sup> Per Patti: ACP, AC, fol. [16v], 3 agosto 1541, XIV ind., Antonio Murcharello accusa di diffamazione il sacerdote Benedetto lo Valvo per averlo chiamato cornuto; fol. [31v], 23 ottobre 1541, XV ind., denuncia dell'artigiano Angelo de Pixotta e di sua moglie contro il (chierico) Geronimo Chirchira, anche per averlo chiamato cornuto. Si veda inoltre Pizzolato, *Ordinarie*, pp. 249-250. Cf. le riflessioni di McEachern, *Why Do*, pp. 607-631, che vede nel simbolismo dell'uomo tradito una reazione, anche in senso umoristico di sdrammatizzazione, al rigorismo e all'ansietà del protestantesimo.

<sup>158</sup> Simone da Corleone è il maestro che eseguì la maggior parte del ciclo, si veda p. 335.

<sup>159</sup> Bologna, *Il soffitto*, pp. 103-145, in particolare 103-104, 140-145.

<sup>160</sup> Ivi, pp. 175, 209, 216-221, 245-249.

<sup>161</sup> Bresc, *Un monde*, p. 701. Anche Trasselli, *Siciliani*, pp. 49-50.

<sup>162</sup> Sardina, *Tra l'Etna*, pp. 204-205.

di Salvatore, a sud di Patti. A seguito dell'omicidio, Guglielmo, in quanto contumace, subì prima la sentenza di bando e quindi la forgiudica. Quest'ultima si applicava per il contumace rimasto assente per più di un anno (ma erano possibili periodi minori in base alla gravità del crimine): allontanava l'accusato dagli onesti e poteva comportare la pena capitale.<sup>163</sup> Il viceré accordò a Silvestro il perdono per il comportamento della moglie, che doveva avere causato una forte impressione, in un villaggio di 150-200 residenti, per il suo denudarsi in pubblico. Così il Viceré: «informati in modo veritiero che vostra moglie senza timore di Dio agli sguardi imbarazzati di molti si espose commettendo adulterio tanto in pubblico quanto in vostra presenza».<sup>164</sup>

Tra gli epidosi più tristemente celebri va ricordato quello nel 1563 della baronessa di Carini (nei pressi di Palermo), Laurea Lanza, che a 14 anni sposò Vincenzo La Grua Talamanca, barone di Carini, di circa 16 anni. Laurea e l'amante Lodovico Vernagallo, imparentato con i La Grua, furono colti in flagrante adulterio e uccisi, lei probabilmente per mano di suo padre, Cesare Lanza barone di Mussomeli. La loro eliminazione fu concordata tra suocero e genero. Un fatto di sangue che ebbe un'eco impressionante per durata: i versi tramandati oralmente suscitarono a fine Ottocento l'interesse dell'antropologo Salvatore Salomone Marino.<sup>165</sup> Cesare Lanza era un uomo di potere, abituato ad atti di violenza e ad abusi, che riuscì a evitare la carcerazione grazie all'intervento del re Filippo II. Fondamentalmente mancò la querela della famiglia offesa e il barone citò in proprio favore anche una remissione generale otte-

<sup>163</sup> Il parlamento nel 1446 ottenne la conferma della norma di re Federico III che vietò la ricezione di chi aveva subito la sentenza di bando e la forgiudica (*banduti et forbanduti*); in *Capitula regni*, vol. 1, cap. CCCLXXI, p. 342. Rinvio a Riniero Zeno, *Il procedimento di bando e forgiudica nel regno di Napoli e Sicilia*, in «Rivista Penale», LXXII, 1, 1910, pp. 5-21, a p. 18 il riferimento a variazioni nel periodo di tempo previsto. Vittorio Sciuti Russi, *Banditismo e baronaggio nella Sicilia di Carlo V*, in *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di Francesco Manconi, Roma, Carocci, 2003, p. 325, indica che con l'imperatore Carlo V nel 1535 si riduce da un anno a quattro mesi il tempo tra il bando e la sentenza di forgiudica.

<sup>164</sup> ASP, RC, reg. 74, fol. 96rv, 2 ottobre 1438, II ind.: «informati veridice quod vestra uxor predicta non verita Deum pudibundis multorum visibus se exposuit adulterium quod in puplico et in vestro conspectu commictendo». Nella remissione citò, inoltre, l'intercessione di *familiares et domestici regi*. Per le stime demografiche si veda Bresc, *Un monde*, p. 63, che identifica il luogo come San Salvatore Fitalia; ed Epstein, *An Island*, p. 47.

<sup>165</sup> Aurelio Rigoli, *Le varianti della «Barunissa di Carini» raccolte da Salvatore Marino*, Palermo, E. Mori, 1963. Adelaide Baviera Albanese, *La storia vera del «caso» della baronessa di Carini*, in Ead., *Scritti minori*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1992, pp. 213-253.

nuta dal regno.<sup>166</sup> In Sicilia, ripeto, era ancora valida la norma di Ruggero II, recepita da Federico II, a favore del marito tradito, autorizzato a uccidere se sorprende la moglie in flagranza di reato; né mancarono interpretazioni che sostenevano la validità dell'impunità anche per il padre (sostenendo così che la norma ruggeriana non si discostasse dalla legislazione romana, la *lex iulia de adulteriis* voluta da Augusto). A quest'ultima probabilmente si richiamò il barone nell'invocare a sua difesa le costituzioni del regno.<sup>167</sup>

Questi episodi in cui i mariti agirono perché mossi da dolore o per l'umiliazione pubblica, non sembra che suscitassero riprovazione per le reazioni violente sino all'omicidio. Simile lettura non è però esente da difficoltà: l'eco enorme dell'omicidio della giovane Laurea non conferma indifferenza per il suo destino. Dunque, non è possibile correlare l'adulterio a un'unica tipologia di reazione.

In proposito l'analisi si può ampliare tornando al tema della verginità per valutare il valore che le si attribuiva. In confronti processuali in cui la negazione della relazione era frequente, la possibilità di dimostrare la consumazione era un importante elemento a supporto dell'esistenza dell'unione, così come la sua assenza poteva essere utile per dimostrare il rifiuto del legame imposto. La verginità era, però, richiamata nei contratti dotali (è raro che non lo sia) ma molto raramente nelle indagini del tribunale spirituale su promesse o su matrimoni, tanto che ho riscontrato soltanto due casi (altri possono essermi sfuggiti). Questa assenza può spiegarsi perché il compimento dell'atto sessuale avrebbe reso più complicato l'accoglimento delle richieste di annullamento. Non è altrettanto evidente, però, il silenzio della parte che in giudizio cercava di contrastare l'istanza. La mancanza di riferimenti, nella maggioranza dei processi per supposti matrimoni, credo segnali che non fosse ritenuto di primaria importanza dimostrare ai giudici di essersi conosciuti carnalmente.

Vengo ai due documenti in cui è chiamata in causa. Il primo è una richiesta di invalidazione di matrimonio presentata nel 1423. Il tribunale vescovile accolse l'istanza di Giovanna figlia di Bella di Santo Filippo, contro Giacomo de Camaco di Taranto e stabilì per entrambi il diritto di sposare chi avessero voluto.<sup>168</sup> In questo caso era una unione realizzata grazie all'autorizzazione della madre, quando Gio-

<sup>166</sup> Ivi, pp. 239, 244-245.

<sup>167</sup> Ivi, pp. 238, 241, 243. Sulla *lex iulia de adulteriis* rinvio a Eva Cantarella, *Breaking Vows*, in *A Cultural History of Marriage in Antiquity*, pp. 120-122. Anche Perry, *State*, pp. 73-74.

<sup>168</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 4v, 12 gennaio [1423].

vanna era minorenni; il tribunale, anche in considerazione della preservata verginità, *virgo et incorrupta*, dichiarò il matrimonio nullo. Il convenuto non si presentò presso il tribunale, caso per nulla isolato che mi pare indichi il rifiuto del confronto e dell'ammissione di avere accettato una relazione imposta a Giovanna.

Un ulteriore caso, nel 1424, riguarda gli *sponsalicia*, non meglio qualificati, ma credo *per verba de futuro* in base a dati già considerati. Giovanna, figlia di Antonio Furnari, agì contro Pietro de Bucheri che non si presentò in tribunale. Il verdetto riferisce che Giovanna non solo aveva fatto presente le sue ragioni con forza persuasiva ma evitò anche un possibile percorso diffamatorio. La curia infatti annullò gli *sponsalicia* con una duplice motivazione: perché erano stati realizzati quando lei aveva appena superato la minore età e perché era vergine.<sup>169</sup> Tra gli elementi che spiegano la sentenza favorevole ci fu quindi anche la mancata consumazione. Inoltre, la denuncia della donna *infra tempus*, indica che Giovanna la avanzò entro i limiti previsti per il consenso. Non aveva indugiato a rifiutarsi una volta raggiunta l'età per esprimerlo; l'assenza di una pronta reazione avrebbe reso meno convincente la tesi della relazione imposta.<sup>170</sup>

L'espressione *virgo et incorrupta* richiama, per contrapposizione, l'affermazione di corruzione della verginità con cui i tribunali dell'epoca potevano enfatizzare il carattere drammatico dell'irreparabilità della condizione antecedente, che ad esempio poteva essere segnalata come se fosse stata rubata.<sup>171</sup> Kelleher sottolinea, per violenze carnali, la tendenza delle donne a denunciare il danno provocato, specificando che erano giovani, vergini e non sposate.<sup>172</sup> Per Giovanna è identificabile una correlazione tra rispettabilità e mantenimento della verginità. Sono evocati due passaggi mai compiuti del rito del matrimonio: l'espressione del consenso come formalizzazione della relazione e, per l'appunto, l'atto sessuale, che avrebbe confermato l'indissolubilità della scelta.

In questi processi emerge un chiaro rifiuto delle giovani donne di vivere con

<sup>169</sup> ASDC, S, reg. 2, fol. 8v, 9 ottobre [1424], III ind., «*infra tempus legitimum proclamavit et quod fuit et est virgo et incorrupta*». L'indicazione per l'età di Giovanna è *exeunte in minori etate*.

<sup>170</sup> Per un altro contesto e in un caso diverso – le denunce di monacazioni forzate in età moderna avanzate non immediatamente dopo la morte dei padri che le avevano volute – potevano esserci dubbi tra i giudici. Anche se parrebbe che questi ultimi accogliessero la maggioranza delle richieste; si veda Schutte, *By Force*, pp. 153-155.

<sup>171</sup> Nella provincia del nord della Spagna di Biscaglia, rinvio a Barahona, *Sex Crimes*, pp. 18-19, 41-48.

<sup>172</sup> Kelleher, *Later Medieval*, pp. 139-140.

uomini a loro imposti. Inizialmente non fu così per Pina, figlia del mastro Guglielmo di Bellomo di San Marco d'Alunzio. Aveva contratto matrimonio con Bartolomeo Inserra di Catania nel 1479. Il padre di lei venne a scoprire che Inserra era già sposato e presentò un'istanza al vicario del tribunale di Catania.<sup>173</sup> La rapida reazione di Guglielmo parrebbe avere contenuto il danno ed evitato la circolazione di notizie negative sul conto della figlia, ma non solo: nella scelta di rappresentarla è ravvisabile l'intento di difendere la reputazione della famiglia, e, se già almeno in parte elargita, l'urgenza di riottenere la dote. La fama sembra giocare qui un ruolo centrale. Non c'è ragione, infatti, di dubitare che il matrimonio di Pina fosse di dominio pubblico, anche se non c'era stato alcun rito presso la chiesa. Era, perciò, necessario ottenerne l'annullamento attraverso una richiesta formale, non bastava ignorarne l'esistenza. Pina – stabilì il tribunale vescovile – era libera di sposare chi voleva. Qui il criterio adottato era evidentemente quello della *publicae honestatis iustitia*, secondo cui l'impedimento derivava da una precedente unione.<sup>174</sup>

Le iniziative considerate rivelano una preoccupazione comune in chi era coinvolto in una causa matrimoniale, quella di salvaguardare la propria reputazione, che poteva essere difesa anche senza alcun riferimento alla verginità. Non mancano donne che avviarono una seconda relazione quando erano legate, per una promessa forzata, a un altro uomo. È quanto fece Ricca con Nicola Curasia, senza temere lo stigma laddove viveva, di cui peraltro non ho trovato tracce. Per richiamare un ulteriore caso già considerato, quello di Paola di Gracia (nel confronto processuale contro Nicola lu Maxilutu) era importante mantenere l'intesa con il resto della famiglia, con i residenti nella via, nel quartiere e in generale con il contesto sociale.<sup>175</sup> Paola non riuscì, almeno in primo grado, a convincere il tribunale. L'aspetto interessante delle testimonianze riguarda la sua determinazione nel rifiuto del matrimonio con Nicola: in altri termini la coerenza di Paola sembra centrale nella percezione dei testimoni. Non fu in alcun modo isolata, pur essendo rimasta incinta di un uomo con cui non era sposata. Situazioni simili sono riscontrabili, in termini molto più drammatici, nel 1474 a Nicosia, nella diocesi di Messina, dove una donna fu violentata e rapita (un caso non unico

<sup>173</sup> ASDC, TA, reg. 13, fol. 88rv, 3 maggio 1479, XII ind. Inoltre, si veda una denuncia per bigamia fatta dal padre della sposa contro il genero a Cammarata nella diocesi di Agrigento; ASDA, AV, reg. 1547-1548, fol. 58r, 2 giugno 1548, VI ind.

<sup>174</sup> Cf. Minnucci, *Vicende*, pp. 67-91.

<sup>175</sup> Per questi due confronti si vedano le pp. 169-172, 355-363.

come segnalata Trasselli, che non esclude peraltro la possibilità di accuse infondate), poi rinchiusa in un convento, da dove il capitano la condusse in casa propria. Quella donna era sposata e il marito chiese di riunirsi a lei.<sup>176</sup>

È possibile approfondire la questione delle supposte differenze di genere nella formazione delle opinioni. Un processo di fine Quattrocento a Catania, che vide contrapposti il notaio Paolo de Cosentino e Antonia orfana di Enrico de Anastasio, offre degli spunti di riflessione. L'uomo, che puntava all'annullamento, ammise l'esistenza degli *sponsalia per verba de praesenti* e il verdetto di primo grado stabilì che dovesse *desponsare* Antonia. In appello però ottenne di essere esentato dall'obbligo coniugale, ma il tribunale gli impose il pagamento annuale di un'onza a favore di lei.<sup>177</sup> Paolo denunciò un consenso estorto col terrore ed enfatizzò presso il tribunale differenze di qualità tra loro. Erano stati quelli i motivi per cui non accettava Antonia, principalmente perché donna disonesta, che conversava spesso con uomini, tra cui preti e monaci di cattiva fama, e li riceveva di notte. Secondo le allegazioni di Paolo, il fatto di essere per opinione comune una «bagascia e femmina di mala vita», lo avrebbe compromesso tanto da non consentirgli più di interagire socialmente, o, come affermava uno dei testimoni, se procedesse alla formalizzazione del matrimonio (*disponsaret*) sarebbe per lui un «grandissimo peso e vergogna».<sup>178</sup> In Sicilia, così come in altri territori, la diffamazione di una donna poteva essere caratterizzata da insulti di natura sessuale.<sup>179</sup> A parte l'episodio ben distinto su cui mi sono soffermato in cui il garzone Antonio Miranda utilizza il termine *vergogna* per designare l'imbarazzo di Blanca di Laturri, una volta concluso il rito matrimoniale,<sup>180</sup> questo è l'unico ulteriore caso che ho riscontrato e qui se ne fa uso in relazione a qualità morali. La descrizione non sembra attenersi ad aspetti superficiali, bensì sostan-

<sup>176</sup> Trasselli, *Siciliani*, pp. 41-43, 46-52.

<sup>177</sup> ASDC, AGC, fols. 3, 11-12, la numerazione riportata per questi fogli (tra i pochi numerati per questo fondo) non distingue tra *recto* e *verso*; la data relativa all'emissione della sentenza, in fol. 3, indica 19 aprile 1495, II ind. ma la II indizione corrisponde al 1498-99. Le carte del processo sono in maggioranza quasi completamente compromesse e l'illeggibilità di ampie parti lascia alcuni margini di dubbi. Lo stesso verdetto è poco chiaro anche a causa della brevità del riferimento nel fol. 12.

<sup>178</sup> ASDC, AGC, sulle affermazioni citate si vedano i fogli 8, 11, 36, «bagaxa et fimmina di mala vita; grandissimu carricu et virgogna».

<sup>179</sup> Cfr. Sharon T. Strocchia, *Gender and the Rites of Honour in Italian Renaissance Cities*, in *Gender and Society*, pp. 54-56.

<sup>180</sup> Si vedano le pp. 212-213.

ziali e ripetuti, della vita di Antonia e rivela come la reputazione sessuale potesse essere richiamata anche per giudicare i maschi: lo squallore risaputo dei preti e dei monaci con cui Antonia si incontrava era una delle cause della sua cattiva fama. La negativa descrizione di un gruppo di sacerdoti e di religiosi fa pensare ai toni molto pesanti sui sacerdoti, associati a ogni tipo di peccato sessuale, negli ambienti della Riforma.<sup>181</sup>

Enfatizzare la convinzione degli effetti sfavorevoli d'unirsi a una donna o a un uomo malfamati poteva essere un mezzo efficace per influire su chi avrebbe emesso la sentenza. Ricorda Pierre Bourdieu, con riferimento ai Cabili dell'Algeria, che un uomo degno di rispetto, un uomo d'onore, deve essere in grado di apparire e di interagire.<sup>182</sup> Le ragioni addotte contro il matrimonio testimoniano l'importanza del giudizio altrui nella determinazione della reputazione della persona, che resta fundamentalmente esito di voci. Siamo dinanzi a un contesto che rinvia all'assimilazione di costumi sociali da parte dell'individuo, in questo caso identificato come notaio, il cui ambito socio-professionale, con l'inevitabile indeterminatezza di una macro-distinzione, non era ai margini della società.<sup>183</sup> L'ammissione dell'esistenza degli *sponsalia per verba de praesenti* non gli consentì di ottenere l'annullamento ma, come si è accennato, il giudice optò per la separazione *quoad thorum*.

In questo caso e in altri già considerati, la pubblica fama, intesa come rispettabilità dell'individuo senza distinzione di genere, era spesso un elemento decisivo nel tribunale vescovile di Catania, sia per annullare il legame, sia per confermarlo (a volte con alcuni distinguo come per Paolo e Antonia). La rispettabilità dell'uomo e della donna corrispondevano a norme di condotta che, una volta disattese, potevano essere un problema per i protagonisti e per l'ordine sociale: si pensi alla denuncia, già segnalata, relativa a un uomo definito *quasi belva* da Caterina e Thure contro Antonio Marchano.<sup>184</sup>

Ma si rifletta anche sulle regole severe abituali nelle confraternite. L'associazione dei disciplinati di Palermo non permetteva ai propri membri di essere eretici e usurai, di praticare cattivi costumi, come frequentare le taverne, giocare a dadi, spergiurare, diffamare. Inoltre – come ho già indicato – chi ne faceva parte

<sup>181</sup> Roper, *The Holy*, pp. 17-19.

<sup>182</sup> Citato da Blok, *Rams*, p. 432.

<sup>183</sup> Sulle connessioni tra relazioni sociali e comportamento cf. James Clyde Mitchell, *Social Networks*, in «Annual Review of Anthropology», III, 1974, pp. 279-299.

<sup>184</sup> Si vedano le pp. 305-306.



avrebbe dovuto vivere onestamente il legame matrimoniale. Quest'ultima norma e quelle contro l'usura e il gioco ritornano nel testo dei disciplinati di Santa Maria della Misericordia in Valverde.<sup>185</sup> Il rispetto dei suddetti obblighi era alla base della buona fama, la sua compromissione o assenza comportava l'esclusione dalla compagnia. Inoltre, i confratelli avevano il divieto di frequentare uomini di cattiva fama, un dato che corrisponde al timore espresso dal testimone in favore di Paolo de Cosentino rispetto però a una donna.<sup>186</sup>

Le diverse possibilità di relazionarsi aiutavano a comprendere la propria condizione e le possibilità di riscatto, oltre che a individuare reti solidali, ora estemporanee ora formalizzate. Anche giovani donne umili sapevano di poter reagire e a chi rivolgersi. Guardare alla circolazione delle informazioni permette di chiarire come chi denunciava una imposizione fosse consapevole dell'abuso, della possibilità di dichiararlo e delle opportunità di successo. Le forme di aiuto disponibili erano svariate. La caratterizzazione di alcune zone per abitanti e professioni e la prossimità residenziale tra soggetti di diverso status agevolavano le possibilità di incontri e di recepimento di notizie, ancora di più in quei luoghi che favorivano la concentrazione di contatti e lo scambio di voci. Discutere di matrimoni imposti aiutava a familiarizzarsi con nozioni della prassi giudiziaria fondamentali ma sufficienti per difendersi. La stessa scelta di assicurarsi dell'affissione della sentenza alla porta della casa del convenuto testimonia la consapevolezza dell'importanza di pubblicizzare il verdetto non solo al mancato coniuge. I casi esaminati documentano più volte anche il coinvolgimento di terzi, spesso vicini dell'attore, e il loro ruolo nella formazione delle opinioni, che avrebbero avuto una importanza di tutto rilievo nel momento delle deposizioni. Non è chiaro ad esempio se gesti come quello di fuggire all'arrivo del prete fossero premeditati, ma è ovvio il loro effetto tra chi era presente.<sup>187</sup>

Inoltre, la consapevolezza dei propri diritti e l'appoggio di altri davano vita a equilibri sociali svincolati da rigide connessioni tra onore e castità, e rendevano possibili ulteriori forme di riconoscimento del valore delle donne. La rispettabilità femminile non coincideva necessariamente solo con la sessualità. La preoccupazione di salvaguardare la propria reputazione nel corso dei processi poteva

<sup>185</sup> *Regole*, pp. 13, 15-17. Zito, *Confraternite*, p. 353.

<sup>186</sup> Elementi di confronto in Rapoport, *Marriage*, p. 72.

<sup>187</sup> Si veda p. 224.

non essere collegata all'impegno di dimostrare il mantenimento della verginità. Anche l'esame dei casi di divorzio e di uxoricidio rivela reazioni di vario segno: la vendetta extra-giudiziale sino all'omicidio era possibile ma non era la norma. Non è possibile sostenere né l'esistenza di un codice di giudizio rigidamente asimmetrico per genere, né la presenza di uno schematismo secondo cui la donna era valutata solo in base alla sua condotta sessuale. Vi erano altri fattori in gioco.



## *Una nota conclusiva*

Ho perso, purtroppo, i riferimenti di un documento del Quattrocento che si conserva presso l'Archivio di Stato di Palermo. Ne ricordo però il contenuto: un uomo sorpreso in flagranza a rubare materiale dalle mura dai preposti alla guardia si giustificò sostenendo che le pietre gli servivano per costruirsi la casa e nessuno gli aveva detto che fosse proibito prenderle dalla cinta muraria. La fragile linea difensiva richiama per opposizione il tema principale di questo libro: dichiarare di sapere e di avere compreso. Mi riferisco alla conoscenza dei propri diritti, degli abusi subiti, delle opportunità di appoggio ma anche dei rischi nel denunciare l'invalidità di un legame o, invece, la sua piena legittimità e quindi l'obbligo del coniuge o della coniuge di riunirsi.

Nella mia ricostruzione ho preferito non ricorrere a una consolidata distinzione storiografica tra nord e sud Europa in merito al matrimonio e alla formazione della famiglia. Una differenziazione di questo tipo ha elementi di validità, ma sottintende uno schematismo di debole valore euristico sull'assenza d'autonomia della prole, sulla sorveglianza a danno della donna, sull'età giovane in cui ci si sposava. Se quest'ultima è generalmente considerata una delle caratteristiche principali nel Sud, le ragioni non sembrano essere ovunque le stesse, né la circostanza può essere considerata sempre simbolo di una dipendenza femminile. È necessario guardare al territorio e alle occupazioni, alla rapidità di inserimento in ambito lavorativo, alle opportunità di contatti, alle prospettive di vita e di formazione di nuovi rapporti di coppia. Ancora sull'età, non è noto quando avevano inizio i legami sentimentali non corrispondenti agli insegnamenti della Chiesa. Inoltre, probabilmente le vedove che entravano in un rapporto di concubinato non erano più giovani. Se è vero che esistevano forme di vigilanza, non è possibile ricorrere solo a queste per definire la condizione della figlia o moglie. Peraltro, stringenti controlli dei genitori sono spesso collegati alla dote che essi garantivano, ma questa lettura è in stridente contrasto con le relazioni, in particolare illecite, che non la prevedevano.

Altri fattori sono difficilmente conciliabili con una differenziazione tra Nord e Sud. Un ambito ritenuto caratteristico dei contesti meridionali riguarda il valore attribuito alla condotta sessuale per la reputazione di una persona. Quanto ho riscontrato ne conferma l'importanza e ricordo le frequenti dichiarazioni delle famiglie relative alla verginità delle figlie nei contratti dotali. Queste annotazioni potevano essere formule notarili, non viene comunque meno la rilevanza della loro inclusione. Non è però evidente un'associazione tra la perdita di quel requisito e una condizione di marginalizzazione. In base ad alcune deposizioni la rispettabilità di una persona poteva essere anche connessa alla difesa della propria autonomia e alla decisa resistenza all'imposizione. Gli attori sembrano evitare costantemente sospetti di incoerenza nelle loro dichiarazioni in tribunale e nel loro *milieu*. Era questo il caso di diversi annullamenti di promesse e di matrimoni, ma anche di denunce di soprusi rese nel vicinato, senza che la condotta sessuale fosse direttamente chiamata in causa. Ciò non esclude il possibile timore di ammettere la consumazione, che avrebbe indebolito la negazione del legame. Il silenzio abituale però di entrambe le parti rende plausibile l'ipotesi che essa non avesse un ruolo centrale, in particolare se non era stata frutto di una decisione libera. Inoltre, anche se i limitati casi disponibili impongono prudenza nel proporre generalizzazioni, non sembra che per lei fosse pregiudiziale avere una relazione parallela se quella ufficiale era infelice perché non voluta. La fama non appare compromessa quando la donna era interessata a un altro uomo che frequentava parallelamente a chi le era stato imposto. In proposito risulta convincente la lettura di Chiffolleau sulla valenza regolatrice dell'adulterio.

Dichiarare pubblicamente la violenza subita, non nascondere la propria sofferenza, richiamare l'attenzione dei vicini, cercare il supporto delle suore nel monastero, dimostrare anche in tribunale che gli *sponsalia per verba de futuro* o *per verba de praesenti* erano nulli, abbandonare il promesso sposo o il marito in caso di assenza del consenso e unirsi a chi si amava, anche in piccoli centri come Trecastagni, senza soffrire ostracismo né temere di poterlo soffrire, indicano la tenacia di volere essere protagonisti del proprio destino. Almeno per una fase del periodo considerato, in tante reagirono per scegliere e trovarono un riconoscimento delle loro ragioni dove vivevano e nel tribunale vescovile.

I dati statistici, ho avuto modo di evidenziare, se presi come criterio unico di analisi sono depistanti, ma non possono essere ignorati. È del tutto plausibile che numerose rotture di relazioni non siano venute a conoscenza dei giudici diocesani. Infatti, sono diversi gli elementi che segnalano indirettamente la presenza di matrimoni che non rispettavano i criteri di pubblicità stabiliti dalla Chiesa

ed erano noti a cerchie così ristrette da rendere complicato il reperimento di testimoni. La sistematica inclusione nei verdetti della necessità di formalizzare la relazione in chiesa credo riveli non solo la volontà della autorità ecclesiastiche di assumere un ruolo di coordinamento, ma anche la consapevolezza che il grado di pubblicità richiesto non fosse una prassi rispettata ordinariamente. Il rito *in facie ecclesie* non era citato come prova dell'esistenza della relazione e i contratti dotali lo prevedevano alcuni anni dopo l'espressione del consenso. In proposito va citato un lento definirsi delle condizioni che avrebbero permesso ai preposti alla cura pastorale di elaborare efficaci forme di controllo. Se in età normanna si ricostituì la rete diocesana, il Trecento si caratterizzò per priorità diverse dovute al lungo periodo di interdetti. Ancora sulle diverse priorità, ricordo che, durante la restaurazione regia, il sinodo di Messina del 1392 stabilì tra l'altro l'obbligo per ogni prete di recitare due volte durante la messa un'invocazione propiziatoria a favore di papa Bonifacio, dell'arcivescovo messinese Filippo Crispo e dei sovrani Martino, Maria e del duca Martino.<sup>1</sup>

Indipendentemente da una possibile sottorappresentazione del reale numero di divorzi nei fondi del tribunale vescovile, il contesto mutò significativamente negli anni seguenti. Non va tralasciato il cambio attestato all'incirca da metà del XV secolo, con un declino sempre più accentuato delle istanze di annullamento e la presenza predominante di atti relativi al riconoscimento dello stato civile e a dispense per matrimoni tra parenti. Furono diverse le fonti di contrasto alla pressione soprattutto di donne, più marginalmente di uomini, che anteponevano il diritto di scelta a un contesto patriarcale. È possibile che la capacità di chi denunciava di farsi valere (colpiscono le argomentazioni precise sulle violenze subite o paventate, ma anche il grado di razionalità delle scelte assunte) desse gradualmente vita a una reazione difensiva da parte di chi vedeva sfidati i tradizionali equilibri patriarcali. Inoltre, la prolungata presenza di Geremia a Catania, la capacità comunicativa dei suoi sermoni e il richiamo ai doveri dei genitori di controllo sulla prole, coincisero con la pressione di gruppi esterni all'élite di avere un ruolo di governo. Vanno ricordati i definiti rapporti gerarchici, sia nel mondo delle corporazioni, sia nelle relazioni tra artigiani e *populares*. Erano entrambi interessati a presentarsi come cittadini devoti, interlocutori affidabili e capaci di contribuire al bene comune, dunque in piena sintonia con quanto auspicato dal frate domenicano. Lo stesso capillare radicamento delle confraternite, realtà

<sup>1</sup> Savagnone, *Concili*, p. 128 e appendice p. II.

solidali per eccellenza, che cooperarono con le autorità ecclesiastiche, dovette costituire un decisivo canale di affermazione del messaggio dell'osservanza e di una pressione conservatrice a livello familiare. Di questa fase va anche notato che la predicazione di Geremia, pur dando vita a interventi programmatici contro fenomeni di malcostume tra gli ecclesiastici, non modificò i problemi principali costituiti dall'assenza di vocazione e dall'impreparazione pastorale.

Il consolidamento del declino di denunce contro imposizioni e in generale abusi si sarebbe mantenuto per i citati gruppi in una fase politica ben distinta. Da fine del Quattrocento venne meno una rappresentanza di governo che favoriva una politica redistributiva e un più equilibrato esercizio del potere. A queste considerazioni va aggiunto che nella prima metà del Cinquecento si registrarono a Catania difficoltà delle finanze cittadine e nel corso del secolo un'intensificazione delle attività della nobiltà e della burocrazia di governo per aumentare i propri redditi.<sup>2</sup> Il peggioramento delle condizioni dei ceti subalterni riflette dinamiche comuni in altri territori dell'isola, in un contesto di crescita demografica con salari dei lavoratori inferiori ai prezzi in ascesa.<sup>3</sup> In base ai dati a oggi noti non ho modo di stabilire se queste difficoltà, particolarmente per gli strati più deboli, causarono una maggiore dipendenza economica della prole dal contesto familiare.

Per tornare alla pressione esercitata dalla Chiesa, in modo graduale e costante, almeno da metà Quattrocento, essa creò le premesse per una rapida implementazione dei decreti tridentini. Una testimonianza di rilievo viene dall'affermazione del vescovo Nicola Maria Caracciolo, nelle costituzioni sinodali promulgate nel 1565, sul matrimonio: «istituto da Iddio, partorito dal costato di Christo in croce e da lui confermato. In quel sacramento... si conferisse lo Spirito Santo et una certa divina gratia con quali lo homo ama la sua moglie di vivo amore casto, et la donna all'incontro il suo marito et lo reverixi come suo capo» (art. 98).<sup>4</sup> Nell'inferiorità della donna risiedeva il fondamento dell'ordine familiare. I sacerdoti

<sup>2</sup> Ligresti, *Catania e i suoi casali*, pp. 52-62.

<sup>3</sup> Orazio Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palermo, Palumbo, 1983, pp. 193-199; Id., *Impresa*, pp. 27-50, 145-149, 221-226, l'analisi proposta riguarda maggiormente la Sicilia occidentale, con alcuni riferimenti all'intera isola. Epstein, *An Island*, pp. 403-407, sul vallo di Noto e il peggioramento dei rapporti commerciali con il Levante nel contesto della guerra all'impero Ottomano dopo la metà del Cinquecento. Lo studioso, inoltre, con riferimento al Seicento, evidenzia l'inizio del declino economico per la Sicilia e il regno di Napoli. Ligresti, *Dinamiche*, pp. 103-114.

<sup>4</sup> Longhitano, *La parrocchia*, pp. 124, 126; si vedano anche le istruzioni inviate dal vescovo ai sacerdoti della diocesi, tra cui quelle relative al matrimonio, p. 118 nota 87.

avrebbero dovuto affermare l'indissolubilità del legame, che era stato istituito per procreare ed evitare la fornicazione; avrebbero potuto richiamare l'esempio dei sette mariti di Sara, tutti uccisi dal diavolo per essersi uniti in matrimonio per libidine.<sup>5</sup>

D'altro canto quanto stabilito dal concilio tridentino in materia matrimoniale diede alle famiglie più ampi margini di controllo sui figli. Il decreto *Tametsi* non implicò la fine del principio del consenso, ma ridusse i margini di rifiuto rispetto alle scelte dei parenti. Il definitivo carattere pubblico delle unioni rese più complesso negarne l'esistenza o separarsi autonomamente senza coinvolgere l'istituzione competente. Le diverse forme di controllo caratteristiche di una società patriarcale sembrano ora assumere una forma più definita. Si delineano così equilibri in cui l'affermazione di una parte è possibile a detrimento dell'altra, che va controllata perché ineluttabilmente inadeguata (la donna con i suoi umori, le decisioni difformi di figlie e di figli). Peraltro, la riforma delle attività pastorali voluta dal prelado non risolse il problema dell'inadeguatezza della preparazione del clero, che si fece ancor più evidente quando si avviò con fatica l'applicazione dei decreti tridentini. L'incompetenza di molti sacerdoti e l'indifferenza ai voti prestati non poteva incoraggiare chi soffriva imposizioni a livello familiare a cercare un appoggio tra i rappresentanti della Chiesa.

Le storie che ho considerato rivelano processi di ampia portata che riflettono il timore verso politiche di carattere inclusivo. Le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini, che si dovettero confrontare con equilibri più grandi di loro, contribuirono indirettamente al graduale consolidamento di una strategia ecclesiastica la cui priorità fu quella di stigmatizzare opinioni diverse più che risolvere le sue profonde contraddizioni.

I protagonisti di questo libro permettono un'ulteriore riflessione. Credo che nella fase attuale di profonda riconsiderazione del sistema patriarcale, evidentemente in crisi, se non in diversi contesti superato, le denunce che ho ricostruito e le varie cause dei cambi analizzati possono indicare il rischio di ripetere l'errore

<sup>5</sup> Adolfo Longhitano, *Le costituzioni sinodali del vescovo di Catania Nicola Maria Caracciolo (1565)*, in «Synaxis», 12, 1994, pp. 190-191, si tratta della costituzione 98. Per una comparazione rinvio a Susanna Burghartz, *Ordering Discourse and Society: Moral Politics, Marriage, and Fornication During the Reformation and the Confessionalization Process in Germany and Switzerland*, in *Social Control*, pp. 78-98, sui movimenti di riforma, sia protestanti, sia cattolici, e il mutamento della politica dei tribunali non più volta all'integrazione, ma alla repressione. L'enfasi maggiore per i peccati sessuali si traduceva in una criminalizzazione delle donne.



*Denunciare per scegliere*

di rincorrere una tensione tra i rapporti di genere o peggio di ipotizzare la superiorità d'uno rispetto all'altro. È una grande ambizione quella di mirare al raggiungimento dell'armonia tra soggetti e pratiche distinte perché significa liberarsi dalla paura dell'altro.

# Fonti

## *Fonti manoscritte*

Sono qui elencate solo le unità archivistiche citate nel volume, non tutte quelle consultate e menzionate nell'introduzione.

### AGRIGENTO

Archivio Capitolare di Agrigento  
*Pergamene*, 50, 67, 76

Archivio Storico Diocesano di Agrigento  
*Atti dei Vescovi, Registri*, 1510-1521, 1535-1536, 1536-1539, 1541-1544, 1546-1547, 1547-1548, 1552-1553

### BARCELONA

Archivo de la Corona de Aragón  
*Registros de la Real Cancillería*, 2858, 3476

Arxiu Diocesà di Barcellona  
*Processos*, 5, 41, 54, 59, 79, 187, 225-6, 265, 266, 267, 380, 384, 448, 481, 483, 489, 503, 534, 571, 680, 805, 846, 856, 977, 1174, 1294, 1418, 1787  
*Registra Communium*, 3, 1314-1323; 7, 1336-1338; 39, 1375-1383  
*Registra Verbalium*, 1

Arxiu Històric de Protocols di Barcellona.  
*Anònims segle XV*, 88/13

### BOLOGNA

Archivio Storico della provincia S. Domenico in Italia, Sede di Bologna  
Pietro Geremia, VII.40350, primo dei *Libelli*

### CATANIA

Archivio di Stato di Catania  
*Notarile di Caltagirone*:  
Pietro Pellegrino, reg. 1

*Denunciare per scegliere*

*Notarile di Randazzo:*

Andreas Cariola, reg. 21  
Iacobus Marotta, reg. 11  
Iacobus Pidone, reg. 20,  
Joannes Piduni, regg. 83, 87  
Manfridus Marotta, reg. 4  
Nicolaus de Augusta, regg. 14, 15, 16, 17, 19  
Petrus Marotta, regg. 5, 7  
Vincentius de Luna, regg. 62, 63

*Notarile primo versamento:*

Antonio de Merlino, regg. 13818, 13821, 13824, 13825, 13827, 13828, 13832  
Andrea Passitano, regg. 6241, 6242, 6242bis, 6247  
Ercole Collo, regg. 6311, 6315  
Giacomo Collo, regg. 13710, 13711, 13714, 15257,  
Luigi Passitano, regg. 14343, 14344  
Nicolò Francaviglia, regg. 13917, 13918, 13918 bis,  
Pietro Covello, reg. 13703  
Virenno Collo, regg. 6312, 13682, 13683, 15394  
Vincenzo Spampinato, regg. 14525, 14526, 14527, 14528

Archivio Storico Diocesano di Catania

*Atti giudiziari, carcerati, atti criminali: miscellanea*, carpetta 3, fascicolo 2

*Matrimoni*, carpetta 1

*Registri Canonici, Cattedrale, matrimoni*, 2, 7-9, 14-16

*Registri Canonici, Collegiata, battesimi*, 41

*Sententiae*, regg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24

*Tutt'Atti*, regg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29,  
35, 46, 47, 50

*Visite Pastorali*, regg. 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24

Archivio Storico del Comune di Catania

*Regesti di Matteo Gaudio degli atti dei giurati*, voll. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21,  
22, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 38

MAZARA DEL VALLO

Archivio Storico

*Curia Vescovile di Mazara del Vallo, Governo della diocesi*, 1508-1512, reg. 1

NAPOLI

Archivio di Stato

*Archivi dei notai del XV secolo*

Nicola Della Morte, scheda 3, regg. 1, 2

*Archivi dei notai del XVI secolo*

Alessandro Trotta, scheda 30, reg. 2

Antonino Castaldo, scheda 65, reg. 3

OXFORD

Bodleian Library, Laud Misc. 49

PALERMO

Archivio di Stato di Palermo  
*Conservatoria di Registro*, 61, 70, 1061 bis  
*Real Cancelleria*, regg. 18, 38, 41, 74  
*Protonotaro del Regno*, reg. 15

Archivio Storico Diocesano di Palermo  
*Parrocchia di Santa Croce*, regg. 3736, 3747  
*Parrocchia di San Giacomo La Marina*, regg. 1, 2, 3, 5, 9, 15, 20, 30, 39, 49, 58, 79  
*Parrocchia di San Giovanni dei Tartari in S. Nicolò da Tolentino*, reg. 1  
*Parrocchia di Santa Margherita*, regg. 4361, 4364, 4368, 4549, 4550

Biblioteca dei Domenicani di Palermo  
Pietro Geremia, senza collocazione, terzo dei *Libelli*

PATTI

Archivio Capitolare  
*Atti di Curia*, Carpetta 3

Archivio Storico Diocesano di Patti  
*Magna Corte Vescovile, Suppliche*, CA 01 Carpetta VI a, n. 2323  
*Cancelleria Vescovile, Tribunale Ecclesiastico*, DA 01  
*Cancelleria Vescovile, Matrimoni Dispense Stati Liberi*, DG 01, DG 02, DG 03, DG 04, DG 04bis, DG 05, DG 06, DG 07

PIAZZA ARMERINA

Biblioteca Comunale  
*Consuetudines terre Platee*

ROMA

Archivio Apostolico Vaticano  
*Congregazione dei Vescovi e Regolari, Positiones*, 1583, A-C, 1584, A-C  
*Congregazione dei Vescovi e Regolari, Registra Episcoporum*, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21  
*Congregazione del Concilio, Relationes Dioecesium*, busta 207A, busta 456A

TRAPANI

Archivio di Stato di Trapani  
*Atti notarili, Trapani*:  
Giovanni De Nuris, regg. 8567, 8568, 8571  
Nicolò Scarcella, reg. 8580  
Salvatore Noto, reg. 8583

## Denunciare per scegliere

Archivio Storico Diocesano di Trapani

Curia vescovile di Mazara del Vallo, sezione cancelleria, serie *pratiche matrimoniali e stati liberi*, n. 1 e n. 2

S.L.: *Archivio Parrocchiale di San Lorenzo, Libri dei Coniugati*, reg. 1, 1570-1590

S.N.: *Archivio Parrocchiale di San Nicola, Libri dei Coniugati*, reg. 1, 1564-1615

S.N.: *Archivio Parrocchiale di San Pietro, Libri dei Coniugati*, reg. 1, 1571-1615

## VENEZIA

Archivio storico del Patriarcato

Curia Patriarcale di Venezia. Sezione Antica, *Actorum, Mandatorum, Praeceptorum*, busta 1; reg. 3

## Fonti edite

*Acta Curie Felicis Urbis Panormi, Registri di lettere (1340-48)*, a cura di Laura Sciascia, vol. 7, Palermo, Municipio di Palermo, 2007.

Becker, Julia, *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Viella, Roma 2013.

*Capitula regni Siciliae*, a cura di Francesco M. Testa, 2 voll., Panormi, Excudebat Angelus Fellicella, 1741.

Catalano Tirrito, Michele, *Di alcuni documenti inediti riguardanti la storia del malcostume in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», I, II-III, 1904, pp. 341-354.

Id., *I più antichi capitoli di Catania (1392)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», VI, I, 1909, pp. 252-255.

Collura, Paolo, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo, Manfredi, 1960.

*Conciliarum Oecumenicorum decreta*, a cura dell'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, curantibus Josepho Alberigo - Josepho A. Dossetti - Perikle-P. Joannou - Claudio Leonardi, Paolo Prodi, Freiburg im Breisgau, Herder, 1962.

*Constitutiones Sinodales edite a Reverendissimo domino Don Arnaldo Albertino Iuris utriusque doctore.... Hoc opusculum Constitutionum Synodaliū Episcopatus pactensis*, apud Regnum Sicilie citerioris impressum fuit in hac felici urbe panormitana, industria Nobilium Iohannis Mathei de Mayda, Antonini de Nay, et Pisani de Blasio, MDXXXIII.

*Corpus Iuris Canonici*, a cura di Aemilius Friedberg, 2 voll., Leipzig, B. Tauchnitz, 1879, ristampa Graz, Akademische Druck, 1959.

*Cronaca siciliana del secolo XVI*, a cura di Vincenzo Epifanio - Alberto Gulli, Palermo, Virzi, 1902.

*Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien : nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts*, herausgegeben und übersetzt von Hermann Conrad - Thea von der Lieck-Buyken - Wolfgang Wagner, Böhlau, Köln, 1973.

Fontana, Carmine, *Gli ebrei in Catania nel secolo XV*, 1900, <http://www3.lex.unict.it/speciale/tesifontana.pdf>.

Geremia, Pietro, *Sermones Aurei*, Giacomo Britannico, Brescia, 1502.

Giambruno, Salvatore - Genuardi, Luigi, *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia*, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, serie II, X, Palermo, Boccone del Povero, 1918.

- Gregorio, Rosario, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, 2 voll., Panormi, Ex Regio Typographeo, 1791-92.
- Il cartulario della famiglia Alagona di Sicilia. Documenti 1337-1386*, a cura di Antonino Giuffrida, Palermo-São Paulo, Ila Palma, 1978.
- «*Il caternu*» dell'abate Angelo Senisio, *l'amministrazione del Monastero di San Martino delle Scale dal 1371 al 1381*, a cura di Gaetana Maria Rinaldi, 2 voll., Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1989.
- Il libro rosso della città di Sciacca*, a cura di Pellegrino Mortillaro, Sciacca, Salvatore Estero, 2003.
- Il messale gallicano di Messina*. Missale secundum consuetudinem Gallicorum et Messanensis Ecclesie della Biblioteca Agatina del Seminario di Catania (1499), Edizione anastatica, introduzione e appendice a cura di Pietro Sorgi - Gaetano Zito, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.
- Il Tabulario Belmonte*, a cura di Enrico Mazzaresse Fardella, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, II, XXX, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1983.
- Il Tabulario delle pergamene della casa dei principi Moncada di Paternò, vol. 1: 1194-1342*, a cura di Enrico Mazzaresse Fardella - Beatrice Pasciuta, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, I, XXVI, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 2011.
- Lagumina, Bartolomeo - Lagumina, Giuseppe, *Codice diplomatico dei giudei di Sicilia*, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, serie 1, VI, XII, XVII, 3 voll., Palermo, 1885.
- La Mantia, Vito, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, Alberto Reber, 1900 (rist. an. a cura di Andrea Romano, Messina, Intilla, 1993).
- Id., *Consuetudini di Randazzo*, Palermo, A. Giannitrapani, 1903.
- Las Siete Partidas*, a cura di Gonzalo Martínez Díez, 2 voll., Valladolid, Lex Nova, 1988.
- Le pergamene del Monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1763)*, a cura di Nicoletta Arcadipane - Silvana Balletta - Liboria Miceli, Palermo, Ila Palma, 1991.
- Le Assise di Ariano*, Testo critico, traduzione e note a cura di Ortensio Zecchino, Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1984.
- Marletta, Fedele, *La costituzione e le prime vicende delle maestranze di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, 1905, pp. 88-103; II, II, 1905, pp. 224-233.
- Id., *Un'ambasceria del Quattrocento*, in «Bollettino Storico Catanese», 34, 1938, pp. 101-127.
- Michele da Piazza, «*Cronaca*», a cura di Antonino Giuffrida, Palermo-São Paulo, Palma, 1980.
- Pirri, Rocco, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, a cura di Antonio Mongitore - Vito Maria Amico, 2 voll., apud haeredes Petri Coppulae, Palermo 1733.
- Regole, costituzioni, confessioni e rituali*, a cura di Francesco Branciforti, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1953.
- Risino, Antonio E., *Il regesto del libro rosso dell'università netina*, Noto, 2003.
- Savagnone, Francesco Guglielmo, *Concili e sinodi di Sicilia*, Palermo, Stabilimento tipo-litografico dell'Impresa generale d'affissione e pubblicità, 1910.
- Starrabba, Raffaele, *Processo di fellonia contro frate Simone del Pozzo vescovo di Catania (1392)*, in «Archivio Storico Siciliano», I, II, 1873, pp. 174-200, 399-442.
- Id., *Un nuovo codice di taluni capitoli del re Federigo (1310)*, in «Archivio storico siciliano», II, I, 1877, pp. 212-218.
- Starrabba, Raffaele - Tirrito, Luigi, *Assise e consuetudini di Corleone*, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, II, II, Palermo, Michele Amenta, 1884.
- Statuti e capitoli della contea di Modica*, a cura di Enzo Sipione, Documenti per Servire alla Storia di Sicilia, serie II, XIV, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1976.

*Denunciare per scegliere*

*Statuti inediti delle maestranze della città di Palermo*, a cura di Ferdinando Lioni, Documenti per servire alla storia di Sicilia, III, II, Palermo, Michele Amenta, 1887.

Tramontana, Salvatore, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina, G. D'Anna, 1963.

Verdirame, Gaetano, *Un saggio dei più antichi capitoli concessi da re Alfonso d'Aragona alla città di Catania*, in *Studi storici e giuridici dedicati e offerti a Federico Ciccaglione nella ricorrenza del XXV anniversario del suo insegnamento*, 2 voll., Catania, Cav. Niccolò Giannotta, 1909, vol. 1, pp. 441-465.

## Bibliografia

- Abulafia, David, *Italy, Sicily and the Mediterranean, 1100-1400*, London, Variorum, 1987.
- Id., *The Role of Trade in Muslim-Christian Contact during the Middle Ages*, in Id., *Mediterranean Encounters, Economic, Religious, Political, 1100-1550*, Variorum, Aldershot-Burlington, 2000, cap. I, pp. 1-24.
- Id., *Monarchs and Minorities in the Christian Western Mediterranean around 1300: Lucera and its Analogues*, in Id., *Mediterranean Encounters*, cap. XIII, pp. 234-263.
- Id., *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*, London, Allan Lane, 2011.
- A Cultural History of Marriage in Antiquity*, a cura di Karen Klaiber Hersch, London-New York, Bloomsbury Academic, 2020.
- A Cultural History of Marriage in the Medieval Age*, a cura di Joanne M. Ferraro - Frederik Pedersen, London-New York, Bloomsbury, 2020.
- Agnello, Giuseppe Michele, *Città e istituzioni della Camera delle regine aragonesi in Sicilia*, in *Città e vita cittadina nei paesi dell'area mediterranea. Secoli XI-XV*, a cura di Biagio Saitta, Roma, Viella, 2006, pp. 343-354.
- Ago, Renata - Arru, Angiolina, *Premessa*, in «Quaderni Storici», 27, 79 (1), 1992, pp. 5-10.
- Ago, Renata, *Gender, Material Culture and Urban Experience in Early Modern Rome*, in *The Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience*, a cura di Deborah Simonton, London, Routledge, 2017, pp. 249-258.
- Aimone Braida, Pier Virginio, *The Disposition of the Fourth Lateran Council*, in *Lateran IV*, 2022, pp. 141-159.
- Alfani, Guido, *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Venezia, Marsilio, 2006.
- Alfieri, Fernanda, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di Ortensio Zecchino, Roma-Bari, Laterza, 1996.
- Ameriso, Francisco Javier, *El fundamento del impedimento de edad. Evolución Histórica y doctrinal*, Roma, Atheneum Romanum Sanctae Crucis, 1994.
- A New History of Penance*, a cura di Abigail Firey, Leiden-Boston, Brill, 2008.
- Arcifa, Lucia, *Viabilità e politica stradale in Sicilia (sec. XI-XIII)*, in *Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e Architettura*, a cura di Carmela Angela Di Stefano - Antonio Cadei, Palermo, Arnaldo, 1995, pp. 27-33.
- Ead., *La città nel Medioevo: sviluppo urbano e dominio territoriale*, in *Catania. L'identità*, pp. 73-112.
- Argiolas, Alessandra, *Il matrimonio «a sa sardisca» nei secoli XV-XIX*, in *La Carta de Logu*



*Denunciare per scegliere*

- d'arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di Italo Birocchi - Antonello Mattone, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 355-373.
- Armstrong-Partida, Michelle, *Priestly Marriage: the Tradition of Clerical Concubinage in the Spanish Church*, in «Viator», 40, 2, 2009, pp. 221-253.
- Ead., *Priestly Wives: the Role and Acceptance of Clerics' Concubines in the Parishes of Late Medieval Catalunya*, in «Speculum», 88, 1, 2013, pp. 166-214.
- Ead., *Defiant Priests: Domestic Unions, Violence and Clerical Masculinity in Fourteenth-Century Catalunya*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2017.
- Armstrong-Partida, Michelle - McDonough, Susan, *Singlewomen in the Late Medieval Mediterranean*, in *Past & Present*, 259, 1, 2023, pp. 3-42.
- Arnold, John, *Sexualité et déshonneur dans le Midi (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles): Les péchés de la chair et l'opinion collective*, in *L'Eglise et la chair (XII-XV<sup>e</sup> siècles)*, a cura di Julien Théry-Astruc, Cahiers de Fanjeaux 52, Toulouse, Privat, 2019, pp. 261-295.
- Astarita, Tommaso, *Village Justice: Community, Family, and Popular Culture in Early Modern Italy*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999.
- Aymard, Maurice, *Un bourg de Sicile entre XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècle: Gangi*, in *Conjoncture économique structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse*, Paris-La Haye, Mouton, 1974, pp. 353-373.
- Id., *La Sicilia. Profili demografici*, in *Storia della Sicilia*, a cura di Rosario Romeo, vol. 7, Napoli, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1978, pp. 219-240.
- Aznar Gil, Federico R., *La institución matrimonial en la Hispania cristiana bajo-medieval (1215-1563)*, Salamanca, Universidad Pontificia Salamanca, Caja Salamanca, 1989.
- Id., *El consentimiento paterno o familiar para el matrimonio en la legislación eclesiástica ibérica bajo-medieval (ss. XII-XVI)*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 6, 1995, pp. 127-151.
- Backman, Clifford R., *Arnau de Vilanova and the Franciscan Spirituals in Sicily*, in «Franciscan Studies», 50, 1990, pp. 3-29.
- Id., *The reception of Arnau de Vilanova's Religious Ideas*, in *Christendom and Its Discontents: Exclusion, Persecution and Rebellion, 1000-1500*, a cura di Scott L. Waugh - Pieter D. Diehl, Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 112-131.
- Barahona, Renato, *Sex Crimes, Honour, and the Law in Early Modern Spain: Vizcaya, 1528-1735*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2003.
- Barbagli, Marzio, *Sistemi di formazione della famiglia in Italia*, in «Boletín de la Asociación de Demografía Histórica», 1987, 5, pp. 80-127.
- Id., *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1988.
- Id., *Matrimonio* in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, 1996, [http://www.treccani.it/enciclopedia/matrimonio\\_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/matrimonio_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/).
- Id., *Storia di Caterina che per ott'anni vestì abiti da uomo*, Bologna, Il Mulino, 2014.
- Id., *Three household formation Systems in Eighteenth- and Nineteenth-Century Italy*, in *The family in Italy*, pp. 250-270.
- Barbagli, Marzio - Pisati, Maurizio, *Dentro e fuori le mura: Città e gruppi sociali dal 1400 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2012.
- Bardsley, Sandy, *Venomous Tongues: Speech and Gender in Late Medieval England*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006.
- Ead., *Women's Roles in the Middle Ages*, Westport, Conn. London, Greenwood Press, 2007.

## Bibliografia

- Barley, Nigel, *The Innocent Anthropologist: Notes from a Mud Hut*, London, British Museum Publication, 1983.
- Barone, Francesco, *Il tema aleramico tra erudizione e storiografia di interesse siciliano (secoli XVI-XX)*, in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di Silvia Dacciati - Lorenzo Tanzini, Roma, Viella, 2014, pp. 181-201.
- Id., *Nuove riflessioni sulle matrici ligure di Caltagirone: l'ipotesi savonese*, in *Lingua e storia a Caltagirone*, a cura di Salvatore Menza, Palermo, Centro di studi filologici linguistici siciliani, 2021, pp. 33-68.
- Id., *Ipotesi di scenario per la genesi della signoria aleramica su Paternò*, in *Mediae Aetatis Vestigia*, pp. 65-73.
- Batlle Gallart, Carmen, *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV*, 2 voll., Barcelona, Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 1973.
- Ead., *El govern municipal a la Baixa Edat Mitjana*, in *El govern de les ciutats catalanes*, a cura di Isabel Rodà, Barcelona, La Magrana, 1985, pp. 61-81.
- Baucells i Reig, Josep, *Esposalles de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona*, in «Arxius, Butlletí del Servei d'Arxius», 35, 2001, pp. 1-2.
- Id., *Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344)*, 4 voll., Barcelona, Concejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006.
- Baviera Albanese, Adelaide “Studio Introduttivo”, in *Acta Curie felicis urbis Panormi. Registri di lettere (1321-1326)*, a cura di Lia Citarda - Adelaide Baviera Albanese - Giuseppe Bosco, vol. 3, Palermo, Municipio di Palermo, 1984, pp. XV-LXVIII.
- Ead., *La storia vera del «caso» della baronessa di Carini*, in Ead., *Scritti minori*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1992, pp. 213-253.
- Ead., *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, pp. 171-210.
- Bax, Marcel, *Ritual Interaction and the Emergence of Indirect Language Use*, in «Journal of Historical Pragmatics», 31, 1, 2002, pp. 61-105.
- Beaulande-Barraud, Véronique, *Peines et coercion dans la pratique judiciaire des officialités champenoises (Troyes, Châlons, XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Les officialités*, pp. 189-203.
- Béaur, Gérard, *Le contract de mariage dans les societates européennes. Enjeux familiaux et pratiques des acteurs*, in «Annales de démographie historique», 1, 2011, pp. 5-21.
- Béghin-Le Gourriérec, Cécile, *Le tentation du veuvage. Patrimoine, gestion et travail des veuves dans les villes du Bas-Languedoc aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, in *La famille, les femmes et le quotidien (XIV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*. Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber et rassemblés par Isabelle Chabot, Jérôme Hayez et Didier Lett, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, pp. 163-180.
- Behrend-Martínez, Edward J., *Unfit for Marriage: Impotent Spouses on Trial in the Basque Region of Spain, 1650-1750*, Reno, University of Nevada, 2007.
- Bella, Tancredi, ‘Ecclesia munita, intra moenia’, in Giuseppe Barone, *Storia mondiale della Sicilia*, Bari-Roma, Laterza, 2018, pp. 123-127.
- Id., *La cattedrale medievale di Catania. Un cantiere normanno nella contea di Sicilia*, Milano, Franco Angeli, 2023.
- Bellavitis, Anna, *Alla ricerca delle cittadine*, in *Innesti*, pp. 3-20.
- Bellomo, Manlio, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, Giuffrè, 1961.
- Id., *Dote (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 14, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 8-32.
- Id., *Modelli di Università in trasformazione: lo “Studium Siciliae Generale” di Catania tra medio-evo ed età moderna*, in *Chiesa e società*, pp. 103-121.

- Benigno, Francesco, *Una casa, una terra: ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento*, Catania, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, 1985.
- Id., *Ultra Pharus. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Roma, Donzelli, 2001.
- Id., *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Roma, Viella, 2013.
- Bennett, Judith M., *History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism*, Manchester, Manchester University Press, 2006.
- Bennett, Judith M. - Froide, Amy M., *A Singular Past*, in *Singlewomen*, pp. 1-37.
- Bertazzo, Luciano, *Giudice medico ostetrico. Aspetti e funzioni del confessore nei sermoni antoniani*, in «Il Santo. Rivista francescana di storia, dottrina e arte», LIV, 2014, pp. 279-303.
- Beth Norton, Mary, *Gender and Defamation in Seventeenth-Century Maryland*, in «The William and Mary Quarterly», XLIV, 1, 1987, pp. 3-39.
- Bettoni, Antonella, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni Storici», 41, 121 (1), 2006, pp. 13-38.
- Bevilacqua Krasner, Mariuccia, *Re, regine, francescani, domenicani ed ebrei in Sicilia nel XIV e XV secolo. Potere politico, potere religioso e comunità ebraiche in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», IV, 24, 1998, pp. 61-91.
- Bianchi, Francesco, *L'economia delle confraternite devozionali laiche: percorsi storiografici e questioni di metodo*, in *Studi confraternali*, pp. 239-269.
- Blok, Anton, *Rams and Billy-Goats: a Key to the Mediterranean Code of Honour*, in «Man», 16, 3, 1981, pp. 427-440.
- Bologna, Ferdinando, *Il soffitto della Sala Magna allo Steri di Palermo e la cultura feudale siciliana nell'autunno del Medioevo*, Palermo, S. F. Flaccovio, 1975.
- Borello, Benedetta, *Lo spazio di un matrimonio: cose e contese tra marito e moglie (secc. XVII-XVIII)*, in «Quaderni Storici», 41, 121 (1), 2006, pp. 69-99.
- Bornstein, Daniel, *Parish Priests in Late Medieval Cortona: The Urban and Rural Clergy*, in «Quaderni di Storia Religiosa», 4, 1997, pp. 165-193.
- Bossy, John, *Christianity in the West 1400-1700*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1985.
- Boucheron, Patrick - Offenstadt, Nicolas, *Introduction générale: une histoire de l'échange politique au Moyen Âge*, in *L'espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, a cura di Patrick Boucheron - Nicolas Offenstadt, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, pp. 1-21.
- Boulton, Jeremy, *Neighbourhood and Society: A London Suburb in the Seventeenth Century*, Cambridge-London, Cambridge University Press, 1987.
- Bourdieu, Pierre, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard, 1982.
- Id., *The Forms of Capital*, in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, a cura di John G. Richardson, New York-Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1986, pp. 241-258.
- Id., *Social Space and Symbolic Power*, in «Sociological Theory», 7, 1, 1989, pp. 14-25
- Bourdieu, Pierre - Wacquant, Loïc J.D., *The Purpose of Reflexive Sociology (the Chicago workshop)*, in *An Invitation to Reflexive Sociology*, a cura di Pierre Bourdieu - Loïc J.D. Wacquant, Cambridge, Polity Press, 1992, pp. 61-216.
- Boyle, Leonard, *The Summa for Confessors as a Genre, and its Religious Intent*, in *The Pursuit*, pp. 126-130.

## Bibliografia

- Bresc-Bautier, Geneviève, *Artistes, patriciens et confréries. Production et consommation de l'oeuvre d'art à Palerme et en Sicile occidentale (1348-1460)*, Paris, École Française de Rome, 1979.
- Ead., *Le triomphe de la mort*, in *Palerme 1070-1492*, pp. 175-181.
- Bresc, Geneviève - Bresc, Henri, «Fondaco» e taverna de la Sicile médiévale, in *Etudes médiévales. Hommage à Geneviève Chevrer et Alain Geslan*, Strasbourg, Centre d'archéologie médiévale de Strasbourg, 1975, pp. 95-106.
- Bresc, Geneviève - Bresc, Henri, *Lavoro agricolo e lavoro artigianale nella Sicilia medievale*, in «Quaderni del Circolo semiologico siciliano», 12/13, 1980, pp. 91-139, ora in Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di Marcello Pacifico, Quaderni-Mediterranea. Ricerche storiche, 11, 2010, pp. 475-523.
- Bresc, Henri, *Livre et société en Sicile (1299-1499)*, in Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1971.
- Id., *Mudejars des pays de la couronne d'Aragon et Sarrasins de la Sicile Normande: le problème de l'acculturation*, in *X Congreso de Historia de la Corona de Aragon: Jaime I y su época*, Zaragoza 1975, vol. 3, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 51-60.
- Id., *La formazione del popolo siciliano*, in *Tre millenni di storia linguistica della Sicilia*, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Palermo, 25-27 marzo 1983), a cura di Adriana Quattordio Moreschini, Pisa, Giardini, 1985, pp. 243-265.
- Id., *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450*, 2 voll., Rome-Palermo, Accademia di Scienze, lettere e arti di Palermo & École Française de Rome, 1986.
- Id., *Europe: Town and Country (Thirteenth-Fifteenth Century)*, in *A History of the Family. Vol. 1: Distant World, Ancient Worlds*, a cura di André Burguière - Christiane Klapisch-Zuber - Martine Segalen - Françoise Zonabend, trans. by Sarah Hanbury Tenison, Rosemary Morris, Andrew Wilson, Cambridge, Polity Press, 1996 (1<sup>a</sup> 1986), pp. 430-466.
- Id., *Andrea Romano, «Legum doctores» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese*, in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», 43, 1988, pp. 934-936.
- Id., *Politique et société en Sicile XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, Variorum, Aldershot – Brookfield, 1990.
- Id., *Un marché rural: Corleone en Sicile. 1375-1402*, in «Anuario de Estudios Medievales», 24, 1994, pp. 371-393.
- Id., *Arabes de langue, Juifs de religion: l'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, Paris, Bouchene, 2001.
- Id., *Le giosstre e le mostre: la patria palermitana di fronte al pericolo turco*, in *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di Antonino Giuffrida - Fabrizio D'Avenia - Daniele Palermo, Quaderni-Mediterranea. Ricerche storiche, 16, 1, 2011, pp. 65-84.
- Id., *Corleone nel Due, Tre, e Quattrocento: il quadro generale*, in *Corleone e la sua storia (sec. XIII-XVIII)*, 2018 [https://www.comune.corleone.pa.it/file%20da%20scaricare/libro%20ct\\_libro%20ct.pdf](https://www.comune.corleone.pa.it/file%20da%20scaricare/libro%20ct_libro%20ct.pdf).
- Bresc, Henri - Nef, Annliese, *Les Mozarabes de Sicile (1100-1300)*, in *Cavalieri alla conquista*, pp. 134-156.
- Brettell, Caroline B., *The Priest and His People: The Contractual Basis for Religious Practice in Rural Portugal*, in *Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society*, a cura di Ellen Badone, Princeton N.J., Princeton University Press, 1990, pp. 67-68.
- Brodsky, Vivien, *Widows in Late Elizabethan London: Remarriage, Economic Opportunity and Family Orientations*, in *The World we Have Gained: Histories of Population and Social Structure: Essays Presented to Peter Laslett on His Seventieth Birthday*, a cura di Lloyd Bonfield - Richard M. Smith - Keith Wrightson, Oxford-Basil, Blackwell, 1986, pp. 122-154.

- Brooke, Christopher, *The Medieval Idea of Marriage*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1991.
- Brucker, Gene, *Giovanni and Lusanna: Love and Marriage in Renaissance Florence*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1986.
- Brundage, James A., *Concubinage and Marriage in Medieval Canon Law*, in «Journal of Medieval History», 1, 1975, pp. 1-17.
- Id., *Matrimonial Politics in Thirteenth-Century Aragon: Moncada v. Urgel*, in «The Journal of Ecclesiastical History», 31, 3, 1980, pp. 271-282.
- Id., *Law, Sex and Christian society in Medieval Europe*, Chicago-London, The University Chicago Press, 1987.
- Id., *Implied Consent to Intercourse*, in *Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies*, a cura di Angeliki E. Laiou, Washington D.C., Dumbarton Oaks, 1993, pp. 245-256.
- Id., *Medieval Canon Law*, London-New York, Longman, 1995.
- Id., *Proof in canonical criminal law*, in «Continuity and Change», 11, 3, 1996, pp. 329-339.
- Bruni, Francesco, *La cultura e la prosa volgare nel '300 e nel '400*, in *Storia della Sicilia*, a cura di Rosario Romeo, vol. 4, Napoli, Società Editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1985, pp. 181-279.
- Bueno, Irene, *Non moechaberis. Adulterio e relazioni illecite tra crimine, peccato ed eresia in Linguadoca (XIII-XVI secolo)*, in *Eretico*, pp. 139-160.
- Buganza, Gianni, *Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII)*, in *La parola all'accusato*, pp. 124-138.
- Buhagiar, Mario, *The Christianisation of Malta: Catacombs, Cult Centres and Churches in Malta to 1530*, Oxford, Archaeopress, 2007.
- Burghartz, Susanna, *Ordering Discourse and Society: Moral Politics, Marriage, and Fornication during the Reformation and the Confessionalization Process in Germany and Switzerland*, in *Social Control*, pp. 78-98.
- Butler, Sara M., *Runaway Wives. Husband Desertion in Medieval England*, in «Journal of Social History», 40, 2, 2006, pp. 337-359.
- Ead., *The Language of Abuse: Marital Violence in Later Medieval England*, Leiden-Boston, Brill, 2007.
- Ead., *Divorce in Medieval England: from One to Two Persons in Law*, New York-London, Routledge, 2013.
- Buttà, Licia, *Immaginare il potere. Il soffitto dipinto della sala magna di palazzo Steri e la cultura letteraria e artistica a Palermo nel Trecento*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2022.
- Byrne Philippa, *Lascivious Crimes and Legitimate Proofs: Women and the Juridical Transformation of Norman and Staufen Sicily*, in *Women and Violence in the Late Medieval Mediterranean, ca. 1100-1500*, a cura di Lidia L. Zanetti Domingues - Lorenzo Caravaggi - Giulia M. Paoletti, London-New York, Routledge, 2022, pp. 121-133.
- Calabrese, Maria Concetta, *Contratti matrimoniali e testamenti nel patriziato catanese*, in *Catania. L'identità*, pp. 283-289.
- Calasso, Francesco, *Medioevo del diritto. I. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954.
- Calvi, Giulia, *Chiavi di lettura*, in *Innesti*, pp. VII-XXXI.
- Cancila, Orazio, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palermo, Palumbo, 1983.
- Id., *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna*, Palermo, Palumbo, 1993.

## Bibliografia

- Cancila, Rossella, *Feudalità e territorio in Sicilia: una indagine prosopografica (1505-06)*, in «Clio», XXIX, 3, 1993, pp. 409-444.
- Cantarella, Eva, *Homicides of Honor: the Development of Italian Adultery Law Over Two Millennia*, in *The Family in Italy*, pp. 229-244.
- Ead., *Breaking Vows*, in *A Cultural History of Marriage in Antiquity*, pp. 113-124.
- Canyameres i Ramoneda, Esteve, *El fons d'esposalles de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona: qüestions i reflexions d'un usuari*, in «Armoria», 20, 2021, pp. 33-53.
- Capp, Bernard, *When Gossips Meet: Women, Family and Neighborhood in Early Modern England*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- Carapezza, Francesco - Vesco, Maurizio, *Lettera di una donna con canzuna tra le carte del notaio de Marchisio*, in «Bollettino. Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 34, 2023, pp. 7-27.
- Caravale, Mario, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano, Giuffrè, 1984.
- Id., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994.
- Id., *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in *Alle origini*, 1996, pp. 3-20.
- Cardini, Franco, *Corporità e sessualità fra Islam e Occidente*, in *Eretico*, pp. 25-40.
- Carocci, Sandro, *Signore di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014.
- Casagrande, Giovanna, *Women in Confraternities between the Middle Ages and the Modern Age. Research in Umbria*, in «Confraternitas», 5, 1994, pp. 3-13.
- Casagrandi, Vincenzo, *Il Castello Ursino di Catania nel secolo XVIII (da nuovi documenti)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, I, 1905, pp. 203-215.
- Id., *La piazza maggiore di Catania medioevale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, 1905, pp. 356-361.
- Id., *La fondazione del Castello Ursino di Catania*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», IV, I, 1907, pp. 109-115.
- Casanova, Cesarina, *Modelli di famiglie e ruoli di genere nella Bologna del secondo Seicento*, in *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed età moderna*, a cura di Anna Bellavitis - Isabelle Chabot, Rome, École française de Rome, 2009, pp. 417-435.
- Cassar Carmel, *Witchcraft, Sorcery, and the Inquisition: A Study of Cultural Values in Early Modern Malta*, Msida, Mireva, 1996.
- Catania. L'identità urbana dall'antichità al Settecento*, a cura di Lina Scalisi, Catania, Domenico Sanfilippo, 2009.
- Catlos, Brian, *Accursed, Superior Men: Ethno-religious Minorities and Politics in the Medieval Mediterranean*, in «Comparative Studies in Society and History», 56, 4, 2014, pp. 844-69.
- Id., *Muslim of Medieval Latin Christendom, c. 1050-1614*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- Cavaliere alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di León-Robert Ménager*, a cura di Errico Cuozzo - Jean-Marie Martin, Roma-Bari, Laterza, 1998.
- Cavallar, Osvaldo - Kirshner, Julius, *Making and Breaking Betrothal Contracts ('Sponsalia') in Late Trecento Florence*, in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, 5 voll., a cura di Orazio Condorelli, Roma, Il Cigno, 2004, vol. 1, pp. 395-452.
- Cavallo, Sandra, Cerutti, Simona, *Female Honor and the Social Control of Reproduction in Piedmont between 1600 and 1800*, in *Sex and Gender in Historical Perspective*, a cura di Edward Muir - Guido Ruggiero, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999, pp. 73-109.
- Cerra, Andrea Giuseppe, *La città sepolta. Politica e istituzioni degli ebrei a Catania nel XV secolo*, prefazione di Asher Salah, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2022.

- Chabas, Roque, *Estudios de los sermones valencianos de San Vicent Ferrer que se conservan manuscritos en la biblioteca de la basilica metropolitana de Valencia*, in «Revista de Archivos. Bibliotecas y museos», VII, 1902, pp. 131-142, 419-439; VIII, 1903, pp. 38-57, 111-126, 291-295; IX, 1903, pp. 85-102.
- Chabot, Isabelle, «Sola, donna, non girar mai». *Le solitudini femminili nel Tre-Quattrocento*, in «Memoria. Rivista di storia delle donne», 18, 1986, pp. 7-24.
- Ead., *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*, in «Continuity and Change», 3, 2, 1998, pp. 291-311.
- Ead., *Richesses des femmes et parenté dans l'Italie de la Renaissance. Une relecture*, in *La famille, les femmes*, pp. 263-290.
- Charageat, Martine, *La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.
- Chiesa e società in Sicilia: I secoli XII-XVI*, a cura di Gaetano Zito, Atti del II convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania, 25-27 novembre 1993, Torino, Società Editrice Internazionale, 1995.
- Chiffolleau, Jacques, *Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au quatorzième siècle*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984.
- Chisari, Mimmo - Doria, Giulio, *Chiese medievali a Paternò: Santa Maria della Scala, San Nicolò trans flumen Paternionis*, in *Mediae Aetatis Vestigia*, pp. 83-99.
- Chisari, Mimmo - Mirena, Alfio - Barbagioanni, Giuseppe, *La Chiesa e l'Ospedale della Comenda dei Cavalieri di San Giovanni Gerosolimitano di Paternò*, in *Mediae Aetatis Vestigia*, pp. 101-112.
- Chojnacki, Stanley, *Daughters and Oligarchs: Gender and the Early Renaissance State*, in *Gender and Society*, pp. 63-86.
- Id., *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in *Coniugi nemici*, pp. 371-416.
- Id., *Patrician Women in Early Renaissance Venice*, pp. 115-131; *Dowries and Kinsmen*, pp. 132-152; *The Power of Love: Wives and Husbands*, pp. 153-168; *Measuring Adulthood: Adolescence and Gender*, pp. 185-205, in *Women and Men*.
- Clanchy, Michael T., *From Memory to Written Record: England 1066-1307*, Malden, MA-Oxford, UK, Wiley Blackwell, 2013 (1<sup>a</sup> 1979).
- Cohen, David, *The Augustan Law on Adultery: the Social and Cultural Context*, in *The Family in Italy*, pp. 109-126.
- Cohen, Elizabeth S. - Cohen, Thomas V., *Camilla the Go-Between: the Politics of Gender in a Roman Household (1559)*, in «Continuity and Change», 4, 1, 1989, pp. 53-77.
- Cohen, Elizabeth S. - Cohen, Thomas V., *Open and Shut: the Social Meanings of the Cinquecento Roman House*, in «Studies in the Decorative Arts», 9, 1, 2001, 61-84.
- Cohn Jr., Samuel, *Sex and Violence on the Periphery: The Territorial State in Early Renaissance Florence*, in Id., *Women in the Streets: Essays on Sex and Power in Renaissance Italy*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1996, pp. 98-136.
- Id., *Women in the Streets, Women in the Courts, in Early Renaissance Florence*, in Id., *Women in the Streets*, pp. 16-38.
- Cole, Sally, *Women of the Praia: Work and Lives in a Portuguese Coastal Community*, Princeton, Princeton University Press, 1991.
- Coleman, James S., *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in «American Journal of Sociology», 94, 1988, pp. 95-120.

## Bibliografia

- Collura, Paolo, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo, Manfredi, 1960.
- Id., *I Francescani di Palermo e la prima confraternita dei disciplinati di S. Nicola di S. Francesco*, in *Francescanesimo e cultura in Sicilia (secc. XIII-XVI)*, Atti del convegno internazionale di studio nell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, Palermo, 7-12 marzo 1982, Officina di Studi Medievali, in «Schede Medievali», 12-13, 1987, pp. 143-148.
- Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi - Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2000.
- Córdoba de la Llave, Ricardo, *A una mesa y a una cama. Barraganía y amancebamiento a fines de la edad media*, in *Saber y vivir: mujer, antigüedad y Medioevo*, a cura di María Isabel Calero Secall - Rosa Francia Somalo, Málaga, Universidad de Málaga, 1996, pp. 127-154.
- Corrain, Cleto - Pierluigi, Zampini, *Documenti etnografici e folkloristici nei sinodi diocesani della Sicilia della Sardegna della Corsica*, in «Palestra del Clero», Rovigo, Istituto Padano di Arti Grafiche, 1967, pp. 1-95.
- Corrao, Pietro, *L'apprendista nella bottega artigiana palermitana (sec. XIV-XVII)*, in *I mestieri. Organizzazione, tecniche, linguaggi*, Atti del II congresso di studi antropologici siciliani, Palermo, Stampatori Tipolitografi Associati, 1984, pp. 137-150.
- Id., *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, Liguori, 1991.
- Corrao, Pietro - Mineo, Ennio I., *Pensare la Sicilia medievale*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di Pietro Corrao - Ennio I. Mineo, Roma, Viella, 2009.
- Cossar, Roisin, *Clerical "Concubines" in Northern Italy During the Fourteenth century*, in «Journal of Women's History», 23, 1, 2011, pp. 110-131.
- Ead., *Defining Roles in the Clerical Household in Trecento Venice*, in «Viator», 45, 2, 2014, pp. 237-254.
- Ead., *Clerical Households in Late Medieval Italy*, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 2017.
- Costa, Francesco, *Geraldo Oddone, O. Min., Ministro Generale, Patriarchia d'Antiochia e Vescovo di Catania (1342-1348)*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Catania*, pp. 21-102.
- Couples en justice IV<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle*, a cura di Claude Gauvard - Alessandro Stella, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.
- Cowan, Alexander, *Gossip and Street Culture in Early Modern Venice*, in *Cultural History of Early Modern European Streets*, pp. 119-139.
- Id., *Seeing is Believing: Urban Gossip and the Balcony in Early Modern Venice*, in «Gender & History», 23, 3, 2011, pp. 721-738.
- Cristellon, Cecilia, *La sposa in convento (Padova e Venezia 1455-1458)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 123-148.
- Ead., *L'ufficio del giudice: mediazione, inquisizione, confessione nei processi matrimoniali veneziani, 1420-1532*, in «Rivista Storica Italiana», 115, 3, 2003, pp. 851-898.
- Ead., *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 2010.
- Ead., *I processi matrimoniali veneziani (1420-1545)*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 101-121.
- Ead., *Il giudice come confessore (Venezia 1420-1545)*, in *Les officialités*, pp. 311-324.
- Crouzet-Pavan, Elisabeth, *Testimonianze ed esperienze dello spazio. L'esempio di Venezia alla fine del Medioevo*, in *La parola all'accusato*, pp. 190-212.



- Cuckoldry, Impotence and Adultery in Europe (15th-17th century)*, a cura di Sara F. Matthews-Grieco, London-New York, Routledge, 2014.
- Cultural History of Early Modern European Streets*, a cura di Riitta Laitinen - Thomas V. Cohen, Leiden, Brill, 2009.
- D'Alessandro, Vincenzo, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Manfredi, Palermo, 1963.
- Id., *Immigrazione e società urbana in Sicilia (secoli XII-XVI). Momenti e aspetti*, in *Comunità forestiere e "nationes" nell'Europa dei secoli XIII-XVI*, a cura di Giovanni Petti Balbi, Napoli, Liguori, 2001, pp. 165-190.
- D'Alessandro, Vincenzo - Corrao, Pietro, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 395-444.
- D'Alessandro, Vincenzo - D'Alessandro, Giovanna, *'Nazioni' forestiere nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, Liguori, 2014.
- D'Angelo, Fabio, *La capitale di uno stato feudale. Caltanissetta nei secoli XVI e XVII*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Catania, ciclo XXV, triennio 2009-2012. <https://tinyurl.com/yryhhdjf>.
- Da Re, Maria Gabriella, *Il matrimonio "a sa sardisca" tra età medievale e moderna: riflessioni antropologiche*, in *Quattro donne della Sardegna Giudiciale incontrano il Liceo Siotto*, a cura di Nora Racugno, Regione Autonoma Sardegna, Cagliari, Liceo Siotto Pintor, 2005, pp. 83-89.
- Dauvillier, Jean, *Le mariage dans le droit classique de l'Église depuis le décret de Gratien (1140) jusqu'à la mort de Clément V (1314)*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1933.
- D'Avray, David, *Marriage Ceremonies and the Church in Italy After 1215*, in *Marriage in Italy*, pp. 107-115.
- Id., *Authentication of Marital Status: a Thirteenth Century English Royal Annulment Process and Late Medieval Case from the Papal Penitentiary*, in «English Historical Review», CXX, 488, 2005, pp. 987-1013.
- Id., *Medieval Marriage: Symbolism & society*, Oxford, Oxford University Press, 2005.
- Id., *Review article: Kinship and Religion in the Early Middle Ages*, in «Early Medieval Europe», 20, 2, 2012, pp. 195-212.
- Id., *Papacy, Monarchy and Marriage, 860-1600*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
- Id., *Lateran IV and Marriage: What Lateran IV did not do about Marriage?*, in *The Fourth Lateran Council: Institutional Reform and Spiritual Renewal: Proceedings of the Conference Marking the Eight Hundredth Anniversary of the Council*, organized by the Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Rome, 15-17 October 2015, a cura di Gert Melville - Johannes Helmraht, Affalterbach, Didymos-Verlag, 2017, pp. 137-142.
- Del Re, Niccolò, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, terza edizione nuovamente rifatta e aggiornata, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970.
- Dean, Trevor, *Fathers and Daughters: Marriage Laws and Marriage Disputes in Bologna and Italy, 1200-1500*, in *Marriage in Italy*, pp. 85-106.
- Dean, Trevor, *Gender and Insult in an Italian city: Bologna in the Later Middle Ages*, in «Social History», 29, 2, 2004, pp. 217-231.
- De Castro, Evelina, *Trionfo della morte e la "dissidenza radicale" della cultura figurativa a Palermo e nella Sicilia occidentale intorno alla metà del Quattrocento*, in *Antonello e la pittura del*

## Bibliografia

- Quattrocento nell'Europa mediterranea*, a cura di Maria Antonietta Malleo, Palermo, Kalòs, 2006, pp. 91-125.
- Ead., In gara coi re: *i Chiaromonte e la cultura del soffitto della Sala Magna dello Steri di Palermo: la pittura per le architetture*, in *Chiaromonte. Lusso, politica, guerra e devozione nella Sicilia del Trecento. Un restauro verso il futuro*, a cura di Maria Concetta Di Natale - Giovanni Travagliato, Palermo, Palermo University Press, 2020, pp. 111-129.
- Delille, Gérard, *Famille et propriété dans le royaume de Naples (XV<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle)*, Rome-Paris, École Française de Rome, 1985.
- Del Treppo, Mario, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli, L'arte tipografica, 1972.
- Delumeau, Jean, *L'aveu et le pardon. Les difficultés de la confession XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle*, Meunil-sur-l'Estrée, Fayard, 1990.
- De Sandre Gasparini, Giuseppina, *Confraternite e campagna nell'Italia settentrionale del basso medioevo. Ricerche sul territorio veneto*, in *Studi confraternali*, pp. 19-51.
- De Vivo, Filippo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.
- Dillard, Heath, *Daughters of the Reconquest: Women in Castilian Town Society, 1100-1300*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.
- Dilcher, Hermann, *Il significato delle Assise di Ariano per l'Italia meridionale e l'Europa*, in *Alle origini*, pp. 21-53.
- Di Lorenzo, Salvatore, *Laureati e Baccellieri dell'Università di Catania. Il fondo Tutt'atti dell'Archivio Storico Diocesano (1449-1571)*, vol. 1, Firenze, Giunti, 2005.
- Di Pasquale, Armando, *Palermo nel 1480. La popolazione del quartiere della Kalsa*, Palermo, Edizione Mori, 1975.
- Dollo, Corrado, *Cultura del Quattrocento in Sicilia alle origini del Syculorum Gymnasium*, in «Rinascimento», 39, 1999, pp. 227-292.
- Donahue Jr., Charles, *The Policy of Alexander the Third's Consent Theory of Marriage*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di Stephan Kuttner, Toronto 21-25 August 1972, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1976, pp. 251-281.
- Id., *What Causes Fundamental Legal Ideas? Marital Property in England and France in the Thirteenth Century*, in «Michigan Law Review», 78, 1, 1979, pp. 59-88.
- Id., *Proofs by Witnesses in the Church Courts of Medieval England: an Imperfect Reception of the Learned Law*, in *On the Laws and Customs of England: Essays in Honor of Samuel E. Thorne*, a cura di Morris S. Arnold - Thomas A. Green - Sally Scully - Stephen White, Chapel Hill, Northern Carolina University Press, 1981, pp. 127-158.
- Id., *The Canon Law and the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages*, in «Journal of Family History», 8, 2, 1983, pp. 144-158.
- Id., *Female Plaintiffs in Marriage Cases in the Court of York in the Later Middle Ages: What Can we Learn From the Numbers?*, in *Wife and Widow*, pp. 183-213.
- Id., *Was There a Change in Marriage Law in the Late Middle Ages* in «Rivista internazionale di diritto comune», 6, 1995, pp. 49-80.
- Id., *Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments About Marriage in Five Courts*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- Dube, Leela, *Anthropological Exploration in Gender: Intersecting Field*, New Delhi, Sage, 2001.
- Dubisch, Jill, *Gender, Kinship, and Religion: "Reconstructing" the Anthropology of Greece*, in *Con-*

- tested Identities: Gender and Kinship in Modern Greece*, Princeton, a cura di Peter Loizos - Evthymios Papataxiarchis, Princeton N.J., Princeton University Press, 1991, pp. 29-46.
- Dyer, Abigail, *Seduction by Promise of Marriage: Law, Sex, and Culture in Seventeenth-Century Spain*, in «The Sixteenth Century Journal», XXXIV, 2, 2003, pp. 439-455.
- Eisenach, Emlyn, *Husbands, Wives, and Concubines: Marriage, Family, and Social Order in Sixteenth-Century Verona*, Kirksville, Truman State University Press, 2004.
- Ead., «Femine e zentilhomini» concubinato d'élite nella Verona del Cinquecento, in *Trasgressioni*, pp. 269-303.
- Engl, Line Cecilie, *Religion: Theology, Symbolism, and Sacrament in Medieval Marriage*, in *A Cultural History of Marriage in the Medieval Age*, pp. 37-56.
- Epstein, Stephan R., *An Island for Itself: Economic Development and Social Change in Late Medieval Sicily*, New York, Cambridge University Press, 1992 (Torino, Einaudi, 1996).
- Id., *Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial Europe*, in «Journal of Economic History», 58, 3, 1998, pp. 684-713.
- Id., *Freedom and Growth: The Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750*, London-New York, Routledge-LSE, 2000.
- Eretico ed erotico nel Medioevo*, Atti del convegno internazionale di studi (Roma, 1-2 dicembre 2016), a cura di Christian Grasso-Massimo Miglio, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2019.
- Esmein, Adhémar, *Le mariage en droit canonique*, 2 voll., Paris, librairie du Recueil Sirey, 1891.
- Esposito, Anna, *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del Convegno (Roma 2-5 marzo 1992), a cura di Maria Chiabò - Giusi D'Alessandro - Paola Piacentini - Concetta Ranieri, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1992, pp. 571-587.
- Ead., *Donne e confraternite*, in *Studi confraternali*, 53-78.
- Ead., *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in *Trasgressioni*, pp. 21-42.
- Fabbri, Lorenzo, *Trattatistica e pratica dell'alleanza matrimoniale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 91-117.
- Fábrega Grau, Ángel, *Actitud de Pedro III el Grande de Aragón ante la propia deposición fulminada por Martin IV*, in *Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII*, Studi presentati alla sezione storica del congresso della Pontificia Università Gregoriana, 13-17 ottobre 1953, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1954, pp. 161-180.
- Falkenhause, Vera Charlotte von, *Il monachesimo greco in Sicilia*, in *La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee*, Atti del Sesto Convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Catania-Pantalica-Ispica, 7-12 settembre 1981, a cura di Cosimo Damiani Fonseca, Galatina, Congedo, 1986, pp. 135-174.
- Falzone, Emmanuël, *Aspects judiciaires de la séparation de corps dans la pratique des officialités de Cambrai et de Bruxelles: la liquidation du régime matrimonial par acte de juridiction gracieuse (XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)*, in *Les officialités*, pp. 281-298.
- Famiglie. Circolazione di beni, circuito di affetti in età moderna*, a cura di Renata Ago - Benedetta Borello, Roma, Viella, 2008.
- Family Forms in Historic Europe*, a cura di Richard Wall - Jean Robin - Peter Laslett, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

## Bibliografia

- Farr, James R., *Crimine nel vicinato: ingiurie, matrimonio e onore nella Digione del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni Storici», 22, 66 (3), 1987, pp. 839-854.
- Id., *Artisans in Europe, 1300-1914*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- Fasoli, Gina, *Su la diffusione del culto di S. Agata nell'Italia del Nord*, in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», V, IV, 1952, pp. 10-17.
- Ead., *Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392)* (1ª 1954), in *Scritti di storia medievale*, a cura di Francesca Bocchi - Antonio Carile - Antonio Ivan Pini, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1974, pp. 371-401.
- Fazio, Ida, *La Signora dell'oro*, Palermo, La Luna, 1987.
- Ead., *Percorsi coniugali nell'età moderna*, in *Storia del matrimonio*, pp. 151-214.
- Ead., *Alla greca grecanica. Donne, famiglie e proprietà nella Sicilia rurale (XVIII-XIX secolo)*, Messina, Gelka, 2000.
- Feliu i Monfort, Gaspar, *Activitats econòmiques*, in *Història de Barcelona. Vol. 2. La formació de la Barcelona medieval*, a cura di Jaume Sobrequés y Callicó, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1992, pp. 209-270.
- Ferrante, Lucia, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di Paolo Prodi - Carla Penuti, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 901-927.
- Ead., *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medioevo ed età moderna*, in *Modernità: definizioni ed esercizi*, a cura di Albano Biondi, Bologna, Clueb, 1998, pp. 123-141.
- Ferraro, Joanne M., *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, Oxford, Oxford University Press 2001.
- Ferrer Mallol, María Teresa, *El comerç català a la baixa edat mitjana*, in «Catalan Historical Review», 5, 2012, pp. 159-193.
- Figlia, Francesco, *Giustizia e società in Sicilia tra il Cinquecento e il Seicento. Il vescovato di Cefalù*, Palermo, Offset studio, 2003
- Finch, Andrew, *Repulsa Uxore Sua: Marital Difficulties and Separation in the Later Middle Ages*, in «Continuity and Change», 8, 1, 1993, pp. 11-38
- Firpo, Massimo, *Riforma Cattolica e concilio di Trento. Storia o mito storiografico?*, Roma, Viella, 2022.
- Fiume, Giovanna, *Il santo moro. I processi di canonizzazione di Benedetto da Palermo (1594-1807)*, Milano, FrancoAngeli, 2002.
- Ead., *La cacciata dei moriscos e la beatificazione di Juan de Ribera*, Brescia, Morcelliana, 2014.
- Ead., *Del Santo Uffizio in Sicilia e delle sue carceri*, Roma, Viella, 2021.
- Fodale, Salvatore, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia, 1: Il duca di Montblanc e l'Episcopato tra Roma e Avignone, 1392-1396*, Palermo, Edigrafica Sud Europea, 1979.
- Id., *Stato e Chiesa: dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, in *Storia della Sicilia*, Palermo, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, vol. 3, pp. 577-600.
- Id., *Il conte e il segretario. L'ultimo Artale Alagona e il giurista Stefano Migliarisi: due storie incrociate*, in *Mediterraneo medievale*, vol. 1, pp. 435-481.
- Id., *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1991.
- Id., *Michele da Piazza*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 74, 2010, [https://www.treccani.it/enciclopedia/michele-da-piazza\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/michele-da-piazza_(Dizionario-Biografico)/).
- Forrest, Ian, *Trustworthy Men: How the Inequality and Faith Made the Medieval Church*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2018.

- Foucault, Michel, *Questions on Geography*, in *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, a cura di Colin Gordon, New York, Pantheon Books, 1980.
- Francescanesimo e cultura nella provincia di Agrigento*, a cura di Ilenia Craparotta - Nicoletta Grisanti, Palermo, Biblioteca Franceseana, Officina di Studi Medievali, 2009.
- Francescanesimo e cultura nella provincia di Catania*, a cura di Nicoletta Grisanti, Palermo, Biblioteca Franceseana, Officina di Studi Medievali, 2008.
- Frank, Thomas, *Confraternite e assistenza*, in *Studi confraternali*, pp. 217-238.
- French, Katherine L., *Women in the Late Medieval English Parish*, in *Gendering the Master Narrative*, a cura di Mary C. Erler - Maryanne Kowaleski, Ithaca - London, Cornell University Press, 2003, pp. 156-173.
- Gangemi, Maria Luisa, *San Benedetto di Catania. Il monastero e la città nel Medioevo*, Messina, Sicania, 1993.
- García Herrero, María del Carmen, *Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV*, 2 voll., Saragozza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1990.
- Ead., *Del nacer y vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media*, Saragozza, Colección de Letras, 2005.
- García Herrero, María del Carmen - Falcón Pérez, María Isabel, *En torno a la muerte a finales de la Edad Media aragonesa*, in «En la España medieval», 29, 2006, pp. 153-186.
- Garnett, Jane - Rosser, Gervase, *Spectacular Miracles: Transforming images in Italy from the Renaissance to the present*, London, Reaktion Books, 2013.
- Garrioch, David, *Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790*, Cambridge-London, Cambridge University Press, 2002 (1ª 1986).
- Garufi, Carlo Alberto, *Il matrimonio «per verba de futuro» di un Siciliano studente leggi in Bologna nel 1349*, in «Il Circolo Giuridico», XXXVIII, 1897, pp. 62-72, 160-173, 200-204.
- Id., *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1978.
- Id., *Ricerche sugli usi nuziali del Medioevo siciliano*, Palermo, Il Vespro, 1980 (1ª, 1896).
- Gaudemet, Jean, *Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit*, Paris, Cerf, 1987.
- Gaudioso, Matteo, *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo: Feudi, casali, castelli, baroni dal XIII al XV secolo*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», I, I-III, 1925, pp. 40-89.
- Id., *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo: Le baronie di Chadra e Francofonte*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», II, III, 1926, pp. 227-394.
- Id., *Il Castello Ursino nella vita pubblica catanese del sec. XV*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 40, 1936, pp. 202-222.
- Id., *Genesi e aspetti della "nobiltà civica" in Catania nel secolo XV*, in «Bollettino Storico Catanese», XIX, I-III, 1941, pp. 29-67.
- Id., *La questione demaniale in Catania e nei casali del bosco etneo. Il vescovo-barone*, Catania, Libreria Musumeci, 1971.
- Id., *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, Catania, Niccolò Giannotta, 1974.
- Id., *La schiavitù domestica in Sicilia dopo i Normanni. Legislazione, dottrina, formule*, Catania, Giuseppe Maimone, 1992 (1ª, 1926).
- Gauvard, Claude, *Avant-propos*, in Martine Charageat, *La délinquance*, pp. 7-11.
- Ead., *Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge*, in *La circulation des nouvelles au Moyen Âge*, Actes du XXIVe Congrès de la S.H.M.E.S. (Avignon, juin 1993), Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, pp. 161-169.

## Bibliografia

- Gender and Society in Renaissance Italy*, a cura di Judith C. Brown - Robert C. Davis, London-New York, Longman, 1998.
- Genet, Philippe, *L'historien et les langages de la société politique*, in *The Languages of Political Society: Western Europe, 14th-17th Centuries*, a cura di Andrea Gamberini - Jean-Philippe Genet - Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2011, pp. 23-33.
- Genuardi, Luigi, *La formazione delle Consuetudini di Palermo*, in «Archivio storico siciliano», XXXI, 1906, pp. 462-492.
- Giarrizzo, Giuseppe, *La Sicilia dal Cinquecento all'unità d'Italia*, in *Storia d'Italia, La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, vol. 16, Torino, UTET, 1989, pp. 99-793.
- Gillis, John R., *For Better, for Worse: British Marriages, 1600 to Present*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985.
- Giordano, Lisania, *Sapientia biblica e inaugurazione dello Studium. Pietro Geremia agli studenti catanesi*, in *Città e vita cittadina*, pp. 719-726.
- Giraud, Alessandro, *L'impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083). Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi*, Roma, Gregorian University Press, 2006.
- Girgenti, Salvatore, *Tumulti a Trapani per la vita licenziosa del clero (1427-28)*, in «La Fardelliana», 1, 1983, pp. 31-37.
- Giuffrida, Antonino, *La giustizia nel Medioevo Siciliano*, Palermo, Manfredi, 1975.
- Id., *El «gran juego» del intercambio en el Mediterráneo y la redenzione dei captivi de Sicilia durante la edad moderna*, in *Fronteras. Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX)*, a cura di Valentina Favarò - Manfredi Merluzzi - Gaetano Sabatini, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2017, pp. 437-453.
- Giunta, Francesco - Sciascia, Laura, *Sui beni patrimoniali degli ebrei di Palermo*, in *Italia judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492*, Atti del V convegno internazionale, Palermo 15-19 giugno 1992, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1995, pp. 73-252.
- Goering, Joseph, *The Scholastic Turn (1100-1500): Penitential Theology and Law in the Schools*, in *A New History*, pp. 219-237.
- Goldberg, Peter Jeremy P., *Women, Work, and Life Cycle in a Medieval Economy: Women in York and Yorkshire c. 1300-1520*, Oxford, Clarendon Press, 1992.
- Goody, Jack, *The European Family: an Historico-Anthropological Essay*, Oxford, Blackwell, 2000.
- Goodich, Michael, *Sexuality, Family, and the Supernatural in the Fourteenth century*, in *Medieval Families*, 2004, pp. 302-328.
- Gottlieb, Beatrice, *The Meaning of Clandestine Marriage*, in *Family and Sexuality in French History*, a cura di Robert Wheaton - Tamara K. Hareven, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1980, pp. 49-83.
- Gourdon, Vincent, *Les élites et le parrainage en France, des debuts de l'époque moderne au XIX<sup>e</sup> siècle*, in *Le concept d'élites en Europe de l'Antiquité à nos jours*, a cura di Laurent Coste - Stéphane Minvielle - Françoise-Charles Mougel, Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2014, pp. 367-388.
- Gower Chapman, Charlotte, *Milocca: A Sicilian village*, Cambridge MA.-London, Schenkman Publishing, 1971.
- Gowing, Laura, *Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London*, Oxford, Clarendon Press, 1996.

- Gugliuzzo, Elina, *Roman Inquisition and Social Control in Early Modern Malta*, in *The Roman Inquisition in Malta and Elsewhere*, a cura di Margaret Abdilla Cunningham - Kenneth Cassar - Godwin Vella, Malta, Heritage Malta, 2017, pp. 174-181.
- Guilleré, Christian, *Les visites pastorales en Tarraconaise à la fin de moyen-âge (XIV-XV siècle). L'exemple du diocèse de Gérone*, in «Melanges de la Casa de Velázquez», 19, 1983, pp. 125-167.
- Guzzetti, Linda - Ziemann, Antje, *Women in the Fourteenth-Century Venetian Scuole*, in «Renaissance Quarterly», 55, 4, 2002, pp. 1151-1195.
- Hacke, Daniela, *Women, Sex and Marriage in Early Modern Venice*, Aldershot, Ashgate, 2004.
- Hajnal, John, *European Marriage Patterns in Perspective*, in *Population in History*, a cura di David Victor Glass - David Edward Charles Eversley, London, Edward Arnold, 1965, pp. 101-143.
- Id., *Two Kinds of Pre-Industrial Household Formation System*, in *Family Forms*, pp. 65-104.
- Hall, Edwin, *The Arnolfini Betrothal Medieval Marriage and the Enigma of Van Eyck's Double Portrait*, Berkeley, University of California Press, 1997.
- Hanawalt, Barbara A., *Remarriage as an Option for Urban and Rural Widows in Late Medieval England*, in *Wife and Widow*, pp. 141-164.
- Harding, Susan, *Women and Words in a Spanish Village*, in *Toward an Anthropology of Women*, a cura di Rayana R. Reiter, New York-London, Monthly Review Press, 1975, pp. 283-308.
- Harrington, Joel F., *Reordering Marriage and Society in Reformation Germany*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Helmholz, Richard H., *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.
- Id., *Marriage Contracts in Medieval England*, in *To Have and to Hold*, pp. 260-286.
- Herlihy, David- Klapisch Zuber, Christiane, *Les Toscans et leurs familles: une étude du catasto florentin de 1427*, Paris, Presses de la Fondation nationale de Sciences Politiques, 1978.
- Herzfeld, Michael, *Honour and Shame: Problems in the Comparative Analysis of Moral Systems*, in «Man», 15, 2, 1980, pp. 339-351.
- Id., *The Horns of the Mediterraneanist Dilemma*, in «American Ethnologist», 11, 3, 1984, pp. 439-454.
- Id., «As in Your Own house»: *Hospitality, Ethnography, and the Stereotype of Mediterranean Society*, in *Honor and Shame*, pp. 75-89.
- Hoffmann, Carl A. *Social Control and the Neighborhood in European Cities*, in *Social Control*, pp. 309-327.
- Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean*, a cura di David D. Gilmore, Washington D.C., American Anthropological Association, 1987.
- Horden, Peregrine, Purcell, Nicholas, *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*, Malden, Ma-Oxford, Blackwell, 2000.
- Houben, Hubert, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano fra Oriente e Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (1ª 1997).
- I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di Silvana Seidel Menchi - Diego Quagliani, Bologna, Il Mulino, 2006.
- Ingram, Martin, *Spousals Litigation in the English Ecclesiastical courts c. 1350-c. 1460*, in *Marriage and Society: Studies in the Social History of Marriage*, a cura di Brian Outhwaite, London, Europe Publications Limited, 1981, pp. 35-57.
- Id., *Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

## Bibliografia

- Id., *Carnal Knowledge: Regulating Sex in England, 1470-1600*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
- Innesti, *Donne e genere nella storia sociale*, a cura di Giulia Calvi, Roma, Viella, 2004.
- Izbicki, Thomas M., *Sin and Pastoral Care*, in *The Routledge History of Medieval Christianity 1050-1500*, a cura di Robert. N. Swanson, London - New York, Routledge, 2015, pp. 147-158.
- Jones, Sarah Rees, *Public and Private Space and Gender in Medieval Europe*, in *The Oxford Handbook*, pp. 246-261.
- Kamen, Henry, *The Phoenix and the Flame: Catalonia and the Counter Reformation*, New Haven-London, Yale University Press, 1993.
- Karras, Ruth Mazo, *Sex and Singlewoman*, in *Singlewomen*, pp. 127-145.
- Karras, Ruth Mazo, *Unmarriages: Women, Men, and Sexual Unions in the Middle Ages*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012.
- Kelleher, Marie A., *The Measure of Woman: Law and Female Identity in the Crown of Aragon*, Philadelphia-Oxford, University of Pennsylvania Press, 2010.
- Ead., *Later Medieval Law in Community Context*, in *The Oxford Handbook*, pp. 133-147.
- Ead., 'Like man and wife': *clerics' Concubines in the Diocese of Barcelona*, in «Journal of Medieval History», 28, 2002, pp. 349-360.
- Kirshner, Julius, *Pursuing Honor while Avoiding Sin: The Monte delle Doti of Florence*, in «Quaderni di Studi Senesi», 41, 1978, pp. 1-82.
- Id., *Wives' Claims Against Insolvent Husbands in Late Medieval Italy*, in *Women of the Medieval World*, a cura di Julius Kirshner - Suzanne F. Wemple, New York-Oxford, Basil Blackwell, 1985, pp. 256-303.
- Id., *Introduction to part two*, in *The Family in Italy*, pp. 147-149.
- Id., *Maritus Lucretur Dotem Uxoribus Premortue in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 77, 1991, pp. 111-155.
- Id., *Materials for a Gilded Cage: Non-Dotal Assets in Florence, 1300-1500*, in *The Family in Italy*, pp. 184-207.
- Id., *Genere e cittadinanza nelle città-stato del Medioevo e del Rinascimento*, in *Innesti*, pp. 21-38.
- Kirshner, Julius - Molho, Anthony, *The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence*, in «The Journal of Modern History», 50, 3, 1978, pp. 403-438.
- Klapisch-Zuber, Christiane, «Parenti, amici e vicini». *Il territorio urbano d'una famiglia mercantile nel XV secolo*, in «Quaderni Storici», 11, 33 (3), 1976, 935-982.
- Ead., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- Korpiola, Mia, *An Act or Process? Competing Views on Marriage Formation and Legitimacy in Medieval Europe*, in *Family, Marriage and Property Devolution in the Middle Ages*, a cura di Lars Ivar Hansen, Tromsø, University of Tromsø, 2000, pp. 31-54.
- Ead., *Between Betrothal and Bedding: Marriage Formation in Sweden 1200-1600*, Brill, Leiden-Boston, 2009.
- Kowaleski, Maryanne, *Singlewomen in Medieval and Early Modern Europe*, in *Singlewomen*, pp. 38-81.
- Kuehn, Thomas, *Law, Family, & Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, The University Chicago Press, 1991.
- Id., *Person and Gender in the Laws*, in *Gender and Society*, pp. 87-106.
- Id., *Illegitimacy in Renaissance Florence*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2002.



- Id., *Contracting Marriage in Renaissance Florence*, in *To Have and to Hold*, pp. 390-420.
- Id., *Dos non teneat locum legitime: Dowry as a Woman's Inheritance in Early Quattrocento Florence*, in *Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times: Proceedings of the Eighth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011*, a cura di Per Andersen - Ditlev Tamm, Copenhagen, DJØF Publisher, 2012, pp. 231-248.
- Lacarra Lanz, Eukene, *Changing Boundaries of Licit and Illicit Unions: Concubinage and Prostitution*, in *Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia*, a cura di Ead., New York, Routledge, 2002.
- Ladero Quesada, Miguel Ángel, *España a finales de la Edad Media. 1. Población. Economía*, Madrid, Dykinson, 2017.
- Lagalisse, Erica, *Gossip as Direct Action*, in *Contesting Publics: Feminism, Activism, Ethnography*, a cura di Lynne Phillips - Sally Cole - Marie-Eve Carrer-Moisan - Erica Lagalisse, London, PlutoPress, 2013, pp. 112-137.
- Laitinen, Riitta - Cohen, Thomas V., *Cultural History of Early Modern European Streets: An Introduction*, in *Cultural History of Early Modern European Streets*, pp. 1-10.
- La memoria ritrovata. Pietro Geremia e le carte della storia*, a cura di Francesco Migliorino - Giordano Lisania, Catania, Giuseppe Maimone, 2007.
- Lansing, Carol, *Concubines, Lovers, Prostitutes: Infamy and Female Identity in Medieval Bologna*, in *Beyond Florence: The Contours of Medieval and Early Modern Italy*, a cura di Paula Findlen - Michelle M. Fontaine - Duane J. Osheim, Stanford, Stanford University Press, 2003, pp. 85-100.
- Ead., *Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2008.
- Ead., *Opportunities to Charge Rape in Thirteenth-Century Bologna*, in *Women and Violence*, pp. 83-100.
- La Sicile à l'époque islamique*, a cura di Annliese Nef - Alessandra Molinari, Rome, Mélanges de l'École française de Rome, 2004.
- Laslett, Peter, *Characteristic of the Western Family Considered Over Time*, in Peter Laslett, *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations*, Cambridge-London, Cambridge University Press, 1977, pp. 12-49.
- Id., *Family and Household as Work Group and Kin Group: Areas of Traditional Europe Compared in Family Forms*, pp. 513-563.
- Lateran IV: Theology and Care of Souls*, a cura di Clare Monagle - Neslihan Şenocak, Turnhout, Brepols, 2022.
- La parola all'accusato*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur - Agostino Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1991.
- Les officialités dans l'Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne*, a cura di Véronique Beulande-Barraud - Martine Charageat, Actes du colloque international organisé par le Centre d'études et de recherches en histoire culturelle, Troyes, 27-29 mai 2010, Turnhout, Brepols, 2014.
- Le Roy Ladurie Emmanuel, *Montaillou, village occitan de 1294 à 1324*, Paris, Gallimard, 1975.
- Ligresti, Domenico, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Catania, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, 1992.
- Id., *Catania e i suoi casali*, Catania, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, 1995.
- Id., *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806)*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

## Bibliografia

- Id., *I Moncada nel sistema nobiliare sovranazionale italo-spagnolo ed europeo*, in *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, a cura di Lina Scalisi, Catania, Domenico Sanfilippo, 2006, pp. 207-217.
- Id., *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee*, in *Quaderni-Mediterranea, Ricerche Storiche*, 3, 2006.
- Id., *Catania dalla conquista dell'autonomia alla fine del regno di Carlo V*, in *Catania. L'identità*, pp. 133-185.
- Lindisfarne, Nancy, *Variant Masculinities, Variant Virginities: Rethinking 'Honour and Shame'*, in *Dislocating Masculinity: Comparative Ethnographies*, a cura di Andrea Cornwall - Nancy Lindisfarne, London, Routledge, 1994, pp. 82-96.
- Linehan, Peter, *Spanish Church and society, 1150-1300*, London, Variorum, 1983.
- Lo Forte Scirpo, Maria Rita, *La donna fuori di casa: appunti per una ricerca*, in «Fardelliana», 4, 1985, pp. 85-95.
- Lombardi, Daniela, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Ead., *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 577-608
- Ead., *Les conflits matrimoniaux et leur règlement dans les États italiens d'Ancien Régime*, in *Couples*, pp. 123-134.
- Lombardo, Gabriella, *Guilds in Early Modern Sicily: Causes and Consequences of their Weakness*, Ph.D. thesis in Economic History, London School of Economics, 2001, <https://etheses.lse.ac.uk/1595/>.
- Longhitano, Adolfo, *Gli ordini religiosi a Catania nel '400*, in «Synaxis», 11, 1993, pp. 174-224.
- Id., *Le costituzioni sinodali del vescovo di Catania Nicola Maria Caracciolo (1565)*, in «Synaxis», 12, 1994, pp. 167-215.
- Id., *Oligarchie familiari ed ecclesiastiche nella controversia parrocchiale di Catania (secc. XV-XVI)*, in *Chiesa e società*, pp. 298-310.
- Id., *La facoltà di Medicina e l'Università di Catania*, in *La facoltà di medicina e l'Università di Catania*, a cura di Antonio Coco - Adolfo Longhitano - Silvana Raffaele, Firenze, Giunti, 2000, pp. 19-150.
- Id., *Sant'Agata li Battiati: all'origine della parrocchia e del comune*, in *Sant'Agata li Battiati. Storia, iconografia, devozioni*, a cura di Carmelo Signorello, Catania, Arca, 2002, pp. 17-79.
- Id., *Pietro Geremia riformatore: la società, le istituzioni e lo Studium nella Catania del '400*, in *La memoria*, pp. 201-251.
- Id., *Le relazioni «ad limina» della diocesi di Catania (1595-1890)*, 2 voll., Catania, Studio Teologico S. Paolo, 2009.
- Id., *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il concilio di Trento*, Seconda edizione riveduta e accresciuta, Troina, Grasifer, 2017 (1<sup>a</sup> 1977).
- Id., *Francescani e Studium di Catania (secc. XV-XVII)*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Catania*, pp. 111-127.
- Id., *Il vescovo di Catania Antonio Faraone (1530-1572)*, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2019.
- Longhitano, Gino, *Bronte: una crescita*, in *Studi di demografia storica siciliana (sec. XVIII)*, a cura di Gino Longhitano - Domenico Ligresti - Silvana Raffaele - Mario Grillo - Rosario Nicotra, Catania, Società di storia patria per la Sicilia orientale, 1979, pp. 61-88.
- Lo Piccolo, Francesco, *Una confraternita femminile di disciplina a Palermo e il suo necrologio (secoli XIV-XV)*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 100, 2003, pp. 491-503.

- Lord Smail, Daniel, *The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003.
- Loud, Graham A., *The Genesis and the Context of the Chronicle of Falco of Benevento*, in *Anglo-Norman Studies 15, Proceedings of the Battle Conference, 1992*, a cura di Marjorie Chibnall, Woodbridge, The Boydell Press, 1993, pp. 177-198.
- Id., *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- Id., *The Social World of the Abbey of Cava, c. 1020-1300*, Woodbridge, Boydell Press, 2021.
- Love, Marriage and Family in the Middle Ages: A Reader*, a cura di Jacqueline Murray, Peterborough, University of Toronto Press, 2001.
- Luperini, Sara, *Chi fugge e chi resta. La separazione di fatto fra tribunale ecclesiastico e relazioni di vicinato (Pisa, 1560-1660)*, in «Genesis», III, 2, 2004, pp. 115-145.
- Luttrell, Anthony, *Approaches to Medieval Malta*, in Id., *The Making of Christian Malta: From the Early Middle Ages to 1530*, Aldershot, Ashgate, 2002.
- Lynch, Katherine A., *Behavioral Regulation in the City: Families, Religious Associations, and the Role of the Poor Relief*, in *Social Control*, pp. 200-219.
- Maccarrone, Michele, *Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio nella dottrina di Innocenzo III*, in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di Roberto Lambertini, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1995, pp. 47-110.
- Maffei, Paola, *Bartoli vera effigies. Il ritratto di Bartolo nel Trionfo della morte di Palermo e nuove ricerche sulle tradizioni iconografiche bartoliane*, in *Conversazioni bartoliane in ricordo di Severino Caprioli*, a cura di Ferdinando Treggiari, Sassoferato, Istituto Internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferato" Quattro Venti, 2018, pp. 181-197.
- Maggiore Perni, Francesco, *La popolazione di Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo*, Palermo, Virzi, 1892.
- Magistri, Riccardo, *Viaggio a Patti nel tempo e nello spazio. I. Vicende storiche istituzioni e servizi*, Patti, Mosca, 2015.
- Mainoni, Patrizia, *I mundualdi nella Puglia medievale: alcuni quesiti dalla lettura dei documenti (secc. XII-XIV)*, in *Medioevo per Enrico Pispisa*, a cura di Luciano Catalioto - Pasquale Corsi - Errico Cuozzo - Gerardo Sangermano - Salvatore Tramontana - Benedetto Vetere, Messina, centro internazionale di studi umanistici, 2015, pp. 211-242.
- Maire Vigueur, Jean-Claude, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, pp. 105-123.
- Mancino, Michele - Romeo, Giovanni, *Clero criminale: l'onore della chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.
- Manselli, Raoul, *Religiosità di Arnaldo de Villanova*, in «Bulettno Istituto Italiano Muratoriano per il Medioevo», 63, 1951, pp. 1-100.
- Marchetto, Giuliano, *Il «matrimonium meticolosum» in un «consilium» di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 247-278.
- Id., *Matrimoni incerti tra dottrina e prassi. Un «consilium sapientis iudiciale» di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 83-105.
- Id., *Diritto sul corpo e «servitù coniugale» nella dottrina canonistica pretridentina*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXXIV, 2008, pp. 89-112.
- Marin, Marcello, *I Sermones in Adventum di Pietro Geremia: omiletica ed esegesi*, in *La memoria*, pp. 61-74.
- Marongiu, Antonio, *Byzantine, Norman, Swabian and Later Institutions in Southern Italy*, with a preface by Giovanni Cassandro, London, Variorum, 1972.

## Bibliografia

- Id., *Nozze proibite comunione dei beni e consuetudine canonica (a proposito di un documento del 1568)*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, a cura di Id., Padova, Cedam, 1975, pp. 162-183.
- Id., *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec. VIII-XIII)*, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1976.
- Marriage in Italy, 1300-1650*, a cura di Trevor Dean - Kate J. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- Marrone Antonino, *Il regno di Federico IV di Sicilia dalla maggiore età all'autonomia politica (1361-1367)*, in «Mediterranea ricerche storiche», 15, 2009, pp. 27-86.
- Martí i Bonet, Josep M. - Miquel i Mascort, Fèlix - Niqui i Puigvert, Leandre, *Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona*, vol. 1, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984.
- Martí i Bonet, Josep M. - Niqui, Leandro, *Glossa a Ponç de Gualba. Visites Pastorales (1303-1330)*, Barcelona, Bubok Publishing, 2017.
- Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi - Diego Quagliani, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Matthew, Donald, *The Norman Kingdom of Sicily*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- Maurici, Ferdinando, *L'emirato sulle montagne. Note per una storia della resistenza musulmana in Sicilia nell'età di Federico II di Svevia*, Palermo, Centro di documentazione e ricerca per la Sicilia Paolo Orsi, 1987.
- Mazzarese Fardella, Enrico, *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», XVI, 1955-56, pp. 3-35.
- Id., *La condizione giuridica della donna nel «Liber Augustalis»*, in «Archivio Storico Siciliano», XXI-XXII, 1995-1996, pp. 31-44.
- Mazzè, Angela, *L'edilizia sanitaria a Palermo dal XVI al XIX secolo: l'ospedale Grande e Nuovo*, Palermo, Accademia delle scienze mediche, 1992.
- McSheffrey, Shannon, *"I Will Never Have None Ayenst my Faders Will": Consent and the Making of Marriage in the Late Medieval Diocese of London*, in *Women, Marriage, and Family in Medieval Christendom*, a cura di Constance M. Rousseau - Joel T. Rosenthal, Kalamazoo, Western Medieval Institute Publications, 1998, pp. 153-174.
- Ead., *Men and Masculinity in Late Medieval London Civic Culture: Governance, Patriarchy and Reputation*, in *Conflicted Identities and Multiple Masculinities: Men in the Medieval West*, a cura di Jacqueline Murray, New York, Garland, 1999, pp. 243-278.
- Ead., *Place, Space and Situation: Public and Private in the Making of Marriage in Late-Medieval London*, in «Speculum», 79, 4, 2004, pp. 960-990.
- Ead., *Marriage, Sex, and Civic Culture in Late Medieval London*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006.
- McDougall, Sara, *Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012.
- Ead., *Women and Gender in Canon Law*, in *The Oxford Handbook*, pp. 163-178.
- McDougall, Sara, *Women Before the Officiality of Troyes in the Fifteenth Century*, in *Les officialités*, pp. 299-309.
- McDonough, Susan Alice, *Witnesses, Neighbors, and Community in Late Medieval Marseille*, New York, Palgrave MacMillan, 2013.
- McEachern, Claire, *Why Do Cuckolds Have Horns?*, in «Huntington Library Quarterly», 71, 4, 2008, pp. 607-631.

- Medioli, Francesca, *L'«Inferno monacale» di Arcangela Tarabotti*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990.
- Ead., *An Unequal Law: the Enforcement of Clausura Before and After the Council of Trent*, in *Women in Renaissance and Early Modern Europe*, a cura di Christine Meek, Dublin, Four Court Press, 2000, 136-152.
- Ead., *To Take or not to Take the Veil: Selected Italian Case Histories, the Renaissance and After*, in *Women in Italian Renaissance*, pp. 122-137.
- Mediae Aetatis Vestigia Terrae Paternionis*, a cura di Barbara Cavallaro - Mimmo Chisari - Alfio Mirena, Caltanissetta, Lussografica, 2022.
- Meek, Christine, *Women Between the Law and Social Reality in Early Renaissance Lucca*, in *Women in Italian Renaissance*, pp. 182-193.
- Ead., *Il matrimonio e le nozze: sposarsi a Lucca nel tardo medioevo*, in *Tribunali del matrimonio*, pp. 359-373.
- Meersseman, Gilles Gérard, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, in collaborazione con Gian Piero Pacini, Roma, Herder Editrice e Libreria, 1977.
- Mendelson, Sara - Crawford, Patricia, *Women in Early Modern England 1550-1720*, Oxford, Clarendon Press, 1998.
- Messana, Maria Sofia, *Bigami in Sicilia di fronte all'Inquisizione spagnola e al tribunale diocesano della Visita (1550-1750)*, in *Famiglie. Circolazione*, pp. 217-240.
- Ead., *Rito ordinario e rito sommario nei tribunali ecclesiastici in Sicilia*, in *Storia & arte nella scrittura: l'Archivio Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007)*, a cura di Giovanni Travagliato, Atti del convegno internazionale di studi, Palermo Palazzo Arcivescovile - Palazzo Alliata di Villafranca, 9-10 novembre 2007, Santa Flavia, Centro Studi Aurora Onlus, 2008, pp. 111-140.
- Metcalf, Alex, *Muslim and Christians in Norman Sicily*, London-New York, Routledge, 2003.
- Id., *The Muslim of Medieval Italy*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009.
- Id., *Before the Normans: Identity and Societal Formation in Muslim Sicily*, in *Sicily: Heritage of the World*, a cura di Dirk Booms - Peter John Higgs, London, British Museum Research Publications, 2019, pp. 100-117.
- Miele, Michele, *Sisto V e la riforma dei monasteri femminili di Napoli*, in «Campania Sacra», 21, 1990, pp. 123-204.
- Migliorino, Francesco, «Quista esti la confessioni»: *Religione e società in Sicilia*, in *Chiesa e società*, pp. 273-291.
- Id., *La parola e le pieghe della scrittura. I Libelli di Pietro Geremia*, in *La memoria*, pp. 75-95.
- Mineo, Ennio I., *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Atti del convegno di studi, Palermo 27-30 novembre 1996, a cura di Massimo Ganci - Vincenzo D'Alessandro - Rosa Guccione Scaglione, «Archivio Storico Siciliano», 4, 23, 1997, pp. 109-149.
- Id., *Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Roma, Donzelli, 2001.
- Id., *Stato, ordini, distinzione sociale*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia 1350-1520*, a cura di Andrea Gamberini - Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 293-311.
- Minnucci, Giovanni, *Vicende matrimoniali in una sentenza del vescovo di Alatri del 29 aprile 1251*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, in «Medioevo e Umanesimo», 78, 1991, pp. 67-91.
- Mitchell, James Clyde, *Social networks*, in «Annual Review of Anthropology», III, 1974, pp. 279-299.

## Bibliografia

- Mosher Stuard, Susan, *A State of Deference: Ragusa/Dubrovnik in the Medieval Centuries*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992.
- Molho, Anthony, *Deception and Marriage Strategy in Renaissance Florence: The Case of Women's Ages*, in «Renaissance Quarterly», 41, 2, 1988, pp. 193-217.
- Montoya, Rosario, *Women's Sexuality, Knowledge, and Agency in Rural Nicaragua*, in *Gender's Place: Feminist Anthropologies of Latin America*, a cura di Rosario Montoya - Lessie Jo Frazier - Janise Hurtig, New York, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 65-88.
- Moscato, Ruggero, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini (Appunti e documenti, 1396-1408)*, Messina, Ditta d'Amico, 1954.
- Mulè, Viviana, *Nuovi documenti sulle comunità ebraiche della Sicilia orientale: Messina, Catania, Siracusa*, in «Materia giudaica: rivista dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo», IX, 1-2, 2004, pp. 231-240.
- Ead., *La comunità ebraica di Catania nelle fonti notarili del XV secolo*, in *Hebraica hereditas. Studi in onore di Cesare Colafemmina*, a cura di Giancarlo Lacerenza, Napoli, Università degli Studi di Napoli, 2005, pp. 107-122.
- Ead., *Note sulla predicazione del beato Matteo da Girgenti agli ebrei di Sicilia*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Agrigento*, pp. 205-215.
- Mursia, Antonio, *L'intervento dell'élite normanna e dell'ordine benedettino nell'ambito della ri-cristianizzazione latina dell'area simetino-etnea tra XI e XII secolo*, in *Ora et labora. L'incidenza benedettina nell'area simetino-etnea. Documenti e monumenti*, Roma, Edizioni Efesto, 2015, pp. 90-113.
- Musacchio, Jacqueline Marie, *Adultery, Cuckoldry and House-Scorning in Florence: The Case of Bianca Cappello*, in *Cuckoldry*, pp. 13-34.
- Narbona Vizcaíno, Rafael, *Pueblo, poder y sexo: Valencia medieval (1306-1420)*, Valencia, Diputació de València, 1992.
- Id., *¿La vida es sueño? Ecos de sociedad, género y crítica de las costumbres en la literatura catalana del Primer Renacimiento (siglos XIV-XVI)*, in «Studia Historica, Historia Medieval», 28, 2010, pp. 125-152.
- Naro, Cataldo, *Un predicatore gesuita nella Sicilia del Seicento: Luigi La Nuza*, in *La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento*, a cura di Giacomo Martina - Ugo Dovere, Roma, Edizioni dehoniane, 1996, pp. 333-345.
- Naselli, Carmelina, *Notizie sui Disciplinati in Sicilia*, in *Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260)*, Atti del convegno, Perugia 25-28 settembre 1960, Perugia, Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1962, pp. 317-327.
- Nef, Annliese, *La déportation des musulmans siciliens par Frédéric II: précédents, modalités, signification et portée de la mesure*, in *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, a cura di Claudia Moatti - Wolfgang Kaiser - Christophe Pébarthe, Bordeaux, Ausonius-De Boccard, 2009, pp. 455-477.
- Niccoli, Ottavia, *Baci rubati. gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, a cura di Sergio Bertelli - Monica Centanni, Firenze-Milano, Ponte alle Grazie, 1995, pp. 224-247.
- Ead., *Muta eloquenza. Gesti nel Rinascimento e dintorni*, Roma, Viella, 2021.
- Nicolosi, Salvatore, *Castello Ursino*, in *Enciclopedia di Catania*, vol. 1, Catania, Tringale, 1987, pp. 141-142.

- Nicolosi Grassi, Giuseppina- Longhitano, Adolfo, *Catania e la sua Università nei secoli XV-XVII: il codice "Studiorum Constitutiones ac Privilegia" del capitolo della Cattedrale*, Roma, Il Cigno, 2002.
- Noonan Jr., John T., *Marital Affection in the Canonists*, in «*Studia Gratiana*», 12, 1967, pp. 481-509.
- Nussdorfer, Laurie, *The Politics of space in early Modern Rome*, in «*Memoirs of the American Academy in Rome*», 42, 1997, pp. 161-186.
- Nuzzo, Luigi, *Il matrimonio clandestino nella dottrina canonistica del basso Medioevo*, in «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 64, 1998, pp. 351-396.
- O'Hara, Diana, *Courtship and Constraint: Rethinking the Making of Marriage in Tudor England*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2000.
- Oiffer-Bomse, Alicia, *Les officialités andalouses et leur activité judiciaire en matière matrimoniale à l'époque moderne (XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)*, in *Les officialités*, pp. 259-280.
- Oldfield, Paul, *The Medieval Cult of St Agatha of Catania and the Consolidation of Christian Sicily*, in «*Journal of Ecclesiastical History*», 62, 3, 2011, pp. 439-456.
- Id., *Sanctity and Pilgrimage in Medieval Southern Italy, 1000-1200*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- Orlando, Ermanno, *Il matrimonio delle beffe. Unioni finte, simulate, per gioco. Padova e Venezia, fine secolo XIV-inizi secolo XVI*, in *Trasgressioni*, pp. 231-268.
- Id., *Pubertà e matrimonio nella Padova di metà Quattrocento*, in *I tribunali*, pp. 375-410.
- Id., *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma, Viella, 2010.
- Id., *Matrimoni medievali. Sposarsi in Italia nei secoli XII-XVI*, Roma, Viella, 2023.
- Osswald, Helena, *Dowry, Norms, and Household Formation: a Case Study from North Portugal*, in «*Journal of Family History*», 15, 1990, pp. 201-224.
- Owen Hughes, Diane, *Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa*, in «*Past and Present*», 66, 1, 1975, pp. 105-130.
- Ead., *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in «*Journal of Family History*», 3, 3, 1978, pp. 262-296.
- Ead., *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, pp. 5-61.
- Ead., *Domestic Ideals and Social Behavior: Evidence from Medieval Genoa*, in *Medieval Families: Perspectives on Marriage, Household, and Children*, a cura di Carol Neel, Toronto, University of Toronto Press, 2004, pp. 125-156.
- Pace, Giacomo, *Giuristi e apparati di Curia a Catania nel Quattrocento*, in *Chiesa e società*, pp. 67-90.
- Pagano, Luigi, *I capitoli dei sensali di Catania dell'anno 1439. Note ed appunti per la storia della mediazione in Sicilia*, in «*Archivio storico per la Sicilia orientale*», 25, 1929, pp. 1-39.
- Pagnano, Giuseppe, *Il porto di Catania dal 1669 al 1784*, in *Il porto di Catania. Storia e prospettive*, a cura di Antonio Coco - Enrico Iachello, Siracusa, Lombardi, 2003, pp. 83-102.
- Panofsky, Erwin, *Jan Van Eick's Arnolfini Portrait*, in «*Burlington Magazine*», 64, 372, 1934, pp. 117-127.
- Palermo 1070-1492. Mosaïque de peuples, nation rebelle: la naissance violente de l'identité sicilienne*, a cura di Bresc, Henri - Bresc-Bautier, Geneviève, Paris, Autrement, 1993.
- Pasciuta, Beatrice, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino, G. Giappichelli, 2003.

## Bibliografia

- Ead., *La costruzione giuridica del genere*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 95, 1, 2022, pp. 1-21.
- Patané, Antonio, *L'oro rosso dell'Etna. Storia e etnoantropologia della vitivinicoltura orientale etnea (secoli XIV-XXI)*, Giarre, Litografia Bracchi, 2019.
- Pedersen, Frederik, "Maritalis Affectio": *Marital Affection and Property in Fourteenth-Century York Cause Papers*, in *Women, Marriage*, pp. 175-209.
- Pellegrino, Piero, *L'impedimento di affinità nel matrimonio canonico (Can. 1092 C.I.C. e Can. 809 § 1, § 2 C.C.E.O.)*, in «Ius Canonicum», XLIII, 85, 2003, pp. 223-248.
- Pene Vidari, Gian Savino, «Assise», *consuetudini, statuti: note comparative*, in *Alle origini*, pp. 191-217.
- Penet, Hadrien, *Séparés mais assimilés. Les juifs de Messine à la fin du Moyen Âge (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, in *Chrétiens, juifs et musulmans dans la Méditerranée études en hommage à Henri Bresc*, a cura di Benoît Grévin - Annliese Nef - Emanuelle Tixier, Paris, De Boccard, 2008, pp. 91-101.
- Perarnau, Josep, *Profetismo gioachimita catalano da Arnau de Vilanova a Vicent Ferrer*, in *Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e Cinquecento*, a cura di Gian Luca Potestà, Atti del III Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, S. Giovanni in Fiore, 17-21 settembre 1989, Genova, Marietti, 1991, pp. 401-414.
- Peri, Illuminato, *La questione delle colonie lombarde in Sicilia*, in «Bollettino Storico-bibliografico subalpino», 67, 1959, pp. 253-280.
- Id., *Uomini, città e campagne dall'XI al XIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1978.
- Id., *Restaurazione e pacifico stato in Sicilia 1377-1501*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- Id., *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282/1376*, Roma-Bari, Laterza, 1990.
- Perry, Matthew, *State and Law*, in *A Cultural History of Marriage in Antiquity*, pp. 59-76.
- Petino, Antonio, *Aspetti e momenti di politica granaria a Catania ed in Sicilia nel Quattrocento*, in «Studi di economia e statistica della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania», I, II, 1952, pp. 5-83.
- Petracca, Luciana, *Anagrafe matrimoniale e strategie di parentela. Il Matrimoniorum liber primus (1577-96)*, Martina Franca (Ta), Congedo, 2002.
- Petralia, Giuseppe, *La nuova Sicilia tardomedievale: un commento al libro di Epstein*, in «Revista d'Historia Medieval», 5, 1994, pp. 137-162.
- Petry, Carl F., *Conjugal Rights Versus Class Prerogatives: a Divorce Case in Mamluk Cairo*, in *Women in the Medieval Islamic world. Power, Patronage, and Piety*, a cura di Gavin R. G. Hambly, Houndsmills-Basingstoke, Macmillan, 1998, pp. 227-240.
- Pina-Cabral, João de, *The Mediterranean as a Category of Regional Comparison: a Comparative View*, in «Current Anthropology», 30, 3, 1989, pp. 399-406.
- Pirie, Fernanda, *The Anthropology of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2013.
- Pisciotta, Francesco, *I sinodi diocesani di Patti nel secolo XVI*, Agrigento, T. Sarcuto, 1996.
- Pitt-Rivers, Julian A., *The People of the Sierra*, Second edition, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1971 (1<sup>a</sup> 1954).
- Id., *Honour and Social Status in Andalusia*, in *The Fate of Shechem or the Politics of Sex: Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, a cura di Julian A. Pitt-Rivers, Cambridge, Cambridge University Press 1977, pp. 20-77.
- Pitrè, Giuseppe, *Usi natalizi, nuziali, e funebri del popolo siciliano*, Palermo, L. Pedone Laurile, 1879.
- Id., *Antichi usi nuziali in Sicilia*, Palermo, Montaina, 1880.
- Id., *Proverbi siciliani raccolti e confrontati con quelli degli altri dialetti d'Italia*, 4 voll., Palermo, L. Pedone Lauriel, 1880.



- Id., *Spettacoli e feste popolari siciliane*, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1881.
- Id., *Usi e costumi credenze e pregiudizi*, 4 voll., Palermo, L. Pedone Lauriel, 1889.
- Pizzolato, Nicola, «Lo diavolo mi ingannao». *La sodomia nelle campagne siciliane (1572-1664)*, in «Quaderni Storici», 41, 122 (2), 2006, pp. 449-480.
- Id., *Ordinarie trasgressioni. Adulterio e concubinato, dal vicinato al tribunale (diocesi di Monreale, 1590-1680)*, in «Quaderni Storici», 42, 124 (1), 2007, pp. 231-259.
- Id., «Con gran pericolo della vita»: *lo stupro nella diocesi di Monreale (1590-1680)*, in *Famiglie. Circolazione*, pp. 241-283.
- Policastro, Guglielmo, *Catania prima del 1693*, Catania, Società Editrice Internazionale, 1952.
- Poska, Allyson M., *Regulating the People: The Catholic Reformation in Seventeenth-Century Spain*, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998.
- Ead., *Elusive Virtue: Rethinking the Role of Female Chastity in Early Modern Spain*, in «Journal of Early Modern History», 8, 1-2, 2004, pp. 135-146.
- Ead., *Women and Authority in Early Modern Spain: The Peasants of Galicia*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2005.
- Prak, Marteen, *Moral Order in the World of Work: Social Control and the Guilds in Europe*, in *Social Control*, pp. 176-199.
- Precopi Lombardo, Annamaria, *Viridimura, dottoressa ebrea del Medio Evo siciliano*, in «La Fardelliana», 2-3, 1984, pp. 361-364.
- Ead., *La condizione femminile nelle comunità ebraiche di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», XXIV, IV, 1998, pp. 93-119.
- Prosperi, Adriano, *Di alcuni testi per il clero nell'Italia del primo Cinquecento*, in «Critica Storica», VII, 1968, pp. 137-168.
- Id., «Otras Indias»: *missionari della controriforma tra contadini e selvaggi*, in *Scienze, credenze occulte, livelli di cultura*, a cura di Giancarlo Garfagnini, convegno internazionale di studi (Firenze, 26-30 giugno 1980), Firenze, Leo S. Olschki, 1982, pp. 205-234.
- Id., *Il concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001.
- Provero, Luigi, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. 165-171.
- Quaglioni, Diego, «Sacramenti detestabili». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 61-79.
- Id., *Graziano in Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 59, 2002, [https://www.treccani.it/enciclopedia/graziano\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/graziano_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Id., *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- Id., *Segni, rituali e simboli nuziali nel diritto*, in *I tribunali*, pp. 43-63.
- Raffaele, Silvana, *Dinamiche demografiche e struttura della famiglia nella Sicilia del Sei-Settecento*, Catania, Cooperativa Universitaria Libreria Catanese, 1985.
- Ead., *Famiglie e senza famiglia. Strutture familiari e dinamiche sociali nella Sicilia moderna*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000.
- Raffaele, Silvana, Frasca, Elena, Greco, Alessandra, «Per consolare il mio trafitto cuore». *Storie di monache: le clarisse a Catania in età moderna*, in *Francescanesimo e cultura nella provincia di Catania*, pp. 175-232.
- Rapoport, Yossef, *Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2005.

## Bibliografia

- Id., *Women and Gender in Mamluk Society: an Overview*, in «Mamlūk Studies Review», 11, 2, 2007, pp. 1-47.
- Id., *Ibn Haġar al-ʿAsqalānī, His Wife, Her Slave-Girl: Romantic Triangles and Poligamy in 15th Century Cairo*, in «Annales Islamologiques», 47, 2014, pp. 327-354.
- Rheubottom, David, *Age, Marriage, and Politics in Fifteenth-Century Ragusa*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- Remotti, Francesco, *Cultura dalla complessità all'impoverimento*, Roma-Bari, Laterza, 2011.
- Renda, Francesco, *La fine del giudaismo siciliano*, Palermo, Sellerio, 1993.
- Id., *L'Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone*, Palermo, Sellerio, 1997.
- Reynolds, Philip L., *Marrying and its Documentation in Pre-Modern Europe: Consent, Celebration, and Property*, in *To Have and to Hold*, pp. 1-42.
- Riera i Melis, Antoni - Feliu i Monfort, Gaspar, *Activitats econòmiques, in Història de Barcelona. Vol. 3. La ciutat consolidada, segles XIV-XV*, a cura di Jaume Sobrequés y Callicó, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1992, pp. 139-272.
- Rigoli, Aurelio, *Le varianti della «Barunissa di Carini» raccolte da Salvatore Marino*, Palermo, E. Mori, 1963.
- Rocke, Michael, *Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1996.
- Roeck, Bernd, *Neighbourhoods and the Public in German Cities of the Early Modern Period: a Magician and the Neighbourhood Network*, in *Private Domain, Public Inquiry: Families and Life-Styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the Present*, a cura di Anton Schuurman - Pieter Spierenburg, Hilversum, Verloren, 1996, pp. 193-209.
- Rodrigo Estevan, María Luz, *Muertes y sociabilidad en Aragón (siglos XIV-XV)*, in *Convivir en la edad media*, a cura di Juan Carlos Martín Cea, Burgos, Dossoles, 2010, pp. 283-320.
- Romano, Andrea, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese, Milano, Giuffrè, 1984.
- Id., *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino, G. Giappichelli, 1994.
- Romano, Dennis, *The Regulation of Domestic Service in Renaissance Venice*, in «The Sixteenth Century Journal», 22, 4, 1991, pp. 661-677.
- Id., *Housecraft and Statecraft: Domestic Service in Renaissance Venice, 1400-1600*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1996.
- Romano, Vincenzo, *Il domenicano palermitano Pietro Geremia (1399-1452) nello sviluppo della cultura europea del XV secolo*, Palermo, Provincia Regionale di Palermo, Biblioteca dei Domenicani di Palermo, 2002.
- Id., *Rileggendo il sermone di Pietro Geremia "In lode delle scienze"*, in *La memoria*, pp. 115-163.
- Romeo, Giovanni, *Amori proibiti. I concubini tra chiesa e inquisizione Napoli 1563-1656*, Roma-Bari, Laterza, 2008.
- Id., *Confessione dei peccati e confessori nell'Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?*, in «Studi storici: rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci», 51, 4, 2010, pp. 967-1002.
- Id., *L'isola ribelle. Procida nelle tempeste della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2020.
- Roper, Lyndal, *The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg*, Oxford, Clarendon Press, 2001 (1ª 1989).
- Rorem, Paul, *Hugh of Saint Victor*, New York, Oxford University Press, 2009.
- Rosenthal, Joel T., *Fifteenth-Century Widows and Widowhood: Bereavement, Reintegration, and Life Choices*, in *Wife and Widow*, pp. 33-58.

- Rosenwein, Barbara, *Generations of Feeling: A History of Emotions, 600-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
- Rosser, Gervase, *Crafts, Guilds and the Negotiation of Work in the Medieval Town*, in «Past and Present», 154, 1, 1997, pp. 3-31.
- Id., *The Art of Solidarity in the Middle Ages*, Oxford, Oxford University Press, 2015.
- Rossi, Maria Clara, *Vescovi e confraternite (secoli XIII-XVI)*, in «Studi confraternali», pp. 125-165.
- Rotolo, Filippo, *Il Beato Matteo d'Agrigento e la Provincia francescana di Sicilia nella prima metà del sec. XV*, Palermo, Biblioteca Franciscana, 1996.
- Rowland, Robert, *Sistemas matrimoniales en la península ibérica (siglos XVI-XIX). Una perspectiva regional*, in *Demografía histórica en España*, a cura di Vicente Pérez Moreda - David Sven Reher, Madrid, El Arquero, 1988, pp. 72-137.
- Rubin, Miri, *Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1991.
- Ead., *Cities of Strangers: Making Lives in Medieval Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.
- Ruggiero, Guido, 'Piu che la vita caro': onore, matrimonio, e reputazione femminile nel tardo Rinascimento, in «Quaderni Storici», 22, 66 (3), 1987, pp. 753-775.
- Id., *Getting a Head in the Renaissance: Mementos of Lost Love in Boccaccio and Beyond*, in «Renaissance Quarterly», LXVII, 4, 2014, pp. 1165-1190.
- Rusconi, Roberto, *De la prédication à la confession: transmission et contrôle de modèles de comportement au XIII<sup>e</sup> siècle*, in *Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*. Actes de la table ronde de Rome (22-23 juin 1979), Rome, École française de Rome, 1981, pp. 67-85.
- Russo, Vita, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2010.
- Saller, Richard P. - Kertzer, David I., *Historical and anthropological perspectives on Italian family life*, in *The family in Italy*, pp. 1-19.
- Salomone Marino, Salvatore, *Le pompe nuziali e il corredo delle donne siciliane ne' secoli XIV, XV e XVI*, in «Archivio Storico Siciliano», I, 1876, pp. 210-240.
- Salvioli, Giuseppe, *La benedizione nuziale fino al concilio di Trento specialmente in riguardo alla pratica e alla dottrina italiana dal secolo XIII al XVI*, in «Archivio Giuridico», LIII, 1894, pp. 173-197.
- Sapienza, Elena, *I processi matrimoniali della curia arcivescovile di Palermo (1399-1410)*, in «Mediterranea ricerche storiche», 37, 2016, pp. 203-230.
- Sardina, Patrizia, *Classi sociali e resistenza anticatalana a Catania alla fine del XIV secolo*, in *Mediterraneo Medievale*, vol. 3, pp. 1121-1169.
- Ead., *Tra l'Etna e il mare: vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini 1282/1410*, Messina, Sicania, 1995.
- Ead., *Tutrici procuratrici e testimoni nella Sicilia medievale (secoli XIV-XV)*, in «Studi di storia medievale e di diplomatica. Nuova serie», VII, Università degli Studi di Milano, Milano University Press, 2023, pp. 101-117.
- Sauer, Michelle M., *Gender in Medieval Culture*, London-New Delhi, Bloomsbury, 2015.
- Savasta, Gaetano, *Memorie storiche della città di Paternò*, Catania, Francesco Galati, 1905.
- Sbardella, Francesca, *Abitare il silenzio: un'antropologa in clausura*, Roma, Viella, 2015.

## Bibliografia

- Sbriccoli, Mario, "Deterior est condicio foeminarum". *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti*, pp. 73-91.
- Scalia, Giuseppe, *La traslazione del corpo di S. Agata e il suo valore storico*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 23-24, 1928, pp. 38-157.
- Scalisi, Lina, *Monache e gentildonne. Scalisi legge Chavarria*, in «Storica», 7, 19, 2001, pp. 151-160.
- Ead., *Il controllo del sacro: poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento*, Roma, Viella, 2004.
- Ead., *Tra distruzione e rinascite: il primato di Catania (secoli XVI-XVIII)*, in *Catania. L'identità*, pp. 187-243.
- Scandaliato, Angela, *L'ultimo canto di Ester. Donne ebrei del Medioevo in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1999.
- Ead., *Judaica minor sicula. Indagini sugli ebrei di Sicilia nel Medioevo e quattro studi in collaborazione con Maria Gerardi*, Firenze, La Giuntina, 2006.
- Scaramella, Pierroberto, *Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)*, in *Trasgressioni*, pp. 443-501.
- Scarlata Marina, *Strutture urbane e habitat a Palermo fra XIII e XIV secolo*, in «Schede medievali», 8, 1985, pp. 80-110.
- Schmugge, Ludwig, *Le dispense matrimoniali della Penitenziaria apostolica*, in *I tribunali*, pp. 253-268.
- Schneider, Jean, *La vigilanza delle vergini*, Palermo, La Luna, 1987.
- Schirò, Giuseppe, *Monreale*, in *Storia delle Chiese*, pp. 527-548.
- Schutte, Anne Jacobson, *By Force and Fear: Taking and Breaking Monastic Vows in Early Modern Europe*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2011.
- Sciuti Russi, Vittorio, *Banditismo e baronaggio nella Sicilia di Carlo V*, in *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di Francesco Manconi, Roma, Carocci, 2003, pp. 319-327.
- Scott, James C., *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven-London, Yale University Press, 1990.
- Seidel Menchi, Silvana, *Cause matrimoniali e iconografia nuziale. Annotazioni in margine a una ricerca d'archivio*, in *I tribunali*, pp. 663-703.
- Ead., *Notes introductives. Les officialités françaises et italiennes: comparaisons et contrastes*, in *Les officialités*, pp. 25-34.
- Serrano Seoane, Yolanda, *El sistema penal del tribunal eclesiástico de la diócesis de Barcelona en la Baja Edad Media. Primera parte. Estudio y Segunda parte. Documentos*, in «Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango», 3, 2006, pp. 334-428, 430-508.
- Sharpe, James A., *Defamation and Sexual Slander in Early Modern England: the Church Courts at York*, in «Borthwick Papers», 58, 1980, pp. 1-36.
- Id., *Crime in Early Modern England 1550-1750*, London-New York, Longman, second edition 1999 (1ª 1984).
- Id., *Social Control in Early Modern England: The Need for a Broad Perspective*, in *Social Control*, pp. 37-54.
- Sheehan, Michael M., *The Formation and Stability of Marriage in Fourteenth-Century England: Evidence of an Ely Register*, in Id., *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe: Collected Studies*, edited by James K. Farge, Introduction by Joel T. Rosenthal, Cardiff, University of Wales Press, 1996, pp. 38-76.
- Id., *Choice of Marriage Partner in the Middle Ages: Development and Mode of Application of a Theory of Marriage*, in Id., *Marriage*, pp. 87-117.

- Id., *Marriage Theory and Practice in the Conciliar Legislation and Diocesan Statutes of Medieval England*, in Id., *Marriage*, pp. 118-176.
- Id., *Maritalis Affectio Revised*, in Id., *Marriage*, pp. 262-277.
- Simonsohn, Shlomo, *Tra Scilla e Cariddi: Storia degli Ebrei in Sicilia*, Roma, Viella, 2011.
- Singlewomen in the European Past, 1250-1800*, a cura di Judith M. Bennett - Amy M. Froide, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999.
- Sirna, Pio, *La Diocesi di Patti*, vol. 3, Patti, Diocesi di Patti, 2008.
- Smith, Karl, *From Dividual and Individual Self to Porous Subjects*, in «The Australian Journal of Anthropology», 23, 1, 2012, pp. 50-64.
- Skinner, Patricia, *Disputes and Disparity: Women at Court in Medieval Southern Italy*, in «Reading Medieval Studies», XXII, 1996, pp. 85-105.
- Ead., *Gender and Poverty in Medieval Community*, in *Medieval Women in their Communities*, a cura di Diane Watt, Cardiff, University of Wales Press, 1997, pp. 203-221.
- Ead., «And Her Name Was...?» *Gender and Naming in Medieval Southern Italy*, in «Medieval People», 20, 1, 1999, pp. 23-49.
- Ead., *Women in Medieval Italian Society 500-1200*, Harlow, Longman, 2001.
- Social Control in Europe 1500-1800*, a cura di Herman Roodenburg - Pieter Spierenburg, vol. 1, Columbus, The Ohio State University Press, 2004.
- Sonne De Torrens, Harriet M., *Representation of Marriage: Iconographical Origins and Trends*, in *A Cultural History of Marriage in the Medieval Age*, pp. 147-165.
- Sorrenti, Lucia, *Le istituzioni comunali di Troina nell'età aragonese*, in «Archivio Storico Siciliano», 4, IV, 1978, pp. 111-167.
- Soto Rábanos, José María, *Visión y tratamiento del pecado en los manuales de confesión de la baja edad media hispana*, in «Hispania Sacra», LVIII, 118, 2006, pp. 411-447.
- Sousa Melo, Arnaldo, *Women and Work in the Household Economy: the Social and Linguistic Evidence from Porto, c. 1340-1350*, in *The Medieval Household in Christian Europe, c. 850-c. 1550*, a cura di Cordelia Beattie - Anna Maslakovic - Sarah Rees Jones, Turnhout, Brepols, 2003, pp. 249-269.
- Stokes, Laura, *Towards the Witch Craze*, in *The Oxford Handbook*, pp. 577-592.
- Stølen, Kristi Anne, *The Power of Gender Discourses in a Multi-Ethnic Community in Rural Argentina*, in *Machos, Mistresses, Madonnas: Contesting the Power of Latin American Gender Imagery*, a cura di Marit Melhuus - Kristi A. Stølen, London, Verson, 1996, pp. 159-183.
- Stone, Lawrence, *Road to Divorce: England 1530-1987*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1992.
- Storia del matrimonio*, a cura di Michela De Giorgio - Christiane Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1996.
- Strocchia, Sharon T., *Gender and the rites of honour in Italian Renaissance cities*, in *Gender and Society*, pp. 53-56.
- Ead., *Women on the Edge: Madness, Possession, and Suicide in Early Modern Convents*, in «The Journal of Medieval and Early Modern Studies», 45, 1, 2015, pp. 53-77.
- Ead., *Forgotten Healers: Women and the Pursuit of Health in Late Renaissance Italy*, Cambridge MA., Harvard University Press, 2019.
- Storia delle Chiese di Sicilia*, a cura di Gaetano Zito, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.
- Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di Marina Gazzini, Firenze, Firenze University Press, 2009.

## Bibliografia

- Swanson, Robert N., *Religion and Devotion in Europe, c. 1215- c. 1515*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Takayama, Hiroshi, *Religious Tolerance in Norman Sicily? The Case of Muslims*, in *Puer Apuliae: Mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, a cura di Errico Cuozzo - Vincent Déroche - Annick Peters-Custot - Vivient Prigent, Paris, Centre de recherché d'histoire et civilisation de Byzance, 2008, pp. 623-636.
- Tanzini, Lorenzo, *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma, Viella, 2020.
- Tentler, Thomas N., *The Summa for Confessor as an Instrument of Social Control*, in *The Pursuit*, pp. 103-125.
- Id., *Response and Retractatio*, in *The pursuit*, pp. 131-137.
- Id., *Sin and Confession on the Eve of the Reformation*, Princeton N.J., Princeton University Press, 1977.
- Terpstra, Nicholas, *Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Id., *Lost Girls: Sex and Death in Renaissance Florence*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2010.
- The family in Italy from antiquity to present*, a cura di David I. Kertzer - Richard P. Saller, New Haven-London, Yale University Press, 1991.
- The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, a cura di Judith M. Bennett - Ruth Mazo Karras, Oxford, Oxford University Press, 2013.
- The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion*, a cura di Charles Trinkaus - Heiko A. Oberman, Leiden, Brill 1974.
- Titone, Fabrizio, *I magistrati cittadini: Gli ufficiali scrutinati in Sicilia da Martino I ad Alfonso V*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2008.
- Id., *Conflicto y negociación: el populus en Catania y su participación política en el siglo XV*, in *La ciudad medieval: Nuevas aproximaciones*, a cura di Francisco Ruiz Gómez - Ángela Muñoz Fernández, Cádiz, Universidad de Cádiz, Editorial UCA, 2020, pp. 215-252.
- Id., *Gaining Political Recognition in Western Europe, 1200-1600*, in *Disciplined Dissent in Western Europe, 1200-1600: Political Action between Submission and Defiance*, a cura di Id., Turnhout, Brepols, 2022, pp. 7-47.
- Id., *Knowledge and Agency in Catania in the later Middle Ages*, in *Disciplined Dissent*, pp. 269-306.
- Titone, Virgilio, *Origini della questione meridionale. I. Riveli e platee del regno di Sicilia*, Milano, Feltrinelli, 1961.
- Todeschini, Giacomo, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- Id., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- To Have and to Hold: Marrying and its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, a cura di Philip L. Reynolds - John Witte Jr., Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- Trasgressioni. Concubinato, adulterio, bigamia (secoli XIV- XVIII)*, a cura di Silvana Seidel Menchi - Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2004.
- Trasselli, Carmelo, *Ricerche sulla popolazione della Sicilia nel XV secolo*, in «Atti della Accademia di scienze lettere e arti di Palermo», XV, 1954-55, pp. 213-271.

- Id., *Siciliani fra Quattrocento e Cinquecento*, Messina, Intilla, 1981, pp. 33-52 (1ª 1973, pp. 226-246).
- Id., *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, ristampa a cura di Saverio Di Bella - Giovanna Motta, Cosenza, Luigi Pellegrini, 1993.
- Trovato, Salvatore C., *Parole galloitaliche in Sicilia*, Palermo, Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2018.
- Turchini, Angelo, *Giberti, Gian Matteo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 54, 2000 [http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-matteo-giberti\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-matteo-giberti_%28Dizionario-Biografico%29/).
- Turrini, Miriam, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991.
- Ubl, Karl, *Inzestverbot und Gesetzgebung: Die Konstruktion eines Verbrechens (300–1100)*, New York, De Gruyter, 2008.
- Urso, Carmelina, *Alcuni aspetti della storia economica e sociale della terra Iacii nel secolo XV*, in «Annali della Facoltà di Scienza della Formazione», 6, 2007, pp. 21-63.
- Vaccari, Pietro, *La celebrazione del matrimonio in una assisa di Ruggero II*, in VII centenario della morte di Ruggero II, Atti del convegno internazionale di studi ruggeriani, 21-25 aprile 1954, vol. 1, Palermo, Boccone del Povero, 1955, pp. 205-211.
- van Houts, Elisabeth, *Married Life in the Middle Ages, 900-1300*, Oxford, Oxford University Press, 2019.
- Ead., *King Roger II's Legislation on the Celebration of Marriage*, in *Rethinking Norman Italy: Studies in Honour of Graham Loud*, a cura di Joanna H. Drell - Paul Oldfield, Manchester, Manchester University Press, 2021, pp. 212-226.
- Varvaro, Alberto, *Note per la storia degli usi linguistici in Sicilia*, in «Lingua Nostra», XXXVIII, 1-2, 1977, pp. 1-7.
- Id., *La situazione linguistica nell'estrema Italia meridionale e in Sicilia*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo*, Atti del convegno tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 12 al 16 novembre 1979, 2 voll., Roma, Herder Editrice e Libreria, 1981, vol. 1, pp. 311-320.
- Id., *Lingua e storia della Sicilia (Dalle guerre puniche alla conquista normanna)*, vol. 1, Palermo, Sellerio, 1981.
- Id., *Dallo scritto al parlato: la predica di fra' Simone del Pozzo (1392)*, in «Medioevo Romano», VIII, 3, 1981-1983, pp. 321-337.
- Id., *Naissance de la langue sicilienne*, in *Palerme 1070-1492*, pp. 146-151.
- Vaz da Silva, Francisco, *Sexual Horns: The Anatomy and Metaphysics of Cuckoldry in European Folklore*, in «Comparative Studies in Society and History», 48, 2, 2006, pp. 396-418.
- Ventura, Domenico, *Randazzo e il suo territorio tra medioevo e prima età moderna*, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1991.
- Id., *Città e campagne di Sicilia. Catania nell'età della transizione (secoli XIV-XVI)*, Acireale-Roma, Bonanno, 2006.
- Vernet, Félix, *Hugues de Saint-Victor*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, VII, 1922, pp. 240-308.
- Vigiano, Valentina, *L'esercizio della politica: la città di Palermo nel Cinquecento*, Roma, Viella, 2004.
- Villari, Litterio, *Storia della città di Piazza Armerina capitale dei Lombardi di Sicilia*, Piacenza, La Tribuna, 1987.

## Bibliografia

- Vincke, Johannes, *El entredicho de 1283-1295 y su importancia en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los países de la Corona de Aragón*, in «Investigación y Progreso», 5, 1931, pp. 77-79.
- Vitolo, Giovanni, *Contributo alla storia delle confraternite dei disciplinati in Campania tra Medioevo ed età Moderna*, in *Le confraternite in Italia tra Medioevo e Rinascimento*, Atti della tavola rotonda, Vicenza 3-4 novembre 1979, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 17-18, 1980, pp. 173-188.
- Id., *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita di S. Maria di Montefusco (sec. XII)*, Roma, Herder, 1982.
- Id., *Confraternite e dinamiche politico-sociali a Napoli. La disciplina della Santa croce*, in *Compagnia della Santa Croce. Sette secoli di storia a Napoli*, a cura di Mario Pisani Massamormile, Napoli, Electa, 2007, pp. 59-70.
- Id., *Associations religieuses et dynamiques sociales et politiques à Naples dans la première moitié du XV<sup>e</sup> siècle* in *René d'Anjou (1409-1480). Pouvoirs et gouvernement*, a cura di Jean Michel Matz - Noël Yves Tonnerre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp. 269-286.
- Vitolo, Paola, *Iconografia urbana, coscienza civica e simboli del potere nella Sicilia aragonese. Il sepolcro della regina Maria di Sicilia (1363-1401) nella Cattedrale di Catania*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 131, 2, 2019, pp. 539-559.
- Vleschouwers-Van Melkebeek, Monique, *Incestuous Marriages: Formal Rules and Social Practice in the Southern Burgundian Netherlands*, in *Love, Marriage, and Family Ties in the Later Middle Ages*, a cura di Isabel Davis - Miriam Müller - Sarah Rees Jones, Turnhout, Brepols, 2003, pp. 77-95.
- Weinstein, Donald, *The Prophet as Physician of Souls: Savonarola's Manual for Confessors*, (1<sup>a</sup> 1998), in *Society and Individual in Renaissance Florence*, a cura di William J. Connell, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2002, pp. 241-260.
- Weinstein, Roni, *Marriage Rituals Italian Style: A historical Anthropological Perspective on Early Modern Italian Jews*, Leiden-Boston, Brill, 2004.
- Weissman, Ronald F. E., *Ritual Brotherhood in Renaissance Florence*, New York-London, Academic Press, 1982.
- Wertheimer, Laura, *Children of Disorder: clerical parentage, Illegitimacy, and Reform in the Middle Ages*, in «Journal of the History of Sexuality», 15, 3, 2006, pp. 382-407.
- Wessell Lightfoot, Dana, *The Projects of Marriage: Spousal Choice, Dowries, and Domestic Service in Early Fifteenth-Century Valencia*, in «Viator», 40, 1, 2009, pp. 333-353.
- Ead., *Patrician Widows and Remarriage in Late Medieval Valencia*, in *Worth and Repute: Valuing Gender in Late Medieval and Early Modern Europe*, a cura di Kim Kippen - Lori Woods, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2011, pp. 213-230.
- Ead., *Women, Dowries and Agency: Marriage in Fifteenth-Century Valencia*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2013.
- White, Lynn Townsend jr., *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Cambridge MA, The Medieval Academy of America, 1938.
- Wickham, Chris, *Gossip and Resistance Among the Medieval Peasantry*, in «Past & Present», 160, 1, 1998, pp. 3-24.
- Id., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, a cura di Antonio C. Sennis, Roma, Viella, 2000.
- Id., *The Donkey & the Boat: Reinterpreting the Mediterranean Economy, 950-1180*, Oxford, Oxford University Press, 2023.



*Denunciare per scegliere*

- Wiesner, Merry E., *Guilds, Male Bonding and Women's Work in Early Modern Germany*, in «Gender & History», 1, 2, 1989, pp. 125-137.
- Ead., *Having Her Own Smoke: Employment and Independence for Singlewomen in Germany, 1400-1750*, in *Singlewomen*, pp. 192-216.
- Wife and widow in medieval England*, a cura di Sue Sheridan Walker, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993.
- Wilk, Mateusz, *Women, Families and Lesbianism in the Andalusi Eschatology in the 3rd/9th Century*, in «Annales Islamologiques», 47, 2013, pp. 238-251.
- Witte, John Jr., *From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition*, Louisville, Westminster John Knox Press, 1997.
- Women and Men in Renaissance Venice: Twelve Essays on Patrician Society*, a cura di Stanley Chojnacki, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 2000.
- Women in Italian Renaissance Culture and Society*, a cura di Letizia Panizza, Oxford, European Humanities Research Centre, 2000.
- Yan, Yunxiang, *The Individualization of Chinese Society*, London-New York, Berg, 2009.
- Zarri, Gabriella, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2000.
- Ead., *Le mariage tridentin. Les doutes des évêques et la Sacrée Congrégation du concile*, in *Couples*, pp. 99-122.
- Zeldes, Nadia, *"The Former Jews of this Kingdom": Sicilian Converts after the Expulsion, 1492-1516*, London-Boston, Brill, 2003.
- Zemon Davis, Natalie, *Women on Top*, in Ead., *Society and Culture in Early Modern France: Eight essays*, London, Duckworth, 1975 (1<sup>a</sup> 1965), pp. 124-151.
- Zeno, Riniero, *Il procedimento di bando e forgiudica nel regno di Napoli e Sicilia*, in «Rivista Penale», LXXII, 1, 1910, pp. 5-21.
- Zito, Gaetano, *Confraternite di disciplinati in Sicilia e a Catania in età medievale e moderna*, in «Synaxis», 17, 1999, pp. 325-362.
- Id., *La predicazione sui santi siciliani nel Sanctuarium di Pietro Geremia*, in *La memoria*, pp. 181-199.
- Id., *Catania*, in *Storia delle Chiese*, pp. 355-404.
- Id., *Sicilia*, in *Storia delle Chiese*, pp. 27-259.
- Id., *Santa Agata nuovi documenti medievali a Catania: un lacerto di pergamena e un sigillo plumbeo*, in *Una santa, una città: Agata e Catania in nuove fonti medievali*, a cura di Gaetano Zito - Gianluca M. Millesoli - Giovan Giuseppe Mellusi, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2015, pp. 1-39.
- Zorgati, Ragnhild Johnsrud, *Pluralism in the Middle Ages: Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia*, New York-London, Routledge, 2012.

*I siti citati sono risultati attivi nell'ultima consultazione realizzata nel mese di luglio 2024.*

## *Indice dei nomi e dei toponimi*

I nomi degli autori sono in corsivo e non si specifica se sono stati citati nelle note.  
Non si sono inclusi i toponimi di Catania, Paternò, Randazzo e Sicilia.

- Abbate, Giuliano di lui, genero di Caterina Calimeri, 140n
- Abbazia,  
- San Salvatore della Placa, 315n  
- Sant'Agata di Catania, 19, 47, 115 e n  
- Santa Maria di Loreto a Sciacca, 230
- Abdilla Cunningham, Margaret*, 248
- Abinanti,  
- Andrea de, 165  
- Beatrice de, figlia di Andrea, 94n, 165, 166 e n, 168
- Abulafia, David*, 247-248
- Accursio, giurista, 291
- Aci, 47, 49, 51, 54 e n, 57, 62 e n, 85, 100n, 207n, 169-170, 188, 192n, 194n, 195n, 197n, 259, 269, 309, 311, 373
- Adelaide, contessa, 138
- Aderò, 47, 53-54, 56-57 contea, 66n, 67n, 68n, 99n, 103n, 104n, 149n, 183n, 196 e n, 208, 213, 287n, 303 e n, 304
- Adrano, 320, 338, 365
- Africa, 250
- Agata, santa, 51-52, 113-114n, 171, 180 e n, 246n
- Agnello, Giuseppe Michele*, 56
- Ago, Renata*, 22, 30, 344
- Agostino, Pietro, 224
- Agostino di Ippona, santo, 128
- Agrigento, 43 e n 75 archivio, 76n diocesi, 103n diocesi, 109, 155n, 224, 230, 248n, 257n, 267, 274 diocesi, 276 e n diocesi, 292 e n, 304 diocesi, 323 archivio, 328, 352n diocesi e città, 381n diocesi
- Aidino, Paolo de, 95n
- Aidone, 48-49, 62 e n, 139
- Aiello, Maria, 221n
- Aiello di Catania, vescovo, 131
- Aimone Braidà, Pier Virginio*, 126, 129
- Alagona,  
- famiglia, 36, 51-52, 60, 68, 69n, 178, 188  
- Artale I o *senior*, conte, 34, 36 e n, 52n, 56, 60, 148, 151, 163  
- Artale *iunior*, figlio di Manfredi, 36, 68-69n  
- Blasco, marito di Becta/Elisabetta Cruylles, 68, 184n, 189n, 330  
- Blasco, 69n  
- Blasco il vecchio, 43  
- Giacomo, figlio di Manfredi, 68-69n  
- Maciotta, figlio di Artale I, 69n  
- Manfre (Allagona), 68  
- Manfredi, fratello di Artale I, 36, 68n, 151
- Alagona, Margherita, 192n
- Alano di Lilla, 246
- Alberigo, Joseph*, 38n
- Albertin, Arnaldo, vescovo, 225-226, 230, 245, 255, 265-266, 267
- Alcamo,  
- Nora di, 374  
- Viviano di, 374
- Aleramici, 138
- Alessandrano,  
- famiglia, 178, 188  
- Bernardello, marito di Margaritella Paternò, 188n

*Denunciare per scegliere*

- Alessandro III, papa, 121-122 e n, 124, 126, 130, 132, 173, 214, 290-291, 295  
Alessandro, Violante, 193n  
Alexandria, Antonino di, 75  
*Alfani, Guido*, 128  
*Alfieri, Fernanda*, 39, 291, 293  
Alfio, santo, 75  
Alfonso III d'Aragona, re d'Aragona, 19  
Alfonso V d'Aragona, re d'Aragona e di Sicilia, 51, 56, 59n, 135, 163, 178, 180-181, 187, 206, 213, 284, 358 e n  
Ambrogio, santo, 127n  
Amenano, fiume, 209  
*Ameriso, Francisco Javier*, 307  
Amichito, Ianua di, 183n  
*Amico, Vito Maria*, 47  
Amico, Giuseppe de, marito di Luciella Musco, 316  
Anacleto II, papa, 19  
Anastasio,  
- Antonia de, orfana di Enrico, moglie di Paolo Cosentino, 102n, 195n, 306, 382  
- Enrico de, 102n, 195n, 382  
Andalusia, 171n, 250, 290n, 365n  
*Andersen, Per*, 284  
Anello, Emanuele di, marito di Buctina di Palermo, 326n  
Angelo farmacista (*apotecarius*), marito di Sicilia, 99n, 196n, 373  
Angilella, Maria, 230  
Anichito, Baldassare de, 323  
Ansalone,  
- famiglia, 143n, 178-179, 331n  
- Beatrice, 143  
- Giovanni, 155  
Antonia, *garza* di Domenico di Valli, 262  
*Apolito, Paolo*, 356  
Apullu, Calzarandu, 102n  
Aragona, 78, 113, 190n, 204, 215, 235n, 252, 375 e n  
Aragona, Fabrizio de, marito di Agata Lamaltisa, 98n  
Arcadio,  
- Aloisia di, nipote di Sicilia e figlia di Deademma, 100n  
- Deademma di, 100n  
- Sicilia di, 100n  
*Arcadipane, Nicoletta*, 141  
*Arcifa, Lucia*, 50-51, 343  
*Argiolas, Alessandra*, 270n  
Ariano, 130  
*Armstrong-Partida, Michelle*, 31, 43, 193, 253-254, 256, 297-298  
*Arnold, John*, 264  
*Arnold, Morris S.*, 77  
Arnolfini, Giovanni, marito di Jeanne De Cename, 214  
Arone,  
- Andrea di, 329  
- Betta di, vedova di Andrea, 329  
*Arru, Angiolina*, 22  
Asinari, Iannela, moglie di Gafforo Antonio, 189n  
Asmari, Tommaso, vicario, 155  
Asmundo,  
- famiglia, 178  
- Cesare alias Bontenpu, marito di Agata de Insinga, 316  
Assoro, 48-49, 54, 62 e n, 64n, 70, 79, 93n, 117, 260n, 262, 351  
*Astarita, Tommaso*, 242, 269, 334, 360, 370  
Atrona, Flora de, moglie di Nicola Carbone, 96n, 281  
Augusta, 65n, 72n, 352n  
Augusta in Svevia, 275  
Augustino:  
- Antonio, padre di Caterina, 213  
- Caterina, moglie di Antonio Salona, 213  
Augustino, Andrea de, marito di Duda di Caracta, 195n  
Augusto, imperatore, 379  
Aurento, Francesco, 156n  
Aversa, 20, 109  
Avillaneda, Pere, 234  
*Aymard, Maurice*, 87, 191, 195, 243, 319-320, 331, 354  
Ayona, Pietro de, 160n  
Azirito, Pietro di, 204n  
*Aznar Gil, Federico R.*, 109, 127, 237  
Babilafonte, 270n  
Baccanisi,  
- Antonia lu, moglie di Antonio, 208-209 e n, 210n, 212

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Antonio lu, 208-209, 212
- Backman, Clifford R.*, 109-110
- Badone, Ellen*, 360
- Balaro, Matteo, 209
- Ballaro, Nicola, 316
- Balletta, Silvana*, 141
- Balletto,
  - Antonio, padre di Francesca 311, 333
  - Francesca, moglie di Michele Xavarrello, 311, 333
- Ballonu, Nicola, marito di Agata Batindi, 101n
- Balsamo,
  - Nicola di, 330
  - (Nire) di, vedova di Nicola, 330
- Barabona, Renato*, 79, 369, 380
- Barbagiovanni, Giuseppe*, 51
- Barbagli, Marzio*, 128, 166, 297, 321, 344, 355
- Barbatunsore, Thomeo, 100
- Barberi, Giovan Luca, 67
- Barberia, 249-250
- Barcellona, 19-20 corona, 33, 43 diocesi, 44, 64n, 69n diocesi, 72-73, 75, 77 e n, 78n, 81, 108, 136n, 147, 159, 193, 201n, 204, 215 diocesi e n diocesi e città, 218n, 256 n, 274 e n, 293, 356
- Bardsley, Sandy*, 24-25, 145, 362, 371
- Barley, Nigel*, 298, 352
- Barna,
  - Alberto, 307
  - Tomeo, 307
- Barone, Francesco*, 138-139
- Barone, Giuseppe*, 154
- Barrafranca, 332n
- Barresi, Blasco, 172n, 190n
- Bartolo da Sassoferrato/*Bartolu de Xaxxoi Fir-rato*, 284-285
- Bartolomea, serva di Blasco Barresi, 172n, 190n
- Basilea, concilio, 267, 285
- Batindi, Agata, moglie di Nicola Ballonu, 101n
- Battle Gallart, Carmen*, 44, 58, 73
- Battiato, Vincenzo, 229 e n
- Battle, Asbert alias Baysa, 77n
- Baucells i Reig, Josep*, 108, 257
- Baviera Albanese, Aldelaide*, 55-56, 178, 378
- Bax, Marcel*, 201
- Bayeux, diocesi, 294n
- Béarn, 171
- Beattie, Cordelia*, 190
- Beauce, 281n
- Beaulande-Barraud, Véronique*, 63, 263
- Béaur, Gérard*, 281
- Beccadelli, vedi Bologna
- Becker, Julia*, 48
- Béghin-Le Gourriérec, Cécile*, 27, 191
- Behrend-Martínez, Edward J.*, 352
- Bella, 104n
- Bella, Tancredi*, 154
- Bellarditi, Lucrezia, 276n
- Bellavitis, Anna*, 190, 342
- Bellia,
  - Antonio de, 310
  - Antonino de, figlio di Marzia, 310
  - Lancia de, figlia di Francesco Bengio e di Marzia Bellia, moglie di Bernardo Mandiagli, 310
  - Marzia de, vedova di Antonio, 310
- Belloflore, Antonia de, moglie di Giovanni Posa, 97n, 195n, 218, 294
- Belloflore, Bartolomeo de, 265
- Bellomo, Guglielmo, vescovo, 20, 69 e n, 70, 79-80, 146, 233-234, 261-262, 351
- Bellomo, Manlio*, 114, 283
- Bellomo,
  - Guglielmo di, padre di Pina, 103n, 197n, 381
  - Pina di, 103n, 197n, 381
- Bemintendi, Ruggero de la, marito di Margherita Porta, 97n
- Benases,
  - Chicca, moglie di Michele, 97n, 292n
  - Michele, 97n, 292n
- Benedicta, Giovanni di, 94n, 156-157, 160-162, 197n
- Beneventano, Falcone, 133n
- Bengio, Francesco, 310
- Benigno, Francesco*, 30, 32, 297, 321, 327
- Bennett, Judith*, 24, 28, 87, 341-342
- Bentivegna, Orlandina, 317

- Bernardino da Siena, santo, 113  
Bernardo di Chiaravalle, santo, 133 e n, 246  
*Bertazzo, Luciano*, 129  
Bertrana,  
- Aldoina, figlia di Pere, 147n  
- Pere, 147n  
Bertrano,  
- Antonia, figlia di Giacomo, 75n  
- Giacomo, 75n  
*Beth Norton, Mary*, 360  
*Bettoni, Antonella*, 79  
*Bevilacqua Krasner, Mariuccia*, 252  
*Bianchi, Francesco*, 363  
Biclaro, marito di Rosa, 100n  
Bilibau/Bilbau di, Giovanni, marito di Perna  
Firreri, 211  
Billia,  
- Francesco, padre di Vincenzella, 229 e n  
- Vincenzella, orfana di Francesco, moglie  
di Giovanni Battista Cutraro, 229 e n  
*Biondi, Albano*, 237  
*Birocchi, Italo*, 270  
Biscaglia, 79n, 380n  
Biscusu,  
- Giovanni Luysi, marito di Ianna, 102n  
- Ianna, 102n  
Bitonto, 104n, 196, 213  
*Black, Christopher F.*, 363  
Blancaczu,  
- Dinolfu di, marito di Garita, 70  
- Garita di, 70  
Blancofloris, (Margherita), vedova del barone  
di San Pietro, 330  
Blasio,  
- Antonio di, padre di Gerardo, marito di  
Tucia di Prorecta, 81-82  
- Gerardo di, 81  
*Blok, Anton*, 29-30, 376, 383  
*Bocchetti, Gianluca*, 9  
*Bocchi, Francesca*, 35  
Bologna, 112, 122n, 163n, 235, 285, 366n  
Bologna, famiglia, 374 e n  
- Eleonorella, 373-374  
- Girolamo, vescovo, 268  
- Simone, vescovo, 374  
*Bologna, Ferdinando*, 4, 335, 377  
Bonacurso,  
- Antonio, padre di Marco, 312  
- Marco, marito di Pinella Ferru, 312  
Bonadira,  
- Blasio, 311n  
- Franceschella, figlia di Blasio e di Garita,  
moglie di Placito Milana, 326n  
- Garita, vedova di Blasio, 311 n  
Bonasira,  
- Agatuccia, moglie di Antonio, 186n  
- Antonio, 186 n  
Bonaventura, teologo, santo, 291  
Bonayuto,  
- Agatuccia de, sposa promessa a Raimon-  
dello, 92n  
- Raimondello de, 92n  
Boncompagno da Signa, 26  
Bonello alias lu Mancuso,  
- Caterina de, vedova di Michele, 196n  
- Michele de, 196n  
- *Bonfield, Lloyd*, 191  
Bonifacio VIII, papa, 19-20, 150, 271  
Bonisfliis,  
- Simone de, 194n  
- Ventura de, vedova di Simone, 194n  
Bono,  
- Pina di, moglie di Vinchio, 99n, 283  
- Vinchio di, 99n, 283  
Bonoacurso,  
- Aloisio di, marito di Margherita, 96n,  
185n  
- Margherita di, 96n, 185n  
Bonpagni, Nicola, genero di Caterina Cali-  
meri, 140 e n  
*Booms, Dirk*, 246  
*Borello, Benedetta*, 30, 82, 294  
*Bornstein, Daniel*, 253, 258  
Borromeo, Carlo, vescovo, 116n, 320  
*Bosco, Giuseppe*, 56  
*Bossy, John*, 39, 286-287  
*Boucheron, Patrick*, 355  
*Boulton, Jeremy*, 325  
*Bourdieu, Pierre*, 171, 287, 359, 383  
*Boyle, Leonard*, 129  
*Branciforti, Francesco*, 129, 149, 273, 288,  
289, 306, 323

- Brancuchu, Adinolfo di, marito di Garita de Parisi, 79  
*Bresc-Bautier, Geneviève*, 163, 192, 285, 323, 325, 367  
*Bresc, Henri*, 9, 31, 49, 57-59, 61-62, 71, 128-129, 134, 139, 141-142, 144, 147, 163-164, 178, 187-188, 191-192, 223, 234-236, 242, 247, 250-252, 260, 280, 318, 325, 342, 354, 364-365, 372, 374, 377-378  
*Brettell, Caroline B.*, 360  
*Brodsky, Vivien*, 191  
 Bronte, 98n, 302, 304, 321, 332  
*Brooke, Christopher*, 21, 105, 122, 214, 216  
*Brown, Judith C.*, 27  
*Brucker, Gene*, 77  
 Brucoli/Bruca, 187n  
*Brundage, James A.*, 78, 80, 121-122, 124, 127, 214, 216, 234-235, 239, 254, 293  
 Brundo, Pietro de, 196n  
*Bruni, Francesco*, 35-36, 60, 109-110, 113-114, 164  
 Bucheri, Antonio, 310  
 Bucheri, Antonio, zio di Garita Savuto, 326n  
 Bucheri, Pietro de, 94n, 380  
*Bueno, Irene*, 238  
*Buganza, Gianni*, 72, 77  
*Buhagiar, Mario*, 152  
 Bujarda, Margarita, 241n  
 Bundimoroh,  
   - Antonio, 311n  
   - Garita, moglie di Antonio, 311n  
 Buozarza, Domenica, 74n, 76n  
*Burghartz, Susanna*, 391  
*Burguière, André*, 243  
*Butler, Sara M.*, 25, 38, 71, 243, 282, 362  
*Buttà, Licia*, 136, 335  
*Byrne, Philippa*, 35  
  
 Cabili, 383  
 Cabrera, Alvaro de, conte di Urgel, marito di Costanza Moncada, 216n  
 Cacelanu, Giovanni, 100n  
 Cactà, vedi Canicattì  
*Cadei, Antonio*, 50  
 Cairo, 362  
 Calabrese, Antonio, 100n  
 Calabrese, Benedetto, 101n, 255  
 Calabrese, Giovanni, marito di Antonia de Ianuense, 196n, 217n  
 Calabrese, Pietro, 94n, 166  
*Calabrese, Maria Concetta*, 188  
 Calabria, 19, 100n, 158, 195-196, 239n, 242n, 248n, 249, 269  
 Calabria, Giacomo de, 100n  
 Calabria, Costanza di, moglie di Giovanni, 97n  
 Calamocha, Inés de, 305n  
 Calascibetta, 48-49, 62 e n, 77n, 94n, 95n, 98n, 104n, 117, 166, 185, 195 e n, 234, 262n, 263n 128, 350  
*Calasso, Francesco*, 135  
 Caldararo, Giovanni di, marito di Garita di Calvagno, 101n  
*Calero Secall, María Isabel*, 23  
 Calichura, Nicola, marito di Margaritella Linguanti, 317  
 Calimeri,  
   - Caterina, vedova di Federico, 140 e n  
   - Federico, 140 e n  
 Calogera della terra di Burgio, 76n  
*Callura*, 54  
 Caltabellotta, 19, 207, 257n, 276n, 304  
 Caltagirone, Antonio di, 209-210n, 212  
 Caltagirone,  
   - Antonina de, figlia di Eleonora e di Rinaldo, 319  
   - Eleonora de, 319  
   - Rinaldo de, 319  
 Caltanissetta, 57n, 208, 276n  
 Calvagno,  
   - Antonio di, 101n  
   - Garita di, vedova di Antonio, moglie di Giovanni Caldararo, 101n  
*Calvi, Giulia*, 26  
 Camaco, Giacomo de, 100n, 379  
 Camarella, Pietro, figlio di Giovanni di Stefano, 103n  
 Camata, Germano de, 323n  
 Cambrai, 40n, 111  
 Camera reginale, 56, 57n, 192  
 Camerun, 352n  
 Cambrai, 40n, 111

*Denunciare per scegliere*

- Camilla,  
- Giacomo, 278n  
- Vittoria, figlia di Giacomo, 278n
- Cambrai, 40n, 111
- Cammarata, 109 e n, 311, 326n, 381n
- Campania, 27, 170n, 206n, 364, 367n
- Campixano,  
- famiglia, 178  
- Federico de, 187  
- Giustiniano de, figlio di Federico, 187
- Campo, Pietro, 224
- Campoclaro, Angelo, 181
- Cancila, Orazio*, 17, 194, 327, 333, 390
- Cancila, Rossella*, 178, 187, 189, 208, 303
- Canicattì, 292n
- Capellades, Ruggero de, 74n, 356
- Capizzi, 281n
- Capodarso, 184n
- Capp, Bernard*, 192, 358-360
- Caprera,  
- Pietro, 55n  
- Poncio, 55n
- Capugrossu, Geronimo, marito di Francesca de Dominico, 326n
- Capu Ruga, Agata de, moglie di Andrea Prochinaci, 99n
- Caputi,  
- Antonia, figlia di Giovanni, moglie di Perrello Scamatta, 97n, 293  
- Giovanni, 97n, 293
- Car Migliani, Giovanni, marito di Antonia de Carobene, 96n, 185n
- Caracciolo, Nicola Maria, vescovo, 20, 116 e n, 117 e n, 228, 245, 266, 268-269, 390
- Caracta,  
- Andrea di, 195n  
- Duda di, vedova di Andrea, moglie di Andrea de Augustino, 195n
- Caradia, Raimonda, presunta moglie di Pietro de Vallino, 98n
- Carapezza, Francesco*, 338n
- Carasi, Antonio, 102n
- Caravaggi, Lorenzo*, 26
- Caravale, Mario*, 131, 135
- Carbone, Nicola de, marito di Flora de Atro-  
na, 96n, 281
- Carcagini,  
- Canfora, moglie di Giovanni, 374  
- Giovanni, 374
- Cardini, Franco*, 246
- Carile, Antonio*, 35
- Carioso, Alfonso, 334
- Carlo V, imperatore, 267, 378n
- Carlo d'Angiò, re di Sicilia, 19
- Carlo II d'Angiò, re di Sicilia, 19
- Carlo di Valois, 19
- Carlo Magno, 227n
- Carniglia, Bernardino, 320
- Carobene,  
- Antonia de, figlia di Stefano, moglie di Giovanni Car Migliani, 96n, 185n  
- Stefano de, 96n, 185n
- Carocci, Sandro*, 53, 131-132
- Carrer-Moisan, Marie-Eve*, 360
- Carrullaru, Matteo, marito di Margaritella Diranu, 316, 326n
- Carusio, Bartolomeo, 260n
- Carusio,  
- Giovannello, figlio di Nicola, 310  
- Nicola, 310
- Casagrande, Giovanna*, 365
- Casagrandi, Vincenzo*, 54, 154, 344
- Casalotu, Tommaso, 324n
- Casanova, Cesarina,
- Cases,  
- Aldonca de, figlia di Antonio, 77n, 159  
- Antonio de, 77n, 159
- Cassandra, Elena, vedi Arcangela Tarabotti
- Cassandro, Giovanni*, 132
- Cassar, Carmel*, 248
- Cassar, Kenneth*, 248
- Castanea delle Furie/Castania, 95n, 211
- Castarella, Ianna, 169n
- Castelli,  
- Antonino dili, 326n  
- Costanza dili, 326n  
- Iannella dili, figlia di Costanza e di Antonino, moglie di Stefano de Romano, 326n
- Castello,  
- famiglia, 179, 317, 331n, 344  
- Agatuccia, orfana di Antonio Pietro, moglie di Giovanni San Basilio, 317

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Antonio Pietro, 316
- Blanca, orfana di Antonio Pietro, 316
- Castello Ursino, 53-54, 337
- Castiglia, 88n, 107, 161n, 204, 215, 235n, 361, 375-376
- Castiglione/Castellionis de,
  - Chica, orfana di Nicola, moglie di Pietro Scarlata, 101n, 293
  - Nicola, 101n
- Castrogiovanni, 47, 49, 50-52, 59, 61n, 62, 67n, 68n, 70-71, 72n, 84n, 86, 91n, 92n, 93n, 95, 98n, 100n, 102n, 172n, 183n, 196n, 220, 245, 256-257, 259, 263 e n, 268, 272n, 280, 337, 350, 372n, 373-374
- Castrogiovanni,
  - Angelo di, 172n
  - Sirena di, figlia di Angelo, 172n
  - Catalogna, 43 e n, 147, 190n, 254, 281n, 305n
- Catalano Tirrito, Michele*, 41, 255, 265
- Catalioto, Luciano*, 141
- Catalogna, 43 e n, 147, 190n, 254, 281n, 305n
- Catania di, Alessandra*, 104n
- Catania, Bianca di, 193n
- Catania, Blasio di, presunto marito di Paola Venturu, 102n
- Catania,
  - Corrado di, 102n
  - Violante di, figlia di Corrado, 102n
- Catania, Thomeo di, 100n
- Catanisi, Caterinella, 156n, 159-160 e n, 353-354
- Cathaturi,
  - Antonio, marito di Imperuchia, 97n, 190n, 281
  - Imperuchia, 97n, 281
- Catlos, Brian*, 194, 247
- Cattedrale, vedi chiesa di Sant'Agata
- Caudiera, Iannella, 103n
- Cavalda, Pietro, 77n
- Cavallar, Osvaldo*, 157, 187
- Cavallaro, Barbara*, 50
- Cavalli,
  - Rosa, orfana di Guglielmo, 94n
  - Guglielmo, 94n
- Cavallo, Sandra*, 360, 369-370
- Cavarogens, Giovanni, 357
- Cayula di la, Minocta, 100n
- Caxo,
  - Garita de, vedova di Paolo e zia di Iannel-la Gabrieli, 317n
  - Nicola de, figlio di Garita, 317n
  - Paolo de, 317n
- Cefalù, diocesi, 229n
- Celano, Giacomo, vicario, 272n
- Centorbi/Centuripe, 47
- Cerdona, Antonio, 317
- Cerisy la Forêt, 294n
- Cerra, Andrea Giuseppe*, 192, 343
- Cervilione, Eleonora de, moglie di Antonio de Luna, 69n, 293
- Cerutti, Simona*, 360, 369-370
- Cetelli,
  - Giovanni di li, 99n
  - Isabella di li, moglie di Giovanni, 99n
- Chabas, Roque*, 238, 254, 337, 362
- Chaberti, Pietro, vicario, 156
- Chaffari,
  - Garita, figlio di Marco, 103n
  - Marco, 103n
- Chabot, Isabelle*, 25, 27, 190-191, 284
- Châlons-sur-Marne, 215
- Charageat, Martine*, 63, 82, 105, 111, 123, 201, 216, 236, 292, 305
- Chartres, 281n
- Chiabò, Maria*, 218
- Chiaromonte, Diana de, 95n
- Chiaromonte,
  - famiglia, 136, 377
  - Manfredi III, conte, 34, 335
- Chibnall, Marjorie*, 133
- Chicatinu, Iaymo, marito di Antonia Labruno, 197n, 283, 325n
- Chichiro, Nicola, 241
- Chiese:
  - cattedrale di Barcellona, 357
  - maggiore di Agrigento, 109
  - San Michele di Catania, 366
  - San Nicola di Bari, 268n
  - San Tommaso di Catania, 366
  - Sant'Agata di Catania, chiesa madre/maggiore, 116, 154, 228-229, 246n, 270, 318n, 344, 346, 348



*Denunciare per scegliere*

- Santa Caterina di Catania, 344
- Santa Margherita di Catania, 223
- Santa Maria dell'Elemosina di Catania, 52
- Santa Maria dei Miracoli o degli Ammalati di Catania, 209 e n
- Santa Maria di Josaphat/oratorio di Catania, 366 e n
- Santa Maria di Ognina, 186
- Santa Marina di Catania, 229
- Chiffolleau, Jacques*, 243, 388
- Chilano, Giacomo, vicario, 225
- Chipulla,
  - Antonia, figlia di Flora e di Nicola, moglie di Amico Ysabella, 235n
  - Flora, 235n
  - Nicola, 235n
- Chirchira, Geronimo, 377n
- Chircu,
  - Antonio lu, 315n, 326
  - Caterina lu, 315n, 326
  - Giovannello lu, figlio di Antonio e Caterina, marito di Bartolomea Silvestro, 315n, 326
- Chirmiglaru, (Gaspere) di, 102n
- Chirmigliaro, Michele, 83
- Chisari, Mimmo, 50-51
- Chittolini, Giorgio*, 36
- Chiusa Sclafani, 152
- Choffu, Mundo, 152
- Chojnacki, Stanley*, 21, 27, 149, 162, 167-168, 273, 298-299
- Christian, William*, 365
- Ciminna, 256
- Cinnari,
  - Antonia, figlia di Floris, 101n, 172
  - Floris, 101n, 172
- Cino da Pistoia, 284
- Cinturillo, Francesco, marito di Minichella Labuxa, 80
- Cipulla, Filippa, 95n
- Citarda, Lia*, 56
- Civita, quartiere di Catania, 344
- Clanchy, Michael T.*, 287
- Clemente XI, papa, 20
- Coco, Antonio*, 53-114
- Cohen*,
  - *Elizabeth S.*, 159, 345
  - *Thomas V.*, 159, 345
- Cohen, David*, 368
- Cohn, Samuel Jr.*, 105, 275
- Cole, Sally*, 30, 369
- Coleman, James S.*, 359
- Collitortis, Giovanni de, giudice, 70
- Collorito, Barbara di, 94n, 146-149, 151
- Collura, Paolo*, 292, 364
- Colonna,
  - Giovanni, vescovo, 317n
  - Marcantonio, viceré, 244n, 317n
  - Pompeo, vescovo, 317n
- Conchilles, Giacomo, vescovo, 317n
- Condorelli, Orazio*, 157
- Confraternite,
  - Annunziata di Palermo, 363n, 365
  - *de disciplina mulierum* di Catania, 366
  - *de disciplina sororum* di Catania, 366
  - *fustigantium seu disciplinancium dominarum* di Catania, 366
  - prima compagnia di disciplina di Palermo, 233, 364
  - San Sebastiano di Francofonte, 365
  - Santa Maria *de Recommendatis* di Palermo, 366n
  - Santa Maria degli Ammalati di Catania, 366
  - Santa Maria dei genovesi di Francofonte, 365
  - Santa Maria della Misericordia di Valverde, 233, 364, 384
  - Santa Maria Maggiore di Catania, 366
  - Spirito Santo di Francofonte, 365
  - Spirito Santo di Palermo, 363n
  - SS. Sacramento di Sciacca, 363n
- Connell, William J.*, 129
- Costanzo, vicario, 64n
- Contrade:
  - *Casalini* a Catania, 343 e n
  - Casalotteli ad Aci, 311
  - *Malcucinato* a Catania, 346
  - San Gregorio ad Aci, 311
  - Santa Maria la Grande a Catania, 366
  - Trecastagni, 100n, 169, 197n, 388

- Coppula,  
- Alberto, marito di Margherita, 102n, 373  
- Margherita, 102n, 373
- Cordaro,  
- Garita, figlia di Giovanni e di Masia, 332  
- Giovanni, 332  
- Masia, 332
- Córdoba de la Llave, Ricardo*, 237
- Corleone, Simone da, 335, 377 e n
- Corleone, Filippa di, vedova di Nicola Lammanna, 104n
- Cornelio, frate, 255
- Cornito, Cola di, 80
- Cornwall, Andrea*, 29
- Corrain Cleto*, 158, 365
- Corrao, Pietro*, 34, 36, 48, 58, 324, 376
- Corrionero, Giovanni, vescovo, 51, 62, 117n, 270n
- Corsi, Pasquale*, 141
- Cosentino, Paolo de, marito di Antonia de Anastasio, 102n, 186n (qui non è escludibile un caso di omonimia), 195n, 306, 382, 384
- Cossar, Roisin*, 253, 257
- Costa, Francesco*, 35
- Costantinopoli, 113n, 323
- Corleone, 58n, 135, 139, 141-142, 144, 191, 374
- Corrobia, de la, carrer a Barcellona, 75
- Corsica, 19, 29n, 236, 269-270, 271n
- Cortona, diocesi, 258
- Costantinopoli, 113n, 323
- Costanza d'Altavilla, imperatrice e regina di Sicilia, 19
- Costanza d'Aragona, regina di Sicilia, 44
- Coste, Laurent*, 128
- Cowan, Alexander*, 345
- Crapanzano, Brigida di, 236n
- Craparotta, Ilenia*, 252
- Crapera, Pietro di, 98n, 183n
- Crayna, Pina de, moglie di Paolo de Luceri(ci), 99n
- Crawford, Patricia*, 159, 293, 362
- Cristaldo, Antonio, 85 e n
- Cristellon, Cecilia*, 27-28, 38, 78, 106, 130, 156, 162, 209-210, 234, 353
- Crouzet-Pavan, Elisabeth*, 345
- Cruyllas/Cruilles,  
- famiglia, 68, 188  
- Becta/Elisabetta, orfana di Berengario, moglie di Blasco Alagona, 68, 184n, 189n, 330  
- Berengario, 184n
- Cuculla, Domenica, moglie di Mario Maniscalco, 223
- Cudisci,  
- Filippa, moglie di Rinaldo, 96n, 292n  
- Rinaldo, 96n, 292n
- Cultraro/Cutrarò:  
- Antonio, 129n  
- Giovan Battista, orfano di Riobi, marito di Vincenzella Billia, 229 e n  
- Riobi, 129n
- Cunbalu,  
- Ianna, vedova di Thomeo, 87  
- Marco, 87 e n  
- Thomeo, 87
- Cuniglo,  
- Stefano di, 100n  
- Suriana di, orfana di Stefano, 100n
- Cuozzo, Errico*, 131, 134, 141, 147
- Curasia, Nicola, marito di Ricca Tosti, 170-172, 381
- Curiersti,  
- Filippa, moglie di Rinaldo, 202n  
- Rinaldo, 202n
- Curteri, Andrea ly, 222n
- Cutelli,  
- Alessandro, marito di Eleonora Romano Colonna, 317  
- Vincenzo, vescovo, 116 e n, 270 e n
- Curvaya, Francesco, 300
- Czingnota,  
- Antonia dela, figlia di Antonina, presunta moglie di Giovanni de Leonti, 103n  
- Antonina dela, 103n
- Dacciati, Silvia*, 138
- D'Alessandro*:  
- *Giovanna*, 253  
- *Vincenzo*, 34, 36, 43, 48, 56, 253
- D'Alessandro, Giusi*, 218
- Dalli, Charles*, 9

*Denunciare per scegliere*

- D'Andrea, Giovanni, canonista, 161, 200  
D'Angelo, Fabio, 57  
Dannio, Giovanni di, marito di Caterina di Madio, 91n, 98n  
Danyeale, Regalis di, vedova di Nuccio Reali, 330  
D'Aquino, Tommaso, santo, 124, 289, 335  
D'Aranda,  
- Francesca, figlia di Pasqual, moglie di Gabriele Miralles, 215n  
- Pasqual, 215n  
*Da Re, Maria Gabriella*, 270  
Darena, Pellegrino, 335  
Daroca, 237n  
Da Susa, Enrico, canonista, 216  
*Dauwillier, Jean*, 124  
*D'Avenia, Fabrizio*, 251  
Davi, Nicola, 310  
*Davis, Isabel*, 128  
*Davis, Robert C.*, 27  
*D'Avray, David*, 9, 73, 78, 101, 122-128, 214, 216, 218  
Daynoctu, Antonio, moglie di Iauna Russo, 325n  
*Dean, Trevor*, 122, 368  
De Avalos, Arias, vescovo, 20, 256, 259, 261, 271  
*De Castro, Evelina*, 285, 335  
De Cename, Jeanne, moglie di Giovanni Arnolfini, 214  
*De Giorgio, Michela*, 121  
*Delille, Gérard*, 27, 43, 170  
Del Pozzo, Simone, vescovo, 35-37, 111, 151-152, 163, 192, 260, 287, 366  
*Del Re, Niccolò*, 38  
Del Treppo, Mario, 72n  
De Luca, Caterina, 184n  
De Luca, Giovan Battista, giurista, 200n  
*Delumeau, Jean*, 130  
De Luna, Vincenzo, notaio, 301n  
De Marchisio, Giovanni, 338  
De Merlino, Antonio, 301n  
Demone, vallo, 49-50, 139  
*De Montagut i Estragués, Tomás*, 9  
De Panhormo, Nicola, notaio, 301n  
De Primis, Giovanni, vescovo, 112  
*Déroche, Vincent*, 134  
Derraco,  
- Andrea, 303  
- Ianna, 303  
- Leonarda figlia di Andrea e di Ianna, 303  
*De Sandre Gasparini, Giuseppina*, 365  
*Deutsch, Christina*, 123  
*De Vivo, Filippo*, 348  
*Di Bella, Saverio*, 17  
*Diehl, Pieter D.*, 109  
Diesavina, Aloisia, 196n  
Digione, 362  
*Dilcher, Hermann*, 131, 133  
*Dillard, Heath*, 161, 215, 361, 376  
Dilmitani, Masi, 241  
*Di Lorenzo, Salvatore*, 265  
*Di Natale, Maria Concetta*, 335  
Dionisio,  
- Branco, 329  
- Giovanna, vedova di Branco, 329  
*Di Pasquale, Armando*, 300, 322  
Diranu,  
- Giovanni, 316  
- Margaritella, figlia di Ursula e di Giovanni, vedova di Antonio Lupizutu, moglie di Matteo Carrullaru, 316, 326n  
- Ursula, vedova di Giovanni, p 316  
*Di Stefano, Carmela Angela*, 50  
*Dollo, Corrado*, p 36, 112, 114, 265  
Dominico,  
- Francesca de, figlia di Pietro, moglie di Geronimo Capugrossu, 326n  
- Pietro de, 326n  
*Donahue, Charles Jr.*, 9, 40, 64, 77, 90, 105-107, 111, 123-126, 132, 162, 203, 334  
*Doria, Giulio*, 50  
*Dossetti, Joseph A.*, 38  
Dowayos, 352n  
*Dragotto, Carmela*, 151  
*Drell, Joanna H.*, 132  
*Dube, Leela*, 26, 342  
*Dubisch, Jill*, 26  
Dubrovnik, 116n, 299, 320  
*Du Cange, Charles Dufresne*, 240  
*Dyer, Abigail*, 370

- Egitto, 250  
*Eisenach, Emlyn*, 21, 38, 165, 210, 215, 238-240, 262, 282, 286  
Elena, 136  
Ely, 64n  
Emilia, 139  
*Engh, Line Cecilie*, 125  
Enna, vedi Castrogiovanni  
Enrico, conte, 138  
Enrico da Susa, canonista, 78  
Enrico VI di Svevia, imperatore e re di Sicilia, 19  
Enrico di Marcy, 246  
*Epifanio, Vincenzo*, 42  
Episcopo,  
- Antonina lo, 103n  
- Sicilia lo, figlia di Antonina e di Stefano, 103n  
- Stefano lo, 103n  
*Epstein, Stephan R.*, 49-53, 57-62, 194, 243, 256, 324-325, 378, 390  
*Erler, Marry C.*, 366  
*Esmein, Adhémar*, 122, 124  
*Esposito, Anna*, 218, 244, 365  
Etna, 33, 49-51, 62, 113, 169-170, 209, 320, 327, 355n  
Eugenio IV, papa, 112, 114, 180n  
*Eversley, David Edward Charles*, 296  
Eximenis, Francesc, 337n  
  
*Fabbri, Lorenzo*, 167  
*Fábrega Grau, Ángel*, 34  
Facio,  
- Giacomina de, figlia di Vincenzo, 273n  
- Vincenzo de, 273n  
Falcando, Ugo, 134  
*Falcón Pérez, María I.*, 259  
*Falkenhausen, Vera Charlotte von*, 49  
*Falzone, Emmanuël*, 282  
Farfaglia, Pietro, 307  
*Farge, James K.*, 125  
Farina, Andrea, 358  
*Farr, James R.*, 325, 362  
Faru, Giovanni lu, 82  
*Fasoli, Gina*, 35, 113, 346  
*Favarò, Valentina*, 250  
Favaroli,  
- Manfredi di, 97n, 291n  
- Margherita di, moglie di Manfredi, 97n, 291n  
Faylla, Tucia di, 160n  
*Fazello, Tommaso*, 113  
*Fazio, Ida*, 32-33, 281, 292, 333-334  
*Fedele, Marletta*, 41, 85, 170, 180, 197, 328, 349, 358  
Federico I di Svevia, imperatore, 19  
Federico II di Svevia, imperatore e re di Sicilia, 19, 25-26n, 134, 139, 247 e n, 371, 379  
Federico III d'Aragona, re di Sicilia, 19, 135, 346, 378n  
Federico IV d'Aragona, re di Sicilia, 20, 44 e n, 54  
*Feliu y Monfort, Gaspar*, 72, 193, 324  
Ferdinando I di Antequera, re d'Aragona e di Sicilia, 20  
Ferdinando il Cattolico, re d'Aragona, di Sicilia e di Spagna, 274  
Ferlito, Raimundo de, 262n  
Fermo, 275n  
*Ferrante, Lucia*, 215, 237, 239  
Ferranti,  
- Andrea di, 99n, 292  
- Caterina di, moglie di Andrea, 99n, 292  
*Ferraro, Joanne M.*, 24, 28, 173, 360  
Ferraru,  
- Antonio, nipote di Angelo Saczinucardo, 184n, 311, 326n  
- Caterina, orfana di Antonio, moglie di Giacomo Lucantinsi, 184n, 326n  
Ferrer, Vicente, santo, 237n, 254, 337n, 361  
*Ferrer Mallol, María Teresa*, 73  
Ferru,  
- Nicola, 312  
- Pinella, figlia di Nicola, moglie di Marco Bonacurso, 312  
Ficarra, 184n  
Ficarra, Andrea, 83  
Fiesole, 112  
*Figlia, Francesco*, 229  
Filippo II, re di Spagna e di Sicilia, 39, 378  
*Finch, Andrew*, 294  
*Findlen, Paula*, 163

*Denunciare per scegliere*

- Firenze, 17, 24, 74, 87n, 141-142, 157, 167n, 192n, 201, 218, 219n, 273n, 283n, 284n, 298, 333
- Firey, Abigail*, 129
- Firpo, Massimo*, 39, 116-117, 269
- Firrerri, Perna, moglie di Giovanni di Bilibau/Bilbau, 211n
- Fiume, Giovanna*, 32, 227, 244, 248, 250, 337, 365
- Flavio, Theodaro de, 315
- Flore, Onofrio de, vicario, 111-112 e n, 256, 271-272
- Fodale, Salvatore*, 34, 36-37, 67, 69, 148
- Fonseca, Cosimo Damiano*, 49
- Fontaine, Michelle M.*, 163
- Fontana, Carmine*, 41, 191, 194, 343, 345
- Foresta, Antonia de, moglie di Paolo de Iorlando, 217n
- Forrest, Ian*, 145
- Foucault, Michel*, 343
- Francia Somalo, Rosa*, 237
- Franco,
- Beatrice de, vedova di Pino e madre di Iannella, 310
  - Iannella de, figlia di Pino de alias Quaratararo, moglie di Bernardino Gulpi, 310
  - Pino de alias Quartararo, 310
- Francofonte, 68, 103n, 365
- Frank, Thomas*, 363
- Franta,
- Guglielmo di, 197n
  - Iaquea di, figlia di Guglielmo, 197n
- Frasca, Elena*, 275
- Frazier, Lessie Jo*, 23
- French, Katherine L.*, 366
- Froide, Amy M.*, 87
- Fulco, Pietro, marito di Serafina Lanza, 98n, 185n
- Furnari,
- Antonio, 94n, 380
  - Giovanna, figlia di Antonio, 94n, 380
- Gabriele, marito di Garita, 101n, 197n
- Gabrieli,
- Iannella, figlia di Paolo e di Tuzia, moglie di Filippo Testi, 317n
  - Paolo, 317n
  - Tuzia, 317n
- Gaetano,
- famiglia, 189n
  - Andrea, figlio di Antonello, 188
  - Antonello, 188
  - Cesarello, figlio di Giovanbattista, 188
  - Giovanbattista, 188
  - Lucilla, 318
- Gafforo,
- famiglia, 189n
  - Antonia, orfana di Antonio, 189
  - Antonio, 189 e n
- Gaglano,
- Iannella de, figlia di Matteo, moglie di Giacomo Randacio, 326n
  - Matteo de, 326n
- Gagliano, Guglielmo de, 261n
- Gagliczanu,
- Argento, 325n
  - Blandina, figlia di Argento e di Nespula, moglie di Pietro Santangelo, 325n
  - Nespula, 325n
- Galasso, Giuseppe*, 33
- Galati, Nicola de, 94n
- Galiena, Mayuri de, 194n
- Galizia, 259, 270n, 369
- Gallarano, Leonardo de, 185n
- Gallo, Antonio di, 100n, 170-171, 197n
- Gambarella, Bartolo, 87, 333
- Gamberini, Andrea*, 145, 165
- Gambodeanco,
- Agata di, moglie di Nicto, 99n
  - Nicto di, 99n
- Ganci, Massimo*, 56
- Gangemi, Maria Luisa*, 35, 271-272, 274-276, 346
- Gangi, Giordano de, 196n
- García Herrero, María del Carmen*, 27, 78, 136, 216, 218, 237, 259, 375
- Garfagnini, Giancarlo*, 267
- Garibaldo, Elisabetta*, 184n
- Garigliano, 130
- Garita, concubina di Avillaneda, 234
- Garita, serva, 86 e n, 87
- Garita, figlia di Rinaldo, 101n, 197n

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Garnett, Jane*, 356  
*Garofalo, Guglielmo*, marito di Isabellina Sannuto, 315  
*Garrioch, David*, 362  
*Garufi, Carlo Alberto*, 31, 131-133, 136, 205-206, 218, 221, 249  
*Garvagno, Bernardo*, 83  
*Gaudemet, Jean*, 24, 122, 126-127  
*Gaudioso, Matteo*, 15, 31-32, 42, 47-48, 51-56, 61, 64, 68, 103, 111-112, 142, 155, 178, 181, 187-188, 193, 251, 317-318, 328, 343-344, 349, 365  
*Gauvard, Claude*, 39, 123, 350  
*Gavarreta, Gucha de*, 192  
*Gazzini, Marina*, 363  
*Gemmillu, Agata de*, 100n, 172, 196n  
*Genet, Jean-Philippe*, 165  
*Genova*, 278n, 321, 344, 365  
*Genuardi, Luigi*, 56, 145  
*Genuyisi*,  
- Angela, orfana di Salvo de Rumeo, moglie di Giovanni Antonio, 303n  
- Giovanni Antonio, 303n  
*Gerace*, 158  
*Geremia, Pietro*, 9, 12-13, 20, 22, 45, 112-114 e n, 115 e n, 119, 177, 182-183, 197-198, 219, 237-238, 249, 258, 277, 285, 289, 335-336n, 371, 389, 390  
*Gerusalemme*, 282  
*Giacomo I d'Aragona*, re d'Aragona, 216n  
*Giacomo II d'Aragona*, re d'Aragona, 19  
*Giacomo da Vitry*, 246  
*Giambruno, Salvatore*, 56  
*Giarrizzo, Giuseppe*, 33, 269  
*Gil, Rafael*, 109, 127, 237  
*Gilio, Pino*, 260n  
*Gilio, Ricca di*, 194n  
*Gillis, John R.*, 200  
*Gilmore, David D.*, 30  
*Gioeni*,  
- Eleonora, moglie di Giovanni, 189n  
- Giovanni, 189n  
*Gioeni, Lorenzo*, marito di Agata Paternò, 189  
*Gioeni, Lorenzo*, 319  
*Gioiosa Guardia*, 211, 375n  
*Giordano, Lisania*, 112, 114, 183  
*Giovanni*, marito di Costanza di Calabria, 97n  
*Giovanni II d'Aragona*, re d'Aragona e di Sicilia, 115, 181  
*Giovanni*, 83  
*Girachi, Carlo*, 209  
*Girardo*,  
- Giulia, orfana di Sancio, moglie di Giacomo Riccioli/Richuli, 186n  
- Sancio, 186n  
*Giraud, Alessandro*, 307  
*Girgenti, Salvatore*, 248n, 255n  
*Girgintano, Giulio de*, 95n, 142n  
*Gisaldo*,  
- Garita, moglie di Paolo, 357 e n  
- Paolo, 357 e n  
*Giuffrida, Antonino*, 34-36, 157-158, 250-251, 318  
*Giuliana*, 274  
*Girona*, 69n diocesi, 147n, 305n diocesi  
*Giudecca*, 209, 251, 343, 347n  
*Glass, David Victor*, 296  
*Goering, Joseph*, 129  
*Goldberg, Peter Jeremy*, 297  
*Gonçales de Mendoza, Giovanni*, vescovo, 268n  
*Goodich, Michael*, 289  
*Goody, Jack*, 29, 125  
*Gordon, Colin*, 343  
*Goronaczy, Sergio*, 222  
*Gottlieb, Beatrice*, 127, 201, 215  
*Gourdon, Vincent*, 128  
*Gower Chapman, Charlotte*, 231, 328, 356  
*Gowing, Laura*, 29, 77, 165, 293, 369  
*Gracia*,  
- Andrea di, 160n, 306  
- Paola di, figlia di Andrea, presunta moglie di Nicola lu Maxilutu, 102n, 160n, 306, 355-356, 381  
*Granada*, 227n  
*Grano, Andrea de*, marito di Lanzofanti Priusa, 316n  
*Grassi, Beatrice*, moglie di Antonio Maurisi, 211  
*Grasso, Christian*, 238  
*Grassu, Antonio lu*, 192

*Denunciare per scegliere*

- Gravagno,  
- Agatuccia de, 142n, 95n  
- Francesco de, fratello di Agatuccia, 142n
- Gravina, Lucio, marito di Agatuccia Platamone, 189n
- Grazalema, 171n
- Graziana, *ganea* di Tommaso, 241
- Graziano, canonista, 123, 234, 290, 307 e n
- Greco, Alessandra*, 275
- Greco, Filippo, 103n, 352
- Green, Thomas A.*, 77
- Gregorio IX, papa, 124
- Gregorio XI, papa, 20, 110
- Gregorio XXII, papa, 20
- Gregorio, Rosario*, 35
- Grévin, Benoît*, 251
- Grillo, Mario*, 32
- Grimaldi,  
- famiglia, 374 e n  
- Francesco de, 373
- Grimaldi/o, Natale di, 263
- Grimaldo, Maria de, moglie di Leto de Leto, 184n
- Grisanti, Nicoletta*, 35, 252
- Guagliardi,  
- Antonio *junior*, 94n, 156, 197n  
- Betta, figlia di Antonio *junior*, 94n, 156-157, 160-162, 168-169, 197n
- Guarneri, Antonio, 263n
- Guarnero, Pietro de, 98n, 185n
- Guccione, Rosa*, 56n
- Guetto, Agatuccia, 185n
- Guglielmo I, re di Sicilia, 133
- Guglielmo II, re di Sicilia, 134
- Gugliuzzo, Elina*, 248
- Guilleré, Christian*, 43
- Guirrerio/Guerreri,  
- famiglia, 83n, 188  
- Giovanbattista, marito di Margaritella Scarfillito, 188  
- Giovanni, 83
- Gulino,  
- Andrea de, 326n  
- Caterina de, figlia di Andrea e di Garita, moglie di Giovanni lu Malignu, 326n  
- Garita de, 326n
- Gulli, Alberto*, 42
- Gulpi, Bernardino de, marito di Iannella de Franco, 310
- Guzzetti, Linda*, 365
- Hacke, Daniela*, 162, 295-296, 361
- Hajnal, John*, 296
- Hall, Edwin*, 214
- Hambly, Gavin R. G.*, 362
- Hanawalt, Barbara A.*, 27
- Hanbury, Tenison Sarah*, 243
- Hansen, Lars Ivar*, 200
- Harding, Susan*, 360
- Hareven, Tamara K.*, 127
- Harrington, Joel F.*, 215
- Hayez, Jérôme*, 27
- Helmholz, Richard H.*, 90, 122, 126, 128
- Helmrath, Johannes*, 127
- Hereford, diocesi, 294n
- Herliby, David*, 190, 298, 305, 331
- Hermann, Conrad*, 25
- Heronimo, 210n
- Herraco,  
- Bonura, figlia di Nicola, 197n, 325n  
- Nicola, 197n, 325n
- Hersch, Karen Klaiber*, 122
- Herzfeld, Michael*, 30, 368
- Higgs, Peter John*, 246
- Hoffmann, Carl A.*, 362
- Horden, Peregrine*, 30, 368
- Houben, Hubert*, 131
- Hurtig, Janise*, 23
- Iachello, Enrico*, 53
- Iacco, Francesco de, vicevicario, 64n
- Iamporcaro, Pietro, 95n
- Ianella, 137n
- Ianuense, Antonia de, moglie di Giovanni Calabrese, 196n, 217n
- Ianniys,  
- Bartolomea di, figlia di Bartolomeo, 94n  
- Bartolomeo di, 94n
- Iardino,  
- Francesco, orfano di Caloyari, marito di Agatuccia Surchi, 311  
- Caloyari, 311

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Iardo, Giovannello lu, 142n, 95n  
Imicta, Paolo de, 190n  
Indie della Sicilia orientale, 269  
Indie del Nuovo Mondo, 269  
Inenio,  
- Eleonora, moglie di Giovanni Tommaso, 217  
- Giovanni Tommaso, 217  
Infantino,  
- Agata de, vedova di Thomeo, 194n, 330  
- Thomeo de, 194n, 330  
Infigliera, Giovanni, 332  
Inghilterra, 105, 126n, 201n  
*Ingram, Martin*, 9, 61, 105, 297, 359, 375  
Inguantis, Pompilio de, marito di Agatuccia Statella, 184n  
Innocenzo II, papa, 130, 133 e n  
Innocenzo III, papa, 124, 128-130  
Inserra, Bartolomeo, 103n, 197n, 381  
Insinga, Agata, moglie di Cesare alias Bon-tenpu, 316  
Insinga, Tommaso de, 83n  
Instarella, Giovanni, marito di Isolda Silvestro, 184n  
Intigliolo,  
- Agatuccia, figlia di Nicola, 310  
- Nicola, 310  
Inyicta, Antonio, marito di Altavilla di Naso, 325n  
Ioanello, Giovanni di, 196  
Iolanda d'Aragona, regina d'Aragona, 69n  
Ioppu,  
- Agata di, figlia di Giovanni, 103n  
- Giovanni di, 103n  
Iordano, Cara de, moglie di Cuchio Lamancho, 294n  
Iorlando, Paolo de, marito di Antonia de Foresta, 217n  
Ioita, Matteo, 301n  
Isabella, moglie di Enrico (...glafoglio), 90n  
Iudica/Castel di Iudica, 47  
Iudici, Clemente, marito di Anbroxia de Vizi- zini, 326n  
Iuffre,  
- Antonio, padre di Nicola e Rossella, 76 e n  
- Nicola, 76  
- Rossella, 76  
Iuglisa,  
- Luca de, marito di Soror, 196n  
- Soror de, 196n  
Iunta, Stefano, 104n, 196, 213  
Ixei, Borac de, 207  
*Izbicki, Thomas M.*, 129  
*Joannou, Perikle-*, 39  
Johan,  
- Isabella, figlia di Miquel, 159  
- Miquel, 159  
*Jones, Sarah Rees*, 29, 129, 190, 342  
*Jordan, Mark D.*, 290  
Josaphat, Agata de, 366  
Jubayr, Ibn, 246  
*Kaiser, Wolfgang*, 247  
Kalsa, quartiere di Palermo, 320, 322  
*Kamen, Henry*, 274  
*Karras, Ruth Mazo*, 28, 124-125, 127-128, 234-235, 298  
*Kelleher, Marie A.*, 28, 190, 254, 281, 284, 355, 380  
*Kertzer, David I.*, 283, 368  
*Kippen, Kim*, 28  
*Kirshner, Julius*, 123, 153, 157, 187, 219, 283-284, 298-300, 342, 347, 375  
*Klaiber Hersch, Karen*, 122  
*Klapisch Zuber, Christiane*, 24, 27, 121, 190, 218, 243, 298, 305-306, 331  
*Korpiola, Mia*, 80, 128, 199-200, 214  
*Kowaleski, Maryanne*, 87, 296, 366  
*Kuehn, Thomas*, 27, 141-142, 167, 201, 234, 236, 284  
*Kuttner, Stephan*, 124  
Labaciata, Domenico, 264  
Labruno,  
- Antonia, figlia di Matteo, moglie di Iaymo Chicatinu, 197n, 283, 325n  
- Matteo, 197n, 283, 325n  
Labuxa, Minichella, moglie di Francesco Cinturillo, 80  
*Lacarra Lanz, Eukene*, 235, 239, 256, 375  
Lacerenza, Giancarlo, 193



- Ladero Quesada, Miguel Ángel*, 58, 73  
*Lagalisse, Erica*, 360  
La Grua Talamanca, Vincenzo, marito di  
  Laurea Lanza, 378  
Laguayra, Tuçe, 143 e n  
*Lagumina*,  
  - *Bartolomeo*, 90, 207  
  - *Giuseppe*, 90, 207  
*Laiou, Angeliki E.*, 293  
*Laitinen, Riitta*, 345  
Laliota, Lucrezia, 236n  
*La Lumia, Isidoro*, 42  
Lamaltisa e Aragona, Agata, moglie di Fabri-  
  zio de Aragona, 98n  
Lamancho, Cuchio, marito di Cara de Iorda-  
  no, 294n  
Lamanna,  
  - Pino, 311, 326n  
  - Salvo de, figlio di Pino, marito di Angela  
  Reginella, 311, 326n  
Lamanna, Nicola, marito di Filippa di Cor-  
  leone, 104n  
*La Mantia, Vito*, 82, 145, 280, 306-307, 319,  
  371  
Lamassaria,  
  - Antonio, 152  
  - Caterinella, figlia di Antonio, 152  
La Matina, Pietro, 83  
*Lambertini, Roberto*, 127  
Lamonaca,  
  - Antonina, 184n  
  - (Costanza), figlia di Pinto e di Antonina,  
  184n  
  - Pinto, 184n  
Lancirocto,  
  - Benemmita, vedova di Giacomo Marmu-  
  secta, moglie di Simone, 329, 331  
  - Simone, 329, 331  
Landini, Silvestro, 271n  
Landolina Pastore de, Agatuccia, moglie di  
  Giacomo de Tudisco, 184n, 187  
*Lansing, Carol*, 25-26, 163, 235, 322, 371  
Lanza,  
  - Cesare, padre di Laurea, 378  
  - Laurea, moglie di Vincenzo La Grua Ta-  
  lamanca, 378-379  
Lanza,  
  - Eleonora/Lianorella, figlia di Pietro, mo-  
  glie di Giacomo Santangelo, 302  
  - Pietro, barone di Longi, 302  
Lanza, Maria, 275n  
Lanza, Pietro, barone di Ficarra, ottiene li-  
  cenza di sposare Antonina Perellos, 184n  
Lanza Fulco, Serafina, 98n, 185n  
Lanzofanti,  
  - Francesco, 316n  
  - Ianna, 316n  
  - Prinusa, figlia di Francesco e di Ianna,  
  vedova di Andrea de Grano, moglie di  
  Andrea la Motta, 316n  
Lapaxunta, Pina di, 98n, 183n  
Lapunta, Eleonora, 95n  
Larocca,  
  - Eleonora, 263  
  - Francesco, 263  
La Rosa, Geronimo/Girolamo, vicario, 238 e n  
Larosa,  
  - Garita, moglie di Barnaba, 311  
  - Giulia, nipote di Garita, moglie di Anto-  
  nio Rancivi, 311  
*Laslett, Peter*, 296  
Laspina, Bernardo, 104n  
La Turri, Baldassare, 189  
Lateranense, concili,  
  - I, II, III, 253  
  - IV, 253, 256n, 257, 287, 350  
  - V, 239n  
Laturri, Blanca di, 76, 98n, 208, 382  
Laulina, Cheli di, 22n  
Laurenci,  
  - Antonio, 201n  
  - Dulcia vedova di Antonio, 201n  
Laurifichi, Piladoro, 184n  
Lavanella,  
  - (Aranca) di, vedova di Ruggero, 330  
  - Ruggero di, 330  
Layne, Giacomo, generale della Compagnia  
  di Gesù, 270  
*Lazzarini, Isabella*, 145  
*Lema Pueyo, José Ángel*, 9  
Lenno, Antonio, moglie di Elisabetta Munti-  
  manaro, 316n

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Lentini, 49, 51-52n, 56, 94n, 103n, 146, 183n,  
187n 192n, 195n, 276n, 337, 365
- Leomino, Nando de, 315
- Leonardi, Claudio*, 39
- Leonti, Giovanni de, presunto marito di An-  
tonia dela Czingnota, 103n
- Leontino,  
- Allegra di, orfana di Nicola, 100n  
- Nicola di, 100n
- Le Roy Ladurie, Emmanuel*, 171
- Leto, Leto de, marito di Maria de Grimaldo,  
184n
- Lett, Didier*, 27
- Lia, Pino di, 103n, 243n
- Licandro,  
- Agata de, moglie di Domenico, 82  
- Domenico de, 82
- Licata, 103n
- Licata,  
- Giacomo la, 186n  
- Giulia la, 186n
- Lictanduri, Antonio *alias* Sanctutonu, marito  
di Angela de Ricapro, 315n, 326n
- Liguria, 138-139n
- Lindisfarne, Nancy*, 29
- Linguaglossa, 280, 320
- Ligresti, Domenico*, 32-33, 35, 42, 44, 48-50,  
53, 55, 57, 59, 62, 69, 76, 112, 114, 155,  
178-179, 188, 194, 208, 317, 319, 321, 344,  
346, 354, 390
- Linehan, Peter*, 254
- Linguanti/ Luinguanti,  
- Margaritella, orfana di Pietro, moglie di  
Nicola Calichura, 317  
- Pietro, 317
- Linugio, Giuliano de, 95n
- Lionti, Ferdinando*, 209
- Lipari, 76, 268n
- Lisi, Laura, moglie del figlio di Cheli di Lau-  
lina, 222n
- Literni,  
- Antonina, figlia di Nicola, moglie di Nic-  
co Matri, 310  
- Nicola, 310
- Litterio, professionista del cordoglio, 68n
- Liucio, Tucia de, 102n, 169n
- Lixandrello, Alfonso de, 104n
- Lo Forte Scirpo, Maria Rita*, 191
- Loggia, 344, 355
- Loizos, Peter*, 26
- Lombardi, Daniela*, 21, 24, 38-39, 200, 211,  
228, 370
- Lombardo,  
- Giovanni, orfano di Giovanni, 86  
- Giovanni, 86
- Lombardo, Gabriella*, 322
- Lombardo, Pietro, canonista, 123
- Longhitano, Adolfo*, 9, 35, 42, 48, 50-52, 63,  
66, 68, 79, 112-117, 152, 154, 180, 188, 192,  
195, 209, 238, 245, 261, 265, 268, 269-270,  
285, 317, 337, 343, 366, 372, 390-391
- Longhitano, Gino*, 32, 321, 332
- Longi, 302-303n
- Longis, Andrea de, 185n
- Lo Piccolo, Francesco*, 366
- Lopito,  
- Antonia, figlia di Pietro, 159  
- Pietro, 159
- Lord Smail, Daniel*, 84
- Loud, Graham A.*, 48-49, 133
- Lowe, Kate J.*, 122
- Lubrundu, Giacomella, 103n
- Luca, Caterina de, 184n
- Lucantinsi Giacomo, marito di Caterina Fer-  
raru, 184n, 311, 326n
- Lucera, 139, 247
- Luchano, Andrea, sposo promesso a Elisabet-  
ta de Rumeo, 303n
- Luchircu,  
- Baldassare de, orfano di Vincenzo, sposo  
promesso a Vincenzella de Manfrido, 303n  
- Vincenzo de, 303n
- Lucia, serva di Giovanni Mucicato, 190
- Lucleri(ci), Paolo de, marito di Pina de Cray-  
na, 99n
- Lucocu, Angilella, moglie di Giulio de Lum-  
bardo, 316n
- Luguasto, Nicola de, 196n
- Luino,  
- Caterina di, madre di Thure, moglie di  
Antonio Marchano, 102n, 224, 305  
- Thure di, 224, 305

*Denunciare per scegliere*

- Lulli, Giuliano, 103n  
Lumbardo, Domenico, 220, 311  
Lumbardo, Giulio de, marito di Angiella Lucocu, 316n  
Lumonacu, Grazia di, 102n, 147  
Luna, Antonio de, marito di Eleonora de Cervilione, 69n, 293  
Luncantinesi, Giacomo, 184n, 311, 326n  
Lupalazu,  
- Agata di, moglie di Giovanni, 97n, 29  
- Giovanni di, 97n, 294  
Luperini, Sara, 294  
Lupizutu, Antonio, 316, 326n  
Luppu,  
- Antonina, moglie di Antonio, 307, 324n  
- Antonio, 307, 324n  
- Vincenzo, figlio di Antonio e di Antonina, 307  
Lu Re, Pietro, 324n  
Luroiu,  
- Antonio di, 329  
- Thonica di, vedova di Antonio, 329  
Lusurre,  
- Giacomo, 197n, 325n  
- Riccarda, figlia di Giacomo, 197n, 325n  
Lutilaru,  
- Faxe di, figlia di Fulco, moglie di Thanchio Riccubeni, 197n, 325n  
- Fulco di, 197n, 325n  
*Luttrell, Anthony*, 152  
Luvechu,  
- Giovanni, 166  
- Roberto, 94, 166, 206  
  
*Maccarrone, Michele*, 127  
Madio,  
- Antonio di, 91n, 98n  
- Caterina di, figlia di Antonio, moglie di Giovanni di Dannio, 91n, 98n  
Maestro del polittico di Trapani, 335 e n  
Maestro di tradizione bizantina, 335 e n  
*Maffei, Paola*, 285  
*Maggiore Perni, Francesco*, 42  
Maghreb, 247-248  
*Magistri, Riccardo*, 43  
Maichimo, Giuliano de, 102n, 169n  
Maiorca/Majorca, 225, 248n  
*Maire Vigueur, Jean-Claude*, 72-74  
Maimone, Bracone, 206-207  
*Mainoni, Patrizia*, 141-142, 144  
Malignu, Giovanni lu, marito di Caterina de Gulino, 326n  
Malleo, Maria Antonietta, 285  
Malta, 15-152, 158, 164, 250, 270n, 377  
Maltes,  
- Guglielmo, marito di Margherita, 215n  
- Margherita, 215n  
Mancarella,  
- Agata, 326n  
- Elisabetta, figlia di Vincenzo e di Agata, moglie di Geronimo Richiputo, 316, 326n  
- Vincenzo, 326n  
*Mancino, Michele*, 39, 150, 259, 269  
Mancocunu, Antonio, 197n, 325n  
*Manconi, Francesco*, 378  
Mandiagli, Bernardo marito di Lancia de Bellia, 210  
Manfredi, re, 19  
Manfrido,  
- Aloisio de, padre di Gregorio, 155  
- Gregorio de, 155  
Manfrido,  
- Placito de, 303n  
- Raimonda, vedova di Placito, 303n  
- Vincenzella de, figlia di Raimonda de Manfrido, moglie di Baldassare Luchircu, 303n  
Maniace, Giorgio, generale, 113n  
Maniscalco, Mario, marito di Domenica Cuculla, 223  
Mannino,  
- Ianna di, figlia di Stefano, moglie di Antonio Quartararu, 193n, 325n  
- Stefano di, 193n, 325n  
*Manselli, Raoul*, 109  
Manueli, Marsilia, 156n  
Marchano,  
- Antonio di, 102n, 224, 305-306  
- Giuliano di, figlio di Antonio, 305, 359  
Marche, 275n  
Margherita, moglie di Giovanni Palmirio de alias di la Spitalera, 90n

- Marguchia,  
- Ianna di, 196  
- Lucrezia di, figlia di Ianna, 196  
Maria d'Aragona, regina di Sicilia, 20, 60, 130, 136, 389  
Mariano, Giacomo de, 317  
*Marin, Marcello*, 114, 289  
Marinelli, Augusto, 9  
Markisio,  
- Antonio di, 330  
- Garita di, vedova di Antonio, 330  
Markisio,  
- Eleonora di, vedova di Salimbene, 330  
- Salimbene di, 330  
Marletta, Fedele, 41, 85, 170, 180, 197, 328, 349, 358  
Marlisana, Bernardo di, 291n  
Marmusecta, Giacomo, marito di Benemmita Lancirocto, 329, 331  
*Marongiu, Antonio*, 122, 127, 131-132, 135-136, 140, 142, 144, 205, 211, 213, 214, 216, 270-271  
*Marrone, Antonino*, 34, 44, 56, 69  
Marsala, Agata de, 104n  
Marshafana,  
- Antonino, 303  
- Isabella, figlia di Antonino e di Raimon-  
detta, sposa promessa a Benedetto Pater-  
nò, 303  
- Raimondetta, 303  
Marsiglia, 81, 84, 361  
*Martí i Bonet, Josep M.*, 9, 43  
*Martin, Jean-Marie*, 131, 147  
*Martín Cea, Juan Carlos*, 364  
Martines, Giovanni, 104n  
*Martínez Díez, Gonzalo*, 128  
Martino, duca di Montblanc, re d'Aragona e  
di Sicilia, 20, 68n, 192, 389  
Martino I, re di Sicilia, 20, 34, 36, 51-52n,  
54-55n, 56, 59n, 178, 188, 192, 318n, 377,  
389  
Martino IV, papa, 19  
Martino V, papa, 69n, 123n, 293  
Marturanno, Antonio, vicario, 67n  
Marzella, Tommaso, 75n  
Marziale, vescovo, 35 e n  
Marzullo, arcivescovo, 244n  
*Maslakovic, Anna*, 190  
Massa, 277n  
*Massa*, 311  
Massamuto,  
- Thomeo di, marito di Tucia, 91n, 175n  
- Tucia di, 91n, 175n  
Massari, famiglia, 330n  
Mataró, 215n  
Matri, Nicco, marito di Antonina Literni, 310  
Matruna, Antonio de, 70  
Matteo di Agrigento/ Matteo da Girgenti,  
113, 252n  
*Matthew, Donald*, 131  
*Matthews-Grieco, Sara F.*, 376  
*Mattone, Antonello*, 270  
*Matz, Jean Michel*, 344  
Maucheri, Antonia, 264  
Maurici, Ferdinando, 247  
Maurisi, Antonio, marito di Beatrice Grassi,  
211n  
Mayali, Giuliano, abate, 284  
Maxilutu lu, Nicola, presunto marito di Paola  
di Gracia, 102n, 160n, 355-356, 381  
Maza, Giovanni alias Gamba di Lingno, 75  
Maza, Matteo, 240  
Maza, Garita di, 98n, 185n  
Mazara, Mariano di, 224  
Mazara, 42n diocesi, 211 diocesi, 227 diocesi,  
244, 248n, 367 sinodo  
Mazara, vallo, 49, 139  
Mazono, Michele de, 196n  
*Mazzarese Fardella, Enrico*, 25, 34, 133, 135,  
140, 181, 307, 371  
Mazzè, Angela, 285  
*McDonough, Susan Alice*, 31, 74, 81, 193, 297-  
298, 361  
*McDougall, Sara*, 28, 39, 122-123, 201, 243  
*McEachern, Claire*, 376-377  
*McSheffrey, Shannon*, 22, 26, 128, 167-168,  
200, 216, 371  
Medico,  
- Pasquale de, 191  
- Virdimura/Virdimara de, moglie di Pa-  
squale, 191-192n  
Medicu, Bartolomeo de lu, 197n, 325n

*Denunciare per scegliere*

- Medicu, Giovanni Antonio lu, 222n  
Medinaceli, viceré, 39  
*Medioli, Francesca*, 149-151, 274, 336  
*Meek, Christine*, 150, 220  
*Meerseman, Gilles Gérard*, 367  
*Mellusi, Giovan Giuseppe*, 114  
*Melville, Gert*, 127  
*Mendelson, Sara*, 159, 293, 362  
*Menza, Salvatore*, 139  
*Merluzzi, Manfredi*, 250  
Mesola, Laura, moglie di Arnaldo di Patti, 151  
*Messana, Maria Sofia*, 32, 69-71, 110, 244, 248  
Messina, 51, 52 e n, 54 diocesi e città, 59n, 61 diocesi, 81 diocesi, 83 distretto, 95n diocesi, 113, 136 città e sinodo, 150n-151n, 153, 158n, 195 casali e n, 211 diocesi e città, 227n, 231n diocesi, 251, 266, 276n, 265 sinodo, 280, 302 diocesi, 310, 319 e n, 324n, 338n diocesi, 354, 371, 381 diocesi, 389 sinodo  
Messina, Bartolomeo di, 94n  
*Metcalfe, Alex*, 246  
Micaele, Giuliano de, 192  
Miceli, Liboria, 141  
Michaele, Sicilia, 219n  
Michele da Piazza, 35 e n  
Michiciello, Giovanna, 192  
Michilla, Andrea, 317  
*Miele, Michele*, 273, 277  
*Miglio, Massimo*, 238  
*Migliorino, Francesco*, 9, 112, 115, 249, 288  
Mila, Giovanna, 100n  
Milacio,  
- Caterina di, figlia di Nicola, 103n  
- Nicola di, 103n  
Milana, Placito de, marito di Franceschella Bonadira, 326n  
Milia, Paolo, 314  
Milindini,  
- Antonio, 190n  
- Lecta, figlia di Antonio, 190n  
Militello, 256  
Militi, 325n  
*Millesoli, Gianluca M.*, 114  
Milocca/Milena, 328, 356  
Milocca,  
- Costanza di, figlia di Giovanni, 155n  
- Giovanni di, 155n  
Mimissaro, Francesco, 221n  
Minardo, Antonia de, moglie di Bernardo, 96n, 196n, 291n  
Minardo, Guglielmo di, 191n  
Mineo, 191, 203n, 279 e n  
Mineo, Antonio, 209  
*Mineo, Ennio Igor*, 31, 41, 56, 58, 132, 145, 178, 184, 187, 280, 371  
Mingonno, Flore de, 95n  
Minia/Mina,  
- Giovanni di, 330  
- Tucia di, vedova di Giovanni, 330  
Miniardo de,  
- Agatuccia, figlia di Margaritella, moglie di Gregorio Puliti, 310n  
- Margaritella, 310n  
Minichito di, Pietro, 65  
Minnucci, Giovanni, 9, 156, 381  
*Minvielle, Stéphane*, 128  
*Miquel i Mascort, Fèlix*, 43  
Miralles, Gabriele, marito di Francesca D'Aranda, 215n  
Miranda, Antonio, 76, 98n, 208, 306, 382  
Mirena, Alfio, 50-51  
Mistarioso,  
- Agata, 94n  
- Guglielmo, 94n  
Mistretta,  
- Caterina di, orfana di Ruggero e di Lucia, 101n  
- Lucia di, 101n  
- Ruggero di, 101n  
*Mitchell, James Clyde*, 383  
*Moatti, Claudia*, 247  
Mobilia, Geronima de, alias di Monte Albano, 240  
Mocta, Antonio di la, 102n, 147  
Mocta,  
- Allegrancia di la, figlia di Ruggero, 101n, 161, 169n  
- Ruggero di la, 101n, 161, 169n  
Modica, contea/conte, 193n, 222n, 224, 335

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Modica, Ottavio di, 369n  
*Molho, Anthony*, 298-299  
*Molinari, Alessandra*, 246  
*Monagle, Clare*, 126  
Monastera, Dionisio di la, 233-234  
Monasteri:  
- Consolazione di Napoli, 150n  
- Madonna delle Grazie di Regalbuto, 272n  
- San Benedetto di Castrogiovanni, 272  
- San Benedetto di Catania, 271-272 e n, 276n  
- San Bernardino ai Monti di Roma, 151  
- San Domenico di Palermo, 151n  
- San Filippo d'Agira, 64n  
- San Giovanni Evangelista di Piazza, 276  
- San Giuliano di Catania, 111, 256, 272 e n  
- San Gregorio di Messina, 151n  
- San Ligorio/Liguorio di Napoli, 150n  
- San Marco delle Vergini di Castrogiovanni, 374  
- San Martino delle Scale, 284  
- San Nicolò l'Arena di Catania, 36n, 42  
- San Placido di Catania, 272  
- San Salvatore di Messina, 150n  
- Sant'Andrea di Genova, 278n  
- Sant'Anna in Castello, 151  
- Sant'Antonino d'Urbe di Roma, 64n  
- Sant'Antonio di Palermo, 151n  
- Santa Caterina di Palermo, 275n  
- Santa Caterina di Randazzo, 273n  
- Santa Chiara di Barcellona, 274  
- Santa Chiara di Lentini, 146, 148, 276n  
- Santa Chiara di Massa, 277n  
- Santa Chiara di Messina, 150n  
- Santa Elisabetta di Trapani, 236n  
- Santa Lucia di Catania, 272  
- Santa Maddalena di Puigbarral, 147  
- Santa María de Jonquieres, 274n  
- Santa Maria del Soccorso di Catania, 272  
- Santa Maria di Catania, 271  
- Santa Maria di Montevergini di Palermo, 151n  
- Santa Maria di Porto Salvo di Catania, 351  
- Santa Trinità di Catania, 148, 272  
- Sant'Orsola di Catania, 272  
- Subiaco, 285  
Moncada, Ugo, viceré, 78, 353 e n  
Moncada, (ramo catalano),  
- Costanza, figlia di Pietro, moglie di Alvaro de Cabrera, 216n  
- Pietro, 216n  
Moncada,  
- Contissella, moglie di Guglielmo Raimondo, 208  
- Giovan Tommaso, 208  
- Guglielmo Raimondo, figlio di Giovan Tommaso, 208-209  
Moncayo, Giovanni, viceré, 181  
Monferrato, 138-139n  
Monfocu, Nicola, 85  
Monforti, Pietro de, 354 marito di Magna de Russo  
*Mongitore, Antonio*, 47  
Monreale, 66 diocesi e n archivio, 137n sinodo, 223n, 225, 242, 302 diocesi, 345, 363, 370 diocesi  
Monsone, famiglia, 330n, 331n  
Montagna/Montagnareale, 227n, 241  
Montaillou, 171  
Montefiascone, 336  
Monteforte Irpino, 206n  
Monteolivo,  
- Perna de, 194n  
- Raimondo de, 194n  
*Montoya, Rosario*, 23  
*Morris, Rosemary*, 243  
Morsu, Geronimo, 224 e n  
*Mortillaro, Pellegrino*, 363  
*Moscato, Ruggero*, 34  
*Mosher Stuard, Susan*, 342  
*Motta, Giovanna*, 17  
Motta,  
- Andrea la, orfano di Pietro, marito di Prিনуса Lanzofanti, 316n  
- Pietro la, 316n  
Motta Sant'Anastasia, vedi Sant'Anastasia  
*Mougel, Françoise-Charles*, 128  
Mucharello, Bernardina, 156n  
Muchia, Isabella de, 104n

*Denunciare per scegliere*

- Mucicato/Muczicato,  
- Giovanni, feudatario, 318n  
- Lauricella, 318  
Mucicato, Giovanni, 190n  
Mucicato, Giovanni, giudice ad Assoro, 79  
Muhammad, 247  
*Muir, Edward*, 360  
*Mulè, Viviana*, 193-194, 251-252  
*Müller, Miriam*, 129  
*Müller, Wolfgang*, 69, 107-108, 369  
*Muñoz Fernández, Ángela*, 55  
Muntaner, Bartolomeo, 77n  
Muntimanaro,  
- Elisabetta, figlia di Sicilia, moglie di Antonio Lenno, 316n  
- Paolo, 316n  
- Sicilia, vedova di Paolo, 316n  
Murcharello, Antonio, 377n  
Murella, Giacomo di, 101n  
*Murray, Jacqueline*, 26, 127  
*Mursia, Antonio*, 50  
Musco, Luciella, moglie di Giuseppe de Amico, 316  
Mussomeli, 378  
Mussumeni,  
- Francesca, 101n  
- Nicola, 101n  
Muxetta, Bernardino, moglie di Caterinella de Rosa, 311  
Muxumarra, Baldo, 85  
  
Napoli, 116n, 150n, 158 e n, 211, 249n, 239, 244n, 253, 264n, 269n, 273n, 277n, 277 diocesi, 284, 311, 390n  
Napoli, regno, 275n, 310, 325n, 334n, 357  
Napoli, Giovanni Pietro di, 310  
Nara, Elisabetta, moglie di Nicola Trigona, 189n  
*Narbona Vizcaino, Rafael*, 9, 237, 254, 337  
Naro, 224, 274, 323n  
*Naro, Cataldo*, 269  
Naro di, Cecco, 335  
*Naselli, Carmelina*, 366  
Naso, 195n  
Naso,  
- Altavilla di, figlia di Lucia e di Nicola, moglie di Antonio Inyicta, 325n  
- Lucia di, 325n  
- Nicola di, 325n  
Nebrodi, 50, 95n  
*Neel, Carol Leigh*, 289  
*Nef, Annliese*, 147, 246-247, 251  
Nicastro de, Antonio, marito di Nicola de Rizzato, 169n  
*Niccoli, Ottavia*, 211-212  
Nichiforo, Orlando de, 304  
*Nicolosi, Salvatore*, 54  
*Nicolosi Grassi, Giuseppina*, 79, 192  
Nicosia, 52n, 53, 103n, 139, 381  
*Nicotra, Rosario*, 33  
Nida,  
- Bartolomea de, figlia di Simone, 70  
- Simone de, 70  
*Niqui i Puigvert, Leandre*, 43  
Nocera, 213n  
*Noonan, John T. Jr.*, 291  
Nord Africa, 250  
*Norton, Mary Beth*, 360  
Noto, 187, 248n, 319n, 390n  
Noto, vallo, 49-50, 60n, 62, 139  
Novara, 139, 324n  
Noyalu, Giovanni, 169n  
Nuchilla, Pietro, 94n  
*Nussdorfer, Laurie*, 345  
*Nuzzo, Luigi*, 123, 126-127, 200, 329  
  
*Oberman, Heiko A.*, 129  
Oddone, Geraldo, vescovo, 35  
*Offenstadt, Nicolas*, 355  
*O'Hara, Diana*, 282, 297  
*Ojffer-Bomssel, Alicia*, 372  
*Oldfield, Paul*, 9, 113, 132, 246  
Olivero,  
- Andrea, figlio di Giovanni, 324n  
- Giovanni, fratello di Michele, 324n  
- Michele, 324n  
Olivet,  
- Caterina, figlia di Gabriel, presunta moglie di Giovanni, 75  
- Gabriel, 75  
*Omodei degli, Antonio Filoteo*, 140  
Onorio III, papa, 19  
Orense, diocesi, 259, 270n

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Orioles/Oriolo,  
- Caterina, 303  
- Nicola, 303  
- Raimondo, figlio di Nicola e di Caterina, sposo promesso ad Agatuccia di Siracusa, 303  
- Pietro Sancio, 303n
- Orlando, Ermanno*, 65, 122, 124, 127, 157-158, 167, 200, 211, 306
- Ortis,  
- Giovanni, padre di Giovanna, 218n  
- Giovanna, moglie di Giacomo Ronyra, 218n
- Orvieto, 26
- Osheim, Duane J.*, 163
- Osswald, Helena*, 191
- Ospedali,  
- dell'Ascensione di Catania, 180n  
- di Palermo, 284  
- San Giovanni li Freri o di Gerusalemme di Catania, 112n  
- San Marco di Catania, 112 e n
- Osuna, Francesco de, teologo, 372
- Outhwaite, Brian*, 105
- Owen Hughes, Diane*, 121, 123, 234, 294, 321-322, 326, 344
- Pace, Andrea di, 146, 152
- Pace, Giacomo*, 32, 63, 66, 83, 112
- Paceco, 321
- Paese Basco, 79n
- Pagano, Luigi*, 158
- Pagnano, Giuseppe*, 53
- Paja, Bella di, 191
- Palermo, 17, 19, 31, 42n, 58-59n, 63, 69, 82, 102n, 103n, 112, 114-115n, 136, 145, 150n-151n, 153, 157-158n, 186, 191, 193n, 194n, 205 e n, 206n, 213 e n, 217-218, 222n, 223 e n, 227n, 228, 230-231, 233, 235n-236n, 238-239n, 244 e n, 247, 253n, 254 concilio, 262n, 264-266 concilio, 267 e n, 275n, 278n, 280, 284-285, 300, 307, 318-320, 322-323, 326n, 332, 335-338, 342, 352n, 363n, 364-65, 366n, 369n, 372 diocesi, 374, 377-378, 383, 387
- Palermo/Panormo,  
- Buctina, figlia di Murdoch e di Rosa, moglie di Emanuele di Anello, 326n  
- Murdoch, 326n  
- Rosa, 326n
- Palermo, Daniele*, 251
- Palermo, Giovanni di, 104n
- Palizzi, famiglia, 136
- Palmirio, Giovanni de alias di la Spitalera, marito di Margherita, 90n
- Palomario,  
- Francesca de, figlia di Francesco, 305n  
- Francesco de, 305n
- Panizza, Letizia*, 149
- Panofsky, Erwin*, 212, 214
- Pantelleria, 164, 247
- Paoletti, Giulia M.*, 26
- Papataxiarchis, Evtymios*, 26
- Pappalardo, Angelo, 95n
- Paravicini Bagliani, Agostino*, 72
- Pardo, Giovanni de, 167-168, 217
- Parets, Gabriele, 301n
- Paride, 136
- Parigi, 90n, 106, 127
- Parisi, Garita de, moglie di Adinolfo di Brancuchù, 79
- Park, Robert*, 355
- Paruta, Ruggero, viceré, 256, 377
- Pasciuta, Beatrice*, 25, 34, 145
- Patané, Antonio*, 49, 52, 170, 178, 327
- Paternò,  
- famiglia, 178-179, 188, 330n, 349  
- Agata, moglie di Lorenzo Gioeni, 189n  
- Cola lu Grandi, 349  
- Fabio,  
- Franco, 188n, 315  
- Giovanni, 245  
- Iaimo Paternione, vicario, 64n, 273  
- Margaritella, orfana di Franco, moglie di Bernardello Alessandrano, 188n, 315
- Paternò (del paese di Adernò),  
- Benedetto, figlio di Geronimo e di Iannella, sposo promesso a Isabella Marshafana, 303  
- Geronimo, 303  
- Iannella, 303



*Denunciare per scegliere*

- Patti, Arnaldo di, 152  
Patti, 9, 36, 42 diocesi, 43, 74, 76, 80, 82 diocesi, 139, 155, 159, 165n, 211 diocesi, 221, 225-226, 227n, 231, 240 diocesi, 241, 245 diocesi, 255 sinodo, 264, 265-266 città e sinodo, 267, 307, 319n, 338n, 352n diocesi, 353-354, 375n diocesi, 377n, 378
- Paupalo,  
- Garita, 94, 166-168, 173, 206, 217  
- Riccardo, 94, 166, 173, 206
- Paxia, contessa, 101n
- Paxuta,  
- Silvestra la, orfana di Thome, 95n  
- Thome la, 95n
- Pébarthe, Christophe*, 247  
*Pedersen, Frederik*, 24, 29
- Pellegrino, Nucio de, 98n  
*Pellegrino, Piero*, 129
- Pellicano,  
- famiglia, 374 e n  
- Blasco, 374
- Pene Vidari, Gian Savino*, 131, 134-135  
*Penet, Hadrien*, 251  
*Penuti, Carla*, 215
- Peralta, Guglielmo, conte, 34  
*Perarnau, Josep*, 109
- Perdicario,  
- famiglia, 187  
- Altabella de, figlia di Filippo, 102n, 186  
- Federico de, 187 e n  
- Filippo de, 102n, 186
- Perellos, Antonina, ottiene licenza di sposare Pietro Lanza, 184n  
*Pérez Moreda, Vicente*, 297
- Perfecto, Marciso de, 172n  
*Peri, Illuminato*, 34, 57-58, 61, 139, 242, 247, 28
- Perinis, Bartolomeo de, vicario, 267  
(Perlili), Raimunda de, 95n
- Perna, figlia di Bullella Pichuli, 100n  
*Perry, Matthew*, 122, 379
- Pesaro, Gaspare, 284-285
- Pesce,  
- famiglia, 178, 331n  
- Giovanni, vescovo, 111-112 e n, 260n, 265, 285  
- Simone, vicario e fratello di Giovanni, 111  
*Peters-Custot, Annick*, 134
- Petinaru,  
- Caradonna lu, moglie di Giovanni, 222n  
- Giovanni lu, 222n
- Petino, Antonio*, 42, 49, 53-54, 60  
*Petti Balbi, Giovanna*, 43  
*Petracca, Luciana*, 186, 230  
*Petralia, Giuseppe*, 58
- Petrarca, Francesco, 60
- Petruso/Pitroso,  
- famiglia, 331n  
- Binbinuta, 194  
- Garita, vedova di Manfredi, 330  
- Manfredi, 330
- Petry, Carl F.*, 362  
*Piacentini, Paola*, 218
- Piazza (Piazza Armerina), 48-51, 59, 61n, 62, 67n-68n, 78, 93 e n, 97n, 100n-101n, 116, 139, 145-146, 149-150n, 157, 189, 197n, 238 e n, 241 e n, 245, 256-257 e n, 261 e n, 273, 276, 280n, 291n, 325n, 337, 350, 353 e n, 358, 372n
- Pichoni,  
- Filippo, 323  
- Giovanni, figlio di Filippo e di Zula, 323  
- Zula, 323
- Pichuli,  
- Bullella, madre di Perna, moglie di Nicola, 100n  
- Nicola, 100n
- Phillips, Lynne*, 360
- Piemonte, 138
- Pietraperzia, 67n, 332
- Pietro I, re di Castiglia, 256n  
Pietro II d'Aragona, re di Sicilia, 236  
Pietro III d'Aragona, re d'Aragona, 19  
Pietro IV d'Aragona, re d'Aragona, 20, 44
- Pina-Cabral, João de*, 30  
*Pini, Antonio Ivan*, 35
- Pinnisi, Isabella, 101n
- Piñas, Baldassare, 270
- Pio V, papa, 115n  
*Pirie, Fernanda*, 167  
*Pirri, Rocco*, 47, 66

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Pisa, 142, 283n, 294n  
*Pisani Massamormile, Mario*, 364  
Pisano de, Nictu, marito di Ilaria de Tantara-  
rella, 77  
Pistoia, 283n  
Pitusyu, Antonio, 100n  
Pirino, Battista di, 223  
Pirrone, Minica, 87-332  
Pirruni, Antonino, 230  
Pisati, Maurizio, 344, 355  
Pisciotta, Francesco, 9, 226-227, 245, 255,  
266-267  
*Pitrè, Giuseppe*, 137, 231, 267, 328  
*Pitt-Rivers, Julian A.*, 29, 171, 356, 368  
Pixi, 95n  
Pixotta, Angelo de, 337n  
*Pizzolato, Nicola*, 30, 32, 223, 225, 242, 345,  
370, 377  
Plasencia,  
- Pietro, 75n  
- Vera, moglie di Pietro, 75n  
Platamone,  
- famiglia, 178-179, 188  
- Agatuccia moglie di Lucio Gravina, 189n  
- Andrea, 329  
- Bernardo, 57  
- Fernando, 355  
- Giovanni, 355  
- Margherita, vedova di Andrea, 329  
- Thome, 357  
Podio/ de Podionucis, Giovanni, vescovo, 64,  
111  
*Policastro, Guglielmo*, 115, 343-344  
Polizzi, 139, 229n  
Ponte,  
- Clara de, figlia di Giovanni, 301n  
- Giovanni de, 301n  
Porta,  
- Margherita de la, figlia di Perrucho, mo-  
glie di Ruggero Bemintendi, 97n, 281,  
291n  
- Perrucho de la, 97n, 281, 291n  
Portogallo, 365n  
Posa, Giovanni de, marito di Antonia de Bel-  
lofiore, 97n, 195n, 218-219, 294  
*Poska, Allyson M.*, 30, 259, 363, 369-370  
*Potestà, Gian Luca*, 109  
*Powers, David*, 167  
*Prak, Marteen*, 180, 324  
Prats,  
- Giacomo, marito di Raffaella, 215n  
- Raffaella, 215n  
*Precopi Lombardo, Annamaria*, 31, 90, 192-  
193, 207, 251  
Presti,  
- Bartolomeo de lu, padre di Margherita,  
155  
- Margherita de lu, 155  
*Prigent, Vivien*, 134  
Prochinaci, Andrea, marito di Agata de Capu  
Ruga, 99n  
*Prodi, Paolo*, 39, 215  
Prorecta, Tucia di, moglie di Antonio di Bla-  
sio, 81-82  
*Prosperi, Adriano*, 39, 267, 269, 271, 287  
*Provero, Luigi*, 73  
Puglia, 19, 27, 130, 141-142, 144 e n, 170n,  
196  
Puigbarral, 147  
Puliti, Gregorio, marito di Agatuccia de Mi-  
niardo, 310n  
*Purcell, Nicholas*, 30, 368  
  
Quaglioni, Diego, 38, 123-124, 149, 200,  
212, 228, 291  
Quartararu,  
- Antonio, figlio di Giovanni, marito di  
Ianna Quartararu, 197n, 325n  
- Giovanni, 197n, 325n  
*Quattordio Moreschini, Adriana*, 139  
  
*Racugno, Nora*, 271  
*Raffaele, Silvana*, 32, 114, 229, 275, 319, 321,  
332  
Ragusa, vedi Dubrovnik  
Rahalmeni, feudo, 103n  
Ramecta,  
- Mannella di, figlia di Ruggero, 100n,  
169n  
- Ruggero di, 100n, 169n  
Ramundo,  
- Antonio di, 94n

*Denunciare per scegliere*

- Lucia di, vedova di Antonio, 94n
- Rosella di, figlia di Lucia, 94n
- Rancivi, Antonio, marito di Giulia Larosa, 311
- Randacio, Giacomo de, marito di Iannella de Gaglano, 326n
- Randazzo,
  - Giovanna de, figlia di Nardo, 95n
  - Nardo de, 95n
- Ranieri, Concetta*, 218
- Rapisarda,
  - Agnese, 325n
  - Antonietta, figlia di Agnese e di Bartolomeo, moglie di Vincenzo Spiyuni, 325n
  - Bartolomeo, 325n
- Rapoport, Yosef*, 30, 250, 282, 362, 384
- Reali, Nucio di, 330
- Regalbuto (Rayhalbuti/Rayhallauti), 48-49, 54, 67n, 91n, 93n, 98n, 103n, 117, 260n, 263, 272n, 287n, 37n, 373n
- Reher, David Sven*, 297
- Reiter, Rayana R.*, 360
- Reginella,
  - Angela, figlia di Antonio, moglie di Salvo de Lamanna, 311, 326n
  - Antonio, 311, 326n
- Regio,
  - Adriana, figlia di Andriolo, 94n, 154-155
  - Andriolo, 94n, 154-155
- Regio, Antonio de, 101n, 172
- Remotti, Francesco*, 249
- Renda, Francesco*, 32, 244, 249, 253
- Reynolds, Philip L.*, 121, 200
- Rheubottom, David*, 299
- Ricapro,
  - Angela de, figlia di Nicola, moglie di Antonio Lictanduri *alias* Sanctutonu, 315n, 326n
  - Nicola de, 315n, 326n
- Ricca, figlia di Dierna, 292
- Ricci,
  - Giovanni, 304
  - Panfilia, figlia di Giovanni, 304
- Riccioli/Richuli,
  - famiglia, 174, 179
  - Adriana, 186n
- Gaspare, 186n
- Giacomo, figlio di Adriana e Gaspare, marito di Giulia Girardo, 186n
- Riccubeni, Thancio, marito di Faxe di Lutillaru, 197n, 325n
- Richardson, John G.*, 359
- Richiputo,
  - Geronimo, figlio di Nicola, marito di Elisabetta Mancarella, 316, 326n
  - Nicola, 326n
- Riczu, Nicola, 190
- Riera i Melis, Antoni*, 72, 193, 324
- Ridino, Caterinella di, 76n
- Rigoli, Aurelio*, 378
- Rinaldi, Gaetana Maria*, 34
- Rinina, Nicola de, 83n
- Risino, Antonio E.*, 248
- Rizu, Martino di lu, 95n
- Rizuto, Nicola de, moglie di Antonio Nicastro de, 169n
- Rizzari,
  - famiglia, 178-179
  - Nicola, 355
  - Pietro, 102n, 186, 302n, 349
- Roberto il Guiscardo, 47
- Robin, Jean*, 296
- Rocke, Michael*, 74
- Rodà, Isabel*, 44
- Rodrigo Estevan, María Luz*, 363
- Roeck, Bernd*, 362
- Rohlf, Gerhard*, 139
- Roma, 36, 68, 150n, 151n, 211, 218, 254, 270n
- Romana, Faustina, 336
- Romano, Andrea*, 31, 82, 142, 280, 285, 319, 334
- Romano, Dennis*, 88
- Romano, Margherita, 366
- Romano, Vincenzo, 113-114
- Romano Colonna, Eleonora, moglie di Alessandro Cutelli, 317
- Romano, Stefano de, marito di Iannella dili Castelli, 311, 326
- Romeo, Giovanni*, 9, 38-39, 71, 150, 200, 210, 225, 238-239, 242, 244, 253, 259, 264, 269, 320, 351
- Romeo, Rosario*, 35, 195

- Romi,  
 - Antonia de, figlia di Vincenzo, 95n  
 - Vincenzo de, 95n  
 Ronyra, Giacomo, 218n  
*Roodenburg, Herman*, 180  
*Roper, Lyndal*, 275, 341-342, 383  
*Rorem, Paul*, 133  
 Rosa, 100n  
 Rosa,  
 - Agnese de, 311  
 - Caterinella de, figlia di Agnese, moglie di Bernardino Muxetta, 311  
*Rosenthal, Joel T.*, 27, 125, 168, 295  
*Rosenwein, Barbara*, 159  
*Rosser, Gervase*, 9, 22, 180, 356, 363  
*Rossi, Maria Clara*, 367  
 Rosso, famiglia, 136  
*Rotolo, Filippo*, 113  
*Rousseau, Constance M.*, 168  
*Rowland, Robert*, 297, 327  
*Rubin, Miri*, 193, 289, 342, 363  
 Ruggero I d'Altavilla, conte, 19, 47, 49, 67, 132, 138, 154  
 Ruggero II, re di Sicilia, 19, 25-26n, 130, 132n, 133 e n, 134, 137, 139, 247, 371, 379  
*Ruggiero, Guido*, 147, 299, 360  
*Ruiz Gómez, Francisco*, 55  
 Rumeo,  
 - Elisabetta de, figlia di Salvo e di Angela, sposa promessa ad Andrea Luchano, 303n  
 - Salvo de, 333n  
*Rusconi, Roberto*, 287-288  
 Ruso, Antonio, 104n  
 Russa, Pina, 100n  
 Russo, Magna de, 159, 354  
 Russo,  
 - Iauna, figlia di Filippo e di Garita, moglie di Antonio Daynoctu, 325n  
 - Filippo, 325n  
 - Garita, 325n  
 - Russo, Simone, 314  
 Russo, Vita, 365  
  
*Sabatini, Gaetano*, 250  
 Sacramegna, Alfonso di, 183n  
  
 Saczinucardo, Angelo, 184n, 311, 326n  
 Sagio, Alderisa de, 100n  
*Saitta, Biagio*, 56  
 Salah, Asher, 192  
 Salamanca, 270n, sinodo, 109n  
 Salcedo, Francesco, 76n  
 Salicuba/Salicula, Giovannello, 156n, 160 e n, 353-354  
 Salemi, 129, 188  
 Salerno, 43n, 134, 140n, 213n  
 Salito,  
 - Perna de, figlia di Stefano, 95n  
 - Stefano de, 95n  
*Saller, Richard*, 283, 368  
*Salomone Marino, Salvatore*, 136, 378  
 Salona, Antonio, marito di Caterina Agustino, 213  
 Salso, fiume, 49  
 Salvaterra,  
 - Eleonora, nipote di Pitrolo, 194n  
 - Pitrolo, 194n  
 Salvatore, vedi San Salvatore Fitalia  
*Salvioli, Giuseppe*, 126, 214, 216  
 Sambuca, 29n, 276n  
 Saminiati/Samminiati, Matteo, 116-177n, 270, 272n  
 San Basilio,  
 - famiglia, 317  
 - Giovanni de, figlio di Luca, marito di Agatuccia Castello, 317  
 - Luca de, 317  
 Sanchez, Giovanni, vicario, 262  
 Sánchez, Tomás, teologo, 293n, 372n  
 Sancio Ruiz II Lihori, visconte, 358  
 San Filippo d'Agira, 48, 53-54, 56, 62 e n, 67n, 93n, 94n, 149n, 196, 241, 256 e n, 257 e n, 258, 262-263n, 268  
 Sangermano, Gerardo, 141  
 San Fratello, 139  
 San Marco d'Alunzio, 67n, 103n, 197n, 211, 242n, 381  
 San Martino, quartiere di Randazzo, 140  
 San Piero di Patti, 303n, 338n  
 San Salvatore Fitalia, 377-378n  
 Sant'Anastasia, 47, 195n, 311 e n  
 Santa Chiara, ordine, 148

*Denunciare per scegliere*

- Santa Lucia, 83 distretto, 333  
Santa Maria la Grande, convento di Catania, 180n  
Santangelo,  
- Amico, 303n  
- Antonino di, nipote di Giacomo e figlio di Blasco, 302  
- Blasco di, 302  
- Giacomo, figlio di Blasco, marito di Eleonora/Lianorella Lanza, 302  
Santangelo, Salvatore, 303n  
Santangelo, Andrea de, 315  
Santangelo, Pietro de, marito di Blandina Gagiczanu, 325n  
Santiglo, Bernardo, 220, 311  
Santo Filippo,  
- Bella, 100n, 379  
- Giovanna, figlia di Bella, 100n, 379  
Sanuto,  
- Cola de, 315  
- Iannella de, 315  
- Isabellina de, figlia di Cola e di Iannella, moglie di Guglielmo Garofalo, 315  
*Sapienza, Elena*, 31, 63, 206, 292  
Saragozza, 78, 111n, 204, 215-216, 218n, 236n, 259n, 292, 305n, 364n  
Sardegna, 19, 29n, 270n  
*Sardina, Patrizia*, 32, 50-52, 143, 145, 152, 178, 192, 344-345, 377  
Sardo,  
- Antonio, marito di Caterina, 194n  
- Caterina, 194n  
*Sauer, Michelle M.*, 25  
*Savagnone, Guglielmo Francesco*, 136, 255, 265, 268, 271, 389  
*Savasta, Gaetano*, 57  
Savoca,  
- Antonella de, 95n, 142n  
- Pietro de, procuratore di Antonella, 142n  
Savona, 139n  
Savuca, Elia de, 264  
Savuto,  
- Garita, orfana di Mazioceto, nipote di Antonio Bucheri, moglie di Giovanni de Stilla, 326n  
- Mazioceto, 326n  
*Sbardella, Francesca*, 148-149, 275  
*Sbriccoli, Mario*, 105  
*Scalia, Giuseppe*, 113, 246  
*Scalisi, Lina*, 44, 53, 57, 67, 114, 116, 228, 244, 269, 275  
Scamatta, Perrello, marito di Antonia Caputi, 97n, 293  
Scammacca, Antonio, 65  
*Scandalato, Angela*, 31, 90, 194, 207, 251  
*Scaramella, Pierroberto*, 224, 243, 253  
Scarfillito, Giovanni vicario, 112  
Scarfillito,  
- famiglia, 188  
- Margaritella, moglie di Giovanbattista Guirrerio, 188  
*Scarlata, Marina*, 193  
Scarlata, Pietro de, 101n, 293  
Scarpa, Marzullo, 101n, 161, 169n  
*Schirò, Giuseppe*, 66  
*Schmugge, Ludwig*, 40  
*Schneider*,  
- coniugi, 29, 174  
- *Jean*, 29, 174, 368  
*Schupfer, Francesco*, 133, 142  
*Schutte, Anne Jacobson*, 148, 151, 380  
*Schuurman, Anton*, 362  
Sciacca, 146, 230, 363n  
*Sciascia, Laura*, 35-36, 187  
*Sciuti Russi, Vittorio*, 378  
Sclafani-Caltavuturo, 256  
*Scott, James C.*, 150, 360  
Scrigno, Iacopo, 332  
*Scully, Sally*, 77  
Scurialis, Stefano, 219n  
Sebastián, Bartolomé, vescovo, 227n  
Sebedeo, Angelo de, 189  
Secusio, Bonaventura, vescovo, 337n  
*Segalen, Martine*, 243  
*Seidel Menchi, Silvana*, 38, 65, 124, 149, 205, 210-211, 214  
*Şenocak, Neslihan*, 126  
*Serrano Seoane, Yolanda*, 43  
Serra, Pietro, vescovo, 111  
Sfilanga, Gaspare, 263  
*Sharpe, James A.*, 29, 105, 323, 360, 369  
*Sheehan, Michael M.*, 125, 127, 129, 201, 215, 291

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Sheridan Walker, Sue*, 27  
Sicilia, 99n, 196n, 373  
Siena, 166n, 283n  
Signorello, Carmelo, 113  
Silvestro,  
- Antonello, 184n  
- Garita, vedova di Tommaso e madre di Isolda, Nicola e di Antonello, 184n  
- Isolda, moglie di Giovanni Instarella, 184n  
- Nicola, 184n  
- Tommaso, 184n  
Silvestro,  
- Bartolomea, figlia di Nicola e di Lancia, moglie di Giovannello lu Chircu, 315n, 326  
- Lancia, 315n, 326  
- Nicola, 315n, 326  
Silvestro, Guglielmo de, 377-378  
Simeto, fiume, 49  
Siminara, Giacomo, 262  
Simone da Corleone, 335, 377  
*Simonsohn, Shlomo*, 31, 136, 207, 247, 250-252  
*Simonton, Deborah*, 344  
Sinaioya, Nicola, 323n  
Siracusa, Scarlata de, 102n  
Siracusa, 36, 49 diocesi, 51, 56, 75, 102n, 112n, 137n sinodo, 146 diocesi, 152, 195n, 227, 248n, 268 sinodo, 279n diocesi, 377  
Siracusa/Siraguis de,  
- Agatuccia, figlia di Francesca e di Pietro, sposa promessa a Raimondo Orioles, 303  
- Francesca, 303  
- Pietro, 303  
*Sirna, Pio*, 267  
*Skinner, Patricia*, 138-139, 142, 146-147, 190-191  
*Skoda, Hannah*, 9  
*Smith, Karl*, 348  
*Smith, Richard M.*, 191  
*Sobrequés y Callicó, Jaume*, 72  
*Sonne De Torrens, Harriet M.*, 24  
*Sorci, Pietro*, 39, 227  
Sorìs, Giacomo de, abate, 36n  
Sortino, 188, 195n  
*Sorrenti, Lucia*, 55  
*Soto Rábanos, José María*, 287, 290  
*Sousa Melo, Arnaldo*, 190  
Spata, Francesco, 103n  
Spatara, Antonino la, 263n  
*Speciale, Giuseppe*, 41  
Speciale, Nicola, viceré, 56, 205, 358  
Sperlinga, 139  
*Spierenburg, Pieter*, 180, 362  
Spiritu, Aloisio, 156n  
Spiyuny, Vincenzo, marito di Antonietta Rapisarda, 220n, 325n  
*Spierenburg, Pieter*, 180, 362  
Stantanello, Giovanni Filippo, 103n  
*Starrabba, Raffaele*, 36, 135, 164, 346  
Statella,  
- famiglia, 331n  
- Agatuccia, figlia di Nicola, moglie di Pompilio de Inguantis, 184n  
- Giovanna, 194n  
- Nicola, 184n  
Stefano, Blasi di, 229  
Stefano, Rinaldo di, 351  
*Stella, Alessandro*, 39  
Steri, Sala Magna, soffitto, 136 e n, 335, 337n  
Stilla, Antonia de, 95n  
Stilla, Giovanni de, marito di Garita Savuto, 326n  
Stilla,  
- Agata di, orfana di Geronimo, 103n, 352  
- Geronimo di, 103n  
*Stølen, Kristi Anne*, 23  
*Stone, Lawrence*, 125-126  
*Strocchia, Sharon T.*, 192, 277, 382  
Subtasancti, Ruggero, 103n  
Sunanti,  
- Antonio, 324n  
- Bernardo, 324n  
- Pietro, padre di Antonio e di Bernardo, 324n  
Sunatore, Nardo, 94n  
Surchi,  
- Agatuccia, figlia di Bartolo, moglie di Francesco Iardino, 311  
- Bartolo del *quondam* Giovanni, 311  
Sutera, Giacomo de, priore, 255

*Denunciare per scegliere*

- Swanson, Robert N.*, 129-130
- Takayama, Hiroshi*, 134
- Tamm, Ditlev*, 284
- Tantarella, Ilaria de, moglie di Nictu de Pisano, 77
- Tanzini, Lorenzo*, 79, 138, 146, 258
- Tarabotti, Arcangela, 151, 276, 336
- Taranto,
- Adriana, vedova di Giovanni, 329
  - Benbimite, 194n
  - Giovanni, 329
- Tarrasa, 147
- Tarsia, Mariano de, 95n
- Tasca, Nicola, 192n
- Tatreni, Guidoni, 99n
- Tedeschi, Nicola, canonista e arcivescovo, 114
- Tenebra, Antonio, 95n, 203, 214 e n, 284-285 e n, 329, 371
- Tentler, Thomas N.*, 129, 289
- Terpstra, Nicholas*, 333, 364, 366
- Terranova, 196
- Terranova, Rinaldo de, vicario, 64n, 70, 233, 351
- Testa, Francesco M.*, 135
- Test(i) ,
- Caterina dili, figlia di Giovanni, 102n
  - Giovanni dili, 102n
- Testi, Filippo deli, marito di Iannella Gabrieli, 317n
- Teutonicus, Johannes*, 126
- Théry-Astruc, Julien*, 264
- Thomea, 98n
- Thumasello, Giovanni de, 101n
- Tifonna, Garita de, 169n
- Tindari, 51-52n
- Tiranti, Gregorio, 229
- Tirrito, Luigi*, 135
- Titone, Fabrizio*, 55, 161, 164, 179, 181-182, 185, 285, 315, 343, 374
- Titone, Virgilio*, 319
- Tixier, Emanuelle, 251
- Todeschini, Giacomo*, 145, 252
- Tommaso, *ganeo* di Graziana, 241
- Tonnerre, Noël Yves*, 344
- Tortorici, 196n, 256
- Toscana, 258, 277n
- Tosti,
- Filippo, 100n, 169, 197n
  - Ricca, figlia di Filippo, moglie di Nicola Curasia, 100n, 170-173, 197n, 381
- Traina, Giovanni, 169n
- Tramontana, Salvatore*, 35, 141
- Trapani, 103n, 193n, 206n, 211 e n, 227, 231n, 242n, 255, 321
- Trasselli, Carmelo*, 17, 31, 60, 236, 256, 273, 342, 377, 382
- Travagliato, Giovanni*, 32, 335
- Traversa, famiglia, 178-179, 330n
- Treggiari, Ferdinando*, 285
- Trento, concilio, 20, 38-39 n, 116n, 122, 128, 130 e n, 150 e n, 222-223n, 227n, 228-229, 231, 239 e n, 268-270n, 274 e n, 275n, 277n, 364 e n
- Triculo, Placencia de, 264
- Trigona,
- famiglia, 330n
  - Enrico, 330
  - Giovanni, 181
  - Nicola, 189n
  - Violante, vedova di Enrico, 330
- Trinkaus, Charles*, 129
- Trioro, Giovanni de, 262n
- Tripi, 165n, 188, 353-354
- (Trist)iano di,
- Matteo, 330
  - Tucia, vedova di Matteo, 330
- Troina, 53, 267 e n
- Trovato, Salvatore C.*, 139
- Troyes, 201n, 215 diocesi, 243 diocesi
- Tudisco, Corrado, 100n, 172, 196n
- Tudisco, Giacomo de, marito di Agatuccia de Landolina Pastore, 184n, 187
- Tundo, Nicola, 100n, 169n
- Turchia, 249
- Turrini, Miriam*, 130
- Ubaldi degli, Baldo, giurista, 284
- Ubl, Karl*, 125
- Ucria, 86n, 333
- Ugo di San Vittore, 133 e n
- Uguccone, 124, 200n, 205n

*Indice dei nomi e dei toponimi*

- Umbria, 258  
Urbano II, papa, 47, 67, 132  
*Urso, Carmelina*, 188
- Vaccari, Pietro*, 132  
Valcorrente, 189n, 194n-195n  
Valdell, Giovanni, 201n  
Valenza, 190n, 254, 297, 337n, 361  
Valguarnera, Francesco, vicario, 64n, 262  
Vallbona, 274n  
Valli, Domenico di, 262  
Vallino, Pietro de, marito di Raimonda Caradria, 98n  
Vallone Salso, 318n  
Valverde, 233, 364, 384  
Valvo, Benedetto lo, 377n  
*van Houts, Elisabeth*, 122, 128, 132-133, 227  
*Varvaro, Alberto*, 49, 131, 139, 163-164, 242  
Vasquez Porrado, Ferran, 57  
*Vaz da Silva, Francisco*, 376  
Vega de, Juan, viceré, 67, 116 e n, 245  
*Vella, Godwin*, 248  
Venezia, 27, 38n, 65n, 72n, 75, 78n, 88n, 106-107, 173, 210 e n, 211n, 258n, 273 e n, 284n, 298-299n, 345, 360  
Ventimiglia, Francesco II, conte, 34  
Ventimiglia (ramo di Catania),
  - famiglia, 318n
  - Federico, 329
  - Francesca, *domina*, vedova di Federico 329
  - Francesca, *magnifica*, 316-317
  - Francesca, 194
  - Lucreziella, 318Ventimiglia, (ramo di Palermo)
  - Agata, vedova di Giovanni e madre di Francesco e di Eleonora, 318
  - Eleonora, 318
  - Francesco, 318
  - Giovanni, 318*Ventura, Domenico*, 50, 52, 84-87, 140, 178, 192, 303, 315, 343-347, 374  
Venturu,
  - Ianna, 102n
  - Paola, figlia di Ianna, presunta moglie di Blasio di Catania, 102n*Vernagallo, Ludovico*, 378  
*Vernet, Félix*, 133  
Verona, 87n, 165n, 210, 239, 262n  
Vesco, Maurizio, 338  
Vetere, Benedetto, 141  
Vica, Antonio, 228  
Vicenzo,
  - Iaco di, marito di Caterinella, 225
  - Caterinella di, 225*Vigiano, Valentina*, 324  
Villamura vedi Sambuca  
Villanova, Arnaldo da, 109  
*Villari, Litterio*, 189  
Villegas de Figueroa, Lopez, capitano del Santo Uffizio, 249  
*Villitri*, 220, 311  
Vinaya, Giovanna di, 222n  
*Vincke, Johannes*, 34  
Vinichitu, Simone, 65  
Vinterchi,
  - Costanza, moglie di Nicola, 217n
  - Nicola, 217nVinturino, Antonina, 159, 359  
Viola, Francesco de, 204  
Vira, Vincenzo de, 95n  
Visconte di Gagliano, vedi Sanchio Ruiz de Lihori  
*Vitolo, Giovanni*, 9, 344, 364, 367  
*Vitolo, Paola*, 348  
Vizini,
  - Anbroxia de, figlia di Antonio e Lancia, moglie di Clemente Iudici, 326n
  - Antonia de, 326n
  - Lancia de, 326nVizzani, Caterina, 166n  
Vizzini, 194n, 280  
*Vleeschouwers-Van Melkebeek, Monique*, 128  
*Von der Lieck-Buyken, Thea*, 25  
Vulponno/Vulpone, Antonio, vescovo, 151-152
- Wacquant, Loïc J.D.*, 359  
*Wagner, Wolfgang*, 25  
*Wall, Richard*, 296  
*Watts, John*, 9  
*Waugh, Scott L.*, 109  
*Weinstein, Donald*, 129



*Denunciare per scegliere*

- Weinstein, Roni*, 200-201, 208, 298  
*Weissman, Ronald F. E.*, 349, 355, 365  
*Wertheimer, Laura*, 256  
*Wessell Lightfoot, Dana*, 28, 30, 297, 361  
*Wheaton, Robert*, 127  
*White, Lynn Townsend, Jr.*, 48-49  
*White, Stephan*, 77  
*Wickham, Chris*, 9, 79-80, 134, 142, 359-360  
*Wiesner, Merry E.*, 39, 87, 193  
*Wilk, Mateusz*, 290  
*Willoweit, Dietmar*, 36  
*Wilson, Andrew*, 243  
*Witte, John Jr.*, 121-122, 128  
*Woods, Lori*, 28  
*Wrightson, Keith*, 191
- Xacca, Giampietro di, 104n, 196, 213  
Xavarrello, Michele, marito di Francesca Bal-  
letto, 311  
Xiglano, Antonino, 83  
Ximunetto, Pascasio, 185n  
Xiquot, Michele, vicario, 117n  
Xixina, Raimondo dila, 324n
- Yan, Yunxiang*, 23, 345  
*Yaimo, Giuliano de*, 172n  
*York*, 64n
- Ysabella, Amico de, marito di Antonia Chi-  
pulla, 235n  
Ysinacha, Giovanni, 356
- Zaccaria, Abramo de, 102n  
*Zampini, Pierluigi*, 158, 365  
*Zanetti Domingues, Lidia L.*, 26  
Zappulla,  
- famiglia, 155  
- Filippo, 94n, 154-155, 172  
- Pietro, 355  
*Zarri, Gabriella*, 39, 113, 122, 150, 153, 239,  
274, 276-277  
*Zecchino, Ortensio*, 25, 131  
*Zeldes, Nadia*, 253  
*Zemon Davis, Natalie*, 9, 28  
*Zeno, Riniero*, 378  
*Ziemann, Antje*, 365  
Zisa, Giovanni de, 75-76  
*Zito, Gaetano*, 9, 32, 39, 47, 67, 113-114, 227,  
233, 289, 363-365, 367, 384  
*Zonabend, Françoise*, 243  
*Zorgati, Ragnhild Johnsrud*, 124, 246, 250  
*Zorzi, Andrea*, 165  
Zumbi,  
- Margherita, orfana di Nicola, 101n  
- Nicola, 101n





Università degli Studi di Napoli Federico II  
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

*Ultimi volumi pubblicati*

- 36 Gaia Bruno, *Le ricchezze degli avi. Cultura materiale della società napoletana nel Settecento*
- 37 *Il mondo in subbuglio. Ricerche sull'età delle rivoluzioni (1789-1849)*, a cura di Marcello Dinacci e Domenico Maione
- 38 *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf
- 39 Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia, *La Monarchia spagnola in una prospettiva policentrica. Reti, conflitti, negoziazioni tra scala locale e spazi imperiali (secoli XVI-XVII)*
- 40 *L'acqua: risorsa e minaccia. La gestione delle risorse idriche e delle inondazioni in Europa (XIV-XIX secolo)*, a cura di Elisabetta Bini, Diego Carnevale, Domenico Cecere
- 41 *Cultura di corte nel secolo XVIII spagnolo e italiano: diplomazia, musica, letteratura e arte*, a cura di Niccolò Guasti e Anna Maria Rao
- 42 Gennaro Maria Barbutto, Fabio Seller, *Profezia e politica all'alba dei tempi moderni*
- 43 *Napoli vicereale e le altre corti spagnole in Italia*, a cura di Attilio Antonelli, Francesca Chiantore, Elena Mazzola, cura editoriale di Emilia Borriello
- 44 Sarah Lias Ceide, *Scontri tra spie agli inizi della guerra fredda. L'Organisation Gehlen in Italia, 1946-1956*
- 45 Gianluca Bocchetti, *La didattica universitaria della storia. Un confronto tra Italia e Spagna*
- 46 *Famiglie divise. Storie di conflitti e trasgressioni (Italia e Spagna, secc. XVI-XVIII)*, a cura di Davide Balestra ed Elisa Novi Chavarría
- 47 Francesca Pirozzi, *Ceramica contemporanea d'autore in Italia*
- 48 Gabriella Desideri, *Napoli e Amsterdam. Relazioni, negoziazioni e traffici nel XVIII secolo*
- 49 Diego Carnevale, *Cittadini ombratili. Mobilità e accoglienza degli stranieri nel Regno di Napoli (secoli XVII-XVIII)*
- 50 Ermanno Battista, *I protagonisti della politica. Notabili, elezioni e sistema politico in Campania (1861-1919)*
- 51 Fabrizio Titone, *Denunciare per scegliere. Matrimoni e unioni illecite nella diocesi di Catania (1380-1580)*

Tutti i testi sono sottoposti a peer review secondo la modalità del doppio cieco (*double blind*)



È possibile parlare di autonomia nelle relazioni sentimentali nella Sicilia del tardo Medioevo? Questa è la prima ricerca sul tema del matrimonio e delle relazioni illecite nella diocesi catanese tra fine Trecento e fine Cinquecento, considerata in prospettiva comparativa sia con altre zone dell'isola, sia con aree esterne ad essa. Lo studio del contesto siciliano arricchisce il dibattito storiografico sulla formazione della coppia e sui legami tra affetti, comportamenti sessuali e politiche di controllo promosse dalle autorità ecclesiastiche e laiche. Scelte frustrate e compiute, paure e denunce, strategie di disciplinamento e rifiuti costituiscono il groviglio che qui si dipana. L'analisi socio-politica, fondata su un ampio *corpus* documentario inedito, ricostruisce un mondo sino a oggi sconosciuto, fatto di storie individuali riflesso di processi di ampia portata. Il volume identifica le pressioni nei confronti di soggetti interessati ad affermare la propria volontà e delinea una società vitale documentando la debolezza del modello storiografico di una donna sistematicamente sottomessa. Vi si sottolinea, infine, che il concilio di Trento definì a livello normativo processi iniziati in una fase ben precedente, in un graduale sviluppo di tensioni e confronti in cui la necessità di assicurare ordine all'organizzazione familiare e di difendere il sacramento del matrimonio divenne anche un limite al principio di libertà che il diritto canonico aveva contribuito a stabilire.

Fabrizio Titone è *profesor titular* di storia medievale nell'Universidad del País Vasco. Si occupa di storia socio-politica, negli ultimi anni si è concentrato sul tema del dissenso e su prospettive di storia di genere. Tra i suoi studi più recenti la cura del volume *Disciplined Dissent in Western Europe, 1200-1600: Political Action between Submission and Defiance*, Turnhout, Brepols, 2022.

ISBN 978-88-6887-245-8  
DOI 10.6093/978-88-6887-245-8

